TRATTATO DE I DIGIUNI DELLA CHIESA DIVISO IN DUE PARTI, DATO IN LUCE DAL R...

Louis Thomassin, Lamberto Gaetano Ponsampieri

Digitized by Google

4 . 2 . 404

4 . 2 . 404

Digitized by Google

Digitized by Google

Digitized by Google

TRATTATI
ISTORICI
E
DOGMATICI

Intorno a varj punti

DI ECCLESIASTICA DISCIPLINA E MORALE CRISTIANA

O S I A

TRATTATO
DE I DIGIUNI
DELLA CHIESA

Digitized by Google

Digitized by Google

TRATTATO
DE I DIGIUNI
DELLA CHIESA

DIVISO IN DUE PARTI

DATO IN LUCE DAL R. PADRE

LODOVICO THOMASSIN

Sacerdote dell' Oratorio di Gesù.

RECATO IN TOSCANO

DA UN ECCLESIASTICO

E CONSAGRATO

ALLA SANTITA' DI N. SIGNORE

BENEDETTO XIV.
SOMMO PONTEFICE.

IN LUCCA MDCCXLII.
Appresso SEBASTIANO DOMENICO CAPPURI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

Digitized by Google

Digitized by Google

ALLA SANTITA' DI N. SIGNORE

BENEDETTO XIV.

SOMMO PONTEFICE

LAMBERTO GAETANO PONSAMPIERI

SACERDOTE INDEGNO

BEATISSIMO PADRE.

MIA non è l' Opera, che preſento alla SANTITA' VOSTRA; ma ella è di celebre dotto Scrittore, che

Digitized by Google

che mercè degli ſtudj ſuoi ha con tanta lode illuſtrato le materie Eccleſiaſtiche.

Il motivo, che a traſportare m' induſſe nella Toſcana Lingua queſti Trattati Storici e Dogmatici de' Digiuni della Chieſa, dati già in luce nell' Idioma Franceſe dal Padre Lodovico Thomaſſin, fu, BEATISSIMO PADRE, affine di far parte anche a i Fedeli d' Italia de' molti chiariſſimi lumi, che intorno a sì rilevante ſuggetto quivi ſi ſcorgono, i quali malagevol coſa ſarebbe di trovargli altrove così bene riuniti ed eſpoſti; e nel tempo ſteſſo fu mio intendimento, che in leggendo e vedendo eglino quale ſtato ſia del Criſtianeſimo in ordine alla pratica, e all' oſſervanza de' Digiuni il primiero iſtituto, abbiano al confronto della lor tiepidezza argomento di confonderſi; e alla viſta di tanti illuſtri eſempli, che ne vengono loro propoſti, ſi eccitino a riformarſi una volta

ſo-

Digitized by Google

ſopra d'un punto cotanto importante, e così neceſſario di Eccleſiaſtica Diſciplina.

Che ſe in fare e pubblicare la Traduzione di queſt'Opera altro diſegno io non ebbi; in conſagrarla ora alla SANTITA' VOSTRA altro di far non intendo ſe non ciò, che l'Autore ſteſſo fatto avrebbe, ſe di preſente viveſſe; non potendo egli certamente augurar ſorte migliore, nè dar maggior luſtro alle ſue ſtudioſe fatiche, quanto offerendole alla SANTITA' VOSTRA, che pari alla ſublime Dignità, cui per ſoſtegno della ſua Chieſa è piaciuto all' Altiſſimo di eſaltarla, alto ſapere e ſaggio diſcernimento poſſiede, ond' Ella ſola del valore e merito loro può ſanamente giudicare.

Or altro a me non rimane ſe non che ſupplicare la SANTITA' VOSTRA a permettermi di tributarle con queſta tenue offerta il mio umiliſſimo oſſequio, e la profonda-

mia

mia venerazione; e quando Ella, come ſpero, ſi degni graziarla del ſuo gradimento, lo aſcriverò a mia ſomma gloria: E umilmente proſtrato al Pontificio ſuo Soglio le bacio i ſacri piedi.

Lucca a dì 22. Febbrajo 1742.

L' AUTORE

a chi legge.

PER qualunque diligenza che fiasi impiegata a ſtudiare, e a dilucidare la Diſciplina della Chieſa, e la Morale Criſtiana, reſteranno mai ſempre moltiſſime quiſtioni, che non ſaranno ſtate che leggermente toccate, e forſe anco che no, tanto vaſta e ricca ſi è queſta materia. La qual coſa ſembra, che mi abbia dato dritto d' imprender queſt' Opera, il cui titolo denne una ſufficentiſſima idea. Al Pubblico poco importa il ſapere le occaſioni e i motivi, che mi ci hanno indotto; il racconto ſarebbene forſe noioſo, e certamente diſutile. Un Eccleſiaſtico, e il membro d' una Comunità della quale tutte le applicazioni e le fatiche non tendono, che a ſtabilire l' imperio della verità e della carità, e alla edificazione della Chieſa, dev' eſſere molto più intrigato a render ragione del ſuo riposo, che delle ſue vigilie e del ſuo travaglio. Non dubito punto, che le perſone dotte non diſcoprano qui de' difetti, ch' io non vi ho ſcorti, onde ſoſcrivo anticipatamente alla condannagione de' miei errori; e quando poteſſi giuſtificarmene, amo meglio liſciare al Lettore il piacere, e la gloria di perdonarmegli; l' avviſerò bensì, che da eſſo dipenderà il dar pregio a queſt' Opera, rendendoſela profittevole. Queſto appunto mi propoſi, quando aggiunſi al Dogma la Storia, e gli Eſempj a i Precetti, eſſendo perſuaſo, che ſia più facil coſa imitare un modello, che praticare gl' inſegnamenti. Nel rimanente ſe io non ho dato a queſt' Opera tutta la leggiadria, che avrebbe ricevuta dalla mano d' un altro; i Lettori non debbono moſtrare difficoltà a ſcuſare queſto difetto in un Trattato del digiuno, in cui deggiono imparare ad aſtenerſi da ogni ſorta di delicatezze e di ſuperfluità.

Il frutto che mi prometto della mia fatica, non è d' avere appagata la vana curioſità di certi uni; ma di porgere occaſione a' Fedeli di vieppiù accenderſi nell' amore

della penitenza, con gli esempli che più secoli somministrano loro di tanti illustri Penitenti d' ogni età, d' ogni sesso, e di tutte le condizioni. Ho voluto far ammirare la carità ingegnosa, e l' invitta costanza della Chiesa in mantenere l' antico rigor del digiuno, contro a i rilassamenti che vi s' introducevano; in ricrescerne il numero, allorchè scadevane la severità; e a compensare con esercizj di pietà gli alleviamenti ch' ella non poteva evitare. Finalmente mio intendimento è stato di sollecitare i Cristiani a imitare questa saggia e divina Madre, dando alle condescendenze legittime un giusto equilibrio con una più frequente assiduità agli Uffici della Chiesa nel tempo de i digiuni, con una più forte applicazione in orare, con una più esatta osservanza della ritiratezza e del silenzio; con un maggiore allontanamento da i divertimenti pubblici e privati, con una intera sospensione da ogni sorta di controversie, e ancor di litigj, che possan rimettersi ad altro tempo, con una pratica fedele di continenza tra i conjugati, in somma con l' uso più frequente de' Sacramenti, a i quali va ciascuno disponendosi con tutti questi santi esercizj, e donde prendonsi nuove forze per continovargli. I mitigamenti che si sono tollerati ne i digiuni nel vigore della più pura Disciplina, possono servire a quietar le coscienze intorno a quelli degli ultimi secoli, a i quali gli stessi Pastori, e gli uomini più virtuosi si sono finalmente conformati. Ma vi è una obbligazione indispensabile di adeguare le dispense con giuste compensazioni di altre opere buone. La Chiesa che ha avuto della indulgenza per il rimanente, non n' ebbe mai, nè può averne intorno a questo punto principalissimo ed essenziale della sua Disciplina e della sua Morale, perciocchè ella è una verità costante ed immutabile, che gli uomini essendo peccatori, sono obbligati a far penitenza, e siccome ci sono molti esercizj di penitenza, così quanto essi si rilassano negli uni, è necessario che a proporzione ricresca negli altri il loro fervore.

PEr commeſſione del Reverendiſs. Sig. Arcidiacono Giuſeppe Palma Vicario Generale dell' Illuſtriſſimo e Reverendiſſimo Monſignore Fabio Colloredo Arcivescovo di Lucca ho veduto il Libro, che ha per titolo: *Trattato de' Digiuni della Chieſa*, dato in luce nella Toſcana favella dal Signor Lamberto Gaetano Ponſampieri Sacerdote Nobile Luccheſe, e non avendo trovato in eſſo coſa contraria alla Fede, a i Principi e a' buoni Coſtumi, anzi eſſendo ripieno di ottime iſtruzioni per la edificazione de' Fedeli, giudico eſſer degno da promulgarſi colla ſtampa.

Jo. Dominicus Manſi Congreg. Matris Dei.

Imprimatur

JOSEPH ARCHIDIAC. PALMA VIC. GEN.

CAROLUS DE NOBILIBUS ILLUSTRISS. OFF. SUPER JURISD. PRÆP.

TAVOLA
DE' CAPITOLI
Contenuti in queſto primo Libro.

PRIMA PARTE

Quando ſi trovano due cifere Arabiche, la ſeconda denota il luogo della ſeconda Parte, ove vien trattata l'iſteſſa materia.

CAP. I. De i Digiuni degli Ebrei. *Pag.* 1
CAP. II. Della maniera di digiunar degli Ebrei. 5
CAP. III. De i Digiuni de' Pagani. 9
CAP. IV. Della Iſtituzione e della antichità del Digiuno della Quareſima tra i Criſtiani. 13
CAP. V. Non credevaſi di poter violare ſenza peccato il digiuno della Quareſima. 18 214
CAP. VI. Di quanti giorni di digiuno foſſe compoſta la Quareſima. 23
CAP. VII. Quali foſſero i giorni di Quareſima legittimamente eſenti dal digiuno. 30 219
CAP. VIII. Del Digiuno di Paſqua diſtinto da quello di Quareſima. 40
CAp. IX. De i Digiuni prolungati per molti giorni ſenza alcun cibo. 44 226
CAP. X. De i cibi che ſi uſavano in Quareſima, e di quelli da' quali aſtenevanſi in Occidente. 52 231
CAP. XI. De i cibi uſati in Quareſima, e di quelli da i quali ſi aſtenevano in Oriente. 59 231
CAP. XII. Delle Serofagie, ovvero dell' uſo de' cibi ſecchi. 65
CAP. XIII. Se ne i primi ſecoli della Chieſa ſi credette, che bevendo fuor di paſto ſi rompeſſe il digiuno. 69 259

CAP. XIV. Se gl' infermi poſſano aſtenerſi fino alla morte dalla carne, e dal vino, contra il conſiglio de' Medici. 78 268
CAP. XV. Il Digiuno della Quareſima conſiſteva ancora a mangiare una volta il giorno verſo la ſera. 86 279 284 291 296
CAP. XVI. Gli eſercizj di pietà nella Quareſima erano la Meſſa, la Comunione, le Prediche. 91 420
CAP. XVII. Quali foſſero le perſone, che ſi obbligavano al digiuno della Quareſima, ovvero che diſpenſavanſi. 99 310
CAP. XVIII. Delle Vigilie in Quareſima, e avanti le gran Feſte, e de' digiuni delle Vigilie. 108 326
CAP. XIX. De' Digiuni delle Stazioni, o del Mercoledì, e del Venerdì. 119 340
CAP. XX. Del Digiuno del Sabbato, e della proibizione di digiunare il Sabbato, la Domenica, il giorno di Natale, e da Paſqua fino a Penteceſte. 129 352 366
CAP. XXI. Del Digiuno delle Quattro Tempora. 141 383
CAP. XXII. Delle Quareſime multiplicate, e particolarmente del digiuno dopo la Penteceſte. 147 398
CAP. XXIII. Del Digiuno dell' Avvento. 150 395
CAP. XXIV. Del Digiuno delle Rogazioni, delle Litanie, e del primo giorno dell' Anno. 153 407
CAP. XXV. De i Digiuni ſtraordinarj che da i Veſcovi venivano ordinati. 160 413
CAP. XXVI. Di alcuni obblighi di pietà ch' erano come inſeparabili dal digiuno. Della Continenza tra i conjugati. 162 436
CAP. XXVII. Delle Limoſine che debbono accompagnare il Digiuno. 171 467
CAP. XXVIII. I Digiuni di Quareſima erano accompagnati dal ceſſamento totale delle liti, e dalla ſcarcerazione de' priglonieri. 180 451
CAP. XXIX. Se le Domeniche di Quareſima mangiavaſi carne, e quali foſſero i digiuni, che ſi rompevano in grazia degli Oſpiti. 184

PARTE SECONDA

Quando si trovano due cifere Arabiche, la seconda denota le pagine della prima Parte, in cui è trattata l' istessa materia.

CAP. I. DElla Settuagesima, Sessagesima, e Quinquagesima. 195

CAP. II. De i quattro giorni aggiunti al digiuno di Quaresima avanti la prima Domenica. 208

CAP. III. Che in ogni tempo si credè non potersi violare senza peccato l' astinenza, o il digiuno della Quaresima. 214 18

CAP. IV. Quali fossero i giorni di Quaresima legittimamente esenti dal Digiuno. 219 30

CAP. V. De i Digiuni prolungati più d' un giorno senza refezione. 226 44

CAP. VI. Quali fossero i cibi, de' quali si dovevano contentare, o astenersi in Quaresima i Fedeli. 231 52 59

CAP. VII. Se vero sia, che bevendo liberamente o dell' acqua, ovvero altri liquori non si offenda punto la legge del digiuno. 259 69

CAP. VIII. Se ne i giorni di digiuno si possa a rischio ancor della vita astenersi dalla carne. 268 78

CAP. IX. Della legge o del costume di pigliare una sola refezione ne' giorni di digiuno. 279 86

CAP. X. Delle Colezioni degli antichi Monaci. 284 86

CAP. XI. Delle Colezioni ne' giorni di Digiuno. 291 86

CAP. XII. In che modo l' ora della refezione de' giorni di digiuno sia passata dalla sera al mezzo giorno. 296 86

CAP. XIII. Quali sieno le persone soggette al precetto del digiuno. 310 99

CAP. XIV. De' Digiuni de' giorni delle Vigilie. 326 108

CAP. XV. Del Digiuno o dell' astinenza de' Mercoledì e de' Venerdì dell' anno. 340 119

CAP. XVI. Del Digiuno e dell' astinenza del Sabbato. 352 129

CAP. XVII. Del divieto di digiunare, o di fare astinenza le Domeniche, i cinquanta giorni dopo Pasqua, e i dì Festivi. 366 129

CAP. XVIII. Del Digiuno delle Quattro Tempora. 383 141
CAP. XIX. Dell' Avvento, e della Quarefima di Natale. 391 150
CAP. XX. Delle nuove Quarefime, oltre quella di Pafqua e dell' Avvento. 398 147
CAP. XXI. Del Digiuno delle Rogazioni, o delle Litanie, e di alcuni altri digiuni. 407 154
CAP. XXII. De' Digiuni ordinarj ordinati da i Vefcovi. 413 160
CAP. XXIII. Degli altri efercizj di pietà, che accompagnano il digiuno. Primieramente gli Uffici della Chiefa, la Meffa, la Confeffione, la Comunione frequente, e le Prediche. 420 162
CAP. XXIV. Della continenza de' Conjugati nel tempo di Quarefima, e degli altri giorni di Digiuno. 436 162
CAP. XXV. La fofpenfione della caccia e de' conviti, de' giuochi e divertimenti, della guerra e delle liti nel corfo della Quarefima. 451 180
CAP. XXVI. Delle limofine che debbono accompagnare il digiuno. E le difpenfe che fi danno o del digiuno o dell' aftinenza. 467 172
CAP. XXVII. De' luoghi di ritiro, e delle folitudini ove le perfone divote fi ritiravano in tempo di Quarefima. 476
CAP. ULT. Conclufione di quell' Opera. Ritratto delle utilità che poffono ricavarfene. 482

TRATTATO

DE I DIGIUNI DELLA CHIESA

DIVISO IN DUE PARTI.

PARTE PRIMA

De i Digiuni della Chiesa ne i sei primi secoli.

CAPITOLO PRIMO

De i Digiuni degli Ebrei.

I. *La Chiesa ha preso dalla Sinagoga alcune pratiche e cirimonie.*
II. *De' Digiuni del Paradiso terrestre, di Mosè, d'Elia, e di Giuditta.*
III. *Del Digiuno del settimo mese nella festa della Espiazione.*
IV. *Degli altri due Digiuni che si aggiunsero in occasione della schiavitudine di Babilonia.*
V. *Altre ragioni di questi stessi digiuni.*
VI *De i due digiuni d'ogni Settimana, il Lunedì e il Giovedì.*
VII. *In che modo la Chiesa imitò i digiuni de i quattro diversi mesi, e i due digiuni d'ogni settimana.*

I. Siccome non dubitossi mai aver la Chiesa preso dalla Sinagoga alcune cirimonie, e pratiche di pietà, e siccome egli è ancora più indubitato, che il Vecchio Testamento è stato come un'ombra, e un abbozzo del Nuovo: così noi non possiamo imprendere a parlar de i Digiuni della Chiesa, senz'avere in primo luogo esposto, quali fossero i Digiuni degli antichi Ebrei, e qual fosse la foggia loro di digiunare. Ho detto a bello studio degli antichi Ebrei, perchè Genebrardo ha pubblicato un Calendario de' moderni Ebrei, in cui sono ordinati parecchi digiuni in tutti i mesi dell'an-

no, attese alcune funeste sciagure ad essi avvenute. Ma siccome la Scrittura nulla dice di tutti questi digiuni, io pure gli passerò sotto silenzio, e non mi fermerò che a quelli, di cui essa ha parlato.

II. Tutti i Padri hanno osservato, che il primo comandamento, che Iddio fece all' uomo nella prima felicità del Paradiso terrestre, fu il comando, se non d'un digiuno, almeno d'una astinenza, e fu la violazione di questa astinenza, che tirò sopra di Adamo, e sovra tutto il genere umano quel diluvio di calamità, e di peccati, che non abbiamo ancora potuto espiare con tanti digiuni, e tante astinenze. Il digiuno di Mosè di quaranta giorni e quaranta notti, avanti di ricever la Legge, fu un'azione così eroica, e tanto inimitabile, che può ben giudicarsi esser già esso accostumato a' digiuni frequenti e ordinarj, per cui era asceso al colmo di tanto perfetta astinenza. Elia si segnalò con un digiuno dell' istessa natura, e le Scritture parlandoci così spesso de' digiuni di tanti giusti avanti di lui, non dee dubitarsi, che Elia pure non fosse gradatamente salito a sì alto termine di perfezione.

Tutti questi digiuni erano arbitrarj e particolari, somministrandocene la Scrittura un gran numero d' altri esempli. Non può tacersi quello di Giuditta, che digiunava tutti i giorni dell' anno, eccetto quelli che infra gli Ebrei passavano per di festivi. Ora dobbiamo trattare de' digiuni ordinarj, pubblici, e comandati.

III. Il primo di tutti i digiuni pubblici e perpetui, che Iddio comandasse agli Ebrei, fu quello del decimo giorno del settimo mese, in cui celebravasi la festa della Espiazione pubblica del Tabernacolo e di tutto il popolo: entrando solamente in quel giorno nel Santo de' Santi il Sommo Pontefice, per aspergerlo col sangue d' una Vittima. Ecco le parole del Levitico che prescrivono questo digiuno. (a) *Mense primo decima die mensis affligetis animas vestras, nullumque opus facietis, sive indigena, sive advena qui peregrinatur inter vos. In hac die expiatio erit vestri, atque mundatio ab omnibus peccatis vestris, coram Domino mundabimini.* E a quanto sotto, *Affligetis animas vestras religione perpetua.* E alquanto più sopra: *Eritque vobis hoc legitimum sempiternum.* Ecco senza dubitazione alcuna il comandamento d' uno anniversario e perpe-

(a) Levit. xvi. 29.

perpetuo digiuno. Non abbisogna cercarne altra ragione, egli era una pubblica e solenne espiazione di tutti i peccati e di tutte le impurità, che figuravano, come S. Paolo l'ha sì divinamente spiegato nella Epistola agli Ebrei, la vera espiazione, che GESU' CRISTO ha fatto de' peccati di tutto il genere umano, per mezzo della sua Croce, e del suo ingresso nel vero Santo de' Santi, ov' è, e sarà eternamente assiso alla destra di Dio suo Padre.

IV. Il Profeta Zaccaria (*a*) fa menzione di alcuni altri digiuni, che gli Ebrei avevano celebrati ne i settanta anni della loro schiavitudine. Essendo stata resa a questo popolo la libertà, insorse una difficoltade intorno alla necessità d'osservare in avvenire cotesti digiuni; onde consultarono questo Profeta, e Iddio rispose loro per bocca sua, che i digiuni del quarto, quinto, settimo, e decimo mese non sarebbero più giorni d'afflizione, e di tristezza, ma bensì d'una santa gioja, purchè servissero iddio con un sincero amore della giustizia, della pace e della verità. (*b*) *Hæc dicit Dominus exercituum jejunium quarti, & jejunium quinti, & jejunium septimi, & jejunium decimi mensis erit domui Juda in gaudium & lætitiam & in solemnitates perpetuas. Veritatem tantum & pacem diligite.* Gli Ebrei compresero benissimo, che questa risposta non dispensavagli da essi digiuni, ma che dimostrava loro una foggia più spirituale e più virtuosa di digiunare, che è quella, che GESU' CRISTO ha dichiarata più apertamente nell' Evangelio, cioè facendo lampeggiare anche sul volto i segni e gli effetti del giubbilo segreto del cuore, stabilmente fondato sull' amore della pace e della verità. Il Calendario onde abbiamo parlato, testifica, che continovossi nella Sinagoga ad osservare i prefati digiuni. Questo racconto di Zaccaria dà qualche motivo di credere, che l'occasione di stabilire questi tre nuovi digiuni era stata la medesima servitù. Imperocchè quello del settimo mese, come si è detto, era stato comandato nel Levitico.

(*a*) *Zachar.* VII. & VIII.

(*b*) *Zachar.* VIII. 16.

V. Contuttociò S. Girolamo (*c*) non si è contentato di questa ragione; e avendo consultato i più scientifici Ebrei intorno a questo punto della lor disciplina, seppe da essi, che il digiuno del quarto mese, che è quello di Luglio, era istituito per piagnere la idolatria degl'Israeliti, che diè motivo a Mosè di spezzare le tavole della

(*c*) *In cap. 8. Zach.*

Legge, che portava dall'alto della montagna; e secondo Geremia la prima breccia fatta alle mura di Gerosolima. Che il digiuno del quinto mese, che è quello di Agosto, era per deplorare la ribellione degl' Isdraeliti, che ritardò di quarant' anni il loro ingresso nella Terra promessa. In questo medesimo mese il Tempio fu abbruciato in primo luogo da Nabucco, indi da Tito. Nel settimo mese, che è quello di Ottobre, Godolia fu ucciso, e gli avanzi della Tribù di Giuda e di Gerusalemme furono dissipati. Nel decimo mese, che è quello di Gennajo, Ezechiele e gli altri Ebrei schiavi a Babilonia appresero la destruzione del Tempio fatta da Nabucco. Queste ragioni addotte da S. Girolamo, non sono state di gusto di tutti. Ciò che è stato proposto per impugnarle, non è pertanto, a parer mio, di sì gran peso, che dobbiamo fermarvisi. Quel che il Propheta Zaccaria parimente ne tocca, dicendo, che eransi celebrati questi digiuni ne i settant' anni della schiavitudine, sembrami il più saldo fondamento per dire, che questi digiuni fossero nati dalla rovina di Gerosolima distrutta da' Babilonesi, e vi avessero attenenza.

VI. I Dottori della Sinagoga aggiunsero a questi digiuni due digiuni ogni settimana dell'anno, cioè la seconda e la quinta feria, per piangere la desolazione di Gerusalemme cagionata da i Babilonesi. S. Girolamo nell' istesso Comento sopra Zaccaria nel medesimo luogo, asserisce, che il digiuno del quarto mese era di due giorni, cioè il settimo e decimo del mese. L'intervallo di questi due giorni è lo stesso che quello del Lunedì al Giovedì. Le Costituzioni Apostoliche (a) prohibirono a i Cristiani di digiunare il Lunedì e il Giovedì, per non digiunare con gl' ipocriti, vale a dire con gli Ebrei: ma oppure digiunare i cinque giorni della settimana, se la pietà loro fosse ne tanto fervente: ovvero di digiunare il Mercoledì, e il Venerdì, in memoria della Passione del Figliuolo di Dio.

(a) *Const. Apost. lib. VII. cap. 24.*

VII. Noi diremo appresso, che questi digiuni in quattro diversi mesi, si sono mutati ne i nostri digiuni delle Quattro Tempora nelle quattro stagioni dell'anno, e quasi ne' medesimi mesi. I Padri della Chiesa hanno riconosciuto, che questa divozione passò dalla Sinagoga alla Chiesa.

Quanto

Quanto a i due giorni di digiuno d'ogni settimana, egli è manifesto esser conforme a questa tradizione, come il Fariseo dell' Evangelio vantavasi di digiunare due volte la settimana. *Jejunio bis Sabbatho*. La Chiesa prese ancora due digiuni per Settimana, benchè in giorni diversi, e per ragioni e misterj ben differenti da quelli della Sinagoga.

CAPITOLO II.

Della maniera di digiunar degli Ebrei.

I. *De i digiuni prolungati da Mosè, da Elia, e da Daniele.*
II. *De i digiuni de i Niniviti.*
III. *Diversi contrassegni della austerità de' digiuni.*
IV. *Descrizione de' falsi digiuni.*
V. *Pittura del vero digiuno.*
VI. *Differenza del digiuno de' Cristiani da quello degli Ebrei.*
VII. *De i digiuni perpetui degli Essenj.*
VIII. *Altre osservazioni intorno a i digiuni degli Ebrei.*

I. IL digiuno di quaranta giorni non interrotto e senza alcuna refezione se non dopo tanto lunga e prodigiosa astinenza, fu praticato in primo luogo da Mosè, indi da Elia. Io non so, se debbasi parimente annoverare tra i digiuni prolungati, il digiuno di Daniele, per lo spazio di tre settimane, di cui egli stesso rende questa testimonianza, che non usò pane, nè vino, nè carne. (*a*) *In diebus illis ego Daniel lugebam trium hebdomadarum diebus; panem desiderabilem non comedi, & caro & vinum non introierunt in os meum.*

II. I Niniviti digiunarono alla predicazione di Giona, e verisimilmente secondo le sue istruzioni, digiunarono altresì molto probabilmente ne' quaranta giorni, ch' ebbero timore della rovina della loro Città. Or questo digiuno fu tale, come apparisce dall' Editto pubblicato dal Re, che gli uomini e gli animali non mangiavano cos' alcuna in tutto il giorno, e non beevano tampoco dell' acqua, *Homines & jumenta & pecora non gustent quidpiam, nec pascantur, & aquam non bibant.*

III. Siccome i digiuni ordinarj della Sinagoga erano d'un giorno solo, così refiziavansi molto tardi, e temevano

tanto

tanto meno d'addebolirsi per sì lungo ritardamento, che non si affrettavano a mangiare il dì vegnente. L'astinenza non poteva esser quasi maggiore, quanto il passare tutta la giornata senza gustare vino e carne, pane e acqua. Il digiuno era accompagnato con tutte le circostanze d'un' austera penitenza. Il Re di Ninive non solo digiunò, ma si coprì di sacco e di cenere. *Abjecit Rex vestimentum suum a se, & indutus est sacco, & sedit in cinere.* Tutti i Niniviti fino i fanciulli digiunarono, e si coprirono di sacco. *Operiantur saccis homines.* Il digiuno andò unito all'orazione. *Et clament ad Deum in fortitudine.* Si notificò, che il vero digiuno consisteva in astenersi ancora da i rei divertimenti e da ogni sorta di peccati. *Convertatur vir a via sua mala & ab iniquitate, quæ est in manibus eorum.* Daniele oltre le austerità che si sono osservate, astenevasi ancora dagli unguenti, che allora erano tanto communi. *Sed neque unguento unctus sum.*

IV. Ma può mai desiderarsi una descrizione de' veri e falsi digiuni più compiuta di quella, che leggiamo in Isaia (a), ove Iddio ridesi de' digiuni degl' Israeliti carnali, perciocchè nel tempo stesso che digiunavano, le loro passioni, e le male loro inclinazioni erano cotanto immortificate e così vive come prima: *Ecce in die jejunii vestri invenitur voluntas vestra*: perchè la loro avarizia sempre ardentissima facevagli correre dietro a i loro debitori: *Et omnes debitores vestros repetitis*: perchè invece di attendere alla orazione, e ad altre buone opere, non si applicavano che alle liti, e a contese interminabili: *Ecce ad lites & contentiones jejunatis*: perchè usavano le stesse violenze, e non perdonavano tampoco, come se non avessero avuto bisogno, che Iddio perdonasse loro: *& percutitis pugno impie.* Il digiuno, il sacco, la cenere, *saccum & cinerem sternere*, mortificano il corpo, ma la mortificazione delle passioni sregolate dell'anima è tutta la perfezione, e il fin del digiuno.

(a) *Isai. cap. LVIII.*

V. Quindi la descrizione del vero digiuno, che siegue immediatamente dipoi, consiste tutta intera nella guerra dichiarata a i vizj, e alle vili passioni dell'avarizia e dello interesse. Il digiuno grato agli occhi di Dio è quello, che disgiugne l'uomo da ogni peccato, ed impietà:

Non-

Nunne hoc eſt magis jejunium quod elegi, diſſolve colligationes impietatis: che eſercita la carità verſo il proſſimo, perdonando le ingiurie, rimettendo l'offeſe, e aſtenendoſi da qualunque vendetta: *Solve faſciculos deprimentes; dimitte eos qui confracti ſunt, liberos, & omne onus diſrumpe.* Finalmente che ſi priva d'ogni delicatezza, e ſottrae a ſe ſteſſo anche il convenevole per diffonderlo liberalmente ſopra i poveri, e che divide co' biſognoſi il pane, il veſtimento, e le coſe più neceſſarie alla vita. *Frange eſurienti panem tuum, & egenos vagoſque induc in domum tuam, cum videris nudum, operi eum, & carnem tuam non deſpexeris.*

VI. Non poteva dipingerſi con più bei colori un digiuno ſanto e religioſo. Eſſi faranno maggiore riſpleſſo nel proſeguimento di queſto Trattato nei Digiuni della Chieſa: ma ſaranno gl'iſteſſi colori e le bellezze medeſime del digiuno. Sicché quando i Padri della Chieſa hanno fatto delle invettive contro a i digiuni degli Ebrei, non fu già contra i digiuni ora deſcritti, ch' eglino han declamato, e de' quali i Libri dell' antico Teſtamento contenevano i precetti; ma contra alle ſuperſtizioni che vi ſi miſchiarono dipoi, o contra l'oſtentazione, della quale l'iſteſſo Figliuolo di Dio avevagli già ripreſi nell' Evangelio. San Leone dice, che la fede ſantifica l'iſteſſe coſtumenſe, e che l'infedeltà guaſta i digiuni medeſimi degli Ebrei, che non propongonſi ſe non una ſantificazione del tutto carnale, e una terrena felicità. (a) *Apud nos fides etiam ſanctificat manducantem, apud illos infidelitas polluit jejunantem.* Queſto Santo biaſima altrove la ſuperſtizione unita ad una vana oſtentazione ne i digiuni degli Ebrei, che affettavano ne i giorni di digiuno diſtinguerſi, e farſi oſſervare camminando a piè nudi, e aſtenendoſi dalle azioni anche più neceſſarie della vita (b). *Habeant illi nudipedalia ſua, & in triſtitia ordinum oſtenſa jejunia. Nos in nullo ad habitus noſtri honeſtatem diſſimiles, nec a juſtis & neceſſariis operibus abſtinentes,* &c. San Girolamo diſtingue i noſtri digiuni, e le noſtre feſte, da i digiuni e dalle feſte degli Ebrei, in quanto che noi abbiamo la verità e lo ſpirito de' miſteri, de' quali eſſi non ne hanno che l'ombra e l'eſteriore, eſſendo in una eterna ſervitù, che ſoggettagli ad oſſervanze carnali, laddove

(a) *Leo ſerm. 2. de jejun. Pentecoſt.*

(b) *Idem ſerm. 4. de jejun. ſept. menſ.*

se noi vogliamo, abbiamo ad ogni momento nel nostro Agnello celeste tutti i digiuni, tutte le feste, e tutti riuniti i sacrificj. (a). *Itaque sicut nobis licet, vel jejunare semper, vel semper orare, & diem dominicum accepto Domini corpore indesinenter celebrare gaudentibus: non ita & judæis fas est omni tempore immolare agnum, Pentecosten agere, tabernacula figere, jejunare quotidie.* Se un Cristiano vuole per esso è sempre Pasqua, ogni giorno il Venerdì Santo, ciascun dì la Pentecoste, perciocchè puote communicarsi ogni giorno, e celebrare comunicandosi la morte del Figliuolo di Dio, e per la partecipazione di questo Corpo divino essere riempiuto dello Spirito Santo. Il culto Giudaico non ha cosa consimile a queste maniere spirituali. Ridesi similmente Tertulliano della vana mostra, che facevan gli Ebrei de i lor digiuni, affettando di orare piuttosto in pubblico, e sopra il lido del mare, ch'entro le lor Sinagoge, coprendosi con un abito da lutto, e non mangiando che al sorgere delle stelle, che talvolta per la loro tardanza gli facevano sospirare (b). *Judaicum certè jejunium ubique celebratur, cum omissis templis per omne littus, quacumque in aperto aliquando jam precem ad cœlum mittunt, & licet cultu & ornatu mœroris munus infament, tamen munus abstinentiæ affectant & stellæ authoritatem demorantis suspirant.*

(a) *Hieron. in cap. 4. Epist. ad Galat.*

(b) *Tert. lib. de Jejun.*

VII. Convien finire col racconto, che fa S. Girolamo de' digiuni degli Essèni, che formavano una delle tre celebri Sette, che dividevano la Sinagoga; ma la foggia loro di vivere era talmente elevata sopra le altre due, e tanto consimile a quella de' Cristiani e de' medesimi nostri Religiosi, che S. Girolamo, S. Epifanio ed Eusebio vollero farne de' Cristiani. S. Girolamo attesta con Filone, e Joseffo, che gli Essèni astenevansi sempre dal vino, dalla carne, e dal matrimonio, e che digiunando tutta la vita loro avevano cangiato il digiuno in natura (c). *Quod ab uxoribus & vino, & carnibus semper abstinuerint, & quotidianum jejunium verterint in naturam.*

(c) *Hieron. lib. 2. adverf. Jovin.*

VIII. I Pagani avevano ben di frequente messo in ridicolo i digiuni degli Ebrei, chiamati da Marziale (d) *jejunia Sabbatariorum*. Un altro gli appella *Recutita jejunia*.

(d) *Lib. 4. Epig. 4.*

jejunia. Svetonio riferisce un frammento d'una Lettera di Augusto a Tiberio, in cui l'accertava d'aver digiunato con tanto rigore, quanto avessero saputo fare gli Ebrei un giorno di Sabbato (*a*): *Ne Judæus quidem tam diligenter jejunium servat, quam ego hodie servavi, qui in balneo demum post horam primam noctis duas buccellas manducavi, priusquam ungui inciperem*. Egli è uno scherno, il quale non lascia d'esprimere il rigore di essi digiuni. Nel rimanente, è fuor d'ogni dubbio, che i Pagani s'ingannavano, se pensavano, che gli Ebrei digiunassero il Sabbato; ma potevano usar qui lo stesso linguaggio degli Ebrei, i quali aveano communicato a tutti i giorni della settimana il nome di Sabbato, come chiaro apparisce ne' Libri sacri del nuovo Testamento.

(a) Suet. cap. 76.

CAPITOLO III.

De i Digiuni de' Pagani.

I. *Dell'unico pasto degli Antichi all'ora di Nona. Prove.*
II. *Prove del contrario. Se Elia, se GESU' CRISTO, se S. Piet. facessero talvolta due pasti in un giorno.*
III. *Osservazioni sopra i digiuni de' Pagani.*

I. I Pagani talvolta pur digiunavano. Testimonio è il Pontefice S. Leone (*b*): *Et apud ipsos Paganos sunt quædam vana jejunia*. Crederono alcuni, che l'uso antico era di non far mai che un pasto solo per giorno, e di farlo o all'ora di Nona, ovvero la sera all'ora di Vespro. Isidoro Ispalese o di Siviglia dice, che il termine latino *Annona*, che significa il cibo, è tratto dall'ora di Nona, ch'era quella, in cui prendevasi ogni giorno la refezione, e che questo si è ciò, che Marziale volle esprimere con quel suo trivialissimo verso (*c*). *Annona tractum est a tempore, quo Romani veteres ad cibos advocabantur, sicut Martialis,*

Imperat excelsos frangere Nona toros.

Egli aggiugne, che i Persiani avevano parimente l'istesso costume, *Quod adusque hodie Persæ faciunt*. Dice nello stesso luogo, che gli Antichi non prenzavano, e che la cena la quale era la sola giusta loro refezione, prendeva

(b) Serm. 2. de jejun. Pent. circa fin. Isidor. Hispal. lib. 20. cap. 2. Orig.

(c) Isidor.

il ſuo nome dall'ora di Veſpro, ch' erane il tempo. *Eſt autem Cena veſpertinus cibus, quam veſpertinam Antiqui dicebant. In uſu enim non erant prandia.*" La regola Monaſtica del Maeſtro ordina di mangiare tutta la ſettimana all'ora di Nona, eccetto la Domenica e il Giovedì, perchè gli Antichi non deſinavano, ed è vituperevol coſa di non imitargli, quando che la Storia degli Evangelj atteſta, che GESU' CRISTO ha cenato, e non dice mai pranzato. *Omni tempore in Septimana duobus diebus ad ſextam reficere debent, hoc eſt quarta feria & Dominica: ceteris autem in ſeptimana diebus ad nonam horam reficere oportet. Nam erubeſcamus nos qui ſumus ſpirituales, fugere horam nonam jejunium: cum veteres confuetudo antiquitus agnoſcitur prandia ignorasse: ſed ſemper veſperam, id eſt cenam ſuis refectionibus ordinavit, &c. Nam ipſius Domini teſtimonium proferam, quem cenaſſe cognoſcimus, non legimus prandiſſe.* Può dirſi, che atteſa la ſtanchezza del viaggio avvenne, che gli Appoſtoli gli portarono da mangiare all'ora di mezzo giorno, allorchè catechizzava la Samaritana.

II. Contuttociò non può dubitarſi, che l'uſo antico non ſia ſtato altresì di meredar la mattina, e di cenare la ſera. Quando Iddio impiegò de' corvi per alimentare Elia, il Teſto Ebreo e la noſtra Volgata dicono, che ſera e mattina il corvo portavagli del pane, e della carne: ma i Settanta dicono ſemplicemente, che il corvo portava del pane la mattina, e della carne la ſera. Sarebbe malagevol coſa l'indovinare, donde proceda queſta diverſità tra il Teſto Ebreo e i Settanta. Ma ſembra almeno, che il paſto della mattina è diſtinto da quello della ſera, e che il digiunò diſtinguevaſi dalla ſottrazione di queſto ſciolvere, e dal ritardamento della cena dall'ora di Nona ſino a Veſpro. Fa pur di meſtiero confeſſare, che il giuſto paſto dell'ora di Nona era già avanzato a mezzo dì, quando i noſtri Religioſi Criſtiani, (de'quali S. Girolamo, e Caſſiano ci parleranno qui appreſſo) per non digiunar la Domenica, e tuttavia non fare che un paſto, cangiarono la loro cena in un pranzo. I noſtri ſemidigiuni, che rompevanſi all'ora di Nona, erano più antichi, e diſtinti da i giorni che non digiunavaſi, per la ſottrazione dello ſciolvere. Tutto ben conſiderato, il

pran-

pranzo di Giuseppe co' suoi fratelli in Egitto all'ora di mezzo giorno, mostra chiaramente, che l'uso di non desinare non era tanto universale. Stimo per certo, che quando i Pagani facevano un giusto pasto ogni giorno, fosse meno per frugalità, e per astinenza, che per un eccesso d'intemperanza, affine di poter mangiare con più d'appetito e in maggior copia, S. Girolamo ci dirà qui sotto, che S. Piero volle mangiare a mezzo dì, come vien riferito negli Atti, ed è una prova, o che aveva digiunato il giorno avanti, ovvero che avea cenato molto frugalmente. Ed i più pii infra i Cristiani, e il più saggi tra' Pagani giudicarono più spediente di mangiar più spesso e poco, che di mangiar meno sovente, e riempirsi allora di cibo. Il prefato S. Girolamo nel medesimo luogo fa una descrizione de' digiuni e delle astinenze di molte Sette, o Nazioni idolatre, che atte sono a recar maraviglia agli stessi Cristiani. I Sacerdoti d'Egitto passavano due o tre giorni senza mangiare, e non usavano mai vino, nè carne.

III. Gli Storici fanno bene spesso menzione de' digiuni de' Pagani Tito Livio narra, che per espiare i prodigi celesti, che avevano spaventato Roma, il Senato fe' consultare i libri delle Sibille, e la risposta fu, che abbisognava istituire un digiuno a Cerere, e rinnovarlo ogni cinque anni (a). *Jejunium instituendum Cereri, & id quinto quoque anno servandum.* Questo era un artifizio del Demonio, che ingegnossi sempre di contraffare la vera Religione. Può attribuirsi alla reliquie della vera Religione, che il peccato non potè mai scancellare interamente dal cuore di tutti gli uomini, quel che questo ammirabile Storico riferisce altrove, degli obblighi di pietà, a i quali tutti i privati si addarono in una somiglievole occasione, in cui era d'uopo di placare l'ira del Cielo: (e questi sono quegli obblighi, che d'ordinario accompagnano il digiuno, come diremo nel fine di quest'Opera,) le porte di tutte le case stavano aperte, l'uso di tutte le cose fu libero e a tutti comune: l'ospitalità non escludeva forastiero veruno, non fuvvi più forestiere, nè inimico; mune contese, niuni litigi: si sciolsero i rei, e sarebbe stata una empietà di stornare un benefizio così giusto e religioso. (b). *Privatim quoque ad sacrum cele-*

(a) *Tit. Liv. lib. 6. cap. 36.*

(b) *Idem lib. 5. c. 13.*

bratam' est : tota urbe patentibus januis, promiscuoque usu rerum omnium in propatulo positis, notos ignotosque passim advenas in hospitium ductos ferunt; & cum iisdem quoque benigne ac comiter sermones habitos, jurgiis ac litibus temperatum. Vinctis quoque dempta in eos dies vincula; reliquum deinde fuisset, quibus eam opem Dii tulissent, vinciri. Ecco le più sante massime della Morale, che l' istituto naturale insparava a i Pagani, e che invero sariano state lodevolissime, se la superstizione non ne avesse oscurato il lustro loro.

IV. Se vogliasi, che i Pagani abbiano preso questi sentimenti e queste pratiche dagli Ebrei, e dalle loro divine Scritture, non mi ci opporrò. Dirò all' incontro, che Plutarco (*a*) ha dato a divedere, quanto fosse informato de' digiuni degli Ebrei, qualora parla del loro digiuno dell'Autunno, e della festa de' *Tabernacoli*, di che fanne la descrizione come pure de' *Leviti* e delle trombe del Tempio. Erodoto (*b*) fa parimente menzione d'una festa d' Isde, preceduta da un digiuno accompagnato con molte preci, e col sacrifizio d'un bue, le cui cerimonie hanno non poca simiglianza con quelle del Levitico, benchè esso sia un orribil miscuglio delle superstizioni del Paganesimo. L' altre Nazioni potevano bene aver imitato gli Egizzj, a' quali la vicinanza della Palestina, e il lungo soggiorno degl' Israeliti appo loro, avevano rese communi parecchie delle lor pratiche. Riferirò solamente questo luogo di Porfirio (*c*), il qual dice, che i Sacerdoti Egizzj, qualora avvicinavasi una festa, si purificavano per sette giorni, altri per sette settimane, e in quel tempo astenevansi da ogni qualità di animali. *Cum instaret tempus, quo sacrum aliquem cultum celebraturi erant, per septenarium præcedentium dierum numerum, nonnulli per septimanas septem, alii per plures, alii per pauciores, nunquam vero infra unam septimanam abstinebant ab omnibus animalibus, &c.*

(a) *Plutarch. Sympos. lib. 4.*

(b) *Herodot. lib. 2. cap. 40.*

(c) *Porphyr. lib. 4. de abstinentia cap. 7.*

CA-

CAPITOLO IV.

Della Iſtituzione e della antichità del Digiuno della Quareſima tra i Criſtiani.

I. *Se il digiuno di GESU' CRISTO di quaranta giorni foſſe già d'allora una legge per la ſua Chieſa.*
II. *De' Digiuni degli Appoſtoli e de' primi Fedeli.*
III. *Confermazione dell'iſteſſo argomento.*
IV. *La Tradizione de' PP. Latini ci fa ſapere, che il digiuno di quaranta giorni è di tradizione Appoſtolica. Della tre Quareſime di Montano.*
V. *La Tradizione de' Padri della Chieſa Greca intorno a queſto punto è conforme a quella della Chieſa Latina.*

I. PUò dirſi con verità, che il digiuno della Quareſima ſia tanto antico quanto il Vangelo, perciocchè il Figliuolo di Dio, al riferire di S. Matteo, non cominciò a predicare il ſuo Evangelio, ſe nón dopo aver digiunato quaranta giorni e quaranta notti; ma con tutto che poſſa dirſi, che quella foſſe la prima iſtituzione della Quareſima; dicendo S. Girolamo (a), che GESU' CRISTO ſantificò allora il digiuno de' Criſtiani, *Iſte eſt Dominus qui quadraginta diebus jejunium Chriſtianorum ſanctificavit*: tuttavolta non può dirſi, che l'eſempio di GESU' CHRISTO foſſe già d'allora una legge inviolabile, alla quale tutti i ſuoi Diſcepoli foſſero di quel tempo ſoggetti. Mosè aveva altresì digiunato quaranta giorni, prima di pubblicare la Legge vecchia, ſenza che gl' Iſdraeliti ſieno mai ſtati aſtretti ad un ſomiglievol digiuno. L'iſteſſo Figlio di Dio non reiterò il medeſimo digiuno gli anni ſeguenti, che impiegò a pubblicare la nuova ſua Legge. Ei non fecene mai un eſpreſſo comandamento, anzi certa coſa è, che gli Appoſtoli non digiunarono, mentre ch'ebbero la bella ſorte di converſare con queſto Sposo divino. I Fariſei gli tacciarono di contravenzione, e propoſero non ſolo il loro eſempio, ma quello ancora de' Diſcepoli di Giambatiſta, che ſeguivano attentamente l'eſempio del loro Maeſtro; GESU' CRISTO preſe la difeſa de' ſuoi Appoſtoli, ma l'apo-

(a) *Hieron. lib. 1. contra Jovin. cap. 4. num. 2.*

l'apologia ch'ei fece del loro operato, e della fua dottrina, fu una ſincera confeſſione, che i ſuoi Diſcepoli non digiunavano ancora, e una prova convincente, ch'e' non aveva dovuto per anche obbligarcegli, per non diſanimargli ne' primi principj della lor converſione. Poco monta il ſapere, ſe furono i Fariſei, che fecero le lor lamentanze al Figliuolo di Dio, come chiaramentente dicelo San Luca (*a*), ovvero ſe furono i Diſcepoli di Grambatiſta, come l'arteſiano S. Matteo (*b*), e S. Marco (*c*). Coſtoro verißmilmente ſi unirono in una cauſa e doglienza, ch'era loro comune: ma molto importa di oſſervare, che l'eſempio del Figliuolo di Dio non fu punto in quel tempo una legge, perciocchè non vi obbligò i ſuoi Diſcepoli, mentre ch'egli viſſe ſopra la terra, benchè gli aſtrigneſſe a digiunare, da che foſſero ſtati privi della preſenza del celeſte Sposo. Onde può dirſi, che la maniera con la quale GESU' CRISTO digiunò quaranta giorni e quaranta notti, *cum jejunaſſet quadraginta diebus & quadraginta noctibus* (*d*), era certamente Inimitabile: imperocchè queſte parole moſtrano evidentemente, che in queſti 40. giorni e 40. notti ei non preſe alcun cibo. Sicchè queſto digiuno del Figlio di Dio fu piuttoſto un miracolo che un eſempio, come pur quello di Moſè e di Elia.

(a) *Luc.v.* 33.

(b) *Matth.*IX. 14.

(c) *Marc.* II. 18.

(d) *Matth.*IV. 2.

II. Ma perchè GESU' CRISTO promiſe, che i ſuoi Diſcepoli avrebbero digiunato dopo il ſuo ritorno al Cielo: *Numquid poſſunt filii ſponſi lugere, quamdiu cum ipſis eſt ſponſus? Venient autem dies, cum auferetur ab eis ſponſus, & tunc jejunabunt* (*e*)! non può dubitarſi, che i digiuni non ſieno ſtati frequentiſſimi ne' primi fervori della Chieſa naſcente, e che gli Appoſtoli non abbiano procurato, d'imitare e di fare imitare a tutt'i fedeli i digiuni del Figliuolo di Dio. Lo ſteſſo San Luca (*f*), che nel ſuo Vangelo riferiſce, che i Diſcepoli di GESU' CRISTO avrebbero accertatamente digiunato dopo la ſua ſalita al Cielo, narra altresì negli Atti Appoſtolici (*g*) i digiuni, che praticavanſi nella Chieſa, come per ſalvare, o piuttoſto per mantenere la parola, che la Verità eterna aveane data. Si digiunava, quando lo Spirito Santo fe' conoſcere la ſua Volontà ſopra la miſſione di Saulo e Barnaba, per predicare

(e) *Matth.*IX. 2.

(f) *Luc.v.* 35.

(g) *Act.* XV. 2. 30.

alle

alle Genti: *Ministrantibus illis Domino & jejunantibus, dixit Spiritus Sanctus, &c.* Si raddoppiarono i digiuni e le orazioni, avanti d'imporre le mani a questi due divini Missionarj, *Tunc jejunantes & orantes, imponentesque eis manus, dimiserunt illos.* Saulo e Barnaba digiunarono altresì, e fecero digiunare i fedeli nelle Chiese da essi fondate: *Cum constituissent illis per singulas civitates Presbyteros, & orassent cum jejunantibus* (a). San Paolo non fu meno attento a farci sapere i suoi digiuni, *in jejuniis multis* (b), e quei della Chiesa, *ut vacetis jejunio & orationi* (c).

(a) *Act.* XIV. 22.

(b) 2. *Corint.* XI. 27.

(c) 1. *Corint.* VII. 5.

III. Contuttociò dobbiamo confessare, che non ci consta ancora, che questi digiuni della Chiesa fossero i digiuni della Quaresima. Il prefato S. Luca facendo la storia del naufragio di S. Paolo, quando passò in Italia, dice, che la navigazione era allora pericolosissima, perchè il tempo del digiuno era passato (d). *Cum jam non esset tuta navigatio, eo quod & jejunium jam pertransisset.* Potrebbe pensarsi, che questo digiuno fosse quello di Quaresima, ch' era il più lungo e il più solenne, e che perciò poteva esser chiamato il digiuno per eccellenza. Oltre che il digiuno che il Figlio di Dio aveva dinotato, era quello, che è consagrato alla memoria della sua morte: *Numquid possunt filii Sponsi lugere, quandiu cum illis est Sponsus? Venient autem dies, cum auferetur ab eis Sponsus, & tunc jejunabunt.* Finalmente non può dubitarsi, che gli Apostoli non facessero tutti i loro sforzi per imitare il Figliuolo di Dio, affine di poter dire a' fedeli, siate nostri imitatori come siam noi di GESU' CRISTO. *Imitatores mei estote, sicut & ego Christi* (e).

(d) *Act.* XXVII. 9.

(e) 1. *Corint.* XI. 1.

IV. Per qualunque apparenza che abbiano queste prove, elleno non sono per se stesse in verun modo convincenti. Fa di mestiere adunque ricorrere alla tradizione de' Padri della Chiesa, acciò c' insegnino, che l' osservanza del digiuno Quadragesimale è di tradizione Apostolica; e che se ella non è di istituzione divina, nè di Gius divino, ella è in quel grado di autorità, che il più ne apprezza. Potrà farsi, che le ragioni da noi proposte, sembreranno non essere senza fondamento, se troveransi sostenute dalla tradizione de' primi secoli della Chiesa (f). Montano fece comparire le sue novità avanti la fine del

(f) *Baron. an.* 173.

del secondo secolo, proponendo tra l'altre l'osservanza di tre Quaresime in vece d'una. Tertulliano si lasciò sorprendere da questo falso Profeta, ed egli stesso ci fa sapere nel libro, che scrisse contro a' Cattolici intorno a' digiuni, con quali armi difendevasi la Chiesa contra gli attacchi di questo preteso riformatore. Ella opponeva a Montano il Vangelo, che ha assegnato il digiuno solenne a' giorni, che lo Sposo ci fu rapito: e gli Apostoli che non ne avevano imposti altri per una legge costante e universale, lasciando dopo di essi a ciascuno la libertà di digiunare secondo i proprj bisogni, e i movimenti particolari della sua divozione. *Certè in Evangelio dies illos jejuniis determinatos putant, in quibus ablatus est Sponsus: & hos esse jam solos legitimos jejuniorum Christianorum, abolitis legalibus & Prophetici vetustatibus. Itaque de cetero indifferenter jejunando ex arbitrio, non ex imperio novæ disciplinæ, pro temporibus & causis unusquisque: Sic & Apostolos observasse, nullum aliud imponentes jugum certorum & in commune omnibus observandorum jejuniorum.* S. Girolamo (*a*) dicevane altrettanto a Marcello, aggiugnendo, che le tre Quaresime di Montano sembravano onorare la morte di tre diversi Salvadori: *Nos unam quadragesimam secundum traditionem Apostolorum, toto anno tempore nobis congruo jejunamus, illi tres in anno faciunt Quadragesimas, quasi tres passi sint Salvatores.* S. Agostino (*b*) unendo tutto ciò che abbiamo detto fin' ora, dimostra che il digiuno Quadragesimale è autorizzato dalle Scritture dell'uno e l'altro Testamento, dal numero de'giorni che Mosè, Elia, e poi il Figlio di Dio digiunarono. *Quadragesima sanè jejunandi habet authoritatem, & in veteribus libris ex jejunio Moysi & Eliæ, & ex Evangelio quia totidem diebus Dominus jejunavit, demonstrans Evangelium non dissentire a Lege & Prophetis.*

(a) Epist. 54.

(b) Epist. 119. cap. 2.

V. La credenza della antichità della Quaresima non era meno ben stabilita in Oriente. Il Concilio Niceno (*c*) volle, che uno de'due Concilj annuali d'ogni Provincia si tenesse avanti Quaresima.

(c) Can. 5.

(d) Can. 50.

Il Concilio di Laodicea (*d*) condannò l'abuso di quei, che rompevano il digiuno del Giovedì Santo, e disonoravano con questo eccesso il sacro numero del digiuno

giuno di quaranta giorni. *Quod non oportet in quadrageſimæ poſtrema ſeptimana jejunium ſolvere feriæ quintæ. Sed oportet totam quadrageſimam jejunare aridis veſcentes.*

S. Epifanio nella ſua eſpoſizione della fede Cattolica, dice, che l'uſo della Chieſa è di digiunare quaranta giorni avanti la ſettimana ſanta, toltone le Domeniche, che neppure in Quareſima dobbiam digiunare. *Ceterum ante ſeptem Paſchatis dies quadrageſimam obſervare, atque in jejuniis perſeverare eadem conſuevit Eccleſia: Dominicis vero nullis omnino, adeoque nec ipſius quidem Quadrageſimæ jejunare ſolet.* S. Baſilio (*a*) parlando del digiuno della Quareſima dice, che pubblicavaſene ogni anno per tutta la terra l'editto, con giubbilo d'ogni ſorta di perſone, d'ogni età e d'ogni ſeſſo. *Hoc tempore per univerſum terrarum orbem denunciatur jejunii præconium. Nec ulla eſt inſula, nec ulla terra continens, non civitas, non gens ulla, non extremus mundi angulus, ubi non ſit auditum jejunii edictum.* S. Gregorio Niſſeno (*b*) nel Sermone, che fece nel primo giorno di Quareſima, propoſe queſta partizione dell'anno tra Dio e l'uomo, tra l'anima e il corpo, che Iddio potendo richiedere la metà dell'anno, gli ſi deſſero almeno due meſi non interi co' digiuni della Quareſima. *Habeat igitur corpus decem menſes & paulo plus. Concedat mihi quadrageſimam, & quidem ſolidam, ut pauliſper ex cœno liberer.* Queſti Padri e Concilj non ci permettono di dubitare, che tutte le Chieſe d'Oriente e d'Occidente non oſſervaſſero eſattamente la legge del digiuno Quareſimale, come una legge, e una conſuetudine altrettanto antica quanto l'iſteſſa Chieſa.

(a) Orat. 2. de jejun.

(b) Tom. 2. pag. 253.

CA-

CAPITOLO V.

Non credevasi di poter violare senza peccato il digiuno della Quaresima.

I. *Prove cavate da' PP. Greci, che nella Chiesa Orientale si credè sempre, che non potevasi senza peccato violare la legge del digiuno della Quaresima. S. Epifanio, il Concilio di Gangrà S. Basilio.*

II. *S. Gregorio Nisseno, S. Gregorio Nazianzeno, S. Giangrisostomo, S. Cirillo Alessandrino.*

III. *Prove tratte da' Padri Latini, che la Chiesa Occidentale ha avuto l'istessa cosa. Tertulliano, S. Ireneo.*

IV. *S. Ambrogio, S. Agostino, e S. Cesario.*

I. TUtti i fedeli non erano meno persuasi della necessità d' osservar questa legge o sia consuetudine, quanto della sua antichità. S. Epifanio (*a*) dice, che l' eresiarca Aerio fu condannato, perchè voleva che tutti i digiuni, senza eccettuarne quelli di Quaresima, e di Pasqua, fossero arbitrarj. *Num si jejunare omnino decreverim, quacumque die sponte & integra libertate jejunabo.* Sicchè i discepoli di Aerio affettavano di non digiunare ne' più santi giorni di Quaresima. Il Concilio di Gangra scomunicò que' falsi amadori d' una libertà e singolar perfezione, che si fossero dispensati senza necessità da' digiuni, che la Chiesa avea ricevuti dalla Tradizione, e ch' ella osservava, e comandava (*b*): *Si quis eorum qui exercentur, absque corporali necessitate, traditum jejunia, quæ communiter servantur ab Ecclesia dissolvat, anathema sit.* S. Basilio (*c*) esortando tutti i fedeli al digiuno, rappresentava loro, che gli Angeli scrivevano il nome di tutti quei, che osservavano religiosamente la legge del digiuno, e che coloro che lo rompevano senza necessità, dovevano temere le giuste pene de i desertori. *Vide ne ob brevem edendi voluptatem simul & priveris Angeli recensione, & te ipsum apud eum qui recensuit exercitum, obnoxium facias desertoris crimini.* Questo Padre adoperava tutta la forza della sua eloquenza, per salutevolmente confonder coloro, che preparavansi a i cin-

(a) Hær. 75.

(b) Can. 19.

(c) Orat. 2. de jejun.

a i cinque giorni del digiuno d'ogni settimana con gli eccetti, che facevano il Sabbato e la Domenica, che non digiunavasi (a). *Improbum istud consilium, prava cogitatio est, ita dicentium. Quoniam nobis quinque dierum jejunium indictum est, hodie nos ipsos temulentia obruemus.* Finalmente questo Padre attestava di non temer tanto, che non si digiunasse la Quaresima, perchè i meno divoti non lasciavano di digiunare, o spinti dalla vergogna, o strascinati dall'uso: ma temeva ben molto, che si abbandonassero alla ubbriachezza, come per premunirsi contro a i cinque seguenti digiuni. *Quamquam non arbitror mihi* (b) *perinde opus esse, ut vos ad jejunium exhorter: atque ut deterream, ne quis hodie in ultimum ebrietatis incidat. Nam jejunium quidem plerique partim ob consuetudinem, partim ob pudorem inter ipsos mutuum suscipiunt: verum ab ebrietate metuo, &c. Quæ nonnulli vecordes hodie adversus quinque dierum jejunio vino indulgent.*

(a) *Ibidem.*

(b) *Ibidem.*

II. S. Gregorio Nisseno (c) facendo una predica del tutto simile al principio di Quaresima, ed esponendo i pretesti, e le finzioni, onde i più rilassati si vagliono, per ischivare, o per ammollire il rigor del digiuno; ci dà nel tempo stesso a divedere, quanto i più irreligiosi fossero persuasi della necessità di digiunar la Quaresima: le sue parole saranno riferite qui appresso in qualche altra occasione. S. Gregorio Nazianzeno (d) stimò, che fosse una grandissima colpa anche ad un Giudice il non digiunare i digiuni della Chiesa, facendone una riprensione a Celensio, ch'era di questo numero; al quale rimostrò nella lettera che gli scrisse, che il non digiunare era iniquità in un Giudice. Imperocchè come osserverà egli le leggi degl' Imperadori, se viola quelle di Dio? Come mai il suo Tribunale sarà rispettato, e s'egli stesso il profana? Finalmente ei deve l'osservanza delle leggi Divine o Ecclesiastiche non solo alla sua coscienza, ma alla sua fama ancora, ed all'esempio. *Iniquè agis o Judex, qui non jejunas. Et quomodo leges humanas servabis, qui divinas contemnis? Purga tribunal tuum; ne dierum alterum tibi accidat, ut aut malus fias, aut existimeris.* S. Giangrisostomo (e) ammoniva i popoli verso il fine della Quaresima, che tanti digiuni, tante orazioni e prediche in questo santo tempo non tendevano, che a

(c) *Tom. 2.*

(d) *Epist. 74.*

(e) *Tom. 2. Homil. 22. in Genes.*

purificare l'anime da tutte le loro lozzure, e da tutte le loro sregolate passioni, affine di renderle degne della partecipazione de' divini terribilissimi misteri nel tempo di Pasqua. *Ob hoc enim jejunium & quadragesima, & tot dierum synaxes, auditiones, preces, & doctrinæ susceptæ sunt, ut abstersis sceleribus per istiusmodi studium, quæ nobis hoc anno quocumque modo illita inhæserunt, cum spirituali securitate, illius incruenti sacrificii participes efficeremur.* In un altro luogo (a) esorta i popoli a riprendere coraggiosamente e con fervore i cinque giorni di digiuno d'ogni settimana, dopo aver goduto il riposo del Sabbato e della Domenica. *Ita & nunc qui in hac quadragesima jejuniis cursum susceperè, quasi stationes, & diverticula & listora & portus, per duos hebdomadæ dies Dominus quietem largitus est: ut & corpori aliquantulum jejuniis labores remittantur, & animam refocillent jejunantes, & exactis illis duobus diebus sepulchrè cæpto stinere alacriter pergant.* Questo Padre adunque pretendeva, che non si potesse aspirare alla comunione di Pasqua, se non si fosse digiunata la Quaresima: e che la Quaresima essendo per una parte sì lunga, e per l'altra di così stretta obbligazione, ella era ragionevol cosa d'averne agevolata la carriera, dando in ogni settimana due giorni di ristoro, S. Cirillo Arcivescovo Alessandrino nella sua prima Omelia Pasquale propone a i suoi popoli, se amino meglio ardere eternamente, oppure digiunar la Quaresima, e perciocchè l'uno o l'altro è inevitabile, esortagli vigorosamente ad esser fedeli alla legge del digiuno: *Libenter eos rogem, utrum odiosius jejunium sit, an æterna supplicia, existiment? Cum ergo nobis utrumque necessitas proponat, &c.*

(a) *Homil. 1. in Genes.*

III. Mà le prove della rigorosa obbligazione di digiunar la Quaresima, sono ancora molto più evidenti nella Chiesa Latina. Tertulliano (b) ci ha già fatto sapere, che i Cattolici rigettavano i nuovi digiuni di Montano, perchè ci facevane una legge, ed un precetto; dove al contrario gli Apostoli non avevano soggettato i fedeli che al digiuno della Quaresima, lasciando tutti gli altri digiuni alla loro particolar divozione. *Certè in Evangelio illos dies jejuniis determinatos putant, in quibus*

(b) *Lib. de jejunio.*

quibus ablatus eſt Sponſus, &c. De cetero indifferenter jejunandum ex arbitrio, non ex imperio novæ diſciplinæ, pro temporibus & cauſis uſtitutique; ſic & Apoſtolos obſervaſſe, nullum aliud imponentes jugum cæterorum & in commune omnibus obeundorum jejuniorum. Se Tertulliano ha detto nel medeſimo libro, che il digiuno del Venerdì Santo è un digiuno pubblico e comune a tutti, *Communis & quaſi publica jejunii religio eſt*, ciò avviene, perchè allora in quel ſacro giorno, come pur di preſente, quegli ſteſſi che ſono legittimamente diſpenſati dal digiuno, non ſe ne diſpenſano. S. Girolamo (*a*) pone queſto divario tra l'unica Quareſima della Chieſa, e le due altre che Montano aggiugneva; che quella della Chieſa era di ſtretta obbligazione, e le due altre non potevano eſſere che libere ed arbitrarie: *Nos unam quadrageſimam ſecundum traditionem Apoſtolorum jejunamus: illi tres in anno faciunt quadrageſimas, quaſi tres paſſi ſint Salvatores. Non quo & per totum annum excepta Pentecoſte jejunare non liceat: ſed quod aliud ſit neceſſitate, aliud voluntatis munus offerre.* Queſto medeſimo Padre (*b*) dice altrove, che i Monaci che digiunavano tutta l'anno, affine di conformarſi alle leggi e agli uſi della Chieſa, digiunavano ancora più rigoroſamente in Quareſima, e da Paſqua a Pentecoſte pigliavano la loro refezione a mezzo giorno in vece della ſera, perchè la Chieſa non ſtimava bene, che ſi digiunaſſe in que' cinquanta giorni. *Jejunium totius anni æquale eſt, excepta quadrageſima, in qua ſola conceditur diſtrictius vivere. A Pentecoſte cœna mutantur in prandia.*

(a) *Epiſt. 54.*

(b) *Epiſt. ad Euſtoch. de cuſtod. Virg.*

IV. S. Ambrogio (*c*) voleva pure nelle ſue iſtruzioni alle Vergini, che i digiuni di Quareſima foſſero diſtinti dagli altri con maggior auſterità, benchè ſenza affettazione. *Debet eſſe aliquid, quod Quadrageſimæ diebus addatur, ſed ita ut nihil oſtentationis cauſa fiat, ſed religionis.* I Sermoni di queſto Padre (*d*) ſono formali ſopra il digiuno della Quareſima, che non può violarſi ſenza colpa. *Ut ſi quiſquam unam diem abſtinendo prætermiſerit, totam quadrageſimam violaverit.* E in un altro Sermone: *Non enim fratres leve peccatum eſt, fidelibus indictam quadrageſimam a Domino jejunare, & jejunia conſecrata ventris voracitate diſſolvere.* La contro-

(c) *Lib. 3. de Virgin.*

(d) *Serm. 23.*

nova-

novazione del discorso ci fa giudicare, che la voce di *jejunare*, sia d'uopo leggere *violare*. Ecco ciò che siegue: *Christo pro te esurienti, tu prandes? Salvatore jejunante, tu reficeris? Non igitur sicut dixi lege peccatum est, indictum violare jejunium.* E altrove (a): *Sicut reliquo anno jejunare praemium est, sic in quadragesima non jejunare peccatum est. Illa enim voluntaria sunt jejunia, ista necessaria: illa de arbitrio veniunt, ista de lege: ad illa invitamur, ad ista compellimur.* Dic' egli in un altro Sermone (b) che il mancare ad un sol giorno di digiuno è un violare tutta la Quaresima: *Qui constitutum numerum una die manducando praeterit, non ut unius diei violator accusatur, sed ut totius quadragesimae transgressor;* ed esser questo piuttosto un comandamento di Dio che della Chiesa; *Haec non tam Sacerdotum praecepta quam Dei sunt.* Dice altrove (c) essere un sacrilegio il non digiunare tutta la Quaresima; ma che di rompere un sol giorno il digiuno, è un peccato. *Imò totum non observare, sacrilegium est; ex parte violare, peccatum est.* S. Agostino (d) ha annoverato tra gli Eretici gli Aeriani, i quali volevano, che tutti i digiuni fossero liberi, senza esserci astretti da legge alcuna, come da una servile obbligazione. *Nec statuta solenniter celebranda esse jejunia; sed cum quisque voluerit jejunandum, ne videatur esse sub lege.* Il lodato S. Agostino (e) giudicò degno d' esser deposto un Sacerdote, o fosse Parroco, che non avea digiunato la vigilia di Natale: *Qui die jejunii apud famosam mulierem prandere & caenare ausus est.* Finalmente S. Cesario Arcivescovo d' Arles ha parlato poco meno che ne' termini stessi di S. Ambrogio; (f) qualor dice, che digiunare in altro tempo egli è un rimedio, o un soggetto di ricompensa; ma il non digiunare in Quaresima, egli è un delitto che merita gastigo. *Aliis diebus jejunare, aut remedium, aut praemium est: in quadragesima non jejunare peccatum est. Alio tempore qui jejunat, accipiet indulgentiam: in his diebus qui potest & non jejunat, sentiet poenam.*

(a) *Serm.34.*

(b) *Serm.36.*

(c) *Serm.37.*

(d) *De Haref. cap. 53.*

(e) *Epist.136.*

(f) *Serm. 2. Serm. 62. de Tempore apud Aug.*

CA-

CAPITOLO VI.

Di quanti giorni di digiuno fosse composta la Quaresima.

I. *Parole di S. Ireneo del digiuno di Pasqua, molto applicate al digiuno di Quaresima.*
II. *Parole di Socrate e la critica di queste parole intorno al digiuno di Quaresima.*
III. *Testimonianza di Sozomeno, che si spiega, e non si oppone a Socrate.*
IV. *Testimonianza di S. Epifanio, di S. Gregorio Nazianzeno, di S. Gregorio Nisseno e di S. Giangrisostomo, che digiunavansi quaranta giorni.*
V. *Testimonianza de' Concilj di Nicea e Laodicea, e di S. Cirillo Alessandrino.*
VI. *Testimonianza di S. Ambrogio.*
VII. *E di S. Agostino.*
VIII. *Di Cassiano.*
IX. *Di Tertulliano e di S. Girolamo.*

I. L'Antichità della Quaresima, e la necessità d'osservarla non erano tanto difficili a distrigare, quanto si è il numero de' giorni di digiuno, onde era composta. S. Ireneo scrivendo a Papa Vittore per rattenere i suoi fulmini, ed impedire che non separasse dalla sua comunione quei, che celebravano la festa di Pasqua in altro giorno diverso dalla Chiesa Romana: e riferendogli a tale oggetto molti esempj della diversità degli usi e costumi tra le Chiese particolari, senza che l'unità inviolabile della fede e della comunione siane offesa: non vi tralascia quello del digiuno Pasquale dicendo, che gli uni credono non dover digiunare che un giorno, gli altri due, e chi anche più; finalmente alcuni componevano il giorno di digiuno di quarant' ore, prendendo l'ore del dì e della notte. *Quidam (a) existimant unico die sibi esse jejunandum, alii duobus, alii pluribus; nonnulli etiam quadraginta horis diurnis ac nocturnis computatis, diem suum metiuntur. Atque hæc in observando jejunio varietas non nostra primum ætate nata est, sed longe antea apud majores nostros cepit.* Questo

(a) *Euseb. Hist. Eccles. lib. 5. c. 24.*

racconto di S. Ireneo (a) sembra a primo aspetto aver qualche cosa d'insolito: ma noi daremo a divedere qui appresso, che non si tratta in verun modo del digiuno Quaresimale.

(a) Cap. 8. n. 2.

II. Egli è bene più malagevole di sbrigarsi di Socrate (b), che nella stessa occasione e intorno alla medesima materia accumula un gran numero di varietà nella disciplina de' digiuni, e afferma, che in Roma digiunavansi tre settimane consecutive avanti Pasqua, eccetto il Sabbato e la Domenica, che nella Illiria, In Acaja e in Alessandria si digiunavano due settimane avanti Pasqua, qual digiuno chiamavasi Quaresima, altri cominciavano a digiunare la settima settimana avanti Pasqua, ma di queste sette settimane ne digiunavano solamente tre intramettendole nell' altre, e digiunando cinque giorni d' ognuna di queste tre settimane; per altro questa varietà non ostava, che in tutte quelle Chiese questo digiuno non fosse chiamato il digiuno della Quaresima. *Mirari mihi subit, qua ratione isti, licet de numero dierum inter se dissentiant, eadem tamen nomine quadragesimam vocent.* Queste ultime parole di Socrate possan servire a correggere, o la narrazione ch' ei fa di queste pratiche, ovvero le pratiche stesse. Imperocchè in fine s'ella era una santa quarentena di digiuni, *Quadragesima*, come mai possiam noi prestar fede ad una così prodigiosa diminuzione? Fa dunque di mestiere confessare l'uno de' due, o che Socrate si è ingannato, la qual cosa non gli è straordinaria; oppure che alcune Chiese eransi stranamente rilassate dall'antico rigore, e primo origine di questo digiuno, che avendogli dato il nome di Quaresima. Almeno non può dubitarsi, che Socrate non fasi ingannato intorno al digiuno della Chiesa Romana; essendo una verità incontravertibile, che vi si digiunava il Sabbato in tutto l'anno, come appresso diremo. In che modo adunque sarebbesi potuto fare, che non vi si digiunassero quei di Quaresima?

(b) Lib. 5. c. 22.

III. Ma ecco testimonj dell' antica disciplina de' digiuni di gran lunga più integerrimi di Socrate. S. Epifanio dice chiaramente, che avanti la settimana di Pasqua, da noi chiamata Settimana santa, la Chiesa aveva in costume di digiunare la santa Quarentena di giorni,

eccetto le Domeniche. Le Parole del citato Padre ſono ſtate già riferite di ſopra Cap. 4. n. 5. S. Gregorio Niſſeno (a) chiede al corpo un oneſto aggiuſtamento di contentarſi di dieci meſi, e di laſciare intorno a due meſi all'anima, affine di purificarſi con la penitenza e col digiuno. *Habeat corpus decem menſes, & paulo plus. Concedat mihi quadrageſimam & quidem ſolidam, ut pauliſper ex cano liberer.* S. Gregorio Nazianzeno in una delle ſue Poeſie c' inſegna, che per onorare la Paſſione del Figliuolo di Dio, e a oggetto di purificare il ſuo corpo con la mortificazione, aveva digiunato quaranta giorni, ne i quali erali applicato all'orazione e al ſilenzio (b).

(a) *Homil. in princip. jejun. Tom. 2.*

(b) *Varia carmina Carm. 54.*

Cum carnem abſtinxè, cupienſque occumbere mundo,
Supplicium Chriſti myſtica ſacra tuli:
Viceris ut Chriſti lex ſert totidemque diebus,
Purgabat carni cum medicina venit, &c.
Totam intra mentem referens, cogenſque &c.
Portam oris appoſui &c.

Ecco un digiuno di quaranta giorni non ſolo conforme all' eſempio, ma alla legge ancora di GESU' CRISTO.

S. Giangriſoſtomo (c) nella decima ſeſta Omelia al popolo Antiocheno, dice in bella maniera, che terminata Quareſima i Fedeli hanno in coſtume di domandare quante ſettimane abbia ciaſcun digiunato: che ſi va riſpondendo, averne taluni digiunate due, altri tre, altri tutte; ma che l'aſtenerſi dal peccato, egli è digiuno, che dev' eſſere tanto lungo quanto la vita: dopo i quaranta giorni della Quareſima non digiunaſi più, ma il digiuno della colpa non dee mai aver fine. *Conſuetudinem omnes habent per quadrageſimam interrogare, quot quiſque ſeptimanas quadrageſimæ jejunavit; & dicentes audire licet, hos quidem quod duas, hos vero quod tres: illos vero quod omnes jejunaverunt ſeptimanas. Si alius dicat, totum jejunavi quadrageſimam; tu dic, inimicum habebam & conciliatus ſum, &c. Si ciborum jejunium jejunemus, præteritis quadraginta diebus præterit & jejunium. Si verò peccato abſtineamus, jejunium continuum erit.* Ecco veriſimilmente la ſpiegazione delle due e delle tre ſettimane di Socrate, egli pigliò la mala pratica di alcune perſone ſregolate per

(c) *Tom. 2. homil. 16.*

(a) *Tom. 2. homil. 11.* l'uso di tutta una Chiesa. Il prefato Boccadoro (*a*) dice pur anche altrove, che Iddio non richiede solamente, che si digiuni tutta la Quaresima, e che si vada ogni giorno a udire la predica, ma vi sono altresì altre obbligazioni, che accompagnano la Quaresima. *Neque enim hoc solum quæritur, ut hac quotidie conveniamus, & de iisdem continuo audiamur, & totam quadragesimam jejunamus.* Questo medesimo Padre dice altrove (*b*), che i Pastori Appostolici de' primi secoli, vedendo, che i Fedeli accostavansi all' Eucaristia con poca preparazione, ordinarono quaranta giorni di digiuno, *quadraginta dies jejunii*, affinchè eglino si purificassero per la comunione della Pasqua. Il passo sarà riferito al Capitolo XVII. numero 3.

(b) *Tom. 5. Serm. 52.*

(c) *Lib. 7. c. 19.* IV. Sozomeno (*c*), che ha scritto con un poco più d' esattezza di Socrate, trattando dell' istesso argomento asserisce chiaramente, che nella Illiria, in Occidente, in tutta l' Africa, in Egitto, e nella Palestina si digiunavano sei settimane in Quaresima; altri ne digiunavano sette, come in Costantinopoli e nelle Provincie vicine fino alla Fenicia, che ce n' erano taluni, che in questo numero di sei o sette settimane, ne digiunavano solamente tre per intervalli. Finalmente che altri continovavano un digiuno di tre settimane avanti la Pasqua, e altri soltanto di due. Questo passo di Sozomeno è di somma importanza, e cade in acconcio di riferirlo nella sua integrità: *Quadragesimam in qua populus jejunare solet: alii quidem sex dierum septimanis computant, ut Illyrii & Occidentales, totaque Africa & Ægyptus ac Palestina. Alii verò septem hebdomadas computant ut Constantinopoli, & per cunctas in circuitu Provincias usque ad Phœnicen.* Sembrami ch' esse sieno tutte le Provincie, che componevano allora la Chiesa: e che da ciò puote conchiudersi contra di Socrate, che non eravi Provincia alcuna in tutta la Chiesa, nè Chiesa veruna particolare, in cui non si digiunassero sei o sette settimane, benchè vi fossero alcune private persone innosservanti, e forse tollerate, che cavillavano intorno alla lunghezza del tempo per abbreviarlo, o sopra il numero de' digiuni per iscemarlo. Questo è ciò, che voleva dir Socrate, e che Sozomeno ha detto dipoi, non tacciando

elando che certi privati, senza indicare alcuna Chiesa o Provincia. *Nonnulli è sex aut septem illis hebdomadis, ares per intervalla jejunant; alii tres finul hebdomadas Paschale festum proximè antecedentes continent: quidam duas tantum, ut Montanistæ.*

V. Finalmente il Canone cinquantesimo del Concilio di Laodicea non soffre replica, qualora ordina di digiunare la Quarentena tutta intera, e di non violare questo sacro numero e misterioso, rompendo il digiuno del Giovedì della Settimana Santa. Egli è stato riferito qui sopra, e verrà toccato ancora in appresso più volte. S. Cirillo Alessandrino termina tutte le sue Omelie Pasquali dinotando il primo giorno di Quaresima, il primo di della Settimana Santa, e il giorno di Pasqua, di maniera che questo tempo comprende sempre sei settimane. Può osservarsi l'istessa cosa nelle Lettere Pasquali di Teofilo Arcivescovo d'Alessandria, che avevalo preceduto. Queste trovansi nel terzo Tomo della Biblioteca de' Padri. Il Concilio Niceno si è servito del medesimo termine di Quarentena.

VI Tra i Latini S. Ambrogio (a) fu uno de' più zelanti per difendere il numero di quaranta giorni, tanto contra di quei che per una viziosa singolarità volevano eccederlo, e digiunarne cinquanta: quanto contro agli altri che digiunavano alternativamente le settimane di Quaresima, e perciò ne toglievano la metà per si fatto insopportabile rilassamento. *Quinquagesimam se facere mentiuntur, cum id neque divinis literis jubeatur, nec traditum sit authoritate majorum. Sola igitur hoc faciunt animi præsumptione, & dum se putant devotius agere, superstitiosius conversantur. Dicit se observare Quinquagesimam, qui fortè Quadragesimam implere vix possit.* Ecco la giusta censura di questa innovazione, che allora non poteva passare se non per una singolarità, ovvero per una superstizione, essendo stato il numero di quaranta sì santamente autorizzato nelle Lettere sante dell'uno e l'altro Testamento. Ecco poscia la condanna d' un rilassamento ben contrario. *Audio complures fideles alternis in quadragesima hebdomadis abstinere, & consecratum illum dierum numerum gula intemperanti violare, hoc est, prandere septem dierum curriculo,*

(a) *Ambros. Serm. 34.*

culo, & feptem dierum fpatio jejunare. Tutti i Fedeli prendevano la Domenica, e in alcune Chiefe pigliavafi anche il Sabbato per riftorarfi delle auflerità del digiuno di cinque o fei giorni d' ogni fettimana. Que' neghitofi fchiavi della loro fenfualità, onde parlava Sozomeno, contra i quali fi adira qui S. Ambrogio, prendevano una fettimana intera di riposo dopo aver digiunato i fette di precedenti. Non erano adunque nè Chiefe, nè Provincie, ma bensì perfone private che cadevano in tanto difordine, come appariice dal Sermone di S. Ambrogio, che rappresenta loro, che un tal digiuno mozzato e imperfetto, a nulla ferviva loro, perchè non era digiunar la Quarefima, fe non digiunanfi i quaranta giorni, il cui digiuno è d' una rigorofa obbligazione. *Cum illis jejunium tale non profit. Quamvis enim abftineat quis certis diebus, quamvis ciborum dulciora alimenta fumat, non tamen illi accepto fertur quadrageflmæ jejunium, quod non diebus quadraginta jejunet, &c. Non praeterea nos dies abfque jejunio, ille facit quadrageflmam, qui jejunando & vigilando afcendit ad Paflcha. Nam ficut reliquo anno jejunare pramium eft: ita in quadrageflmæ non jejunare peccatum eft. Illa enim voluntaria funt jejunia, ifta neceffaria: illa de arbitrio, ifta de lege: ad illa invitamur, ad ifta compellimur.* Tutto queflo ragionamento di S. Ambrogio eflendo diretto a quei, che non digiunavano fe non alternativamente le fei fettimane di Quarefima, è cofa agevole il conchiudere, che avvi non folo una precifa obbligazione di digiunar la Quarefima, ma di digiunarla tutta intera, cioè quaranta giorni feguiti, fenz' altri interrompimenti che quelli autorizzati dalla Chiefa, di cui appreflo favelleremo. Il prefato Padre (a) dice formalmente altrove, che digiunafi tutta la Quarefima fino a Pafqua, eccetto il Sabbato e la Domenica, *Confidera, Quadrageflma totis praeter Sabbathum & Dominicam jejunatur diebus. Hoc jejunium Domini Paflcha concludit.* Queflo luogo folo di S. Ambrogio, che affolutamente è incontravertibile, può fervire a foflenet ciò, che abbiamo de i fuoi Sermoni, alcuni de' quali trovanfi tra quelli di S. Agoflino, o infra quei di S. Cefario, a cui più verifimilmente appartengano che a S. Agoflino.

(a) *Ambrof. lib. de Elia & jejunio cap. 10.*

VII.

VII. S. Agoſtino (a) dice invero, ch' ei non ha trovato precetto di GESU' CRISTO, o degli Appoſtoli, che abbia determinato i giorni, che venga prohibito o comandato il digiunare. *Quibus autem diebus non oporteat jejunare, & quibus oporteat, præcepto Domini vel Apoſtolorum non invenio deſcriptum.* Ma queſto Santo Dottore ha poſto tra gli errori di Aerio, d'aver voluto che tutti i giorni foſſero liberi, e ſenza obbligazione. Egli ha dunque voluto dir ſolamente nelle parole or riferite, che non abbiamo legge ſcritta, che ſiaci ſtata laſciata da GESU' CRISTO, o dagli Appoſtoli intorno a' giorni, che il digiuno viene o comandato, o prohibito. Non è per verità ſe non l'eſempio di GESU' CRISTO, e la Tradizione non iſcritta degli Appoſtoli, che hanno ſtabilito il digiuno della Quareſima. S. Agoſtino non dubitavane, eſſendoſi così di frequente applicato a iſtruire i popoli delle ragioni miſterioſe, che hanno fatto conſacrare il numero di quaranta giorni al digiuno e alla penitenza; e che ſi preſe tanto penſiero in una Lettera, che qui appreſſo ſarà riferita, di giuſtificare l'uſo di alcune Chieſe, in cui non digiunavaſi il Giovedì Santo. Abbiamo già rapportata la Lettera (b), in cui autorizza il numero di quaranta giorni preciſi del digiuno Quareſimale, co' quaranta giorni del digiuno di Moſè, d'Elia, e di GESU' CRISTO. *Quadrageſima jure jejuniorum habet auctoritatem &c. Quia totidem diebus Dominus jejunavit.*

(a) *Epiſt. 86.*

(b) *Cap. 4. n. 4.*

VIII. Caſſiano (c) tratta diffeſamente del digiuno della Quareſima in una delle ſue conferenze; e avendo ugual cognizione della diſciplina dell'Oriente e dell'Occidente, tutto il divario che vi riconoſce, ſi è, che gli uni digiunavano ſei ſettimane, e gli altri ſette: perchè gli Occidentali digiunavano il Sabbato, e gli Orientali l'eſentavano dal digiuno. *Quæ cauſa eſt, ut ſex hebdomadibus quadrageſima celebretur, licet in quibuſdam provinciis religiosæ mentis propenſion extra adjecto hebdomadam etiam ſeptimam videatur.*

(c) *Caſſian. lib. cap. 24. 25.*

IX. Quel che ſi è detto qui ſopra (d) di Tertulliano e di S. Girolamo baſta per farci conoſcere, che i Cattolici opponendo allora l'una Quareſima della Chieſa, alle tre Quareſime de' Montaniſti, dovevano per lo meno opporla loro tutta intera. Se non foſſe ſtato così, Tertul-

(d) *Cap. 24. n. 4.*

tulliano non avrebbe lasciato fuggir l' occasione di' rinfacciar loro, che non digiunavano se non che una mezza Quaresima.

CAPITOLO VII.

Quali fossero i giorni di Quaresima legittimamente esenti dal digiuno.

I. *Nella Chiesa Greca si digiunavano sette settimane, eccetto i Sabbati e le Domeniche. Nella Latina digiunavansene solamente sei, per non eccettuarvisi che le Domeniche.*
II. *Erano trentasei giorni di digiuno, o le decime dell' anno, che offerivansi a Dio.*
III. *Cassiano stima, che il digiuno perpetuo degli Appostoli e de' primi Fedeli fosse ridotto per condescendenza al digiuno di trenta giorni.*
IV. *Si esamina questo sentimento.*
V. *S. Gregorio e S. Doroteo danno a divedere, che le due Chiese convenivano a consacrare a Dio le decime dell' anno con trenta sei giorni di digiuno.*
VI. *Della esenzione del digiuno ne' giorni di Sabbato e della Domenica.*
VII. *Della esenzione del digiuno nel Giovedì Santo.*
VIII. *Spiegazione d' un preteso passo di S. Leone, che dà in Roma soli tre giorni di digiuno per settimana in Quaresima. Delle Ordinazioni che si facevano ne' Sabbati delle Quattro tempora.*
IX. *Prove che a Roma digiunavansi i Sabbati della Quaresima.*
X. *Il passo di S. Leone è supposizizio. Prove.*
XI. *Confermazione di quanto si è detto tratta da S. Pier Grisologo e da S. Agostino.*

I. COntuttocchè la Quaresima fosse composta di sei o sette settimane, e perciò di quaranta e più giorni, e che bisognasse digiunarla intera, nulla però di meno si è veduto ben chiaro, che in questo numero regolato, ci erano molti giorni, che la Chiesa aveva sgravati dal digiuno. Cassiano (a) che abbiamo citato di sopra, fa dire all' Abbate Teona, che quei che facevano la lor Quaresima di sette settimane, non digiunano i Sabbati nè le Domeniche, e coloro che di sei la componevano, digiunavano anche il Sabbato, e solamente

(a) *Collat. cap. 24. 27. 28.*

mente eſentavano dal digiuno la Domenica. Donde ſeguivane, che il numero de' giorni del digiuno erano uguali per gli uni e per gli altri, e in tutto aſcendevano a trentaſei. *Porro quod dictis diverſo more, ideſt ſex vel ſeptem hebdomadibus per nonnullas provincias quadrageſimam celebrari: una ratio idemque jejuniorum modus diverſa hebdomadarum obſervatione concluditur. Hi enim ſibi ſex hebdomadarum obſervantiam præfixerunt, qui putant diebus quoque Sabbathi jejunandum. Sex ergo in hebdomada jejunia perſolvunt qui eoſdem ſex & triginta dies ſexies revolata conſummant.*

II. Queſto pio Abbate ſoggiugne, che i trentaſei giorni di digiuno ſono le decime dell'anno, che conſacriamo a Dio, e che ſottraendo dalle ſette ſettimane i Sabbati e le Domeniche, reſta lo ſteſſo numero di trentaſei giorni di digiuno, e le medeſime decime dell'anno, ſe vi ſi aggiugne il Sabbato ſanto, che i Greci ſteſſi digiunavano. Ma ſiccome l'anno è compoſto non ſolo di trecento ſeſſanta giorni, di cui trentaſei ſono le decime, ma di cinque altri giorni ancora: l'Abbate Teona aggiugne, che biſogna far paſſare per la decima de' cinque giorni, la prolungazione del digiuno del Sabbato ſanto, che allungavaſi fino al canto del gallo della Domenica di Paſqua. *Itaque qui ſubſtantiarum noſtrarum, omnium fructuum decimas offerre præcipimur, multo magis neceſſe eſt, ut ipſius quoque converſationis noſtræ, & humani uſus operumque noſtrorum decimas offeramus, quæ profecto in ſupputatione quadrageſimæ evidenter impleatur. Omnium enim dierum numerus, quibus revolvitur in orbem annus includitur, triginta ſex ſeptis dierum numero decimatur. In ſeptem vero hebdomadibus, ſi dies Dominici & Sabbatha ſubtrahantur, quinque & triginta ſuperſunt dies jejunio deputati; ſed adjecta illa vigiliarum die, quouſque in gallorum cantu illuceſcente Dominica jejunium Sabbati protelatur, non ſolum ſex & triginta dierum numerus adimpletur, verum etiam per decimas quinque dierum, qui reſidui videbantur, ſi illud quod ſupereſt, adjectum noſtri ſpatium computetur, plenitudini totius ſummæ omnino nihil deerit.* Ecco l'unità e la uniformità univerſale d'una Quareſima di quaranta giorni o più, o di trentaſei ſolamente di digiuno:

Le

Le pratiche contrarie non potevano essere che rilassamenti di alcuni privati, che bonamente ha benissimo distinti dagli usi della Chiesa, e che Socrate doveva meglio distinguere.

III. Per non tralasciar niente di questa conferenza di Cassiano, l'Abbate Teona vi propone questa dottrina, che non ostante che questo digiuno sia di trentasei giorni, gli si è dato il nome di Quaresima o di Quarentena, per essere una imitazione del digiuno miracoloso di Mosè, d'Elia, e di GESU' CRISTO, che fu effettivamente di quaranta giorni non interrotti e senza rifocillamento. Egli aggiugne (a), che gli amadori della perfezione non si regolano con questa legge Ecclesiastica del digiuno, la quale è una legge di condescendenza per reprimere la intemperanza di coloro, che avrebbero ricusato a Dio questo giusto debito di religione e di penitenza, se una tal dolce violenza non ve gli avesse obbligati: e ch'e' credevano dovere imitar piuttosto gli Appostoli e i primi Fedeli, che digiunavano indifferentemente tutti i giorni dell' anno. Donde ne segue, che dopo essersi raffreddato quel primo fervore, avvenne che i supremi Pastori delle Chiese pubblicarono questo statuto del Quaresimale digiuno (b). *Hac igitur quadragesimæ lege, qui sanctus atque perfectus est, non tenentur, nec exigui hujus canonis subjectione contenetur est; quem profecto illis qui per totum anni spatium del cter, vel negotiis sæcularibus implicantur, Ecclesiarum Principes statuerunt: ut vel hac legali quodammodo necessitate constricti, his saltem diebus vacare Domino cogerentur, ac diurnum vitæ suæ, quos totos quasi fructus quosdam fœcundo voraturi, vel decimas domino dedicarent.* Si spiega ancora più chiaramente nel capitolo seguente. *Scendum sane hanc quadragesimæ observantiam, quamdiu Ecclesia illius primitivæ perfectio inviolata permansit, penitus non fuisse. Non enim præcepti hujus necessitate, ac quasi legali sanctione constricti, arctissimis jejuniorum tenoribus claudebantur, qui totum anni spatium æquali jejunio concludebant. Verum cum ab illa Apostolica devotione descendens quotidie credentium multitudo suis opibus incuberet, &c. Id tunc universis Sacerdotibus placuit, ut homines curis sæcularibus illigatos ad opus sanctum quinquies jejuniorum indi-*

(a) *Ibid. cap. 21.*

(b) *Ibid. cap. 22.*

traditione revocarent, & velut legalium decimarum neceſſitate compellerent.

IV. Se ne crediamo Caſſiano, d' uopo ſarà dunque dire una qualche coſa di più di quanto fu poſto in campo, e provato qui ſopra, che il digiuno di quaranta giorni è di Tradizione Appoſtolica. Sarà parimente vero, che al tempo degli Appoſtoli il digiuno durava altrettanto quanto l'anno, e dacchè ſi rallentò quel primo rigore, avvenne, che i Veſcovi per un caritatevole condiſcendimento preſcriſſero, che ſi digiunaſſe almeno una Quareſima di quaranta giorni. Ma non ſo, ſe queſto ſentimento di Caſſiano ſembrerà molto probabile a quei, che il vedranno equilibrato dagli altri Padri, che ci notificarono, che l'oſſervanza della Quareſima procedeva dagli Appoſtoli, e che dipoi conſiderarono eſſere poco probabile, che gli Appoſtoli e i primi Fedeli digiunaſſero ſempre. Oſſervammo di ſopra le occaſioni ſtraordinarie, nelle quali S. Luca ha moſtrato negli Atti, che digiunavaſi. S. Paolo eſortava, ſecondo il Teſto Greco, i Fedeli conjugati di Corinto ad alcuni giorni di continenza, per eſercitarſi nel digiuno e nell' orazione, *ut vacetis jejunio & orationi* (a). Queſto ferventiſſimo Appoſtolo parlando di ſe ſteſſo, dice ſolamente, che i ſuoi digiuni erano frequenti, *in jejuniis multis* (b). Finalmente gli Appoſtoli, e i più de' primi Criſtiani ebbero molto genio di conformarſi agli uſi innocenti della Sinagoga. Ora gl' Ebrei più religioſi e più affezionati al digiuno, non digiunavano tuttavolta i Sabbati, nè i primi giorni del meſe, nè i di feſtivi. Giuditta digiunava tutto l'anno, eccetto i giorni conſacrati alla ſanta letizia della pietà, per lo contrario il digiuno viene unito al tempo della meſtizia e della penitenza (c): *Jejunabat omnibus diebus vitæ ſuæ, præter Sabbatha & Neomenias & feſta domus Iſrael.* Egli è adunque veriſimile, che l'Abbate Teona non abbia indicato un digiuno continovo a tutti gli Appoſtoli, e a i primi Fedeli, che affine di renderli più conformi alle regole e pratiche Monaſtiche, e di poter dire, che ancora in queſto punto i Monaci ſono i ſucceſſori degli Appoſtoli, e de' primi Fedeli ne i loro primi fervori.

(a) 1. Cor. 7.

(b) 2. Cor. 11. 27.

(c) Judi. 8. 111. 5.

V. Ritorneremo altresì a ciò, che abbiamo detto di passaggio de i digiuni incompatibili co' giorni di festa, dopo che avremo detto, che il Pontefice S. Gregorio ha seguito Cassiano nella spiegazione delle decime di tutto l'anno, che si trovano ne i trentasei giorni, che si digiunavano nelle sei settimane della Quaresima, defalcate le sei Domeniche che non digiunavansi (a). *Sex hebdomadæ veniunt, quarum videlicet dies quadraginta duo sunt. Ex quibus dum sex dies Dominici abstinentiæ subtrahuntur, non plus in abstinentia quam sex & triginta dies remanent, &c. Quasi anni nostri decimas Deo damus.* S. Doroteo che credesi, che vivesse nel tempo stesso del gran S. Gregorio, spiega le sette settimane della Quaresima de' Greci, e i trentasei giorni di digiuno, come il tributo delle decime di tutto l'anno nella stessa maniera che l'Abbate Teona nelle conferenze di Cassiano (b). Onde può dirsi con verità, che questi usi e sentimenti erano universalmente sparsi in Oriente e in Occidente, e tutto questo è senza dubbio di maggior peso, che non è Socrate, e l'autore della Storia tripartita, che copiò Socrate senza esame, e senza mutare un minimo che.

(a) *Gregor. Hom. 16. in Evang.*

(b) *Doctrina 15.*

VI. Ritorno alla osservazione da noi fatta, che gli Ebrei avrebbero avuto scrupolo a digiunare ne i dì festivi, i giorni di Sabbato, e i primi giorni del mese, i quali erano come giorni di festa. Egli è manifesto, che lo stesso costume regnò nella Chiesa nascente della Palestina e delle Provincie vicine, e che di là venne l'uso di tutto l'Oriente di non digiunare i Sabbati e le Domeniche, anche la Quaresima. Sozomeno, S. Epifanio, il Boccadoro, ed alcuni altri Padri ci hanno già resa evidente questa verità, che in tutto l'Oriente, e in una gran parte dell'Occidente non digiunavasi il Sabbato eccetto il Sabbato Santo, e che in Oriente, e nell'Occidente non si digiunava la Domenica. Siccome questo punto non riguarda particolarmente la Quaresima, ne parleremo più comodamente e alla distesa qui appresso.

VII. Il Canone del Concilio di Laodicea che abbiamo riferito, proibiva di rompere il digiuno il Giovedì dell'ultima settimana di Quaresima. S. Agostino ci fa sapere, che del suo tempo i Vescovi d'Africa facevano dire due

Messe

Meſſe il Giovedì Santo, l'una la mattina per quei che non digiunavano, e l'altra la ſera per quei che digiunavano, eſſendo ſtata data la libertà a que', che in eſſo giorno volevano entrare nel bagno, e che non aveſſero potuto unire il bagno col digiuno. Ora è credibile, ch' eglino bagnavanſi in quel giorno, per unirſi a i Catecumeni, che dovevano eſſere catechizzati la vigilia di Paſqua, e che entravano nel bagno il Giovedì, per non portare nell'acqua del Battesimo la ſordidezza contratta in un sì lungo e rigoroſo digiuno (a). *Neminem cogimus Dominica illa cœna prandere, ſed nulli etiam contradicere audemus. Hoc tamen non arbitror conſtitutum, niſi quia plures & prope omnes in pleriſque locis eo die lavare conſueverunt. Et quia nonnullis etiam jejunia cuſtodiunt, mane offertur, propter prandentes quia jejunia ſimul & lavacra tolerare non poſſunt: ad Veſperam vero propter jejunantes. Si autem quæris, cum etiam lavandi mos ortus ſit, nihil mihi de hac re cogitanti probabilius occurrit, niſi quia baptizandorum corpora per obſervantiam quadrageſimæ ſordidata, cum offenſione ſenſus ad fontem venirent, niſi aliqua die lavarentur. Iſtum autem diem potius ad hoc electum, quo cœna Dominica anniverſaria celebratur. Et quia conceſſum eſt hoc baptiſmum acceptûris, multi cum iis lavare voluerunt, jejuniumque relaxare.* Quando S. Agoſtino dice, che i Veſcovi d' Africa non oſavano opporſi a quei, che non digiunavano il Giovedì Santo, ci dà baſtantemente a conoſcere, che avevano i medeſimi ſentimenti, e l'iſteſſe inclinazioni de i Veſcovi del Concilio di Laodicea; ma che un caritatevole condiſcendimento intorno a ciò era più neceſſario in Africa che in Aſia. Il Concilio III. Cartagineſe nel ſuo Canone XXIX. autorizza in vero queſto uſo o queſta condeſcendenza di alcune Chieſe d' Africa: *Ut ſacramenta altaris nonniſi a jejunis hominibus celebrentur, excepto uno anniverſario die, quo cœna Domini celebratur.* Quei che ſi comunicavano o celebravano, ſecondo queſto Canone, il Giovedì Santo, non eſſendo digiuni, non digiunavano certamente in quel giorno. Il Concilio di Settimunica in Africa erasi contentato d' ordinare, che il Giovedì Santo ſi diceſſero due Meſſe. *Ut die quinta feria Septimana Sanctæ Paſchæ ſe-*

(a) *Aug. Epiſt.* 118. 6. 7.

ferundò offeratur. Questo è il sunto del prefato Canone riferito da Terrando nell' Articolo 212. del suo Compendio.

VIII. Non è sì agevol cosa distrigare il passo del gran Pontefice S. Leone, allorchè esortando i Romani al digiuno della Quaresima, e annunziando loro quel tempo felice consagrato alla penitenza, invitagli a digiunare la seconda, la quarta, e sesta feria, e a vegliare il Sabbato nella Chiesa di S. Piero (a). *Secunda igitur & quarta & sexta feria jejunemus; Sabbato autem apud Sanctum Petrum vigiliar celebremus*. Alcuni hanno da ciò conchiuso, chè al tempo di S. Leone non digiunavansi a Roma che tre giorni la Settimana, e che neppure in Quaresima digiunavasi il Sabbato. Pretenzione sì fatta non può assolutamente sostenersi. S. Gregorio ci ha informati, che vi si digiunavano trentasei giorni. Sarebbe malagevole, che in meno di cento cinquant' anni scorsi tra questi due Pontefici, il numero de' giorni di digiuno si fosse raddoppiato. Cassiano che viveva nel tempo di San Leone ci ha assicurati, che o sia che la Quaresima fosse composta di sei ovvero di sette settimane, in tutta la Chiesa v' erano in Quaresima trenta sei giorni di digiuno. Sozomeno che stava in vita quasi nel tempo stesso di S. Leone, ha parimente testimoniato, che gli Occidentali digiunavano la Quaresima intera. S. Ambrogio che viveva avanti S. Leone, e che non poteva ignorare gli usi della Chiesa Romana, ha espresso in termini precisissimi la necessità di digiunare senza veruna diminuzione la sacra Quarentena. S. Agostino non si saria affaticato tanto a dar la ragione, e forse non gli sarebbe stata neppur proposta questa quistione, perchè in Africa permettevasi di non digiunare il Giovedì Santo, se in Roma stessa tutti i Martedì, i Giovedì, e i Sabbati di Quaresima fossero stati esenti dal digiuno. S. Epifanio facendo una dichiarazione degli usi comunemente ricevuti nella Chiesa, non avrebbe notato il digiuno di quaranta giorni, se non fosse stato osservato a Roma, la qual cosa ei non avrebbe potuto ignorare. Convien dirne altrettanto di S. Girolamo. Lo stesso S. Leone in un ragionamento sopra la Quaresima dice formalmente, che v' erano quaranta giorni

(a) *Leo Serm. 4. de Quadrag.*

giorni di digiuno (a). *Nunc in illis quadraginta dierum jejuniis sollicitioribus vos pietatis operibus expolite.* Si può bene, come diceſi, fare un numero rotondo, e chiamare una ſagra Quarentena, benchè non vi ſieno che trenta ſei giorni di digiuno; ma ſarebbe coſa ridicola di dare l'iſteſſo nome a un digiuno di diciotto giorni. Finalmente Socrate e Sozomeno non hanno oſſervata queſta ſingolarità di digiunare ſoltanto tre giorni la ſettimana in Quareſima, che ſarebbe ſtata la più rimarcabile di tutte.

(a) *Leo Serm.* VIII.

IX. Ma la falſità di queſta ſuppoſizione è altresì più paleſe in ciò, che riſguarda il digiuno del Sabbato. Imperocchè può mai dirſi con minore ombra di verisimilitudine, che digiunavanſi a Roma tutti i Sabbati dell'anno, come da tutti ſi accorda, e come noi lo diremo qui appreſſo, e che non vi ſi digiunaſſero quei di Quareſima? La memoria e il lutto della morte del Salvadore non vanno eglino più uniti a i Sabbati della Quareſima, che a quelli del rimanente dell'anno? S. Agoſtino ha ſcritto una lettera molto lunga e dottiſſima per la giuſtificazione delle Chieſe, che non digiunavano tutti i Sabbati dell'anno, e che in queſto non imitavano la Chieſa Romana. Ma egli non vi ha allegato ciò, che ſaria ſtato propriſſimo e convincentiſſimo per il ſuo diſegno, che la Chieſa ſteſſa di Roma diſpenſandoſi da i digiuni del Sabbato in Quareſima, l'altre Chieſe potevano ben prenderſi l'iſteſſa libertà nel rimanente dell'anno. Finalmente S. Leone non diſtingue il Sabbato dagli altri giorni di digiuno della ſettimana, ſe non perchè biſogna vegliare a S. Piero. Ora in vece che la Vigilia dia l'eſcluſione o la eſenzion del digiuno, anzi al contrario le vigilie e i digiuni furono e ſono ancora quaſi ſempre inſeparabili, come lo diremo trattando delle vigilie. Egli è adunque più vero, che S. Leone non ha eſpreſſo il digiuno del Sabbato con quello dell'altre ferie, perchè non poteva cadere in mente, che quei i quali digiunavano tutti i Sabbati dell'anno, ſe ne diſpenſaſſero nel tempo il più ſantamente deſtinato a i digiuni: o perchè il nome ſteſſo e la natura delle vigilie conteneva il digiuno. Per verità ne i ſermoni del prefato Pontefice ſopra i digiuni delle Quattro Tempora ſi

trovano quasi da per tutto questi medesimi termini, *Quarta igitur, & quinta feria jejunemus, Sabbatho autem apud B. Petrum Apostolum pariter vigilias celebremus*. Or chi può mettere in dubbio, che non si digiunasse il Sabbato delle Quattro Tempora? Nel Sabbato delle Quattro Tempora si davano gli Ordini, come l'ha osservato il Pontefice Gelasio (a). Ora l' Ordinazioni andavano unite al digiuno secondo la pratica degli stessi Appostoli (b). *Jejunantes, & orantes, imponentesque eis manus*. Il mentovato Papa Gelasio osserva nel medesimo luogo, che le Ordinazioni dovevano farsi il Sabbato sera, prolungando il digiuno. *Sabbathi jejunio circa Vesperam nequerint celebrandas Ordinationes*. Ho detto, che ciò facevasi prolungando il digiuno, perchè lo stesso S. Leone scrivendo a Dioscoro Arcivescovo di Alessandria intorno al tempo delle Ordinazioni, gli notifica, che debbon farsi la notte del Sabbato, che appartiene alla Domenica, oppure anche nella Domenica mattina, continovando il digiuno del Sabbato (c). *Post diem Sabbathi ejusque noctis, quæ in prima Sabbathi lucescit, exordia delibantur, in quibus his qui consecrandi sunt, jejunis & a jejunantibus sacra benedictio conferatur: quod ejusdem observantiæ erit, si mane ipso Dominico die continuato Sabbathi jejunio celebretur*. Aggiugnamo, che Papa Gelasio ci scopre nel medesimo luogo, che facevansi parimente le Ordinazioni non solo la prima settimana di Quaresima, ma eziandio alla metà di Quaresima. *Jejunio quadragesimalis initio, ac mediana quadragesimæ die*. Ecco adunque aggiugnendovi il Sabbato Santo, ecco, dico, almeno tre Sabbati in Quaresima, che digiunavasi a Roma, quando non si avessero altre prove, che vi si digiunavano tutti.

(a) *Gelas. Epist. IX. n. 11.*

(b) *Act. XIII. 3.*

(c) *Leo Epist. 81.*

X. Egli è adunque probabilissimo esser d' uopo ritornare al sentimento del Padre Chenello nella sua dotta Dissertazione del digiuno del Sabbato nella Chiesa Romana, in cui allega molte prove, per mostrare essere stata una mano straniera, che ha aggiunto le citate parole al sermone di S. Leone. Ecco qui alcune delle sue prove. Di dodici sermoni di S. Leone sopra il digiuno della Quaresima, non evvi che il quarto, ove si trovi questa clausula, quantunque avesse l' istessa ragio-

gione d' usarne negli altri. Di questi dodici sermoni ve ne sono otto, ne i quali S. Leone esprime chiaramente, che la Quaresima è un digiuno di quaranta giorni (a) *Quadraginta dierum continentia, quadraginta dierum jejunii, quadraginta dierum exercitatio*, &c. Finalmente riferisce cinque Manoscritti qualificatissimi, in cui questa addizione punto non trovasi.

(a) *Leo Serm.* 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 12.

XI. S. Pier Grisologo Arcivescovo di Ravenna sotto il medesimo Pontificato di S. Leone terminerà di persuaderci, che la legge della Quaresima in Roma prescriveva allora un digiuno fedele di 40. giorni. La legge della Chiesa era tale, benchè vi fossero persone particolari, che se ne dispensavano per intervalli, ed è contra di questo abuso, che questo Padre s' inalbera con zelo. Ecco le parole del Grisologo dopo un lungo discorso sopra gli esempj, e le ragioni misteriose del numero di 40. giorni di digiuno (b). *Si ergo quadraginta dierum simplex, purum, aquale, tantis testimoniis, tot tanti numeri sacramenti traditum nobis a Domino jejunium perdocetur; unde ista varietas, unde novitas ista, unde hebdomada nunc relaxata, nunc rigida, nunc indulgentes numerum, nunc severa?* Ecco ciò che già è stato osservato di quei, che facevano una alternativa, digiunando una settimana, e non digiunando l'altra. Egli non parla tampoco della alternativa de' giorni, che è supposizia nella aggiunta del sermone di S. Leone. Ma il Grisologo ci fa evidentemente conoscere, che ciò non era una diversità negli Statuti, o negli usi ricevuti dalle Chiese, ma un rilassamento di alcune persone particolari. *Certè qui jejunare non potest, non præsumat inducere novitatem: sed fateatur esse fragilitatis propriæ, quòd relaxet, & redimat eleemosynis, quod non potest supplere jejuniis.* Ma S. Agostino dice bene, che non credevasi a Roma, che fosse d' uopo digiunare il Giovedì (c), *maximè quia ibi jejunandum quinta Sabbathi non videtur.* Ma ivi non parla della Quaresima, ma de' digiuni di tutto l' anno. S. Agostino vedendo alle prese in questo luogo con un Romano, che per un zelo indiscreto pareva, che volesse obbligare tutti a un digiuno continovo, gli oppone solamente che a Roma non amasi a digiunare il Giovedì. Egli avrebbegli senza dubbio opposto

(b) *Chrys. Serm.* 166.

(c) *Aug. Ep.* 86.

con

con molta maggior forza, che a Roma nella ſteſſa Quareſima digiunavaſi meramente tre giorni la Settimana, ſe aveſſe creduto, che queſta replica ſi foſſe potuta fare con verità.

CAPITOLO VIII.

Del Digiuno di Paſqua diſtinto da quello di Quareſima.

I. *Come S. Epifanio diſtingue il digiuno della Quareſima da quello di Paſqua, o della Settimana Santa.*
II. *Spiegazione del paſſo di S. Ireneo intorno alla ſteſſa digiuno della Settimana Santa.*
III. *La medeſima diſtinzione di queſti digiuni nelle Coſtituzioni Appoſtoliche, in S. Giangriſoſtomo, e in Teofilo Aleſſandrino.*
IV. *Se queſto divario abbia avuto luogo nella Chieſa Latina.*
V. *Connеſſione delle materie e delle ſeguenti queſtioni.*

I. ALlorchè ſi ſono attribuiti alla Quareſima a un dipreſſo quaranta giorni di digiuno, vi è ſtato compreſo il digiuno, che chiamavaſi di Paſqua, e che noi chiamiamo della Settimana Santa, o della Settimana di Paſſione. Queſti due digiuni erano talvolta diſtinti, benchè nol foſſero ſempre. S. Epifanio gli diſtingue eccellentemente, qualor dice, che la Chieſa digiunava la Quareſima, o la Santa Quarentena avanti i ſette giorni di Paſqua; che non digiunavaſi mai la Domenica; ma che i ſei giorni di Paſqua erano rigoroſamente digiunati: uſando i popoli le Serofagie, cioè, non prendendo che pane e acqua verſo la ſera; eſſendovene ancora, che paſſavano due giorni ſenza alcun cibo, altri tre o quattro giorni, e alcuni non pigliavano un minimo che in tutta la ſettimana ſino al giorno di Paſqua al canto del gallo (a). *Ceterum ante ſeptem Paſchatis dies quadrageſimam obſervare, atque in jejuniis perſeverare conſuevit Eccleſia; Dominicis vero nullis omnino, adeoque nec ipſius quadrageſimæ jejunare ſolet. Præterea ſex illos Paſchatis dies Xerophagiis, hoc eſt, arido victu tranſigere omnis populus ſolet, hoc eſt, panem dumtaxat cum aqua ſub*

(a) *Epiphan. in Expoſit. de jejun. cap. n. 27.*

ſub veſperam adhibere. Imo vero nonnulli ad biduum, vel triduum, vel quatriduum uſque jejunia prorogant; alii totam hebdomadam aduſque Dominicæ ſequentis Gallicinium ſine cibo tranſmittunt.

II. S. Ireneo non ha voluto dire altra coſa nel luogo, che di eſſo ha riferito Euſebio (*a*). *Neque enim de die ſolum controverſia eſt, ſed etiam de forma ipſa jejunii.* Cioè, che la differenza della Diſciplina tra le Chieſe non era ſolamente intorno al giorno di Paſqua, ma ſopra il digiuno di Paſqua ancora, e ſulla forma di eſſo digiuno. *Quidam enim exiſtimant unico die ſibi eſſe jejunandum.* Vale a dire, che ve n' erano, che digiunavano la Settimana Santa, che è il digiuno di Paſqua, prendendo la loro refezione una volta il giorno verſo la ſera; ſicchè ogni digiuno era d' un giorno. *Alii duobus, alii tribus;* altri mangiavano una volta in due giorni, altri paſſavano più di due giorni ſenza cibo. *Nonnulli etiam quadraginta horas diurnas ac nocturnas computatas diem ſuum metiuntur.* Altri per una ſquiſitezza di pietà non mangiavano che una volta dopo quaranta ore di digiuno, affine di ſegnalare la loro aſtinenza, non ſolo co' quaranta giorni della Quareſima, ma colle quaranta ore ancora, di cui ogni digiuno della Settimana di Paſqua era compoſto. Ella è coſa evidentiſſima, per dir opinione, che S. Epifanio non ha fatto che dilucidare le parole di S. Ireneo.

(a) *Euſeb. lib. v. Hiſt. cap. 24.*

III. Nelle Coſtituzioni Appoſtoliche, dopo avere ordinato a' Fedeli d'eſſere imitatori di Moſè e di GESU' CRISTO, col digiuno della Quareſima, o della ſanta quarentena, di cui il digiuno d' ogni ſettimana comincia il Lunedì, e termina il Venerdì: vien dichiarato, che il digiuno di Paſqua deve ſeguire immediatamente, e che dee digiunarſi la ſettimana intera (*b*). *Servandum vobis eſt jejunium quadrageſimæ, quod vitæ Chriſti & legis latæ recordationem continet. Celebretur vero jejunium hoc ante jejunium Paſchæ, incipientes quidem a ſecunda feria, deſinentes vero in ſextam, deinde dimiſſo hoc jejunio, incipite ſanctam hebdomadam Paſchæ, jejunantes ipſam omnes cum timore.* Non vien qui parlato delle auſterità particolari del digiuno di Paſqua, perchè erano libere, benchè foſſero molto grandi e comunifſime. Ma

(b) *Conſt. Ap. lib. v. c. 8.*

Il Boccadoro non le ha taciute, allorchè dopo aver procurato d' inſpirare a' ſuoi aſcoltatori un nuovo ardore, terminando la Quareſima con gli eſercizj della *gran Settimana*, eſſendo così, com' egli dice, che chiamavaſi la Settimana Santa, attesa la grandezza de' Miſterj, che vi ſono ſtati compiuti, oſſerva che molti vi prolungavano i loro digiuni e le loro vigilie, e raddoppiavano le loro limoſine (*a*). *Et idcirco multi & jejunium intendunt, & vigilias & pernoctationes ſacras, & eleemoſynas faciunt, ut hebdomada hæc honorem habeant*. L' Arciveſcovo d' Aleſſandria nella promulgazione che faceva della Paſqua con le ſue lettere circolari, diviſava ſempre ſeparatamente il primo giorno di Quareſima, e il primo giorno de' digiuni della ſettimana di Paſqua, dopo i quali i digiuni erano finiti, come può vederſi nelle lettere Paſquali di Teofilo Arciveſcovo Aleſſandrino (*b*).

(a) *Chryſoſt. Tom 2. hom. 30. in Geneſ.*

(b) *Tom. 3. Biblior. Patrum.*

IV. Egli è difficile d' oſſervare queſta differenza del digiuno Quareſimale da quello della Paſqua ne i monumenti della Chieſa Latina. Diſtinguonſi bene i ſermoni di S. Leone ſulla Quareſima, e ſopra la Paſqua, ma non vi ſi oſſerva verun divario di digiuni. Nell' uſo della Chieſa Latina noi diſtinguiamo ancora le quattro Domeniche, o le quattro ſettimane di Quareſima, dalle due altre che ſeguono, e che ſi chiamano di Paſſione. Ma non veggiamo ſegno, che diſtingua i digiuni precedenti da quei che ſeguono. Papa Gelaſio nel luogo riferito di ſopra dice, che le Ordinazioni poſſono farſi nelle Quattro Tempora, o nel Sabbato di mezza Quareſima, *mediante quadrageſimæ die*. Ma ciò praticaſi ancora; conferendoſi gli Ordini ſacri non ſolo nelle Quattro Tempora, ma il Sabbato ancora che precede la Domenica di Paſſione. Queſta medeſima eſpreſſione dinota, che le due Settimane ſeguenti appartengono alla Quareſima. Che ſe il Pontefice dà questo nome al Sabbato avanti la ſettimana di Paſſione, non è già che queſto Sabbato ſia ſeguito da altrettante ſettimane che ne vien preceduto, ma con ciò egli è abbaſtanza diſtinto dal primo e dall' ultimo Sabbato di Quareſima, che ſono altresì giorni di Ordinazione; come comprendeſi ancora benissimo quel, che noi vogliam dire, quando diciamo, che gli Ordini ſi danno a mezza Quareſima. Non è

neceſ-

neceſſario di ſottilizzar da vantaggio per interpetrare il ſenſo di Papa Gelaſio, e dell' Ordine Romano, e di altri luoghi, ove lo ſteſſo termine può trovarſi.

V. Per altro il racconto che S. Epifanio ci ha fatto del digiuno di Paſqua, in cui uſavanſi le Serofagie, ovvero cibi ſecchi, e che ſi paſſavano molti giorni ſenza interrompere il digiuno con alcuna refezione, queſto racconto, dico, ci obbliga a due quiſtioni, che oltre a ciò ſono conſeguenze naturali di quanto ſin'ora abbiamo trattato. Cominceremo da quella de' digiuni, che ſi prolungano di là d'un giorno; indi paſſeremo all'altra queſtione, che è molto più vaſta, di qua' cibi aſtenevanſi ne' digiuni di Quareſima e di Paſqua.

CAPITOLO IX.

De i Digiuni prolungati per molti giorni senza alcun cibo.

I. *Uso antico d' Oriente di passare parecchi giorni della Settimana santa senza alcuna refezione.*

II. *Questo prolungamento del digiuno era più comune nel giorno del Sabbato Santo.*

III. *Tali prolungazioni erano di libera divozione e arbitrarie.*

IV. *De i termini assegnati a questi digiuni allungati.* Superpositio.

V. *Fuor della Settimana santa, e di Quaresima, i più savi tra i Solitary amavano meglio, che si mangiasse ogni giorno una volta, ma sì poco, che la fame e la sete non fossero mai del tutto estinte.*

VI. *I digiuni prolungati esponevano alla vanità.*

VII. *Questo prolungamento di digiuno era similmente praticato in Occidente. Canone del Concilio d' Elvira spiegato. Alcuni hanno passato i quaranta giorni senza prendere cosa alcuna.*

VIII. *Perchè conservossi sempre il nome di Quaresima o Quarentena, benchè non si digiunassero che trentasei giorni.*

IX. *S. Girolamo non consigliava sì fatta prolungazione di digiuno, quantunque non ricusasse le sue lodi a quelli, che la praticavano. Ei voleva, che il pasto fosse sì sobrio, che subito dopo si potesse orare e cantare.*

X. *Cassiano era dell' istesso parere.*

I. S Ant' Epifanio ci ha detto, che nella settimana del digiuno di Pasqua, alcuni passavano due giorni, altri tre, altri quattro, e chi sei giorni della settimana, fino alla Domenica mattina di Pasqua, senza alcun cibo. Questo Padre ha espresso questa prolungazione di digiuno di là d'un giorno, col termine proprio che vi era assegnato *Hypertithesie*, *Superponunt*. Dionigi Arcivescovo d' Alessandria eralene servito prima di lui nella sua lettera a Basilide riferita da Balsamone; dicendovi l' istessa cosa che S. Epifanio della varia maniera, con che digiunavansi i sei giorni di Pasqua. *Nec sex jejuniorum dies aqualiter, nec similiter omnes expectant. Sed alii quidem vel omnes transmittunt jejuni per-*

permanentes, *alii duos*, *alii tres*, *alii quatuor*, *alii nullum*. Ve n'erano adunque, che paſſavano parecchi giorni ſenza mangiare, il che Dionigi chiama *Hyperbeſim*, cioè aggiugnere un digiuno all'altro, e ve n'erano, che mangiavano una volta tutti i giorni di digiuno, anche nella Settimana ſanta. *Alii nullum*. E S. Epifanio ha parimente oſſervato, che ſolo i più ferventi *ex Sporadi* continovavano lo ſteſſo digiuno di là d'un giorno. Sicchè queſti digiuni prolungati erano laſciati alla libera divozione d'ognuno.

II. Il digiuno del Sabbato ſanto prolungavaſi più univerſalmente fino all'ora della Domenica mattina, in cui credevaſi, che GESU' CRISTO foſſe riſuſcitato. Queſto era altresì il ſoggetto della quiſtione, che Baſilide avea propoſta all'Arciveſcovo d'Aleſſandria, cioè, ſe d'uopo foſſe continovare il digiuno del Sabbato Santo fino al canto del gallo, come fecevaſi a Roma: o ſolamente fino alla ſera, com'era la pratica di alcune altre Chieſe. La ſoluzione dell'Arciveſcovo Dionigi è, che biſogna biaſimare la codardia di coloro, che rompono il digiuno avanti la mezza notte; che merita lode il fervore di quei, che prolungano il digiuno fino alla quarta vigilia della notte, cioè fino al far del giorno: e che non debbonſi inquetar quelli, la cui pietà e il coraggio paſſa la mezza notte, e non giugne fino allo ſpuntar del giorno. Alle quali coſe aggiugne, che in queſto dee ancora averſi riguardo al numero de' giorni, che ciaſcuno ha paſſato ſenza cibarſi. Perocchè è poca coſa d'aſpettare *fino alla aurora*, ſe non ſiaſi unito che il digiuno del Venerdì e Sabbato, ed è uno ſforzo di pietà molto maggiore di non aſpettare sì lungo tempo, ſe ſiaſi prolungato il digiuno fino a un più gran numero di giorni.

III. Noi leggiamo nelle Coſtituzioni Appoſtoliche l'uſo il più comunemente ricevuto nelle Chieſe Orientali, di cui ſembra, che queſto libro ſiane ſtato il Rituale. In eſſo viene ordinato di contentarſi di cibi ſecchi ne i ſei giorni della ſettimana di Paſqua, e di paſſare il Venerdì e il Sabbato Santo interamente ſenza prendere cos'alcuna, ſe le forze arrivano, fino al canto del gallo della Domenica: almeno di non rompere il digiuno

giuno del Sabbato fino all'alba della Domenica (s). *Sexta tamen feria & Sabbatho ex toto manere jejunis, qui ita firmi virtute esse, ut ferre possint, nihil prorsus gustantes usque ad galli cantum. Si qui vero propter imbecillitatem utrumque diem conjungere non potuerit, saltem Sabbathum servet, &c. Sabbatho usque ad galli cantum jejunium producite, & illucescente una Sabbatorum, qui est dies Dominicus, desinite.* Quindi è indubitato, che le prolungazioni del digiuno di là d'un giorno erano puramente di devozione, atteso che quella del Venerdì santo e del Sabbato non erano di precetto, o che il digiuno medesimo del Sabbato santo, ch'era il più indispensabile di tutti, doveva solamente prolungarsi fino dopo la mezza notte, o al più fino allo spuntare del giorno.

(s) *Const. Ap. lib. v. cap. 17. 18.*

IV. S. Cirillo Gerosolimitano compendiò la sua Catechesi XVIII. per non istancar di vantaggio la sua udienza, lassa ormai dalla continovazione del digiuno del Venerdì santo fino alla Domenica mattina. *Propter labores autem superiores, & superpositionem jejunii Parasceven & vigilias, ista quidem sic obiter dicta sunt.* Io ho tradotto le parole *ex tis hyperthesios tis nesteias* per queste, *propter superpositionem jejunii*, perchè vedremo che nella Chiesa Latina il termine di *Superpositio* era stato consagrato a quest' uso e a questa significazione, come pure quello di *Hyperthesis* nella Chiesa Greca. S. Giangrisostomo ha espresso la medesima cosa in altri termini parlando della Settimana santa. *Multi jejuniorum intendunt Epsteinusi, & vigilias & pernoctationes, Agrypnias, hac pannychidas, & eleemosynas faciunt.* Noi diremo parlando delle vigilie, che si vegliava tutti i Sabbati, ma che il Sabbato santo si vegliava tutta la notte, ciò che il Boccadoro chiama *Pannychidas*. Altri hanno amato meglio spiegare questi termini *Hyperthesis*, *Superpositio*, con quei di ritardare, e differire. Efichio è lor favorevole *Hyperthesis anabolae, hypobaseis*. E le Glose Greche e Latine *Hyperthesis*, *dilatio*, *procrastinatio*.

V. Per quanto inclinati siamo ad ammirare questi digiuni prolungati, i più santi e i più riformati tra gli antichi Solitarj non ne hanno sempre giudicato nell' istessa maniera. Rufino racconta nella vita de' Padri, che il S. Abate Pocmeno essendo costretto a dire il suo parere

rere intorno a quella materia, afferma che gli antichi Padri de' Solitarj dopo aver seriamente ventilata quella materia, avevano giudicato, che fosse più spediente, che i Monaci mangiassero una volta il giorno, ma poco, affine d'evitare la vana compiacenza, che ordinariamente accompagna i digiuni di più giorni, e a oggetto di fare la continua mortificazione non estinguendo mai del tutto la fame loro e la sete (a). *Ego vidi monachum sta-* (a) *Ruffin. cap.* *esse quotidie parum comedentem, ut non saturetur; nam bi-* *45. de vit. PP.* *duana & triduana jejunia vanæ gloriæ vacant. Hanc ergo causam examinaverunt sancti Patres, & invenerunt quod bonum est quotidie jejunare, & parum comedere, ut possit & quotidie exurire.* Nella raccolta delle sentenze de' Padri (b), che fu recata in latino dal Diacono Pelagio, l'Abbate Giuseppe propone l'istessa quistione all' Abbate Pastore, e riceve la medesima risposta. Ma l' Abbate Giuseppe continovando a domandargli, se quando egli era ancor giovane avesse spesso unito il digiuno di due giorni. *Ergo quando eras juvenis, non jejunabas biduanas aliquando?* Al che l' Abbate Pastore risponde, che aveva digiunato tre giorni seguiti, e le settimane intere. *Triduanas & Hebdomadem:* ma che la sperienza aveva fatto conoscere a i Maestri della vita Religiosa, ch'egli era e più sicuro e più facile di mangiare ogni giorno, ma poch ssimo. Questi termini *biduanas*, *triduanas* parmi, che corrispondano a quelli di S. Epifanio *Diplas*, *Triplas*, *Tetraplas*, per significare la stessa cosa. Finalmente Teodoreto nella sua storia Religiosa (c) fa dire la medesima massima al solitario Marciano: che quei che passano molti giorni senza mangiare, sono neghittosi e languidi ne i loro esercizj di pietà, in mentre che digiunano: e dipoi caricandosi di troppo cibo, qualor mangiano, rendonsi meno atti a vegliare, e ch' era meglio di mangiare ogni giorno, ma di non mai saziarsi. Per verità Marciano cibavasi ogni giorno, ed aveva sempre fame e sete. *Statuerat vespere comedere quotidie, unquam autem saturari, sed semper esurire, semperque sitire. corpori autem ea exhibere, quæ ad vitam sustentandam sufficerent. Dicebat enim eum qui post multorum dierum medium cibum capit, & dicbat media officia Dominica languidus exequi: & quo die rursus cibum capit, plura, ut solet fieri, ingerendo* (b) *Lib. x. cap.* *44.*

(c) *Cap. 3.*

vendo, ventrem onerare, & hac gravato tardiorem reddi animum ad vigilandum. Praestare itaque ajebat vesci quidem quotidie, sed nunquam expectare satietatem. Verum enim jejunium est perpetua esuries.

VI. Cassiano ha eccellentemente spiegato ciò, che l'Abbate Poemeno ci ha detto, che i digiuni continovati di più giorni erano troppo esposti agli assalti della vanagloria; facendo dire all' Abbate Macario la ragione, per la quale i Monaci stavano ben cinque giorni senza mangiare ne' Monasterj, e vi aspettavano senza pena l'ora regolata di rompere i digiuni ordinarj, ch' era l'ora di Nona; laddove nella solitudine quei medesimi Religiosi avevano pena d' aspettare l'ora di Terza. La ragione dell' Abbate Macario era, che nella compagnia de' Monisterj que' Monaci si nodrivano delle loro segrete compiacenze, e delle lodi che riscuotevano, quando avevano digiunato una settimana intera; dove al contrario nella solitudine non eravi alcuno, che potesse sostenere e pascere la lor vanità con le ammirazioni e gli applausi (a). *Nullus hic est jejunii tui testis, qui te laudibus nutriat atque sustentet: ibi autem te digitus hominum & cenodoxiæ refectio saginabat.* Mi accorgo bene, che tutti questi sentimenti, e queste massime degli antichi Solitarj riguardano soltanto i Religiosi, e i digiuni della lor Regola. Ma nella sostanza l'istesse verità, le medesime ragioni, e gli stessi pericoli hanno luogo tra i Fedeli ne' digiuni di Quaresima e di Pasqua. Era a un bel bisogno anche da temersi alquanto più tra i semplici Fedeli, che tra i Religiosi, che l'affettazione e la singolarità di molti digiuni non interotti, non fosse l'effetto della lor vanità, oppure non ne addivenisse la cagione, che venendo poscia a mangiare, nol facessero con eccesso; che i loro esercizj di pietà non si risentissero del loro languore, mentre che digiunavano, e della loro ripienezza dopo il pasto. Finalmente la regola più essenziale della temperanza è quella di non satollarsi mai, e quella della mortificazione di non contentare in tutto e per tutto la fame e la sete; questa regola, dico, era certamente comune a tutti i Religiosi e a tutti i Cristiani. Per questo ancora la Chiesa non ha mai imposto alcuna necessità di continovare il digiuno più

(a) *Cassian. Collat. cap. 22.*

più d'un giorno senza mangiare anche nella Settimana Santa. Ella neppure ha voluto vietar ciò, che un trasporto di zelo e di fervore poteva fare imprendere a' Fedeli nel tempo, che il Sangue di GESU' CRISTO spargendosi sopra la terra, deve accendere ne i loro cuori una fiamma tutta divina, e un nuovo ardore di mortificarsi e di morire per lui e con lui.

VII. I Latini non hanno trascurato quesli digiuni prolungati. Il Concilio di Elvira gli riconosce, e gli approva (a): *Errorem placuit corrigi ut omni Sabbathi die jejuniorum superpositiones celebremus.* Abbiamo esposto in che forma il digiuno del Sabbato Santo si prolungava fino allo spuntare del giorno della Domenica. I Vescovi di Spagna che si segnalarono in quel Concilio per le loro prodigiose austerità, vollero per avventura, che il digiuno di tutti i Sabbati dell'anno fosse un digiuno dell'istessa natura. S. Agostino ha narrato con ammirazione i digiuni straordinarj di alcuni Fedeli, che digiunavano le settimane intere, e anche più settimane senza prender cibo alcuno; egli aveva parimente saputo da alcune persone degnissime di fede esservene uno, che aveva passato i quaranta giorni senza mangiare. Questo S. Dottore dice con gran giudizio, che se la Domenica trovasi contenuta in questo numero continovato di digiuni, non essere in verun modo un vestigio della profana superstizione de' Manichei, che ostentavano di digiunar la Domenica in odio di quello, che ha creato il mondo; imperocchè questi Eretici sceglievano la Domenica per unirvi il loro digiuno, dove al contrario i Fedeli che la digiunavano, noi facevano se non perchè la incontravano nel numero determinato de i loro digiuni, e quando avevano a rompere il loro digiuno, amavano di farlo la Domenica. *Die Dominico jejunare scandalum est magnum, &c. Nisi forte aliquis idoneus sit nulla refectione interposita ultra hebdomadam perpetuare jejunium, ut jejunio quadragesimæ dierum, quantum potuerit appropinquet, sicut aliquos fecisse cognovimus, nam & ad ipsum quadragenarium numerum pervenisse quendam a fratribus fide dignissimis nobis asseveratum est. Quemadmodum enim veterum Patrum temporibus nihil contra pravum Sabbatorum fervorem, cum diebus quadragesimæ jejunaverunt:*

(a) *Concil. Illiberit. Can.* 26.

ita qui potuerit septem dies jejunando transire ; non sibi ad jejunandum elegit Dominicum diem : sed in iis cum evenit , quor se jejunaturum se novit plurimos dies . Jejunium tamen etiam continuatum , si in hebdomadam solvendum est , nullo congruentius quam Dominico die solvitur.

VIII. Queste parole di S. Agostino possono servire per autorizzare una delle ragioni, che sono state proposte, perchè la Chiesa abbia conservato il nome di Quaresima, o di santa Quarentena, benchè comunemente non vi si digiunino che trentasei giorni ; imperocchè questo digiuno è certamente una imitazione di quello di GESU' CRISTO, e tra i suoi più ferventi Discepoli ve ne furono sempre, massimamente ne i primi secoli del fervore, che fecero sforzi eroici per seguirlo da vicino, e per passare senz' alcun cibo, o interi i quaranta giorni, oppure una buona parte di essi. Gli altri ci si accostavano secondo le loro forze, quindi non si dovette mutare il nome, che questo digiuno aveva avuto nella sua prima origine, e che doveva avere ancora secondo gli sforzi più o meno felici di tutti i veri Fedeli .

IX. S. Girolamo la cui vita e la penna furono consagrate alla penitenza, tuttavolta non approvava i digiuni continuati di più giorni, principalmente nelle persone ancor giovani (*a*). *Displicent mihi in teneris maxime? aetatibus longa & immoderata jejunia , in quibus jungantur hebdomades* . Amava meglio che si mangiasse ogni giorno, ma con tanta sobrietà che dopo il pasto si avesse ancor fame, e che si avesse una intera libertà di leggere e di orare . *Sic comedat , ut semper exurgat : ut statim post cibum possit legere & psallere* . Questo istesso massime , e medesimi sentimenti appariscono ancora altrove (*b*) . *Parcur cibus , & venter semper esuriens praefertur triduanis jejuniis* . *Et melius est quotidie parum , quam raro satis sumere* . *Quando comedis , cogita quid statim tibi orandum , illico & legendum sit* . Ma benchè questo Padre non consigliasse la prolungazione del digiuno di là d' un giorno, molto meno fino alle settimane intere : non lascia pertanto di esaltare l'alta pietà di quei, a' quali il Divinissimo Spirito, che non ha legge, inspirava questi eroici movimenti . Loda la santa Dama Asella, perchè digiunando tutto l'anno, e passando bene spesso due

(a) *Hieron. Epist. ad Laetam de inst. fil.*

(b) *Idem ad Furiam de Vidui. servanda .*

due o tre giorni senza cibo, ella in Quaresima passavane le settimane intere (a). *Cunique per annum jugi jejunio pascereturbiduo triduoque sic permanens; tum vero in quadragesima navigii sui vela tendebat, omnes penè hebdomadas vultu lætante conjungens.* Ho detto, ch' ei lodava ciò, che non consigliava, come apparisce dalla sua Lettera ad Eustochia, alla quale consiglia, che i suoi digiuni non sieno che d' un giorno, ma che le sue refezioni sieno sobrissime (b). *Sint tibi quotidiana jejunia, & refectio satietatem fugiens. Nihil prodest biduo triduove transmisso vacuum pariare ventrem, si pariter obruatur, si compensetur saturitate jejunium.*

(a) *Hier. Epist. ad Marcellum de laudibus Asellæ.*

(b) *Idem ad Eustochium de Virginit. servanda.*

X. Cassiano fa parlare i più esperimentati Solitari, nel modo stesso di S. Girolamo; cioè, ch' era meglio mangiare ogni giorno, ma pochissimo: affine d'evitare i languori del digiuno, e la gravezza dello stomaco ripieno, e con questa ugualità del corpo conservare quella dello spirito (c). *Quamobrem hæc est temperata continentia & qualitas, atque mensura, quæ Patrum quoque judicio comprobatur, ut quotidianam panis refectionem quotidiana comitetur esuries, in uno eodemque statu animam pariter corpusque conservans; nec jejunii fatigatione concidere, nec gravari mentem saturitate permittens.*

(c) *Cass. Collat. cap. 23.*

CAPITOLO X.

De i Cibi che si usavano in Quarefima, e di quelli da' quali astenevansi in Occidente.

I. *Il digiuno consisteva in astenersi dalla carne, e dal vino, e fare un sol passo verso la sera.*

II. *S. Girolamo pone il maggiore rigor del digiuno in contentarsi di pane e acqua, biasimando quei che desideravano qualche cosa di più.*

III. *Questo Padre permette i legumi, rarissimente piccoli pesci, e poco di vino agl' infermi.*

IV. *S. Agostino fa consistere il digiuno nell' astinenza della carne e del vino, pretendendo che questa proibizione comprendeva quella d' ogni sorta di delicatezze.*

V. *Squisitezze della sensualità condannate da Giuliano Pomero.*

VI. *Egli condanna parimente quei, che sostituivano i volatili agli animali quadrupedi.*

VII. *Sentimenti di S. Fulgenzo.*

VIII. *Varie riflessioni intorno a i passi di questi Padri. Sopra il vino, e sopra tutte le delicatezze.*

IX. *Sopra l'uso del pesce.*

X. *Intorno all' uso de' volatili.*

XI. *Se l'uso de i liquori rompa il digiuno.*

XII. *La Domenica osservavasi l'istessa astinenza.*

I. NOi ritorneremo agli altri digiuni della Chiesa, quando avremo spiegato cosa sia digiunare, ovvero in che foggia digiunavasi nella Chiesa d'Occidente e d'Oriente. Il digiuno consisteva principalmente in astenersi dalla carne, dal vino, e a fare un sol passo ogni giorno verso la sera. Cominceremo da i Padri della Chiesa Latina, indi passeremo a i Greci per saper da loro quali fossero i cibi, di cui poteva ciascuno nutrirsi in Quarefima. Appresso tratteremo della sola refezione, che potera prendersi, e del tempo che si pigliava.

II. S. Girolamo dice, che il più rigoroso digiuno dev'esser quello, in cui prendesi solamente pane e acqua (a). *Fortissimum jejunium aqua & panis*; ed essere cosa inutile, che alcuni si sforzassero di astenersi dal pane e dall'

(a) *Hier. Epist. ad Nepot.*

dall' acqua per una prava oſtentazione, che coſtrignevagli a ricercare altre vivande ſenza comparazione più ſquiſite. *Audio quoſdam contra rerum hominumque naturam aquam non bibere, nec veſci panem: ſed forbitiunculas delicatas, & contrita olera, betarumque ſuum, non calice forbere, ſed concha. Prob dolor! Non erubeſcimus iſtiuſmodi ineptiis, nec tædet ſuperſtitionis? Inſuper etiam famem abſtinentiæ in deliciis quærimus.* La cagione o il pretesto di così affettate ſingolarità era la maſſima coſtante, che i digiuni di Quareſima dovevano eſſere più rigidi degli altri: quindi ſiccome il numero di quei che digiunavano ordinariamente in pane e acqua era grandiſſimo, per fare più di loro, ſi andava ſtudiando d' aſtenerſi ancora dal pane e dall'acqua, ſoſtituendo legumi peſti, al pane, *contrita olera*, e l' acqua di alcune erbe all'acqua comune. S. Girolamo rimproverava loro con ragione, che vivande di queſta fatta erano più deliziose del pane e dell'acqua, e ch' era una vanità ſciocca di volerſi ſegnalare in aſtinenza, uſando cibi più delicati.

III. Queſto Padre in un altro luogo diſapprova i digiuni continovati di parecchi giorni, e la proibizione d'uſar l'olio, e mangiar frutti, maſſimamente ſe trattavaſi di perſone tuttavia giovane (a). *Diſplicent mihi maxime in teneris ætatibus, longa & immoderata jejunia, in quibus jungantur hebdomades, ut oleum in cibo & pomo vetentur.* Vuol ben'egli, che ſi digiuni più ſtrettamente in Quareſima, *In Quadrageſima continentia vela pandenda ſunt;* ma vuole altresì, che i Religioſi e le Religioſe ſi conſervino in forze per digiunare il rimanente dell anno, diverſificando in ciò ben molto da i mondani, i quali pare, che non facciano la Quareſima che per rimediare alla ripienezza e alla buona cera, che precedè la Quareſima, e prepararſi a quella che la ſeguirà. Finalmente ei permette alle perſone Religioſe pane, legumi, e talvolta peſce. *Cibus ejus oluſculum ſit & ſimilia, raroque piſciculi.* Reca ſupore, che il prefato Padre per altro inclinato tanto alla severità, foſſe aſtretto a moderare i digiuni aſprisſimi delle perſone della prima qualità, che davanſi alla pietade e alla religione. La qual coſa vedeſi ancora nella ſua lettera alla Vergine Demetriade, in cui l' eſorta a non digiunare ſino a venirſi me-

(a) *Hier. ad Lætam. de inſtitutione filiæ*

meno, dimmi eziandio che sia di bisogno, che le sue compagne la portino; ma per modo che ella possa con l' istessa facilità continovare le sue letture, la salmodia, e le vigilie (a). *Sic debet jejunare, ut non palpites, & respirare vix possis, & comitum tuarum vel portetur, vel trahatur manibus, sed ut fracto corporis appetitu, nec in lectione, nec in Psalmis, nec in vigiliis solito quid minus faciat.* L'astinenza della carne era una legge comune per tutti i digiuni; ma S. Girolamo non permetteva, campoco di saziarsi di legumi, perchè l'eccesso di qualsivoglia cibo è sempre nocivo alla castità (b): *Inde est quod nonnulli vitam pudicam appetentium in medio itinere corruunt; dum solam abstinentiam carnium putant & leguminibus onerant stomachum, quæ moderatè parcèque semper innoxia sunt.* Facendo l' Epitaffio di Santa Marcella, lodala d' aver digiunato con moderazione, astenendosi dalla carne, e non bevendo che pochissimo vino, e soltanto attese le sue infermità: *Moderata jejunia, carnium abstinentia; vini odor magis quam gustus, propter stomachum & frequentes infirmitates.* S. Girolamo non parla qui verisimilmente, che de' digiuni ordinarj di Marcella, e contuttociò non le lascia l' uso del vino, che in pochissima quantità, e soltanto per la fiacchezza del suo stomaco, e delle di lei frequenti infermità. Donde è agevol cosa conchiudere, ch' ella non usava nulla affatto di vino in Quaresima. Santa Paola usavane assai meno ancora, asserendo S. Girolamo nel di lei Epitaffio, che appena usava ella d'un poco d' olio i dì festivi, e che da ciò giudicar si puote, quanto fosse aliena da valersi di vino o di pesce, o di mele, ovvero d' uova. *Quæ exceptis diebus festis vix oleum in cibo caperet: ut ex hoc uno Æstimetur, quid de vino, & liquamine, & piscibus, & mulle, & ovis, & reliquis, quæ gustus suavia sunt, judicarit.*

(a) *Hier. Epist. ad Demetriadem de Virgin. servanda.*

(b) *Hier. ad Furiam de Viduit. servanda.*

IV. S. Agostino dice in termini formali, che tutti quei che facevano Quaresima, astenevansi della carne e dal vino, senza eccettuarne gl' istessi eretici. Imperocchè ecco com'egli scrive contra Fausto Manicheo (c): *Si Quadragesima sine vino & carnibus non superstitiosè a vobis, sed divina lege servatur.* Dice altrove (d) esservene senza dubbio, la cui sanità è talmente rovinata, che

(c) *Aug. contr. Faust. lib. 30. cap. 4.*

(d) *lib. 50. hom. 6.*

che non poſſono digiunare frequentemente, cioè, che non poſſono privarſi della carne e del vino (a). *Poterit mihi dicere: non poſſum jejunare frequenter, & a vino & carnibus abſtinere non poſſum.* Altrove fa conſiſtere la Quareſima a digiunare tutti i giorni, e aſtenerſi dal vino e dalla carne (b). *Non dico hebdomadas, non duplicata, non treplicata jejunia, ſed vel ſingulos dies ciborum nimietate tranſeamus. Ceſſent lavacra, vina, vel carnes.* Ma il più importante di queſti Sermoni, che non ſono tutti ſuoi, è quello, in cui zela e con giuſtizia contra di coloro, che digiunavano in vero la Quareſima, cioè, che non mangiavano ſe non una volta verſo la ſera, e aſtenevanſi dalla carne e dal vino; ma non laſciavano di fare paſti ſontuoſi e delicatiſſimi, ſoſtituendo vivande e pozioni ancora più deliziose. Al giudizio di queſto Padre quei, che non potevano ſoffrire il beveraggio d'acqua pura, avrebbero fatto più ſavia-mente, ſe aveſſero uſato un pò di vino (c). *Sunt etiam qui vinum ita non bibunt, ut aliorum expreſſionem ponerum, aliaſque ſibi ingerat, non ſalutis cauſa, ſed jucundi-tatis exquirant, &c. Quantum beneſtius eſſet, ut qui propter infirmitatem ſtomachi, aquam potare non poterat, vino uſitato & modico ſuſtentaretur?*

(a) *De Tempore ſerm. 61.*

(b) *Ibid. Serm. 64. 65.*

(c) *Ibid. Serm. 66. 157.*

V. Giuliano Pomero ſcoprì ancora, e condannò nel tempo ſteſſo le medeſima ſquiſitezza della vanità, e ſenſualità di alcuni aſtinenti ridicoli, che ſi privavano del vino, ma procuravanſi quantità d'altre bevande anche più atte a ſoddisfare il guſto loro, e la loro delicatezza (d). *Illi quoque qui negata ſibi vini perceptione, diverſorum poculorum potionibus inundantur, nequaquam mihi abſtinentiam videntur implere.* Quell'Autore pretende, che in proibendo il vino, ſi vietino non ſolo tutte le bevande che poſſono ubbriacare, ma tutte quelle ancora, che atte ſono a contentare la ſenſualità. Imperocchè finalmente il digiuno e l'aſtinenza tendono altresì più a ſeccare la volutà, che l'alimento. *In vini enim uſu, non a vino tantum, ſed ab omnibus que accipientes inebriant; vel ab aliis que etiam non ebrietatem, ſuavita-tem certè percepta conciliant, abſtinebit: ut ſit veritate abſtinentiæ perfectè conſummatus, non ejus imagine forſi ſplendidus, intus cæcus.* Vero è, che queſto Autore non eſpri-

(d) *Jul. Pom. de vita contempl. lib. 2. cap. 13. seq.*

esprime, se in questo luogo parla de' digiuni della Quaresima. Il che pure poco c' importa; perocchè il digiuno di Quaresima essendo incontrovertibilmente il più santo e il più rigoroso di tutti, certa cosa è, ch' egli racchiude tutte le austerità, che potevano prescriversi negli altri digiuni.

VI. Il prefato Giuliano Pomero osserva nel medesimo luogo un' altro artifizio, che non era meno ridicolo. Astenevansi invero alcuni ne i giorni d'astinenza dalla carne degli animali quadrupedi: ma supplivano in mancanza di essa con le carni d'ogni sorta d'uccelli e di pesci. Questo non era lasciar le delizie, ma diversificarle (a). *Ceterum si a quadrupedibus abstinentes, Phasianis altilibus, vel aliis avibus pretiosis, aut piscibus perfruantur, non mihi videntur resecare delectationes corporis, sed mutare.* Finalmente quest' Autore aggiugne, che togliere i cibi e le bevande ordinarie, per sostituirne di straordinarie e più delicate, non può essere che una falsa astinenza, e una vera illusione. *Sic ab omnibus animalibus judicant temperandum, ut peregrinis pomis ceterisque forbitunculis delicatis immanem sui corporis impleant appetitum, &c.* Dice alquanto più sotto, che i Cattolici e gli Eretici astengonsi dalla carne digiunando, ma i Cattolici lo fanno per un principio di virtù e d' astinenza; *pro abstinentia*, gli Eretici il fanno, perchè credono immonda la carne degli animali, *pro immunditia*.

(a) *Ibidem.*

VII. S. Fulgenzo non parla a dir vero, che delle persone Religiose, qualor dice, ch' elle fanno di meno del matrimonio, e che si astengono dalla carne e dal vino (a). *A carnibus & vino abstinent, in quantum corporis valetudo permittit.* Ma certa cosa è, che nel corso della Quaresima tutti i veri Fedeli vivevano da Religiosi, non solo osservando la continenza, come diremo qui appresso, ma eziandio con digiuni più aspri, che non erano quelli de' Religiosi fuor di Quaresima.

(b) *Fulgen. lib. de fide ad Petrum cap. 3.*

VIII. Credo, che or cada in acconcio di fare alcune riflessioni sopra questa serie di testimonianze. I. Si è potuto osservare, che l'astinenza più universale era quella della carne, e del vino, per tutti quei che digiunavano, principalmente in Quaresima. II. Che giudicossi, che le ragioni potevano ben' essere più legittime di dispen-

diſpenſarſi dall' aſtinenza del vino, che da quella della carne; tanto perchè S. Paolo ne ha dato l'eſempio nella perſona del ſuo diſcepolo Timoteo: quanto perchè lo ſtomaco egli è in effetto ben più ſovente incomodato dal bere acqua pura, che dall'aſtinenza della carne. III. Che ſi pretese in proibendo la carne e il vino, vietare tutte le delicatezze del guſto, e tutte l'eſquiſitezze della ſenſualità, imperocchè l'aſtinenza è una virtù, e il digiuno è il principale eſercizio dell'aſtinenza. Or la virtù non tende tanto a ſottrarre al corpo l'alimento, quanto a togliere all'anima e al corpo tutti gli allettamenti delle volontà ſenſuali. Sicchè togliendo il vino, ſi vollero riſecare tutte le delizie del bere, e proibendo la carne, ſi condannarono tutti i ſaporetti del guſto. IV. Il cibo ordinario di quei che digiunavano, erano legumi, frutti, e pane, e per bevanda dell' acqua. Si diſapprovarono ancora le delicatezze, che talvolta ſtudiavanſi negli ſteſſi legumi; le ſollecitudini per avere frutti ſtraordinarj, e portati di lontano, finalmente l'acque ch'erano piuttoſto ſquiſiti liquori. V. Si permiſe anzi il vino, che deliziosi liquori, purchè foſſe vino comune, in pochiſſima quantità, e per rimediare alla ſiacchezza dello ſtomaco.

IX. I più rigidi oſſervatori del digiuno bandirono dalla lor menſa il peſce, come pure la carne; ma perchè la proibizione generale non toglieva a i giorni di digiuno ſe non che il vino e la carne, convien riconoſcere, che l'uſo del peſce non era vietato. S. Gregorio (*a*) fa menzione ne' ſuoi Dialoghi d'un Santo Abbate, che intervenuto al convito di certi ſuoi parenti in un luogo, dove non vedeſi mai peſce, veniva burlato, perchè non voleva aſſaporare la carne, e che il Cielo preſe la ſua difeſa, facendo trovare un peſce entro il vaſo, in cui attignevaſi l'acqua per bere. Severo Sulpizio (*b*) racconta, come S. Martino mangiava del peſce nelle feſte di Paſqua. *Piſcem Paſchæ diebus edere conſuetus &c.* S. Girolamo permetteva qual avanti alle Religioſe, che digiunavano tutto l'anno, di mangiare piccoli peſci. VI. Ecco ſenza dubbio la maniera onde ſi è introdotta la libertà di mangiar peſce in Quareſima, alla quale non avrebbeſi ragione alcuna di op-

(a) *Dialog. lib. 1. cap. 1.*

(b) *Dialog. 3.*

porsi, purché uno si astenesse da quella ineſcusabile ſquisitezza, volevo dire dannevole, d' unire al cibo de' giorni di penitenza i più ſquisiti e delicati guarzetti, e di fare miglior tavola, e maggiore ſpesa in pesce, che in carne. VII. Nell'uso stesso de i legumi in giorno di digiuno i Padri biasimarono molte cose. I condimenti troppo studiati, la troppo grande abbondanza che oltrepassava i giusti limiti della sobrietà: in somma la viziosa singolarità di non usar olio, imperocché l'olio teneva luogo di burro, e tuttavia lo tiene, ov' esso abbonda.

X. Al tempo di Giuliano Pomero erasi cominciato a far riflessione, che gli uccelli avendo tanta affinità co' pesci, essendo stati creati l' istesso giorno, potevano sostituirsi al pesce ne i giorni di digiuno di devozione. Quest' Autore tratta di ridicola così sottigliezza; ma forse perché gli Autori di sì fatta invenzione non contentavansi di volatili comuni, ma sacrificavano alla loro sensualità i fagiani e gli altri uccelli di prezzo, usando la medesima delicatezza nella scelta de i pesci (a). *Si Phasianis altilibus, vel aliis avibus pretiosis aut piscibus perfruantur.* Socrate dice altresì, che alcuni si astenevano per tutto il corso del viver loro da tuttociò ch' era animato: altri mangiavano solamente pesce: alcuni vi aggiugnevano i volatili, perché gli uccelli erano usciti dell' acqua, e certuni rinunziavano ancora all' uso dell'uova.

(a) *Jul. Pom. lib. v. cap. 2.*

XI. Reca gran maraviglia, che sia caduto in mente d'alcuni Teologi, che la bevanda, in qualunque quantità e di qualsivoglia sorta che sia, non rompa il digiuno. Perocché non trovasi il modo d'accordare questo sentimento con la legge universale del digiuno ne i primi secoli, che vietava il vino come la carne, e che faceva consistere il digiuno in questa doppia astinenza. Se non era permesso ber vino nel giusto passo d' un giorno di digiuno, come mai sarebbe stato permesso di berne fuor di passo? Perché non permettere il vino che agl' infermi e in pochissima quantità? Perché proibirne tutti gli altri liquori deliziosi, se i liquori non offendono le legge del digiuno? Questa materia è troppo importante per esser toccata solamente di passaggio. Ella merita d' esser trattata con agio, e separatamente qui appresso. XII.

XII. Una parte delle autorità, che qui sono state allegate, mostrano con evidenza, che gli stessi giorni di Domenica in Quaresima, benchè non si digiunasse, contuttociò astenevansi dalla carne e dal vino. Le Parole di S. Agostino a Fausto non soffrono quasi replica. *Si quadragesima sine vino & carnibus non superstitiosè a vobis, sed divina lege servatur.* Ma questa era pur anche una ragione di dare a questo sacro tempo il nome di santa Quarentena, perchè era per lo meno un' astinenza di quaranta giorni, benchè soli trentasei ve ne fossero di digiuno.

CAPITOLO XI.

De i cibi usati in Quaresima, e di quelli da i quali astenevansi in Oriente.

I. *S. Basilio proibisce la carne e il vino ne i giorni di digiuno, e invita gli uomini a i legumi, e all' acqua, secondo il primo uso avanti il diluvio.*

II. *Secondo questo Padre i tre punti del digiuno esteriore debbono essere accompagnati con tre virtù del digiuno spirituale.*

III. *S. Gregorio Nisseno non permette che acqua e legumi, proibendone altresì i condimenti.*

IV. *S. Giangrisostomo ci fa sapere, che questi rigori del digiuno erano religiosamente osservati.*

V. *Testimonianza di S. Cirillo Vescovo di Gerusalemme.*

VI. *Spiegazione d' un Canone del Concilio d' Ancira, e d' un passo di S. Basilio intorno a i legumi cotti con la carne, di cui i Monaci dovevano mangiare.*

VII. *Testimonianza di Teofilo Arcivescovo d' Alessandria, sul divieto della carne e del vino.*

I. SAn Basilio per risalire fino alla prima origine dell' astinenza della carne e del vino, ch' era il contrassegno del digiuno Ecclesiastico, fa osservare che nella prima innocenza del Paradiso terrestre, e anche di tutta l' età dell' oro, che precedè il diluvio, non usavasi carne, nè vino, bevevasi dell' acqua, mangiavansi de' frutti e degli erbaggi, e non fu se non dopo il diluvio, che Iddio permise a Noè e alla di lui posterità

di nodrirsi della carne di bestie scannate, e che Noè inventò il vino (a). *Non erat in Paradiso vinum, non erat pecudum mactatio, non carnium esus. Post diluvium cœpit vinum, post diluvium, Edite omnia, sicut olera pabuli. Postquam desperata est perfectio, tum demque concessa est fructio.* Vale a dire che il digiuno tende a ristabilirci in quella prima semplicità, e in quella perfezione, da cui cadde interamente l'uomo per i suoi abbominevoli eccessi, che tirarono sopra di esso il diluvio. Dice più sotto, che col digiuno della Quaresima il nostro ventre dà cinque giorni di tregua alla bocca, che nello spazio della Quaresima gli animali viron sicuri. *Nullum animal deplorat mortem, nusquam sanguis, nusquam sententia ab inexorabili ventre adversus animantia pronunciata. Det aliquantum vacationis & venter ori, patiscatur nobiscum quinque dierum induciis.* Che allora ognuno si contenti di quel, che produce la terra, *Cessat macbæra coquorum, mensa contenta est sponte nascentibus.* Finalmente che quei che non si contentano dell'acqua, che fa la sola bevanda de i giorni di digiuno, debbon temere, che non avvenga loro come al ricco malvagio, di chiedere nell'ardor delle fiamme una goccia d'acqua, e d'essere loro negata. *Vide ne qui nunc aquam respuis, in posterum exemplo divitis illius stillam aquæ concupiscas.*

(a) *Basil. Orat. 2. de jejunio.*

II. In questo stesso ragionamento del digiuno, S. Basilio esprime in tre parole le tre parti del digiuno, affinchè ci studiamo di accompagnarle con tre punti somiglievoli del digiuno spirituale eziandio più importante. Imperocchè a che serve il non mangiar carne, ed esser pronto a trattar male il suo prossimo? d'astenersi dal vino, e non astenersi da dir delle ingiurie? di non mangiar che la sera, ma consumare tutto il giorno in litigi? Il vero digiuno è di astenersi e allontanarsi da tutti i vizj. *Verum jejunium & ab omnibus vitiis esse alienum, carnes non edis, sed comedis fratrem tuum. A vino abstines, sed ab injuriis tibi non temperas. Expectas vesperam, ut cibum capias, sed diem totum absumis apud tribunalia.* Deesi però confessare, che i due ragionamenti fatti da questo Padre sopra il digiuno della Quaresima, e principalmente il secondo, sembrano evidentemente permettere l'uso del vino il Sabbato e la

Do-

Domenica, e vietarlo ſolamente ne' cinque giorni ſeguenti di digiuno. Perocchè S. Baſilio nelle iſtanze reiterate che fa a i ſuoi Aſcoltatori di non prepararſi con grandi ecceſſi al digiuno di cinque giorni, non eſprime loro niente in particolare, eccetto che non ſi ubbriachino (a). *Ab ebrietate metuo, &c. hodie nonnulli vecordes adverſus quinque dierum jejunio vino indulgent.*

(a) Orat. 2.

III. S. Gregorio Niſſeno non concede che legumi ne i giorni di digiuno, per qualunque diſguſto che ne moſtraſſero i voluttuoſi (b). *Faſtidioſe ad ſeveram menſam accedunt. Murmurant contra olera. Convitia jaciunt in legumina.* Lagnaſi de i condimenti ſtudiati de i legumi, delle bevande artifiziali, che ſi ſoſtituivano in vece del vino, e del diſguſto con che bevaſi l' acqua. *Uno aubelitu aquam extrahunt, quaſi eſſet amara a medicis prabita potio. Multis etiam vinum ingeniosè imitantur, ſuamque cupiditatem factitiis quibuſdam potionibus conſolantur. Alii etiam in oleribus delicias quærunt, ſiuntque mire cupedarum ſtructores & artifices. Quod valde fatuum arbitror, cum jejunium voluntaria mentis ſit, &c.*

(b) Serm. in principio jejunii.

IV. S. Giangriſoſtomo proponeva per eſempio della emulazione, che doveva averſi per bandir le beſtemmie e i giuramenti, quella de' rigidi oſſervatori del digiuno della Quareſima, che non ſolo ſi privavano del vino e dell' olio ne i quaranta giorni conſacrati alla penitenza, ma contentavanſi di pane, e acqua, e paſſavano bene ſpeſſo più giorni ſenz' alcuna refezione (c). *Sicut ſunt quidam ciborum inter ſe abſtinentiæ emulantes, & hi quidem integros duos dies trunſigunt jejuni: hi vero non vini tantum & olei, ſed & omnis ferculi uſum a ſua menſa rejicientes, pane & aqua utentes duntaxat, quadrageſimam omnem expediunt.* Queſte parole pare, che diano a divedere, che l aſtinenza del vino, dell' olio, e della carne perdurava nello ſpazio de i quaranta giorni, e perciò le Domeniche e i Sabbati v' erano parimente compreſi. Dice in un' altra Omelia, che potrebbono bene aſtenerſi da giurare, avendo tanta fermezza in aſtenerſi dal vino, e da i cibi vietati in Quareſima, quantunque ci ſi patiſca non poco (d). *Eſſe milites*

(c) Chriſoſt. hom. 5. ad pop. Antioch.

(d) Idem hom. 6. ad pop. Antioch.

quis

quis exhortetur, & infinita crucient, & cogant vinum delibare, vel aliud quid lege jejunii non conceſſum deguſtare, omnia quis mallet pati, quam prohibitum tangere nutrimentum. Scrive altrove, che il digiuno è ſenza frutto, ſe non rinunziaſi ancora più al vizio che alla carne: ſe aſtenendoſi dalla carne, ſi divora il bene de' poveri: ſe privandoſi del vino, s'ubbriaca taluno di penſieri e diſegni d' ambizione: ſe non mangiando che verſo la ſera, ſi paſſano i giorni ne i divertimenti, o alla commedia (*a*). *Cum eſca abſtinemur peccato non abſtinemus: cum carnibus quidem non veſcimur, devoramus tamen pauperum domos: cum vino quidem haud inebriamur, inebriamur vero pravis deſideriis: cum quidem tardia totum tranſigimus diem, atque eandem impudicis in ſpectaculis conſumimus.* Queſto Padre riferiſce in altro luogo le lamentanze di quei, che non potevano ſoffrire, che con eſtremo patimento l' acqua, i legumi, e la privazione de' bagni (*b*). *Illuviem non ferо, aquam potus me enecat, olera degustare non poſſum.*

(a) *Idem hom. hom. 3. de Pœnit. Tom. 1.*

(b) *Idem. Tom. 5. hom. 34.*

V. S. Cirillo Veſcovo di Geruſalemme dice, che in digiunando ci aſteniamo dalla carne e dal vino, non già che queſti nutrimenti ſieno abbominevoli, ma affine di meritare i cibi incorruttibili (*c*). *Jejunamus enim & a vino carnibuſque nos abſtinemus, non ea quaſi pœnalia abhorrentes, ſed mercedem expectantes.*

(c) *Cyrill. Hier. Cathec. 4.*

VI. Non mi tratterò a fare ſu di queſti paſſi de' Padri Greci, le medeſime oſſervazioni che nell' articolo precedente ſi ſono fatte ſopra quei de i Latini. Sarà più util coſa dar qui qualche ſchiarimento al Canone XIV. del Concilio d' Ancira, che comanda a i Sacerdoti e a i Diaconi, che vivevano in perpetua aſtinenza di carne, di almeno aſſaggiarla, con libertà di aſtenerſene in avvenire, che s' eglino ricuſavano di farlo, e non volevano mangiar legumi, che foſſero ſtati cotti con la carne, gli condanna ad eſſer depoſti. *Hi qui in Clero ſunt Preſbyteri, vel Diaconi & a carnibus abſtinent, placuit eas quidem attingere, & ſi ſic voluerint, abſtinere. Si autem noluerint olera, quæ cum carnibus coquuntur, comedere, & Canoni non cedant, ab ordine ceſſare.* S. Baſilio giudicò, che ſarebbe ſtata una ſingolarità degna di biaſimo, ſe un Monaco aveſſe oſtentato

tato di non affaporare acqua e legumi, che fecondo il coſtume foſſero ſtati bolliti con un poco di carne ſalata, perciocchè quel picciolo boccone di carne ſalata entro tanta quantità d'acqua, o di legumi poteva paſſar più toſto per un contraſegno della ſobrietà degli antichi Padri della vita monaſtica, che per una delicatezza (a). *Siquidem minutiſſimum illud ferculum in tam magnam aquæ copiam, aut leguminum conjectum, nequaquam indicium cupediæ eſt, &c. Neque enim de his propterea non abſtinemus, quod Judæorum ritibus faveamus, ſed ut deliciarum ſaturitatem fugiamus.*

(a) *Baſil. Conſt. Monaſt. cap. 2.*

Queſte ultime parole di S. Baſilio danno motivo di credere, che coſtume sì fatto degli antichi Solitarj del Ponto, di far cuocere un poco di carne ſalata co' legumi, che i Religioſi dovevan mangiare, foſſe derivato da qualche Giudaica ſuperſtizione, alla quale ſi foſſe voluto rimediare. Furono verisimilmente i diſcepoli di Euſtazio, o piuttoſto di Eutato, che vennero condannati nel Concilio di Gangra con i loro errori, a i quali queſta pratica era oppoſta. Imperocchè Eutato fu Padre d' un gran numero di Monaſterj e di Monaci, che condannavano le nozze, e vietavano l' uſo della carne per una ridicola e profana ſuperſtizione. Queſti Monaci, e queſti errori ſi ſparſero in Armenia, e verisimilmente nella Cappadocia che n'è vicina. I Concilj di Gangra e d' Ancira condannarono tali empietà, e San Baſilio conferma nelle ſue Monaſtiche Coſtituzioni una pratica, che non pareva eſſere ſtata iſtituita ſe non ſe per diſtinguere i falſi Monachi Euſtati da i veri Monaci Cattolici. La qual coſa mi fa credere, che il termine di cui ſervesi S. Baſilio per eſprimere queſto piccolo pezzo di ſalato. *To Tarichevton* debba piuttoſto intenderſi di carne ſalata, che di peſce ſalato, benchè il termine greco ſignifichi ugualmente l'una e l'altro, e ſi applichi ancora più ordinariamente al peſce che alla carne, perchè ſalaſi più peſce che carne. Quel che abbiamo detto de i Concilj di Gangra e d' Ancira, e la ſtoria del falſo Monaco Eutato riferita da S. Epifanio, par che diano maggiore probabilità a queſto ſentimento. Sembra ancora poco veriſimile, che i Religioſi del Ponto, e della Cappadocia aveſſero moſtrata difficoltà di mangiare legumi cotti

cotti col pesce salato, non essendo il pesce tanto incompatibile col digiuno e l'astinenza, come mostrossi qui sopra.

In tutto questo io ho seguito l'epoche, che il Cardinal Baronio ha dato de i Concilj di Ancira e di Granga; so, che i moderni Critici vi hanno aggiunto nuovi lumi, e vi hanno fatto molte mutazioni. Ma io non ho voluto intrigarmene, perciocchè questa sì precisa esattezza di tempi intorno a questo punto è assolutamente indifferente al mio proposito e disegno, oltre di che dubito, che vi si possa giugnere con prove del tutto certe ed invincibili.

VII. Noi finiremo con la terza lettera Pasquale di Teofilo Arcivescovo Alessandrino, in cui esprime molto candidamente e il costume, e la legge Ecclesiastica, e la necessità d'astenersi dalla carne e dal vino in Quaresima. *Nequaquam diebus quadragesimæ, sicut luxuriosi divites solent, vini poculum suspiremus, nec carnium esu delectemur, &c. Qui legum præcepta custodiunt, ignorant vinum in jejuniis, carnium esum repudiant, &c.* Pronunzia l'istessa sentenza di condannazione contra coloro, che non volendo digiunare, nè scandalizzare i Fedeli, mangiavano segretamente della carne. *Nescientes quod etiam si hominum conscientiam fugiant, & clausis parietibus vescantur carnibus, atque aves altiles diebus quadragesimæ, & propinquante Pascha immundis manibus lacerent, tristi vultu fores jejunia promittentes, corripiat hujusmodi Dominus & dicat, iniquitates magnas faciunt isti, ut recedant a sanctis meis.*

CAPI-

CAPITOLO XII.

Delle Serofagie, o dell'uso de' cibi secchi.

I. *L' uso delle Serofagie era per i sei giorni della Settimana santa, in cui secondo S. Epifanio non usavasi se non pane, acqua, e sale.*
II. *Le Costituzioni Apostoliche aggiungono i legumi.*
III. *Tertulliano rappresenta le Serofagie de' Montanisti anche più austere e più lunghe. Essi vietavano ancora i frutti più sugosi. I Cattolici ne praticavano di più austere, ma la Chiesa condannava i Montanisti, perchè senza autorità facevano un precetto d' una libera divozione.*
IV. *Le Serofagie de' nostri Solitarj secondo Cassiano.*
V. *De' pani secchi chiamati* Paximatia.
VI. *Le Serofagie degli Esseni.*

I. D' Uopo sarebbe ora passare all' altra parte del digiuno, vale a dire all' unità e al tempo della refezione, che prendevasi ne i giorni di digiuno. Ma non possiamo separare il Trattato delle Serofagie da ciò, che è stato detto nel Capitolo precedente.

Le Serofagie più austere erano quelle, che già più volte sono state toccate, cioè quando digiunavasi in pane e acqua. S. Epifanio ci ha ormai detto, che tutto il popolo digiunava i sei giorni della Settimana santa non usando che pane, sale, e acqua, solamente la sera, alcuni ancora dopo parecchi giorni (*a*). *Sex illos Paschatis dies Xerophagiis hoc est arido victu transire populus omnis assuevit; hoc est panem dumtaxat cum sale & aqua sub vesperam adhibere. Immo nonnulli ad biduum, &c.* Non eravi adunque se non la settimana, che precede immediatamente la festa di Pasqua, e che già d' allora secondo il prefato S. Epifanio chiamavasi la Settimana santa, la quale fosse consacrata a i cibi secchi (*b*). *Hebdomadas Xerophagiæ & Paschatis quæ vocatur sanctæ.* Dice l' istessa cosa altrove (*c*), quando racconta gli eccessi degli Audieni in vino e in carne, ne' giorni di Pasqua, che la Chiesa passava in Serofagie.

(a) *Epiphan. in expos. fidei n. 22.*
(b) *Idem Hæres. 70. n. 12.*
(c) *Idem Hæres. 25. n. 3.*

II. Nelle Costituzioni Apostoliche le Serofagie sono altresì limitate a i sei giorni della Settimana santa; ma

oltre il pane, il ſale, e l' acqua ſi permettevano ancora i legumi (a). *Sex diebus Paſcha pane tantum ſale, oleribus, & aqua menſæ adhibitis jejunate. Abſtinete his diebus vino & carne, dies quippe luctus, & non feſti ſunt.* Se ne i giorni delle Serofagie permettonſi qui i legumi, è forſe un ſegno, che l' uſo del peſce non era poco comune nel rimanente della Quareſima. Imperocchè ſe quell' Autore aggiugne, che in queſti ſei giorni biſogna attendere di non uſar vino e carne, non è già che ſe ne poteſſe uſare negli altri; ma affine di prevenire un penſiero che poteva cadere in mente, che queſti ſei giorni eſſendo celebrati come giorni di feſta, ſi poteſſe uſare il vino e la carne in quel modo, che ne i giorni di feſta nel rimanente dell' anno. La qual coſa ha certamente fatto aggiugnere queſta clauſula, che non ſono in verun modo giorni feſtivi, ma d' afflizione e di penitenza. *Dies quippe luctus & non feſti ſunt.*

(a) *Conſt. Apoſt. lib. 5. cap. 17.*

III. Tertulliano ha eccellentemente deſcritto le Serofagie, qualor coſtui taccia i Cattolici di condannarle. La verità è, che la Chieſa non le condannava, come è patente dalle Coſtituzioni Appoſtoliche, da S. Epifanio, e da tanti eſempli omai riferiti di quei, che digiunavano in pane, e acqua, alcuni la Quareſima tutta, altri l' anno intero. La Chieſa condannava ſoltanto la innovazione, che Montano voleva fare di ſua privata autorità, il quale non avendo carattere alcuno d' autorità tra i Fedeli, obbligava tutto il mondo a tre Quareſime ogn' anno, a delle Serofagie, e a Serofagie di due ſettimane: laddove le Leggi Eccleſiaſtiche obbligando ad una ſola Quareſima non proponevano, che una Settimana di Serofagie, e le proponevano effettivamente anzi che preſcriverle. Ecco le parole di Tertulliano, che contengono una ammirabile deſcrizione delle Serofagie: nelle quali ſi aſtenevano dalla carne, da ogni grato liquore, e dagli ſteſſi frutti, che hanno qualche guſto ſquiſito, e conſimile al vino. Con queſte delicatezze del palato vietavaſi ancora il bagno (b). *Quod etiam Xerophagias obſervamus, ſiccantes cibum ab omni carne, & omni jurulentia, & acidioribus quibuſque pomis, aquid vinoſitatis vel edamus, vel potemus. Lavacri quoque abſtinentiam congruentem arido victui.*

(b) *Tert. lib. de jejun.*

Ter-

Tertulliano si affatica non poco per trovare nella Scrittura esempj delle Serofagie: e non è cosa difficile di trovarne ne i digiuni di Daniele, d'Elia, di S. Giambatista, e di tanti altri. Ma non può avervene trovato una legge, ed egli stesso confessa, che a questa unica pretesa necessità i Cattolici si opponevano, essendo per altro queste austerità nella pratica ordinaria de i più ferventi nella Chiesa. *Ecce convenio vos, & interdum pane & aqua visitantes, ut cuique visum est. Denique respondetis hac ex arbitrio agenda non ex imperio.* Egli esprime più abbasso la prolungazione, che Montano aveva fatto delle Serofagie prescrivendo due settimane, dove al contrario la Chiesa proponevane una sola (a). *Quantula est enim apud nos interdictio ciborum? Duas in anno hebdomadas Xerophagiarum, nec totas, exceptis scilicet Sabbathis & Dominicis offerimus Deo.* La differenza adunque non consisteva che in cinque giorni di Serofagie, che i Montanisti aggiugnevano a i sei giorni de i Cattolici; ma il gran motivo della controversia era l'autorità, che i Montanisti si appropriavano di far nuove leggi, e prescrivere austerità inaudite con uno spirito di divisione e di Scisma. Siccome i Montanisti digiunavano tre Quaresime, così potrebbe ben farsi, che avessero dato due settimane di Serofagie ad ogni Quaresima. E quei che tenevano tal sentimento, credevano di averne trovata una pruova nelle parole di Tertulliano testè riferite; imperocchè egli attesta, che i Montanisti non hanno che due settimane di Serofagie, anche sottraendone i Sabbati e le Domeniche. Or'essi, stando alla confessione stessa di Tertulliano, digiunavano il Sabbato della Settimana santa (b). *Sabbatum nunquam nisi in Pascha jejunandum.*

(a) *Ibidem.*

(b) *Ibidem.*

III. Cassiano fa tenere un discorso all'Abbate Mosè, che può renderci istruiti delle giuste ragioni, che la Chiesa può avere avute, per non fare un precetto di ciò, che dev'essere la gloria particolare de' volontarj e de' perfetti. L'eccesso dell'astinenza è più pernizioso di una refezione alquanto abbondante (c). *Pernitiosius continentia immoderata quam saturitas remissa supplantat.* Lo stesso Abbate racconta, che gli antichi Solitarj essendosi sovente congregati per deliberare sopra varie materie di

(c) *Cassian. Collat. 2. cap. 17. 19.*

digiunare, non prendendo alcuni che ſemplici legumi, altri erbe, e chi finalmente frutti: era in ultimo ſtato riſoluto, che il digiuno più regolare foſſe di contentarſi di pane, e non mangiare in tutto il giorno ſe non due piccioli pani, che appena peſavano una libbra. *Diſcutientes continentias diverſorum, qui vel ſolis leguminibus, vel oleribus tantum, vel pomis vitam jugiter exigebant, præpoſuere cunctis illis refectionem ſolius panis, cujus æquiſſimum modum in duabus paximaxiis ſtatuerunt, quos parvulos panes vix libræ unius pondus habere certiſſimum eſt.*

V. Sarebbe difficil coſa credere, che i Montaniſti, aveſſero portato più oltre il rigore delle tanto vantate lor Serofagie. Quel che di S. Girolamo abbiamo riferito qui ſopra intorno al digiuno in pane e acqua, riguarda ſimilmente la materia delle Serofagie. Dopo di che può dirſi, che ſe eſſe non hanno fatto tanto rumore nella Chieſa quanto appo i Montaniſti, vi ſono ſtate incomparabilmente meglio oſſervate, e ſempre contuttociò volontarie. Nel rimanente quando Caſſiano dice, che queſti due piccoli pani, che dinominavanſi, *paximates*, *paximatia*, peſavano appena una libbra, intende di due pani inſieme. Palladio dicelo chiaramente nella ſua Storia Lauſiaca (*a*). *Imponit menſæ quatuor paximidia ſex unciarum, & ſibi quidem unum madefecit, erant enim ficci, &c.* Se ogni pane peſava ſei once, i due peſavano una libbra di dodici once. Palladio non oſſerva ſenza ragione, che foſſero pani ſecchi, e che abbiſognaſſe inzupparli nell' acqua, imperocchè Suida ci fa ſapere, ch'era una ſpezie di biſcotto, che i Romani, cioè i Greci Romaneſcati chiamavano Paxamas. *Biſcoctus panis, qui apud Romanos dicitur Paxamas.*

(a) *Pallad. cap. 18.*

VI. Laſcio ad eſaminare a i Critici, ſe gli Eſſeni, di cui Filone ne ha fatto una sì ammirabil pittura, e tanto conſimile a i noſtri più auſteri Religioſi, foſſero Ebrei penitenti, o i primi Criſtiani della Chieſa di Aleſſandria. Oſſerverò qui ſolamente con Euſebio, che le Serofagie erano loro ordinarie in certi giorni, perocchè Filone dice, che allora non aggiugnevano al pane e all' acqua, ſe non ſale ed iſopo (*b*). *A vino abſtinent, neque carnes degustant, ſola aqua utuntur, neque ad panem aliquid adhibent, præter ſal atque byſſopum.*

(b) *Euſeb. Hiſt. Eccl. lib. 2. cap. 17.*

CA-

CAPITOLO XIII.

Se ne i primi ſecoli della Chieſa ſi credette, che bevendo fuor di paſto ſi rompeſſe il digiuno.

I. *Prove, che rompevaſi il digiuno, tanto in bevendo quanto in mangiando fuor del tempo del paſto, tratte da i Capitoli precedenti.*
II. *Altre prove cavate dagli ſteſſi precedenti Capitoli.*
III. *Altre prove dedotte da S. Gregorio Niſſeno.*
IV. *Da S. Baſilio.*
V. *Da S. Giangriſoſtomo.*
VI. *Da S. Girolamo.*
VII. *Quanto foſſero perſuaſi gli antichi Solitarj, che l'uſo libero ed ecceſſivo dell'acqua ſteſſa foſſe contrario al digiuno, alla temperanza, alla mortificazione, e alla caſtità. Prove.*
VIII. *Altre prove ed eſempi de' Solitarj.*
IX. *Altri eſempj intorno all'uſo medeſimo dell'acqua.*
X. *Nuove prove tratte da Caſſiano.*
XI. *E dal Poeta Prudenzio.*
XII. *Prove cavate dalla Comunione ordinaria ne' giorni di digiuno in Occidente.*
XIII. *Nuove prove ed eſempj di S. Ambrogio, e della Scrittura.*

I. NOn ho giudicato poter trovare luogo più atto per parlare di queſta quiſtione, quanto dopo le Serofagie, e ſiccome il digiuno della Quareſima era allora, e com'egli è tuttavia della più ſtretta obbligazione, è d'uopo diſaminar qui, ſe ſi credette, che l'eſienza del digiuno foſſe meno oppoſta alla libertà di bere, che a quella di mangiare. Tutto l'articolo in cui ſi dimoſtrò, che il vino e tutte le bevande, o atte ad ubbriacare, o deliziose foſſero vietate ne i giorni di digiuno, tutto queſto articolo, dico, è ſtato una antic pata ſoluzione della propoſta quetione: imperocché ſe l'uſo della carne frange il digiuno, perchè mai ſarà libero di bere del vino anche fuor di paſto, ſenza temere di rompere il digiuno? Vero è, che l'uſo del vino fu finalmente permeſſo ne i giorni di digiuno, ma noi abbiamo ſaputo da i Santi Padri, ch'era ſolamente

mente per indulgenza, e a riguardo delle persone infirme, il cui stomaco non potevano soffrir l'acqua; e si aggiunsero ancora queste due condizioni, che si bevesse vino comune, e in picciola quantità. Tutte queste considerazioni non sono elle opposte a quei, i quali pensano, che bere del vino a qualunque ora del giorno, non sia far cosa contraria alla legge del digiuno?

II. Ma quando i Padri dissero, che il digiuno della Quaresima era una imitazione di quello di GESU' CRISTO, d'Elia, e di Mosè, che passarono 40. giorni ed altrettante notti senza refezione: qualor dissero, che i più fervent tra i primi Cristiani procuravano di avvicinarsi il più che potevano a tal perfezione, passando parecchi giorni senza mangiare, e talvolta più settimane, essendo taluni arrivati ancora fino a 40. giorni senza prendere verun cibo: finalmente quando hanno dimostrato, ch' era una indulgenza necessaria usata dalla Chiesa, permettendo una sobria refezione e frugale ciascun giorno di digiuno, non hann' eglino distrutta la falsa pretenzione, che la legge del digiuno Ecclesiastico non toglie la libertà di bere fuor di pasto? E quando i prefati Padri osservarono, che per una caritatevole condiscendenza aveva la Chiesa conceduto un giorno o due di maggiore rifocillamento, o sia cessazione del digiuno in ogni settimana della Quaresima, cioè la Domenica in Occidente, e il Sabbato e la Domenica in Oriente, affine di rendere il digiuno più agevole a sopportarsi, non dimostrarono essi tutta la benignità possibile per mitigare le difficoltà del digiuno, senza avere contuttociò posta in campo giammai questa proposizione, che ne i giorni di digiuno si potesse ancora ristorare bevendo ad ogni ora o dell'acqua, o del vino, ovvero altri liquori? Nulla però dimeno tale allievamento sarebbe stato il più considerabile di tutti. Egli adunque non è loro neppure caduto in mente, perocchè non l'hanno proposto. Al contrario allorchè i Padri dell' una e l' altra Chiesa han fatto così frequenti, e aspre invettive contra di coloro, che per render vano il comando dell' astinenza del vino, usavano varj liquori artificiali, e gratissimi al gusto, non dimostrano essi, che il digiuno consiste tanto nell'astinenza de' liquori, quanto ne' cibi sodi, o secchi?

III.

III. E quando S. Gregorio Niſſeno fece così giuſti rimproveri a quei, che aſpettavano con impazienza il Sabbato e la Domenica per bere con libertà e ſenza miſura (a): *Ne deſideres Sabbatum ob ebrietatem tanquam judæus*: non ha egli dato a divedere, che i più libertini ancora non credevano poter bere del vino a grado loro ne i giorni di digiuno? E qualora dichiarò, ch'era d'uopo patire la fame e la ſete ne i giorni di digiuno, affine di meritare i cibi, e le bevande incorruttibili del Paradiſo, che eſtinguono per ſempre la fame e la ſete: *Amarum eſt jejunium, ſed dulcis Paradiſus. Moleſta eſt ſitis, ſed prope eſt fons, ex quo qui biberit, non ſitiet in æternum*: non ha eſſo dimoſtrato, che il digiuno conſiſte a ſoffrire la fame e la ſete, e che non può alleviarſi l'una, nè l'altra, ſe non co' penſieri e colle ſperanze delle delizie ſpirituali ed eterne dell'altra vita? Queſto Padre non oſſerva egli, che in tutto il vecchio Teſtamento il digiuno è conſiſtito del pari nella privazione del mangiare e del bere, e nella tolleranza coſtante e volontaria della fame e della ſete? L'Angelo che iſtruì la madre di Sanſone delle leggi del digiuno, che il di lei figlio doveva oſſervare, gli preſcriſſe l'aſtinenza del vino, e di quanto c'è nel mondo di delizioſo? *Quid vetat Samſon? annon ab ebrietate edoctus eſt jejunare? Angelus cum matre præcepit, ut infantem a vino, & ab omni voluptate prorsus haberet.*

(a) *Greg. Niſſ. Orat. in primum jejunii.*

IV. E qualora S. Baſilio oſſervò, che non eravi vino nel Paradiſo della noſtra prima innocenza, e che non ve ne fu avanti il diluvio, fintanto che vi rimaſe qualche veſtigio d'innocenza, preteſe egli laſciarne l'uſo libero ad ogni ora del giorno, in cui col digiuno e con la penitenza noi procuriamo di riparare la perduta innocenza (b)? *Non erat in Paradiſo vinum, non carnium eſus: poſt diluvium cœpit vinum*, &c. Ed allorchè fa oſſervare un'aſtinenza perpetua del vino in tutti i digiuni dell'antico Teſtamento, e in conſeguenza di queſta aſtinenza i tre fanciulli liberati dalla fornace, Daniele cavato dalla foſſa de' leoni, ed altri ſimili prodigj, che danno a divedere, quanto grati foſſero a' Dio queſti digiuni? E quando dice, che quegli che non può contentarſi dell'acqua ne' giorni di digiuno, chiederà

(b) *Baſil. hom. de jejunio.*

derà una goccia d' acqua per rifrigerarsi negli ardori del suo supplizio, e non potrà ottenerla nell' altro mondo? E qualor biasima coloro, che consolavansi bevendo dell' acqua con la speranza di bere liberamente del vino la Domenica? *Nolite ad largiorem vini potionem aquæ potu præparare?*

(a) *Homil. Tom.* 4.

V. Ed allorchè S. Giangrisostomo (a) propone l'esempio di quelli, che passano tutta la Quaresima digiunando in pane e acqua, e che talvolta ancora non ne prendono che una volta in due giorni, pretend' egli permettere a' Fedeli di prender del vino e dell' acqua tante volte, che piacerà loro ne i giorni di digiuno? E quando i Solitarj a i quali il Grisostomo ha dato sì gran lodi, avevano tanta attenzione per impedire, che nel giusto pasto che si pigliava nel giorno di digiuno, non' si satollassero o di pane o d' acqua, quando ordinavano, che si uscisse di tavola con qualche resto di fame e di sete, quando questi precetti erano dati a persone, che digiunavano tutto l'anno, possiamo mai immaginarci, che la libertà di bere dell' acqua a tutte l' ore del giorno non avesse niente di contrario alle legge del digiuno?

VI. S. Girolamo era uno di questi Religiosi, e in varj luoghi ne ha scritto le massime e le pratiche. Questo Padre ha qui avanti condannato l' acque artificiali, di cui alcuni usavano per non violare la legge, che proibiva il vino, e per non ber l'acqua affatto cruda. Puote bene da ciò conchiudersi, che non avrebbe permesso l'uso del vino fuor di pasto, non soffrendo esso nel pasto nè vino, nè tuttociò che ne appressa. Le nostre Cioccolate, i nostri Tè, o Caffè sono di quella sorta d' acque artificiate, che sono, o che rendonsi, quando si vogliono, deliziosissime. Sicchè questo Padre non l' avrebbe tollerate nel pasto stesso de' giorni di digiuno, in vece di permetterle fuora dell'ore del pasto.

VII. I digiuni de i Solitarj in tutto il corso dell' anno erano di natura alquanto più mitigata di quelli della Quaresima. I più regolari vi usavano solo pane e acqua; ma era una regola comune tra essi, che fosse d' uopo bere anche l'acqua con gran sobrietà, per l'istesse ragioni a un dipresso che del vino. Narra Rufino, che Evagrio, che aveva un dono singolarissimo per lo discerni-

nimento degli ſpiriti, e per la direzione dell' anime, che avevan biſogno di purificarſi, ſtimava che per mortificare il corpo, e per allontanare le tentazioni della carne e del demonio, foſſe neceſſario di bere l' acqua ſteſſa in poca quantità (a). *Super omnia monebat fratres, ſi qui forte ſtudium gererent, vel humiliandi corporis vel phantaſiæ ab eo dæmonum propellendæ, ne in bibenda aquæ largiore menſura uterentur. Dicebat enim, ſi aqua multa corpus infundatur; majores phantaſias generat, & largiora receptacula dæmonibus præbet.* S. Paolo nomato il Semplice, quel celebre diſcepolo di S. Antonio ricevè da eſſo queſto rilevante inſegnamento di non mangiar che la ſera, e di non appagar mai interamente il ſuo appetito, principalmente nella bevanda, perchè la quantità dell' acqua riempie l' anima d' illuſioni, come il vino accende nel corpo un fuoco nocivo (b). *Cibum quoque in veſperam ei ſumere præcepit, ſed obſervare ne unquam ad ſaturitatem uſque perveniret, & præcipue in potu: confirmans non minus per aquæ abundantiam phantaſias fieri animæ, quam per vinum calorem corporis excreſcere.* Ben ſi ſa quanto grande foſſe la venerazione ed il riſpetto, che S. Agoſtino e S. Girolamo, S. Atanaſio e S. Giangriſoſtomo ebbero per S. Antonio. Quand' eglino non foſſero ſtati perſuaſi di queſta verità per altre ragioni, avrebbero deferito o alla autorità, o alla lunga eſperienza di S. Antonio, ed avrebbero giudicato con eſſo lui, che l' aſtinenza è altresì più neceſſaria nel bere che nel mangiare, e parimente l' aſtinenza, o l' uſo moderatiſſimo dell' acqua. *Præcipue in potu.*

(a) *Ruffin. de vitis PP lib. 2. cap. 27.*

(b) *Ibid. cap. 31.*

VIII. Il prefato Rufino dice, che l' Abbate Silvano eſſendo andato a viſitare un Monaſtero col ſuo diſcepolo Zaccaria, ed eſſendo ſtato aſtretto a mangiarvi alquanto prima della ſua partenza; ritornandoſene, il di lui diſcepolo trovò dell' acqua, e volle berne, Silvano il ritenne, e diſſegli ch' era giorno di digiuno. *Diſcipulus invenit aquam, & volebat bibere. Cui Abbas Silvanus, Zacharia, jejunium eſt hodie.* Il diſcepolo gli ridusſe alla memoria, che aveano di già mangiato: ma il ſaggio e prudente Maeſtro gl' inſegnò, che la carità avevagli obbligati a mangiare, ma che dipoi era d' uopo riaſſumere il digiuno. *Illa eſto charitatis erat ſili, nos autem*

noſtrum jejunium teneamur. Ecco certamente una prova invincibile, che l'aſtinenza ſteſſa dell' acqua fuor del paſto regolato era neceſſaria per l'oſſervanza del digiuno. Che deeſi adunque penſare del vino e degli altri liquori, o più delicati, o più nutritivi dell'acqua? E' adunque una magra ſcuſa il dire, che può forſe ben' eſſere contra le regole della ſobrietà, ma non contra quelle del digiuno, il bere dell' acqua avanti o dopo paſto. Imperocchè queſto S. Abbate replicò l' iſteſſa riſpoſta, che il bere dell'acqua era frangere il digiuno. Il ſuo Diſcepolo feceegli una obbiezione, che pareva molto ragionevole, ma ei avrebbegli bene oppoſta piuttoſto la maſſima, ovvero la pratica de' Solitarj, ſe ella foſſe ſtata tale, che non ſi violaſſe il digiuno bevendo dell' acqua fuor dell' ora del paſto. Aggiugnete a queſto, che coteſti due Religioſi erano allora viandanti, e il giovane Diſcepolo era verisimilmente molto affetato. Ma il ſuo Maeſtro ed eſſo ancora non iſtimavano, che il digiuno foſſe altra coſa che un combattimento con la fame e con la ſete; ovvero che foſſe più libero il bere, quando ſi ha ſete, che di mangiare qualor ſi ha fame ne' giorni di digiuno, eſſendo queſti due nemici che biſogna vincere, e poco monta d' eſſer vinto dall' uno o dall' altro. Finalmente per rimuovere tutte le ſcuſe, diciamo ancora un' altra volta, che i digiuni della regola de' Religioſi erano d' una oſſervanza ben meno ſtretta de i digiuni della Chieſa. Di qui è, che queſti due Religioſi mangiarono prima di partire per accomodarſi agli uſi della oſpitalità, la qual coſa non avrebbero fatto in un digiuno della Chieſa. Non può adunque ſfuggirſi la forza di queſta prova, riſpondendo che queſti ſon Religioſi e non Laici, perciocchè al contrario il digiuno de' Fedeli in Quareſima era d' una oſſervanza più rigoroſa de i digiuni proprj e particolari a i Religioſi.

(a). *Ibid. cap.* 58. 66. 117.

IX. L' Abbate Moſè (*a*) diceva, che la copia de' cibi, e delle pozioni, *per abundantiam eſcæ & potus* era una delle madri feconde d'ogni ſorta di vizj: diceva, che per combattere le noſtre paſſioni, biſognava imitare i Generali d' armata, che tolgono il pane e l'acqua a i loro nemici, *eſcam & aquam interdicit*. Un ſanto

Santo Vecchio ſtandoſene in un deſerto rimotiſſimo ſenza aver teſtimonio alcuno della ſua aſtinenza, avea paſſato cinquant' anni ſenza mangiar pane, nè ber mai tant' acqua da eſtinguere la ſua ſete, quindi diceva con verità, d' aver ſoggiogata l' avarizia e la vanagloria. *Quidam ſenex cum quinquaginta annis eſſet in deſerto, neque panem guſtans, neque aquam ad ſatietatem accipiens, dicebat ipſe, quia occidi vanam gloriam & avaritiam.* Nelle maſſime de' Padri del deſerto (*a*), interpetrate da Giovanni Soddiacono, l' Abbate Macario ſcoprì a uno de' ſuoi Diſcepoli, che da venti anni in qua non erasi mai ſaziato, nè di ſonno, nè di pane, nè d' acqua; peſando il ſuo pane, e bevendo l' acqua a miſura. *Ego per viginti annos continuos non panem, non aquam, non ſomno ſatiatus ſum; panem quidem penſatum accipiens, aquam vero ad menſuram.* Non propongo già queſti eſempli per invitare tutti i Fedeli alle medeſime mortificazioni de' Solitarj; ma per diſingannare coloro, che non credono, o che l' uſo libero dell' acqua ſia d' alcuna conſeguenza per il digiuno e la penitenza, ovvero ch' e' poſſano giammai tollerar la ſete, ſe ad eſſi tolgaſi queſta libertà. Poſſono far ſenza dubbio per quaranta giorni quel, che facevano per cinquanta anni i Solitarj, e debbon credere, che i Solitarj che ſono ſtati fin' ora, e che ſaranno ſempre l' oggetto della ammirazione della Chieſa, non avrebbero fatto conſiſtere una parte della lor penitenza, e virtù in aſtenerſi dall' acqua fuor di paſto, ſe il loro lume, e l' eſperienza ancora non ne aveſſero perſuaſo loro la neceſſità, o l' utilità di queſta pratica.

(a) *Lib. 5. n. 18.*

X. Caſſiano ha poſto l' iſteſſe maſſime in bocca de' più ſaggi Solitarj, che biſognava temperare anche l'uſo dell' acqua, affine di ſcemare la materia delle tentazioni, e i pericoli della caſtità (*b*). *Ut cum lege animi lex quoque congruat corporalis, etiam in ipſius aquæ potu ita eſt mimetes caſtiganda, &c.* Noi diremo più ſotto, che la continenza era, e dovrebbe eſſere ſecondo le leggi Eccleſiaſtiche la compagna inſeparabile de' digiuni. Quindi i Fedeli avevano da evitare in Quarelima gli eccelſi ſteſſi dell' acqua, che potevano giuſto il giudizio degli Eſperti, porre in pericolo la di lor continenza.

(b) *Caſſian. Collat. 21. cap. 11.*

Dic' egli altrove, che la purità del corpo non corrisponderà mai a quella dello spirito, se non fuggesi con somma attenzione una eccessiva copia di nutrimento, anche di pane ed acqua (a). *Ipsius etiam panis & aquæ satietas est cavenda, ut possit diu in nobis acquisita corporis puritas permanere, atque imitari quodammodo intemeratam spiritus castitatem.* Dice finalmente in un' altro luogo, che non potrebbesi senza la grazia di Dio sostenere i rigori della vita Religiosa, cioè non mangiare che pan secco, attalchè abbiasi sempre fame, e non bere che acqua, per modo che abbiasi sempre sete (b). *Quis ficci panis quotidianam esuriem, &c. Quis aquæ perpetuam sine consolatione Domini tollerare?*

(a) *Idem Collat. 22. cap. 3.*

(b) *Idem Collat. 15. cap. 6.*

XI. Prudenzio facendo l' elogio del Santo Martire Fruttuoso Vescovo di Tarracona (c), c' instruisce ammirabilmente, qual fosse a questo proposito il sentimento de i Vescovi de' primi secoli. Allorchè esso veniva condotto al martirio, gli fu offerto da bere: il Santo Vescovo lo ricusò, perchè era un giorno di digiuno, e l' ora di Nona non era ancor giunta; onde volle onorare con la sua sete, quella che il Figliuolo di Dio avea voluto tollerare prima di morire.

(c) *Bolland. Janu. Tom. 2. pag. 540.*

Petri Stephan. Hymn. 6.

Jejunamus, ait, recuso potum.
Nondum Nona diem resignat hora,
Nunquam convolabo jus dicatum;
Nec mors ipsa meum sacrum resolvet.
Sic Christus sitiens crucis sub hora
Oblatum sibi poculum recusans,
Nec libare volens sitim peregit.

Non poteva esprimersi più candidamente, o più fortemente l' obbligazione di soffrire piuttosto la sete ne i giorni di digiuno, che di anticipare l' ora col bere. Tertulliano non può sopportare senza disdegno quei, che fuora del giorno di digiuno prendevano del vino la mattina uscendo di casa avanti pranzo (d). In questa guisa debbono intendersi queste parole: *jejunii matutini tempore*. Come adunque avrebb' egli potuto tollerare coloro, che gli avessero detto, che la libertà di bere del vino ad ogn' ora, non avesse cosa incompatibile col digiuno?

(d) *Tert. Epist. de ritu Judaic.*

XII.

XII. Diremo in uno de' ſeguenti Capitoli, che almeno in Occidente davaſi ordinariamente la Comunione tutti i giorni di digiuno, tanto in quelli delle Stazioni, ne' quali la Meſſa cominciava dopo mezzo dì, quanto in quei di Quareſima, in cui ella dicevaſi la ſera. Sant' Ambrogio c' iſtruirà eſſer queſta una delle ragioni, che proponevaſi a i Fedeli per non rompere il digiuno. Il digiuno di Quareſima era adunque legato con quello della Comunione, e dava altresì l' eſcluſione ad ogni ſorta di bevanda avanti il termine del digiuno.

XIII. S. Ambrogio rigettando le ſcuſe ridicole di quei, che pretendevano non poter digiunare nel cuor del verno, ove non potevano far dimeno di mangiare, affine di riſcaldarſi: nè parimente nel forte della ſtate, ove non potevano aſtenerſi dal bere, per temperare l' ardor della ſete (*a*): *Dicunt enim aſtivis menſibus dies longa eſt, torrentior ſol eſt, ſitim ferre non poſſumus, paulis nos refrigeremus:* Contentaſi dir loro, che biſogna ſacrificare tutti coteſti leggieri incomodi all'intereſſe della loro ſalute, e che gli ardori della fame e della ſete debbon ſervire a liberargli da gli ardori eterni dell' inferno: ma queſto Padre che non mancava di compiacimento ne' giuſti biſogni, non penſò mai di dir loro, che potevano bere ne i giorni di digiuno ſenza frangerlo, e ſenza riſchiare la propria ſalvezza; non penſò tampoco di pregargli a contentarſi ne i giorni di digiuno a diſſetarſi con l'acqua. Egli dice loro ſenza tanti riguardi, che l' ardore della lor ſete era meno cocente e più tollerabile delle fiamme del fuoco eterno. *Nunquid eſtur quem ſuſtentaturus es torrentior eſt gehenna?* Eppure l' indole e la penna di S. Ambrogio non ebbero mai un che d' eccedente e di violento. Egli avrebbe uſato tale condiſcendenza, ſe non aveſſe letto nella Scrittura (*b*), che nel digiuno famoſo de i Niniviti fu altresì vietato di ber dell' acqua. *Non guſtent quidquam, nec paſcantur, & aquam non bibant;* e che Eſdra medeſimo fa la deſcrizione del ſuo digiuno, dicendo che non mangiò, nè bevve acqua (*c*). *Panem non comedit, & aquam non bibit. Lugebat enim tranſgreſſionem eorum.* Finalmente quando S. Ambrogio deſcrive il digiuno, vi comprende l' obbligazione di ſof-

(a) *Ambroſ. Serm. 59.*

(b) *Jona cap. 3.*

(c) *v. Eſdr. cap. 10.*

fritvi

(a) *Serm.* 37. ſtirvi ugualmente la fame e la ſete (*a*). *Cum alimentis marceſcit caro, ſitis pallor obducitur.*

CAPITOLO XIV.

Se gl' infermi poſſano aſtenerſi fino alla morte dalla carne, e dal vino, contra il conſiglio de' Medici.

I. *S. Girolamo e S. Epifanio ſimolarono Santa Paola a bere un po' di vino nella ſua ultima infermità. Ella reſiſte loro fino alla morte.*

II. *Eglino lodarono la di lei coſtanza, benchè l'aveſſero conſigliata al contrario.*

III. *Eſempio del Solitario Macedonio.*

IV. *I Religioſi e le Religioſe non valevanſi allora di Medici, nè di Medicine.*

V. *Se i Solitarj mitigavano talvolta le loro auſterità, il facevano per prolungare piuttoſto la lor penitenza che la lor vita.*

VI. *Eſempio di Palemone, e d' altri Solitarj, che credevano poter finire la vita loro con la penitenza, come pel martirio.*

VII. *Sommario di maſſime ſante di Solitarj.*

VIII. *Ragioni della diverſità d' operare tra Macedonio e Paleмone.*

IX. *Non poteva eſſer di meno, che le inuſitate auſterità de' Solitarj non ne abbreviaſſero loro la vita.*

I. SArebbe ſtato d' uopo riſerbare del tutto queſta quiſtione a i ſecoli ſeguenti, in cui è ſtata più di frequente agitata: Ma ciò che abbiamo citato del Poeta Prudenzio ci obbliga a dirne qui qualche coſa; perocchè egli fa profferire al ſanto Martire Fruttuoſo parole, che ſembrano ſupporre, che il pericolo della ſteſſa morte non l'avrebbe coſtretto a rompere il digiuno avanti l' ora, anche con la ſemplice bevanda. S. Girolamo facendo l' epitaffio, ovl' elogio funebre di Santa Paola racconta gli effetti delle di lei carità verſo le ſue Religioſe, qualora erano inferme, ella non ricuſava loro veruno di que' refrigerj, che giudicavanſi neceſſarj, e faceva ancora mangiar loro della carne;

ma

ma ricusava a se stessa nelle sue malattie ciò, che ad esse ne concedeva. *Cumque aliis languentibus large præberet omnia, & esum quoque exiberet carnium: si quando ipsa ægrotasset, sibi non indulgebat, & in eo inæqualis videbatur, quod in aliis clementiam, in se duritiam commutabat.* Ecco la sola disuguaglianza d' operare di questa saggia e santa Superiora: ella non voleva usar carne nelle sue infermità, benchè volesse, che le sue Religiose ne usassero. Ecco quanto alla carne. Vediamo per il vino. Dopo una pericolosissima malattia, i Medici giudicarono, che il vino le fosse necessario, per ovviare che non desse in idropisia, che ad essi sembrava inevitabile, se continovava a bere dell' acqua. S. Girolamo che appresso di lei non gli erano riusciti somiglievoli tentativi, pregò segretamente S. Epifanio di persuaderle, o anche comandarle di bere un poco di vino. La Santa si accorse dell' insidia, che le aveva tesa S. Girolamo, e se la mandò in burla. Finalmente S. Epifanio confessò a S. Girolamo, che l'effetto di tutta l'eloquenza, che ci aveva impiegata per persuadere Santa Paola a bere un poco di vino, era ch' ella gli avea poco meno che persuaso, non ostante l' età sua provetta di non berne più. *Tantum profeci, ut sensi hominis pene persuaserit, ne vinum bibam.*

11. Egli è adunque evidente, che quanto alla carne, e al vino questa Santa stette ferma ed immobile nella sua santa risoluzione di non usarne, anche nelle sue infermità, per qualunque istanza che ad ella ne facessero o i Medici, o i Direttori spirituali, potendo ben S. Girolamo e S. Epifanio portare questa qualità. *Fateor in hac re pertinacior fuit, ut sibi non parceret, & nulli cederet admonenti.* S. Epifanio, e S. Girolamo in vece di biasimare questa fermezza, la esaltarono con le loro lodi. La risposta di S. Epifanio dà chiaro a divedere, che non gli cadde neppure in mente, che Santa Paola fosse omicida di se medesima. S. Girolamo dice, che l'ardore incredibile della pietà di Santa Paola non poteva occuparsi, nè rifrigerarsi se non se delle acque incorruttibili della beata eternità, delle quali l' anime sante sono sempre sitibonde, e di cui sperano la felicità e sazievolezza stessa de' loro corpi. *Mentis ejus ardorem*

&

& desiderium fidelis animæ ex hac quoque probare velim perseverantia, decantantis. Sitivit anima mea in te, quam multipliciter tibi caro mea. S. Girolamo soggiugne in vero esser difficile osservare in ogni cosa la giusta misura, *Difficile est tenere modum in omnibus;* ma questo Padre non può biasimare l'operato di Santa Paola nel luogo stesso, ove la loda. Convien dunque riconoscere, che la fermezza di Santa Paola in quella occasione era contraria alle regole generali del comun de' Fedeli, che deggiono seguire il consiglio de' Medici, sostenuto dall'ordine del lor Pastore, o del loro Padre spirituale, e che non deono ostinarsi a ricusar ciò, che giudicasi necessario per lo ristabilimento della loro salute, e per la conservazione della lor vita. Ma siccome vi sono delle massime e delle regole per l'anime grandi, per le virtù eroiche, e per gli atti straordinarj di pietà e di religione, così S. Girolamo punto non dubitò, che Paola nel fervore dello Spirito Santo, che trasportavala, non seguisse queste regole, e non abbia giustissimamente meritato le lodi, che a lei ne ha date.

(a) Hist. Relig. c. 13.

III. Teodoreto narra una storia (*a*), che ci darà qualche lume, e che richiederà altresì qualche schiarimento. Il Solitario Macedonio, aveva passato ormai quarant' anni nel deserto, non mangiando che poco orzo infuso nell'acqua; quando che sua madre, ch' era parimente Religiosa, cadde gravemente inferma. I Medici le ordinarono un certo alimento come necessario alla sua malattia, ed ella ricusava ostinatamente d'usarne. Macedonio obbligò sua madre a valersene, proponendosi se stesso per esempio, perciocchè dopo aver campato per 40. anni a orzo pesto, e intinto nell'acqua, essendosi il giorno innanzi trovato assalito da una improvisa infermità, erasi fatto portare un pane, e l'avea mangiato, temendo d'essere debitore della sua morte al Tribunale del Giudice eterno, se potendo prolungare i suoi travagli e la sua penitenza con sì facil rimedio, avesse amato meglio terminargli con una vituperevole codardia. *Sic enim mecum reputabam, apud æquum judicem, me si morerer rationem mortis redditurum, quasi certamina refugerem, & servitutis labores declinarem: ut qui cum exiguo cibo prohiberi mors posset atque in hac vita laboribus*

boribus, & erumuis exercitum munere, & paratas inde spes congerere liceret; inedia mori, quam ex Philosophia vivere maluerim.

IV. Quest' esempio non è tanto una obbiezione che abbiamo da risolvere, quanto una prova accertata di quanto abbiamo detto delle regole, che sono proprie a i perfetti. Se ne resterà per mia opinione chiarito dopo le due seguenti riflessioni. La prima è, che i Medici non ordinavano se non se una spezie di nutrimento dicevole a questa Religiosa nella sua malattia, e Macedonio esortavala a prenderlo come una medicina. *Medici cederet, ac pharmacum hunc esse cibum putaret.* Da ciò apparisce, che i Religiosi nella lor solitudine, e le Religiose stesse facevano ordinariamente di meno e di Medici e di medicamenti, e se i Medici si ritrovavano appo di essi, non imprendevano d'ordinar loro medicamenti, ma solamente qualche cibo più proporzionato alla qualità del loro malore. Lo stesso Macedonio non aveva fatto consistere tutto il sollievamento della sua malattia che in un picciolo pane, che aveva mangiato, e con questo esempio volle piegare l'animo di sua madre. Non vien mai parlato di Medici, nè di veruno de i loro rimedj nelle vite de' Padri del Deserto; al contrario apparisce dappertutto, ch' e' morivano nella stretta osservanza de i lor digiuni, e della loro astinenza di carne e di vino. E come mai far venire Medici in solitudini inaccessibili? Egli è pur certo, che una parte de' veri Solitarj, che vivevano soli in celle separate, morivano altresì soli senz' altra assistenza che quella degli Angeli e de' Santi, in compagnia de' quali eran vivuti. Ora non apparisce in parte alcuna, che si mettesse a scrupolo a quegli Uomini divini, perchè morivano senza aver voluto usar carne, nè vino, nè Medici, nè rimedj.

V. L' altra riflessione è, che se Macedonio si credè obbligato a valersi di qualche alleviamento, e a mangiare del pane nella sua malattia, non fu già per motivo di prolungare la sua vita, per quanto stesse in poter suo, ma bensì affine di non iscorciare il tempo de' suoi penosi travagli e delle sue penitenze. Or queste sono due ben diverse considerazioni, e che sembrano

ancora tra di loro oppostissime, di crederſi obbligato a rifecare qualche coſa delle ſue auſterità per allungare la vita, e di giudicarſi tenuto di non abbreviare la propria vita, per non interrompere il corſo delle ſue auſterità. La Legge e l'obbligazione, che Macedonio teneva dinanzi agli occhi, era quella di non fuggir la battaglia, e terminar da codardo la carriera delle ſue penitenze, profittando della favorevole congiuntura d'una malattia. L'obbligazione di fuggir la morte, e conſervarſi in vita per quanto ſi può, è di ben diverſa natura; ed è veriſimiliſſimo, che tal penſiero non preſentavaſi tampoco alla mente di tutti quegli ammirabili Solitarj, che conſacravano tutto il viver loro a cotanto incredibili auſterità, le quali non potevano non abbreviare la vita, e accelerare la morte d'una buona parte di quegli Angioli terreſtri. La ſtoria ha conſervato il nome di alcuni di loro, che godettero una gran ſanità ed una lunga vita. Ma non ha dinotato il numero degli altri, la cui carriera fu più breve, è forſe non meno ſanta, nè meno gloriosa.

VI. La Chieſa loda ne' ſuoi Uffizi l'illuſtre Vergine e Martire S. Agata, che ricusò ſempre coſtantemente il valerſi di Medici, e d'impiegare le mani loro, o i loro rimedj. Potrebbe riferirſi un grandiſſimo numero d'altri Santi e Sante, che hanno in cotal guiſa operato, e che non ſi credè mai d'eſſer caduti per quella inflеſſibil coſtanza nel reato di coloro, che tentano Idèio. Ma in vece di queſti eſempj val meglio ſceglierne alcuni di quei, che poſſon ſervire a giuſtificar ciò, che abbiamo detto de' Solitarj in generale, che nelle loro malattie mortali non prendevano rimedj, non cangiavano neppure alimento, non uſavano carne, vino, nè peſce, eſſi non aveano timore alcuno d'eſſere riguardati o da Dio, o dagli uomini, come omicidi di lor medeſimi, al contrario altro più non temevano quanto d'eſſere diſertori infami della ſacra milizia della penitenza; finalmente andavano perſuaſi d'una maſſima molto contraria, e che può dirſi diametralmente oppoſta a quella, che ora impugnamo, perciocchè non dubitavano in modo alcuno, che la penitenza non foſſe

un

un martirio, e che non foſſe altresì libero ed anche lodevole d'accorciare la propria vita, o di accelerare la morte con la penitenza, quanto col martirio.

Il famoſo Palemone convinto appieno di queſta maſſima regolò e termionò la ſua vita in foggia così mirabile; perocchè avendola paſſata in una ſingolariſſima auſterità, mangiando talora ſenza bere, altra fiata bevendo ſenza mangiare, cadde in una ſtrana infermità. Gli altri Religioſi lo ſvolſero finalmente a ristorarſi alquanto, pigliando un cibo più convenevole, *ut victu congruo attenuata membra refoveret*, qui non gli ſi parla di Medici, nè di medicamenti. Il Santo cedè, e ne ſtette viepiù male; toſto ritornò al primo ſuo nutrimento, e proteſtò, che ſe i Martiri avevan ſofferto i più crudeli dolori fino alla morte, egli pure non doveva ſtancarſi de' dolori e del martirio della penitenza, e non abbandonar la battaglia e l'armi, che aveva preſe per la gloria di GESU' CRISTO. *Si Martyres Chriſti uſque ad mortem fortiter tollerauerunt, cur ego patientiæ præmia parvis cedens doloribus impatienter abjiciam, & deſiderio vitæ præſentis afflictiones momentaneas inaniter expaveſcam? Denique ſuadentibus acquievi inſolitos cibos ſumere, qui mihi dolores auxerunt potiùs quam ullam requiem præſtiterunt. Recurram igitur ad priſca remedia, & continentiæ ſubſidia non relinquam; in quibus eſt mi ergo certus ſum, omnis poſt Deum requies, & vera lætitia. Non enim propter homines hæc arma ſuſcepi, ſed ob amorem Chriſti his certare diſpoſui.* Queſto Santo riprese l'armi, con che la carità di GESU' CRISTO avevalo armato, ricominciò le ſue primiere auſterità, e vi trovò la vittoria accompagnata dal vero ripoſo, e d'un eterno contento, eſſendo morto nello ſpazio d'un meſe. Il gran San Pacomio, dalla cui vita (*a*) è tratto queſto racconto, aſſiſtè a i ſuoi funerali, e l'oſſequiò come un Santo. Ciò che più ſotto vien riferito (*b*) nella vita dell'iſteſſo San Pacomio, non è una pruova meno evidente, che que' Religioſi non adoperavano mai Medici, nè rimedj, e che ſenza tentare Iddio, da eſſo pertanto aſpettavano o la loro ſanità o la morte. Un Solitario, che in lavorando erasi ſcorticate le mani, e che pativa grandiſſimi dolori continovando a travagliare,

(a) *Cap. 13.*

(b) *Ibid. cap. 52.*

cedè finalmente alle istanze d' uno de' suoi colleghi, e unse le sue mani con la speranza di sanarle. Il suo male andò peggiorando, e S. Pacomio fecegli un' aspra riprensione, per esser ricorso ad umani rimedj in vece di porre in Dio la sua fidanza. *Quis te coegit in hoc visibili oleo magis quam in Deo spem tuam ponere?*

VII. Questi due esempj non solo c' istruiscono, quanto sia vero, che que' Solitarj, che tutti i secoli rispetteranno con somma giustizia, si facevano scrupolo, non già di non adoperare, ma bensì di adoperare nelle loro infermità, e agli estremi ancor della vita, o Medici, o rimedj, o cibi straordinarj, come il vino e la carne. Questi ci fanno sapere ancora un' altra verità, che non è di poco rilievo, ed è che i medicamenti e i cibi da cui aspettasi la guarigione, peggiorano sovente la malattia, e danno la morte. Le persone sane penano di frequente a mutar cibi, come mai i malati non ne patiranno? Finalmente siccome egli è certo non esservi cosa più incerta quanto il successo de' rimedj per i malati, non dobbiamo stupirci, se quegli Uomini perfetti, che guidavansi colle regole, e co' muovimenti della più alta perfezione, che non il comun de' Fedeli, e anche le persone pie, giudicavano di preferire alla speranza incerta de' rimedj, le accertate ricompense d' una milizia generosamente consumata nella penitenza.

VIII. Egli è ben vero, che Macedonio e Palemone, che battevano sì fedelmente la strada della più alta perfezione, non s' incontravano nello stesso pensamento, nè sulla medesima foggia esteriore d' operare; ma nella sostanza le loro massime erano l' istesse, o tendevano al medesimo fine. Macedonio infermo prende un alimento più sano, e guarisce, e stima d' averlo dovuto fare. Palemone si lascia svoltare di farne altrettanto, il suo male ricresce, ritorna a i suoi primi alimenti, e credè d' esser tenuto, benchè malato, a non recedere, e che se accelerava la morte, avrebbe ancora accelerato il contento d' una vita immortale. L' uno usa nuovi cibi per rendere, non già la vita, ma più lunga la sua penitenza, l' altro riassume i suoi grossolani alimenti, non già per abbreviare la sua penitenza, ma per non distaccarsi da ella fino alla morte. Era adunque un medesimo amore,

uno

uno ſteſſo ardore verſo la penitenza, che animava e che regolava queſti due Solitarj, l'uno la rendette più dolce in prolungandola, l'altro non volle mitigarla, non giudicando che biſognaſſe prolungarla con degli alleviamenti; l'uno e l'altro fu del pari lontano da credere, che foſſimo obbligati di allentare la penitenza per allungare la propria vita, benchè poſſa farſi per prolungare la penitenza medeſima.

IX. Terminerò queſta materia col racconto, che fa Palladio nella ſua ſtoria Lauſiaca (a) dell' Abbate Macario Aleſſandrino, e della maniera che ne' Monaſterj paſſavaſi la Quareſima. Si comprenderà ſubito, che non erano in verun modo perſone, che temeſſero d'abbreviare i loro giorni con eccеſſivi rigoti; anzi al contrario ſi penerà a non credere, che foſſero perſone ſtanche di queſta vita, e che correvano precipitoſamente per la via più corta, che poteva condurle ad una beata vita e interminabile. Macario entrando in un Moniſtero, trovò che nel principio della Quareſima cominciava ognuno a vivere a ſuo talento; taluni mangiavano una volta il dì verſo la ſera, altri una volta ogni due giorni, chi una volta dopo cinque giorni: nonpertanto dormivaſi poco, e ſi lavorava, ovvero facevaſi giorno e notte orazione. Macario paſsò 40. giorni ſenza dormire, ſenza guſtare pane, o acqua, cibandoſi ſoltanto la Domenica di poche erbe crude per fuggire la ſingolarità e l'oſtentazione. Non può dubitarſi, che vivere in queſta guiſa, non foſſe ſcorciare i ſuoi giorni, ma quegl' illuſtri Martiri della penitenza non giudicavano, che foſſe abbreviar la lor vita il raddoppiare il paſſo per giugner più preſto ad una vita avventuroſa e ſenza fine.

(a) Cap. 30.

CAPI-

CAPITOLO XV.

Il digiuno della Quaresima consisteva ancora a mangiare una volta il giorno verso la sera.

I. *Desinare e digiunare sono due termini del tutto opposti nel linguaggio de i prischi Padri.*

II. *I Monaci, per non digiunare tra Pasqua e la Pentecoste, desinavano e non cenavano.*

III. *Spiegazione di tre sorte di digiuni appo Tertulliano e i Montanisti.*

IV. *Esempio di S. Paolino, che non pranzava, e digiunava tutto l'anno.*

V. *Secondo Cassiano ne i Monasterj i soli Ospiti e gl' infermi cenavano ne i giorni di Festa.*

VI. *Testimonianza delle Costituzioni Apostoliche.*

VII. *E di S. Gregorio Nisseno.*

VIII. *Di due refezioni di alcuni Monaci ne i digiuni della Regola in grazia degli Ospiti.*

I. ECcoci al secondo punto, in che consisteva il digiuno della Quaresima: l'astinenza della carne e del vino ch' era il primo punto, ci hanno insensibilmente guidati ad altre quistioni, che v'erano unite, e che ci sembravano utili. S. Ambrogio e S. Agostino, S. Girolamo e Cassiano, finalmente tutti gli antichi Scrittori adoperarono i due termini, *prandere & jejunare*, *desinare e digiunare*, come termini opposti; perchè digiunare era non desinare, ma differire fino alla sera la sua refezione.

II. S. Girolamo dice, che i Monaci volendo sempre continovare a prendere una sola refezione per giorno, e tuttavolta desiderando accomodarsi all'uso della Chiesa di non digiunare ne i cinquanta giorni successivi alla festa di Pasqua, cangiavano in desinare la loro cena (a). *A Pentecoste cœna mutantur in prandia; quo & traditioni Ecclesiasticæ satisfiat, & ventrem cibo non onerent duplicato.* I Monaci adunque pretendevano non digiunare *alla Pentecoste*, dopo la Pentecoste o la cinquantina de'

(a) *Hier. ad Eustoch. de custod. Virgin.*

de' giorni cominciata, vale a dire dopo Paſqua, perchè deſinavano, con tutto che non faceſſero altro paſto. Onde non era la ſola unità del paſto, che faceva il digiuno, ma la dilazione ancora del paſto fino alla ſera. Digiunare era cenare ſenza deſinare, deſinare era non digiunare, o ſia che ſi cenaſſe, ovvero che non ſi cenaſſe.

III. Tertulliano lagnavaſi, perchè noi annoveraſſimo tra le innovazioni di Montano, la neceſſità ch' eſſo imponeva di non mangiare che cibi ſecchi, e la ſera, o di non mangiar punto ne' giorni di digiuno (a). *Per nullas interdum vel feras, vel aridas eſcas.* Abbiamo parlato delle Serofagie, *aridas eſcas:* e de' digiuni prolungati di là d' un giorno, *nullas interdum eſcas;* queſte due altre voci *feras eſcas*, debbono intenderſi della dilazione del paſto fino alla ſera. Ora i Cattolici non diſapprovavano la neceſſità di tale ritardamento quanto a i digiuni delle Stazioni, o ſemidigiuni. *Arguunt nos quod Stationes plerumque in Veſperam producamus.* I Cattolici deſideravano, che i digiuni delle Stazioni, de' quali appreſſo parleremo, finiſſero all' ora di Nona, in cui facevaſi l' orazione a imitazion di S. Piero. *Neque ultra ſupremam diei, quando & orationes ferè hora Nona concludat de Petri exemplo, quod Actis refertur.* Conveniamo adunque, che i digiuni di Quareſima debbono andare fino alla ſera, al qual tempo dicevaſi l'Uffizio di Veſpro.

(a) *Tert. lib. de jejun. paulo poſt initium.*

IV. S. Paolino Veſcovo di Nola narra ad un ſuo amico il ricevimento, che aveva fatto ad un Eccleſiaſtico, ch' eragli ſtato inviato. Ei giunſe in tempo di Quareſima, e digiunò con San Paolino, mangiando ſolamente la ſera, e bevendo com' eſſo pochiſſimo vino, ſecondo l' indulgenza dell' Apoſtolo (b). *Quotidiana jejunia non refugit, & pauperum menſulam veſpertinus convivia non horruit. Et quod magis mirum eſt, caliciibus noſtris contentus fuit, ut intelligeremus illum apud ſanctitatem veſtram eo mandato, ſicut eſt Apoſtoli, eruditi; nec jam modo, ſed modico vino uti, quo non venter diſtenditur, ſed cor lætificatur.* Ecco la refezione della Quareſima la ſera. Vero è, che vi ſi bee del vino, ma ben poco. Queſto non è tutto, eccone il contrappeſo.

(b) *Paulin. Epiſt. 6. ad Amandum.*

A Paſ-

A Pasqua quest' Ecclesiastico sperava di desinare, ma gli convenne aspettare a cenare, e non sapeva perdonare al suo ospite la continovazione de' digiuni di Quaresima al giorno e al tempo stesso di Pasqua. *Ut solemnitas Paschalis revocavit dies prandiorum, incepiebat nobis circa meridiem murmurare, dicens: A fame & siti adhæserunt ossa mea carni meæ &c. Sed frustra ad prandium cupiebat implere ventrem suum, & nemo illi vel siliquam dabat, donec ad vesperum declinaret dies, & hymno dicto quamlibet tristis de fame prandii, placaretur nobis de refectione cænandi.* Se S. Paolino usavane così il giorno di Pasqua, è indubitato, che non digiunava meno fedelmente il rimanente dell' anno, e che non poteva essere se non per la necessità indispensabile delle sue infermità, che usava in Quaresima un po' di vino.

V. Cassiano osserva, che il Sabbato e la Domenica preparavasi da desinare e da cena a i Religiosi, ma con questo divario, che la sera a cena non dicevansi i Salmi ordinarj, che si dicevano o a desinare, o ne i giorni di digiuno a cena (*a*): *Psalmus ad vesperam non dicitur, id est, nec cum accedunt ad cænam, nec cum inde consurgunt, ut solet fieri in solennibus prandiis, vel canonica jejuniorum refectione, quam & præcedere consuetudinarii Psalmi solent, & subsequi.* Facevasi solamente una breve preghiera, entrando e uscendo di tavola: *Sed tantummodo simplici oratione facta accedunt ad cænam, eamque rursus consurgentes ab ipsa, sola oratione concludunt.* Non si avrà dificaro d'osservare le prime origini e l'antichità di questi usi, che sono restati ancora fino a i dì nostri; imperocchè quegli antichi Solitarj consideravano le cene de' giorni, ch' erasi pranzato, in quella guisa che noi riguardiamo le colezioni de' nostri giorni di digiuno, ne' quali neppur noi diciamo i Salmi ordinarj in comune e ad alta voce, ma la benedizione e il ringraziamento si fa in silenzio, per dimostrare, che sono refezioni non canoniche, e come tollerate che benignamente permettonsi. Perciò gli antichi Religiosi non andavano tutti a queste cene, ma solamente gli ospiti e gl' infermi, senza che gli altri vi fossero astretti. *Quod facilitet extraordinaria fit inter Monachos ista refectio; nec omnes ad eam convenire cogantur,*

(a) *Cassian. lib. 3. Instit. cap. 8.*

tur, aut peregrini, qui supervenerint fratres, aut quæ infirmitas corporis, aut propria invitat voluntas. Da questo esempio vedesi, quanto ne i giorni di digiuno fosse necessaria l' unità del pasto; perciocchè ne' giorni stessi che non potevasi digiunare, come ne' Sabbati, e nelle Domeniche, e nello spazio de i cinquanta giorni dopo Pasqua, i Religiosi facevano radamente due pasti in un giorno; ma o si contentavano di prendere l' unica lor refezione all'ora di pranzo, in vece di farla all' ora della cena: oppure se preparavano ancora da cena la sera, come ne i luoghi di cui parla Cassiano, non e' erano guari che gli ospiti o gli ammalati, che ci si trovassero; ed era una refezione, che si faceva come di nascosto. Questo passo di Cassiano dimostra pur anche evidentemente, che la sola refezione del giorno di digiuno era la cena verso la sera; e che desinare e non digiunare era l' istessissima cosa.

VI. L' Autore delle Costituzioni Apostoliche esortava i Fedeli a digiunare il Venerdì e il Sabbato santo continovatamente fino all'alba della Domenica, se ne arrivavan le forze: almeno di continovare così il digiuno del Sabbato santo; ma quanto agli altri giorni della Settimana santa, di digiunare fino all' ora di Nona o di Vespro, secondo le loro forze (a). *Reliquis diebus ante sextam feriam edite hora nona, aut vespere, aut pro ratione virium ut quis potest, Sabbatho autem usque ad galli cantum jejunium producite.*

(a) *Const. Ap. lib. 5. cap. 18.*

VII. S. Gregorio Nisseno ci ha tuttavolta dato a conoscere, che l' ora di mangiare ne' giorni di digiuno era il tramontar del sole. Perciò quei che digiunavano mal volentieri si querelavano, che i giorni fossero troppo lunghi, e che il sole tardasse più che all'ordinario a tramontare (b). *Gravantur, sole tardius ad occasum tendente. Dies solito longiores appellitant.*

(b) *Greg. Niss. Orat. in primo rip. Jejunii.*

VIII. Non mi dilungo maggiormente intorno a questa materia, perchè se ne va d' accordo, e che potransi ancora osservare negli articoli susseguenti diverse autorità, e varie pruove di quanto si è detto. Aggiugnerò solamente qui una maniera innocente di mangiare due volte in un giorno, che fu suggerita agli antichi Religiosi d' Oriente dall' Abbate Mosè. Siccome l' ora di

Nona era il tempo della refezione ne' digiuni della Regola Monastica, e che ogni Monaco aveva due piccoli pani per la sua refezione, questo Santo Abbate consigliava loro di mangiarne uno di essi all' ora di Nona, e differire a mangiar l' altro fino alla sera; affinchè se fosse arrivato qualche ospite, il mangiassero seco, o soli se non ne venivano. Imperocchè quegli antichi Religiosi credevano di non poter ricusare di tener compagnia alla tavola de i loro ospiti, senza mancare al debito della Carità. Per l'altra parte avevano della pena a rompere i lor digiuni per i loro ospiti, benchè ne avessero la libertà. L' Abbate Mosè trovò questa astuzia innocente di soddisfare al debito della Carità, senza diminuire un minimo che del rigore dell' astinenza (a). *Ut hora nona de duobus paximaxiis qui nobis canonica mensura jure debentur, uno paximaxio prælibato, alium hujus expectationis grattam in vesperam reservemus: quem si supervenerit quispiam fratrum cum ipso pariter infumamus: Si verò nullus advenerit, hunc quoque velut de canonico modo debitum nobis, libere præsumamus.* Così Cassiano fa parlare l' Abbate Mosè. Già s' avvertì, che questo ragionamento riguarda i digiuni puramente della Regola, e non quel della Chiesa, che non frangevansi mai per la ospitalità, come si dirà in un Capitolo a parte. Ma conviene altresì osservare, che la prima di queste due refezioni facevasi dopo Nona, ficchè erasi digiunato sempre fino a tre ore o circa dopo mezzo giorno; e che per le due refezioni insieme, si aveva l'istessa quantità di cibo, come se non ve ne fosse stata che una.

(a) *Idem Collat. 2. cap. 26.*

CAPITOLO XVI.

Gli' eſercizj di pietà nella Quareſima erano la Meſſa, la Comunione, le Prediche.

I. *Tutti i giorni di Quareſima eravi in Oriente la* Sinaſſi *o Aſſemblea in Chieſa, Uffizio, Prediche. Prove di S. Epifanio.*

II. *E di S. Baſilio,*

III. *E di S. Giangriſoſtomo. Applicazione di queſti Padri a eſigere, che ognuno travagliaſſe a correggere i ſuoi vizj, e i mali ſuoi abiti.*

IV. *Nell' Occidente, oltre a ciò, celebravaſi il Sacrifizio, e ſi-cevaſi la Comunione tutti i giorni di digiuno. Prove di Tertulliano.*

V. *E di S. Ambrogio. Iſtruzioni eccellenti di queſto Padre intorno agli obblighi del digiuno e della Comunione.*

VI. *Iſtruzione di S. Agoſtino o di S. Ceſario ſopra l'aſſiſtenza agli Uffizi in Quareſima.*

VII. *In Oriente ducevaſi la Meſſa ſolamente i Sabbati e le Domeniche. Prove.*

VIII. *Nuove prove di ciò, tratte da S. Agoſtino.*

IX. *E da S. Epifanio.*

I. S'Ant' Epifanio par che dica, che in tutta la Quareſima celebravaſi ogni giorno la *Sinaſſi*, vale a dire l' Aſſemblea o adunanza de' Fedeli, gli Uffizj divini, le Prediche e le iſtruzioni: e che ſi celebrava da Nona ſino a Veſpro (*a*). *Synaxes tota Quadrageſima poſt horam nonam ad veſperam uſque celebrantur.* Per la qual coſa forſe nelle Coſtituzioni Appoſtoliche vengono eſortati i Fedeli a continovare il digiuno ſino a Nona, o ſino a Veſpro, ciaſcuno ſecondo le proprie forze. L'Ufficio durava da Nona ſino a Veſpro, i deboli mangiavano nel tempo dell' Uffizio, gli altri aſpettavano che foſſe finito.

(a) *Epiphan. Expoſit. fidei n. 22.*

II. S. Baſilio fa ſperare, che vi ſarà Uffizio e Predica tutti i giorni di Quareſima ſera e mattina (*b*). *Per omnes igitur hoſce ſequentes dies convivio excipiet nos Spiritus Sanctus, matutinis ſimul & veſpertinis epu-*

(b) *Baſil. Orat. 2. de Jejun.*

lis. Nemo sua sponte seipsum frandet hoc opulo spirituali. Omnes participes simus sobrii calicis, quem ipsa Sapientia temperavit. Questo medesimo Padre trasportato da un santo sdegno contra di coloro, ch' eransi smoderatamente immersi negli eccessi del vino nell' istesso giorno di Pasqua, rimproverava loro con somma amarezza d' animo la inutilità di tanti Sermoni, ch' aveva lor fatti, e ch' essi avevan sentiti nel corso delle sette settimane di digiuno (a). *Si in tot admonitionibus, quas & superiore tempore vos hortando non pretervimus; & deinceps septem istis jejunii hebdomadis nocte & die, per Evangelicam vos doctrinam sine intermissione obtestati, nihil penitus profecimus, quæ vos spe hodierna die alloquemur amplius? O miseri, quot noctibus frustra vigilastis, quot diebus frustra convenistis, si tamen fructus.* Ecco le adunanze e le prediche della mattina e della sera altresì benissimo dinotate *nocte & die.*

(a) Idem Tom. 5. Hom. 14.

III. Il Grisostomo si esprime eziandio più chiaramente, qualor dice, che il fine di tanti digiuni nella Quaresima, di tante prediche, di tanti catechismi e di tante orazioni, altro non è che di purificarsi da i vizzi, da i mali abiti e da' peccati, de' quali avevasi macchiata l' anima, per rendersi degni di comunicarsi a Pasqua, e che il solo digiuno della Quaresima non essendo bastante a ciò fare, quei che hanno digiunato, e non hanno espiato i loro peccati, nè domate le loro passioni e gli abiti rei, sono altresì tenuti a ritardare la Comunione fino a tanto che l' abbiano fatto (b). *Ob hoc enim jejunium, & quadragesima, & tot iterum Synaxes, auditiones, preces & doctrina susceptæ sunt, ut abstersis sceleribus cum spirituali securitate illius incremento Sacrificii participes efficeremur. Quisque igitur secum reputet, quem defectum correxit, quam virtutem acquisivit, quod peccatum abjecit, qua in parte melior factus sit, &c. Quod si isthic negligens, solum jejunium ostentare poterit, nec in ullis aliis rebus se castigatorem factum probare poterit, foris maneat, ac tum introeat, cum se ab omnibus peccatis expurgarit.* Non bastava a S. Giangrisostomo, che si digiunasse, che uno si confessasse in Quaresima, voleva che si studiasse a correggere le proprie passioni, e che si facesse l' esame in-

(b) Chrysost. Tom. 2. 22.

intorno al profitto, ch'erasi fatto nella correzione delle sue sregolate passioni (a). *Scrutemur suam quisque constantiam & consideremus quidnam in hac hebdomada probe actum est, quid in alia, & quale augmentum fecerimus, quas in nobis affectiones correxerimus.* Se ciò non facciasi, il digiuno non è di alcuna utilità: *Nihil nobis usus erit jejunium.* A quest' effetto i Fedeli dovevano nel corso della Quaresima trovarsi ogni giorno in Chiesa, come ad una scuola, per disaminarvi la loro vita ascoltando le prediche, e fare quest' esame rigoroso delle battaglie che davano, per riportare la vittoria sopra le proprie passioni. *Neque enim hoc solum queritur ut huc quotidie conveniamus, & de ritibus continuo audiamus, & totam quadragesimam jejunemus, &c. Si affectionibus istis & aliis quæ in nobis subnascuntur malis superiores non fuerimus, licet quotidie hic conveniamus, & continuo doceamur, & tantum a jejunio administretur habeamus, qualis erit nobis vestis?* La Quaresima adunque era una guerra dichiarata non solo alla fame e alla sete, alla intemperanza, e a tutti i diletti del palato, ma alla ambizione, alla avarizia, alla invidia, alla maldicenza, in somma a tutti gli affetti sregolati, ed era per animare e sostenere i popoli in sì fatto combattimento, che si facevano le prediche, e che in tutti i giorni della Quaresima si celebravano i divini Uffizi. La qual cosa il prefato Padre dice altrove (b), *Jejunii tempus est, tot cohortationes fiunt, tot salutaria documenta proponuntur, preces continuæ, quotidianæ Collectæ; quid post tantum curæ illa proficiunt.*

(a) Idem Tract. 2. Homil. 10.

(b) Idem Serm. V. in Quadrag.

IV. Tertulliano dice, che ne' giorni stessi delle Stazioni, ch'erano digiuni molto meno celebri di quei di Quaresima, eravi tuttavolta ogni dì Sacrifizio e Comunione. Alcuni facevano difficoltà di trovarcisi, atteso che sembrava loro, che la Comunione ne rompesse il digiuno. Ma Tertulliano procurava di far loro comprendere, che il Corpo della Sapienza e della Santità eterna non poteva farci perdere il frutto d'alcuna virtù: che l'assiduità de' Fedeli appresso gli Altari avrebbe santificato la santità stessa de' loro digiuni: finalmente ch' e' potevano assistere al Sacrificio, ricevere l'Eucaristia nella lor mano, secondo l'uso di quel tempo,

po, e riſerbarla per prenderla dopo il tempo ſtretto del lor digiuno (a). *Non putant plerique Sacrificiorum orationibus interveniendum, quod Statio ſolvenda ſit, excepto corpore Domini. Ergo devotum Deo obſequium Eucharistiæ reſolvit, an magis Deo obligat? Nonne ſolennior erit ſtatio tua, ſi & ad aram Dei ſteteris? Accepto corpore Domini & reſervato, utrumque ſalvum eſt & participato ſacrificio & executo officio.*

(a) *Tert. lib. de Orat.*

V. S. Ambrogio annunziava a i Fedeli, che tutto il tempo di Quareſima era conſagrato a i digiuni, alla orazione, e alle vigilie (b). *Illud præceptum eſt primum, ut bis quadragenta diebus jejuniis operam commodemus.* In un altro luogo inveiſce contra di coloro, che per verità digiunavano, ma che paſſavano tutta la giornata alla caccia, o ad altri divertimenti, in vece di renderſi a buon'ora in Chieſa, e paſſarvi un tempo conſiderabile in orazione, e in ringraziamenti, ed impiegar poſcia il reſto del giorno a orare, a leggere, o a conferire con qualche uomo dabbene ſul punto della grande eternità, e non ha minimo dubbio a dire, che digiunare in altra guiſa, non è veramente digiunare (c). *An putatis illum jejunare, qui primo diluculo non ad Eccleſiam vigilat, non beatorum Martyrum loca ſancta perquirit, ſed ſurgens congregat ſervulos, diſponit retia, canes producit, ſaltus ſylvaſque perluſtrat? &c. Qui ejuſmodi es, quamvis declinante jam ſole manducet, potes videri tardius te refeciſſe, non tamen Domino jejunaſſe.* E alquanto più ſotto opponendo a queſto falſo digiuno il digiuno vero e criſtiano, *Surgentes primo diluculo ad Eccleſiam feſtinemus, referamus Deo gratias, peccatis veniam poſtulemus, rogantes præteritæ delictis indulgentiam, cautelam futuris.* Ecco l'eſame della mattina, il rendimento di grazie, la confeſſione de' propj peccati, e le cautele che prendonſi per non ricadervi. *Tota die ſit nobis oratio, vel lectio. Qui litteras neſcit, ſanctum virum perquirens ejus confabulatione paſcatur.* I giorni di digiuno debbono eſſere riempiuti d'opere buone, ſenza eſſere interrotti da cure o penſieri del ſecolo; ſenza di che non ſono veri digiuni. *Nullis actus ſeculi actui Divinitatis impediant. Quidquid enim aliud præter mandatum Dei feceris, quamvis abſti-*

(b) *Ambroſ. Serm. 17.*

(c) *Idem Serm. 53.*

dijunas, non jejunas. Non ſo una Traduzione Italiana de' paſſi che riferiſco, ma ne ſo avanti o dopo, una parafraſi che dà più lume e maggiore iſtruzione. Il citato S. Ambrogio ſtimola in un altro luogo i ſuoi Aſcoltatori, o I ſuoi Lettori di non cedere alla tentazione della intemperanza il giorno di digiuno, affine di poter partecipare al Sacrificio e alla Comunione verſo la ſera, e a non privarſi di queſto cibo celeſte per una vile facilità di cedere al ſuo appetito (*a*). *Indictum eſt jejunium: cave ne negligas. Et ſi te fames quotidianum cogit ad prandium, ut intemperantia declines jejunium, tamen cœleſti magis te ſervato convivio. Ne epula parata extorqueant, ut cœleſtibus ſis vacuus ſacramentis*. Dice, che a i digiuni delle Stazioni ſubito dopo mezzo dì ſi fa l' Aſſemblea in Chieſa, ſi celebra il Sacrifizio, ſi comunica, e ciò fatto ſi ha la libertà di mangiare. *Differ aliquantulum, non longe finis eſt diei. Imò plerique ſunt ejuſmodi dies, ut ſtatim meridianis horis adveniendum ſit in Eccleſiam, canendi hymni, celebranda oblatio. Tunc itaque paratus aſſiſte, ut corpus edas Domini Jeſu*. Ne i digiuni di Quareſima il Sacrifizio celebravaſi la ſera, e la Comunione che vi ſi riceveva, era d' un ajuto che non può concepirſi contra le tentazioni della notte, e contro a tutte le inſidie del nemico della noſtra ſalute. *Admonet etiam Sacrificium veſpertinum, ut nunquam Chriſtum obliviſcaris. Non potes obliviſci cum lectum aſcendes ejus Domini, cujus tu occaſum preces funderis dies, qui eſurientem te ſui corporis epulis expleverit. Etenim quidquid veſperi cogitaveris, cito cum evigilaveris, recenſebis. Excitabit te ipſe Dominus Jeſus, admonebit ut ſurgas, & eo tempore arma orationis aſſumas, quo ſolet incurſare tentator*. Ecco la utilità de' Sacrifizj, e delle Comunioni che ſi facevano la ſera; digiunavaſi più fedelmente, e ſi paſſava più ſantamente la giornata per prepararviſi: alzavaſi la notte per orare, e nello ſvegliarſi la mattina ſi trovava tuttavia lo ſpirito e il cuore ripieno di celeſti penſieri, e di ſanti affetti, ch' erano come le pure e divine eſalazioni del cibo tutto divino, di cui uno erafi alimentato.

(*a*) *Ambroſ. in Pſ.* 118. *Oct.* 8.

VI.

VI. Tra i Sermoni di S. Agoſtino ſe ne trovano alcuni, in cui queſta aſſiduità agli Uffici divini, a tutte l' ore Canoniche, alle Prediche, e alla Lezione della Scrittura viene eccellentemente diviſata. Eccone uno il cui titolo ſarebbe una prova, che non è ſuo, ſe noi non aveſſimo altrettanta ragione di levare il titolo al Sermone, quanto di togliere a cagione del titolo il Sermone a S. Agoſtino. *Feria quarta in capite jejunii.* Diremo qui appreſſo al ſuo luogo, quando ſi aggiunſero i quattro giorni al digiuno della Quareſima; cominciandola il Mercoledì che precede la prima Domenica, affine di rendere il numero compiuto di quaranta digiuni effettivi. Fu allora, che ſi aggiunſe il prefato titolo a queſto Sermone: e ſe queſto Sermone non è di S. Agoſtino, io l' attribuirei piuttoſto a S. Ceſario Arciveſcovo d' Arles, che a verun altro. L' Autore di queſto Sermone avviſa, che il non paſſare il tempo di Quareſima in digiuni, in orazioni, in vigilie, e non ſtare occupato a leggere le Scritture, o aſcoltare quei che le leggono, egli è un cangiare la medicina in veleno, e ferirſi di nuovo co' medeſimi ſtrumenti, che dovrebbero ſervire a ſanare le antiche noſtre piaghe (a). *Si jejuniis, & vigiliis, & orationibus non inſiſtimus: ſi Scripturas divinas aut ipſi non legimus, aut legentes alias non libenter audimus, ipſa nobis medicamenta convertuntur in vulnera; & inde habebimus judicium, unde potuimus habere remedium.* Convien levarſi per gli Uffizj della mattina, è neceſſario trovarſi a Terza, a Seſta, a Nona, chi che ſia non deve mancare a queſti obblighi di pietà, ſe non ſiane impedito, o da qualche infermità, ovvero da qualche pubblico impiego, oppure da una indiſpenſabile neceſſità. *Et ideo rogo vos, ad vigilias maturius ſurgite, ad Tertiam, ad Sextam, ad Nonam ante omnia convenite. Nullus ſe a ſancto opere ſubtrahat, niſi quem infirmitas, aut publica utilitas, aut fortè certa & grandis neceſſitas tenuerit occupatum.* Non baſta di ſentir leggere e ſpiegare le Scritture in Chieſa, biſogna che ognuno le legga e le mediti in caſa ſua. *Nec ſolum vobis ſufficiat quod in Eccleſia divinas lectiones auditis, ſed etiam in domibus veſtris aut ipſi legite, ut alios legentes requirite, & ipſi libenter audite* (b). Si vede

(a) *Serm. 55. de Tempore.*

(b) *Ibidem. Serm. 72.*

la

in un altro Sermone, il quale non è certamente di S. Agostino, l'istessa premura per fare, che in Quaresima si trovino tutti agli Uffici avanti giorno, a Terza, a Sesta, e a Nona. Credo che non vi parli di Vespro, perchè ne' giorni de' digiuni di Quaresima univasi a Nona, e alla Messa senza intervallo.

VII. Può opporcisi il Concilio di Laodicea, che proibisce dir la Messa in Quaresima, eccetto il Sabbato e la Domenica (*a*). *Quod non oportet in Quadragesima panem offerre, nisi Sabbatho & sólis Dominicis*. Questo medèsimo Concilio vieta di celebrare in Quaresima le Feste de' Martiri, ordinando di farne solamente commemorazione ne i Sabbati, e nelle Domeniche (*b*). *Quod non oportet in Quadragesima Martyrum natales peragere, sed Sanctorum Martyrum facere commemorationes in Sabbathis & Dominicis*. Siccome non potevano celebrarsi le feste de' Martiri, se non celebrando il Sacrifizio, così rimettevansi esse feste a i Sabbati e alle Domeniche, ch' erano i giorni ne' quali non si digiunava, ed offerivasi il Sacrifizio. Il Concilio *in Trullo*, Balsamone, e Zonara esplicando questi Canoni, ci danno a conoscere esserne questo il vero senso, e che in tutto l'Oriente del tempo lor non dicevasi la Messa ne i cinque giorni di digiuno d'ogni settimana di Quaresima. Innocenzo I. attesta, che la Chiesa Romana si asteneva dal Sacrificio il Venerdì e il Sabbato della Settimana santa (*c*). *Ut traditio Ecclesiæ habeat, isto biduo Sacramenta penitus non celebrari*. Sarebbe adunque vero, che i Greci si fossero astenuti dal Sacrifizio in tutti i giorni di Quaresima, come a Roma se n' astenevano gli ultimi due giorni della Settimana santa.

(a) Can. 49

(b) Can. 50

(c) Innoc. I. Epist. 2. cap. 4.

Fa di mestiero confessare con ingenuità, che queste prove sono forti, e che deesi riconoscere questa diversità tra le due Chiese, che nella Chiesa Latina sacrificavasi in tutti i giorni di digiuno, eccetto i due ultimi della Settimana santa, e che la Greca in Quaresima non offeriva il Sacrifizio se non i Sabbati e le Domeniche, eccettuandone ella pure il Sabbato santo, ch'era il solo Sabbato di tutto l'anno, in cui appo lei si digiunasse. Quel che abbiamo riferito de' PP. Greci

non fa minna espressa menzione della Messa. Il Boccadoro stesso suppone, che la Comunione di tutti i Laici sia differita a Pasqua; egli ce lo dirà più chiaramente ancora nel seguente Capitolo.

VIII. S. Agostino ha riconosciuto questa varietà di pratiche tra le Chiese, quando ha detto, che ve n'erano, in cui offerivasi il Sacrificio ogni giorno, altre che sacrificavasi solamente il Sabbato e la Domenica, finalmente altre che non si faceva il Sacrifizio se non la Domenica (a). *Alibi nullus dies intermittitur quod non offeratur. Alibi Sabbatho tantum, & Dominico. Alibi tantum Dominico.* Questo saggio dottissimo Padre aggiugne esser liberi usi sì fatti, e che il partito che ogni savio e virtuoso dee prendere, è quello di conformarsi alla Chiesa, in cui si trova, perciocchè tutti que' punti di disciplina, che non sono contra la fede, nè contro a I buoni costumi, debbon passare per indifferenti, e convien sempre regolarvisi per l'uso di quei, co' quali si converса. *Totum hoc genus rerum liberas habet observationes: Nec disciplina ulla est in his melior gravi prudentique Christiano, quam ut eo modo agat, quo agere viderit Ecclesiam, ad quamcunque fortè devenerit. Quod enim neque contra fidem neque contra bonos mores injungitur, indifferenter est habendum, & pro eorum inter quos vivitur societate servandum est.*

(a) Aug. Epist. 118. cap. 1.

IX. S. Epifanio notò ciò, che sarebbe difficile osservare altrove, che in più luoghi celebravasi la Messa il Giovedì santo a Nona, senza rompere il digiuno della Serofagie: e che in altri non si diceva la Messa, che alla fine della vigilia del Sabbato santo, cioè allo spuntar del giorno della Domenica, e per mia opinione torno a dire all'ora ordinaria delle Domeniche, nella Domenica di Pasqua (b). *Alibi in locis quinta feria divinis Mysteris cultus ad horam celebratur, atque ita missio populi fit, ut in aridorum usu perstitant. Alibi divinis Mysteris cultus non ante indicitur, quam Dominicus dies illuxerit, cum ad galli cantum dimittitur populus in ipso resurrectionis festo, ac solenni celeberrimoque Paschatis die.* Con questi primi forse se la prendeva il Concilio di Laodicea, quando proibiva di violare il numero di quaranta giorni.

(b) Epiphan. in Exposit. fidei, n. 22.

CA-

CAPITOLO XVII.

Quali foſſero le perſone, che ſi obbligavano al digiuno della Quareſima, ovvero che diſpenſavanſi.

I. *In Oriente S. Baſilio teſtifica, che tutti i Fedeli digiunavano la Quareſima, ſenza eccettuarne i viandanti, i marinari e i ſoldati. Ragioni di quello Padre per obbligarvi le perſone d' ogni età, e condizione.*

II. *Il Concilio di Gangra, il Canone Appoſtolico conformi a S. Baſilio.*

III. *S. Giangriſoſtomo vi ſottopone tutti quei, che debbono comunicarſi a Paſqua.*

IV. *S. Auſanzio per fare che i contadini ſi occupaſſero alla orazione il Venerdì, e che digiunaſſero, pagava loro la giornata, gli alimentava, e diſpenſavagli dal lavoro.*

V. *Maſſime di S. Ambrogio, e di S. Girolamo.*

VI. *Di S. Leone, e di S. Gregorio Papa.*

VII. *Il Concilio d' Orleans deſidera, che ſi diſpenſi dal lavoro per facilitare il digiuno e l' orazione.*

VIII. *Eſempj dell' Imperatore Valentiniano, Giuſtiniano, e del Giovane Teodoſio.*

I. DOpo avere ſpiegato i principali rigori de' digiuni di Quareſima, dobbiamo eſaminare quali foſſero le perſone, che v' eran ſoggette, ovvero che n' erano legittimamente diſpenſate. S. Baſilio nella ſua ſeconda Orazione ſopra il digiuno ci rende graziosamente attoniti, qualor ci aſſicura, che non ſolo non eravi Iſola, nè sì remota contrada, ove non ſi pubblicaſſe il principio de' digiuni della Quareſima; ma che i viaggiatori, i marinari, i ſoldati, i mercadanti ricevevano con giubbilo queſta pubblicazione, e che niuno poteva eſeguarſi dalla legge del digiuno, perciocchè le perſone d' ogni età, ed a qualunque dignità ch' eſſe ſi trovaſſero elevate, vi ſi ſoggettavano. *Nec ulla eſt inſula, nec ulla terra continens, non civitas, non gens ulla, non extremus mundi angulus, ubi non ſit auditum jejunii edictum. Quin & exercitus, & viatores, & nautæ, & negotiatores omnes pariter audiunt edictum, &*

summa gaudio excipiunt. Nemo igitur semet excludat a numero jejunantium, in quo omne hominum genus, omnis ætas, omnes dignitatum formæ censentur. Questo Padre aggiugne, che i ricchi non possono dispensarsi dal digiuno per non offendere Iddio, da cui tengono tutte le loro ricchezze: *Diver es, ne jejunium afficeris contumeliæ, ne ex condemnatione ad longe majorem inediam adigaris.* Non i poveri, per essersi così lungamente familiarizzati con l'astinenza: *Qui pauper est, ne simulatione utatur erga jejunium, quum illud jam olim habeat & domui & vitæ factum.* Non i fanciulli, per essere parimente lor naturale di ber dell' acqua, come alle giovane piante d'essere inaffiate: *Pueri velut plantæ lætiores, aquæ jejunii irrigantur.* Non i vecchi, perchè dopo tanti anni vi debbono essere accostumati: *Senibus levem reddit laborem contracta jam olim cum jejunio familiaritas. Siquidem labores quibus diutino usu assueverit, minus offendunt.* Non le donne, perchè il digiuno pare esser loro così naturale, e così ordinario quanto la respirazione. *Porrò mulieribus quam respirare, tam ex jejunare proprium est ac naturale.* Non i viandanti, perchè il digiuno serve a sgravargli, e a fargli camminare più leggiermente: *Jam viatoribus expeditus comes est jejunium. Quemadmodum enim luxus cogit illos onustos incedere, nimirum ea quibus se ingurgitarunt circumferentes, sic jejunium eos & leves reddit & expeditos.* Dice alquanto più sotto, che il digiuno conserva i fanciulli, rende più saggi i giovani, fa comparire più venerabili i vecchi, perchè niente si addice più alla bianchezza de' capelli quanto la sobrietà e il digiuno; egli è un ornamento per le donne, un freno per le zitelle, la guardia de' conjogati, il conservator delle vergini. *Jejunium servat parvulos, sobrium reddit juvenem, venerabilem facit senem. Venerabilior enim est canities jejunio decorata, jejunium fœminis ornatus est congruentissimus, ætate ac robore vigentibus pro freno est. Jejunium matrimonii custodia est, virginitatis nutritius.*

II. Ho giudicato bene d' allegare tutto intero questo passo, acciocchè possa farsi un più giusto confronto de' sentimenti e degli usi moderni co' sentimenti di S. Basilio, e con la maniera d'operare di cui egli usava senza dub-

debbio conforme a queſte maſſime. Il Concilio di Gangra pare, che liberaſſe dal digiuno i fanciulli avanti l'uſo della ragione; perocchè quanto a ciò, che concerne gl'infermi, che parimente ne eſenta, la lor diſpenſa è fondata ſulla legge naturale, e ſopra la impoſſibilità di fargli digiunare. Queſta ragione ha pur anche luogo in ordine a i bambini. Ecco il Canone del prefato Concilio (a). *Si quis eorum qui exercentur abſque corporali neceſſitate, ſe inſolenter gerat, & tradita jejunia, quæ communiter ſervantur ab Eccleſia, diſſolvat, perfecta in eo reſidente ratione, anathema ſit.* Il Canone Appoſtolico, che puniva con la depoſizione i Veſcovi, e gli Eccleſiaſtici inferiori, che non aveſſero digiunato la Quareſima, e che mandavano i Laici alla penitenza per il medeſimo delitto, non n'eccettuava che gl'infermi. *Præterquam ſi corporis debilitate impediantur.*

(a) Can. 19.

III. S. Giangriſoſtomo dice, che i Paſtori della Chieſa, cioè gli Appoſtoli e i Veſcovi de' tempi Appoſtolici, per impedire che i Fedeli non ſi accoſtaſſero indifferentemente alla ſacra Menſa con una coſcienza macchiata, e mani contaminate, ordinarono che ſi digiunaſſe per lo ſpazio di quaranta giorni, nel cui ſpazio ſi purificaſſero con l'aſſiduità alle Aſſemblee Eccleſiaſtiche, agli Uffizj, e alle Prediche, co' digiuni, con le vigilie e le lagrime; per mezzo della confeſſione delle proprie colpe, e di tutti gli altri eſercizj della penitenza; che nel rimanente queſto digiuno era sì maravigliosamente ſtabilito, che i più negligenti ci ſi ſoggettavano ſenza pena, da che erane giunto il tempo: laddove non avevaſi deferenza alcuna per l'eſortazioni, che facevano i Paſtori affine d'invitare i Fedeli ad altri digiuni (b). *Cum intelligerent Patres, quantum ex temerario acceſſu detrimenti caperetur, convenienter, quadraginta dies jejunii, precum, auditionis verbi Dei, & Conventum deſignarunt: ut in his diebus omnes per preces, per eleemoſynam, per jejunium, per vigilias, per lachrymas, per confeſſionem, ac per cetera omnia diligenter expurgati pro capite noſtro cum conſcientia pura accedamus, &c. Nos quidem ſi toto anno clamare ac jejunium prædicare non ceſſemus, nemo verbis noſtris animum attendit. Quod ſi tantum Quadrageſimæ tempus advenerit, licet*

(b) Chryſoſt. Tom. 5. hom. 32.

licet cohortetur nemo, licet consilium det nemo, etiam is qui negligentissimus fuerit, excitatur, & oblatum ab ipso tempore consilium & cohortationem admittit. Questo passo non solamente mostraci, che i più negligenti si risolvevano al digiuno della Quaresima; ma che tutti quei che a Pasqua dovevano comunicarsi, ci si preparavano con l'osservanza religiosa di esso digiuno, mediante tutti gli esercizj di pietà e di penitenza, che l'accompagnavano. Sicchè era difficil cosa il dispensarsene. Questo Padre osserva nell'istesso luogo, che i medesimi Catecumeni digiunavano la Quaresima, con tutto che non essendo ancor battezzati, avrebbero potuto cavillar con la Chiesa, e scusarsi col pretesto specioso, che non peranche erano alle sue Leggi soggetti. *Sanè Catechumenus nunquam Pascha celebrat, quamvis jejunet singulis annis, quoniam oblationi non communicat.* E quando il Boccadoro dice, che il Catecumeno digiunava ogni anno la Quaresima, *quot annis*, ci fa intendere essere di tutti i Catecumeni, ch'ei parla, e non già solamente del picciol numero di quei, che dovevano essere battezzati il Sabbato santo, e che si purificavano con moltissime espiazioni nel corso della Quaresima.

IV. Noi passeremo alla Chiesa Latina, dopo aver riferito la maniera con che il S. Abbate Auxenzio si

(a) *Surius die 14. Feb. vap 81.*

celebre infra i Greci, (*a*) nella metà del quinto secolo, facilitò il digiuno a i contadini, e agli artieri. Egli voleva, che si astenessero dall'opere servili il Venerdì come le Domeniche, affine d'onorare col digiuno, e con continove orazioni in esso giorno la Passione di Nostro Signore; e per render loro più agevole tal divozione, alimentavagli la Domenica, e non solo gli nodriva il Venerdì, ma in oltre pagavane loro eziandio la giornata. Il suo Successore imitò pratica cotanto pia; e sarebbe desiderabile, che molti ricchi, sieno Ecclesiastici, o Secolari, si risolvessero a prendere qualche parte alla gloria d'una liberalità così santa e cristiana; attesochè queste sarebbero vere limosine, unite al digiuno e alla orazione di chi desse, e di chi riceveste. *Hoc quoque præcipiebat Beatus, ut non solum die Dominico, sed etiam die Parasceves singulis hebdomadis servarentur, si posset fieri; maxi-*

paucis quibus quotidianus victus abundè suppetit: huic quidem in jejunio & precatione, propter passionem Salvatoris; illum autem in convivio, & sacramentorum participatione, propter ejus resurrectionem. Quamobrem si quando contigisset ipsum habere operarios, aut etiam ejus successorem, hos duos dies feriari jubeant: die quippe Parasceves cum impensis mercedem quoque præbentes; Dominico autem solum impensas.

V. I Latini non sono stati meno difficoltosi de i Greci a dispensar dal digiuno della Quaresima. S. Ambrogio inveiva contro alla gioventù dell' uno e l'altro sesso, che non digiunavano, e non profittavano dell' esempio de i vecchi, e delle vecchie, che digiunavano con molta esattezza (a). *Pudet dicere, fœmes &. aniculæ quadragesimam faciunt, juvenes & juvenculæ non faciunt.*

(a) *Ambros. Serm. 34.*

S. Girolamo diè a Santa Lea varj precetti intorno alla educazione della sua giovanetta figliuola; vi osservò, che l'astinenza è nociva a i fanciulli anche teneri, e che bisogna lasciar loro l'uso d'un poco di carne e alquanto di vino, per non precipitare il corso loro, e per non impedirgli, che prendano le forze necessarie per una lunga carriera. *Ante annos robustæ ætatis periculosa est teneris & gravis abstinentia. Usque ad id tempus & si necessitas postulaverit & balneos adeat & vino utatur modico propter stomachum, & carnium edulio sustentetur, ne prius deficiant pedes quam currere incipiant. Et hoc dico juxta indulgentiam, non juxta imperium; timens debilitatem, non timens luxuriam.* S. Girolamo non parla ancora de' giorni di digiuno, comincia ne a favellare poco dopo, e concede a questa giovanetta de' legumi, e talvolta del pesce, dimostrando, che non approva i digiuni, che oltrepassano un giorno. Le parole sono state riferite qui avanti. S. Girolamo adunque non dispensava questa zittella da digiunar la Quaresima, perciocchè esorta solamente sua madre di non lasciarle usare una prolungazione di digiuni, passando parecchi giorni senza mangiare.

Il prefato S. Girolamo scrivendo la vita di S. Hariene, narra come questo gran Servo di Dio risoluto di fare un lungo pellegrinaggio, fecesi accompagnare da

da quaranta Religiosi, i quali avevano di che sostentarsi, e assai di forza e di coraggio per camminare con esso lui a piedi, e digiunare, cioè non mangiare se non dopo tramontato il Sole. *Elegit quadraginta Monachos, qui haberent viaticum, & possent jejunantes ingredi, ideest post solis occasum cibum sumere.* Io vo d'accordo, che que' Solitarj digiunassero in altro modo che non gli altri uomini. Ma conviene ancor ricordarsi, che i digiuni della Regola, o volontarj, non erano di tanta rigorosa osservanza quanto quei di Quaresima, che venivano da i Laici esattamente osservati. Almeno quest' esempio potrà servire per rendere più credibile ciò, che S. Basilio ci ha detto, che i viandanti stessi si rallegravano all' avvicinarsi della Quaresima, e non è impossibile di trovar uomini, che possano viaggiare a piedi e digiunare, o che si astengano da viaggiare, qualor non possano unire le fatiche del cammino e del digiuno; perocchè S. Ilarione ricusò la compagnia di quei, che non avessero potuto far viaggio e digiunare.

VI. Il gran San Leone pare, che non dispensi alcuno dal digiuno, perchè niuno è esente da peccato, nè bastantemente assodato contra le tentazioni, se non si prende il pensiero di munirsi con l'armi della orazione e del digiuno. I poveri, i ricchi, I sani, gl' infermi sono esposti alle tempeste delle tentazioni; ficchè il digiuno è lor necessario per non soggiacere (a). *Appropinquante festivitate Paschali adest maximum sacratissimumque jejunium, quod observantiam sui universis fidelibus sine intermissione denunciat; quia nemo tam sanctus est, ut non sanctior; nemo tam devotus, ut non debeat esse devotior. Quis enim in hujus vitæ conditione incerto aut immunis a tentatione, aut liber inveniatur a culpa? &c. Insidiæ sunt, in divitiarum amplitudine, insidiæ in paupertatis angustiis. Tentat sanitas, tentat infirmitas, &c.*

(a) *Leo Serm. XI. de Quadrages.*

Non ostante questi rigori, convien confessare, che gl'Infermi ed i fanciulli meritano delle considerazioni, e delle dispense, che non debbonsi agli altri uomini. Lo stesso San Girolamo notò qui sopra, che non bisognava soffocare l'infanzia con austerità inconsiderate; e ben

e benchè non parlasse della Quaresima, la debolezza della infanzia merita sempre d' essere risparmata, non già per l' uso della carne, e del vino, di che può ella per a tempo farne di meno, ma per il necessario alimento. Il magno San Gregorio racconta di se stesso ne' suoi Dialoghi, ch' essendo ammalato bisognava, che gli dessero da mangiare ogni poco, ed era per esso un crudel martirio il non poter digiunare neppure il Sabbato santo, quando digiunavano gl' istessi bambini (a). *Supervenit Paschalis dies, & cum sacratissimo Sabbatho, in quo omnes & parvuli pueri jejunant, ego jejunare non possem, cœpi plus mœrere, quam infirmitate deficere.* Un Sant' Uomo gliene ottenne la forza con le sue orazioni, e digiunò fino alla sera. Sicchè questo gran Papa autorizza col suo esempio la dispensa degl' infermi, e col suo racconto quella de' fanciulli; perocchè tutto ciò, che si esigeva da i piccoli ragazzi, era di digiunare il Sabbato santo. Il medesimo San Gregorio proibì a Marinaino Arcivescovo di Ravenna di digiunare più di cinque volte l' anno, cioè nelle Vigilie di cinque gran Feste, fino a tanto che fosse guarito d' un vomito pericolosissimo di sangue, perchè i Medici asseveravano, che il digiuno era contrarissimo a questo male (b). *Districtè præcipio, ut jejunare minimè præsumas, quia dicunt medici huic molestiæ valde esse contrarium; nisi fortè si grandis solemnitas exigit, quinque in anno vicibus concedo.* Indi a qualche tempo permettegli il digiuno due volte la settimana, per aver saputo che la sua sanità erasi alquanto ristabilita.

(a) *Greg. Dial. log. lib. 3. cap. 33.*

(b) *S. Greg. lib. 9. Epist. 18. lib. 12. Epist. 34.*

VII. Il primo Concilio d' Orleans nel 511. desiderò, che i servi fossero sgravati dalla fatica ne i giorni delle Rogazioni, acciò potessero più agevolmente partecipare a questa pubblica divozione della Chiesa, che consisteva in digiuni ed orazioni (c). *Per quod triduum servi & ancillæ ab omni opere relaxemur.* Noi dicemmo poc' anzi, che nel primo giorno di digiuno, che Iddio istituì nel Levitico, che fu quello della Espiazione, proibì il lavorare. *Nullum opus facietis.*

(c) *Can. 27.*

VIII. Il giovane Imperatore Valentiniano, di cui Sant' Ambrogio fece l' orazione funebre, essendo stato

avvisato, che certuni invidiosi mormoravano di esso, e il taccíavano di non amare il digiuno, *jactabant invidi, quod præmature prandium peteret*. Egli chiuse loro la bocca digiunando frequentemente, e astenendosi da prantare, allorchè dava da cena in Palazzo a i Signori della Corte. *Cœpit ita frequentare jejunium, ut plerumque ipse impransus convivium solenne suis Comitibus exhiberet, quo & Religioni sacra satisfaceret & Principis humanitati*. Così dicene S. Ambrogio.

Quel che Procopio narra dell'Imperador Giustiniano è ancor più stupendo. In tutto il tempo che precede la festa di Pasqua digiunava e menava una vita asprissima, non solo per un'Imperatore, ma per un privato ancora (a). *Omnibus illis diebus qui Paschalem solemnitatem præcedunt jejunio addictus duram quandam vitam egit, modum Regi alienam, sed neque privato civi aliquo modo acceptabilem*. Ei non mangiava che una volta in due giorni, ed era sempre alzato di buon mattino, benchè tardissimo si coricasse. *Per duos dies abstinebat, summo mane identidem a lecto surgens, &c. In seram noctem lectum petens, mox surrexit, quasi plumarum pertæsus*. Non usava pane, nè vino, molto meno altri cibi delicati; non beeva che acqua, e non mangiava se non erbe condite con aceto e sale, nè tampoco prendevane mai tanto di esse, quanto abbisognavane per soddisfare, non dirò già il suo appetito, o la fame o la sete, ma il bisogno della natura. *Cibi appetens, vinum, panem, & id genus alia cibaria abesse voluit: brassicam solum & agrestes herbas longo tempore sale & aceto maceratas edebat. In potu aqua erat sola. Neque his ad saturitatem utebatur, sed pexitum cibum paulisper degustatum mox dimisit, non eo sumpto qui naturæ erat satis*. Procopio dice, che Giustiniano cadde infermo per questa eccessiva astinenza; ma Baronio giudicane bene più sanamente, qualor dice, che fu questa esatta osservanza de' digiuni della Chiesa, e degli altri obblighi di pietà, che rendette questo Imperadore vincitor de' Persiani, de' Vandali, e de' Goti, e di parecchie altre barbare Nazioni. Giona ci rappresenta il Re di Ninive, che digiunando disarma l'ira del Cielo con la sua penitenza. Una parte de i digiuni

(a) *Baron. an. 527. n. 43. De ædif. Justin. lib. 1.*

digiuni ſtraordinarj, de' quali vien parlato nel libro del vecchio Teſtamento furono intimati e comandati da i Re, i quali per conſeguenza eſſi medeſimi non diſpenſavanſene. Socrate atteſta, che l'Imperador Teodoſio detto il Giovane digiunava ſovente, principalmente i Mercoledì, e Venerdì (a). *Cum crebro jejunaret, & maxime diebus mercurii & veneris: Idque agebat, Chriſtianæ Religionis ritus obſervare accurate contendens.*

(a) *Socrat. Hiſt. Eccl. lib. VII. cap. 22.*

CAPITOLO XVIII.

Delle Vigilie in Quaresima, e avanti le gran Feste, e de' digiuni delle Vigilie.

I. *Delle Vigilie in Quaresima principalmente di quella del Sabbato santo.*
II. *Di quella di tutta la Settimana santa.*
III. *Sentimenti de' Padri della Chiesa Greca intorno alle Vigilie.*
IV. *Ellino cominciavano per l' ordinario a mezza notte.*
V. *I Sabbati e le Domeniche in Oriente aveano le lor Vigilie.*
VI. *Antichità delle Vigilie nella Chiesa Latina, giustificata da Plinio e da Tertulliano.*
VII. *Varie osservazioni di S. Ambrogio e di S. Girolamo intorno alle Vigilie.*
VIII. *S. Girolamo confuta Vigilanzio nemico delle Vigilie.*
IX. *Due sorte di Vigilie, quelle de' Martiri, e quelle delle Domeniche.*
X. *Delle Vigilie del Sabbato in Oriente.*
XI. *Della Vigilia di Natale.*
XII. *Delle Vigilie delle feste de' Martiri.*
XIII. *Divario tra le Vigilie di Pasqua di Natale, e della Epifania.*
XIV. *Spiegazione del Sinodo Antisiodorese.*
XV. *La Vigilia della Epifania.*
XVI. *Dispense.*

I. IL digiuno della Quaresima veniva accompagnato da moltissime altre obbligazioni, che richieggono d' essere date alla luce; come le limosine, le vigilie, la cessazione delle liti, la continenza, la ritiratezza in luogi spartati; ma siccome una parte di questi obblighi è comune alla Quaresima, e agli altri digiuni dell' anno; così sarà ben fatto di prolungare a parlarne, finchè non sianſi distrigati gli altri digiuni dell' anno.

Ma non possiamo differir di parlare delle Vigilie, per essere più frequenti in Quaresima. Si poterono già osservare, quando parlammo delle occupazioni o delle mortificazioni, che non andavano separate da i digiuni

digiuni della Quaresima. La più lunga, e la più importante di tutte le Vigilie era quella del Sabbato santo, che perdurava fino allo spuntar del giorno della Domenica, pregando tutti insieme in Chiesa, leggendo la Legge, i Profeti, i Salmi, dopo le quali cose battezzavansi i Catecumeni, indi si leggeva il Vangelo e spiegavasi, si offeriva il divin Sacrifizio, e facevasi la Comunione (a). *Sabbatho usque ad galli cantum jejunium producite, pervigilantes* agrypnuntes *usque ad galli cantum, & in Ecclesia in unum congregati preces & supplicationes Deo in pernoctatione vestra* en te Dianyctereusei *adhibentes: Item legem, Prophetas, Psalmos usque ad galli cantum legentes, & Catechumenos baptizantes, ac lecto Evangelio, & habito ad populum sermone, &c.* Questa è la descrizione, che leggiamo nelle Costituzioni Appostoliche della Vigilia di Pasqua.

(a) *Const. Apost. lib. 2. cap. 18.*

II. S. Epifanio dice, che ve n' erano, i quali vegliavano i sei giorni di digiuno della Settimana santa, e che per conseguenza celebravano altrettante Assemblee in Chiesa. In altre Chiese vegliavasi solamente la notte del Giovedì santo, ch' entra nel Venerdì santo, e la notte del Sabbato santo che trova la Domenica di Pasqua. *Pervigilia verò sex obeunt, ac tot idem Synaxes. Quibusdam in locis in ea solum nocte, quæ quintam feriam sequitur, & in feriam sextam desinit; atque in ea quæ Dominicam antecedit, pervigilant.* Di tutte queste Vigilie non eravi che quella del Sabbato santo, che fosse continovata fino al comparir del giorno della Domenica. L' Assemblee che tenevansi tutti gli altri giorni di digiuno in Quaresima, principiavano all' ora di Nona, e terminavano col Vespro. Così dice S. Epifanio nel medesimo luogo: *Synaxes tota Quadragesimæ post horam Nonam ad Vesperam usque celebrantur.* Dee adunque credersi, che nell' altre Vigilie, eccetto quella del Sabbato santo, dopo l' uffizio di Vespro si andava a prendere la refezione, indi ritornavasi a vegliare in Chiesa sono a mezza notte, o piuttosto da mezza notte fino alla mattina, come ce lo dirà S. Giovanni Grisostomo.

III. S. Basilio rimproverava agli ubbriachi la inutilità di tante vigilie in Quaresima (b). *O miseri quot nostris frustra vigilastis?* E' dunque da credersi, che oltre

(b) *Basil. Tom. 1. Hom. 14.*

oltre la Settimana ſanta ſi vegliava parecchie volte in Quareſima. Perciò S. Epifanio ſcrivendo contra gli Aeriani dice, che i Cattolici paſſavano la Quareſima coricati ſovente ſopra la nuda terra, o vegliando le notti, *Humicubationibus, vigiliis*. S. Giangriſoſtomo dice, che la Settimana ſanta chiamaſi la gran Settimana, non già perchè l'ore vi ſieno più lunghe, eſſendovene altre in cui ſono più lunghe; nè ch'ella ſia compoſta di maggior numero di giorni, non avendone eſſa più dell'altre; ma atteſi gli auguſti Miſterj che in eſſa ſi celebrano: per la qual coſa vi ſi prolungano i digiuni, e veglia ſi più ſpeſſo e più lungamente (a). *Et vigiliae, & pernoctationes ſacrae* kae argypnias kae panychidas hieras. Non poſſono prenderſi queſte vigilie di tutta la notte, che per quelle di Paſqua. Quei che non potevano celebrare queſte Vigilie in Chieſa, le celebravano in caſa, come oſſervalo Palladio nel dialogo della vita di queſto Santo in parlando di quaranta Veſcovi, che ſi acquiſtarono tanta gloria per le teſtimonianze, che dierono della loro invincibil coſtanza nella difeſa di San Giangriſoſtomo. La violenza de' perſecutori avendo chiuſe loro le porte delle Chieſe la vigilia di Paſqua, eſſi celebrarono queſta ſacra Vigilia nelle loro abitazioni: *Epiſcopi vigilias intra ſua diverſoria celebrarunt*.

(a) *Chryſoſt. Tom. 2. Hom. 38.*

IV. Io non ſo, ſe in alcune Chieſe le Vigilie foſſero più lunghe e più ordinarie che altrove, anche fuor di Quareſima. Il Comento di San Baſilio ſopra il Salmo CXIV. è un Sermone, in cui loda i Fedeli d'aver dimorato da mezza notte ſino a mezza di in una Chieſa di Martiri aſpettandolo, per eſſere allora occupato al ſervigio d'un' altra Chieſa. Il Griſoſtomo ci ha dato una grandiſſima idea di quelle d'Antiochia, quando ha detto, che quella Città poteva paſſar con giuſtizia per la prima, cioè per la più religioſa del mondo, vegliandovi il popolo, e gli ſteſſi poveri da mezza notte a dì, e unendo la notte al giorno per una pietà ſenza eſempio, e con una perſeverante divozione e indefeſſa (b). *Ingreditor Eccleſiam, ut civitatis videas claritudinem; Ingreditor ſquam, vide pauperes a medio noctis uſque ad lucem perſeverantes, vide ſacra pervigilia diem cum nocte copulantia. Vide popu-*

(b) *Chryſ. De verbis Iſaiae, Vidi Dominum Hom. 4.*

Jam Chriſti amentem, neque interdiu, vel ſomni tyrannidem ac otiolentiam metuentes, vel inopiæ neceſſitudinem formidantes. Magna revera civitas ac totius orbis Metropolis. Ecco adunque le vigilie nel corſo dell' anno, da mezza notte ſino alla mattina.

V. Euſebio oſſerva con Filone, che gli Eſſeni di Aleſſandria, ch'ei crede con San Girolamo eſſere ſtati i primi Criſtiani Diſcepoli di San Marco, in certi giorni diſtendevanſi a terra per dormire ſopra delle ſtoje (*a*), *Humi cubantes in ſtramentis*, e vegliavano la notte intera de i giorni, che precedevano le gran Feſte (*b*). *In primis pervigilia, magnæ ſolennitatis, piaſque in iiſdem exercitationes.* Ma non dice a che ora terminavano, ovvero cominciavano queſte vigilie. Teodoreto oſſerva con Sant' Atanaſio, che quando queſto Santo fu ſcacciato dalla ſua Chieſa, una parte del popolo vegliava tutta la notte in Chieſa, aſpettando di ricevere il dì vegnente la Comunione. *Nonnulli e populo totam noctem in vigiliis contrivverant, propterea quod ſequente die ſacra expectabatur communio.* Socrate dice, che nell' Aſſemblea del Sabbato e della Domenica San Giangriſoſtomo fece cantare nel corſo della notte degl' Inni a onore della SS. Trinità; (*c*) *en tais nyctérinais hymnologiais*, facendo alzare delle Croci d' argento con lampadi acceſe, alle quali l'Imperadrice Eudoſſia ſomminiſtrava tutta la ſpeſa; nel rimanente, che queſto canto melodioſo durante la notte, e queſta magnificenza la vinſero ſopra gli Ariani, che avevano principiato a cantare degl' Inni conformi agli errori della lor ſetta in una parte della notte, *kata pleiſton meros tis nyctos.*

(a) *Euſeb. Hiſt. Eccl. lib. 2. cap. 17.*

(b) *Ibid. lib. 2. cap. 3.*

(c) *Socrat. Hiſt. lib. 6. cap. 8.*

San Luca ci ha rappreſentato negli Atti degli Apoſtoli una veglia della Chieſa, ove fu preſente con San Paolo, che allungò il ſuo Diſcorſo ſino dopo mezza notte, celebrò il Miſterio della frazione del pane, indi continovò il ſuo Ragionamento ſino a giorno. Era la notte del Sabbato ch' entra nella Domenica (*d*). *Una Sabbathi cum convenisſemus ad frangendum panem, &c. Protraxit ſermonem uſque in mediam noctem, &c. Frangens panem & gustans, fatisque allocutus eſt uſque ad lucem, ſic profectus eſt.* Ecco un modello antichiſſimo delle vigilie.

(d) *Act. cap. 20.*

Nella

Nella Chiesa Latina le Vigilie sacre non erano meno antiche, nè meno frequenti. Tertulliano rappresenta, che una donna Cristiana perderebbe tutta la libertà degli esercizj più santi della sua Religione, se sposasse un Pagano, il quale non soffrirebbe sì facilmente, ch' ella si trovasse alle Assemblee, che si convocano la notte nelle Chiese, e molto meno che vegliasse tutta la notte di Pasqua co' Fedeli (a). *Quis nocturnis convocationibus, si ita oportuerit, a latere suo eximi libenter feret? Quis denique solemnibus Paschæ abnoctantem securus subsistinebit?* Queste parole danno a conoscere, che la vigilia di Pasqua vegliavasi tutta la notte, ma che nell' altre vigilie non prendevasene che una parte per cantare le laudi divine. Questo medesimo Autore ci dà altrove fondamento di credere, che le Vigilie erano molto più frequenti ne i primi secoli delle persecuzioni; imperocchè l' Imperadori Pagani non permettendo a i Cristiani il congregarsi di giorno, elli si adunavano la notte, e vi erano tanto più abbondantemente illuminati dal Sole di Giustitia. Le Chiese compravano talvolta a punta di danaro la libertà di congregarsi il giorno, e Tertulliano aggiugnendo alla sua rigidità naturale le durezze straordinarie della pretesa riforma di Montano, condannava questa libertà comperata, e stimava più spediente d' adunarsi solamente la notte. *Postremo si colligere interdiu non potes, habes noctem, luce Christi luminosi adversus eam.*

(a) *Tert. lib. 2. ad uxorem.*

Il Cardinal Baronio (b) ha giustificato le Vigilie de' primi Cristiani con una lettera di Plinio detto il Giovane, che accerta l' Imperadore, che il maggior delitto di che i Cristiani foffero rei, era quello di congregarsi in un dì regolato avanti il sole, per cantare le lodi di GESU' CRISTO. *Affirmabant autem hanc esse summam vel culpæ suæ, vel erroris, quod essent solliti stato die ante solem convenire, & carmen Christo quasi Deo dicere secum invicem.* E per Luciano: *Ad hymnos tota nocte decantandos vigilantes.* E per Ammiano Marcellino, *Die festo Christiani ritus in Ecclesia pernoctabant.* Il prefato Cardinale (c) riferisce Atti di Martiri, che fanno comparire una fedeltà, e un ardore ammirabile de i Martiri per ritrovarsi agli Uffici della mat-

(b) *Baron. anno 55. n. 71.*

(c) *Anno 303. n. 48.*

mattina della Domenica, ch' erano le Vigilie più ordinarie, senza temere la collera degl' Imperadori Pagani, che avevano proibito tali Assemblee, nè la crudeltà de' Magistrati ch' esercitavano sopra di loro una esecrabile persecuzione.

VII. S. Ambrogio ci ha fatto sapere, che le Vigilie della mattina praticavansi tutti i giorni di Quaresima, come se fossero sequele naturali del digiuno (a). *An putatis illum jejunare, qui primo diluculo ad Ecclesiam non vigilat, non beatorum Martyrum loca sancta perquirit, sed, &c. Surgentes primo diluculo ad Ecclesiam festinemus, referamus Deo gratias, &c.* Sicchè tutti i giorni di Quaresima, l'uso era di rendersi in Chiesa allo spuntar del giorno, e far la Quaresima altro non era che digiunare e vegliare (b). *Ille enim facit quadragesimam, qui jejunando & vigilando ascendit ad Pascha.*

(a) *Ambros. Serm. 33.*

(b) *Idem Serm. 34.*

S. Girolamo attesta sul Capitolo XXV. di S. Matteo, che non era permesso la Vigilia di Pasqua di lasciar uscire il popolo di Chiesa prima della mezza notte (c). *Et in die vigiliarum Paschæ ante noctis dimidium populos dimittere non licet.* Questo Padre permetteva alle fanciulle di trovarsi all' Assemblee delle veglie Ecclesiastiche, purchè fossero colla madre. *Vigiliarum dies & solennes pernoctationes sic virgunculæ nostræ celebret, ut ne transversum quidem ungem a matre discedat.* Abusavansi talvolta di queste veglie, e gli empj profittavano di queste occasioni, come apparisce dalla lettera di San Girolamo al Diacono Saviniano, nella quale ci fa saper di passaggio, in che maniera nella Chiesa di Bettelemme diverse Nazioni cantavano in varie lingue nel corso della notte le laudi di GESU' Bambino. *Tota Ecclesia nocturnis vigiliis Christum Dominum personabat, & in diversarum Gentium linguis unus in laudibus Dei spiritus concinebat.*

(c) *Hier. Epist. ad Laetam. de inst. fil.*

VIII. Erano troppo rari si fatti disordini per impedire la continovazione d' un esercizio di pietà tanto antico, e sì profittevole per mantenere la divozione, e il fervore de' veri Fedeli. L' eresiarca Vigilanzio voleva prendere occasione da questi sconcerti per isreditare le veglie, e per farle tutte abolire, eccetto quella

di Pasqua. San Girolamo rispose a quest' empio censore della pietà della Chiesa, che se tutte le Domeniche dell' anno erano rappresentazioni, e come reiterazioni del giorno di Pasqua, potevano ben' esse ancora avere le loro Vigilie (a). *De vigiliis & pernoctationibus in Basilicis Martyrum sæpe celebrandis in alia Epistola respondi breviter. Quod si ideo eas existimas respuendas, ne sæpe videamur Pascha celebrare, & non solemnes possit annum exercere vigilias; ergo & die Dominica non sunt Christo offerenda sacrificia, ne resurrectionis Dominicæ crebro Pascha celebremus.* L' abuso che alcune persone particolari fanno delle cose più sante, non pregiudica alla pietà dell' altre: e la stessa vigilia di Pasqua non è esente da tali disordini. *Error aut culpa juvenum vitiosarumque mulierum, qui per noctem sæpe deprehenditur, non est religiosis hominibus imputandus; quæ & in vigiliis Paschæ tale quid fieri plerumque convincitur, & tamen paucorum culpa non præjudicat religioni, qui & absque vigiliis possunt errare, vel in suis, vel in alienis domibus.* Finalmente S. Girolamo risponde, che se è cosa buona il vegliare una volta a Pasqua, egli è ancora un maggior bene lo spesso vegliare, perocchè una buona opera reiterata non può essere che altrettanto più lodevole. *Quod semel fecisse bonum est, non potest malum esse si frequenter fiat.*

(a) *Hier. ad versus Vigilant.*

IX. S. Girolamo ci ha dato a vedere in queste parole due sorte di vigilie, l' una nelle Basiliche de' Martiri ne' giorni anniversarj delle lor feste, e delle quali non abbiamo ancora parlato: l' altre erano quelle di Pasqua, e di tutte le Domeniche. Cassiano parlò di queste, e del modo che i Religiosi le osservavano; dicendo, che vegliavasi tutta la notte del Sabbato alla Domenica fino al quarto canto del gallo nell' inverno, che le notti sono longhe, e che indi davansi al sonno due ore, a intento di poter poi con maggior vigore soddisfare a tutti gli obblighi, e a tutti gli esercizj della Domenica. E affine di risvegliar l' attenzione, dividevasi l' Uffizio della notte in tre parti, cantando, o udendo cantare i Cantici divini, e le Lezioni della Scrittura, ora in piedi, ora a sedere, il che non era picciolo sollievo per le fatiche della Vigilia (b). Sed

(b) *Cassian. Instit. lib. 3. cap. 8.*

ora

vigilias quæ singulis hebdomadis a vespere illucescente Sabbatho celebrantur, idcirco seniores biennali tempore, quo noctes longiores sunt usque ad quartum gallorum cantum per Monasteria moderantur, ut post excubias totius noctis reliquas duabus fermè horis reficientes corpora sua, nequaquam per totum diei spatium somno sopore marcescant, sequute brevis hujus temporis pro totius noctis refectione contenti.

X. Ma l' istesso Cassiano c'istruisce d'un altro punto, che non avevamo osservato: cioè che in tutto l'Oriente vegliavasi ancora la notte del Venerdì al Sabbato per imitare gli Appostoli, a i quali l' orribile spettacolo della morte del Figlio di Dio in Croce, fe' senza dubbio perdere il sonno di quella notte (a). *Discipuli* (a) *Ibid. cap. 9.*
accensi ejus passione perculsi, pervigiles tota nocte manserunt. Quamobrem ex illo tempore deputata vigiliarum solemnitas usque in hodiernum diem per universum Orientem similiter celebratur. Avrei creduto, che Cassiano parlasse della sola vigilia del Venerdì santo una volta l' anno, secondo che osservossi qui sopra. Ma quel che poi soggiugne, mostra evidentemente, che parla di tutte le notti dell' anno, che dividono il Venerdì dal Sabbato, dicendo che la Chiesa Orientale hanno per a questo effetto rallentato il digiuno del Sabbato; affine di non opprimere col digiuno il corpo di già affaticato e stanco dalla Vigilia. *Ideoque & absoluto jejunii post vigiliarum laborem totidem Apostolicis ortis in die Sabbathi statuta, non immerito præsumitur per universas Orientis Ecclesias.*

XI. Le Veglie passarono dalla festa di Pasqua all'altre gran Feste dell' anno. Siccome quella di Natale è una delle più antiche e più solenni, S. Agostino ci accerta, che digiunavasi la Vigilia di tanta festa. E non solo si digiunava, ma questo Padre annoverò tra i falli, per i quali giudicava il Sacerdote Santippo degno di esser deposto, quello di non aver digiunato la vigilia di Natale (b). *Convictus atque confessus est die jejunii Nata-* (b) *Aug. Epist.*
lis Domini, quo Ecclesia etiam Gippitana, sicut cetera, 126.
jejunabat, prandisse & cænasse, &c. Ego Presbyterum qui die jejunii quo ejusdem loci etiam Ecclesia jejunabat, prandere & cænare ausus est, &c. removendum ab officio Presbyter-

byteri arbitratus sum, timens ne desinceps Ecclesiam Dei committeret. Ecco una delle colpe per le quali questo Parroco fu privato del suo benefizio, o degradato dell'Ordine Sacro. S. Agostino insiste sopra di tal circostanza, che questo digiuno era osservato, non solo nell' altre Chiese, ma in quella ancora del luogo. Egli è verisimile, ch' e' non avrebbe giudicato reo questo Sacerdote, se non fosse stato l' uso della sua Chiesa il digiunare la vigilia di Natale, contutto che si digiunasse nell'altre Chiese. La massima costante di questo prudente e scientifico Dottor della Chiesa è, che ciascuno dee regolarsi con gli usi della sua Chiesa e del suo Vescovo, in questa sorte d' osservanze libere e per se stesse indifferenti. La Lettera decima di Teofilo Alessandrino ci fa bastantemente comprendere, che in Egitto digiunavasi la vigilia di Natale, perocchè essendo caduta questa vigilia in una Domenica, in cui non è lecito digiunare, Teofilo accordò questa contrarietà di leggi, permettendo di rompere il digiuno della Vigilia mangiando solamente qualche dattero. *Ut paucos dactylos sumentes, simul & hæreses vitemus, quæ Christi resurrectionem non honorant, & diei jejunii quod debetur reddamus.* Siccome in Oriente non digiunavansi i Sabbati, in essi non potevano trasferirsi le vigilie cadute nelle Domeniche.

XII. La Vigilia di Natale era indubitatamente celebrata in Chiesa nel corso della notte con gli esercizj ordinarj, per essere parimente la festa del Signore come la Pasqua, perciocchè non poteva negarsi a lei gli onori, che si rendevano a tutte le Domeniche, finalmente perchè le vigilie delle feste de' Martiri avevano e il lor digiuno e le loro Assemblee nella notte in Chiesa. S. Girolamo ci ha già detto, che si passavano le notti nelle Basiliche de' Martiri avanti la loro festa. S. Paolino ci ha descritto il digiuno e la vigilia della festa di San Felice, illustre martire di Nola. Digiunavasi fino all' ora di Vespro, dopo l' Uffizio, la Messa, e la Comunione ognuno ritiravasi a casa, ove ciascuno prendeva la sua refezione, dormiva alquanto, e poscia lavavasi, e tornava in Chiesa a cantare Cantici di lode nel rimanente della notte.

Noctis eam morem, ut jejunare solemus Natal. 3.
Ante diem, & sero libatis vespere sacris.
Quisque suos remeare domos. Tunc ergo salutis
Cœtibus a templo Domini, postquam data sessis
Corporibus requies, sumpta dape: capimus hymnos
Exultare Deo, & Psalmis producere noctem.

Quando San Paolino dice, che il digiuno cominciava avanti giorno, e terminava la sera dopo Vespro, *Ante diem & sero*, &c. egli per mia opinione intende quella pia pratica, a cui si è già frequentemente veduto, che i Padri esortavano i popoli di rendersi in Chiesa all' alba i giorni di digiuno, per consacrarvi a Dio le primizie del lor digiuno e della lor penitenza.

XIII. Il Padre Sirmondo ha pubblicato una Lettera de' Santi Vescovi di Troyes, e d' Autun, Lupo ed Eufronio, nella quale pongono questa differenza tra le Vigilie di Natale e di Pasqua, senza parlare della diversità degli Uffizj, ch' era grandissima, che la vigilia di Pasqua è radamente continovata fino alla mattina, perchè comincia al Vespro del Sabbato; laddove le vigilie di Natale e della Epifania durano tutta la notte, o molto si avvicinano alla mattina (*a*). *Quæ vigilia vel maximè aut perpetè nocte, aut certè in matutinum vergente curandæ sunt. Paschalis autem vigilia a vespere vero in matutinum usque producitur.* Alquanto avanti era stato parlato della Epifania: *Epiphania quoque solennitas habet suum specialem cultum.* Sicchè queste due parole, *Quæ vigilia*, dinotano, a parer mio, le vigilie di Natale, e della Epifania. E queste due altre, *vel maximè*, parmi che alludano alle feste e alle vigilie de' Martiri; imperocchè vegliavansi effettivamente le notti intere alle feste de' Martiri, e poteva farsi, perchè non si veniva alla Chiesa, che dopo aver mangiato e dormito, come da San Paolino siamo informati: dove al contrario non mangiavasi cos' alcuna il Sabbato santo; così non si poteva continovare il digiuno e la vigilia che fino al canto del gallo.

(a) Concil. Gall. Tom. 2. pag. 112.

XIV. Nel Sinodo Antissiodorese si proibì di fare nelle case private le vigilie delle feste de' Santi (*b*). *Non licet, &c. in domibus propriis, &c. pervigilias in festivitatibus Sanctorum facere.* Questo regolamento op-

(b) Can. 51.

per e-

ponevasi o alle superstizioni, o al libertinaggio. Si vietò ancora la vigilia della festa di San Martino: *Pervigilias quas in honore domni Martini observant, omnimodis prohibete*. Questa vigilia vien pure proibita nelle case private, attesi gli eccessi della gola, o le superstizioni che vi s' introducevano. Ma evvi un altro Canone di questo Concilio, che sembrami oscurissimo. *Non licet in vigilia Paschæ ante horam secundam nostris vigiliar perexplere, quia in illa nocte non licet post mediam noctem bibere, nec in Natale Domini, nec in reliquis solennitatibus*. Amerei ben meglio sapere il sentimento degli altri sopra questo Canone, che dire il mio. In aspettando qualche cosa di meglio, dirò, che parmi che in questa Diocesi particolare vi si proibisca di finir le vigilie di Pasqua di Natale, e dell' altre Solennità avanti due ore dopo mezza notte, perocchè sarebbe un sollecitarsi inutilmente, non essendo permesso di mangiare o di bere dopo mezza notte, affine d' essere in istato di comunicarsi alla Messa del giorno.

XV. Terminerò con la vigilia della Epifania, della quale la Lettera de i due Vescovi poc'anzi riferita diceva, ch'ella aveva le sue singolarità. *Epiphania quoque solemniter habet suum specialem cultum*. In questa Lettera non vien parlato che delle Vigilie, onde vi si tratta della vigilia della Epifania. Ora la singolarità di questa vigilia parmi, che consista in non digiunarsi. Il Concilio II. di Tours tenuto nel 567. non vuole, che i Monaci digiunino da Natale fino alla Epifania per esser tutti giorni di festa (*a*). *Et quia inter Natale Domini & Epiphaniam omnes dies festivitates sunt, itemque prandebunt*. Questa vigilia è tuttavia esente dal digiuno. Diremo una parola della vigilia della Pentecoste (*b*), parlando de' cinquanta giorni dopo Pasqua esenti dal digiuno. S. Agostino non si è spiegato di quali digiuni parla, quando dice sul Salmo XCVIII. *Per alia atque alia quæ solennia nobis sunt in Christo*.

(a) *Can.* 17.

(b) *Cap.* 20. *n.* 10.

XVI. Credo, che le dispense si concedessero con maggior facilità per l' Assemblee delle notti alle veglie, che per i digiuni. S. Gregorio dispensò tuttavolta l'Arcivescovo di Ravenna Mariniano dalle veglie nel tempo stesso che da i digiuni (*c*). *Sed & a vigiliis quoque temperandum est, &c.*

(c) *Lib.* 9. *Epist.* 28.

CA-

CAPITOLO XIX.

De' digiuni delle Stazioni, o del Mercoledì, o del Venerdì.

I. *Questi due digiuni, o semidigiuni erano di pura divozione in Occidente, e terminavano all'ora di Nona. I Montanisti gli continuavano fino alla sera, e ne facevano una legge.*

II. *Donde nasca il nome di Stazione, e del costume di farvi la Comunione.*

III. *Se a Roma digiunavansi tutti i Venerdì.*

IV. *Prove che questi due digiuni erano puramente di consiglio a Roma.*

V. *Perchè si erano scelti il Mercoledì e il Venerdì.*

VI. *In Oriente questi due mezzi digiuni erano di precetto, eccettuato da Pasqua fino alla Pentecoste.*

VII. *Si tenevano di Tradizione Apostolica.*

VIII. *Perchè S. Epifanio si è fondato sulle Costituzioni Apostoliche.*

IX. *Se facevasi l'Uffizio la mattina.*

X. *Testimonianza delle Costituzioni Apostoliche e d'Origene.*

XI. *Tertulliano spiegato sopra il digiuno del Venerdì Santo.*

I. QUesti digiuni o semidigiuni della quarta e sesta ferla sono certamente antichissimi nell'una e nell'altra Chiesa, benchè con qualche divário, principalmente in quanto, che nella Chiesa Latina erano digiuni di devozione, e in Oriente eravene una legge; avevano bensì questo di comune nelle due Chiese, che l'ora di Nona gli terminava, per la qual cosa chiamavansi mezzi digiuni, perchè gli altri digiuni venivano prolungati fino alla fine di Vespro, che terminava col giorno. Tertulliano ci farà sapere tutte queste varietà nella esposizione che va facendo della controversia tra la Chiesa e i Montanisti. La Chiesa biasimava questi Novatori, perchè comandavano di continovare il digiuno di queste due ferie fino alla sera (*a*). *Arguunt nos, quod Statrones plerumque usque in vesperam producamus*. La Chiesa pretendeva, che gli Appostoli non avessero ordinato se non il digiuno della Quaresima, che avessero lasciato alla elet-

(a) *Tert. lib. de Jejun.*

elezione e divozion de' Fedeli gli altri digiuni, e che finalmente queſti digiuni volontarj doveſſero terminare all' ora ſteſſa, che San Piero andò a pregare nel Tempio, cioè all'ora di Nona. *Sic & Apoſtolos obſervaſſe, nullum aliud imponentes jugum certorum & in communes omnibus obeundorum jejuniorum; proindè nec Stationum, quæ & ipſæ ſuos quidem dies habeant quartæ feriæ & ſextæ; paſſive tamen currant, neque ſub lege præcepti, neque ultra ſupremam diei: quando & orationes ferè hora Nona concludat, de exemplo Petri, quod Actis refertur.* Tertulliano ſi sforza nella continovazione della ſua Opera di diſtruggere queſta ragione tratta dall' eſempio di S. Piero riferito negli Atti Appoſtolici. Ma indarno prendeſi tanta pena, per eſſere un eſempio, e non una ragione di finire queſti digiuni all'ora di Nona, e quando l'eſempio non foſſe ſtato certo, potendoſi dubitare ſe San Piero digiunaſſe, allorchè andò a orare nel Tempio all'ora di Nona; il coſtume immemorabile della Chieſa era una legge coſtante, e poteva tener luogo di molti eſempj, ſenza che Montano, e Tertulliano poteſſero mai ſollevarſi con ragione, o con ſucceſſo contra una autorità di sì gran peſo. Si sà, che le leggi non ne ſono meno ſtabili, contuttochè le ragioni e le prove che ſi mettono in campo per renderle plauſibili, non ſieno tanto ſode; All' autorità della Legge e del Legiſlatore deve ubbidirſi, non a i ragionamenti, o alle ragioni de' ſuoi Miniſtri.

Tertulliano non ha più forza, nè maggior ragione, quando impugna l'altro coſtume della Chieſa di non fare un precetto de' mezzi digiuni e delle Serofagie (*a*). *Ecce invento vos & præter Paſcha jejunantes, & Stationum ſemijejunia interponentes, & vos interdum pane & aqua victitantes, ut cuique viſum eſt. Denique reſpondeſis, hæc ex arbitrio agenda, non ex imperio.* La Chieſa aveva una ſuprema autorità ſopra di quelle oſſervanze, che GESU' CRISTO nè gli Appoſtoli non avean determinato coſa veruna. Egli era ugualmente e contra il riſpetto, e contro alla ragione di volerle appropriare mal ſuo grado una nuova legge di ſeverità.

(a) *Idem ibid.*

II. Tertulliano ha maggior ragione e più garbo, qualor dice altrove, che le Stazioni traggono il nome loro dalla mili-

milizia, perocchè la Chiesa è una santa e divina milizia; siccome i soldati non fanno una guardia meno attenta, quando sopraggiunga loro qualche gioja, o qualche tristezza straordinaria, così non bisogna temere, che i digiuni delle nostre Stazioni sieno meno regolati, se vi si riceve la Eucaristia, che è la memoria della morte di GESU' CRISTO, da cui scaturisce la gioja santa della terra e del Cielo (a). *Si Statio de militare exemplo nomen accipit, nam & militia Dei sumus: utique nulla letitia, sive tristitia obvenientem castris stationes militum rescindit.* La ragione si è, che la gioja fa più dolcemente osservare la disciplina, e la tristezza la fa più esattamente custodire. *Nam letitia libentius, tristitia sollicitus administrabit disciplinam.* Questa rimostranza di Tertulliano riguarda quei, che non si trovavano alla Messa ne' giorni delle Stazioni, temendo di frangere il digiuno comunicandosi, come si è detto qui sopra. Quindi come abbiamo dimostrato, che nella Chiesa Latina offerivasi tutti i giorni di Quaresima il tremendo Sacrifizio, e vi si faceva la Comunione, convien dirne altrettanto de' semidigiuni del Mercoledì e del Venerdì. Davasi in essi la Comunione, ed era il sigillo del digiuno, ed una Stazione molto più santa appresso gli Altari. *Nonne solennior erit Statio tua, si & ad aram Dei steteris?*

(a) *Tert. lib. de Oratione.*

III. Il Pontefice Innocenzo Primo par che supponga, che a Roma, e nelle Chiese che imitavano la sua Disciplina intorno a i digiuni, si digiunassero tutti i Venerdì come pure tutti i Sabbati (b). *Non ergo nos negamus feria sexta jejunandum, sed dicimus & Sabbatho hoc agendum, quia ambo dies tristitiam Apostolis, vel his qui Christum sequuti sunt, induxerunt.* La legge che questo Papa propone, è convincente, perciocchè era un costume tanto antico quanto la Chiesa di Roma, e passato in legge. Ma la ragione che ne danno, cioè la tristezza degli Appostoli nel Venerdì e Sabbato avanti Pasqua, non conclude niente per le Chiese, in cui questa Legge e tal costume non avevano mai avuto luogo. Questo Papa ragiona pertanto molto giusto, perciocchè quei ch' erano soggetti all' autorità di questa legge, e di questo costume, potevano opporre questo scudo a i calunniatori e a' nemici della lor disciplina, ch' era

(b) *Innoc. 1. Epist. 1. cap. 4.*

ſtato libero e nel tempo ſteſſo glorioſo a i loro antenati, di voler onorare con queſti due digiuni d'ogni ſettimana la triſtezza, di che gli Appoſtoli erano ſtati oppreſſi al tempo della morte del Salvadore. Il prefato Pontefice avrebbe verisimilmente detto ancora il digiuno del Mercoledì, ſe a Roma foſſe ſtato di precetto. Potrebbeſi eziandio fare queſta riflessione, che il Papa non parla del digiuno del Venerdì in tutto l'anno, ſe non come non opponendoviſi. *Non negamus feria ſexta jejunandum.* Ma parla poſitivamente del digiuno del Sabbato. *Dicimus & Sabbatho hoc agendum.*

L' Autore del Comento ſopra San Paolo, che ſta incorporato con l'Opere di Sant' Ambrogio, ſpiegando queſte parole della Epiſtola a' Romani: *Alius quidem judicat diem inter diem;* oſſerva eſſervene, che digiunavano alternatamente; che ve n'erano, che non mangiavano carne il Mercoledì; altri aſtenevanſene il Sabbato, altri ne mangiavano ne i cinquanta giorni dopo Paſqua. *Hoc eſt, alicui placet interpoſitis diebus edere. Nam ſunt quidam, qui quarta feria carnem non edendam ſtatuerunt, ſunt qui Sabbathis, ſunt iterum qui a Paſcha uſque ad Pentecoſten edant. Unuſquiſque in ſuo ſenſu abundat.* Queſto Autore non dice niente di chiaro, nè di preciſo.

IV. Ma S. Agoſtino ci darà conſiderabili dilucidazioni. Imperocchè riſpondendo in una delle ſue Lettere ad un Romano traſportato da zelo inconſiderato, che voleva ſoggettare tutte le Chieſe al digiuno del Sabbato a imitazione di quella di Roma, vi dimoſtra, che in Roma lo ſteſſo popolo digiunava frequentemente il Mercoledì, il Venerdì, e il Sabbato (a). *Chriſtianus qui quarta & ſexta feria & ipſo Sabbatho jejunare conſuevit, quod frequenter Romana plebs facit, &c.* Quando S. Agoſtino dice, che a Roma digiunavaſi ſovente il Mercoledì, il Venerdì, e il Sabbato, ci dà a conoſcere, che non vi ſi digiunava ſempre il Mercoledì e il Venerdì; perocchè tutta la Lettera di S. Agoſtino, dalla quale tutto queſto vien tratto, fa fede, che vi ſi digiunavano tutti i Sabbati dell'anno. E' adunque coſa certa, che a Roma i due digiuni delle Stazioni erano puramente di conſiglio. Io neppur ſo, ſe ciò che dice S. Agoſtino,

(a) *Aug. Epiſt. 86.*

go, che ſi digiunava ſpeſſo a Roma il Mercoledì, il Venerdì e il Sabbato, non riguardi le Quattro Tempora. Noi ne parleremo, quando giungeremo all' Articolo delle Quattro Tempora.

V. Il prefato S. Agoſtino nella medeſima Lettera propone quella quiſtione, perchè la Chieſa abbia più particolarmente bramato di digiunare il Mercoledì e il Venerdì. Ei riſponde, perchè il Mercoledì gli Ebrei formarono l' eſecrabil diſegno di dar morte all' Autor della Vita, e che il Venerdì l' eſeguirono. *Cur autem quarta & ſexta feria maximè jejunet Eccleſia, illa ratio reddi videtur, quod conſiderato Evangelio, ipſa quarta Sabbathi, quam vulgò quartam feriam vocant, conſilium reperiuntur ad occidendum Dominum feciſſe Judæi, &c. Deinde traditus eſt ea nocte quæ jam ad ſextam Sabbathi, qui dies paſſionis ejus manifeſtus eſt, pertinebat.* S. Fulgenzo comandò agli Eccleſiaſtici, alle Vedove, e a que' Laici, che poteſſero farlo, il digiuno del Mercoledì e del Venerdì. *Per ſingulas ſeptimanas omnes Clericos, Viduas, & quicumque potuiſſet ex Laicis, quarta & ſexta feria ſtatuit jejunare.* Così ſcrive Ferrando Diacono nella vita di queſto Santo Prelato al Capitolo XXIX.

VI. Caſſiano oſſerva, che nella Siria non ſi attendeva tanto minutamente, come nel reſto dell' Oriente, che niuno digiunaſſe da Paſqua a Pentecoſte; eſſendo proibiti in Oriente gli ſteſſi digiuni ſino a Nona (a). *Cur apud eos tanta obſervantia cavetur, ne quis totis quinquageſimæ diebus vel uſque ad horam Nonam jejunare præſumeret: eoque id diligentius ſcrutabamur, quod nequaquam hoc tanta cautione ſervari in Syriæ Monaſteriis videramus.* Queſti ſono i mezzi digiuni delle Stazioni. Benchè in Oriente foſſero comandati, tuttavolta molte Chieſe diſpenſavanſene ne i cinquanta giorni, ne' quali la triſtezza era bandita per la gioja del Figliuolo di Dio riſuſcitato. Caſſiano parla qui ſolamente de' Monaſteri; ma ſe vietavaſi il digiunare negli ſteſſi Monaſteri, non può dubitarſi, che i Fedeli non ſeguiſſero il loro eſempio. In Occidente queſti ſemidigiuni eſſendo meramente di conſiglio in tutto l' anno, egli è ancora più evidente, che ſe ne diſpenſavano tra Paſqua e Pen-

(a) *Caſſian. Collat. 21. cap. 21.*

tecoste. E ciò ha voluto dire il Comento poc' anzi allegato sopra le Lettere di San Paolo, che alcuni mangiavano ogni giorno della carne da Pasqua fino a Pentecoste.

VII. Seguitiamo le pratiche d' Oriente, nelle quali Cassiano ci ha imbarcati. Clemente Alessandrino (a) fa menzione de' digiuni della quarta e sesta feria, e secondo il suo solito ne dà sensi mistici. S. Epifanio riferisce, che gli Eretici Aeriani per una stravagante ostentazione di libertà amavano meglio digiunare in altri giorni, che in quei consacrati dalla Chiesa al digiuno, onde digiunavano talora la Domenica, e non digiunavano il Mercoledì e il Venerdì (b). *Hinc est quod isti Dominica die jejunare potius affectant: quarta verò sextaque feria vescantur*. Questo Padre aggiugne, che il digiuno della quarta e sesta feria è venuto dalla tradizion degli Apostoli, che sta espresso nel Libro delle Costituzioni Apostoliche, e che la Chiesa universale ha ricevuto questi digiuni. *Quis est uspiam terrarum, qui non in eo consentiat quartam sextamve feriam solenni in Ecclesia jejunio consecratam? Quod si ex Apostolorum Constitutione repetenda nobis authoritas est, cur illis quartæ sextæve feriæ jejunium perpetua lege sancitur, excepta Pentecoste?* Fa di mestieri osservare in questo passo di S. Epifanio alcuni punti di disciplina. I. Ei parla di questi mezzi digiuni come d' una legge e d' un precetto, e tale effettivamente era la disciplina d' Oriente. II. Gli Aeriani in questo punto erano molto opposti a i Montanisti, e tuttavolta erano da per loro altri Eretici. I Montanisti volevano fare un precetto de i digiuni delle Stazioni, gli Aeriani volevano, che fossero liberi ed arbitrarj. Essi erano del pari biasimevoli, perchè opponevansi alle pratiche antiche, immemorabili ed Apostoliche delle lor Chiese. Aerio voleva rendere arbitrarj in Oriente questi digiuni, che v' erano comandati. Montano voleva comandargli in Occidente, ov'erano arbitrarj. La cosa in se stessa era indifferente, la determinazione dipendevane dalla Chiesa, che è la Sposa dell'eterna Sapienza, e la Depositaria della divina sua Podestà, e non dal capriccio di persone particolari, che bene spesso sono portate a cangiamenti bizzari e tumultuosi dal vento della

(a) *Strom. lib. 7.*

(b) *Epiphan. hæres. 75. n. 3. 6.*

folle

folle lor presunzione. III. S. Epifanio fonda la pratica della Chiesa sulla tradizion degli Appostoli, e sopra il Libro delle Costituzioni Appostoliche; in cui questa tradizione sta chiaramente espressa. Finalmente S. Epifanio attesta, che ne i cinquanta giorni che seguono la festa di Pasqua, eravi sospensione di digiuni e mezzi digiuni.

VIII. Noi riferiremo ciò, che si contiene nelle Costituzioni Appostoliche intorno a questi due mezzi digiuni. Ma è d'uopo osservar qui, che S. Epifanio non ebbe tanto torto di prevalersi della autorità di questo Libro contro agli Eretici nella maniera che fa; imperocchè i Dotti vanno d'accordo, che gli Appostoli non sieno in verun modo Autori di questa Compilazione di rubriche e di pratiche Ecclesiastiche, contuttociò non discordano, a parer mio, che non sia come un Rituale delle Chiese Orientali de i tre o quattro primi secoli, in cui stanno scritti gli usi più ordinarj e più antichi delle Chiese d'Oriente, onde andavasi giustamente persuasi, che l'origine risaliste fino agli Appostoli. Tertulliano, che viveva nel fine del secondo secolo ha fatto parlare tutta la Chiesa Latina nel medesimo senso di S. Epifanio, e delle Costituzioni Appostoliche: cioè che i mezzi digiuni d'ogni Settimana derivavano dagli Appostoli. Se tutta la Chiesa Latina teneva questo sentimento in fine del secondo secolo, appena può dubitarsi, che non fosse effettivamente una Costituzione e una tradizion degli Appostoli, o sia di precetto, ovvero di devozione. Imperciocchè i primi Discepoli degli Appostoli, e loro successori immediati poterono giugnere, e pervennero in parte fino al tempo di quei, che fiorivano ancora alla fine del secondo secolo. S. Epifanio ha citato il libro delle Costituzioni Appostoliche aggiugnendovi solamente la tradizion degli Appostoli attestata dall'antica pratica, e dal costume immemorabile di tutte le Chiese del Mondo. Perocchè quantunque gli Occidentali non credessero, che questi semidigiuni fossero di precetto; tuttavolta erano persuasi, che se si aveva a digiunare, dovevasi digiunare anzi questi due giorni che altri; e la loro pratica corrispondeva a il di lor pensamento. Laonde erano ugualmente opposti alle stravaganze degli Aeriani, che ostentavano di digiunare più

tosto

tosto in altri giorni. *Quis est usquam terrarum, qui non consentiat in eo, quartam sextamve feriam solenni in Ecclesia jejunio consecratam?* &c. *Qui ante nos testes extiterunt, quique ante nos eandem traditionem in Ecclesia tenuerunt, quam & ipsi a parentibus suis acceperunt, & eorum parentes a majoribus hujus didicerunt*, &c. Dopo queste parole S. Epifanio poteva citare le Costituzioni Appostoliche come sostenute dalla viva tradizione della Chiesa, e che altresì serviva a sostenerla.

S. Epifanio conferma ancora più chiaramente altrove l' istesse proposizioni, che questi due mezzi digiuni sono d' istituzione Appostolica, che vi onoriamo il principio e il compimento della Passione di GESU' CRISTO, che si fa il divino Uffizio la mattina, che il digiuno termina all' ora di Nona, e che il tempo che scorre tra Pasqua e la Pentecoste trovasene esente (a). *Sacri porro Conventus & Synaxes ab Apostolis instituti sunt bis potissimum diebus, quarta sextaque feria & Dominica, item quarta sextaque feria jejunium usque ad horam Nonam indictum, propterea quod quarta feria comprehensus est Dominus, & sexta in crucem sublatus. Istiusmodi jejunium toto anno in Ecclesia Catholica celebratur diligenter, usque ad Nonam exceptis quinquaginta Pentecostes diebus. Profestis vero conventibus qui ad horam Nonam quartis sextisve feriis celebrari consueverunt per illos dies perinde ac Dominica die matutinæ Synaxes obeuntur.* Il senso per mia opinione si è, ch' essendovi due diverse sorte d' Uffizj e di Messe, le une di mattina, le altre di sera, *matutinæ & Vespertinæ Missæ*, celebravansi gli Uffizj o le Messe della mattina in questi giorni di mezzo digiuno, contuttochè non si celebrassero che all' ora di Nona.

(a) *Epiphan. in Exposit. Fidei Catholic. n. 22.*

IX. Nullaperodimeno vi sarebbe qualche fondamento di credere, che l' Uffizio si faceva la mattina, come nella Domenica; imperocchè oltre questo passo di S. Epifanio, Tertulliano ci ha già detto più d' una volta, che ve n' erano, i quali si facevano scrupolo di trovarsi all' Ufficio delle Stazioni per non rompere il lor digiuno: alla qual cosa Tertulliano rispondeva, che l' Eucaristia consagrava il digiuno, in vece di frangerlo, e che finalmente tutti questi scrupulosi potevano ricevere il pane cele-

celeſte, portarſelo a caſa, e prenderlo alla fine del digiuno. Se la Meſſa ſi foſſe detta all' ora di Nona, queſti ſcrupuloſi non avrebbero avuto luogo di ſcrupoleggiare, eſſendo l'ora di rompere il digiuno.

X. Egli è tempo di venire alle Coſtituzioni Appoſtoliche, in cui queſti digiuni ſono eſpreſſamente comandati (a). *Præcipimus vobis quartis & ſextis feriis jejunare.* E altrove (b), *jejunia veſtra non ſint cum hypocritis communia. Jejunant enim ſecunda hebdomadis feria & quinta. At vos aut quinque diebus jejunate, aut quarta & ſexta feria.* Gl' ipocriti, che vengono qui ſgridati, oſtentavano di digiunare in altri giorni, fuor di quelli della Chieſa, come è ſtato detto degli Aeriani. La Chieſa non tendeva a diſtinguerſi da eſſi, eſſendo ella molto prima di loro; ma conſervava la tradizione Appoſtolica di digiunare piuttoſto la quarta e ſeſta feria, che l'altre, ſe non digiunavanſi tutte. Il Canone Appoſtolico (c) puniſce con la depoſizione gli Eccleſiaſtici, e con la ſcomunica i Laici, che non digiuneranno la Quareſima, i Mercoledì e i Venerdì di tutto l'anno. Zonara ha molto bene oſſervato, che i digiuni del Mercoledì, e del Venerdì ſono compreſi nella medeſima legge, e comandati ſotto l'iſteſſe pene della Quareſima. *Adnotandum quod eodem in ordine Canon ponit, & ſanctam Paſchæ Quadrageſimam, & quartam feriam & Paraſceven.*

(a) Conſt. Ap. lib. 5. cap. ult.
(b) Lib. 7. cap. 24.
(c) Can. 69.

Origene ne ha fatto altrettanto, e dopo aver moſtrato, che i digiuni della Chieſa non tengono coſa veruna della Giudaica ſervitù, ſcopre come i ſuoi figli, benchè liberi da queſta ſervitù, non hanno obbligazioni meno ſtrette di ſervire il loro Padre celeſte, e che la Chieſa ha i digiuni di Quareſima, quei del Mercoledì e del Venerdì nel rimanente dell'anno, e ch' ella oſſervagli con una eſatta fedeltà, e con un amor caſto (d). *Habemus quadrageſimæ dies jejuniis conſecratos; habemus quartam & ſextam ſeptimanæ dies, quibus ſolenniter jejunamus. Eſt certe libertas Chriſtiano per omne tempus jejunandi, non obſervantiæ ſuperſtitione, ſed virtute continentiæ.* In uno de' Canoni di Piero Arcivescovo d'Aleſſandria vien dinotato queſto medeſimo digiuno, come di tradizione Appoſtolica e di precetto (e). *Non re-*

(d) Origen. in Levit. hom. 10.
(e) Can. 15.

pre-

prehendet nos quisquam quartam & sextam feriam observantes, in quibus nobis jejunare secundum traditionem præceptum est.

XI. Mi restano a fare una, o due osservazioni. Tertulliano par, che distingua il digiuno del Venerdì, e che nel medesimo tempo il confonda con quello del Mercoledì (a). *Cur stationibus quartam & sextam Sabbathi dicamus, & jejunitis Parasceven.* La Parasceve è certamente il Venerdì. Come mai adunque Tertulliano vi unisce un digiuno distinto da quello della festa feria? I Critici penano non poco a spiegar questo passo, e non sono contenti della loro spiegazione. Io crederei volentieri, che Tertulliano possa alludere a quei, de' quali qui avanti parlava Innocenzo I., che digiunavano il Venerdì nella Chiesa Romana come pure il Sabbato, benchè non digiunassero il Mercoledì, per esser liberi i digiuni delle Stazioni. La Chiesa che in fine ha lasciato il Mercoledì, ed ha conservato il digiuno del Venerdì, o l' astinenza almeno, può servire di prova della distinzione, che facevasi di queste due ferie, anche allora ch' eravi una intera libertà. Tertulliano potrebbe pur anche per la Parasceve avere inteso il solo Venerdì santo, il cui digiuno era il più solenne, e bene spesso il più lungo, per la prolungazione fino alla Domenica. Questo spiegamento è accertatamente probabilissimo. Per altro il prefato Tertulliano sembra altresì confonder talvolta le Stazioni co' digiuni, e talora distinguerle. Tutti i giorni di digiuno v'era Stazione, ma non digiunavansi tutti i giorni della Stazione. Il nome di Stazione si applicò all' Ufizio solenne della Chiesa, o fia che vi fosse digiuno, o no, perciocchè stavasi in quella come in un campo celeste, e in una milizia del tutto divina.

(a) *Tert. Lib. de Jejun. cap. 14.*

CAPITOLO XX.

Del digiuno del Sabbato, o della proibizione di digiunare il Sabbato, la Domenica, il giorno di Natale, e da Pasqua fino a Pentecoste.

I. *In Oriente non digiunavasi da Pasqua fino alla Pentecoste, nè il giorno di Natale, benchè cadesse in Mercoledì o in Venerdì.*
II. *Non si digiunava il Sabbato in Oriente.*
III. *Confutazione di Cassiano, che biasima le Chiese d'Occidente, che digiunavano il Sabbato.*
IV. *Massime eccellenti di S. Agostino sulla diversità de' digiuni, e d'altre pratiche in varie Chiese. Come debbano intendersi le ragioni e gli esempj, che si allegano per autorizzare queste pratiche.*
V. *Continuazione dell'istesso argomento. Diverse osservazioni intorno al digiuno del Sabbato in Occidente.*
VI. *Moderazione di Papa Innocenzo Primo.*
VII. *Se San Piero digiunava il Sabbato in Oriente.*
VIII. *Degli Eretici che digiunavano la Domenica.*
IX. *Regole ammirabili di S. Girolamo sull'autorità d'ogni Chiesa a conservare gli antichi usi suoi.*
X. *Del digiuno della vegilia di Pentecoste.*

I. SAnt'Epifanio dice, che non digiunavasi mai ne' cinquanta giorni tra Pasqua e Pentecoste, nè il giorno della Epifania, cioè della Natività di GESU' CRISTO, perocchè queste due Feste non facevanne che una in molte Chiese d'Oriente, quando anche questo giorno cadeva in Mercoledì o in Venerdì; nè finalmente tutte le Domeniche, neppure quelle di Quaresima (a). *Neque verò totis illis duntaxat quinquaginta Pentecostes diebus ulla jejunia sunt: sed neque Epiphaniorum die, quo Dominus secundum carnem natus est, jejunare licet, tametsi quartam in feriam vel sextam incideris.* Quegli stessi che digiunavano tutto l'anno, n'eccettuavano le Domeniche e i cinquanta giorni dopo Pasqua. *At qui pietati student, egregia quadam ac laudabili voluntate perpetuò sibi jejunia & vigilias impo-*

(a) *Epiphan. in Expos. fidei n. 22.*

 nunt

sunt, solis Dominicis ac Pentecostes diebus exceptis. Nam-que Dominicas omnes festas, hilaresque Catholica sanxit Ecclesia; ac solennes conventus maturinis horis indixit, nec ulla jejunia celebrat. Absurdum est enim jejunare Dominico die, &c. Nec ipsius quidem quadragesimæ Dominicis jejunare solet Ecclesia.

S. Epifanio non dice, che i Religiosi, che digiunavano tutto l'anno, essendo di essi ch' ei parla, eccettuassero ancora da i loro giorni di digiuno la festa di Natale. Vedrassi nel proseguimento di questo Trattato, il medesimo privilegio conservato fino a' nostri tempi alla festa di Natale, eccetto infra alcuni Religiosi tra i più riformati, imitatori di quei de' quali parla questo Padre.

II. Notiamo altresì, che S. Epifanio non ragiona qui del digiuno del Sabbato, perchè la disciplina delle Chiese era intorno a ciò molto varia. Nulladimeno può dirsi, che S. Epifanio esprimendo sì chiaramente i giorni, che si digiuna, e quasi che vietandi di digiunare, e non ponendo il Sabbato nè tra gli uni, nè tra gli altri, ha in qualche modo dato a conoscere, che il digiuno del Sabbato non era universalmente proibito, nè comandato; essendo solamente comandato in Roma, e in alcune Chiese vicine, e in tutte l'altre Chiese era libero dal digiuno, eccetto quello della Settimana santa.

Nelle Costituzioni Apostoliche viene espressamente determinato, che in Quaresima non si digiunerà se non dalla seconda feria fino alla festa d' ogni Settimana, e che di tutti i Sabbati non si digiunerà se non la vigilia di Pasqua per onorare la sepoltura di GESU' CRISTO (*a*): *Illo tantum Sabbatho jejunandum est, quo ipse author mundi adhuc erat sub terra.* Essendo tutti gli altri Sabbati esenti dal digiuno, come giorni di gioja e di festa, per onorare lo incomprensibil riposo del Creatore del mondo. *Non quod jejunandum sit Sabbatho, quod est requies Domini a mundi opificio.* I cinquanta giorni tra Pasqua e Pentecoste sono parimente esenti dal digiuno. Avvi un Canone tra quei che chiamansi Apostolici (*b*), come contenente la disciplina della Chiesa Orientale, sotto i primi Discepoli degli Apostoli, e a i tempi che

(a) *Const. Apost. lib. 5. cap. 12. 14. ult.*

(b) *Can. 66.*

che Appostolici si appellarono; avvi, dico, uno di quei Canoni che soggetta alla deposizione i Chierici, che digiuneranno il Sabbato, o la Domenica, e priva della Comunione i Laici, che caderanno in questa medesima colpa. Zonaro dice su del prefato Canone, che debbonsi eccettuare quei, che digiunano molti giorni continovamente e senza refezione, de' quali contansene, che hanno digiunato fino a quaranta giorni senza distinguere le Domeniche o i Sabbati dagli altri giorni. *Quod & multi Sanctorum Patrum fecisse compertum est ad quadragesimum usque diem jejunanter*. Si referì qui sopra in un' altra occasione il testo di S. Giangrisostomo (*a*), che dice, che in ogni settimana di Quaresima ci sono due giorni di riposo, affine di riassumere le proprie forze, e indi rientrare con maggior coraggio nella carriera de' digiuni.

(*a*) *Tom. 1. hom. 12. in Genes.*

III. Cassiano dice l'istessa cosa, che il corpo sarebbe illanguidito, e spossato senza questi due giorni di riposo ogni settimana (*b*). *Quod per totas anni septimanas jugiter quinis debeas jejunare, nisi duobus saltem interpositis refotionibus fuerit, facile lassescit & desicit*. Ma Cassiano dice dopoi, che quella regola di mitigazione non fu osservata in alcune Città d'Occidente principalmente a Roma, ove digiunavasi il Sabbato, e credevano doverlo fare, perchè questo fu il giorno, che S. Piero digiunò per riportare quella gloriosa vittoria sopra Simon Mago. *Cujus moderationis cautum manuit in quibusdam Occidentalibus civitatibus ignorantes & maxime in Urbe, idcirco putant abstinentiam jejunii Sabbathi minime debere praferri, quod Apostolum Petrum in eodem die contra Simonem confligaturum asserant jejunasse*. Cassiano perde inutilmente il tempo a confutare questa ragione, dicendo, che questo sarebbe stato motivo di digiunare un giorno, quando fosse stata anche la Domenica, per prepararsi al cimento, ma non già per farne un digiuno anniversario e perpetuo. Quello Autore, che lagnasi, che si mancava di moderazione in Roma e in alcune altre Città d'Occidente, egli stesso ne ha mancato nella censura, che ne ha fatta. Imperocchè la saggia e giusta moderazione richiedeva, che rispettasse l'antichità della tradizione Appostolica in

(*b*) *Cassian. Institut. lib. 3. cap. 3. 10.*

Roma, senza censurar la ragione che allegavasene. Perocchè queste ragioni non sono trovate per ordinario se non dopo il fatto, e tutte sono d'un certo fondo di convenienza e di probabilità, che può bene somministrarne a un dipresso di altrettanto buone le une quanto l' altre per pratiche del tutto contrarie. Siccome queste sono pratiche di lor natura indifferenti, che non hanno connessione veruna con la Legge eterna ed immutabile, elleno hanno ancora delle utilità e convenienze, alle quali dee deferirsi ne i tempi e ne i luoghi, che tali pratiche furono in vigore, ed essere inutil cosa d'impugnare convenienze di simil fatta in altri tempi e in altri luoghi; poichè si va d'accordo, che non hanno niente di convincente, nè d' immutabile.

IV. S. Agostino si portò molto meglio di Cassiano, allorchè venne alle prese con un difensore indiscreto del digiuno del Sabbato, che voleva assolutamente obbligare tutte le Chiese del mondo alla osservanza dell' istesso digiuno. S. Agostino propone da principio questa massima tutta prudenza e moderazione, e che deve servire di regola in tutte queste sorte di dubbj e di controversie. Cioè che nelle cose che non sono state regolate dalle Scritture, il costume della Chiesa e la tradizione degli Antenati dee passare per Legge; altrimenti se ci riscaldiamo a opporre i costumi degli uni a i costumi contrarj degli altri, saranno dispute interminabili e senza frutto, che non ischiariranno mai la verità, ma che soffocheranno la carità (a). *In his rebus de quibus nihil certi statuit Scriptura divina, mos populi Dei, vel instituta majorum pro lege tenenda sunt, de quibus si disputare voluerimus, & ex aliorum consuetudine alios improbare, orietur interminata luctatio, qua labore fermocinationis cum certa documenta nulla veritatis insinuet, utique cavendum est, ne tempestate contentionis serenitas charitatis obnubiletur.* Poscia egli dice, che il costume di digiunare il Sabbato non essendo ricevuto che a Roma, e in un picciol numero d' altre Chiese d'Occidente, *exceptis Romanis & adhuc paucis Occidentalibus:* e quella di non digiunare il Sabbato essendo in vigore in tutto l' Oriente, e in parecchie Chiese di Occidente, *per omnes Orientales & etiam multos Occi-*

dentа-

(a) *Aug. Epist. 86.*

dantes populos Christianos: non proffi con la minima ombra di giuſtizia voler rendere l' oſſervanza di queſto digiuno univerſale in tutta la Chieſa. Che ſi può definare con pietà, e digiunare per un principio d'empietà: che allora ſi defina con pietà, cioè quando uno ſi aſtiene dal digiuno ne i quaranta giorni dopo Paſqua. *Sic a fanctis & fidelibus pie prandetur, quemadmodum a ſacrilegis & incredulis impie jejunatur, &c. Dies illi quinquaginta poſt Paſcha uſque ad Penteceſten, quibus non jejunatur.* Che il digiuno non è la ſola maniera di ſantificare i giorni, perchè non ſi digiuna ne i dì feſtivi; *Jejunium quippe certis diebus & maxime feſtis non agitur.* Ch' egli è un fare il proceſſo a tutta la Chieſa condannando quei, che non digiúnano tutti i Sabbati; *Non ejus perſuadeas urbem Chriſtianam ſic laudare Sabbatho jejunantem, ut cogaris urbem Chriſtianum damnare prandentem, &c. Quis cum dubitet in omnibus Chriſtianis Sabbatho prandentibus univerſum orbem damnare terrarum?* Che molti in vero dicevano, che San Piero dovendo cimentarſi con Simon Mago un giorno di Domenica, digiunò la vigilia con la ſua Chieſa, per munirſi contra di sì pernizioſo nemico, ma che non pochi Romani ridevanſi di queſto racconto: *Quamvis eam opinionem perhibeant eſſe falſam plerique Romani.* Ma quando la coſa foſſe coſtante, ſarebbe ſempre neceſſario, che i Diſcepoli di San Piero in Roma digiunando il Sabbato, conſervaſſero la buona intelligenza, e una pace inviolabile con l' altre Chieſe, che furon formate dagli altri Appoſtoli, e da eſſi appreſero a non digiunare il Sabbato, come non oſtante queſto divario di diſciplina, San Piero e gli altri Appoſtoli ſtettero ſempre uniti con nodo indiſſolubile di carità e di pace. *Sicut itaque inter ſe concorditer vixerunt Petrus & Condiſcipuli ejus; ſic inter ſe concorditer vivant Sabbatho jejunantes, quos plantavit Petrus, & Sabbatho prandentes, quos plantaverunt Condiſcipuli ejus.* Quanto al dire, che tutti gli Appoſtoli ordinarono il digiuno del Sabbato con San Piero, ma in Roma ſola ſi continovò ad ubbidire queſta legge; egli è un obbligare l' altre Chieſe a dire il contrario, che San Piero aveva vietato il digiuno del Sabbato con gli altri Appoſtoli, ma che Roma ſola

non

non aveva continovato a ubbidire a quello statuto; e per conseguenza egli è un imprendere un litigio senza fine. *Interminabilis est ista contentio, generans lites, non finiens quæstiones.*

V. Tutte queste repliche di S. Agostino sono sì pertinenti e così giuste, che ho giudicato non doverle tralasciare. Osservasi in esse principalmente il fondamento di ciò, che poc' anzi si è detto più d' una volta, ch' egli è un perdere inutilmente il tempo di fermarsi ad impugnare le ragioni, o istoriche, o misteriose di simil sorta di pratiche; perocchè queste ragioni o sono incerte, o impugnate da ragioni e convenienze del tutto contrarie, e altrettanto probabili, finalmente elle sono venute posteriormente, e tutto il sodo fondamento di esse pratiche è la tradizione, e il costume antico e immemorabile: il che fa, che credasi giustamente derivar dagli Appostoli, non essendovi inconveniente alcuno in dire, che gli Appostoli abbiano stabilito in diverse Chiese pratiche differenti, affinchè questa varietà facesse una parte della bellezza delle vestimenta della Chiesa, che è quella Regina Sposa dell' eterna Sapienza, che nel suo fregio tiene molte altre bellezze nella unità della sua fede, e de' suoi misterj. *Sit ergo una fides universæ, quæ ubique diffunditur, Ecclesiæ, tanquam toti in membris; etiamsi ipsa fides variis quibusdam diversis observationibus celebratur, quibus nullo modo quod in fide verum est imputatur. Omnis enim celebritudo filiis regis contexitur; sed ea autem observationes, quæ varie celebrantur, intrinsecus esse intelliguntur. Unde ibi dicitur, In fimbriis aureis circumamicta varietate.*

S. Agostino aggiugne, che il suo genio lo porterebbe piuttosto a ristabilire il digiuno del Sabbato, per dinotare l' eterno riposo de' giusti. *Sentio ad significandam requiem sempiternam, ubi est verum Sabbathum, relaxationem, quam confortissimum jejunio aptius convenire?* non giacchè la Chiesa di Roma, e un piccol numero d' altre Chiese, alcune vicine a Roma, e altre lontane, digiunavano il Sabbato; *quia & Romana jejunat Ecclesia, & alia nonnulla, etiamsi pauca, sive illi proximæ, sive longinquæ:* il meglio si è di approvare questa varietà nella veste della Chiesa, che gli Orientali non digiunino

il

il Sabbato per significare il riposo celeste, dietro cui sospirano: e che Roma con alcuni Occidentali digiunino per onorare la morte e la sepoltura del Figliuolo di Dio, che ci ha meritato questo riposo. *Hinc exorta est in regna vestra illa varietas, ut alii sicut maximè populi Orientis propter requiem significandam malient relaxare jejunium, alii propter humilitatem mortis Domini jejunare, sicut Roma & nonnulla Occidentis Ecclesia.* Restando alla Chiesa d'Oriente d'onorare la sepoltura di GESU' CRISTO col digiuno del Sabbato Santo. Finalmente che niente è più sicuro, nè più ragionevole, quanto la massima ch'egli aveva imparata dalla bocca stessa di S. Ambrogio a Milano. Imperocchè Santa Monaca sua madre stando in pensiero se dovesse digiunare il Sabbato, come si costumava in Milano, ove allora trovavasi, oppure digiunare come si faceva nella sua Chiesa in Africa: S. Agostino tuttavia Catecumeno consultò sopra di questo dubbio S. Ambrogio, che rispose proponendo se stesso per esempio, che quando egli era in Milano, digiunava il Sabbato, e quando era a Roma, digiunava il Sabbato, e configliava a conformarsi sempre all'uso della Chiesa ove ciascuno trovavasi. *Quando hic sum, non jejuno Sabbatho: quando Romæ sum, jejuno, ad quamcunque Ecclesiam veneris, ejus morem servato, si non scandalum nec vobis, aut facere.* S. Monaca e S. Agostino si arrenderono ad un sì saggio consiglio. Il fu come restava qualche dubbio per alcune contrade dell'Africa, o tra le Chiese vicinissime, alcune delle quali digiunavano, e altre non digiunavano il Sabbato: infra le persone private d'una medesima Chiesa, alcune digiunavano, ed altre no: il consiglio di S. Agostino fu, che ognuno si regolasse sull'esempio del proprio Vescovo (a). *Quoniam consuevit maximè in Africa, ut una Ecclesia, vel unus regionis Ecclesiæ alios habeant Sabbatho prandentes, alios jejunantes, mos eorum mihi sequendus videtur, quibus eorum populorum congregatio regenda commissa est, &c. Episcopo tuo nolit resistere, & quod facit ipse, sectare.* Gli stessi Orientali erano allora persuasi di queste massime, e quando venivano a Roma ci digiunavano il Sabbato, come osservato S. Agostino in una delle sue Lettere a S. Girolamo. *Vellem me de-*

(a) Aug. Epist. 19.

ce-

ret, benigna ſinceritas tua, utrum ſimilitè quiſquam ſimilem Orientalis, cum Romam venerit, jejunet Sabbatho, & excepto illo die Paſchalis vigiliæ? Non è da ſtupirſi, che i grandi uomini della Chieſa Greca aveſſero i medeſimi ſentimenti, che operaſſero come S. Ambrogio, ed imprimeſſero l'iſteſſe maſſime nell'animo de' popoli d'Oriente. Se i Greci aveſſero tenuti ſempre questi medeſimi principj, che tali oſſervanze ſono in ſe ſteſſe indifferenti, e che fa di meſtiere conformarſi ſempre a quello della Chieſa, ove uno è, non ſarebbero caduti negli errori, de' quali appreſſo ſi parlerà.

S. Agoſtino conferma tuttociò, che ora ſi è detto in un'altra Lettera, in cui atteſta, che la riſpoſta di S. Ambrogio fu per lui come un oracolo del Cielo (*a*). *Ita ſemper habui, tamquam eam ſententiam cæleſti oraculo ſuſceperim*. Lagnaſi poſcia di certi ſpiriti oſtinati o ſuperſtizioſi, che ſi riſcaldano intorno a coſe, che non ſono regolate nè dalla Scrittura nè dalla tradizione della Chieſa univerſale, *neque univerſalis Eccleſiæ traditione*, e che punto non tendono alla correzion de' coſtumi, *neque vitæ corrigendæ utilitate*; fondati ſolamente ſopra raziocini incerti, e conſeguenze arbitrarie, *tantum quia ſubeſt qualiſcumque ratiocinatio cogitantis*; appaſſionati per gli uſi del lor paeſe, *aut quia in patria ſua ſic ipſe conſuevit*; non poſſono finalmente trovar niente di buono, ſe non ciò ch'eſſi fanno, *ut niſi quod ipſi faciunt, nihil rectum exiſtiment*. Le quali coſe riempiono talvolta la Chieſa di ſtrepito e di tumulto.

(a) *Aug. Epiſt. 118. cap. 2.*

I Canoni Appoſtolici punivano con la depoſizione, o con la ſcomunica i Chierici e i Laici, che aveſſero digiunato i Sabbati dell'anno: e con tutto ciò gli autori, i compilatori, e gli oſſervatori fedeli di queſti Canoni, quando venivano a Roma o in altre Chieſe, dove ſi digiunavano i Sabbati, eſſi pure ve gli digiunavano, come ce l'ha detto S. Agoſtino; e con ciò dimoſtravano, che le loro cenſure non tendevano che a far oſſervare la maſſima ammirabile di S. Ambrogio e di S. Agoſtino, di conformarſi ſempre in queſte pratiche alla Chieſa, ove uno ſi trova, per non ricevere ſcandalo, e per non darne. *Si cuiquam non vis eſſe ſcandalo, nec quemquam tibi.*

VI.

VI. Innocenzo Primo (a) parla con l'istessa prudenza della necessità d'osservare il digiuno del Sabbato in tutto l'anno, in considerazione del Sabbato santo; come si osservano le Domeniche di tutto l'anno, e i digiuni de i Venerdì, in onore della Domenica di Pasqua, e del Venerdì santo. Questo Papa non lascia fuggire dalla sua penna una sola parola, che tenda a condannare l'altre Chiese, nelle quali il digiuno del Sabbato non si osservava, o a volervele astrignere.

(a) *Lib. 1. cap. 4.*

VII. Potremmo per avventura trarre ancora qualche utile istruzione da quel, che San Girolamo rispose a Gioviniano, che impugnava i digiuni con l'esempio di San Piero, ch'ebbe fame, e che volle mangiare a mezzo giorno, *hora sexta*. S. Girolamo risponde, ch'era forse un Sabbato o una Domenica, ne'quali giorni non digiunavasi: ovvero era dopo due o tre giorni di digiuno, che San Piero ebbe fame a mezzo dì, oppure s'egli aveva cenato il giorno precedente, e che poscia ebbe fame a mezzo dì, San Girolamo conchiudene, che la sua cena era stata sommamente frugale, e tale che Gioviniano non sarebbe stato contento di trovarcisi (b). *Potuit fieri, ut vel Sabbatum esset, vel dies Dominicus: & post biduve triduve jejunium hora sexta exurierit. Nunquam enim crediderim Apostolum, si ante unam diem cœnaverat, epulisque distentus fuerat, alterius diei esuriisse meridie. Quod si cœnavit pridie, & sequenti die esurivit ante prandium, non existimo quod usque ad satietatem comederit, qui tam cito potuit esurire.* Da questo discorso apparisce, che San Piero non digiunava il Sabbato non meno che la Domenica, mentre che stette in Giudea: ch'ei non digiunava per avventura ogni giorno, secondo che pensa San Girolamo, e che talvolta non è punto una virtù indegna d'un Apostolo di cenare sì sobriamente, che 'abbiasi bisogno di mangiare il dì vegnente a mezzo giorno. Così spiega San Girolamo *hora sexta*. Noi ritorneremo a S. Girolamo avanti di terminare questo ragionamento per iscioglierne una obbiezione.

(b) *Hier. lib. 2. adversus Jovinian.*

VIII. Il gran S. Leone scoprì a Roma, che i Manichei ostentavano di digiunar la Domenica. Gli fu riferito di Spagna, che i Priscillianisti affettavano parimen-

mente di digiunar la Domenica e il giorno di Natale. La credenza di questi eretici non era sana nè sulla verità della carne del Verbo incarnato, nè intorno alla di lui nascita, nè sopra la resurrezione (a). *Natalem Christi non honorant, sed honorare se simulant jejunantes eodem die, sicut & die Dominico, & dies qui a nobis in lætitia habetur, ab illis in afflictione ducitur.* Questo Papa dice anche altrove, che i Manichei digiunavano la Domenica e il Lunedì a onore del Sole e della Luna (b). *In honorem solis & lunæ die Dominico, & secunda feria deprehensi fuerint jejunare.* Tertulliano aveva osservato dopo il fine del secondo secolo, ch' era peccato il digiunar la Domenica (c): *Die Dominico jejunium nefas ducimus*, e che i cinquanta giorni dopo Pasqua godevano la medesima immunità. *Eadem immunitate a die Paschæ in Pentecosten usque gaudemus.*

(a) *Leo Epist. 93. cap. 4.*

(b) *Idem. Serm. 4. in Quadrag.*

(c) *Tert. lib. de coron. milit.*

IX. Terminiamo questa materia con San Girolamo, che in altro luogo ci ha già detto, che i Monaci di Egitto, ch' ei pretende esser gli Esseni, de' quali parla Filone il Platon degli Ebrei, e dopo esso Josesso, che può chiamarsi il Tito Livio de' Greci (d). *Tales Philo Platonici sermonis imitator, talis Josephus Græcus Livius, in secunda Judaicæ captivitatis historia esse non refert:* Che i Monaci, dico, d' Egitto erano sì rispettosi verso le tradizioni Ecclesiastiche, che non volendo digiunare da Pasqua fino a Pentecoste, e non volendo altresì fare ogni giorno più d' un pasto, cangiavano in quel tempo la cena in pranzo. *Cœnæ mutantur in prandia.* E' da credersi, che ne facessero altrettanto la Domenica. Ma il prefato Padre tratta più distintamente altrove questa quistione scrivendo a Lucinio, che avevagli chiesto il suo consiglio intorno al digiuno del Sabbato. Risponde sul bel principio con una massima del tutto simile a quella di S. Ambrogio, e di S. Agostino, che le tradizioni Ecclesiastiche debbono essere osservate, come si sono ricevute da i nostri predecessori, senza che si possano mai contraddire l' une per essere all' altre contrarie, quando non si tratti della fede. *Sed ego te breviter admonendum puto, traditiones Ecclesiasticas, præsertim quæ fidei non officiant, ita observandas, ut a majoribus traditæ sunt; nec alterum consuetudinem alterum con-*

(d) *Hier. ad Ruffich de custodienda Virgin.*

contrario more ſubverti. Dice in oltre, che ſi ſarebbe deſiderato, che ſi foſſe potuto digiunare tutto l'anno, e che S. Paolo e i Fedeli digiunarono ne i giorni della Pentecoſte, e la ſteſſa Domenica. *Atque utinam omni tempore jejunare poſſimus, quod in Actibus Apoſtolorum & die Dominico Apoſtolum Paulum & cum eo credentes feciſſe legimus*. Ma in ultimo il prefato Padre conchiude con queſta maſſima memorabile, che quel che ha detto, non tende a fare, che ſi digiuni la Domenica, o i giorni ſuſſeguenti alla feſta di Paſqua, ma affine che ſi riconoſca, che ogni Provincia è in libertà d' abbondare nel ſuo ſentimento, di mantenere i ſuoi uſi, e di riſpettare le tradizioni de' ſuoi antichi Paſtori, come leggi Appoſtoliche. *Nec hoc dico, quod Dominicis diebus jejunandum putem & contextas ſexaginta diebus ferias auferam: ſed unaquæque Provincia abundet in ſuo ſenſu, & præcepta majorum leges Apoſtolicas arbitretur*. Se non è falta de' Copiſti, e che in vece di *ſexaginta*, convenga leggere *quinquaginta*, io non ſo quali ſieno queſti ſeſſanta giorni continovi ed eſenti dal digiuno: ſe non vi ſi comprende la ſettimana, o l' ottava della Pentecoſte, la qual coſa ſtento a credere, perchè nella ſettimana medeſima che ſegue la Domenica della Pentecoſte, già in molte Chieſe digiunavaſi. Ma ſiccome S. Girolamo ſcriveva in Oriente, può avere avuto conſiderazione alle Chieſe, che ſeguivano le Coſtituzioni Appoſtoliche, che nel Libro V. Capitolo ultimo, proibiſcono di digiunare i cinquanta giorni dopo Paſqua, e l'iſteſſa ſettimana di Pentecoſte. *Poſt celebratam Pentecoſten, celebrate hebdomadam unam: & poſt illam jejunate*. Quanto al digiuno del Sabbato, San Girolamo guarda l' iſteſſo ſilenzio di S. Epifanio, e per la medeſima ragione. Ma convien oſſervare con ſomma attenzione, che S. Girolamo non permette a chi che ſia in particolare d' abbondare nel ſuo ſentimento, ma ad ogni Provincia, eſſendovi in ogni Provincia ſufficienti Prelati per dar peſo e autorità alle varie pratiche. Ciò che finalmente vi è di più conſiderabile ſi è, ch' egli vuol bene, che ogni Chieſa riguardi i ſuoi antichi coſtumi e immemorabili, come Leggi e tradizioni Appoſtoliche: Non già che ſia ſempre certo, ch' eſſe ſieno emanate immediatamente dagli Appo-

soli; ma perchè l'autorità e la dignità Appostolica risiede sempre nella Chiesa, e vi risederà ne i Successori degli Appostoli fino alla fine de' secoli. Questa medesima libertà di ciascuna Chiesa d'avere qualche uso particolare, è costantemente fondata sull'esempio e sopra l'autorità degli Appostoli.

X. S. Ambrogio scrivendo sul Salmo CIX. dà luogo ad una obbiezione, che non è facile a scioglierſi. Comparando la festa della Pentecoste a quella di Pasqua dice, che nell'una e nell'altra si digiuna il Sabbato, si veglia, e si ora tutta la notte in Chiesa (a). *Tunc enim, sicut modo facimus, jejunavimus Sabbatho, vigilias celebravimus, orationibus pernoctanter insistimus.* E pur non-pertanto nel Sermone seguente dichiara e replica più d'una volta, che non si digiunano i cinquanta giorni dopo Pasqua, perchè sono altrettanti giorni di Festa, e altrettante Domeniche. *Cur quadraginta dierum numero sit nobis jugis & continuata festivitas, ita ut omni hoc tempore nec sudicamus jejunia, &c. Instar Dominicæ tota quinquaginta dierum curricula celebrantur, & omnes isti dies velut Dominici deputantur.* Può tuttavolta rispondersi, che il digiuno d'un giorno era contato per nulla in un sì gran numero di giorni, o che questo digiuno era solamente di consiglio o arbitrario: oppure che questo digiuno non era che per i Catecumeni, che si dovevano battezzare, e per quei che dovevano battezzargli la notte del Sabbato, ch' entra nella Domenica della Pentecoste.

(a) *Ambros. Serm. 60. & 61.*

CA-

CAPITOLO XXI.

Del Digiuno delle Quattro Tempora.

I. *Digiunavanſi a Roma le Quattro Tempora avanti il tempo di S. Agoſtino.*
II. *Vi ſi digiunava il Sabbato delle Quattro Tempora. Prove. Riſpoſta ad una obbiezione tratta da S. Leone.*
III. *Secondo queſto Papa i digiuni delle Quattro Tempora furono preſi dalla Sinagoga.*
IV. *Perchè ſi ſono applicati alle quattro ſtagioni dell'anno.*
V. *Delle Quattro Tempora dopo la Penteceſte. Elle ſono di tradizione Appoſtolica.*
VI. *Queſti digiuni erano di precetto.*
VII. *Novelle prove che ſono di tradizione Appoſtolica.*
VIII. *Vi ſi unirono le Ordinazioni.*

I. IL digiuno delle Quattro Tempora ha molta attenenza con quello delle Stazioni. Imperocchè ſe abbiamo fatto vedere, che i digiuni, o ſemidigiuni delle Stazioni, che in Oriente erano di obbligazione; in Occidente erano puramente volontarj e di devozione: noi abbiamo nel tempo ſteſſo cominciato di dare a conoſcere con una Lettera di S. Agoſtino, che il popolo di Roma digiunava talvolta tre giorni la ſettimana, la qual coſa non può guari meglio intenderſi che delle Quattro Tempora (a). *Chriſtianus qui quarta & ſexta feria, & ipſo Sabbatho jejunare conſuevit, quod frequenter Romana plebs facit.* Potrebbe taluno immaginarſi, che non foſſe che una divozione arbitraria, che induceva i Romani a digiunar talora tre giorni della Settimana. Ma ciò che vien detto alquanto qui ſotto, moſtra chiaramente, che era la Chieſa Romana in corpo, che digiunava queſti tre giorni in ſettimane determinate. *Videat quanta afficiat contumelia ipſam Romanam Eccleſiam, ut & his hebdomadibus, in quibus quarta & ſexta & Sabbatho jejunatur; tribus tantum diebus continuis, Dominico ſcilicet, & deinde ſecunda & tertia prandetur.*

(a) *Aug. Epiſt.* 86.

II.

11. Queſti due paſſi di S. Agoſtino non ſolo ci fanno ſapere l'antichità delle Quattro Tempora in Roma, ma ci ſchiariſcono una difficoltà, che hà talvolta intrigato uomini verſatiſſimi. Perocchè il Pontefice S. Leone annunziando a Roma il digiuno delle quattro Tempora in ciaſcheduna ſtagione, ſoleva preſcrivere il digiuno della quarta e della ſeſta feria, e la vigilia del Sabbato nella Chieſa di S. Pietro, ſenza parlare eſpreſſamente del digiuno del Sabbato. Quindi alcuni ſi ſon perſuaſi, che non ſi digiunaſſero in Roma i Sabbati delle Quattro Tempora, ed era un temperamento di che valevanſi per non unire la fatica della veglia a quella del digiuno. Ecco le parole di S. Leone (a). *Quarta igitur & ſexta feria jejunemus, Sabbato autem apud beatiſſimum Apoſtolum Petrum vigilias celebremus, qui & orationes, & jejunia, & eleemoſynas noſtras precibus ſuis dignabitur adjuvare.* Ma oltre l'autorità di S. Agoſtino già riferita, dee conſiderarſi, che ſe a Roma digiunavanſi tutti i Sabbati dell'anno, come ſi è dimoſtrato nel Capitolo precedente, San Leone aveva ragione di non annunziare il digiuno del Sabbato con quello del Mercoledì e del Venerdì; non eſſendo i digiuni del Mercoledì e del Venerdì in modo alcuno d'obbligazione a Roma, perciò ordinavanſi nominatamente nelle Quattro Tempora. Il digiuno del Sabbato eravi d'obbligo in tutto il corſo dell'anno, onde non era neceſſario farne un nuovo comando nelle Quattro Tempora. E qual verſimiglitudine avvi mai, che le ſettimane delle Quattro Tempora eſſendo conſacrate alla penitenza, in eſſe ſi rilaſſaſſe un digiuno, che oſſervavaſi il rimanente dell'anno? S. Agoſtino non avrebbe traſcurato d'obbiettare ad un inconſiderato difenſor del digiuno del Sabbato, che voleva farne una legge in tutte le Chieſe, che in Roma v'erano de' Sabbati, che non digiunavaſi. Il che però non ha fatto. Quindi Innocenzo I. nella Lettera Decretale (b) qui ſopra citata, dichiara aſſolutamente, che biſogna digiunar tutti i Sabbati dell'anno in memoria della ſepoltura di GESU' CRISTO avvenuta nel Sabbato ſanto, com'è d'uopo celebrare tutte le Domeniche dell'anno per onorare la Reſurrezione ſeguita nella Domenica di Paſqua. Finalmente non è ragion ſoda il dire, che il digiuno non ſi accorda bene con

(a) *Serm. 1. de jejun. decimi menſis.*

(b) *Epiſt. 1. cap. 4.*

con la vigilia, essendo evidente al contrario, che la Chiesa ha soggettato al digiuno quasi tutte le vigilie, come si è dimostrato nell' articolo, in cui parlammo delle Vigilie.

III. Ritorniamo a S. Leone per dire con esso lui, che i digiuni delle Quattro Tempora sono stati imitati da quei del vecchio Testamento. Imperciocchè quantunque le figure dell' antico Testamento sieno state dileguate dal lume e dalla presenza della Verità incarnata: non è già così delle pratiche e delle leggi della più santa Morale, che sono state ricevute, ed innalzate nella Chiesa al più alto grado della perfezione. Ecco come S. Leone parla delle Quattro Tempora del mese di Dicembre (a). *Decimi hujus mensis solenne jejunium, quod non ideo negligendum est, quia de observantia veteris legis assumptum est. Illa enim quæ rerum futurarum figuras gerebant, impletis, quæ significavere, finita sunt. Jejuniorum vero utilitatem novi Testamenti gratia non removit.* In un altro Sermone dice, che gli antichi Padri stabilirono questo digiuno nel tempo, che tutti i frutti della terra erano stati raccolti, affinchè con l' astinenza e la limosina cominciassimo ad usarne sobriamente per noi, e liberalmente per i poveri. *Sancti Patres nostri divinitus inspirati, decimi mensis sanxere jejunium, ut omnium fructuum collectione concluſa, rationabilis Deo abstinentia dicaretur & meminisset quisque ita uti abundantia, ut & circa se abstinentior, & circa pauperes esset effusior.*

(a) *Lco de eodem ſerm. 4.*

IV. Siccome tutta la Morale Cristiana è compresa nell' esercizio di queste due virtù, cioè la mortificazione della nostra carne, e l' effusione della carità: S. Leone osserva altresì esser per questo, che la Chiesa ha unito il digiuno delle Quattro Tempora alle quattro Stagioni dell' anno, a oggetto d' istruirci, che l' esercizio di queste due virtù non doveva mai essere interrotto, o doveva tosto rinnovarsi (b): *Quæ jejunia ex doctrina Spiritus Sancti ita per totius anni circulum distributa sunt, ut lex abstinentiæ omnibus sit adscripta temporibus. Si quidem jejunium vernum in Quadragesima, æstivum in Pentecoste, autumnale in mense septimo, hyemale autem in hoc, qui est decimus celebramus.* Ecco le Quattro Tempora delle

(b) *Ibid. Serm. 8.*

delle quattro Stagioni dell' anno, appropriate a un dipresso agli stessi mesi, come i quattro digiuni somiglievoli del vecchio Testamento.

V. S. Leone parla nel suo primo Sermone della Pentecoste del digiuno delle Quattro Tempora unito alla settimana medesima della Pentecoste, per espiare le negligenze passate col digiuno e con l' orazione. *Ut si quid macularum proximis diebus negligentia incauta contraxerit, id & jejunii censura castiget, & devotio pietatis emendet.* Nel Sermone seguente asserisce, che questo digiuno è di tradizione Apostolica. *Jejunium quod ex Apostolica traditione subsequitur.* Il che è ancora più probabile di questo digiuno delle Quattro Tempora che degli altri. La ragione si è, che il Figliuolo di Dio avendo detto, che i suoi Discepoli avrebbero digiunato, allorchè il Celeste Sposo fosse stato lor tolto: tutte le Chiese dimostrarono un santo ardore di verificare questa parola della Verità eterna, e bramarono di digiunare subito dopo la festa di Pentecoste. San Leone nel primo de' suoi quattro Sermoni sopra il digiuno della Pentecoste aggiugne, che gli Apostoli non furono sì tosto ripieni dello Spirito Santo, che si veddero come sforzati a pubblicar de' digiuni, per distruggere l'opere e le passioni della carne, e rendere con questo mezzo i nostri cuori più puri e più disposti a ricevere le influenze e i doni del medesimo divinissimo Spirito. Ma ci comincia il suo secondo Sermone intorno alla stessa materia con questo ammirabil principio, e maravigliosamente conforme a quel che qui avanti è stato riferito di S. Girolamo e di S. Agostino, che i costumi e l' osservanze pie della Chiesa vengono dalla tradizion degli Apostoli, e dalla dottrina del divinissimo Spirito, che risiede sempre nel cuor della Chiesa, ed anima i suoi Pastori, affine che osservino, e facciano osservare a i popoli fedeli queste pratiche di pietà. *Dubitandum non est observantiam omnem Christianam eruditionis esse divinæ, & quidquid ab Ecclesia in consuetudinem est devotionis receptum, de traditione Apostolica, & de sancti Spiritus prodire doctrina: qui nunc quoque cordibus fidelium suis præsidet institutis, ut ea omnes & obedienter custodiant, & sapienter intelligant.*

VI.

VI.° Questo Santo Papa comincia il suo primo Sermone sopra il digiuno delle Quattro Tempora di Settembre con un encomio, ch'e' fa alla pietà del popolo Romano, che digiunava volontariamente molti giorni dell' anno: *Ut animas vestras non solum legittimis, sed etiam voluntariis jejuniis excolitis.* Ma indi l'esorta ad un nuovo fervore per questi digiuni, che sono di obbligazione e comuni a tutti i Fedeli, di maniera che non può dubitarsi, che i digiuni delle Quattro Tempora non fossero di precetto e di strettissima obbligazione. Per verità tutta la Chiesa Orientale digiunava i Mercoledì e i Venerdì di tutto l'anno: era ben cosa convenevole e giusta, che i digiuni di queste quattro settimane fossero d'obbligazione in Roma. Dico in Roma, e nell' altre Provincie, ove la medesima legge de' digiuni era di già osservata; imperocchè S. Agostino parlava di questi digiuni delle Quattro Tempora, e attribuendogli al popolo Romano, o alla Chiesa di Roma, mostra bastantemente, che l'osservanza di essi non era generalmente ricevuta in tutta la Chiesa. Non può almeno dubitarsi degli Orientali, che non digiunavano mai il Sabbato, eccetto quello della vigilia di Pasqua, e che non avevano se non mezzi digiuni il Mercoledì e il Venerdì; ma che in compenso osservavano questi semidigiuni nel corso di tutto l'anno, eccetto dopo Pasqua fino a Pentecoste.

VII. Negli altri Sermoni sopra le Quattro Tempora di Settembre, S. Leone (a) osserva, che la Chiesa ha preso questi digiuni dalla Sinagoga, ma che la sua maniera di digiunare non ha niente della superstizion degli Ebrei. La conformità delle nostre Quattro Tempora co' quattro digiuni degli Ebrei ne i quattro medesimi mesi notati nella Scrittura, è un segno patente, che la Chiesa ha in ciò imitato la Sinagoga. E nel tempo stesso è una pruova, che il digiuno delle Quattro Tempora nella Chiesa Latina è di tradizione Apostolica; essendo incomparabilmente più verisimile, che furono gli Apostoli, e non i Concili, o i Vescovi de' secoli seguenti, che comunicarono alla Chiesa alcuni usi degli antichi Ebrei. S. Giangrisostomo giudicò, che il digiuno di cui San Luca parla nella navigazion di San Piano

(a) *Serm. 4. & 7.*

foſſe il digiuno del meſe di Dicembre, che gli Ebrei celebravano, e veriſimilmente anche la Chieſa. Le ſtazioni, o i due digiuni d'ogni ſettimana in Oriente erano altresì molto veriſimilmente que' due digiuni, che i più religioſi tra gli Ebrei praticavano, benchè in diverſi giorni, e de' quali il Fariſeo nel Vangelo traeva un vano motivo di gloria, qualor diceva, ch' e' digiunava due volte la ſettimana, *Jejunio bis in Sabbatho*.

VIII. Il Pontefice Gelaſio in una delle ſue Lettere oſſervò l'iſteſſe Quattro Tempora, e i digiuni che ad eſſe ſono determinati. Ma vi aggiunſe ciò, che noi non abbiamo ancora potuto riconoſcere ne i Sermoni o nelle Lettere di S. Leone, che le Ordinazioni de' Sacerdoti e de' Diaconi non dovevano farſi ſe non che nel Sabbato delle Quattro Tempora, o a mezza Quareſima (*a*). *Ordines Presbyterorum & Diaconorumque niſi certis temporibus & diebus exercere non audeant, id eſt quarti menſis jejunio, ſeptimi, & decimi, ſed etiam Quadrageſimalis initii, ac mediana Quadrageſimæ die, Sabbathi jejunio.* Ecco eſpreſſo il digiuno del Sabbato, benchè S. Leone non l'aveſſe eſpreſſo. La ragione potrebb'eſſerne, che Gelaſio parla delle Ordinazioni che dovevano farſi, continovando il digiuno del Sabbato ſino al principio del giorno della Domenica, come S. Leone l'oſſervò nella ſua Lettera a Dioſcoro Arciveſcovo d' Aleſſandria.

(a) *Gelaſ. Epiſt. 9. cap. 7.*

CA-

CAPITOLO XXII.

Delle Quareſime multiplicate, e particolarmente del digiuno dopo la Pentecoſte.

I. *S. Atanaſio parla del digiuno, che celebravaſi dopo la Pentecoſte.*
II. *Le Coſtituzioni Appoſtoliche danno a dovedere, che queſto era nella ſettimana dopo l'ottava di Pentecoſte.*
III. *I Secoli ſeguenti ne fecero una piccola Quareſima, ſenza diſegno d'imitare i Montaniſti.*
IV. *Il digiuno dopo la Pentecoſte atteſtato da S. Agoſtino.*

I. ALcuni Eruditi crederono, che S. Atanaſio nella ſua ſeconda Apologia aveſſe parlato del digiuno delle Quattro Tempora della Pentecoſte. Ecco i termini di queſto Padre (*a*). *In hebdomade poſt ſacram Pentecoſten, populus cum jejunaſſet, ad orandum ad cœmeterium abiit.* Teodoreto (*b*) ha inſerito queſte parole nella ſua Storia. Or noi abbiamo moſtrato nel precedente Capitolo, che non eravi neppure la menoma ombra di verſimilitudine, che i Greci abbiano mai oſſervate, nè tampoco conoſciute le medeſime Quattro Tempora. La loro averſione per tutti i digiuni del Sabbato, eccettuatone uno, e i loro mezzi digiuni di precetto due giorni della ſettimana in tutto il corſo dell'anno, ne ſono convincentiſſime pruove. Biſogna dunque ſpiegare S. Atanaſio per mezzo di San Girolamo e delle Coſtituzioni Appoſtoliche, in cui troviamo avventuroſamente la dilucidazione di queſta verità. San Girolamo ci ha detto, ch'ei non pretendeva in verun modo di ſoggettare ad alcun digiuno le ſeſſanta ferie, che ne ſono eſenti. L'Autore delle Coſtituzioni Appoſtoliche ci ha aſſicurato, che non ſi digiunava nella ſettimana o nell'ottava della Pentecoſte, percioccchè negli Uffizj e nella gioja della Chieſa, la feſta della Pentecoſte comprende tutta la ſua Ottava. Dalle quali coſe noi abbiamo conchiuſo con molta probabilità, che queſta ſettimana della Pentecoſte unita a i cin-

(a) *Athanaſ. Apolog. 2. pag. 548.*
(b) *Theodoret. Hiſt. lib. 2. cap. 24.*

cinquanta giorni precedenti facevano a un dipresso il numero di sessanta ferie, secondo S. Girolamo, libere dal digiuno.

II. Ma il prefato Autore delle Costituzioni Apostoliche, dopo aver vietato di digiunare nella settimana di Pentecoste, ordina di digiunare tutte le settimane seguenti, e dopo il digiuno d'una settimana, prescrive per il rimanente dell' anno i digiuni del Mercoledì e del Venerdì (a). *Itaque post celebratam Pentecosten celebrate hebdomadam unam: meta to eortasse ten pentecosten, eortasate mian hebdomada.* La Settimana della Pentecoste adunque era composta di altrettante feste quanti erano i giorni. *Post illam jejunate item unam. Æquum enim est, tum lætitiam de dono Dei capere, tum post relaxationem corporis rursus jejunare.* Ecco chiaramente una settimana di digiuni dopo l' Ottava della Pentecoste.

(a) *Constit. Ap. lib. v. cap. ult.*

III. La continovazione di questo Trattato darà a divedere, che questi digiuni particolari si cangiarono finalmente in piccole Quaresime. S. Girolamo osserva, che i Montanisti avevano collocata una delle loro Quaresime immediatamente dopo la Pentecoste, per adempiere più esattamente la parola di GESU' CRISTO, che aveva detto, che avrebbero digiunato dopo il suo ritorno al Cielo (b). *Post Pentecosten faciunt Quadragesimam, quod ablato sponso filii sponsi debent jejunare.* La Chiesa si contentò di digiunare alcuni giorni nella settimana stessa della Pentecoste, o in quella che siegue.

(b) *Hier. in Matth. cap. 9.*

IV. Il Padre Sirmondo ha pubblicato un Sermone di S. Agostino, in cui questo Santo Prelato poco avanti la famosa Conferenza di Cartagine tra i Cattolici e i Donatisti, esortava i suoi ascoltatori a pregare e a digiunare per la pace, e a consecrare a tal fine il solenne digiuno della Pentecoste, che la Chiesa celebrava dopo la Penrecoste.

Pater noster qui es in Cœlis (c). *Simul habemus apud Patrem unam vocem; quare non simul habemus unam pacem? Talia dicite ardenter, dicite leniter. Dicite ardenter fervore Charitatis, non timore dissensionis, & deprecamini nobiscum Dominum solemnibus jejuniis.*

(c) *Collectio nov. Concil. Baluz. pag. 226.*

Que

Quæ jam reddimus Deo, reddamus & pro cauſa. Jam enim jejunamus poſt Pentecoſten ſolenniter; & utique jejunaremus, etiamſi iſta cauſa non eſſet. Era adunque un digiuno ſolenne, e verisimilmente di più giorni, che celebravaſi ogn' anno dopo il rapimento dello Sposo celeſte; e S. Agoſtino deſiderava, che allora ſe ne faceſſe l' applicazione per chiedere a Dio il ritorno de' Donatiſti alla unità e pace della Chieſa Cattolica. Alcuni avevano principiato a digiunare ſubito dopo l' Aſcenſione per ubbidire prontamente alla parola di GESU' CRISTO, che tutti i Fedeli avrebbero digiunato, allorche lo Sposo ſarebbe ſtato loro rapito: ma il Concilio (a) tenuto a Settimunica in Africa differì tutti queſti digiuni dopo la Pentecoſte. Ecco il ſommario del Canone riferito da Ferrando, *Ut ante Pentecoſten nullus audeat jejunare.*

(a) *Ibid. pagi* 386.

CA-

CAPITOLO XXIII.

Del Digiuno dell' Avvento.

I. *Istituzione del digiuno dell'Avvento. Non vi si digiunava che tre giorni la Settimana, in Francia non vi si digiunava il Sabbato.*
II. *L' Avvento de i Secolari fu una imitazione di quello de' Monaci. Varj digiuni de' Monaci nel corso dell' anno.*
III. *I digiuni del Clero di Tours.*
IV. *Spiegazione del Concilio di Agde o Agatense sopra il digiuno del Sabbato.*

I. TRoveremo ancora col tempo di queste piccole Quaresime nella Chiesa Latina. Eccone un cominciamento nelle primizie dell' Avvento, che furono istituite nel primo Concilio di Mascon o Matisconense nel 1581. In esso fu ordinato di digiunare la seconda, la quarta e la sesta feria d'ogni settimana alla festa di S. Martino fino a quella di Natale, ed erano veri digiuni, perchè le Messe vi si dicevano la sera a Vespro, come in Quaresima (a). *Ut a feria Sancti Martini usque ad Natalem Domini, secunda, quarta, & sexta Sabbathi jejunatur, & sacrificia quadragesimali debant ordine celebrari.* Ecco i primi principj dell' Avvento. Si digiunava, e cominciavasi dopo la festa di S. Martino: ma digiunavansi tre giorni della settimana. Il Sabbato non entrava tra questi tre giorni di digiuno; onde in Francia non si digiunava. Nel rimanente come ne i giorni di digiuno si passava molto più tempo in Chiesa, questo Canone ordina, che ci si farà la lettura de' Canoni antichi, acciò niuno si lusinghi col vano pretesto d'ignoranza. *In quibus diebus Canones legendos esse speciali definitione sancimus, ut nullus se fateatur per ignorantiam deliquisse.*

(a) *Concil. Matisconense can. 9.*

II. E' molto verisimile, che fosse una derivazione, ed una imitazione della pietà de' Monaci, che diè principio alla legge dell' Avvento per i Laici. Eccone le prove tratte dal secondo Concilio di Tours o Turonense nell'anno 567. Questo Canone regola i digiuni de' Monaci,

naci, o più tosto dichiara in qual maniera erano stati regolati dagli Antichi: *Antiqua de jejuniis instituta servantur*. Essi non digiunavano da Pasqua fino a Pentecoste, eccetto le Rogazioni, delle quali appresso parleremo. Dopo la Pentecoste digiunavano una settimana intera (*a*). *Post quinquagesimam tota hebdomade ex usu jejunent*. Bisogna eccettuarne il Sabbato, che in Francia non digiunavasi, e la Domenica che dappertutto non si digiunava. Questa intera settimana di digiuni si accosta molto alla disciplina de' Greci, di cui si è parlato; se non che non veggio fondamento per ritardarla dopo l'Ottava di Pentecoste. Ella è sempre patentissima cosa non esser questo in modo alcuno il digiuno delle Quattro Tempora di Roma nella settimana di Pentecoste. Dopo questo digiuno d'una settimana i Monaci digiunavano il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì fino al primo giorno di Agosto. *Postea usque ad Kalendas Augusti ter in septimana jejunent, secunda & quarta & sexta die, exceptis his qui aliqua infirmitate constricti sunt*. Siccome in tutto il mese d' Agosto v'erano feste, così tutto il mese si passava senza digiuno. *In Augusto quia quotidie missæ Sanctorum sunt, prandium habeant*. Nè i mesi di Settembre, di Ottobre, e di Novembre digiunavano le tre medesime ferie d' ogni settimana. *Sicut prius dictum est, ter in Septimana*. Apparisce evidentemente, che il Sabbato era sempre escluso dal numero de' digiuni tra gli stessi Monaci. Digiunavano poi tutto il mese di Dicembre fino alla festa di Natale. *De Decembri usque ad Natale Domini omni die jejunent*. Ecco certamente l'Avvento, non già stabilito ma confermato tra i Monaci, tale quanto alla durazione che noi presentemente l' osserviamo. Il Concilio Matisconense temperò questi due articoli, e gli proporzionò all'uso de i Laici, che obbligò a digiunare tre volte la settimana dopo la festa di S. Martino fino a Natale. Dopo l' Epifania fino a Quaresima i Monaci digiunavano i medesimi tre giorni d'ogni settimana.

(a) *Can.* 17.

III. San Gregorio Turonese dice, che S. Perpetuo, che fu il sesto Vescovo di Tours dopo S. Martino, regolò e dispose i digiuni e le vigilie dell' anno, che s' osservavano ancora del suo tempo (*b*). *Hic instituit jejunia vi-*

(b) *Greg. Tour. lib. x. cap. 31.*

vigiliasque, qualiter per circulum anni observarentur, hodieque apud nos teneatur scriptum; quorum ordo hic est. Quei che sanno, qual sia la natura di questi Statuti, giudicheranno facilmente, che questo Santo non instituì questi digiuni, ma che fecene uno Statuto in iscritto secondo l'uso precedente. Dopo la Pentecoste fino alla festa di S. Giovanni digiunavasi il Mercoledì e il Venerdì. Dopo le Calende d' Ottobre fino a S. Martino si digiunava due volte la settimana. Dopo la festa di S. Martino fino a Natale tre volte. Dalla festa di S. Ilario fino a mezzo Febbrajo due volte la settimana. Questi verisimilmente erano i digiuni del Clero, perciocchè è poco verisimile, che vi si obbligassero tutti i Laici, per esser questi e altrimenti disposti, e molto più dolci di quei de' Monaci, de'quali parla il Concilio di Tours. Il Clero di Tours adunque non digiunava nell' Avvento, che tre giorni la settimana.

IV. Si potrebbe opporre a quanto si è detto del digiuno del Sabbato, il Canone del Concilio Agatense nel 506. in cui vien comandato il digiunar la Quaresima tutta intera, senza eccettuarne il Sabbato (a). *Placuit etiam ut omnes Ecclesiæ filii exceptis diebus Dominicis in Quadragesima in die Sabbatho jejunent.* Può risponderssi, che questo Concilio era piuttosto un Concilio di Vescovi Spagnuoli che Franzesi, e che questo Canone risguarda solamente la Quaresima: finalmente esser questa una pruova, che fuor di Quaresima non digiunavasi il Sabbato.

(a) *Concil. Agathense Can. 12.*

CA-

CAPITOLO XXIV.

Del Digiuno delle Rogazioni, delle Litanie, e del primo giorno dell' Anno.

I. *Spiegazione del Primo Concilio d' Orleans o Aurelianese intorno all' astinenza ne i tre giorni delle Rogazioni.*
II. *Nella prima Istituzione delle Rogazioni furono vari digiuni. Varie osservazioni sopra di questa costituzione. Diversi obblighi de' Fedeli in questo tempo. Come quest' uso si sparse fuora di Francia.*
III. *Le Rogazioni del Re Gontrano.*
IV. *Delle maggiori Litanie in Roma.*
V. *Delle Rogazioni nella Spagna.*
VI. *De i tre giorni delle Rogazioni alle Calende di Gennajo. Spiegazione del secondo Concilio di Tours, e del Sinodo d' Auxerre o Antissiodorese.*

I. ECco qui una eccezione considerabile contra la regola di non digiunare ne i cinquanta giorni dopo Pasqua. Il Concilio di Tours nel 567. confermando la regola generale per i digiuni stessi de' Monaci, ne eccettua il digiuno delle Rogazioni (*a*). *Ut de Pascha usque quinquagesimam, exceptis Rogationibus, omni die fratribus prandium præparetur.* La medesima eccezione era stata fatta molto tempo avanti dal primo Concilio Aurilianese nel 511. Il Canone di questo Concilio merita bene di esser quì riferito alla distesa, facendoci sapere alcune singolarità memorabili del digiuno delle Rogazioni (*b*). *Rogationes, idest Litanias ante Ascensionem Domini ab omnibus Ecclesiis placuit celebrari, ita ut præmissum triduanum jejunium in Dominica Ascensionis festivitate solvatur. Per quod triduum servi & ancillæ ab omni opere relaxentur, quo magis plebs universa conveniat. Quo triduo omnes abstineant, & quadragesimalibus cibis utantur.* Egli è un digiuno di tre giorni, e tuttavolta pare, che consista solamente nell' astinenza della carne e del vino, e nella obbligazione di non usare che gli stessi cibi Quadragesimali. Questa è tuttavia la maniera, che noi os-

(a) *Concil. Turon. Can.* 17.

(b) *Concil. Aurelian. Can.* 27.

ſerviamo le Rogazioni (l'Autore parla del ſuo paeſe, o della ſua Comunità). Confeſſo, che il termine di *digiunare* ſignifica altra coſa nell'antichità. Ma quando ſi eſplichi, e che prendaſi queſto medeſimo termine in altro ſenſo, dobbiamo convenire, che la ſignificazion delle voci è arbitraria. Perchè mai aggiugnere, che tutti oſſerveranno l'aſtinenza, e uſeranno gli ſteſſi cibi di Quareſima, ſe volevaſi, che queſti foſſero veri digioni? Non baſtava d'aver detto, che ſi digiunaſſe queſti tre giorni? E la pratica che n'è rimaſta, non è ella il più fedele Interpetre di queſto Canone? Finalmente avvi un giuſto motivo di credere, che i Padri di queſto Concilio preſono queſto ſaggio temperamento per non oppoſi ad una regola tanto antica, e sì autorizzata, ch'era quella di riguardare i cinquanta giorni dopo Paſqua, come altrettanti giorni di feſta, in cui non doveva digiunarſi. Queſt'aſtinenza adunque non era un digiuno, e pur non pertanto aveva molta convenienza col lutto, con la triſtezza, e la penitenza, che debbono accompagnare le Litanie o le Rogazioni.

Dire ch'era un digiuno per i Cherici, e una aſtinenza per i Laici, egli è, per mia opinione, dar troppo a delle conghietture ſenza fondamento. Dicono altrettanto del penſiero di quei, che crederono, che il Canone del primo Concilio di Maſcon ſopra l'Avvento, foſſe ſolamente per i Cherici. Queſto Concilio fece parecchi Canoni particolari per i Cherici, e ve gli ha nominati. In quello dell'Avvento non gli nomina, e parla in generale. Laſciamo adunque queſte mal fondate conjetture, e diciamo, che queſta aſtinenza che teneva luogo di digiuno, ebbe di gran ſequele negli ultimi ſecoli, ed era l'iſteſſa delle Domeniche in Quareſima, e de' Sabbati ancora, quando in eſſi non digiunavaſi, come appreſſo diremo. Oſſervammo altrove l'altra ſaggia cautela di queſto Concilio, d'obbligare i Padroni e le Padrone a diſpenſare i ſervi, e le ſerve dal lavoro, affine di laſciar loro la libertà e il comodo d'occuparſi al ſervigio di Dio, e a i penſieri della loro ſalute.

II. Contuttociò biſogna confeſſare, che nella prima iſtituzione delle Rogazioni, eſſi furono veri digiuni. St-

Sidonio Apollinare dice, che avanti S. Mamerto Vescovo di Vienna in Francia, se ne celebravano di molto tiepide e poco frequenti, (a) *vaga, tepentes, infrequentesque supplicationes*, che poche persone digiunavano in quelle, *sæpe interpellantium prandiorum obicibus beberantur*; che facevansi per ottener dal Cielo o la pioggia o il sereno, secondo i bisogni della terra; *maximè aut imbres aut serenitatem deprecaturæ:* ma che San Mamerto avevane istituite altre molto più ferventi, (b) *invenit, restituit, invexit*; nelle quali si digiunava, si orava, e si piagneva: *jejunatur, oratur, psallitur, fletur*. Il prefato Sidonio Apollinare Vescovo di Clermont per ovviare alla desolazione, onde l'Avergna veniva minacciata da i Goti, cominciò nella sua Diocesi l'istesse Rogazioni, e scrissene una Lettera a San Mamerto, ch'erane il primo Istitutore. Narra nella sua Lettera i tremuoti, e l'altre pubbliche calamità, con le quali la Provincia di Vienna era stata poco meno che distrutta, qualora S. Mamerto placò l'ira del Cielo co' digiuni, che ordinò in primo luogo a i Senatori di Vienna: *Paucis nostri Ordinis viris indicta jejunia*, con le pubbliche orazioni, e con le Litanie, alle quali cose il popolo ancora finalmente si arrese, e superò ben presto col suo fervore quei, che gli avevano preceduti. *Cujus confestim sequax humilis turba concilii, &c.*

(a) *Sid. Ap. lib. v. Epist. 14.*

(b) *Idem lib. vij. Epist. 1.*

Io avrei preso queste parole: *Paucis nostri Ordinis viris*, per gli Ecclesiastici, se non me ne fossi disingannato con la lettura del Sermone, che nel giorno delle Rogazioni fece Alcimo Avito, quel santo e dotto Vescovo di Vienna, che salì su di quella Catedra Episcopale pochi anni dopo la morte di San Mamerto, e che racconta come questo santo Prelato seppe destramente insinuarsi negli animi de i Senatori per fargli acconsentire a ricevere nuovi digiuni, quando che appena osservavano gli antichi. *Putabatur a quibusdam Viennensis Senatus, cujus tunc numerosis Illustribus Curia florebat, inventis non posse addici, cum vix acquiescerent legitimis inclinari*. S. Avito principiò questo Sermone da ciò, che vi è di più notabile, che il torrente delle Rogazioni aveva inondato non solo le Gallie, ma quasi tutta la terra. *Currit non per Gallias tantummodo, sed*

penè per orbem totum Rogationalis observantiæ flammem irrigavit. Vienna stava allora sotto i Re di Borgogna, il Regno di Clovis accettò le Rogazioni nel primo Concilio d' Orleans, come si è detto, e non passarono in Italia se non da lì a gran tempo dopo l'anno 600.

Ci rimane ancora un Sermone di San Cesario, Vescovo d' Arles sopra le Rogazioni, in cui asserisce, che questa divozione era universalmente sparsa per tutta la terra. Si sa, che queste proposizioni generali non debbono, nè possono soffrire una critica rigorosa (*a*). *Istis tribus diebus quos regulariter in toto mundo celebrat Ecclesia, nullus se a sancto Conventu subducat*. Ammonisce i Fedeli di non purgarsi, o cavarsi sangue in questi tre giorni, se non obbligati da pericolosa infermità, affine d' avere una piena libertà di attendere a Dio. *Nemo sibi ex industria aliquas occupationes studeat providere, &c. Nemo in istis tribus diebus aut sanguinem tollat, aut potionem accipiat, nisi forte hoc infirmitas nimium periculosa compellat*. Finalmente esorta i popoli non a digiunare, ma a fare astinenza, e contentarsi de' cibi di Quaresima. *Convivia etiam nobis quadragesimali ordine præparemus, & magis legendo, psallendo, vel orando animabus nostris spiritales, epulas quam corporales delicias requiramus*. Ecco una sufficiente giustificazione dello spiegamento che abbiamo dato al Canone del Primo Concilio di Orleans.

(a) *Cæsar. Serm.* 37.

Gregorio Turonese ha inserto nella sua Storia un sunto del Sermone di Sant' Avito sopra le Rogazioni, in cui dice, che S. Mamerto ordinò un digiuno, istituì delle preci, regolò i cibi che dovevano usarsi, e le limosine che abbisognava fare (*b*). *Indixit populis jejunium*. Forse per la prima volta solamente ordinò il digiuno. *Instituit orandi modum, edendi seriem, erogandi hilarem dispensationem*. Può credersi, che quando San Mamerto regolò i cibi, che dovevano usarsi in avvenire ne' giorni delle Rogazioni, fosse il medesimo statuto de' cibi di Quaresima. Gregorio Turonese aggiugne, che tutte l' altre Chiese imitarono quelle di Vienna.

(b) *Greg. Turon. lib. 2. cap. 34. Hist.*

III. Il prefato Istorico (*c*) parla in un altro luogo delle Rogazioni, che il Re Gontrano fe' celebrare, fa-

(c) *Idem lib. ix. cap. 21.*

secondo l' ufficio di Vescovo, *ac si bonus Sacerdos*, e passando nel tempo medesimo per Re e Pontefice, attesi i trasporti ammirabili della sua pietà e del suo zelo: *Ut jam tunc non Rex tantum, sed etiam Sacerdos Domini putaretur*. Queste Rogazioni furono per questa volta celebrate per rattenere il corso d' una pernicioſiſſima peste, che omai era passata da Marsiglia a Lione. Il buon Re volle, che si digiunasse in pane e acqua, e che si mangiasse solamente pane d' orzo. *Et nihil aliud in usu vescendi nisi panem hordeaceum cum aqua pura adsumi, & vigilias adesse instanter jubet.*

IV. Terminerò con le Litanie maggiori, che una volta l' anno si celebravano in Roma, avendo noi già saputo, che la voce Greca di Litanie, ha la medesima significazione, che il termine Latino di Rogazioni, cioè Preci solenni. Può vedersi nel principio del secondo Libro delle Lettere di San Gregorio Papa la maniera d' annunziare annualmente queste Litanie e la Processione. San Gregorio osserva, che chiamavansi già Litanie maggiori: *Litaniam quæ major ab omnibus appellatur*. Elle facevansi altresì per rimuovere i flagelli del Cielo. *Considerare nos convenit, quam variis continuisque calamitatibus pro nostris culpis affligamur*. Non viene espresso, se digiunavasi, ma le Litanie erano d' un giorno solo, ed essendo assegnate a un Venerdì, e tendendo a rattenere i gastighi del Cielo, è da presumersi, che in esso si digiunasse.

V. Non possiamo collocar meglio che tra le Rogazioni i due digiuni delle Chiese di Spagna, de' quali è parlato nel Concilio di Girona nel 517. In esso viene ingiunto di fare tre giorni d' astinenza nella settimana, che segue la Pentecoste, cioè il Giovedì e i due giorni seguenti (*a*) *De Litania. Ut expleta solemnitate Pentecostes in sequenti septimana a quinta feria in Sabbathum per hoc triduum abstinentia celebretur*. Questo digiuno era o della settimana, che segue l' Ottava della Pentecoste, ovvero nella medesima settimana dell' Ottava, perciocchè secondo l' antico linguaggio la Pentecoste era il numero misterioso di cinquanta giorni, che seguono immediatamente il giorno di Pasqua. Il Canone seguente (*b*) stabilisce una seconda Litania di tre giorni

(a) Concil. Gerund. Can. 1.

(b) Can. 3.

giorni parimente consecutivi alle calende di Novembre, se non vi si rincontrava la Domenica, perocchè in tal caso bisognava rimettere la Litania a i tre primi giorni feriali della settimana vegnente. *Item secunda Letania facienda est Kalendis Novembris*. In queste Litanie si faceva astinenza di carne e di vino. *Quibus tamen diebus a carnibus & vino decrevimus abstinendum*. Ecco quali erano le Rogazioni in Ispagna; e chiudevansi colla Messa della sera del Sabbato. *Et in Sabbato vespere facta Missa finiatur*. La qual cosa potrebbe far giudicare, che almeno il Clero digiunasse.

VI. Non ho stimato di dover separare il digiuno del primo giorno dell'anno da quello delle Rogazioni, essendo effettivamente Rogazioni o Litanie che celebravansi alla festa della Circoncisione, o alle Calende di Gennajo. La Chiesa opponeva questo digiuno e queste preci all' empie e sacrilege allegrezze degl' Idolatri in quel medesimo giorno, e il proprio giorno della Circoncisione ella celebrava la Messa all'ora ottava, cioè alquanto avanti Nona, la qual cosa ci fa credere, che fosse un mezzo digiuno. Il secondo Concilio di Tours ci ha istruiti di tutte queste circostanze nel medesimo Canone, in cui regola i digiuni de' Religiosi, e che qui avanti abbiamo riferito tutto intero, eccetto questa ultima clausula. Questo Canone dice (a), che per verità da Natale fino alla Epifania non digiunavasi, per essere altrettanti giorni di festa; ma che bisogna eccettuarne i tre giorni, che si cantano le Litanie senza uscir di Chiesa. *Et quia inter Natale Domini & Epiphania omni die festivitates sunt, itemque prandebunt. Excipitur triduum illud, quo ad calcandam Gentilium consuetudinem Patres nostri statuerunt privatas in Kalendis Januarij fieri Litanias, ut in Ecclesiis psallatur, & hora octava in ipsis Kalendis Circumcisionis Missa Deo propitio celebretur*. Le parole ch' esprimono, che queste Litanie erano private, e non pubbliche, *privatas Litanias*, debbono spiegarsi per le seguenti, che vogliono, che si cantino in Chiesa: *Ut in Ecclesiis psallatur*. L' altre Litanie si cantavano in pubbliche Processioni, queste si cantavano senza uscir di Chiesa. Si cantavano per tre giorni, *triduum illud*, e tuttavolta non cantavansi che alle Calende di Gennajo,

(a) Can. 17.

in

in Kalendis Januarii, per esservi tre giorni dinominati Calende secondo l' antico stile Romano, cioè il giorno che precede, il giorno che siegue, e il giorno proprio delle Calende, *Pridie Kalendas*, *Postridie Kalendas*, & *Kalendis*. Questo medesimo Concilio (*a*) condannò le reliquie del Paganesimo, che strascinavano tuttavia alcuni Cristiani, e facevano render loro onori superstiziosi a Giano, nel giorno delle Calende di Gennajo. Il Sinodo Antissiodorese nel 578. (*b*) travagliò ancora per estinguere i rimasugli di questa empietà, de' quali le mance erano allora una sequela, *strenas diabolicas*, e la folle superstizione di non imprestare in tutto quel giorno cosa veruna ad alcuno. In Roma stessa al tempo di Papa Zaccaria non eransi ancora potute abolire tutte le vestigie di tali empietà. S. Bonifazio Arcivescovo di Magonza parlane in una Lettera, che scrisse a questo Pontefice nel 741. Zaccaria rispose gli (*c*), che il suo Antecessore ed esso ancora avevano travagliato per istirpare tutti questi rampolli dell' antica idolatria, e che non avevano inutilmente faticato. Questo Papa non dice, se in Roma si fosse digiunato, ma S. Agostino sopra il Salmo XCVIII. distingue i nostri digiuni, che precedono le Feste di nostro Signore, da quei che noi digiuniamo per espiare i falsi ed empj giubbili degl' Infedeli. *Per istos autem dies ad hoc jejunamus, ut quod ipsi lætantur, nos pro ipsis gemamus.*

(a) *Can.* 22.

(b) *Can.* 1.

(c) *Concil. Gallic. Tom.* 1. *pag.* 532. 534.

CA-

CAPITOLO XXV.

De' Digiuni ſtraordinarj, che da i Veſcovi venivano ordinati.

I. *Eſempj di digiuni intimati ſtraordinariamente da i Veſcovi.*
II. *Eſempi più antichi.*
III. *Altri Eſempj.*

I. L'Articolo precedente ci ha potuto fare oſſervare i nuovi digiuni ed inſoliti, che i Veſcovi intimavano, *indicta jejunia*, negli ſtraordinarj biſogni che ſopraggiugnevano. I digiuni delle Rogazioni furono da principio di queſta natura; San Mamerto gli ordinò dopo aver preſo le miſure per farvi acconſentire il Senato di Vienna. Il Re Gontrano prendendo di buon grado de' Veſcovi, de' quali era il ſoſtegno, qualche parte alla autorità Sacerdotale, ordinò un digiuno in pane e acqua, per opporre queſt'argine al torrente di mille calamità, che ſtava per inondare tutti i ſuoi Stati. Tutti i Veſcovi, che imitarono dipoi le Rogazioni di San Mamerto, intimarono altresì de' digiuni o delle aſtinenze, fino a tanto che il Coſtume o i Concilj le aveſſero fatte paſſare in legge. Sidonio Apollinare ci ha detto, che avanti S. Mamerto celebravanſi in varj luoghi le Rogazioni, ma il digiuno eravi poco fedelmente oſſervato. Erano adunque i Veſcovi particolari, che gli ordinavano.

II. Ma fa di meſtiero riconoſcere, che queſta ſorta di digiuni è molto più antica nella Chieſa. Tertulliano ſdegnato dallo ſpregio, che faceva la Chieſa de' nuovi digiuni di Montano, ci rimproverò, che i noſtri Veſcovi intimavano altresì nuovi digiuni, principalmente per fare delle Queſtuazioni, benchè ſi faceſſero ancora per i biſogni ſtraordinarj della Religione Criſtiana (a). *Bene autem quod & Epiſcopi univerſæ plebi mandare jejunia aſſolent, non dico de induſtria ſtipium conferendarum, ut veſtræ capturæ eſt; ſed interdum & ex aliqua* ſo-

(a) *Tert. lib. de Jejun.*

ſollicitudinis Eccleſiaſticæ cauſa. I noſtri Veſcovi avevano una legittima autorità, e i digiuni che intimavano, non addivenivano annuali, ovvero ordinarj, la qual coſa diſtinguevagli da i digiuni di Montano.

III. Gli Appoſtoli avevano conferito a i Veſcovi queſta autorità, e molto verisimilmente ne aveano dato anche loro l' eſempio, come appariſce da alcuni digiuni, de' quali vien parlato negli Atti. S. Ambrogio prende motivo dal Re de' Niniviti, che intimò un digiuno, e fecelo rigoroſamente oſſervare, per rimuovere i fulmini della divina vendetta, che ſtavano per cadere ſopra la ſua Città e il ſuo Stato, S. Ambrogio, dico, piglia queſto motivo per fare giuſtiſſimi rimproveri a coloro, che non digiunavano, ne i giorni, che ordinava il Veſcovo nelle particolari neceſſità della ſua Chieſa (*a*). *Niſi quod ſtolidior pecore eſt, qui ſuadente pro ſe a Sacerdote jejunio, non jejunet*.

(a) *Ambroſ. in capp. 3. & 4. Jona.*

S. Epifanio non ha toccato che di paſſagio queſta ſorta di digiuni, quando ha detto, che nel corſo de' cinquanta giorni dopo Paſqua non genuflettevaſi, e non s' intimavano digiuni (*b*), *Neque jejunium indicitur*.

(b) *Epiphan. in Expoſit. fidei Catholic. n. 22.*

CAPITOLO XXVI.

Di alcuni obblighi di pietà ch' erano come inseparabili dal digiuno. Della Continenza tra i conjugati.

I. *La Quaresima essendo un tempo d'orazione e di penitenza, ella è ancora un tempo di continenza.*
II. *Confessione della continenza e del digiuno secondo Origene.*
III. *Secondo S. Epifanio e S. Basilio.*
IV. *S. Gregorio Nazianzeno maritando i Fedeli, fatevi promettere loro d'osservare la continenza in tempo d'orazione.*
V. *Testimonio di S. Giangrisostomo.*
VI. *E di S. Atanasio.*
VII. *S. Girolamo biasimò con giustizia i Fedeli, che non arrivando dopo il conjugale assembramento entrare nelle Basiliche de' Martiri, nè in Chiesa alcuna, e che non pertanto si comunicavano nelle lor case.*
VIII. *Continovazione della dottrina di questo Padre.*
IX. *Autorità di S. Agostino.*
X. *E di S. Cesario. In Quaresima quanto fosse fedelmente osservata la continenza.*
XI. *Testimonianza di S. Eloy.*
XII. *Eccellente dottrina del gran Pontefice S. Gregorio, e sua ammirabile moderazione intorno a questo argomento.*
XIII. *Spiegazione d'un Canone del Concilio di Laodicea.*

I. COnviene adempiere la promessa, che abbiamo fatta di trattare d'alcuni obblighi di pietà, che accompagnavano sempre il digiuno, principalmente quello della Quaresima. Daremo il primo luogo alla continenza tra i conjugati. Essendo la Quaresima un tempo di penitenza per tutti i Fedeli, che non possono mai essere tanto innocenti, che non abbiano bisogno di vivere, e di morire nella penitenza, non dee trovarsi strano, che si unisse la continenza a i digiuni di Quaresima, venendo questa prescritta a tutti i penitenti. Dicemmo già di passaggio qui avanti, che S. Paolo, secondo il Testo Greco, vietò a i primi Fedeli di Corinto, di separarsi

dalle

dalle lor mogli se non se a tempo, per darsi al digiuno e alla orazione, *ut vacetis orationi & jejunio*. Non può negarsi, che già d'allora la continenza non avesse contratta una strettissima alleanza col digiuno, e con l'orazione.

II. Origene parlando de i digiuni di Quaresima osservò eccellentemente, che non può ben digiunarsi senza custodire la continenza, nè ben custodirsi la continenza senza frequenti digiuni (a). *Et certè libertas Christiana per omne tempus jejunandi, non observantia superstitione, sed virtute continentiæ. Nam quomodo apud eos castitas incorrupta servatur, nisi arctioribus continentiæ fulta subsidiis? Quomodo Scripturis operam dabunt? Quomodo scientiæ & sapientiæ studebunt? nonne per continentiam ventris & gutturis? Quomodo quis seipsum castrat propter regnum cœlorum, nisi ciborum affluentiam resecet, nisi abstinentia utatur ministra? Hæc ergo Christianis ratio jejunandi est.* Vale a dire, ch' ella è il segno, e come il proprio carattere de' Cristiani ne i loro digiuni, di digiunare per esser casti, ed esser casti per poter digiunare; combattere nel tempo stesso questa doppia intemperanza, e fortificarsi contro agli assalti dell' una, co' vantaggi riportati sopra dell' altra.

(a) *Origen. in Levit. hom.* 10.

III. Sant' Epifanio facendo la numerazione degli esercizj di pietà e di Religione, che sono come compagni inseparabili del digiuno, le vigilie, l' orazioni, le notti passate sopra la nuda terra, non vi tralascia la continenza (b). *Castimoniam servandam.* S. Basilio parla ancora più chiaro nel suo primo discorso sopra il digiuno; dicendo che il digiuno raffrena eziandio la libertà legittima de i coniugati, e gli pone in un santo riposo, per applicarsi unicamente alla orazione. *Jejunium etiam in usu conjugii modum temperantiamque docet; ac voluptatum lege concessarum immoderatum usum castigant, pariter concordem otium, ut perseverent in precatione.*

(b) *Epiphan. Hæres.* 75. n. 3.

IV. San Gregorio Nazianzeno avendo impreso con gli altri Padri della Chiesa del suo tempo d' abolire il pernizioso costume di differire il Battesimo fino agli ultimi periodi della vita, incontrò un ostacolo maraviglioso nelle persone, che tuttavia non s'erano maritate, le quali essendo prevenute da una sì alta stima della

perfezione Criſtiana, che dopo ricevuto il Battefimo non iſtimavano di poterſi anche unire in matrimonio. Queſto Padre levò loro queſto ſcrupolo, e ſi offerì di maritargli, quando foſſero battezzati, purchè gli prometteſſero d' oſſervare di ſcambievol conſenſo la continenza ne i giorni conſagrati alla preghiera, non volendo farne loro una legge di neceſſità (a). *Hoc unum a te poſco, ut certo tempore, hoc eſt, quandiu aſſignatum orationi tempus omni occupatione præſtabilius fuit, a re uxoria abſtineas; idque ex communi pacto & conſenſu. Non enim legem ſancimus, ſed conſilium damus; ac vestrum aliquid ad utilitatem tuam communemque utriuſque veſtrûm ſecuritatem accipere volumus.* Non era dunque effettivamente ſe non un conſiglio, e non un precetto di continenza, che davaſi per tutto il tempo di Quareſima, e per tutti gli altri giorni di digiuno o di feſta; eſſendo eſſi i giorni e i tempi conſagrati all' orazione. Ma era un conſiglio, che ſeguivaſi accertatamente con molta eſattezza, e ordinariamente, perciocchè la purità della Religione Criſtiana aveva fatto una così forte impreſſione nello ſpirito degli ſteſſi Catecumeni, che duravan fatica a credere, che dopo aver ricevuto il Battefimo, ſi poteſſe abbracciare lo ſtato del matrimonio. Per altro l' iſteſſo S. Paolo era il primo autore di queſto conſiglio (b). *Nolite fraudare invicem, niſi forte ex conſenſu ad tempus, ut vacetis orationi & jejunio.*

(a) *Gregor. Nazian. Orat. 40.*

(b) *1. Cor. cap. 7.*

V. Non era ſolamente a i Catecumeni, ma a tutti i Fedeli, che parlava San Giangriſoſtomo, quando diceva loro, che ſe ſi vergognavano di pregare dopo il conjugale aſſembiamento, benchè lecito e onesto, dovevano avere un altro maggiore ſpavento di pregare dopo aver commeſſo qualche delitto, e prima d' averlo eſpiato colla penitenza (c). *Tu vero es die quo liberis operam dediſti legitimè, quamvis crimen illud non ſit, orare tamen non audes: conviciatus autem alicui, quod gehennam tibi parat, antequam teipſum mundes, manus ad cœlum tollis: dic quæſo, quomodo non inhorreſcis?* Egli è patente, che quei i quali erano in tal guiſa diſpoſti, oſſervavano la continenza ne' giorni di digiuno e di feſta, eſſendo giorni in cui biſognava aſſiſtere alle pubbliche preghiere della Chieſa.

(c) *Chryſoſt. in Matth. Hom. 15.*

VI.

VI. Veniamo a i Latini. Sant' Ambrogio dopo aver fatto conſiderare, che il primo Uomo non avrebbe peccato, ſe aveſſe digiunato del frutto proibito, e ſe non aveſſe avuto tanta compiacenza verſo la ſua conſorte; tirane queſta concluſione, che per non ricadere in un ſimigliante diſaſtro, è neceſſario digiunare, e ſepararſi nel tempo del digiuno da quelle, che poſſono tendere delle inſidie al digiuno e alla continenza (a). *Formam dedit nobis Deus in hoc facto, ut jejuniorum tempore tanquam deſertum habitantes, abſtineamus epulis, voluptate, muliere: nec conjungatur nobis Eva, ne nos a caſta obſervatione illecebroſa perſuaſione ſubvertat.*

(a) *Ambroſ. Serm. 37.*

VII. San Girolamo ſi è ſervito di queſte medeſime maſſime con maggior vigore, ſcrivendo contra Gioviniano. Dopo aver riferito il paſſo di San Paolo di ſopra allegato, ne cava queſta concluſione, eſſervi adunque qualche incompatibilità tra l' aſſembiamento conjugale, e l' orazione, o la Comunione: *Ora te, quale illud bonum eſt, quod orare prohibet? Quod Corpus Chriſti accipi non permittit?* e che non può ſoddisfarſi a certi obblighi d'un Criſtiano, ſe non ſi rinunzia per a tempo a i debiti di marito. *Quamdiu impleo officium maritt, non impleo Chriſtiani.* Egli oſſerva, che San Piero ha dato alle perſone conjugate il medeſimo inſegnamento di San Paolo, di ricordarſi non ſolo che ſono conſorti, ma che ſono Criſtiani, e chiamati alla partecipazione d' una grazia, e d' una vita celeſte, alle quali è neceſſario, che ſi diſpongano con la ſoſpenſione di tuttociò, che gli allontana dalla orazione. *Similiter viri cohabitantes juxta ſcientiam, & quaſi infirmiori vaſculo muliebri tribuentes honorem, ſicut coheredes multiplicis gratiæ, ut non impediantur orationes veſtræ.* Donde San Girolamo trae ancora la medeſima concluſione, che la caſtità deve accompagnar la preghiera: *Ecce eodem ſenſu, quia eodem & ſpiritu, impediri dicit orationes officio conjugali.* Argomenta poi in altra maniera, quando dice, che i Chierici maggiori ſono ſenza dubbio tenuti a un perpetuo celibato, dovendo ogni giorno applicarſi agli uffici, e alle preghiere della Chieſa, perciocchè i Secolari non poſſono altresì adempiere l' obbligo di orare, ſe non oſſervando in que' giorni la continenza. *Si Laicus & quicumque fidelis orare non*

non poteſt, niſi careat officio conjugali, Sacerdos cui ſemper pro populo offerenda ſunt ſacrificia, ſemper orandum eſt, ſi ſemper orandum eſt, ergo ſemper carendum matrimonio.

VIII. Si tacciò San Girolamo, come ſe aveſſe sforzata troppo la legge e la neceſſità della continenza tra i coniugati; ed egli ſteſſo ſcriſſe una Apologia per la difeſa de' ſuoi libri contra Gioviniano, e in eſſa ancora fa parimente maggiore iſtanza per far oſſervare a i fedeli coniugati una fedel continenza ne' giorni d'orazione, ne i dì di feſta, e in quei della Comunione. La ſua premura è principalmente per i giorni della Comunione: perciocchè ſe San Paolo deſiderò, che ſi rendeſſe queſt' onore a i giorni deſtinati alla orazione, non è egli evidente che i dì della Comunione richieggono altresì una maggior purità? *Si per coitum quod minus eſt impeditur, ideſt, orare; quanto plus quod majus eſt, ideſt, corpus Chriſti prohibetur accepere?* Abbiamo già moſtrato, che in Occidente facevaſi la Comunione ogni giorno di digiuno. Onde ciò che San Girolamo dice della continenza de i giorni della Comunione, riguarda altresì i giorni di digiuno. Si comunicavano ancora più frequentemente a Roma che altrove. San Girolamo dice qui, che ſi comunicavano ogni giorno. Ei non diſapprova queſto coſtume: confeſſa, che ogni Chieſa può abbondare nel ſuo ſentimento, e conſervare le ſue pratiche particolari; ma moſtra di non poter accordare, come un marito che ſiaſi aſſembrato con la ſua conſorte, ſi accoſti l'iſteſſo giorno alla ſacra menſa. Non è già che il matrimonio, e l'uſo legittimo che di eſſo ſi fa, non ſia una coſa molto ſanta; ma il puro e ardente amore di GESU' CRISTO col quale è d'uopo comunicarſi, non ſi accende e non s'infiamma che difficilmente in un cuore tuttavia ripieno del fuoco d'un altro amore, legittimo in vero, ma carnale ed animale. *Scio Romæ hanc eſſe conſuetudinem, ut fideles ſemper corpus Chriſti accipiant; quod non reprehendo, nec probo. Unuſquiſque enim in ſuo ſenſu abundat, &c. Probet ſe unuſquiſque, & ſic ad corpus Chriſti accedat; non quod dilatæ communionis unus dies, aut biduum ſanctiorem efficiat Chriſtianum, ut quod hodie non meruit, cras vel perendie mereatur.*

Vitor. Sed quod dum doleo me non communicasse corpori Christi, abstineam me paulisper ab uxoris amplexu; ne amori conjugis amorem Christi præferam.

Finalmente San Girolamo fa un argomento, al quale era malagevole di replicare. Quei che ardivano di comunicarsi nel giorno stesso, che avevano consumato il matrimonio, non si sarebbero arditi d' entrare il dì medesimo nelle Basiliche de' Martiri. I Martiri hanno sempre versato il sangue per la verità, che è la verginità dell' anima, e sovente ancora per la castità de' corpi. Le loro ceneri davano tuttavia del terrore, non dico agl' infedeli, agli adulteri, a i fornicarj, ma a i mariti incontinenti. Il Corpo di GESU' CRISTO nella Eucaristia non egli una Vittima divina di purità e di santità, e non dev' egli infondere nell' animo di tutti i Fedeli un santo spavento, e un orrore di lor medesimi, se non sono purificati d' anima e di corpo? Gli stessi Pagani non entravano ne i loro Tempj, se non dopo aver col bagno lavato almeno in apparenza le macchie d' impurità da essi contratte nella notte. Questo era l' effetto di quel naturale istinto, che ci dà un' alta idea ed un profondo rispetto per la purità di Dio, e di tutto ciò che ad esso appartiene, a cui non bisognerebbe accostarsi se non dopo aver cancellato quanto è in noi di sensuale e di carnale (a). *Sed ipsorum conscientiam convenio, qui eodem die post coitum communicant, & juxta Persium, Noctem flumine purgant; Quare ad Martyres ire non audent? Quare non ingrediuntur Ecclesias? An alius in publico, alius in domo Christus est? Quod in Ecclesia non licet, nec domi licet. Nihil Deo clausum est, & tenebræ quoque lucent apud Deum.* Queste ultime parole ci danno a conoscere, che non era nelle sole Basiliche de'Martiri, che quei, onde parla S. Girolamo, non ardivano entrare, ma si astenevano interamente da tutte le Chiese ne i giorni, che non avevano vivuto castamente con le loro consorti. Si comunicavano adunque in quegli stessi giorni, facendolo, secondo l'uso antico, in casa loro e in segreto. Ora era un patentissimo assurdo, che quel che impedivagli d'entrare nelle Chiese, non gl' impedisse di comunicarsi.

(a) *Ibidem.*

IX.

IX. Sant' Agoſtino raccomandava altresì ſopra d'ogni coſa l'oſſervanza della continenza nel corſo della Quareſima (a). *Caſtitatem ante omnia per totam Quadrageſimam uſque ad finem Paſchæ cum propriis uxoribus cuſtodite*. Dice, che biſogna oſſervare la continenza ſino alla fine di Paſqua, *uſque ad finem Paſchæ*, compredendo in queſta oſſervanza di purità tutta l'Ottava di Paſqua, come ſi è tuttavia la regola della Chieſa, che non permette il congiugnerſi in matrimonio, ſe non dopo l'Ottava di Paſqua, di che parleremo più ſotto. Queſto Padre ſe n'eſplica in un altro Sermone; e ſe queſto Sermone non è ſuo, contiene almeno la ſua dottrina e le ſue maſſime, che vogliono, che la continenza ſia fedelmente oſſervata, non ſolo in Quareſima, e ſino a Paſqua chiuſa, eſſendo queſto l'iſteſſo termine di che ſi vale, ma tutti i giorni ancora di Comunione, e anche molti giorni avanti la Comunione (b). *Quoties ad Eccleſiam in qualibet ſolennitate venitis, & ſacramenta Chriſti percipere volueritis, ante dies plures caſtitatem ſervate, ut cum ſecura conſcientia ad altare Dei poſſitis accedere. Quam rem etiam per totam quadrageſimam, & uſque ad clauſulam Paſchæ fideliter cuſtodite, ut vos ſolennitas Paſchalis caſtos & puros inveniat. Qui enim bonus Chriſtianus eſt, non ſolum ante dies plures quam communicet, caſtitatem ſervat, ſed & uxorem ſuam excepto deſiderio filiorum non cognoſcit*.

(a) *Aug. de Tempore ſerm.* 8. 78.

(b) *Idem de Tempore ſerm.* 244.

X. Non dobbiamo marauigliarci, ſe vi ſono pochi Sermoni di S. Agoſtino, in cui non abbia eſortato i popoli a queſta pratica di continenza durante la Quareſima, e ne i giorni di Feſta l'uſo erane ſi bene ſtabilito, che S. Ceſario Arciveſcovo d'Arles aſſeriſce, che parlavane con difficoltà, e di paſſaggio, come d'una coſa che la divozion de' Fedeli preveniva l'eſortazione de' Paſtori. Laonde era Come ſuperfluo di ragionarne nelle Prediche, eſſendo tutti i Fedeli molto affezionati a celebrare la Feſta di Paſqua con quella candidezza ed innocenza, che acquiſtaſi co'digiuni, con le vigilie, l'orazioni, la continenza, le limoſine, e l'amore ſteſſo degl'inimici. (c). *Et licet credam, quod Deo inſpirante ſupervententibus feſtivitatibus caſtitatem ante plures dies etiam cum propriis uxoribus cuſtodiat Charitas veſtra; tamen licet*

(c) *Cæſar. Hom.* 2.

ex superfluo, etiam quod vos facere credo, charitatis contemplatione commoneo, ut per totam quadragesimam & usque ad finem Paschæ castitatem Deo auxiliante servantes, in illa sacrosancta solennitate Paschæ castitatis luce vestiti, eleemosynis decorati, ad altare Domini accedentes, corpus & sanguinem ejus non ad judicium, sed ad remedium possitis accipere.

XI. Sant' Eloy Vescovo di Noyon ha parlato in foggia più premurosa di quest' obbligo; imperocchè dopo aver rimostrato a' Fedeli, che dovevano attenersi dalle loro mogli parecchi giorni avanti le Feste e le Domeniche, affine di poterli comunicar con profitto, e non con pericolo della loro salvezza: aggiugne, che quanto alla Quaresima dovevano del tutto attenersi da ogni conjugale assembramento, perchè, secondo il detto d' un Savio della Chiesa, non è minor colpa di mancare alla continenza in Quaresima, quanto di mancare alla astinenza della carne. Il proseguimento di questo Trattato ci farà conoscere, che l'obbligazione d' osservare la continenza addivenne col tempo molto più rigorosa che non era stata. Ecco le parole di S. Eloy. *Si quando anniversariæ festivitates & Dominici dies occurrant, ante aliquot dies etiam a propriis uxoribus vestris abstinere vos convenit, ut possitis mundo corde & casto corpore ad Missam Domini accedere & corpus ejus & sanguinem sine judicio damnationis accipere. Diebus autem Quadragesimæ vos omnibus modis a conjugum conjunctione vestrarum, sicut decet Christianos, abstinere oportet. Nam ut quidam sapiens ait, Similis reatus est Fideli Christiano diebus quadragesimæ etiam cum propria uxore concumbere, sicut & carnes in cibo sumere.*

Graziano ha trattato questo medesimo argomento, ed ha allegato un Comento attribuito a S. Ambrogio sopra l'Epistole di S. Paolo, e i libri delle Quistioni sopra il vecchio e nuovo Testamento, attribuiti a Sant' Agostino. Terminerò col gran Pontefice S. Gregorio, ch' esso pure riferisce.

XII. Questo gran Papa tratta la presente quistione più distintamente e con maggiore esattezza di quei, che fin'ora ne abbiamo riferito la testimonianza. Dice, che in varie Provincie si usa diversamente, ma che in Roma il costume

ſi è, che un marito che ha abitato con la propria conſorte, ſi purifica col bagno, e per un religioſo riſpetto non entra sì preſto in Chieſa. Non è già, che ſi biaſimi il maritaggio, ma perchè la voluttà e l'amore della voluttà che ci s'intromette, è radamente ſenza qualche leggiero peccato, che è bene di eſpiare aſtenendoſi di entrare sì preſto in Chieſa. La paſſione e lo illecito commovimento ſi miſchia ſovente nelle coſe, che per ſe ſteſſe ſon lecite (a). *Quamvis de hac re diverſa hominum nationes diverſa ſentiant, atque alii alia cuſtodire videantur, Romanorum tamen ſemper ab antiquioribus uſus fuit, poſt admixtionem propriæ conjugis, & lavacri purificationem quærere, & ab ingreſſu Eccleſiæ paululum reverenter abſtinere. Nec hæc dicentes deputamus culpam eſſe conjugium, ſed quia ipſa licita commixtio conjugum ſine voluptate carnis fieri non poteſt, a ſacri loci ingreſſu abſtinendum eſt, quia voluptas ipſa eſſe ſine culpa nullatenus poteſt.* Quando queſto Padre dice, che la voluttà ſenſuale non può eſſere ſenza peccato, parla delle coſe, come ordinariamente ſuccedono, non già com'eſſe potrebbero avvenire, o come talvolta occorrono alle perſone d'una ſtraordinaria virtù. L'ordinario ſi è, che la paſſione e l'amore delle voluttà oltrepaſſa i confini della neceſſità e della giuſta moderazione. Ed è queſto il giudizio, che gli uomini ſavi debbono dare di lor medeſimi, per quanto ſieno virtuoſi. *Cum rectum ſit quod agitur non eſt tamen nunc approbabile, quod in eo animus perturbatur*, &c. dice il prefato Padre. Nullaperodimeno certa coſa è, e San Gregorio ſubito dopo il riconoſce, che ſi danno perſone così eminenti in virtù, che non bruciano in mezzo alle fiamme, e che nel coniugale aſſembiamento cercano unicamente di dare de' figli a Dio. E quanto a eſſi, biſogna ſenza dubbio laſciar loro una intera libertà d'uſarne come vorranno, e di entrare in Chieſa, o di comunicarſi qualor vorranno. *Si quis ſuæ conjuge non cupidine voluptatis raptus, ſed ſolummodo liberorum procreandorum cauſa utitur, iſte profecto de ingreſſu Eccleſiæ, ſeu de ſumendo Corporis Dominici ſanguinisque myſterio ſuo eſt relinquendo judicio; quia a nobis prohiberi non debet accipere, qui in igne poſitus noſcit ardere.* Il digiuno aveva tanta connessione con l'ingreſſo della

(a) *Gregor. lib. 12. Epiſt. 31.*

della Chiesa e la frequente Comunione, come si è dato a divedere da quanto si è detto fin'ora, che andavasi facilmente persuasi, che il digiuno dava l' esclusione a ciò, che tirava con se la proibizione d'entrare in Chiesa e comunicarsi.

XIII. Non abbiamo trovato ne i Concilj de i sei primi secoli veruna proibizione positiva di maritarsi in Quaresima, se pur non fosse nel Canone del Concilio di Laodicea, in cui si vieta di celebrar Nozze in Quaresima (a). *Non oportet in Quadragesima aut nupsias, vel quelibet natalitia celebrare.* Martino Arcivescovo di Braga inserì questo Canone (b) nella Compilazione de' Canoni Greci, ch' e' diede alla Chiesa Latina. Questo divieto par che riguardi molto meno la continenza, che le allegrezze con le quali si celebravano le Nozze, perchè le allegrezze del giorno della nascita sono comprese in una medesima proibizione. Comunque ciò sia, le Nozze ci sono vietate in Quaresima.

(a) *Concil. Laod. Can. 52.*

(b) *Can. 48.*

CAPITOLO XXVII.

Delle Limoſine che debbono accompagnare il Digiuno.

I. *Alleanza inſeparabile del digiuno e della limoſina ſecondo Sant' Ambrogio.*
II. *E ſecondo Sant' Agoſtino.*
III. *Di quante coſe ſia neceſſario privarſi ſecondo quello Padre, per avere di che aſſiſtere i poveri.*
IV. *Sentimento di San Ceſario, che vuole che i poveri digiuno.*
V. *San Leone c' inſegna, che l' obbligazione di far la limoſina è comune a tutti i digiuni, e non proprio ſolamente a quello di Quareſima. Vive iſtanze di queſto Pontefice per la limoſina.*
VI. *Proſeguimento della ſteſſa materia.*
VII. *Sentimenti di San Gregorio Papa.*
VIII. *Sentimenti de i Greci intorno a queſt' iſteſſo argomento. Delle Coſtituzioni Appoſtoliche.*
IX. *D' Origene.*
X. *Di San Cirillo Aleſſandrino.*

I. LA Limoſina non era meno della continenza inſeparabile dal digiuno. Digiunare e non dare ciò che ſi riſparmia a i poveri, non è digiunare, ma riſparmiare; e al ſentimento di Sant' Ambrogio è più toſto una ſordida avarizia, che un' aſtinenza (a). *Qui abſtinemus, & minimè prandemus hoc tempore, prandia noſtra pauperibus prærogemus. Hæc enim eſt vera juſtitia, ſi te eſuriente cibo tuo alius ſatietur. Ceterum qui ſic abſtinet, ut nihil pauperibus de ſuis epulis largiatur, videtur quæſtum ſibi ſuum feciſſe jejunium, & negotiationem parcendo. Ad hoc enim abſtinuit, non ut placeret Deo, ſed ne ampliùs erogaret.* L' avarizia degli uomini coprivaſi di varj preteſti, ponendo in campo molti biſogni domeſtici, e che grandiſſime erano le pubbliche eſazioni. S. Ambrogio toglieva di mezzo tutti queſti vani preteſti, dicendo loro, che il biſogno premuroſo era quello di travagliare alla propria ſalute con le limoſine, e col digiuno (b). *Neceſſitates infinitæ ſunt, tributa ſunt gravia, &c. Non in-*

(a) *Ambroſ. Serm. 53.*

(b) *Idem. Serm. 39.*

intelligentes quod omnibus neceſſitatibus ſalutis ſit neceſſitas præferenda.

II. Sant' Agoſtino condannava i paſti ſontuoſi, che ſi facevano in Quareſima, e come contrarj alla natura del digiuno e dell' aſtinenza, e come oppoſti all'obbligo di dare a' poveri il riſparmo, che ſi fa d' un paſto con digiunare (a). *Ante omnia in diebus jejuniorum quod ſolebamus prandere, pauperibus erogemus: ne forte aliquis ſibi ſumptuoſas cœnas, & exquiſitis ſaporibus epulas ſtudeat præparare, & corpori ſuo magis commutaſſe, quam ſubtraxiſſe ciborum abundantiam videatur.* Quello Padre dice graziosamente, che l'abbondanza di cibi magri, ma delizioſi e di gran ſpeſa, non è meno contraria alle regole dell'aſtinenza. In un altro Sermone attribuito a Sant' Agoſtino, ſta ſcritto, che quei che non poſſono digiunare atteſe le loro infermità, debbono fare una giuſta compenſazione in limoſine; ch'ella è buona coſa il digiunare, ma eſſere altresì un maggior bene di far la limoſina: che la limoſina può ſupplire alla impoſſibilità del digiuno, ma che il digiuno non è ſufficiente, ſe non viene accompagnato con le limoſine; che la limoſina e il digiuno ſono due beni: che la limoſina è un bene ſenza il digiuno, ma che il digiuno ſenza la limoſina non è in verun modo un bene (b). *Pro eo quod non poteſt jejunare, debet amplius erogare pauperibus. Bonum eſt jejunare, ſed melius eſt eleemoſynam dare. Si aliquis utrumque poteſt, duo ſunt bona; ſi verò non poteſt, melius eſt eleemoſynam dare. Si poſſibilitas non fuerit jejunandi, eleemoſyna ſufficit ſibi ſine jejunio, jejunium vero ſine eleemoſyna omnino non ſufficit. Jejunium cum eleemoſyna duplex bonum eſt; jejunium verò ſine eleemoſyna nullum bonum eſt, niſi forte ita ſit aliquis pauper, ut nihil habeat omnino quod tribuat.* Da queſte ultime parole apparisce, che il prefato Padre non ricuſa dall' obbligo della limoſina, che deve accompagnare il digiuno, ſe non i poveri che nulla hanno che dare.

(a) *Aug. de Tempore ſerm. 56.*

(b) *Idem ſerm. 61.*

III. In un altro Sermone queſto Padre vuole, che ci aſtenghiano da i bagni, dal vino, dalla carne o da ogni eccesso, affine di dare a i poveri quel che avremo ricuſato a noi ſteſſi, non eſſendo che per mezzo delle limoſine che i noſtri digiuni avranno la virtù di

ſanare

(a) *Idem de Tempore Serm.* 62.

fanare le piaghe dell' anima noſtra (*a*). *Vel ſingulos dies abſque ciborum nimietate tranſeamus. Ceſſent lavacra, vina, vel carnes, &c. Sed jejunia noſtra ut plena ſint & ſufferta, miſericordiæ pinguedine ſaginentur; demus eſurientibus prandium noſtrum. Nec putes jejunia ſola ſufficere ad ſananda vulnera peccatorum, ni medicamento eleemoſynæ recreentur. Fructuoſa erunt anguſtia tua, ſi alteri latitudinem præſtent.* Gli antidetti Padri pretendevano, che come digiunare è ſottrarre a ſe ſteſſo il definare, dovevaſi dare a i poveri tutta la ſpeſa, che ſarebbeſi fatta in quel paſto, acciocchè il digiuno non foſſe un motivo di riſparmo e di traffico, ma di carità. Che ſe il ſolo paſto che ſi fa in Quareſima, è di altrettanta grande ſpeſa, quanto il definare che farebbeſi in altro tempo, al ſentimento di eſſi Padri egli è non ſolo rendere il digiuno infruttuoſo, per il difetto delle limoſine, che deggiono ſoſtenerlo, ma egli è un rovinare la natura ſteſſa del digiuno, che conſiſte in una ſobrietà del tutto ſtraordinaria, e d'una ſtrettiſſima aſtinenza. La qual coſa dice anche altrove S. Agoſtino (*b*). *Quod tranſiet oratis, pauperibus erogate. Cum bona voluntate pauperibus ſecundum vires veſtras eleemoſynas erogate.*

(b) *De Tempore Serm.* 78.

IV. Ciò che alquanto più avanti abbiamo riferito del Sermone LXII. di Sant' Agoſtino, leggeſi in un Sermone di San Ceſario Arciveſcovo d' Arles (*c*). Io lo giudicherei più toſto di S. Ceſario, che di Sant'Agoſtino. Poco monta, che ſia del Maeſtro o del Diſcepolo, avendo queſto Diſcepolo avuta tanta parte a i vantaggi del ſuo Maeſtro, e penetrato sì adentro ne' ſuoi ſentimenti. Ma San Ceſario porta anche più oltre l' obbligazione di far la limoſina, pretendendo che gli ſteſſi poveri non poſſano ſe non con difficoltà ſcuſarſene. Imperocchè la Scrittura eſſendoſi ridotta a far l' elogio di quello, che dà un bicchier d' acqua freſca, non avendo con che farla ſcaldare, o che non avendo che un pane, ne fa parte a quello che è più povero di lui; e finalmente di colui ch' eſſendo anche più povero dà ſolamente il tetto ad un paſſaggiero; dopo queſti eſempj non ſarà ella difficil coſa, che i più poveri poſſano eſentarſi dalla neceſſità di fare qualche limoſina. *Sed quis erit, qui ſe*

(c) *Cæſar. Serm.* 2.

ſe poſſit excuſare, cum pro calice aquæ frigidæ mercedem ſe Dominus redditurum promiſerit, &c. Denique & per beatum Prophetam ait; hoc eſt jejunium quod elegi, dicit Dominus: Frange eſurienti panem tuum: non dixit ut integrum daret, cum fortè pauper ille alium non haberet, &c. Queſto Padre dice poi, che il digiuno ſenza limoſine è ſimile ad una lampada ſenz' olio: *Tale eſt jejunium ſine eleemoſyna, qualis ſine oleo lucerna*; che biſogna ſpendere in limoſine quel, che ſi ſpenderebbe in un deſinare, acciò il riſparmo de' noſtri digiuni entri nel teſoro di GESU' CRISTO, e non addivenga l'alimento della noſtra avarizia: *Sic jejunemus, ut prandia noſtra pauperibus erogemus, ut quod pranſuri eramus, non in noſtris ſæculis, ſed in viſceribus pauperum reponamus*; che le mani de' poveri ſono a guiſa di ſcrigni del Re de' Cieli, in cui facciamo paſſare quel, che perderemo ſopra la terra: *Quia manus pauperis, gazophylacium Chriſti eſt, quidquid accipit, ne in terra pereat, repenet in cælo.* Finalmente che ſe aggiugneſi alla cena la ſpeſa, che ſarebbeſi fatta nel deſinare, non è ſottrarne a i noſtri ſenſi il diletto, ma rieteſcerlo; e ſiccome non ſi diminuiſce un minimo che delle volontà del corpo col digiuno, così niente ſi aggiugne all' anima di forza e di virtù. *Nam ſi prandia noſtra exquiſitis ſuperibus, & multiplicatis furculis expendere ſtuderemus ad cænam, ſic corpori noſtro delicia non ſubtrahuntur, ſed duplicantur. Ac ſic quomodo corpori nihil minuatur, ſic animæ nihil augetur.*

V. Siccome San Leone è quegli, che di tutti i Padri ha fatto maggior numero di Sermoni ſopra il digiuno, o ſia della Quareſima, o delle Quattro Tempora, così pure ha più frequentemente parlato delle limoſine, che abbiſognava aggiugnere a i digiuni, e ne ha rappreſentato la neceſſità con maggior forza e più d'eloquenza: e ſiccome ha fatto un più gran numero di Sermoni ſopra le Quattro Tempora delle quattro ſtagioni dell' anno, così in eſſi Sermoni ha più ſpeſſo e più fortemente inculcata la neceſſità della ſanta alleanza della limoſina col digiuno. La qual coſa ci dà a conoſcere, eſſere di tutti i digiuni generalmente, e non di quelli della ſola Quareſima, che deſi intendere la neceſſità, di cui i Padri parlano di fare queſta divina alleanza dell' aſti-

nen-

nenza e della carità. Ecco ciò che San Leone diceva nelle Quattro Tempora del mese di Dicembre. Il digiuno senza la limosina mortifica la carne, ma non purifica l'anima: egli è piuttosto uno sforzo dell' avarizia che dell' astinenza, la quale non è vera, nè pura, se non ha la carità per compagna. I più poveri debbono dare a proporzione della loro possibilità, dipendendo il merito molto meno dalla grandezza del dono, che dall'abbondanza della carità di chi dona (a). *Jejunium enim sine eleemosyna non tam purgatio animæ, quam carnis afflictio est; magisque ad avaritiam quam ad continentiam referendum est, quando aliquis sic a cibo abstinet, ut a pietate abstineat. Nec tardentur in hoc opere mediocres, quia parum sit quod possint a sua facultate decerpere. Novit Dominus omnium vires, & sest justus inspector de qua mensura quisque quid tribuat. Dissimiles quidem substantiæ similes erogationes habere non possunt. Sed æquatur plerumque merito, quod distat impendio.* Ei dice altrove, che il digiuno è stato posto in fine della raccolta di tutti i frutti della terra, affine di ringraziarne Iddio con un doppio sacrificio, che consiste nel buon uso di essi beni, usandone sobriamente per noi, e liberalmente per i poveri (b). *Ut omnium fructuum collectione conclusa, rationabilis Deo abstinentia dicaretur; & meminisset quisque sta sit abundantia, ut & circa se abstineretur & circa pauperes esset effusior.* Prova in un altro luogo con le proprie parole di GESU' CRISTO, che il digiuno e l'orazione non hanno bastante virtù per purificar l'anima, se non sono unite alla limosina (c): *Qua castigatio corporis & instantia orationis: tunc veram obtinet puritatem, cum eleemosynarum sanctificatione nitescunt, dicente Domino, date eleemosynam, & ecce omnia munda sunt vobis.*

(a) *Leo de jejun. decimi mensis.*

(b) *Idem ibid. Serm. 5.*

(c) *Idem ibid. Serm. 7.*

VI. Dice altrove, che ne' giorni di digiuno bisogna alimentarsi di cibi incorruttibili, e di eterne delizie, cioè, di buone opere e di carità (d). *Deliciæ nostræ sint opera pietatis, & illis cibis, qui nos ad æternitatem nutriunt, impleamur. Lætemur in refectionibus pauperum.* Dice, che se vi è qualche convenevolezza in vestire alquanto più propriamente ne i dì festivi, ed anche in adornare le Chiese più magnificamente; la gioja spirituale

(d) *Idem de Quadrag. Serm. 3.*

e in-

e interiore dell'anima diffondendosi nell'esterno, e dandosi a conoscere con queste testimonianze esteriori di giubbilo: egli è bene più ragionevole di adornare l'anime nostre, che sono vivi Tempj di Dio con gli ornamenti d'opere buone, di digiuni, e sopra ogni altra cosa di limosine e di carità. *Si enim rationabile & quodammodo religiosum videtur per diem festum in vestitu nitidiore prodire, & habitu corporis hilaritatem mentis ostendere: si ipsam quoque orationis domum propensione tunc cura & ampliore cultu quantum possumus adornamus; nonne dignum est, ut anima Christiana, quæ verum vivumque Dei templum est, speciem suam prudenter exornet, &c. In diebus jejuniorum pietatis opera abundantius exequamur, misericordes simus ad omnes.* Soggiugne, che affinchè niuno si scusi sulla sua povertà, per non far digiunando la limosina, GESU' CRISTO ha proposto l'esempio d'un bicchier d'acqua fresca data in limosina, per mancanza di legne per iscaldarla (a). *Quod ne ulla intercluderet difficultas, de aqua frigida forma est proposita pietatis, ne putaret se mercede carituram, cui de calefactione potus lignorum impendium defuisset.* Cosa alcuna non è tanto vile, a cui la carità e la fede non diano merito e prezzo (b). *Quia hæc quæ per se sunt vilia, fides efficit pretiosa.* Dice altrove, che siamo sempre ricchi, quando siamo caritativi. (c) *Jejuniis nostris refectio suffragetur, &c. Ipsa benignitas magna substantia est.* Che in qualche modo ingrassiamo digiunando, se co' nostri digiuni alimentiamo i poveri, de' quali Iddio ha dato in custodia a i ricchi il patrimonio. (d) *In distributione eleemosynarum & pauperum cura, pinguescant Christiana jejunia; & quod sibi quisque delicias subtrahit, debilibus impendat & egenis, &c. Partem pauperis Deus in manu posuit largientis.* Dice nel secondo Sermone delle Quattro Tempora di Settembre, (e) che siccome i digiuni sono sterili e infruttuosi, se non sono sostenuti dalle carità e dalle limosine: così quei che non possono digiunare, debbon supplire al digiuno, che loro è impossibile, con maggiori limosine. *Nam cum ii qui nihil omittunt de humilitate jejunii, sub sterili fatigatione desudent, nisi se eleemosynarum quæ possunt erogatione sanctificent; dignum est ut in alimoniam pauperum abundantior sit eorum largitio, quorum ad abstinen-*

(a) *Idem serm. 6.*

(b) *Idem serm. 10. 11.*

(c) *Serm. 11. in Quadrag.*

(d) *Serm. 3. de Jejunio Pent.*

(e) *De jejun. septimi mensis Serm. 1. n. 3. 4.*

 nen-

tendum minor eſt fortitudo. Lascio molte altre simili esortazioni di questo Santo Pontefice, che non possono leggersi, senza restar convinti, che questa alleanza del digiuno e della limosina era per verità più conosciuta e più praticata ne' secoli degli antichi Padri, di quel che sia stato dipoi.

VII. Il gran San Gregorio ha proposto le medesime regole nella sua Pastorale, che il non dare a' poveri il desinare, che si sottrae a se stesso, ma di riservarlo per se medesimo, egli è un digiunare per un principio d'intemperanza, un digiunare per se, e non per Iddio (a). *Admonendi sunt abſtinentes ut noverint, quia tunc placentem Deo abſtinentiam offerunt, cum ea quæ ſibi de alimentis ſubtrahunt, indigentibus largiuntur, &c. Non enim Deo ſed ſibi quiſque jejunat, ſi ea quæ ventri ad tempus ſubtrahit, non egenis tribuit, ſed ventri poſtmodum offerenda cuſtodit.*

(a) *Gregor. parte 3. cap. 20.*

VIII. I Padri della Chiesa Latina avendoci proposta l'autorità della Scrittura dell' uno e l' altro Testamento, per chiarirci della necessità di questa santa alleanza de' digiuni e delle limosine; noi non possiamo più dubitare, che i Padri della Chiesa Greca non abbiano tenute l'istesse massime. Le Costituzioni Appostoliche fanno un precetto di questa carità, che spande sopra i poveri i risparmi, che debbon farsi con l' astinenze della carne, del vino, e di tutte le delicate vivande, finalmente per la sottrazione d' uno de i due pasti (b). *Præcipimus vobis quartis & ſextis feriis jejunare, & quæ ex jejunio vobis redundant, pauperibus largiri.* I due giorni di digiuno in ogni settimana, de i quali qui si è parlato, fanno un maggior numero di giorni di digiuno, ed una più gran quantità di limosine che non la sola Quaresima. Nelle medesime Costituzioni la pietà Cristiana vien sollevata ad un grado molto più alto, qualora vi si esortano i Fedeli ad assistere del lor sudore, o delle loro facoltà se son ricchi, e a digiunare se sono poveri, affine di poter assistere i Cristiani caduti nelle mani de' nemici della Chiesa (c). *Omnes fideles ex his bonis quæ habetis aut ex labore miniſtrate Sanctis per Epiſcopum veſtrum. Sin vero aliquis non habet, jejunet, & victum hujus diei partitus, deſtinet Sanctis.*

(b) *Conſt. Apoſt. lib 5. cap. ult.*

(c) *Ibidem cap. 2.*

IX.

IX. Origene fa menzione di quella medesima Costituzion degli Appostoli, veramente Appostolica e consecrata non solo per la loro lingua e per la lor penna, ma eziandio con il loro esempio; attestando S. Paolo ch' e' digiunava sovente, e che lavorava per guadagnarsi il pane, ed esorta i Fedeli ad essere suoi imitatori, e a travagliare non solo per avere di che vivere, ma per potere ajutare i poveri. Origene ha detto anche di più, cioè, che è la dottrina e l' esempio di GESU' CRISTO medesimo, che ha dato il suo corpo, e la propria sua vita per noi (a). *Sed est & alia adhuc religiosa jejunandi ratio, cujus laus quorumdam Apostolorum Litteris prædicatur. Invenimus enim in quodam libello, ab Apostolis dictum, Beatus est qui etiam jejunat, pro eo ut alat pauperem. Hujus jejunium valde acceptum est apud Deum, & revera dignè satis, imitatur enim illum qui animam suam posuit pro fratribus suis.*

(a) *Origen. in Levit. hom. 10.*

X. San Cirillo Vescovo d' Alessandria fa una osservazione sulle parole dell' Evangelio di S. Giovanni, qualor dice, che gli Appostoli crederono, che GESU' CRISTO avesse detto al suo infedele amministratore di comperare il necessario per la festa, o di fare qualche limosina. (b) *Putabant quod dixisset ei Jesus, Eme ea quæ opus sunt nobis ad diem festum, aut egenis ut aliquid daret.* San Cirillo ne trae questo salutevole insegnamento, che per ben celebrare i giorni di festa, o i digiuni che gli precedono, è d' uopo prendervi cura de' varj bisogni, e dell' alimento de' poveri, essendo questa unione e comunicazione de' poveri e de' ricchi, che fa il colmo della pietà e del giubbilo delle feste, *Illa enim conjunctio vere perfecta est festivitas.*

(b) *Cyrill. lib. 9. in Ev. Joann. pag. 741.*

CAPITOLO XXVIII.

I Digiuni di Quarefima erano accompagnati dal ceffamento totale delle liti, e dalla fcarcerazione de' prigionieri.

I. *San Baſilio ſoſtenuto dalla autorità chiara ed eſpreſſa della Scrittura preme ſulla diſtinzione e ceſſazione de' litigi durante la Quareſima.*
II. *Sant' Ambrogio fa le medeſime iſtanze.*
III. *Queſto medeſimo Padre inveriſce contra la durezza e crudeltà de' Padroni verſo i loro ſervi in queſti ſanti giorni.*
IV. *S. Eloy ci fa ſapere, che le Leggi Imperiali eranſi conformate allo ſpirito e alle Leggi della Chieſa.*
V. *San Leone dice l'iſteſſo.*
VI. *Si riferiſcono le Leggi Imperiali. Eſempi di Teodoſio e di Valentiniano il Giovane.*

I. NElle due ammirabili iſtruzioni che San Baſilio ha dato a i Fedeli per inſegnar loro a digiunare criſtianamente, non ha tralaſciato queſto importante avvertimento, che l'aſtinenza de' cibi non era che il corpo, e come la ſuperficie del digiuno, e che l'anima del digiuno era l'aſtinenza e la totale diſtruzione de' peccati, de i vizzi, delle conteſe, delle liti e delle inimicizie. Queſto Padre non poteva avere ommeſſo un precetto, di cui la Scrittura ſi è tanto chiaramente ſpiegata, quando per bocca d'un Profetta Iddio rimproverava agli Ebrei, che ne i giorni di digiuno ſtando attenti alle loro liti e diſſenſioni, poteva giudicarſi, che non digiunaſſero ſe non affine di potere più agiatamente e con maggior libertà rovinare i loro fratelli, e ſe ſteſſi ancora in litigi e conteſe. A che ſerve attenerſi dalla carne, e lacerare i ſuoi fratelli? Non ber vino, ed aver l'anima piena, e come ubbriaca d'inimicizie e di paſſioni violente? Aſpettar di mangiare ſino a ſera, ma paſſare tutta la giornata a impinguare i proceſſi? Queſta ubbriachezza è molto più perniziosa di quella del

del vino. Ecco le parole di San Basilio (*a*). *Cave ne jejunii utilitatem sola escarum abstinentia metiaris. Verum enim jejunium est ab omnibus vitiis esse alienum. Solve omne vinculum iniquitatis, condona proximo, si quid deliit animo, remitte illi debita. Nolite ad contentiones & lites jejunare. Carnes non edis? sed comedis fratrem tuum. A vino abstines? sed ab injuriis tibi non temperas. Expectas vesperam, ut cibum capias, sed diem totum absumis apud tribunalia. Vae bis qui ebrii sunt, non a vino. Ira mentis est temulentia, eamque a sobrietate excutit, haud aliter quam vinum.*

(a) *Basil. Orat. 2. de jejunio.*

II. Sant' Ambrogio ha dato a divedere l' istessa morale in uno de' suoi Sermoni, che non era digiunare, avendo il cuore e la testa piena d'inimicizie e di discordie, come d' un vino, la cui ubbriachezza è mille volte più nociva di quella del vino, imperocchè l' ubbriachezza ordinaria si digerisce, e passa in poco tempo, laddove quella di queste violente passioni è vementissima, e insieme di lunga durata (*b*). *Quid prodest castigare corpus inedia, & mentem exercere nequitia? Vinum fortè non bibere, & ebrium cogitatione malignitatis incedere? Nisi quod facilior est causa furoris sive temulentiae, quam iniquè pariter & jejuni. Ille enim peccare aliquando desinet, qui ebrius aliquando obdormit; hic autem errare non cessat, qui exercitatur malis jejunus semper vigilat.*

(b) *Ambros. Serm. 33.*

III. Il prefato Padre lagnasi poi di que' Padroni violenti e irreligiosi, che non hanno riguardo a i loro servi ed agli schiavi almeno ne' giorni di digiuno e di festa, che sono giorni che debbono farci ricordare della nostra condizione comune, e del divino Signore, che volle morire per la salute degli schiavi suoi. *Nonnulli autem dominorum immemores praeceptorum ita circa servos suos & subditos sibi potestatem dominationis exercent, ut in his diebus non dubitent flagris eos caedere, panis affligere, compedibus praepedire, &c. Et quod magis dolendum est Christianus Dominus Christiano in his diebus servo non parcit: minimè respicientes, quod etsi servus est conditione, gratia tamen frater est.* Comprendiamo ancora bastantemente, che tali durezze, e gastighi non sarebbero convenienti ne i di solenni, ma non comprendiamo a bastanza, che in tutta la Quaresima dobbiamo travagliare ad acquistare

quelle

quelle pure virtù, e quelle cristiane disposizioni, onde vogliamo essere adorni alla festa di Pasqua. Questa è la dottrina e la pratica, che gli antichi Padri rinnovavano sempre ne i loro ragionamenti della Quaresima.

IV. Il Governo stesso dell'Imperio erasi finalmente conformato in questo punto alla santità della morale Cristiana, e verso il tempo di Pasqua, siccome la Chiesa riconciliava i penitenti all'Altare, così gl'Imperadori ancora aprivano le carceri, e a i colpevoli rimettevano la pena, i Giudici avevano della considerazione per i rei, i Padroni perdonavano agli schiavi, e tutti quei ch'erano in disunione, si accordavano. Così leggiamo in un Sermone di S. Eloy Vescovo di Noyon nel giorno della Cena (a). *Hac die pœnitentibus per indulgentiam subvenitur. Discordes ad concordiam hodie redeunt. Pacificantur irati Judices, & jam latronibus parcunt. Patescunt carceres toto orbe, dant indulgentiam Principes criminosis. Servis mitis indulgent Domini.*

(a) *Serm. 19.*

V. Siccome gl'Imperadori Cristiani avevano accomodate le Leggi Imperiali, e la maniera loro d'operare allo spirito, alla dolcezza, e alla pace della Chiesa; i Padri della Chiesa richiedevano altresì da' Fedeli privati, che fossero almeno imitatori della indulgenza degl'Imperadori, che le loro leggi domestiche non fossero meno umane delle leggi pubbliche, che si perdonasse, che si riconciliassero, che si desse fine alle contese, alle discordie, e alle liti. Questi sono i termini propri del gran San Leone (b). *Quod & Romani orbis piissimi Imperatores sancta antiquitus observatione custodiunt, qui in honorem Dominicæ passionis altitudinem suæ potestatis inclinant, & Constitutionum suarum severitate mollita multarum culparum reos præcipiunt relaxari, ut in diebus quibus mundus salvatur misericordia divina, etiam ipsorum superna bonitatis imitatrix fit amulanda clementia. Imitentur igitur Christianæ gentis Principes suos, & ad domesticam indulgentiam regiis incitentur exemplis. Non enim privatas leges fas est austeriores esse quam publicas. Remittantur culpæ, vincula solvantur, deleantur offensæ, pereant ultiones.* Questo medesimo Padre dice altrove, che il frutto e la santità del digiuno di Quaresima consiste a reprimere i trasporti delle nostre passioni, a perdonare l'ingiurie,

(b) *Leo Hom. 2. de Quadrages.*

ricc-

ricevute, e a terminare affatto ogni contesa (a). *Non enim in sola abstinentia cibi stat nostri summa jejunii: aut fructuosè corpori esca subtrahitur, nisi mens ab iniquitate revocatur, & ab obtrectationibus lingua cohibeatur, &c. Nunc piarum mentium fortitudo donare culpas, negligere contumelias, & obliviscì affectat injurias.* Ommetto molti altri Sermoni di questo Santo Papa, in cui parlando de' digiuni della Chiesa nel corso dell' anno, inculca particolarmente i precetti divini della carità del prossimo.

(a) *Idem Serm. 4. in Quadrag.*

VI. Le Leggi imperiali onde parla questo Pontefice, si trovano nel Codice Teodoziano. Ecco quella di Graziano e di Teodosio (b). *Quadraginta diebus qui auspicio cæremoniarum Paschale tempus anticipant, omnis cognitio inhibeatur criminalium quæstionum.* Ecco quella di Teodosio e d' Arcadio (c). *Sacratis Quadragesimæ diebus nulla supplicia sint corporis, quibus absolutio expectatur animarum.* Le Cause civili erano pur anche sospese nella Settimana santa, e quella di Pasqua, secondo la legge del Giovane Valentiniano. Se le leggi Civili non prescrivevano niente di più, i Pastori non lasciavano di rappresentare a' Fedeli, che non dovevano esporre i loro digiuni di tutta la Quaresima al rimprovero del Profeta, che è di profanare la santità de'giorni di digiuno in consommare il tempo ne i litigi. San Giangrisostomo parla di queste leggi in una delle sue Omelie, come pure della libertà che gl' Imperadori davano a' prigionieri. Nella sua festa Omelia al popolo d' Antiochia loda l' Imperator Teodosio d' aver fatto rilasciare avanti la festa di Pasqua poco meno che tutti i prigionieri, e tutti i rei, e d' aver profferito questo bel detto. Ch'egli avrebbe voluto potere risuscitare anche i morti. *Utinam ego mortuos ad vitam revocare possem.*

(b) *Lib. IX. Tit. lib. 4. 5.*

(c) *Ibid. lib. 2. Tit. 8. lib. 2.*

Sant' Ambrogio nell' Orazione funebre dell' Imperadore Valentiniano il Giovane riferisce, che questo piissimo Principe si compiacque in rattenere le fiere sollicitazioni, che si facevano contra alcune persone di qualità, dicendo, che non erano in verun modo convenevoli alla santità de'giorni consagrati a i misteri della Religione. *Respondit, nihil cruentum sanctis præsertim diebus statuendum.*

CA-

CAPITOLO XXIX.

Se le Domeniche di Quarefima mangiavaſi carne, e quali foſſero i digiuni, che ſi rompevano in grazia degli Oſpiti.

I. *Prove tratte da S. Epifanio e da S. Agoſtino, che non ſi mangiava carne in Quarefima ne' giorni, che non digiunavaſi.*
II. *Altre prove del medeſimo S. Epifanio. Diverſe Claſſi d' alimenti ſecondo queſto Padre.*
III. *Altre prove cavate dalla diſciplina della Quarefima.*
IV. *Confronto d' un paſſo di Socrate con S. Epifanio ſull' aſtinenza.*
V. *Nuove prove di Storici e di Padri Greci, che continovavaſi l' aſtinenza ne i giorni, che non ſi digiunano in Quarefima.*
VI. *Se San Spiridone fece mangiar della carne in Quarefima al ſuo Oſpite. Prove del contrario.*
VII. *Prove, che l' Oſpitalità non faceva frangere che i digiuni di devozione, e non quelli della Chieſa.*
VIII. *Altre prove.*
IX. *Eſempio del Martire Alcibiade appo Euſebio.*
X. *Autorità della Regola del Maeſtro.*

I. QUeſte due difficoltà meritano qualche ſchiarimento, perciocchè molti eruditi ſi ſono talvolta ingannati, ed han penſato, che i giorni di Domenica o i Sabbati ancora ne i luoghi, ov' erano eſenti dal digiuno, non foſſero ſimilmente ſoggetti all' aſtinenza della carne, e che all' arrivo degli oſpiti non ſolo la legge del digiuno, ma quella ancora dell' aſtinenza della carne dovelſe cedere alle tenerezze della carità e della oſpitalità. Mi è ſempre ſembrata al contrario certiſſima ed anche evidentiſſima coſa, che l' aſtinenza della carne non rompevaſi nelle Domeniche di Quarefima, ne il digiuno, ch' era di precetto nella Chieſa, allentavaſi mai in grazia degli oſpiti.

Quanto al primo articolo dell' aſtinenza della carne nelle Domeniche di Quarefima, e negli altri giorni, che

che in essi non digiunavasi, S. Epifanio parlando degli usi diversi di varie Chiese, e in particolare di quella, in cui non digiunavasi il Giovedì Santo, asserisce che quantunque vi si dicesse la Messa all'ora di Nona, non lasciavasi di mantener l'uso de' cibi quaresimali (a). *Alius locus quinta feria divinis mysteriis cultus horæ nonæ celebratur, atque ita missio populi fit, ut in jejuniorum usu persistant.* Sant' Agostino ha parlato qui sopra alquanto più alla distesa delle Chiese d' Africa, in cui alcuni digiunavano il Giovedì Santo, ed altri no, e la Chiesa per accomodarsi a questa diversità, celebrava in esso giorno due Messe, l'una di mattina per quei che non digiunavano, l'altra la sera per quelli che digiunavano. Or chi potrebbe mai persuadersi, che si mangiasse della carne il Giovedì Santo? Noi abbiamo dato a divedere, che il digiuno di Pasqua, o della Settimana Santa era distinto per le sue austerità straordinarie da quello del resto della Quaresima. Non avvi adunque la minima ombra di probabilità, che si permettesse l'uso della carne nel dì della Cena. Il digiuno di Pasqua si segnalava per mezzo delle Serofagie, quindi Sant Epifanio ha osservato benissimo, che quei che non digiunavano il Giovedì Santo, continovavano sempre nell'uso delle Serofagie.

(a) *Epiphan. in Expos. fid. n.* 22.

II. Sant' Epifanio dice nel luogo citato (b), che c' erano persone nella Chiesa, principalmente tra i Monaci, che praticavano digiuni e astinenze di varie sorte, ma tutte sante e ammirabilissime. Gli uni si astenevano in tutto il corso del viver loro da tutto ciò, che ha vita, dall'uova ancora, e dal formaggio. Gli altri astenevansi solamente dagli animali quadrupedi, mangiando carne d'uccelli, del pesce, e di tutto il rimanente. Taluni non mangiava volatili, ma usavano uova e pesce. Tali altri mangiavano soltanto pesce, e non uova. Alcuni ritenevano l'uso solo del formaggio, altri ci rinunziavano. *Sunt alia in Ecclesia instituta vivendi præstantia. Nimirum quod alii carnibus prorsus abstineant, quadrupedum & avium, quàm piscium, necnon ovis & caseo. Alii quadrupedibus duntaxat abstinent, sed avibus, & aliis vescuntur. Alii etiam ab avibus temperant, ova & pisces adhibent. Alii etiam ova repudiant. Sunt qui solos*

(b) *Ibid. n.* 23.

vescuntur pisces. Quibus nonnulli etiam abstinent, qui ne-scium tamen sibi permittunt. Alii verò casco non utuntur. Tutte queste astinenze erano ben diverse dal digiuno, e quei che l'osservavano per tutta la loro vita, non per tanto non digiunavano da per tutto le Domeniche, nè in Oriente i Sabbati, nè quasi in verun luogo i cinquanta giorni dopo Pasqua. Ponevasi adunque un gran divario tra i digiuni e l'astinenza non solamente infra i Monaci, ma tra gli altri Fedeli ancora, perocchè S. Epifanio parla qui in generale, benchè parli spezialmente de' Monaci, e quei che non osservavano il digiuno i Sabbati, le Domeniche, e gli altri giorni privilegiati, non per questo si rilassavano della loro astinenza in que' medesimi giorni.

Conviene adunque ragionare nella stessa guisa di tutti i Fedeli nel corso della Quaresima, essendo tutti in quel tempo imitatori de' digiuni, delle astinenze, e delle mortificazioni de' Monaci. La Quaresima obbligavagli tutti non solo al digiuno, ma alla astinenza della carne e del vino. La Chiesa vietava il digiunare le Domeniche e certi altri giorni, ma in essi non proibiva l'astinenza. Se la Chiesa non avesse vietato i digiuni delle Domeniche, sarebbesi in quelle parimente digiunato, per compiere il numero di quaranta giorni di digiuno e di penitenza. Nell'Occidente si digiunavano in molte Chiese i Sabbati della Quaresima, perchè la Chiesa comandava il digiuno della Quaresima, e non vietava quello del Sabbato. Non si rallentavano adunque nè del digiuno, nè dell'astinenza della Quaresima, se non per ordine e comandamento della Chiesa. Siccome adunque ella non proibiva l'astinenza, ma solamente il digiuno la Domenica, fa di mestiere conchiudere, che si passavano nell'astinenza.

III. Sarebbevi stata quasi altrettanta ragione di mangiar della carne a i pasti, che si facevano la sera ne i giorni di digiuno, perocchè il pasto terminava finalmente il digiuno. Ma terminando ancora o rompendo il digiuno, erasi sempre obbligato alla legge dell'astinenza, che vietava l'uso della carne e del vino. La Legge dell'astinenza doveva adunque così bene osservarsi le Domeniche, e gli altri giorni, che non si digiunava, come nel pasto del medesimo giorno. Da qui è, come

ſi è offervato, che i Concilj e i Padri hanno ſempre eſpreſſo, che v'erano quaranta giorni di Quareſima, di digiuno e di penitenza, benchè foſſero ſolamente trentaſei giorni effettivi. La ragione ſi è, che l'aſtinenza che abbracciava le Domeniche, doveva eſſere riputata una parte di quella penitenza. Oſſervoſſi parimente qui avanti, che la Quareſima de' Criſtiani aveva per fine d'imitare il digiuno di GESU' CRISTO, il quale non interruppe il ſuo digiuno di quaranta giorni con veruna refezione. Alcuni per un coraggio, e una grazia ſtraordinaria paſſavano effettivamente i quaranta giorni ſenza mangiare e ſenza bere, ed eravene un maggior numero, che non prendevano alcuna coſa che una volta o due la Settimana. Quei adunque che mangiavano una ſol volta la Settimana, e che per gli uſi della Chieſa erano obbligati a rompere il lor digiuno piuttoſto la Domenica che un altro giorno, mangiavano eglino della carne? Non è egli patentiſſimo, che eſſendo aſtretti a frangere il lor digiuno, ma non eſſendo sforzati a rompere l'aſtinenza, cedevano alla neceſſità, ma non concedevano niente di più a ſe ſteſſi. Tanto deve crederſi ſenza dubbio di quelle perſone, che davano prove ſi eroiche di temperanza e di mortificazione.

E ſe ſi conſiderano tutti quei, a i quali l'età, e il difetto della ſalute non permetteva il digiunare, il cui numero era ſempre grandiſſimo nelle Città, crederaſſi forſe, che la Chieſa gli diſpenſaſſe non ſolo dal digiuno, ma ancora dall'aſtinenza? La diſpenſa canonica ſi miſura dalla neceſſità. Ora certa coſa è per eſperienza, che una gran parte di quei, che non poſſono digiunare, poſſono oſſervare, e oſſervano anche oggi l'aſtinenza della Quareſima. E' d'uopo adunque trarne ancora una ſimil concluſione per le Domeniche e per gli altri giorni di Quareſima, de' quali la Chieſa allentava il digiuno, ma nulla di più.

IV. Socrate par, che abbia copiato il paſſo di Sant' Epifanio teſté riferito, ma con degli sbagli, e delle inavvertenze, che gli ſono molto ordinarie, imperocchè applica a tutti i fedeli e in tempo di Quareſima, o de i digiuni della Chieſa ciò, che S. Epifanio aveva detto de' digiuni arbitrarj, e di tutta la vita, ſingo-

(a) *Socrat. Hist. lib. 5. cap. 22.*

larmente per Monaci. Ecco le parole di Socrate (*a*): *Nec in dierum numero duntaxat, verum etiam in ciborum abstinentia discrepare inter se reperiuntur. Nam alii quidem ab animatis penitus abstinent. Alii ex animantibus pisces solos comedunt. Nonnulli cum piscibus etiam avibus vescuntur; ex aquis, ut est apud Moysen, eas quoque conditas esse affirmantes.* Al dire di Socrate sarebbe adunque stato libero di mangiare volatili al pasto de' giorni di digiuno anche in Quaresima, e non solo la Domenica. Quest' errore è stato confutato distintamente qui sopra, parlandosi di qual cibo poteva usarsi in Quaresima. Conviene adunque riconoscere, che Socrate ha sbagliato, ed ha confuso i digiuni della Quaresima, co' digiuni arbitrarj, di che parla Sant' Epifanio, e che n' attribuisce poco meno che a i Religiosi, come apparisce dal principio e dal fine del Capitolo, che riguarda puramente i Religiosi.

V. Teofano Istorico Greco, e dopo di lui l' Autore della Storia mista, e Niceforo, che l' hanno seguito, riferiscono, che il popolo di Costantinopoli cominciò l'astinenza e i digiuni di Quaresima una Settimana più presto che non abbisognava, per la' qual cosa si anticipava d' una Settimana la festa di Pasqua. L' Imperador Giustiniano per ovviare a tanto disordine comandò, che nella Settimana seguente fosse esposta della carne in vendita. I macellaj ubbidirono, ma niuno volle comprare, nè mangiare di quella carne. L' Imperadore fe' celebrare la Pasqua secondo le sue intenzioni, e si trovò che il popolo aveva digiunato una Settimana di più (*b*). *Imperator sequenti hebdomada carnes vendi jussit, lanistaeque omnes interfectis animalibus carnes eorum venales exposuerunt: sed nemo emebat, nemo manducabat: & Paschate ut voluit Imperator factum est, & compertum est populum hebdomade non necessaria jejunasse.* Questa Storia è una manifestissima pruova, che in tutta la Quaresima non si ammazzavano, nè si esponevano in vendita le carni d' animali terrestri, e che conseguentemente non se ne mangiava la Domenica, nè il Sabbato. S. Basilio ha qui avanti fatta la medesima osservazione, che in Quaresima si cessava di scannar gli animali, e d' esporre in beccaria la carne loro. *Nullum animal deplorat mortem,*

(b) *Theophan. ad an. 535. 536.*

tem, nuſquam ſanguis. San Gregorio Niſeno ha ſimilmente chieſto poco meno di due meſi di tregua alla tirannia del ventre, e alla ſuperfluità de' guazzetti, il che non avrebbe fatto, ſe i Sabbati e le Domeniche di Quareſima non aveſſero diverſificato in niente da quelli del rimanente dell'anno. E quando San Baſilio inveiva con tutta la forza della ſua eloquenza contra coloro, che prevenivano con gli eccelſi della Domenica i cinque giorni del digiuno, che ſeguivano: *Ne velut ulciſcens jejunii dies, nec veluti fucum facturus legis autori, in hoc quinque dies crapulæ theſaurum reponito*: Non teſtificava egli molto evidentemente, che l'aſtinenza delle Domeniche doveva preparare i Fedeli a i digiuni de' giorni ſeguenti. *Jejunator ad jejunandum temperantia præparetur*.

VI. Caſſiano oſſerva, che ne' Moniſteri d'Egitto uſavaſi ſomma attenzione, *tanta obſervantia cavetur*, che niuno digiunaſſe da Paſqua ſino alla Pentecoſte; ma che il reſultato di tutte le deliberazioni, e riſoluzioni, che ſi fecero ſopra di queſta materia, fu, che ſi mangiaſſe a mezzo giorno ſenza aſpettare ſino a Nona, ma che ſi uſaſſero gli ſteſſi cibi della Quareſima (*a*): *Ut eſcarum ſolitus modus, vel qualitas non mutetur*. Diſtinguevaſi l'aſtinenza dal digiuno, e la Chieſa proibendo il digiuno, ſi riteneva l'aſtinenza. I Fedeli ne uſavano in Quareſima nel modo ſteſſo de' Monaci in tutto l'anno. Spiegammo qui ſopra il Canone del Concilio I. d'Orleans, che comanda l'aſtinenza della carne, e l'uſo de' cibi di Quareſima a quei, che ſi eſentano dal digiuno.

(a) *Caſſian. Collat. 21. cap. 21. 23.*

VII. Paſſeremo alla ſeconda queſtione con un racconto di Sozomeno, che ha qualche attenenza con la prima. E' un fatto famoſo di San Spiridione Veſcovo di Trimitonta in Cipro, allorchè in un giorno di digiuno mangiò, e fe' mangiar della carne porcina al ſuo oſpite, e ſecondo alcuni in Quareſima, per non trovarſi allora in caſa ſua farina, nè pane. Ma la verità è I. che Sozomeno dice (*a*) in termini formali, che avvicinavaſi il tempo della Quareſima. *Inſtante jam Quadrageſima*. Adunque non era ancora il tempo di Quareſima. II. Il digiuno, di cui San Spiridione credè doverſi ſal-

(b) *Sozom. lib. 1. cap. 11.*

rallentare in grazia del suo Ospite, era un digiuno di devozione particolare a esso Santo, ed alla di lui famiglia. *Hos ipsis diebus, quibus ipse cum domesticis suis solebat continuare jejunia, ac certo die comedere, reliquos dies absque ullo traducens cibo.* Quei che pensarono, ch' era non solo il tempo di Quaresima, ma eziandio della Settimana Santa, perchè Sant' Epifanio dice essere in quel tempo, che si prolungano i digiuni per molti giorni, non hanno per avventura badato, che S. Epifanio e gli altri Autori riferiti qui sopra, non attribuiscono solamente questi digiuni prolungati alla Settimana Santa, benchè fossero allora più comuni, ma a tutti i tempi dell'anno, secondo il fervore di que' più volontarj. V' erano de' Fedeli, de' Chierici, e de' Monaci, che digiunavano tutto l' anno, e che mangiavano ancora solamente una volta in due o tre giorni, o in una settimana. San Spiridione poteva essersi fatta una legge di somiglianti digiuni continui e prolungati, non tanto in Quaresima, quanto ancora per alcune Settimane avanti Quaresima: come abbiamo veduto e vedremo ancora in avvenire, che la pietà de' Fedeli ha bene spesso prevenuto i digiuni della Quaresima con altri digiuni per alcune Settimane. Noi diremo nel seguente Trattato esser da ciò derivate le Domeniche e le Settimane della Quinquagesima, della Sessagesima, e della Settuagesima. Il racconto di Sozomeno può benissimo accomodarsi a questi anticipati digiuni, e d' uopo sarebbe produrre prove più sode e più convincenti, per una proposizione così insolita e tanto incredibile, che è quella, che San Spiridione mangiò, e fe' mangiar della carne al suo Ospite nella Settimana Santa. III. Il rifiuto, che da principio fece l' Ospite di San Spiridione di gustare di quella carne, non era fondato, perchè fosse giorno di digiuno, ma per vedere in tavola della carne porcina. La risposta di San Spiridione n' è una prova evidente; imperocchè il Santo non replicò al suo Ospite, o che l' ospitalità era un giusto motivo per dispensarsi dal digiuno e dalla astinenza, o che l' estrema fiacchezza, in cui trovavasi l' Ospite, richiedeva d' esser soccorsa, senz' aver riguardo al tempo della Quaresima, atteso il pericolo in cui era legittimamente dispensando. Tali ri-

rispose sarebbero proprie, e naturali, se lo scrupolo di questo viandante fosse staro sulla obbligazione del digiuno, o dell'astinenza. Ma il Santo Prelato non avendo detto altra cosa all'Ospite scrupoloso, se non che secondo le Scritture tutto era puro per l'anime pure, *Omnia enim munda esse mundis sermo divinus edocuit*: Egli ci disvela manifestamente, che lo scrupolo del passeggiero era fondato puramente sulla natura della carne, che gli veniva apprestata, che passava per impura, e della quale gli stessi Fedeli se n'astenevano in una buona parte d'Oriente. Imperciocchè è noto, che per molti secoli si osservò in Oriente, anche più che in Occidente, il divieto, che gli Appostoli fecero a' Fedeli de' cibi, che gli Ebrei abborrivano, affine d'unire più facilmente mediante tale condescendenza gli Ebrei e i Gentili convertiti in una medesima Chiesa. San Spiridione poteva esser di quei, che non osservavano più questa pratica di accomodamento, che non era più utile, quantunque nel principio della Chiesa fosse stata necessaria: e il di lui Ospite era di quei, che tuttavia scrupulosamente osservavala; come ben si sa essere stata osservata in alcune Chiese fino dopo il decimo, e undecimo secolo. IV. Sozomeno dice in termini formali, che fa questo racconto per dare a divedere, in che foggia S. Spiridione riceveva i suoi Ospiti. *Qualiter se gesserit in excipiendis hospitibus, hinc licet cognoscere*. Ora egli è inaudito, che l'ospitalità fosse una giusta causa di rompere altri digiuni, che quei di devozione, o di mangiare della carne in Quaresima. Abbiamo veduto al contrario, che gli stessi viandanti digiunavano, e s'eglino digiunavano facendo viaggio, come mai quei che gli ricevevano nelle lor case, potevano dispensargli, o dispensar se stessi dal digiuno o dall'astinenza in Quaresima? Noi per lo contrario facciamo vedere, che la legge della ospitalità non faceva rallentare se non se i digiuni di devozione. V. Potrebbe essere che la stanchezza, e l'affinimento dell'Ospite, avessero mosso San Spiridione a fargli mangiar della carne in Quaresima, e nella stessa Settimana Santa, il che può farsi senza dubbio in questi estremi. Ma da ciò non puote conchiudersi, che fosse libero di presumer mai cosa somiglievole fuora di così estre-

eſtreme neceſſità, nelle quali non avvi altro rimedio, come non trovoſſi allora appreſſo il Santo Prelato né pane, né farina, né modo d'averne.

VIII. La Storia, che Teodoreto racconta del Santo Solitario Marciano confermerà maravigliosamente, quanto ſi è detto. Un Religioſo aſſai vecchio, e di auſteriſſima vita eſſendo venuto a viſitarlo, dopo aver detto Nona in ſua compagnia, gli fece portar da mangiare. Queſto Religioſo per nome Avito ſi ſcusò da principio, dicendo, che mangiava ſempre all'ora di Veſpro, e che talvolta paſſava due o tre giorni ſenza cibarſi: *Neſcio me unquam cibum ſumpſiſſe ante Veſperam: Sæpe autem duos, vel tres dies ſimul maneo jejunus*. Marciano gli diſſe, che quanto a lui eſſendo debole non poteva aſpettare ſino a ſera, Avito perſeverò nella ſua riſoluzione. Allora Marciano ſoggiunſe, che ſarebbe per eſſo una ſomma afflizione di paſſare per un uomo ſoggetto alla ſua bocca nell'animo d'una perſona, ch'era venuta a viſitarlo per qualche ſtima di ſua virtù. A queſto diſcorſo Avito mutò riſoluzione, e teſtificò che per non attriſtarlo, ſarebbe pronto a mangiare ancor della carne. Allora Marciano ſi ſpiegò più chiaramente ad Avito, e diſſegli, ch'ei pure faceva profeſſione d'una ſtrettiſſima aſtinenza, e che non mangiava mai ſino a ſera, ma che la carità doveva eſſere preferita al digiuno; queſti digiuni erano volontarj, ma che la carità e l'oſpitalità erano una legge del Cielo, che dovevano vincerla ſulle umane iſtituzioni (a). *Nos quoque cibum nocte advenante capimus, ſed ſcimus Charitatem eſſe jejunio præſtantiorem. Charitatis enim opus a lege divina præcipitur. Jejunium autem eſt poteſtatis noſtræ & arbitrii. Oportet autem exiſtimare divinas leges eſſe noſtris multo præſtantiores*. Non erano allora i digiuni di Quareſima, perciocchè terminavanſi all'ora di Nona; onde Marciano parlane come d'un digiuno libero e volontario, dicendo che tal ſorta di digiuni debbono cedere alla carità, o alla oſpitalità. *Jejunium eſt poteſtatis noſtræ & arbitrii*. La qual coſa non avrebbe detto de' digiuni di Quareſima.

(a) *Theodoret. Hiſt. Relig. cap. 3.*

IX. L'Autor Greco che ha ſcritto le parole, e l'azioni de' Solitarj, e delle quali il Diacono Pelagio ce n'ha data la Traduzione Latina, dice che l'Abbate Caſ-

fano domandando perchè i Religiosi d' Egitto rompevano il digiuno per compiacenza all'arrivo degli Ospiti, e perchè quei della Palestina nol facevano: un Religioso d' Egitto risposegli, che il digiuno della Regola era libero e arbitrario, ma che la Carità era la perfezione della Legge divina (a). *Quare tempore susceptionis fratrum Regulam jejunii non custoditis? &c. Jejunium in nostra voluntate est: charitatis autem plenitudinem lex Dei exigit a nobis.* Quest' era l' istessa risposta di Marciano. Nel rimanente la maniera, onde l'Ospitalità rompeva il digiuno, era talvolta più ammirabile dello stesso digiuno, essendo riferito nel medesimo luogo, che un Solitario sollecitando il suo Ospite a mangiare, ed esso scusandosi, perchè era sazio: ei gli diede questa esemplare risposta, che quanto a lui era già la sesta volta in quell' istesso giorno, che aveva mangiato co'suoi Ospiti, ma che aveva mangiato sì poco, che aveva tuttavia appetito.

(a) *Auth. Grec. libell. 13. cap. 3.*

L' Abbate Cassiano, di cui parlotti, è l' Autore medesimo delle Collazioni, riferendo pur esso (b) questa differenza tra i Monasteri di Siria e quei d' Egitto, che facevasi osservare la regola dell' ora della refezione, *usque ad præstitutam jejunii horam refectionis regula servaretur*, agli stessi Ospiti ne' Monasterj della Palestina, il che non facevasi in quelli d'Egitto, eccettuati i giorni delle Stazioni, cioè il Mercoledì e il Venerdì: *absque legitimis quartæ sextæque feriis*: La ragione di quei d' Egitto era, che i digiuni volontarj, *jejunium voluntarii muneris est oblatio*: dovevano cedere alla carità verso degli Ospiti. Cassiano s' industria di ripetere in questo Capitolo, che trattavasi solamente del digiuno di tutti i giorni dell'anno, *Quotidiana jejunia, quotidiana flatio*, e non de i digiuni della Chiesa, i quali non cadevano se non in certi giorni. Ed in vero se il digiuno del Mercoledì e del Venerdì d' ogni Setrimana non era mai rotto nè per gli Ospiti, nè dagli Ospiti; egli è molto più giusto di credere lo stesso di quei di Quaresima.

(b) *Cassian. Instit. lib. 2. capp. 24. 25.*

X. Vi è qualche cosa di simile nel racconto, che fa Eusebio del Martire Alcibiade, che da per se aveva sempre digiunato in pane e acqua, ma che fu obbligato per una rivelazione del Martire Sant' Attalo,

di mangiare di tutti i cibi ordinarj, quando fi trovò chiuſo nella ſteſſa prigione degli altri Martiri. Euſebio ne allega due ragioni. La prima per non iſcandalizzare con queſta ſingolarità gli altri Martiri, ſuoi Colleghi. La ſeconda per evitare il ſoſpetto d'eſſere del partito di molti Eretici di quel tempo, che aſtenevanſi delle creature di Dio, perchè l'avevano in odio (a). *Qui & creaturis Dei minimè uteretur, & aliis exemplum ſcandali fieret.* Queſti ſono que' digiuni particolari e volontarj, a' quali biſogna rinunziare, quantunque ſieno lodevoliſſimi, quando ſono contrarj alla carità, alla oſpitalità, e alla edificazione.

(a) Euſeb. Hiſt. lib. 5. cap. 3.

XI. La Regola che chiamaſi del Maeſtro, perciocchè GESU' CRISTO ſteſſo vi parla, e vi ordina tutte le coſe, queſta Regola, dico, dice eſpreſſamente, che i digiuni di Quareſima ſono inviolabili, non dovendoſi avere in eſſi riguardo alcuno all'arrivo degli Oſpiti. *Jejunium in Quadrageſima propter ſuperuenientes non frangatur & domeſticis fratribus.*

TRATTATO

DE I DIGIUNI DELLA CHIESA.

SECONDA PARTE

De i Digiuni della Chieſa dal ſettimo ſecolo ſino a i dì noſtri.

CAPITOLO PRIMO

Della Settuageſima, Seſſageſima, e Quinquageſima.

I. *Varj tentativi per ſupplire al numero di quaranta digiuni, allorchè non digiunavanſi che trentajei giorni. Alcune perſone particolari cominciarono a digiunare dalla Quinquageſima.*

II. *I Religioſi principiarono a digiunare dalla Seſſageſima, tre giorni ſolamente la ſettimana per ſupplire alle ſei Domeniche.*

III. *Donde derivano i nomi di Quinquageſima, Seſſageſima, e Settuageſima.*

IV. *Avanti il nono ſecolo furono perſone particolari, o Monaci, che prevennero il principio antico de' digiuni della Quareſima in Occidente.*

V. *Nuove prove di ciò.*

VI. *Nel nono ſecolo noi aggiunſemo i quattro giorni, che precedono la prima Domenica di Quareſima, per fare il numero compiuto di quaranta digiuni.*

VII. *Quegli ſolamente, che non digiunavano le Domeniche, nè i Sabbati, nè i Giovedì, cominciavano a digiunare dalla Settuageſima. E non digiunavano che trentaſei giorni, perchè digiunavano quattro giorni la Settimana.*

VIII. *Le pratiche generali della Chieſa che cominciavano alla Settuageſima, non comprendevano il digiuno.*

IX. *Tutto l'Occidente non ſi arreſe da principio all'aggiunta de' quattro giorni.*

X. *Scritti di Carlomagno e di Alcuino ſopra la Settuageſima.*

XI. *L'uſo e i termini de' Greci per le due ſettimane, che precedono la Quareſima.*

XII. *Quando fi obbligarono tutti i Monaci, e tutti i Chierici a cominciare il digiuno del Lunedì della Quinquagefima.*
XIII. *I Pallarchi paſſarono dall' uſo de' Greci a quello de' Latini.*
XIV. *Maſſimiliano Imperadore travagliò indarno per far dividere la Quareſima in tre parti.*

I. QUando la Chieſa volle imitare il digiuno del Figliuolo di Dio, di cui quello di Mosè e d' Elia erane ſtato l' ombra, ella trovoſſi nella neceſſità di rallentarne molto, non ſolo per la refezione di ciaſcun giorno di digiuno verſo la ſera, ma ezandio per la ſoſpenſione intera del digiuno del Sabbato, ch'era un giorno di feſta degli Ebrei, incompatibile col digiuno, e della Domenica ch' era il giorno della Reſurrezione e del ripoſo di GESU' CRISTO nella ſua gloria. La neceſſità d' interrompere il digiuno di quaranta giorni con qualche refezione era inevitabile; almeno per il comun de' Fedeli, e ancora per il comune de' Giuſti e de' perfetti. Ma la diminuzione de' giorni di digiuno, che facevaſi per la ceſſaſſione del Sabbato e della Domenica, non era ſenza rimedio. Si poteva prevenire e digiunare anticipatamente altrettanti giorni, quanti ne toglievano le feſte o della Sinagoga, o della Chieſa. Alla qual coſa alcuni andavano per avventura penſando al tempo ſteſſo di S. Ambrogio, il quale diſapprovò queſta novità, i cui autori erano alcuni privati, che ſtudiavano a diſtinguerſi con ſi fatta ſingolarità, e ad innalzarſi ſopra degli altri Fedeli, al fervore de' quali non ſi appreſſavano neppure nell' oſſervanza della Quareſima (a). Sant' Ambrogio ragiona ſopra principj, e ſovra rego-

(a) *Ambroſ. Serm. 34.* *Nonnulli Chriſtianorum exiſtimantes ſe divinitatis præcepta religioſius obſervare, prætermiſſa devotione Quadrageſimæ, cujus hodie curamus exordium; Quinquageſimam ſe facere metiuntur, cum id neque divinis literis jubeantur, neque traditum ſit authoritate majorum. Sola igitur hoc faciunt animi præſumptione, & dum putant ſe devotius agere, ſuperſtitioſius conſervantur. Dicit ſe obſervare Quinquageſimam, qui fortè Quadrageſimam complere vere poſſit.*

regole d'una gran prudenza e degne della noſtra attenzione. Non è divozione, ma una vana preſunzione di perſone private il volere oltrepaſſare le pratiche comuni della Chieſa fondate ſull' eſempio degli Appoſtoli e de' Padri antichi. L' ardore ſtraordinario d'ogni privato dee più toſto applicarſi in adempiere le comuni obbligazioni con una pietà, eſattezza e fedeltà non comune, che in oſtentate oſſervanze inſolite, che ſcandalezzano più toſto il preſſimo, che non l'edificano; oltre di che gli amatori appaſſionati di ſi fatte ſingolarità ne addivengono bene ſpeſſo non più divoti, ma più vani e più traſcurati nelle comuni obbligazioni de' Fedeli. Con queſti medeſimi ſentimenti il Concilio I. d' Orleans nel 511. proibì l' iſteſſa innovazione della Quinquageſima. (a) *Id a Sacerdotibus omnibus decretum eſt, ut ante Paſchæ Solennitatem non Quinquageſima, ſed Quadrageſimæ teneatur.*

(a) *Concil. Aur. Can.* 24.

Siccome i Veſcovi avevano la podeſtà d'intimare e di preſcrivere nuovi digiuni, alcuni di loro avendo la divozione di digiunare il numero compito di quaranta giorni, ordinarono il digiuno d' una Settimana avanti la prima Domenica di Quareſima, per ſupplire al digiuno delle Domeniche; altri oltre a queſto preſcriſſero il digiuno d' un' altra Settimana, affine di tenere il luogo de' Sabbati, che non digiunavanſi nelle lor Chieſe. I primi adunque cominciavano i digiuni della Quareſima dalla Settimana della Quinquageſima, i ſecondi da quella della Seſſageſima. Il digiuno di queſte due Settimane erano una coſa ſantiſſima, i Veſcovi non mancavano d'autorità legittima per queſti nuovi Statuti. Ma ſiccome tutti i Veſcovi del Regno di Francia non facendo che un corpo, avevano molta comunicazione tra loro, e di frequente ſi adunavano negli ſteſſi Concilj, l'uniformità parve loro finalmente eſſere neceſſariſſima per evitare lo ſcandalo e le controverſie. La qual coſa diè luogo al Canone del IV. Concilio d'Orleans, che vietò a i Veſcovi di preſcrivere, e alle Chieſe d'oſſervare la Quinquageſima, o la Seſſageſima; e affine di rimuovere il preteſto, che prendevaſi per una parte di queſte novità, comandò che ſi digiunaſſero tutti i Sabbati di Quareſima (b). *Hoc etiam decernimus æqualiter obſervari.*

(b) *Concil. IV. Aur. Can.* 2.

uandum, ut Quadrageſima ab omnibus Eccleſiis æqualiter teneatur: neque Quinquageſimam aut Sexageſimam ante Paſcha quilibet Sacerdos præſumat indicere. Sed neque per Sabbatha abſque infirmitate quiſquam ſolvat Quadrageſimæ jejunium: niſi tantum die Dominico prandeat.

II. I Religioſi avevano moltiſſimi digiuni ordinati dalla loro Regola, e parve ad eſſi, che foſſe convenevole di ſoſtituirne altri a quelli, che mancavano alla Quareſima per le ſolennità delle Domeniche. Non era da temerſi ſcandalo tra loro, avendo tanti altri digiuni volontarj, che ſervivano mirabilmente a ſantificargli, e a edificare la Chieſa. La Regola del Maeſtro che credeſi eſſere ſtata formata da un Religioſo Franceſe nel principio del ſettimo ſecolo ingiugne a i Monaci di digiunare il Mercoledì, il Venerdì, e il Sabbato dopo la Seſſageſima fino a Quareſima, acciocchè queſti ſei giorni ſuppliſſero alle ſei Domeniche della Quareſima, che non digiunavanſi (*a*). *A Sexageſima verò quarta, ſexta & Sabbatho poſt lucernarium ſemper reficiant; aliis verò diebus uſque ad Quadrageſimam ad Nonam reficiant; ut quod Dominica Quadrageſima de quadraginta jejuniis ſubtrahunt, quarta, ſexta & Sabbatho a Sexageſima jejuna uſque ad Veſperam continuata reſtituant.* Quando queſta Regola dice, che ſi mangerà i tre giorni di queſte due Settimane dopo Veſpro, e gli altri dopo Nona, egli è come ſe diceſſe, che i primi ſono digiuni della Chieſa, e gli altri della Regola.

(a) Cap. 28.

III. Queſto paſſo della Regola del Maeſtro c'inſegna chiaramente, che i nomi di Quinquageſima, o di Seſſageſima non dinotano in verun modo il numero di cinquanta, o di ſeſſanta; ma furono formati ſopra quello di Quadrageſima o Quareſima, perchè precedono d'una, o due Settimane la prima Domenica di Quareſima. Nella medeſima Regola la ſeconda Settimana di Quareſima è ſimilmente dinominata *Triceſima*, e la terza *Viceſima* (*b*). Ma fa di meſtiere oſſervare ancora, che queſti Religioſi pigliavano tre giorni di digiuno in ciaſcuna di queſte due Settimane per farne ſer, che ſi digiunavano in vece delle ſei Domeniche di Quareſima. Sicchè può farſi, che quei de' quali i due Concilj d'Orleans hanno parlato, non preveniſſero parimente la Quareſima, che

(b) Cap. 43.

di

di tre giorni di digiuno in ciascheduna delle due Settimane, e forse non pensavano ancora che a riempiere il luogo de' Sabbati, che non si digiunavano da per tutto neppure in Quaresima.

IV. I Religiosi onde parla Cassiano nelle sue Conferenze, non ne usavano nello stesso modo, perciocché gli uni facevano la lor Quaresima di sei Settimane, perchè digiunavano il Sabbato; gli altri non digiunando il Sabbato la facevano di sette Settimane. Laonde gli uni e gli altri avevano trentasei giorni di digiuno (a). *Diversa mora, idest, sex vel septem hebdomadibus per nonnullas provincias Quadragesimam celebrant, &c. una ratio, idemque jejuniorum modus, diversa hebdomadarum observatione concluditur. Hi enim sibi sex hebdomadarum observantiam præfixerunt, qui putant die quoque Sabbathi jejunandum.* La settima Settimana adunque era la stessa, che noi chiamiamo della Quinquagesima, ma in Oriente ella non aveva per oggetto che di supplire al digiuno del Sabbato, ch'eravi proibito. Se Cassiano parla de' digiuni pubblici della Chiesa, come questi termini potrebbero significarlo, *per nonnullas provincias*, io stento a credere, che altre Chiese fuor di quelle d' Oriente abbiano digiunato anticipatamente questa settima Settimana. Alcuni de' nostri Religiosi in Occidente procurarono di riempiere il luogo delle Domeniche con digiuni anticipati, ma le Chiese non ci supplivano se non con i quattro digiuni dopo il Mercoledì delle Ceneri, come diremo nel seguente Capitolo. Quindi non può dirsi, che esse abbiano mai universalmente prescritto, ne praticato il digiuno della Settimana intera della Quinquagesima, molto meno quello della Sessagesima, o della Settuagesima. Non possono essere stati se non i Religiosi, o alcuni Laici privati, che si sieno imposti tali digiuni, ma le Chiese di Occidente non gli hanno mai praticati, nè prescritti, tanto è il rispetto, ch'elleno ebbero per la santa Quarentena, ch'era stata già consagrata da Quello, che è il pane della vita eterna. La qual cosa aveva voluto dire Sant' Ambrogio nel luogo poc' anzi citato, che egli è bene digiunare, ma essere cosa molto più santa digiunare con GESU' CRISTO, e avvicinarsi per quanto si può a i suoi digiuni. *Licuit ergo quibusdam temporibus jejunare,*

(a) *Cassian. Collat. 21. cap. 24. 27. 28.*

nare, sed melius Quadragesimam jejunare cum Christo. Hanc enim Quadragesimam nobis Dominus suo jejunio consecravit.

V. Ma ecco pruove convincenti, che i digiuni delle tre Settimane avanti Quaresima, o separatamente, o congiuntamente, non sono mai stati ricevuti né nelle Leggi, né nelle pratiche delle Chiese. Il Concilio VIII. di Toledo, che fu tenuto nel 653. dichiarò espressamente, che il numero de' digiuni di Quaresima ascendevano tuttavia a trentasei, i quali facevano le decime dell'anno, che si consacravano a Dio con la penitenza (a). *Cum Quadragesimæ dies totius anni decimæ deputentur, quæ in oblatione jejunii Domino consecrantur.* Teodolfo Vescovo d'Orleans dichiara l'istessa cosa nel suo Capitolare, cioè nella sua Istruzione Pastorale, qualor dice, che debbonsi osservare religiosamente i digiuni di tutta la Quaresima, eccettuate le Domeniche, perché questi giorni di digiuno sono le decime di tutto l'anno (b): *Jejunium in Quadragesima præter dies Dominicos nullatenus resolvatur, quia ipsi dies decimæ sunt anni nostri.*

(a) *Concil. VIII. Tolet. Can. 9.*

(b) *Cap. 37.*

VI. I quattro giorni di digiuno avanti la prima Domenica di Quaresima non erano anche stati aggiunti al tempo di Teodolfo, che scrisse il suo Capitolare un poco avanti l'anno 800. Essi erano aggiunti e ricevuti nell'uso pubblico della Chiesa Occidentale al tempo del Pontefice Nicolao I. e del Re Carlo il Calvo, perciocchè il Monaco Ratrano di Corbia rendene una sì precisa e così evidente testimonianza nella dotta risposta, che fece alle accuse, onde i Greci procuravano d'oscurare la gloria e la purità della Chiesa Latina. L'uno de' capi delle accuse mal fondate era, che noi non componiamo la nostra Quaresima di otto Settimane, nella prima delle quali era necessario cominciare ad astenersi dalle uova e da i latticinj (c). *Reprehendentes nos Latinos, quod octo hebdomadibus ab ovorum & casei esu more suo non cessamus.* Così scrive Flodoardo. Ratrano rispose, che i Greci non digiunando i Sabbati, né le Domeniche non potevano riempiere i quaranta giorni del digiuno della Quaresima, se non digiunando otto Settimane, non avendo ogni Settimana che cinque giorni di digiuno (d). *Qui nec Sabbatho, nec Dominica jejunant, & tamen ante Pascha Qua-*

(c) *Flodoard. lib. 3. cap. 17.*

(d) *Ratram. Concil. Græc. oppositæ lib. 30. cap. 4.*

Quadrageſimam implere geſtiunt, neceſſe eſt ut octava hebdomada jejunium incipiant. Nam quinque tantum diebus per ſingulas hebdomadas jejunare comprobantur, & octies quinis quadraginta perficiunt. Per lo contrario quei che digiunavano i Sabbati, aggiunſero quattro giorni avanti la prima Domenica di Quareſima, per fare il numero di quaranta con i trentaſei giorni, che riſultano dalle ſei Settimane della Quareſima. *Subtractis ſex Dominicis ſuperſunt triginta ſex dies quibus jejunium celebratur; ut verò quadragenarius perficiatur, quatuor diebus hebdomadæ ſeptimæ jejunatur. Hinc fit ut hebdomadis ſeptimæ non ſex, ſed quatuor tantum modo dies jejunentur, qui triginta ſex diebus ſuperaddits quadragenarium perficiunt.* I termini di Ratrano danno baſtantemente a divedere, che in Occidente non digiunavaſi mai la Settimana intera della Quinquageſima; ma che ſe ne preſero ſolamente i quattro ultimi giorni, per unirgli a i trentaſei digiuni, onde fino ad allora era ſtata compoſta la Quareſima.

VII. Erano adunque i Greci e non i Latini, che digiunavano le due Settimane, che i Latini ſoli appellarono Seſſageſima, e Quinquageſima. E quanto a ciò che concerne la Settuageſima, Ratrano dicene ſoltanto una parola nel medeſimo luogo, ove parla di quei, che non digiunavano i Sabbati, nè i Giovedì. Imperocchè per avvicinarſi almeno al numero di quaranta digiuni, pigliavano nove Settimane avanti Paſqua, e digiunando ſolamente quattro giorni d'ogni Settimana, digiunavano in tutto e per tutto trentaſei giorni, benchè ſecondo l'antico linguaggio della Chieſa, dicevano con verità, che digiunavano la Quareſima. *Huic verò numero, ideſt duobus diebus quibus non jejunatur, qui quintam Sabbathi ſuperaddere malunt, Quadrageſimam ante Paſcha jejunare non poſſunt, niſi novem jejuniis hebdomadæ ſortiantur. Tribus enim ſublatis de ſeptem, Dominica videlicet, Sabbatho, & quinta Sabbathi, ſuperſunt quatuor dies per ſingulas hebdomadas jejunii: & quaternarij novies ducti, triginta ſex, non quadraginta implere noſcuntur; & cum quadraginta jejunando dies non impleant, Quadrageſimam tantum implere ſe dicunt.*

Certa coſa è adunque, che queſti ultimi cominciavano la lor Quareſima alla Settimana da noi chiamata

la Settuagesima, e che è la nona avanti Pasqua. Ma contuttocchè la prendessero sì lunga, digiunavano meno giorni degli altri. Sicchè questa non fu mai se non la pratica di alcune persone private, che si tollerarono per qualche tempo. Imperocchè la Chiesa d' Occidente seguì universalmente le sei Settimane antiche, e la nuova addizione de quattro giorni, per compire il numero di quaranta digiuni. Così parla Ratrano, il qual dice che in queste sei Settimane noi digiuniamo tante volte, quante i Greci in otto. Onde non eravi ragione alcuna di querelarsi: *Hac de causa non habent Græci quod Romanis objectare super septimanarum disparilitate; quoniam quod illi in octo hebdomadibus faciunt, per singulas hebdomadas quinis non amplius diebus jejunantes; hoc tam Romana quam Occidentales Ecclesiæ sex hebdomadibus perficere nostantur, superadditis quatuor diebus hebdomadis septimæ.* Ecco l'uso pubblico e generale delle due Chiese; la Greca digiunava otto Settimane, la Romana e l' Occidentale non ne digiunavano che sei, e quattro giorni di più anticipatamente; nè l'una, nè l'altra non cominciava i suoi digiuni alla Settuagesima. Non potevano essere adunque se non persone private, o alcuni Monasterj, che si anticipassero a digiunare dalla Settuagesima.

VIII. Crederei volentieri, che furono i Monaci, i quali diedero principio a questa pratica, e in vece d' essere una singolarità viziosa, qualora prescrivevano a se stessi nuovi digiuni e particolari, era al contrario la gloria loro e professione. Abbiamo veduto poc' anzi il digiuno prescritto nella Regola del Maestro dalla Settimana di Sessagesima. Finalmente lo stesso Ratrano continova nel medesimo luogo a scoprire, quali fossero già d' allora l'osservanze della Settuagesima nella Chiesa Latina; ma senza dire una sola parola de' digiuni, testifica solamente, che dalla nona Settimana avanti Pasqua, ella si priva del Cantico di giubbilo *Alleluja*, *Gloria in excelsis*, e delle solennità de' Martiri, affine di ripigliare questi segni d' una santa letizia nel giorno della Resurrezion del Signore. Privarsi di così santa gioja è una spezie di digiuno, ed è il solo digiuno, che la Chiesa d' Occidente comincia alla Settuagesima. *Quod si jejunium est humillimis executio, plures quam Constantinopoli-*

ta-

sitani, tam Romani, quam Occidentales hebdomadei jejunant; siquidem cantica solennia, videlicet Alleluja, seu Martyrum solennitates, novem ante Pascha septimanis Occidentalis Ecclesia nequaquam solenni more frequentat; sed ab omni celebri glorificatione quam per totius anni spatium frequentare consuevit, se se continet, ut tanto gloriosius in die Resurrectionis exultet, quanto diutius semet humiliando sanctum Pascha prævenire consuevit.

IX. Finalmente prima di lasciare Ratrano, diremo esservi due maniere d'intender ciò, ch'egli dice nel medesimo luogo, che ce n'erano, ma pochissimi in Occidente, che digiunassero ancora trentasei soli giorni in Quaresima. *Sed quia per pauci sunt in Occidente, qui non quadragenta dies ante Pascha jejunando compleant, &c.* Imperciocchè questi erano, o quelli che cominciavano a digiunare dalla Settuagesima, digiunando solamente quattro giorni per Settimana, come questo Autore ha già detto, o piuttosto coloro che non avevano ancora ricevuta la nuova addizione de' quattro giorni anticipati, come osserva Ratrano immediatamente avanti le precedenti parole, e che se ne stavano a i trentasei giorni antichi, che fanno le decime dell' anno. *Jejunant denique Romani sex ante Pascha septimanis continuatim, præter Dominicam, qua jejunium solvunt. Unde si jejunantes triginta sex dies, quatuor minus a quadragenta complere noscuntur, causa cur ita faciant, honestatis est, &c. Jubemur laborum decimas nostrorum offerre Domino, &c.*

X. Per altro ciò che abbiamo detto dell' origine e delle formazioni de i nomi di Settuagesima, di Sessagesima e di Quinquagesima; e quel che abbiamo riferito di Ratrano intorno alle tre diverse maniere di cominciar la Quaresima da una delle tre Settimane anticipate, trovasi eccellentemente spiegato nella Lettera dell' Imperador Carlo Magno ad Alcuino sopra di questa medesima materia. Questo grande Imperadore aveva consultato Alcuino, e dopo aver ricevuta la sua risposta, consultò ancora gli Eruditi della dotta sua Corte, a impulso dello stesso Alcuino (a). *Quia tuæ charitati placuit nostram Regalem aulam de hac re consulere.* Oltre a ciò che è stato già detto, Carlomagno attribuisce nella sua risposta a Papa Telesforo lo stabilimento della

(a) *Alcuini Opera pag.* 1147.

Quinquageſima, o della ſettima Settimana, e al Pontefice Melchiade la proibizione di digiunare il Giovedì, il che viene neceſſariamente ſeguito dal digiuno della ottava Settimana, o della Seſſageſima. Queſte idee eranſi ormai ſparſe in Occidente con l'opere del falſo Iſidoro detto il Mercante. Ratrano eraſene forſe diſingannato, perchè non ne parla. Ma neppur Carlomagno parla in modo alcuno dall' aggiunta de' quattro giorni di digiuno avanti la prima Domenica di Quareſima: forſe non era ella per anche fatta. Si trova appreſſo Alcuino (a) una Lettera che contiene a un dipreſſo i medeſimi ſentimenti di quella di Carlomagno. Ella potrebbe eſſere d' uno di que' Letterati, che il prefato Principe conſultò. Quanto alla riſpoſta d' Alcuino (b) a Carlomagno, molto ne manca a contenere qualche coſa così chiara, sì deciſiva e tanto probabile come quella di Carlomagno. Ei vuole, che la Settuageſima prenda il ſuo nome, perchè precede l'ottava di Paſqua di ſettanta giorni; dice, che la Seſſageſima è ſeſſanta giorni avanti il Mercoledì Santo, e la Quinquageſima cinquanta giorni avanti Paſqua. Alcuino ſoggiugne, che aveva inteſo a Roma il parere d'alcune perſone erudite, le quali dicevano, che gli Orientali digiunavano nove Settimane, i Greci otto, e i Latini ſette: da che era venuta la diſtinzione di queſte tre Domeniche: la qual coſa Alcuino non approvò, e non pertanto la giudicò dipoi la più probabile.

(a) *Ibid. pag. 2656.*

(b) *Ibid. pag. 1465.*

XI. Non ſo, ſe Alcuino comprendeſſe bene quel, che i Romani gli diſſero dell' uſo de' Greci, oppure ſe quegli ſteſſi Romani ne foſſero bene informati: ma ecco la loro pratica da molti ſecoli in qua. La Domenica da noi Chiamata Settuageſima, e da Greci dinominata *propboneſimos*, perchè in eſſa annunziano al popolo il primo giorno di Quareſima, e la Domenica di Paſqua. La Domenica ſeguente che noi appelliamo della Seſſageſima, vien chiamata *apocreos*, *Carniſprivii*, per eſſer l'ultima, che poſſono mangiar carne. Tutta la Settimana che precede queſta Domenica, porta lo ſteſſo nome, e vi hanno intera libertà di mangiare ogni ſorta di cibo, anche il Mercoledì e il Venerdì, al riferire del Padre Goar (c). La Domenica ſeguente da noi detta Quinquageſima, e

(c) *Goar Euchol. pag. 207.*

tutta

tutta la Settimana che le precede, vien chiamata *tyrophagos* perché non potendo più mangiar carne, possono usar ancora ogni sorta di latticinj, e l'uova (*a*). I Greci al contrario de' Latini dinominano queste Settimane col nome della Domenica che la segue, e non con quella che la precede. Dal dì vegnente della Domenica della Quinquagesima cominciano ad astenersi da tutti i latticinj, come dal dì vegnente di quella della Sessagesima avevano cominciato l'astinenza della carne. Tra la Domenica della Settuagesima, e quella della Sessagesima è una Settimana esente da ogni sorta di digiuno, o d'astinenza. Balsamone fa menzione della Settimana de i latticinj sopra un Canone del Concilio *in Trullo* (*b*).

(a) *Morin. de panit. Append. pag. 222.*

(b) *Can. 52.*

XII. Ratesto Vescovo di Verona ebbe qualche ragione di dire, che la Quaresima de' Greci è più lunga e più austera di quella de' Latini (*c*). *Orientales & longiorem & austeriorem quam nos faciunt Quadragesimam*, facendola essi di otto Settimane, e noi di sei. parleremo tra poco della austerità. Noi la prolongammo d'una Settimana per i Monaci, e per gli Ecclesiastici in alcune Chiese. Attone ch'era Vescovo di Vercelli alla metà del decimo secolo (*d*) fece questo Statuto pubblicando un preteso Decreto di Papa Telesforo, il quale contiene, che tutti i Cherici debbono digiunare sette Settimane piene avanti Pasqua, affine di distinguersi altrettanto con le loro mortificazioni dal comun de' Fedeli, quanto per la lor dignità. *Cognoscite a nobis & a cunctis Episcopis in hac sancta & Apostolica Sede congregatis statutum esse, ut septem hebdomadas plenas ante sanctum Pascha omnes Clerici in sortem Domini vocati a carne jejunent. Quia sicut discreta debet esse vita Clericorum a Laicorum conversatione, ita & in jejunio debet esse discretio.* Questo Concilio non fu mai tenuto, e Papa Telesforo non fe' mai tal Decreto, ma questa pratica essendosi stabilita nel settimo, ovvero ottavo secolo, colui che ne fabbricò la Compilazione che porta il nome d'Isidoro, gli piacque di autorizzarla e adornarla con questo carattere di antichità. Il Concilio di Salisburgo nel 1281. ordinò la cosa stessa a i Religiosi. *A Quinquagesima præcipimus jejunium in cibis Quadragesimalibus inchoare, salvis omnibus jejuniis aliis a suorum re-*

(c) *Ratherr. Serm. 1. de Quadrag.*

(d) *Capitulare Attonis cap. 54. Spicil. Tom. viii. pag. 23.*

Regulis institutis. Gli Statuti di Clugny (*a*) sotto l' Abbate Enrico I. che fu eletto nel 1308. proibivano solamente l'uso della carne dopo la Settuagesima, contentandosi che si digiunasse la Quaresima, non preferivendone di più la Chiesa, nè la Regola di S. Benedetto. Questo Statuto fu ancora rinnovato sotto l' Abbate Giovanni di Bourbon nel 1458. Era senza dubbio un rilassamento, perciocchè l' Autore della Vita di S. Gertrude attesta, che tutti i Religiosi cominciavano a digiunare il Lunedì, che segue la Domenica della Quinquagesima. (*b*) *Jejunium omnibus Religiosis communiter in hac secunda feria inchoatur*. L' Autore della vita di S. Ulderico Vescovo di Augusta nel decimo secolo, lo dice anche più chiaramente di tutti gli Ecclesiastici (*c*): *Ea Dominica, qua mos est Clericorum ante Quadragesimam carnes manducare, ac deinceps usque ad sanctum tempus Paschæ devitare*. Piero Blesese attesta, che i Monaci cominciavano il digiuno alla Settuagesima, i Greci alla Sessagesima, i Cherici della Chiesa Latina alla Quinquagesima, e il comun de' Fedeli il Mercoledì delle Ceneri. (*d*) *Regulares Cœnobitæ jejunium incipiunt a Septuagesima; Græci verò a Sexagesima. Clerici nostri authore Thelesphoro Papa a Quinquagesima. Universus exercitus Christianæ militiæ, juvenes, & virgines, senes cum junioribus ab hac Quadragesima*. L' Autore della vita di Urbano V. pubblicata dal Vescovo di Montpellier, dice, che questo S. Pontefice dal principio della sua esaltazione volendo, che la Corte de' Papi fosse un modello di pietà, comandò a tutti gli Ecclesiastici della sua Corte, e a i Secolari ancora per il tempo che vi stessero, di fare astinenza di carne i due giorni, che precedono il Mercoledì delle Ceneri (*e*). Quelo era un rinnovellamento del Canone del Concilio di Clermont sotto Urbano II. nel 1095. non già com' egli vien riferito ne i Concilj, ma come Matteo Paris l'ha inserto nella sua Storia (*f*). *Nemo Laicorum a Capite jejunii, nemo Clericorum a Quinquagesima usque ad Paschæ carnes comedat*. Guglielmo di Neubrige (*g*) supponeva la medesima osservanza in Inghilterra, allorchè parlando della Domenica della Quinquagesima dice esser quella, in cui intorno all'anno 1200 gli Ecclesiastici mangiavano per l'ultima volta carne.

(a) *Bibl. Clun. pag.* 1549. 1599.

(b) *Vita S. Gertrud. lib.* 4. *cap.* 11.

(c) *Vita S. Ulderic. cap.* 10.

(d) *Petrus Blef. Serm.* 13. *de Quadrag.*

(e) *Rainald. an.* 1370 *n.* 21.

(f) *Can.* 23.

(g) *Lib.* V. *de rebus Anglicis cap.* 10.

De

Dominica qua mos eſt Sacerdotibus caput Quadrageſimæ Ita jejunis ſolenni eſu carnium præveniri. Nicolao Veſcovo di Angers nel 1274. minacciò di ſoſpenſione e di ſcomunica i Sacerdoti, che non aveſſero cominciata l'aſtinenza di Quareſima il Lunedì della Settuageſima (*a*).

(*a*) *Spicileg. Tom. II. pag. 511.*

XIII. Non furono ſolamente i Monaci e i Chierici, che a imitazione de' Greci anticiparono il digiuno della Quareſima; i Polacchi conſervarono l'uſo medeſimo fino all'anno 1248., eſſendo in quell'anno, che il Nunzio del Papa vi terminò l'antica controverſia tra i Popoli e i Prelati di quel Regno intorno al cominciare i digiuni della Quareſima (*b*). I Prelati non riſparmavano le cenſure per mantenere l'uſo antico di principiargli co' Greci, e i Popoli avevano una viva paſſione di conformarſi alla Chieſa Latina. Il Nunzio favorì le inclinazioni del Popolo, e i Prelati non ebbero a male di potere legittimamente cangiare un uſo antico, ch'era fuor di ſtagione, da che non avevano altra comunicazione che con la Chieſa Latina.

(*b*) *Rainald. an. 1248. n. 49. Longinus Hiſt. Polon. lib. vij.*

XIV. Rainaldo (*c*) racconta nell'anno 1519. come l'Imperadore Maſſimiliano procurò d'ottenere dal Papa, che divideſſe la Quareſima in tre digiuni diverſi per facilitarne l'oſſervanza. Leone X. gli fece guſtare le giuſte cauſe della repulſa, che fecene.

(*c*) *Rainald. an. 1519. n. 2.*

CAPI-

CAPITOLO II.

De i quattro giorni aggiunti al digiuno di Quarefima avanti la prima Domenica.

I. *Attefe le querele e le calunnie de' Greci noi cominciammo a digiunare dal Mercoledì delle Ceneri. Prove.*
II. *Nuove prove tratte da i Concilj.*
III. *Quefl' addizione non fu ricevuta da pertutto, ed ella non è per anche accettata a Milano. Perchè San Carlo lafciaffe l'ufo antico alla fua Chiefa.*
IV. *I contraffi di quefto S. Vefcovo per riftabilire l'aftinenza della prima Domenica di Quarefima.*
V. *Per qual cagione il Decreto non fu fatto fe non in un Sinodo Diocefano. Profeguimento de' contraffi di effo Prelato.*

I. SI dimoftrò nel precedente Capitolo, che queſti quattro giorni di digiuno non erano per anche aggiunti al tempo di S. Iſidoro di Siviglia, nè del Concilio IV. di Toledo in Iſpagna, nè di Carlomagno in Francia, e che queſta giunta era già fatta al tempo di Nicolao I. e di Carlo il Calvo, perciocchè Ratrano Monaco di Corbia parlane sì chiaramente nell' Apologia, che fece della Chiefa Latina e della ſua Diſciplina contra le ridicole invettive de' Greci. Fu adunque veriſimilmente, che attefe le querele de' noſtri avverſarj noi facemmo queſto accreſcimento di quattro giorni, e che principiammo la Quareſima il Mercoledì delle Ceneri, per rendere il numero compito di quaranta digiuni, e per chiuder la bocca a i noſtri calunniatori. Le prove di queſta coniettura ſono certamente molto ſode; imperciocchè queſta addizione non daſſi a vedere avanti quel tempo ne i monumenti Eccleſiaſtici, ma il contrario vi apparifce con evidenza, trovandoſi da per tutto una attenenza de' noſtri trentaſei giorni di digiuno alle decime dell' anno offerte a Dio. Per lo contrario dopo quel tempo vi ſi ſcorge una conformità ſtudiata ed eſatta co' quaranta giorni di digiuno di Moſè, di Elia, e di GESU' CRISTO. In oltre aggiugnete, che lo ſteſſo Ratra-

erano testifica, che v' erano tuttavia alcune Chiese in Occidente, che in Quaresima digiunavano solamente i trentasei giorni, e nelle quali conseguentemente tale addizione non era per anche stata ricevuta, perchè nuovissima. Papa Nicolao I. che svegliò gli animi, e le penne de i Principi, e de' Letterati della Chiesa Latina per la difesa della nostra Disciplina contro alle accuse de' Greci, scrivendo a i Bulgari intorno alle obbligazioni della Quaresima, non propone loro che le Decime dell' anno, che debbonsi a Dio (*a*): *Deo etiam carnis nostræ decimas damus;* o sia che questo accrescimento non fosse anche stato fatto a Roma, ovvero ch'essendo tuttavia nuovo, questo Papa continovò ad usare l'antico linguaggio de' Padri e de' Concilj, oppure finalmente che non essendo ancora ricevuto in tutto l' Occidente, egli non giudicò spediente di proporlo ad una Nazione nuovamente convertita.

(a) *Cap.* 96

II. Il Concilio di Meaux o Meldese nel 845. chiese al Re Carlo il Calvo, che i Tribunali, e le Udienze de' Giudici cessassero in Quaresima, cominciando dal Mercoledì che vien chiamato il principio del digiuno (*b*). *Post quartam feriam, quæ caput jejunii nominatur.* Nel Concilio di Soissons, o Suessionense nell' 853. il Re Carlo il Calvo accordò questa dimanda, e impose silenzio a tutti i Tribunali dal Mercoledì delle Ceneri (*c*). *A quarta feria ante initium Quadragesimæ.* Certa cosa è adunque, che già d'allora c'erano per lo meno alcune Provincie, dove questi quattro digiuni erano stati aggiunti nel principio della Quaresima. Ma ciò che abbiamo detto, mostra assai chiaro, che ne mancava ben molto per essere sì fatto costume universale.

(b) *Concil. Meld. Can.* 74.

(c) *Concil. Suession. Can.* 8.

III. Recherà minor maraviglia ciò, che abbiamo proposto, se si considera, che la Chiesa di Milano, che è stata mai sempre la più costante e più fedele osservatrice degli usi antichi di Sant' Ambrogio, e di quegli altri lumi dell'antichità, non ha per anche accettata questa addizione: nè i Papi hanno voluto usare la loro autorità per obbligarla a conformarsi o alla Chiesa Romana, o all' altre Chiese vicine: nè S. Carlo Arcivescovo di Milano, quell' incomparabile riformatore della Disciplina Ecclesiastica, non imprese mai di privare la

ſua Chieſa di queſte prezioſe reliquie dell' antichità. Al contrario hanno eglino giudicato ben fatto di conſervare queſto illuſtre contraſſegno o della venerazione ch'ebbeſi ſempre per l'antica Diſciplina della Chieſa, ne i punti, e ne i tempi medeſimi, in cui è ſtata obbligata a cangiargli; o della libertà delle Chieſe particolari a conſervare le antiche lor pratiche, quando ciò può farſi ſenza ſcandalizzar l'altre Chieſe, oppur finalmente del ſaggio diſcernimento, che fa la Chieſa degli articoli della Fede da i punti della Diſciplina; e tra i punti della Diſciplina, di quei che ſono come eſſenziali alla ſantità, alla bellezza e alla maeſtà della Chieſa, da quei che ſono indifferenti, e la cui indifferenza e la varietà, rialza la ſua vaghezza, e la immobile di lei ſtabilità ne i punti eſſenziali.

IV. San Carlo fece in vero ogni ſforzo per correggere un abuſo, ch'eraſi introdotto nella ſua Chieſa intorno al principio, non de i digiuni, ma dell'aſtinenza della Quareſima; volendo bensì, che vi ſi continovaſſe a non principiare i digiuni ſe non che il dì vegnente della prima Domenica di Quareſima, ma volle riſtabilire l'aſtinenza della carne nel giorno ſteſſo della prima Domenica, in cui ella era ſtata interrotta. Ecco il Decreto del Santo Arciveſcovo nel ſuo primo Concilio di Milano, in cui ordina, che nel rimanente della Provincia di Milano ſi continovaſſe a cominciare i digiuni di Quareſima il Mercoledì delle Ceneri, ma che la Città di Milano e i luoghi della ſua Dioceſi, ove facevanſi gli Uffizj divini ſecondo il rito di S. Ambrogio, foſſero eccettuati da queſta Legge, condannando per altro la fraude, e la intemperanza di coloro, che venivano a bella poſta a paſſare i cinque primi giorni a Milano, affine d'avere la ſteſſa libertà di mangiarvi della carne (a). *Edicimus praterea, ut in Provincia noſtra proxima quarta feria poſt Quinquageſimam omnes quadrageſimales obſervantiæ ſuttum faciunt, præter Civitatem Mediolanenſem, eaſque Diœceſis partes, ubi ex Divi Ambroſii inſtituto divinæ Officia celebrantur. Illorum verò damnamus ingluviem, quæ primis quinque Quadrageſimæ diebus Romanæ Eccleſiæ more inſtituta, Mediolanum ſe conferunt, patriæ ritum & cibarum abſtinentiam fugientes.* Ecco ſenza dubbio una delle

(a) *Acta Eccl. Mediol. pag.* 12.

delle Chiese, nelle quali l'addizione de' quattro giorni del digiuno non era mai stata ammessa, nè dipoi fu accettata, essendo stato confermato tal privilegio, o piuttosto sì antica libertà da questo Concilio e da San Carlo, quel Santo e vigoroso Riformatore. Ei non giudicò, che d' uopo fosse riformare, o cangiare un uso ricevuto da S. Ambrogio, e conseguentemente comune a' primi secoli della Chiesa; dovendosi così intendere, per mia opinione, quando il Concilio conserva questa esenzione in tutti i luoghi della Diocesi di Milano, ove i Divini Uffizj si fanno secondo l'uso di S. Ambrogio: perciocchè questa maniera di cominciare la Quaresima fa eziandio una parte del Rituale di S. Ambrogio, ben sapendosi quanta connessione e corrispondenza abbiano insieme gli Uffici e i digiuni della Chiesa. Finalmente il prefato Concilio dice molto saggiamente, che i quattro giorni di digiuno anticipati sono stati introdotti negli altri luoghi della Diocesi di Milano, e nell' altre Diocesi della stessa Provincia, non già dalla Chiesa Romana, ma per imitare gli usi della Chiesa Romana, *Romanæ Ecclesiæ more:* perchè la Chiesa Romana non ha dato principio a tutte le pratiche della Chiesa, ma qualora ella le ha una volta ricevute, la sua autorità ovvero il solo suo esempio ne tirò sempre un gran numero d' altre Chiese: e bene spesso a lei si attribuisce ciò, che non ha fatto che confermare, e autorizzare col suo esempio, deferendo molto più l'altre Chiese alla sua approvazione e al suo esempio, che alla prima origine, la quale da qualche altra Chiesa può essere derivata.

V. Ma se osservasi in questo Decreto, che la permissione confermata alla Chiesa di Milano di non cominciare l' astinenza della Quaresima se non cinque giorni dopo gli altri, lascia la libertà di mangiar della carne la prima Domenica di Quaresima: dee parimente osservarsi nello stesso tempo esser questo il primo Concilio Provinciale di così rigoroso, ma saggio Censore degli antichi abusi, il quale non correva nelle sue risoluzioni, benchè divorato dal suo zelo. Conviene altresì osservare, che trattavasi d' un punto, che riguardava la sola Città di Milano, ed alcuni luoghi della Diocesi, senza che il rimanente della Provincia ci avesse parte alcuna.

Queſt' articolo di riforma adunque riguardava il Sinodo Diocesano, e fu altresì nel V. Sinodo Diocesano, che il Santo Arcivescovo fece lo Statuto, che prescriveva d'osservare nella prima Domenica l'astinenza della carne come in tutte l'altre Domeniche di Quaresima, perciocchè i Trattati degli antichi Padri, ed i Sermoni stessi di Sant' Ambrogio fanno fede, che la prima Domenica era il primo giorno di Quaresima, e perciò dell' astinenza, dando bensì il privilegio delle Domeniche l'esclusione al digiuno, ma non già all' astinenza (a). *Dominica quæ a capite quadragesimæ more Ambrosiano dicitur, ut reliquæ Dominicæ Quadragesimales, servetur item; ab eaque abstinentiæ quadragesimalis initium planè fiat, cum non solum ex sanctissimo Patrum testimonio, sed ex Sermonibus & Doctrina in primis ejusdem Beati Ambrosii, priscisque hujus Ecclesiæ tabulis, atque ex omni rituum certissima ratione, illam in Quadragesimæ diebus primam Dominicam, & numerari & esse liquido constet. Proinde a cibis, qui quadragesimali tempore lege jejunii vetitis sunt, abstineat Clerus & Populus omnino eo die, sicut aliis Dominicis quadragesimæ diebus.* Così noi ragionammo nella Parte precedente, per mostrare che non mangiavasi carne per l'addietro ne' giorni di Quaresima, che dal digiuno erano esenti; perchè la Chiesa che prescriveva e l'astinenza e il digiuno per tutta la Quaresima, liberava questi giorni dal digiuno, ma non dall' astinenza; dovendo prendersi rigorosamente questo privilegio, come contrario alla legge comune della Quaresima. Giossano dice (b), che San Carlo pubblicò nel 1576. una Lettera Pastorale sopra quest' istessa materia, in cui aggiugne alle ragioni precedenti lo Statuto d' uno de' suoi Predecessori, che fu fatto Arcivescovo di Milano nel 1263. Il Popolo si arrese ad' un comando sì giusto, e il Governator di Milano con tutti gli sforzi che fece per far rivivere i disordini del Carnevale, col qual nome chiamavasi questa prima Domenica, somministrò nuova materia di zelo, di costanza e di gloria a quell' intrepido Prelato. Gli Ambasciatori da esso mandati a Roma per difendere una causa così spallata ne riportarono somma confusione, e il titolo d' Imbasciadori dell' ultimo giorno di Carnevale. Fagnano ha trattato da

(a) *Ibid. pag. 381.*

(b) *Lib. 4. cap. 21. lib. 5. cap. 7. lib. 6. cap. 8.*

Ca-

Canoniſta queſta Queſtione, e dà a divedere, che il coſtume di Milano, per quanto poteſſe eſſere immemorabile, era un abuſo, e che l' Arciveſcovo aveva una ragione, e un dritto legittimiſſimo per abolirlo. Non biſogna dunque penſare, come credettero alcuni, che i Milaneſi contaſſero le Settimane alla foggia de' Greci, dalla Domenica che ſegue, e non da quella che precedene i giorni: come i Cherici di molte Congregazioni cominciano il digiuno, o l' aſtinenza il Lunedì, e non la Domenica della Quinquageſima. Manifeſto è il divario; ſapendoſi beniſſimo, che i ſei giorni della Settimana della Quinquageſima ſono addizioni, che vollero farſi all' antica Quareſima. Ma egli è al contrario evidente, che ne i primi ſecoli la Quareſima cominciava dalla prima Domenica. La Regina Margherita di Scozia non trovò tante oppoſizioni, eſſendo ſoſtenuta dal zelo, e dalla autorità del Re ſuo conſorte, per fare principiar la Quareſima il Mercoledì delle Ceneri, la quale non vi cominciava ſe non il Lunedì ſeguente avanti il fine dell' undecimo ſecolo (a).

(a) *Surius Junii die 30.*

CA-

CAPITOLO III.

Che in ogni tempo si credè non potersi violare senza peccato l' astinenza, o il digiuno della Quaresima.

I. *Severità de' Concilj di Spagna intorno alla obbligazione di digiunar la Quaresima.*
II. *Severità anche maggiore di alcuni Capitolari de' Re di Francia.*
III. *Severità delle Leggi Pollacche.*
IV. *Il Capitolare di Teodolfo che dimota questa precisa obbligazione.*
V. *Dispensa memorabile conceduta da Paolo III. agli Americani nuovamente convertiti.*
VI. *Riflessioni sopra la necessità di tal dispensa.*

I. I Nemici stessi della Chiesa e della Quaresima vanno d'accordo, che nel Concilio VIII. di Toledo nel 653. si trattò dell' osservanza della Quaresima, come di strettissima obbligazione, se l'età, l'infermità e la impossibilità non davano luogo ad una legittima dispensa. Questo Concilio priva della Comunione di Pasqua quei, che senza necessità, o senza dispensa avranno mangiato della carne in Quaresima, e gli condanna a non mangiar carne in tutto l' anno (a). *Ut quisquis absque inevitabili necessitate, atque fragilitatis evidenti languore, seu etiam ætatis impossibilitate, diebus quadragesimæ esum carnium præsumpserit attentare, non solum reus erit Resurrectionis Dominicæ, verum etiam alienus ab ejusdem diei sancta Communione. Et hoc illi cumuletur ad pœnam: ut ipsius anni tempore ab omni esu carnium abstineat gulam; quia sacris diebus abstinentiæ oblitus est disciplinam. Illè verò quos aut ætas incurvat, aut languor extenuat, aut necessitas arctat, non ante prohibita violare præsumant, quam a Sacerdotibus permissum acciptant.* Questa scomunica e penitenza di non mangiar carne in tutto l' anno non riguarda in vero se non coloro, che avranno mangiato carne in Quaresima; ma giova credere, che i vio-

(a) *Concil. Tol. VIII. Can. 9.*

violatori del digiuno, benchè si astenessero dalla carne non andavano impuniti. Questo Canone c' insegnerà almeno, che la sola astinenza della carne senz' aver riguardo al digiuno, faceva una essenziale obbligazione della Quaresima, che i Padri di esso Concilio ne credevano la violazione punibilissima, che le Domeniche erano comprese in tale obbligazione; finalmente che il Concilio non condannando se non l' uso della carne in Quaresima, pare che c' insinui, che la Chiesa erasi già rallentata per l' uso del vino. Della qual cosa parleremo tra poco. Fa di mestiero ritornare al nostro argomento.

II. Ecco un gastigo molto più rigido dello stesso delitto. Non ne andava meno della vita a quei, che per un temerario disprezzo delle sante Leggi della Chiesa avessero mangiato carne in Quaresima. In un Capitolare di Carlomagno sta scritto, che nel 789. fu promulgata questa Legge per i Sassoni, Popoli novellamente convertiti. Le loro frequenti apostasie, e le ribellioni reiterate contra lo Stato, e contro alla Chiesa furono senza dubbio la cagione, che mosse sì saggio e pio Re a promulgare questa legge di rigore. Eccone i termini (a). *Si quis sanctum quadragesimale jejunium pro despectu Christianitatis contempserit, & carnes comederit, morte moriatur. Sed tamen consideretur a Sacerdote, ne causa necessitatis hoc cuilibet proveniat, ut carnem comedat.* Qui pure vien parlato solamente di coloro, che avessero mangiato carne in Quaresima, ma siccome non venivano puniti che come violatori del digiuno della Quaresima, *sanctum quadragesimale jejunium*, egli è manifesto esser questo digiuno di strettissima obbligazione, e la cui oltraggiosa violazione in mangiando della carne vien punita di morte. Per altro se il digiuno della Quaresima fosse stato arbitrario, non si sarebbero ordinate mai scomuniche, nè pene di morte contra coloro, che l' avessero violato, in qualunque modo il facessero.

(a) Capitul. Tom. I. pag. 251.

III. Baluzio ha osservato sopra questo Capitolare, che, al riferir di Ditmaro, tra i Pollachi si gastigavano in foggia alquanto più mite, ma tuttavolta molto rigida coloro, che avevano mangiato carne non solo in Quaresima, ma dopo la Settuagesima (b). *Quicumque post*

(b) Ditmar. lib. 8.

Se-

Septuagesimam carnem manducasse invenitur, abscissis dentibus graviter punitur. Lex namque divina in his regionibus novitter exorta, potestate tali melius, quam jejunio ab Episcopis instituto corroboratur. Questa pena di strappare i denti ci fa bastantemente comprendere, che la Nazione Pollacca era tuttavia alquanto barbara. Ditmaro osserva, ch' ella essendo entrata di fresco nella Chiesa, avea bisogno di questo freno, affinchè il terrore de' Magistrati rattenesse i disordini, ovvero ovviasse alle apostasie, che l' autorità de' Vescovi non avrebbe potuto impedire. Punivansi solamente coloro, che mangiavano carne in Quaresima, essendo questo il solo delitto pubblico e scandaloso, e di cui potevansi convincere giudicamente i colpevoli. Ma quanto a ciò che dice Ditmaro, che tal pena cadeva sopra tutti quei, che mangiavano carne dopo la Settuagesima, stimo che abbia espresso in termini Latini la pratica d'una Chiesa, che allora osservava la Quaresima alla moda de' Greci. Dicemmo nel primo Capitolo, che i Pollacchi praticarono la Quaresima di otto Settimane alla moda de' Greci fino al 1248. Vi osservammo ancora, che i Greci cominciavano la lor Quaresima alla Domenica, che noi chiamiamo Sessagesima, e che dinominavano le Settimane dalla Domenica, che le segue, e non da quella che le precede. Sicchè secondo il loro linguaggio, la lor Settimana della Sessagesima era quella da noi detta della Settuagesima. Così parmi che debba intendersi Ditmaro, per modo che quel ch' ei chiama la Settuagesima, comprende tutta la Settimana, cominciata dalla Domenica secondo i Latini, finita dalla Domenica secondo i Greci, e dinominata da i Greci *apocreos*, perchè dopo essere terminata non mangiano più carne. Quindi qualora Ditmaro ha detto *post Septuagesimam*, egli è, come se avesse detto *post hebdomadam Septuagesimæ*.

IV. Lasciamo questi nuovi Cristiani, a i quali non gli proponevano altre leggi, o altre obbligazioni se non quelle, ch'erano comuni a tutti i Fedeli: e veniamo alli Statuti, che si facevano nelle nostre Chiese di Francia. Teodolfo Vescovo d'Orleans propone la necessità di digiunar la Quaresima, come una verità incontrastabile; essendo lodevoli gli altri digiuni, e altri più degni di

ricompenſa, quanto ſono più volontarj; ma il digiuno della Quareſima non può eſſer franto ſenza peccato, e ſenza pericolo di eterna dannatione. Le ſole Domeniche ſono in eſſa eſenti dal digiuno, la oſpitalità non è una ragione legittima di violarla, queſta è la maniera con che noi ſoddisfacciamo l'obbligo di rendere a Dio le decime di ogn'anno (a). *Ipſa autem Quadrageſima cum ſumma obſervatione cuſtodiri debet, ut jejunium in ea præter dies Dominicos, qui abſtinentiæ ſubtracti ſunt, nullatenus relaxetur; quia ipſi dies decimæ ſunt anni noſtri, quos cum omni religione & ſanctitate tranſigere debemus. Nulla in his occaſio ſit reſolvendi jejunii: quia alio tempore ſolet jejunium charitatis cauſa reſolvi, ſilo verò nullatenus debet. Quia in alio jejunare in voluntate & arbitrio cujuslibet poſitum eſt, in hoc verò non jejunare præceptum Domini tranſcendere eſt. Et in alio tempore jejunare præmium abſtinentiæ acquirere eſt: in hoc verò præter infirmos ac parvulos quiſquis non jejunaverit, pœnam ſibi acquirere quia eoſdem dies Dominus & per Moyſen & per Eliam & per ſemetipſum ſacro jejunio conſecravit.*

(a) *Theodulph. cap. 37.*

V. Non dobbiamo tralaſciare la Bolla di Paolo III. data nel 1537. in grazia de' nuovi Criſtiani dell'India Occidentale e Meridionale. Queſto Papa giudicò, che ſi obbligaſſero ſolamente a digiunare la Vigilia di Natale, quella di Paſqua, e i Venerdì di Quareſima. Gli altri digiuni furono laſciati alla loro devozione, atteſa la di loro infanzia ſpirituale nella Chieſa; attalchè i digiuni, che ſembraſſero contrarj alla loro ſanità, o al di loro travaglio ed eſercizio, foſſero conſiderati, come non imposti loro dalla Chieſa. Quanto a ciò, che concerne l'aſtinenza della carne, dell'uova e de' latticinj in Quareſima, e gli altri giorni regolati dalla Chieſa, il prefato Pontefice gli diſpensò in tutte le congiunture, nelle quali la Santa Sede diſpenſane quei, che ſono tenuti a qualche opera importante di pietà. Quanto alle Feſte non gli obbligò che a feſtar le Domeniche, il giorno di Natale, della Circoncisione, della Epifania, di Paſqua, dell'Aſcenſione, del Corpus Domini, della Pentecoſte, della Natività, dell'Annunziazione, della Purificazione e dell'Aſſunzione della Vergine, finalmente la

festa de' Ss. Appostoli Piero e Paolo. *Circa abstinentiam ab illis suscipiendam statuimus, quod in vigilia Nativitatis & Resurrectionis Domini Nostri Jesu Christi, & omnibus feriis sextis Quadragesimæ jejunare teneantur, ceteros verò jejuniorum dies eorum beneplacito, propter novam eorum ad fidem conversionem permittimus. Ita quod jejunium repugnans sanitati, vel non bene quadrans officio vel exercitio alicujus non censeatur illis ab Ecclesiæ præceptum. Eisque etiam concedimus, quod Quadragesimæ & aliis prohibitis anni temporibus lacticiniis, ovis & carnibus tunc temporis dumtaxat vesci possint, cum ceteris Christianis ob aliquod sanctum opus obeundum, similibus cibis vesci posse a Sede Apostolica pro tempore fuerit concessum.*

VI. Lascio il resto, che non riguarda i digiuni, per ammonire il Lettore, che una dispensa sì ampla, e tanto importante dee sembrarci essere stata altrettanto più necessaria, quanto che abbiamo veduto molte altre Nazioni nuovamente convertite, le quali forse per non essere state così ben secondate, cadere in orribili ribellioni, e talune nell'apostasia. Trattavasi qui d'un nuovo Mondo tutto intero, e come d'un altro mondo del genere umano, sicchè la condescendenza non poteva mai essere più necessaria, nè più vantaggiosa: le dispense non possono essere quasimente eccettive per i fanciulli. Or questa era l'infanzia d'una grandissima parte del genere umano. L'età della maggior parte di essi non era certamente più da fanciullo, ma il loro spirito era in una ignoranza e stupidezza, in una insensibilità e incapacità delle cose spirituali, molto ben diversa da quella de i bambini de' Cristiani. Basta dire, che nelle Università famose d'Europa si disputò, se fossero uomini capaci di Battesimo, se avessero un'anima ragionevole come noi, o se fossero animali che avessero la sola esteriore figura dell'uomo. Finalmente si giudicò, che Carlo V. avesse segnalata la sua pietà, quando dichiarò che gli Americani erano uomini, e liberi, co' quali era d'uopo trattare secondo le leggi della giustizia, e non con quel sommo imperio che usiamo sopra gli animali privi di ragione. Coloro che formavano questo processo contra la metà del genere umano per degradar-

darlo dall'ordine delle nature razionali, avevano certamente gran torto, e irragionevoliſſimo era il loro operato.

Ma deeſi altresì confeſſare, che queſta gran parte di Mondo era caduta in una orribile brutalità, avendo paſſato tanti ſecoli ſenz'alcuna comunicazione co' maeſtri o i ſeguaci della vera Religione, che è la ſola, la qual poſſa render gli uomini perfettamente ragionevoli con gl'influſſi di Quello, che è la ragione e la Sapienza eterna.

CAPITOLO IV.

Quali foſſero i giorni di Quareſima legittimamente eſenti dal Digiuno.

I. *I Greci del Concilio* in Trullo *non eſentarono dal digiuno ſe non le Domeniche, e Sabbati, e il giorno della Annunziazione.*

II. *I Greci non giudicavano, che la gioja delle Feſte, e del Sacrificio poteſſe unirſi con la meſtizia della penitenza e del digiuno. In che la Chieſa Latina è ſtata loro ſimile, o diſſimile.*

III. *Pratica o abuſo di Spagna*

IV. *E d'Italia.*

V. *E della Francia, ſingolarmente per i Giovedì di Quareſima, almeno per il Giovedì Santo.*

VI. *Continovazione degli abuſi e rilaſſamenti anche ne i Monaſteri nel giorno della Cena.*

I. I Greci ſi ſpiegarono molto chiaramente ſopra di queſta materia ne' Canoni del Concilio *in Trullo* nel 692. In uno di eſſi Canoni rinnovarono quello del Concilio di Laodicea, che proibiva di profanare il ſacro numero de' digiuni della Quareſima, con non digiunare il Giovedì Santo. Quei Veſcovi Greci dichiararono nel medeſimo Canone, che ſe i Veſcovi del Concilio di Cartagine avevano altra volta tollerato, che ſi faceſſe la Comunione nel giorno della Cena dopo aver mangiato, e che non ſi digiunaſſe, era per una caritatevole diſpenſa, che in Africa era paruta allor neceſſaria (a). (a) *Concil. in Trullo Can. 29.*

Propter aliquas in his locis occasiones Ecclesiæ utiles, Patribus has dispensationes visæ: ma che sì fatta dispensa non poteva ammettersi in altro tempo, nè in altro luogo. Sicchè secondo questo Canone confermativo di quello di Laodicea, niun giorno di Quaresima tra i Greci era esente dal digiuno, eccetto le Domeniche e i Sabbati, e tra questi non entrava il Sabbato santo, che digiunavano rigorosamente. Un altro Canone del prefato Concilio esenta ancor dal digiuno il giorno della Annunziazione; perocchè permettendo di celebrarvi la Messa ordinaria e il vero Sacrifizio, come nella Domenica e nel Sabbato, e non la semplice Messa secca chiamata da i Greci dei Prosantificati, è una pruova, che in esso permettesi di non digiunare; non credendo i Greci che la gioja, che è inseparabile dalle Feste e dal Sacrificio dell' Agnello immortale, sia compatibile con la tristezza del digiuno. Laonde non digiunano mai ne' giorni di Festa e del Sacrificio, e ne' giorni di digiuno non celebrano giammai il vero Sacrifizio; contentandosi d'una Messa similissima a quella, che noi celebriamo il Venerdì santo. Ecco il Canone (a): *In omnibus sanctæ Quadragesimæ jejunii diebus, præterquam Sabbatho & Dominica, & sancto Annunciationis die, fiat sacrum Præsanctificatorum ministerium.* Ed ecco lo spiegamento di Balsamone, conforme a ciò che abbiamo detto. *Deo sacrificium offerre est festum celebrare: Festus autem dies nihil est aliud quam gaudium. Quomodo autem potest quis simul & mœrere & lætitiam diffundi? Et ideo statuerunt Patres non fieri sacrificium tota Quadragesima, præterquam Sabbatho & die Dominico & die Annunciationis. In his enim festum agere, non deflere, non jejunare, vel genuflectere jussi sumus.* Aggiugne, che la Messa de' Prosantificati non è punto un Sacrifizio per non farsi in essa la Consacrazione, come appresso diremo.

(a) Can. 52.

II. I Greci dal tempo del Concilio di Laodicea avevano escluse tutte le Feste di Quaresima, per non rompere il lor digiuno. Avanti il tempo del Concilio *in Trullo* avevano cominciato a rispettare la Festa della Annunziazione, e celebrarla nella stessa Quaresima. La Festa chiedeva la Messa, la Festa e la Messa non potevano, a parer loro, andare unite con la mestizia della penitenza, e del

del digiuno. Queſti principj hanno la loro probabilità e convenevolezza, e non può negarſi, che non ſia ancora per queſte medeſime ragioni, che noi non digiuniamo le Domeniche, e che franchiamo dal digiuno, e dalla aſtinenza il Venerdì e il Sabbato, quando in eſſi rincontraſi la Feſta di Natale, finalmente che non celebriamo il divin Sacrifizio il Venerdì ſanto, e il Sabbato ſanto. Ma ſe queſte pratiche della Chieſa Latina ſono fondate ſulle medeſime maſſime de' Greci, eccone ben dell' altre ſtabilite ſovra un principio del tutto oppoſto. Noi abbiamo riguardato la penitenza e il digiuno come la materia del noſtro giubbilo; abbiamo conſiderato il Sacrificio dell' Agnello celeſte, come una ſanta alleanza della memoria della ſua morte, e delle gioje della ſua immortalità. Laonde abbiamo ſacrificato ogni giorno di digiuno, e di frequente abbiamo digiunato ne i dì Feſtivi. Queſti due principj, e queſte pratiche differenti ſono da una parte e dall'altra conformiſſime alle regole eſſenziali della pietà, e poſſono agevolmente miſchiarſi, come appariſce dalla ſola Chieſa Latina, che ſi aſtiene di digiunare la Feſta di Natale, e non ſe ne aſtiene nell' altre Feſte; che non ſacrifica i due ultimi giorni di Quareſima, e che ſacrifica tutti gli altri giorni di digiuno; finalmente che con tal foggia d'operare ci fa comprendere, che la gioja, e la triſtezza poſſono eſſere ugualmente ſante, qualora lo ſpirito della carità e della pietà le determini a pratiche differenti.

III. Paſſiamo agli uſi della Chieſa Latina. S. Iſidoro Veſcovo di Siviglia dice (*a*), che la Quareſima è compoſta di trentaſei giorni di digiuno, come decime dell' anno; donde ne riſulta, che le ſole Domeniche n' erano eſenti. Il Concilio IV. di Toledo nel 633. condannò un abuſo, il quale recherà maraviglia al Lettore, ed è che rompevaſi il digiuno del Venerdì Santo all'ora di Nona, e ſi mangiava con eccheſſo (*b*). *Ad horam Nonam jejunium ſolvunt, convivia abluuntur, &c. jejunium tanti diei polluunt, epulisque inſerviunt.* Queſto diſordine procedeva verisimilmente, perchè in alcune Chieſe ſi ceſſavano affatto gli Uffizj, ed anche ſi chiudevano le porte delle Chieſe, come l'atteſta il Canone precedente. *Clauſis Baſilicarum foribus, nec celebratur Officium, nec Paſſio Domi-*

(a) *De Officiis Eccleſiaſt. lib. 1. cap. 36.*

(b) *Concil. Tolet. IV. Can. 7.*

ni populo prædicatur, &c. Non celebrandoſi l'Ufficio, non ſi aſpettava il fine del Veſpro per mangiare. Queſto Concilio riſtabilì con quelli due Canoni e l'Ufficio, e il digiuno del Venerdì Santo.

IV. Anaſtaſio Bibliotecario non parla, a parer mio, che di Roma, o ancora di alcune Chieſe vicine, qualor dice, che Papa Gregorio II. riſtabilì il digiuno e il Sacrifizio ne i Giovedì di Quareſima. *Hic quadrageſimali tempore ut in quinta feria jejunium atque Miſſarum celebritas fieret, in Eccleſiis, quod non agebatur, inſtituit.* La qual coſa potrebbe dare qualche probabilità a quel, che il Monaco Ratrano ha ſcritto nella ſua riſpoſta alle calunnie de' Greci, che Papa Melchiade proibì il digiuno del Giovedì, per non imitare i Pagani che oſtentavano di digiunare in quel medeſimo giorno (a); *Ut nulla ratione Dominica, aut quinta feria jejunium quis de fidelibus ageret, quoniam eos dies Pagani quaſi ſacra jejunio celebrabant.* Ratrano eſpone ſubito, che l'uſo di non digiunare i Giovedì di Quareſima era ricevuto in pochiſſimi luoghi. *Pluribus in eo die jejunantibus, maximè Quadrageſimæ Paſchæ*, benchè confeſſi, che poteſſe farſi, che ſi foſſe dovuto proibire per a tempo in qualche luogo il digiuno del Giovedì, quando ſi aveſſe avuto giuſto motivo di temere, che foſſe ſtata più toſto una ſegreta ſuperſtizione, che un movimento ſincero di Religione, il quale faceſſe oſſervare il fatto digiuno. Raterio Veſcovo di Verona lagnavaſi ancora verſo la metà del decimo ſecolo di quei, che non digiunavano il giorno della Cena, cioè che non deſinavano dopo avere aſſiſtito all' Ufficio di Nona, e alla Meſſa, imperocchè non ſi diſapprovava, che ſe ne faceſſe un mezzo digiuno, e che ſi deſinaſſe in vece di cenare; ſtantechè era deſinare il mangiare all'ora di Nona, non deſinandoſi avanti Nona, e la cena de' giorni de' digiuni non pigliavaſi che all'ora, e dopo l' Uffizio del Veſpro (b). *Non ſolùm ſi dicitur jejunium, qui uſque ad Nonam jejunant, venit ad Eccleſiam, ſacramenta percipit, poſtea in magna lætitia ſobriè prandet. Ante verò horam Nonam nullus unquam gentis conſuetudo nominaverit prandium*, &c. Attone (c) Veſcovo di Vercelli rinnovò nel ſuo Capitolare i Canoni de' Concilj di Laodicea, e IV. di Toledo poc' anzi allegati,

(a) *Ratram. lib. 4. cap. 3.*

(b) *Spicil. Tom. 2. pag. 281.*

(c) *Cap. 8. 5. 26. Spicil. Tom. 8. cap. 31.*

guti, la qual cosa ci dà a conoscere, che questi abusi non erano per anche aboliti nella sua Diocesi, ove alcune persone licenziose dispensavansi dal digiuno del Giovedì santo, e rompevano il digiuno del Venerdì santo avanti l'ora regolata, con pasti troppo sontuosi. Pier Damiano (*a*) scrivendo a de' Solitarj riformatissimi mette tutto in opera per assodargli contra le tentazioni del demonio, che sollecitavagli a non digiunare il Sabbato o il Martedì delle due Quaresime, cioè della Quaresima, e dell'Avvento. Noi diremo qui appresso, che Pier Damiano si è spiegato dichiarando il linguaggio de' Solitarj, che non davano il nome di digiuno, se non quando digiunavano in pane e acqua.

(a) *Lib. 6. Ep. 35.*

V. Quanto alla Francia il Cardinal Roberto Pullo invei con altrettanto zelo che giustizia contra i residui d' un antico abuso. Dopo l'Uffizio e il pranzo del Giovedì santo facevasi ancora un picciol pasto con degli azimi e squisitissimi vini, come una sequela della lavanda de' piedi (*b*). *Quæ ergo ratio exigit, ut more Quadragesimæ insolito, die Passionem Domini antecedente, post prandium quasi Dominum secuti, comemus, & azymos panes, si facultas datur, simul cum vino sumamus.* Questo dotto Teologo non disapprovò, che nel giorno della Cena si prendesse la giusta refezione all' ora del pranzo, e che fosse un desinare, e non una cena. Abbiamo già veduto, che in alcune Chiese non digiunavasi punto in esso santo giorno della Cena, e in altre permettevasi di mangiare all'ora di Nona, ch'era l'ora del pranzo degli Antichi, il prefato Cardinale concede senza difficoltà, che sia un pranzo, purchè sia la sola refezione presa in tutto il giorno, e che si abolisca il costume di alcune Chiese particolari, o solamente di alcune Comunità Regolari, ovvero Ecclesiastiche, nelle quali adunatesi il dopo pranzo del Giovedì santo, ci si faceva il Mandato o sia la Lavanda de' piedi, dopo la quale davasi a ciascuno una tazza di vino; e come si andavano immaginando, che la sola bevanda potesse nuocere alla salute, si davano de' pani senza lievito, come meno capaci di frangere il digiuno: *azymos panes simul cum vino.* L'antidetto Cardinale non potendo soffrire, che gli si opponesse il costume della Chiesa, che

(b) *Rob. Pull. Sentent. par. 8. cap. 9.*

sem-

sembrava aver derogato al Canone del Concilio di Laodicea; risponde, che v' erano pochissimi o niuni Laici, che si fossero lasciati strascinare da questo abuso: che la maggior parte degli Ecclesiastici erano lontanissima, e che i Monasteri più regolati l'avevano sempre evitato: *Hic mos laicorum aut nullorum est apud nos, aut paucorum; Clericorum pars maxima morem hunc non servant. Conventusque religiosissimi evitant.* Finalmente egli dichiara, che non è digiunare il mangiar due volte nel medesimo giorno. *Ego jejunaturos bis in die edere, rationem non puto.*

VI. Questo discorso ci dà chiaramente a conoscere, ch' era principalmente ne' Monasterj, che tale rilassamento aveva gittate profonde radici, non essendovi che i più regolari, che ne fossero esenti. Si giudicò con gran fondamento, che uso sì fatto fosse cominciato al Concilio di Aquisgrana nell'anno 817. in cui fu ordinato, che l'Abbate laverebbe i piedi de' Religiosi nel giorno della Cena, e darebbe loro da bere una volta (a). *In Cœna Domini pedes fratrum, si valet, Abbas lavet & osculetur, & demum propria manu poculum eis porrigat.* Il Canone seguente vuole, che il Mandato o la Lavanda facciasi tanto per i Religiosi, che per gli Forestieri. *Ut mandatum si tempus Cœnæ est, tam fratrum, quam etiam peregrinorum, post cœnam fiat.* Si credè, che vi fosse qualche convenevolezza a dare qualche rinfresco a i forestieri, principalmente a i poveri, dopo che l'Abbate aveva loro lavato i piedi: fecesene altrettanto a i Religiosi, a i quali nel medesimo tempo si lavavano i piedi. Questo Canone non parla che della bevanda; gli antichi Rituali de' Monasterj fanno fede, che col tempo vi si aggiunsero non solo i pani azimi, contro a i quali Roberto Pullo declamò vivamente, ma delle confetture, e varie sorte di prelibatissimi vini, come per onorare la Cena di nostro Signore co' suoi Appostoli. Gli Statuti della Riforma che vennero concertati, e pubblicati nell'Ordine Cluniacese al tempo di S. Piero, detto il Venerabile, Abbate di Clugny, vietarono tali delicatezze, ed i vini artificiati nel giorno della Cena, permettendovi solamente, secondo l'uso antico, del vino mischiato con mele (b). *Ut omni mellis ac speciorum cum vino*

(a) *Can. 13. 84.*

(b) *Biblioth. Clun. pag. 3317.*

Vino confectione, quod vulgari nomine pigmentum vocatur, Cœna Domini tantum excepta, qua die mel absque speciebus vino mixtum antiquitas permisit, omnes Cluniacensis Ordinis fratres abstineant. La ragione che vi si aggiugne è, che San Benedetto avendo permesso il vino a i Monaci con misura, e S. Paolo non avendone prescritto che in pochissima quantità al suo Discopolo infermo, non era sopportabile, che i Religiosi ne prendessero in quantità, e vi aggiugnessero non solamente del mele, ma delle droghe aromatiche ancora, e le delicatezze più squisite dell' Oriente. *Qua authoritate, quave ratione, transmarina, vel Orientalis species multo labore quæsita, multo pretio empta, vino pauperum & abstinentium Monachorum postmodum admixta est, &c.* Non parvo, *sed multo: nec solum multo, sed mellito: nec solum mellito, sed & regiis speciebus vino confecto utentes.*

Nella medesima Compilazione della Riforma fatta sotto il Venerabil Pietro ci è uno Statuto (a), che prescrive l' Antifone proprie a i Cantici delle Laudi e del Vespro de i Giovedì di Quaresima, non avendone avute fino a quel tempo che di appropriate, perciocchè i Giovedì di Quaresima non avevano ne i tempi andati Evangeli propi. *Quia jam dictæ feriæ antiquitus Evangelia propria, ex quibus excerptæ antiphonæ cantarentur, minimè habebant; quæ a posteritatibus Patribus, & erga divina Officia studiosis de Evangelio Joannis postmodum excerpta sunt. Unde postquam illæ quintæ feriæ propria Evangelia habere cœperant, Antiphonæ novæ de ipsis quoque Evangeliis factæ sunt.* Se i Giovedì di Quaresima avessero avuto le loro Messe proprie, come tutti gli altri giorni di Quaresima, avrebbero parimente avuto i loro Evangeli propri. E siccome tutti i giorni di digiuno ebbero la loro Messa propria nella Chiesa Latina, così ella è una ragione, che può indurre a credere, che il digiuno de' Giovedì di Quaresima fosse lungo tempo in alcuni luoghi sospeso. Quello del Giovedì santo fu il più maltrattato di tutti, e si osservò, che de' nostri giorni la Congregazione riformata di S. Mauro, ristabilendo l' Ordine di S. Benedetto nella primiera sua purità, terminò di bandire questi disordini, contro a i quali abbiamo veduto un Cardinale indegnarsi con tanta giustizia.

(a) *Ibid. pag.* 1370.

CAPITOLO V.

Dei i Digiuni prolungati più d'un giorno senza refezione.

I. *Rallentamento dell' antica divozione di paſſare più d' un giorno, senza prendere coſa alcuna, nello ſteſſo digiuno del Sabbato Santo. Spiegazione d'un Capitolare di Carlomagno.*
II. *Continovazione di queſte ſorte di digiuni ne i Monaſteri.*
III. *Perchè i più ſaggi Direttori della vita Spirituale faticaſſero per abolirgli. Eſempio di S. Romualdo.*
IV. *Digiuno delle Ordinazioni continovato ſino alla Domenica.*
V. *Del Digiuno che chiamaſi il digiuno de i Niniviti.*
VI. *Ceſſazione totale di queſti digiuni approvata da S. Bernardo.*

I. I Digiuni prolungati di là d'un giorno ſenza veruna refezione non furono quaſi più in uſo ne i ſecoli, de' quali parliamo, o ſia che per una lunga eſperienza ſe ne foſſero conoſciuti gl' inconvenienti, ovvero che ſi foſſe rallentato il primitivo fervore. Si giudicherà ciò, che debbaſi penſare degli altri digiuni dell' iſteſſa natura, da quello del Sabbato ſanto, ch' era ſtato il più ſolenne, e a tutti i Fedeli il più comune, non mangiando eſſi che a mezza notte, oppure allo ſpuntar del giorno della Domenica. Per lo contrario la legge de' Capitolari di Carlomagno ſi contentò d' ordinare, che non ſe ne rompeſſe il digiuno, che all' entrar della notte (*a*). *Ut Sabbatho Sancto, hoc eſt in vigilia Paſchæ jejunium ante noctis exitium, niſi a parvulis, aut infirmis non ſolvatur.* Nella Edizion di Baluzio (*b*) ci è un altro articolo, che condanna coloro, i quali all' ora di Nona rompevano il digiuno del Sabbato ſanto; *Quidam Sabbato ſancto ab hora Nona jejunium ſolvunt.* Ma parmi evidentiſſima coſa eſſere una falſa de' Manoſcritti, e che quello Canone riguardi ſolamente il Venerdì ſanto. Tutto il Teſto del Canone n' è una convincentiſſima pruova, non eſſendovi parlato che della Paſſione di GESU' CRISTO, e dell' eccliſſi del ſole che vi avvenne. Finalmente è lo ſteſſo Canone in proprj termini del Con-

(a) *Capitul. lib. 7. cap. 353.*
(b) *Capitul. Bal. Tom. I. pag. 1117. ibid. cap. 170. pag. 1087.*

Concilio IV. di Toledo, riferito da noi nel Capitolo precedente, in cui una mano ſtraniera ha inſerito quelli termini *Sabbato Sancto*, contra l'intenzione di eſſo Concilio che parla del Venerdì ſanto, e contro al Teſto del medeſimo Canone. Il Capitolare di Erardo Arciveſcovo di Tours o Turona ſcomunica e priva della Comunione Paſquale quei, che non digiuneranno il Sabbato di Paſqua fino al principiar della notte (*a*): *Qui Sabbatho Paſchæ uſque ad noctis initium non jejunant, excommunicentur, & a Paſchalis Communione ſecernantur.* (a) Cap. 83.

II. La regola del Maeſtro (*b*) ſuppone, che i Religioſi paſſavano anche talvolta un giorno, oppure molti giorni ſenza mangiar niente affatto, il che chiamavaſi *Superponere*, *Superpoſito*. Queſto ſaggio Legiſlatore non volle che quei, che gaſtigavano il loro corpo con tali ſtraordinarie aſtinenze, foſſero ancora caricati del travaglio corporale degli altri Religioſi: egiino dovevano aſſiſtervi ſoltanto per farvi l'Uffizio di Lettori, a intento di ſuggir l'ozio, e nodrire l'anima loro di quel cibo celeſte. *Qui verò voluerint fratres jejunium ſuperponere, in ipſo ſuperpoſito die in labore cum fratribus non ſpectentur, ſolummodo laborantibus fratribus legant, ut otioſi non ſint, & pro pane verbo Dei reficiantur.* La più ordinaria prolungazione del digiuno era quella del Venerdì ſanto, che i Religioſi paſſavano ſpeſſiſſimo tutto intero ſenza prendere coſa alcuna, di maniera che la medeſima Regola ordina a quei, che vorranno mangiare al terminar del giorno, di farlo ſenza benedire la menſa, affine di portare la confuſione che meritano, non avendo il coraggio di paſſare un giorno ſenza mangiare come gli altri Religioſi, benché molti poveri ſieno aſtretti a farlo talvolta per due o tre giorni. *Extra infirmos & infantes, & ſenio perpinctos, quicumque de ſanis reficere voluerit, ſine accepta benedictione & non ſignata refectione reficiat, ut a gula ſua, vel a ſemetipſis excommunicati erubeſcant, cum aliis ſuperponentibus pro Dei ſperanda mercede unum diem non poſſe jejunium voluntariè pertranſire; cum aliis ab invito interdum triduana tranſire jejunia indigentia imponat neceſſitas.* Tutto ben conſiderato, queſto digiuno prolungato del Venerdì ſanto non laſciava d'eſſer libero, benché ſi procuraſſe d'animarvi i Relli- (b) Cap. 43.

giosi con questa salutevole confusione, e scomunica, con che in certo modo legavano se stessi, non potendo prendere la loro refezione che alla maniera degli scomunicati, senza ricevere la benedizione del superiore, e senza poter essi benedire la mensa.

III. Per Damiano tenendo tuttavia qualche cosa dello Stile di Tertulliano, dice che S. Romualdo digiunava del tutto, cioè continovava spessissimo i digiuni senza cibarsi di che che sia, ma non voleva permettere, che gli altri lo imitassero; dicendo esser maggior perfezione a manglare una volta ogni giorno, attaichè abbiasi sempre fame, e che dovevasi tenere a vile il cominciare gran cose, quando non si potevano continovare (a). *Jejunare autem omnino, hoc est diem sine cibo ullo transigere, licet ipse saepissimè fecerit, aliis omnimodo prohibebat. Dicebat enim ad perfectionem tendenti hoc summe congruere, ut quotidie comedat, & semper esuriat, &c. Parvipendebat autem si quis ad tempus magnum quid inesperet, si non etiam in eo longanimiter perseveraret.* Con questo medesimo spirito, e con quelli stessi sentimenti Goffredo Abbate di Vandomo (b) fece una saggia e severa riprensione a uno de' suoi Religiosi, che mangiava tre volte la settimana, e che avendo intrapresa questa nuova astinenza senza il beneplacito del suo Abbate, con una buona azione erasi renduto colpevole. Il saggio Abbate gl' ingiunse d' interrompere cotal digiuno, e se voleva digiunare di là da' digiuni della Regola, di mangiare una volta ogni giorno, ma di cibarsi con tanta sobrietà che avesse sempre appetito. Perocchè quei che passano un giorno intero senza prendere cosa alcuna, non possono contenersi il dì vegnente di soddisfare non solo alla necessità, ma alla sensualità, che si nasconde e si copre col velo della necessità. *Iterum si te jejunare delectat, laudo, ut jejunando comedas, & comedendo abstineas. Ille enim jejunando comedit, & comedendo abstinet, qui sic quotidie comedit, quod ventre nullatenus satisfaciat. Unum siquidem diem ad plenum abstinere, & altero ad plenum reficere, non satis videtur probabile. Die enim quo homo nihil cibi accepit, multotiens murmurat; altero verò cum multum desideratum cibum habuerit, vix modum in comedendo servat, & cum jam repletus fuerit, ineptiam*

(a) *In vita S. Romualdi cap. 9.*

(b) *Lib. 4. Ep. 28.*

ptam lætitiam geris. Finalmente l' Autore della vita di Pier Damiano, che è uno de' suoi Discepoli, ci fa sapere, che questo Santo Cardinale usavane a un dipresso come San Romualdo, e che digiunava sempre senza pigliar niente i tre primi giorni d' ogni Quaresima, vale a dire dell' Avvento, e della Quaresima (*a*). *In Quadragesimæ utriusque initio, triduo penitus abstinebat a cibo*, ma non volendo permettere, che i Religiosi stessi imprendessero di farlo, comandò loro un altro digiuno in quei tre giorni meno penoso per il corpo, ma forse ancora più salutevole all' anima, astenendosi interamente di parlare, e mortificando col solo silenzio molte passioni.

(a) *Surius Febr. die 22. cap. 18.*

IV. Avvi un' altra specie di digiuno continovato, di cui se ne sono veduti alcuni esempj. Il secondo Concilio di Clermont nell' anno 1095. ordinò, che le Ordinazioni non si facessero che ne i Sabbati delle Quattro Tempora, perdurando il digiuno fino a sera, o al dì vegnente, se potevasi, acciò la Ordinazione seguisse in Domenica (*b*). *Tunc protrahatur jejunium usque ad Vesperas, & si fieri potest, usque ad crastinum, ut magis appareat in die Dominico Ordines fieri*. Questo riguarda meramente gli Ordini; imperocchè il medesimo Concilio contentasi, che il digiuno del Sabbato santo sia prolungato fino alla notte. Non eravi adunque se non quegli che conferiva, o che riceveva gli Ordini, che digiunasse fino alla Domenica. Innocenzo III. (*c*) biasimò un Vescovo, che aveva ordinato Diacono un' altro Vescovo eletto il Sabbato sera, e avevalo fatto Sacerdote il giorno seguente. Questo Papa dichiarò, che quantunque il digiuno fosse stato continovato, *continuato jejunio*, la sera del Sabbato non faceva secondo il linguaggio della Chiesa che un medesimo giorno con la Domenica mattina, e che non potevasi secondo i Canoni dare, ovvero ricevere due Ordini sacri in un medesimo giorno. Nella Vita di San Lietberto Vescovo di Cambray verso l'anno mille, ita scritto, che avendo esercitato gli Uffizj di Sacerdote, andò dal suo Arcivescovo per farsi consacrare, e seguì la funzione, avendo vegliato la notte, e continovato il digiuno del Sabbato fino alla Domenica (*d*). *Vigilias & jejunium protelat novus Presbyter in crastinum*.

(b) *Concil. Clarom. Can. 24. 26.*

(c) *C. Litterato Extra de tempore Ordinat.*

(d) *Spicil. Tom. 9. pag. 692.*

V. Con-

V. Convien dar luogo tra i digiuni prolungati al digiuno, che si chiamava de' Niniviti, e talvolta praticavasi nella Chiesa, passando tre giorni e tre notti senza bere e senza mangiare a esempio de' Niniviti. Ecco come parlane S. Isidoro Vescovo di Siviglia (a). *Triduanis autem diebus jejunare de exemplo sumptum est Ninivitarum, qui damnatis pristinis vitiis toros se tribus diebus jejunio & pœnitentia contulerunt, & operti sacris Deum ad misericordiam provocaverunt.* Tali erano i digiuni di S. Romualdo, al riferire di Pier Damiano nel principio dell' Avvento, e della Quaresima.

(a) *Isidor. Hispal. de Officiis Eccl. lib. 1. cap. 41.*

VI. Ma dobbiamo confessare, che questi digiuni prolungati si abolirono alla fine, forse meno per il rallentamento della pietà de' Fedeli, e massimamente de' Monaci, che per le proibizioni che ne venivano fatte da i più esperimentati e più santi Direttori della Vita spirituale, e da quelli stessi che non lasciavano di vietare agli altri cotanto rigida maniera di digiunare, benche eglino spesbuimo la praticassero. Noi non avremmo gran motivo di rigrettare la cessazione di sì fatti digiuni, se ella si fosse fatta e continovata sulle medesime massime, che le diero principio, e se quei che prendono una giusta refezione ne i giorni di digiuno, la pigliassero così sobriamente, e se dessero alla necessità ciò, che ad essa è dovuto, e niente alla sensualità, cioè, che secondo il sentimento de' Padri, per mangiare ogni giorno senza rompere il digiuno, d'uopo sarebbe mangiar sì poco, che dopo aver mangiato, si soffrisse ancora la fame. Era certamente sopra di questo principio, che S. Bernardo regolando co' suoi consigli la vita d' un Solitario rinchiuso desiderava, ch' e' mangiasse sempre almeno una volta il giorno (b). *Semper vel semel in die comedere.* S. Bernardo era l'uomo del mondo il meno atto a dar consigli di morbidezza e di rilassamento, ma sapeva, che la virtù consiste piuttosto in mangiare più spesso, senza contentare giammai la sua fame, che a farlo radamente, e satollare allora il proprio appetito.

(b) *Bernard. Epist. 345.*

CA-

CAPITOLO VI.

Quali foſſero i cibi, de' quali ſi dovevano contentare, o aſtenerſi in Quareſima i Fedeli.

I. *L' eccesso e la superfluità d' ogni sorta di cibo offende la legge del digiuno.*

II. *L' astinenza della carne è stata di più stretta obbligazione, d' ogni altra cosa. Quando si rallentò per il vino.*

III. *Quanto erasi rallentato in Occidente avanti l' anno ottocento, intorno all' uso delle uova, de' latticinj e del vino.*

IV. *Continovazione dell' istessa materia.*

V. *Stimavansi per tanto le Provincie più avventurate, quando elle potevano usare de i loro soli frutti e legumi.*

VI. *Diversità tra le Provincie intorno all' astinenza di varie cose.*

VII. *Prodigiosa astinenza degli Eremiti di Pier Damiano, a i quali fu per tanto necessario concedere un poco di vino.*

VIII. *La qual cosa giustifica l' Indulgenza della Chiesa d' avervi permesso a i Fedeli.*

IX. *Risposta alla obbiezione, che i primi secoli non hanno usato vino.*

X. *Nuove riflessioni sulle dispense di Pier Damiano.*

XI. *E sulle austerità de' suoi Eremiti.*

XII. *Varie osservazioni sopra l' astinenze prescritte a' Chierici nella Regola di Pietro de Honestis, scritta circa l' anno 1100.*

XIII. *Risposta alla obbiezione de i Maomettani, che vantansi dell' astinenza del vino.*

XIV. *Apologia della Regola di S. Benedetto contro a i Maomettani intorno al medesimo soggetto.*

XV. *In qual tempo i Religiosi dell' Ordine Cluniacese desistessero di condire i loro cibi col grasso, anche il Venerdì.*

XVI. *Quanto fosse antico quest' uso tra i Monaci. Era più antico dell' istesso S. Basilio. Nuove dilucidazioni sopra S. Basilio, e sopra il Canone di Ancira. Invettive di Michele Cerulario Patriarca di Costantinopoli contro a i Monaci Latini, lor difesa per il Patriarca d' Antiochia. Differenza de' volatili, e de' quadrupedi.*

XVII. *Nuove prove e ragioni di quest' uso, che in fine venne abolito.*

XVIII. *Condescendenza della Chiesa in questi ultimi secoli sopra i Latticinj.*

XIX. *L' astinenza degli Orientali fu senza paragone più rigorosa.*

Non

Non permettevano il pesce che agl' infermi, negando la carne anche a i morbondi.

XX. *L' Uova e i Latticinj ne sono vietati.*

XXI. *Esempli maravigliosi della loro astinenza in Quaresima nella stessa persona degli Imperadori.*

XXII. *Mitigamenti di queste ultime tempi.*

XXIII. *Conclusione di questo discorso con le massime eccellenti di S. Tommaso.*

I. NON possiamo unire più giustamente e più naturalmente il principio di questo Capitolo col fine del precedente, che dicendo con S. Isidoro Vescovo di Siviglia essere principalmente l'eccesso e la ripienezza di qualunque sorta di cibo, che bisogna evitare ne i giorni di digiuno. Il digiuno perde tutto il suo pregio e il suo merito, qualora venga seguito la sera d'una copiosa refezione; non essendo astinenza il satollar l'appetito, e gravare lo stomaco di cibi diversi. Le delizie non possono andare unite col vero digiuno, come neppure, secondo la testimonianza del Profeta, le inimicizie e i contrasti (a). *Speratur jejunium quod in Vesperam repletione ciborum reficitur. Neque enim reputanda est abstinentia, ubi fuerit futuritas ventris subsecuta. Speratur jejunium, quod in Vesperam deliciis compensatur: dicente Isaia Propheta, Ecce in die jejunii vestri inventur voluntas vestra: voluntas enim delicia intelliguntur. Sicut enim repetitio debiti, & liter, & contentio, & percussio, ita & deliciæ improbantur a Propheta in jejunio.*

(a) *Isidor. Hispal. Sentent.*

II. Il Concilio IV. di Toledo condannò altresì coloro, che anticipavano l'ora della refezione lo stesso giorno del Venerdì santo, e che prendevanla con eccesso e superfluità (b). *Ad horam Nonam jejunium solvunt, convivits abundantur, &c epulis inserviunt, &c.* Ma vidi di sopra, che il Concilio VIII. di Toledo privò assolutamente della Comunione Pasquale quei, che avessero mangiato della carne in Quaresima (c): *Qui esum carnium præsumpserit attentare*, e gli condannò a non gustare più carne in tutto l'anno, *ipsius anni tempore ab omni esu carnium abstineat gulam.*

(b) *Concil. IV. Tolet. Can. 8.*

(c) *Concil. VIII. Tolet. Can. 9.*

Apparisce da questo Canone essere la sola astinenza della carne, che fosse restata come essenziale al digiuno.

Il

Il Concilio di Girona nel 517. avea proibito del tutto la carne, e il vino nel digiuno, ovvero nell'astinenza delle Rogazioni. *A carnibus & vino decrevimus abstinendum.* Ma il Concilio IV. di Toledo nel 633. parlando del digiuno delle Calende di Gennajo, dice, che in esso bisogna contentarsi di pesce e di legumi, come pure in Quaresima. Quindi potrebbesi in qualche modo giudicare, che al tempo del Concilio di Girona il vino fosse vietato in Ispagna ne i giorni di digiuno; che tale astinenza non era andata del tutto in non cale al tempo del Concilio IV. di Toledo; finalmente che al tempo del Concilio VIII. di Toledo ella era interamente abolita.

III. Il Capitolare di Teodolfo Vescovo d'Orleans ci persuaderà ancor meglio di questa verità, e c' istruirà, che ne i digiuni di Quaresima dobbiamo allontanarci da ogni sorta di delizie, che bisogna astenersi dall' uova, dal formaggio, dal pesce, dal vino, se si può, ma quei che non possono farne interamente di meno, o attese le loro infermità, o per altre ragioni, debbono usarne con sobrietà, e singolarmente del vino: essendo per altro uno strano sconcerto astenersi dal latte, dal formaggio, dal burro, e dall' uova, e ber poi con intemperanza del vino, e non aspettare fino alla sera per refiziarsi (a). *Abstinentia verò in his diebus omnium delitiarum esse debet; & sobrie & caste vivendum; qui verò ovis, caseo, piscibus & vino abstinere potest, magna virtutis est. Qui autem his aut infirmitate intervenente, aut qualibet opere abstinere non potest, utatur; tantum ut jejunium usque ad vesperum solenniter celebret, & vinum non ad ebrietatem, sed ad refectionem corporis sui sumat. A caseo verò, lacte, & butyro, & ovis abstinere, & non jejunare dementissimum est, & omni ratione semotum. Vini enim ebrietas, & luxuria prohibita sunt, non lac & ova. Non enim ait Apostolus, nolite comedere lac & ova, sed, Nolite inebriari vino, in quo est luxuria.*

(a) *Theodulph. cap. 40.*

Egli è adunque evidente, che avanti l' anno 800. erasi già rallentato di molto intorno all'uso del vino, dell' uova, e de' latticinj, che permettevansi non solo agl' infermi, ma a quelli ancora che non avevano altro cibo atto a sostenere la loro fatica, *quolibet opere*; final-

mente che non facevasi più consistere l'essenza del digiuno, che in astenersi dalla carne, e a pigliare la refezione la sera dopo Vespro.

IV. Enea Vescovo di Parigi ci confermerà ancora in questo pensiero; essendo uno di que' dotti Legisti della Chiesa Latina contra le invettive de' Greci, al tempo di Nicolao I. e del Re Carlo detto il Calvo. I Greci addomandavano, perchè noi non ci astenghiamo com' essi dalle uova e da' latticinj, *ab esu casei & ovorum*, nelle sette settimane avanti Pasqua, ma sei settimane solamente. Enea rispose loro, che le Chiese particolari avevano esse particolari liberi, e irreprensibili, in questa sorta di cose in se stesse indifferenti (a). *Talis exactio superflua est sacris Scripturis non habet authoritatem. Nam per diversas regiones varius exercetur abstinentiæ usus.* Che in Egitto e nella Palestina era di nove settimane. Che in Italia si astenevano da ogni cibo cotto tre giorni la settimana, attesi i frutti eccellenti di che ella abonda. Che ne' paesi ove mancano frutti sì buoni, non può farsi di meno di cuocere ciò, che deo mangiarsi. *Pars Italiæ, aut hoc ex animo complacet, tribus diebus in hebdomada per totam Quadragesimam a cibis igne decoctis abstinet, tantummodo diversis fructibus arborum & generibus herbarum, quibus Italia opulenter abundat, in cibo utens, abstinentiæ perficit votum. Quibus ergo deest diversitas aut multiplicitas fructuum, nequaquam negabitur cibus ab igne decoctus.* Che l'Alemagna non poteva generalmente far di meno del latte, del burro, del formaggio, e dell'uova nel corso della Quaresima, benchè ci fossero de' volontarj che se ne astenessero. *Germania etiam a lacte, & butyro, & casei & ovorum esu per totam Quadragesimam generaliter non abstinet, excepto quem spontanea attrahit voluntas.* Che ve n'erano, che non astenevansi dall'uova e da' latticinj neppure i giorni della Cena e del Venerdì, nel che la loro indevozione era altrettanto inescusabile, quanto la Chiesa di Roma, che astenevasene in tutta la Quaresima, era degna di lode. Tralascio ciò, che il predetto Prelato dice poi de i nostri trentasei giorni di digiuno di Quaresima, e de' quattro giorni aggiunti in principio; le quali cose già di sopra ci ha dette Ratramo.

(a) *Lib. contra Græcos object. 5. Spicil. Tom. 2. pag. 85.*

V. Sarà

V. Sarà meglio fermarci alquanto ad offervare fil discorso di questo Prelato, che le parole ed i pensieri de' Fedeli erano allora più moderati, e in certo modo più virtuosi, che non sono a i di nostri. Imperocchè in vece di derider l' Italia per non avere (a que' tempi) quella dovizia di vivande e di squisiti guazzetti, che vedevansi in altri paesi, e ch' ella si contentava de' soli suoi frutti ed erbaggi; al contrario veniva giudicata molto più avventurosa di poter far di meno di tante superfluità, che si usavano altrove principalmente in Quaresima, e di trovare nell' eccellenza de' suoi frutti e legumi, bastevoli e più innocenti delizie, com' essendo un' immagine del Paradiso terrestre, ove Iddio stesso aveva scelto e condito all' uomo i più semplici cibi, e nel tempo medesimo i più deliziosi che alla sua natura potevano convenire. Ragionavasi allora intorno a questa materia co' principj del buon senso, della più sana Filosofia e della stessa Religione; ragioniamo presentemente con massime che tengono più della sensualità, e dell'amor profano delle superfluità. Questa osservazione mi è sembrata non esser del tutto fuora del mio argomento.

VI. L' altra osservazione, che possiamo fare sul discorso del prefato Vescovo Enea si è, che l'astinenza della carne in Quaresima era la sola, che non si metteva in questione, essendo universalmente osservata da tutta la Chiesa. Per la qual cosa l' Imperador Carlo Magno l' ordinò sotto pena di vita a i Popoli nuovamente convertiti, e facili ad apostatare, come qui sopra si è detto. Ma quanto all' astinenza dell' uova e de' latticinj l' antidetto Prelato dice chiaramente, ch'ella non era osservata in Germania se non da quei, che la volevano osservare; che in Italia custodivasi rigorosamente: e che in Francia, essendo questo il senso che parmi doversi dare alle sue parole, non si condannavano se non coloro, che non l'osservavano gli ultimi giorni della Settimana santa. Il che corrisponde a quel, che Teodolfo ci ha detto. Il Concilio di Salinsladio nel 1022. osserva, che v'erano otto cose vietate dalla legge del digiuno, e chi voleva farsene dispensare d' alcuna, doveva alimentare un povero (a). *Si quis actu interdictarum rerum aliquam redimere voluerit.* Egli è da cre-

(a) *Concil. Salinglad. Can.* 25.

crederfi, che l' uſo della carne non fi rifcattava. Il Concilio non ifpecifica quali foſſero queſte otto coſe; e parla ſolamente de' digiuni ſtraordinarj ordinati dal Veſcovo.

VII. San Pier Damiano ſcriſſe una Lettera ovvero un piccolo Trattato de' digiuni di alcuni Eremiti d' Italia, a i quali lo inviò. Oſſerva in eſſo, che v'erano degli Eremiti, che digiunavano tutti i giorni dell' Avvento, e della Quareſima, eccettuate le Domeniche, ed alcune altre Feſte, ch'ei nomina. Recherebbe maraviglia queſta propoſizione, ſe non ſe ne ſpiegaſſe dipoi, perocchè non è egli un obbligo comune a tutti i Criſtiani di digiunare tutti i giorni di Quareſima? Ma ſoggiugne alquanto dopo, ch' ei chiama digiunare, il non prendere che pane, ſale, e acqua; al che ſe ſi aggiugneva alcuna coſa, non era più un digiuno perfetto (a). *Jejunare autem illos diximus, qui panem cum ſale & aqua percipiunt: ubi autem præter hæc aliud aliquid additur, perfectum jejunium non vocatur.* Vuol dunque dire, che quegli ardenti amatori d'un digiuno più rigoroſo digiunavano tutta la Quareſima in pane e acqua. Soggiugne, che alcuni ſi aſtenevano altresì le Domeniche da tutto ciò, che foſſe ſtato cotto al fuoco, la qual coſa aveva loro vietata, come contraria alla ſolennità della Domenica. *Solebant autem hic quidam & Dominicis diebus utriuſque Quadrageſimæ collionibus abſtinere; quod nos ob reverentiam ſacræ diei prohibere curavimus.*

(a) *Petr. Dam. Tom. 3. Opuſ. 24. & Opuſ. 25. cap. 6.*

Quello ſagg'o Riformatore della Monaſtica regolarità nel proſeguimento della ſua Lettera aggiugne, che da principio in quella ſolitudine s'erano aſtenuti interamente dal vino, attalchè l'acqua in qualſivoglia tempo dell' anno era la ſola bevanda de' Religioſi, de i Laici, e anche de' paſſaggieri, eſſendo unicamente riſerbato al Sacrifizio l'uſo del vino. Ma che dipoi, atteſe le frequenti malattie de' Solitarj, ed il gran numero di quei che ſi rattenevano di profeſſare queſto Santo Iſtituto, diſperando di poterſi contenere totalmente dal vino, era ſtata giudicata neceſſaria la diſpenſa e la condeſcendenza, permettendo l' uſo del vino, ma in tenuiſſima quantità, come San Paolo il permette a Timoteo, a chi non aveſſe potuto del tutto aſtenerſene come San Gio-

vanni

vánni. *A vino autem ut noſtis aliquanto tempore continuimus; ita ut neque laici, neque extrinſecus venientes, vel etiam in Paſcha Domini aliquid hic præter aquam biberent, neque vinum hic niſi pro ſacrificio haberetur. Sed quoniam & hic manentes cœperunt ægrotantes deficere, & quidam ad eremum tranſire cupientes, hujus rigoris obſervantiam penitus abhorrere: fraternæ, vel ut verius dicam, comuni imbecillitati diſpenſatoriè condeſcendentes, indulſimus ut vinum ſervato ſobrietatis moderamine biberetur ut quod cum Joanne non poſſumus ex toto relinquere, ſaltem cum Timotheo Pauli diſcipulo ſtudeamus infirmo ſtomacho ſobrie & humiliter miniſtrare: & qui prorſus abſtemii eſſe non poſſumus, eſſe ſaltem ſobrii ſtudeamus.*

VIII. Prima di paſſare più avanti, faremo qui una importante riflеſſione. La Storia Eccleſiaſtica rende a San Pier Damiano queſta illuſtre teſtimonianza, che i primi ſecoli della Chieſa non ebbero di lui più ineſorabile cenſore di tutte le morbidezze, e di tutte le delicate condeſcendenze, principalmente nelle pratiche della penitenza, e nelle auſterità della vita Monaſtica. Nullaperodimeno ei giudicò, dopo aver ſottratto il vino a i ſuoi Solitarj, ch'era aſſolutamente neceſſario di renderne loro un uſo moderato, affine di non ridurre all'eſtrema languidezza quei, che la crudezza dell'acqua aveva già renduti infermi, o al ſommo debilitati; e per non eſcludere con queſt' oſtacolo non pochi, che amavano abbracciare la vita ſolitaria. Se San Pier Damiano ſtimò di così fare dopo averne fatta la ſperienza, e ſi credè obbligato di render l'uſo del vino a i più auſteri Religioſi di tutta Chieſa, non ci parrà ſtrano, che la Chieſa abbia uſata l'iſteſſa condeſcendenza verſo de'ſuoi figliuoli, tra i quali ce ne ſono ſempre tanti d'infermi, non eſigendo più, come per l'addietro da eſſi, che ſi aſtengano dal vino ne i giorni di digiuno.

IX. Se ci ſi oppone, che tale condiſcendenza per tutti i Fedeli non può eſſere addivenuta più neceſſaria in queſti ultimi ſecoli che ne i primi: potremo riſpondere. I. Che gli antichi Religioſi aſtenevanſi generalmente dalla carne e dal vino: S. Benedetto concede loro il vino in pochiſſima quantità; San Pier Damiano uſò finalmente l'iſteſſo alleviamento verſo de' ſuoi Eremiti.

Poté

Potè dunque farsi, che le dispense cominciassero ne' secoli seguenti ad essere altresì necessarie al comun de' Fedeli. II Il secolo di San Benedetto può passare per uno de' più antichi e de' più puri della Chiesa. Sicchè ne' secoli stessi di purità e di rigore si stimarono essere talvolta necessarie le nuove dispense. III. Nella prima Parte di questo discorso de' digiuni abbiamo dato a divedere, che ne' primi secoli ancora di severità si sono bene spesso rallentati intorno al divieto del vino ne' giorni di digiuno. IV. Finalmente molto ne manca, che i digiuni e l' astinenza de' primi secoli fossero in sì gran numero come ne' secoli seguenti. La Quaresima non aveva che trentasei giorni di digiuno, essendo quasi il solo tempo che fossero tenuti a digiunare, per una legge ferma e costante. Le Quattro Tempora, l'Avvento, le vigilie in gran numero, le Rogazioni, e non so quanti altri digiuni o astinenze furono susseguentemente aggiunte nella mutazione de' secoli, e non è da stupirsi, che siasi fatta una compensazione, e se multiplicandosi i digiuni, si sieno ancora alquanto mitigati.

X. Convien ritornare a S. Pier Damiano, che non per tanto aggiugne, che avendo permesso il vino a i suoi Solitarj, ne aveva eccettuato l' Avvento e la Quaresima, essendo altresì loro proibito il pesce in quel tempo. *Veruntamen in praedictis diebus Quadragesimis consuetudo tenuit, ut neque Monachis, neque laicis vini, vel etiam piscis perceptio concedatur.* Non è già la Quaresima di questi Religiosi ch' io abbia preteso paragonare alla Quaresima del comun de' Fedeli; ma la dispensa che S. Pier Damiano diè loro per i digiuni fuor di Quaresima, dalla quale ho voluto trarre un saldo fondamento per la necessità di quella, che dà la Chiesa a i Fedeli per gli stessi digiuni di Quaresima, sapendosi molto bene che i digiuni di que' Solitarj fuor di Quaresima erano più austeri di quei de' Fedeli in Quaresima. S. Pier Damiano ci ha detto, che una parte di que' Solitarj digiunavano tutto l'anno in pane e acqua. In somma se que' Solitarj le cui austerità avevano un qualchè di orrendo, furono nondimeno astretti a cedere alle infermità, che per l' uso dell' acqua sola venivano appresso fuor di Quaresima; è forse strana cosa, che la Chie-

sa

ſi non abbia voluto laſciar ſoggiacere i Secolari a quelle medeſime malattie, nel tempo ſteſſo della Quareſima?

XI. In ultimo S. Pier Damiano dice, che la Vigilia di Paſqua e di Natale, eſſendo l' Ufizio ſtraordinariamente lungo, permettesi a i Religioſi di prendere alquanto più di vigore mangiando tutto il lor pane, ma egli è pure la ſola vivanda, che ſi concede loro per queſta refezione. *In Sabbatho ſancto nec non in Vigilia Natalis Domini, ut labor Eccleſiaſtici relevetur officii, totum panem qui voluerint, comedunt, alium verò cibum ſive Laici ſive Monachi non admittunt.* Nel rimanente S. Pier Damiano (*a*) ha replicato l' iſteſſe coſe nell' Opuſcolo ſeguente, in cui tratta de' Regolamenti della ſua Congregazione degli Eremiti. Aggiugne ſolamente, che quegli incomparabili penitenti lo coſtrinſero a rivocare il divieto, che avevagli fatto full' aſtinenze della Domenica, e di permetter loro di ricominciare a non mangiarvi altro che frutti, radici, e legumi inzuppati nell' acqua. *Veſcuntur autem pomis, herbarum radicibus, aut leguminibus infuſis, vel etiam elixis.* Parlando qui appreſſo de' digiuni delle Vigilie riferiremo quel, che il prefato S. Pier Damiano vi dice contra gli eccelſi e le delicatezze, alle quali ſi laſciavano andare la Vigilia di Natale.

(a) *Opuſc.* 15.

XII. Pietro de Honeſtis ſcriſſe una Regola, e formò in Italia al principio del duodecimo ſecolo una Congregazione di Canonici Regolari. Benchè eſſo non parli in queſta Regola che de' digiuni e dell' aſtinenze del ſuo Ordine, non laſceremo di trarne qualche lume per il rimanente della Chieſa: L' uova e i latticinj ci ſono prohibiti dalla Quinquageſima ſino a Paſqua, dall' Avvento ſino a Natale, e a tutti i digiuni della Chieſa. L' iſteſſo divieto diſtendeſi ancora a i Mercoledì e a i Venerdì dalla Pentecoſte ſino alla Natività di S. Giambatiſta, dalle Calende di Novembre ſino all' Avvento, e dalla Settuageſima ſino a Quareſima, ſe non vi s' incontraſſe Feſta di nove lezioni (*b*). Se da Paſqua ſino alla Pentecoſte, o da Natale ſino alla Epifania, ovvero dalla Epifania ſino alla Settuageſima, oppure da S. Giovanni ſino alle Calende di Novembre avveniva una

(b) *Capitul.* 8. 10.

una Festa di nove lezioni nel giorno di Venerdì potevasi mangiare del sangue; *sanguinis usum non abstulisti*: s' ella succedeva il Lunedì, il Mercoledì o il Sabbato, purchè non vi s' incontrasse nel medesimo giorno un digiuno della Chiesa, mangiavano della carne: *carnis usum concessisti*. Poscia vien detto, che d'uopo sarebbe, che i Canonici si astenessero dal vino, e da ogni cibo cotto ne i giorni di digiuno della Chiesa: ma perchè il clima e le disposizioni del corpo non soffrono sì fatto rigore, deggiono almeno usare sobriamente le mitigazioni, che hanno ottenuto per una spezie di dispensa e di alleviamento (a). *Cum in omnibus legitimis jejunii diebus, Canonicis a vino & pulmentis abstinendum fore suaderet Religio: & id loci hujus positio & nostri temporis fragilitas in Conventu posse servari, &c.* Si osserverà questa rigorosa astinenza ne i Venerdì di Quaresima e delle Quattro Tempora, e ne' giorni di vigilia, ne' quali si mangetanno erbe crude e frutti, se ce ne sono (b). *A vino & pulmentis abstinendum censuisti, crudas tamen herbas & poma, si habeantur, indulsisti.* Il pesce e l' olio sono sempre permessi, quando è permesso d' usare il vino, e cibi cotti. *Esus autem piscium & usus olei nullo tempore, nulloque die excluditur, quo alicujus pulmenti & vini usus concedituv.* Puote da ciò bastantemente concludersi, quanto l'uso del vino e del pesce fosse comune tra i Fedeli ne' giorni di digiuno.

(a) *Ibid. cap.* 12.

(b) *Ibid. cap.* 16.

XIII. E quanto a ciò che concerne l' uso del vino, e l'astinenza della carne in Quaresima, Alessandro d'Ales ha trattato la quistione, quale delle due astinenze, del vino o della carne, sia più vantaggiosa, più lodevole, e più meritoria. Questa quistione era già stata mossa in occasione de' Maomettani, a i quali il loro falso Profeta ha permesso la carne, e vietato il vino; dove al contrario la Religione Cristiana vieta sovente la carne, e permette sempre il vino. Il prefato Teologo fa egli stesso questa opposizione di Disciplina tra i Cristiani e i Maomettani, e benchè sia di parere, che l' astinenza del vino sia di maggior merito e più vantaggiosa di quella della carne, nullaperodimeno dichiara, che non può farsi un ragionevol conforto di queste due astinenze: non tanto perchè i Maomettani essendosi allon-

lontanati sì fattamente dalla verità, dalla vera Fede, e dalla Religione, sono incapaci di perfette virtù, o del vero merito, quanto perchè il divieto del vino tra i Maomettani non è in verun modo una religiosa astinenza, o una mortificazione de' sensi, per vivere solamente della vita dello spirito e della pietà: ma uno Statuto politico, che da principio parve necessario, per non lasciare accendere da vantaggio col vino la nazione adirosa e furibonda degli Arabi, a i quali era più agevole di proibire interamente questa pericolosa bevanda, che di moderarla (*a*). La religione stessa di Maometto essendo tutta militare, e stabilita sulla forza delle armi, fu ancora più necessario di sottrarne questa nuova materia di violenza e di furore. Laddove la sperienza dimostra, che l'uso moderato del vino tra i Cristiani, infra i nostri Religiosi, tra i Timotei e gli altri uomini Apostolici, è una prova convincentissima dell'imperio, che hanno acquistato sulle passioni, e sovra i movimenti della sensualità.

(*a*) *Alensis part. 4. quæst. 28. mem. art. 3.*

XIV. Dee dunque applicarsi alla Religione Cristiana quel, che Guglielmo Neubrigese ha detto della Regola di S. Benedetto. Saladino quel famoso Principe de' Saracini e nemico del nome Cristiano credè di poter dileggiare la santità di quella Regola, che vieta la carne, e permette il vino a i Religiosi, dacchè ebbe fatto provare a due de' nostri Religiosi da esso presi schiavi, quanto fosse più facile difendersi dalla libidine e dalla impurità mangiando della carne e bevendo dell'acqua, che mangiando del pesce e bevendo del vino. Guglielmo Neubrigese risponde a tanto rimprovero, che la santa moderazione giustamente lodata dal Pontefice S. Gregorio nella Regola di S. Benedetto, ella si è, che toglie la carne, e tutte le delizie, onde la natura può farne di meno, e permette l'uso sobrio del vino, senza il quale non possono evitarsi i deliqui e i languori, a cui non si puote susseguentemente rimediare, oppure non ci si può senza singolarità e più squisite delizie (*b*). *Nam revera præcipuæ discretionis fuit Regula, quæ ad sacram militiam transeuntibus, ciborum delicias, quæ animum emolliunt, & resolvunt, curaret restringere juxta formam Apostolicam; modicum vini usum quo & caro infirma re-*

(*b*) *Guill. lib. 4. cap. 14.*

 focil-

facillatur, & animus non gravatur, voluit relaxare.

Perciò S. Odone secondo Abbate di Clugny osserva nelle sue Conferenze, che la Scrittura ci fa sapere, che S. Paolo permise del vino al suo Discepolo: ma ella non ci fa sapere, che gli abbia permesso della carne (*a*). *Vinum ergo concedit, sed modicum. De carnibus nunquam tale reperies.* La ragione del divario è manifestissima. L'uno è assolutamente più necessario dell'altra, e le dispense non si concedono che alla necessità. Finalmente concedendo una piccolissima quantità di vino, ne vengono allontanati e il pericolo e le delizie.

(a) *Collat. lib. 2. Bibliot. Clun. pag. 201.*

XV. Non ci dilungheremo affatto dalla Regola di San Benedetto, se riferiremo qui lo statuto della Congregazione di Clugny sotto il S. Abbate Piero detto il Venerabile. Viene in esso ordinato, che tutti i Venerdì dell'anno, eccettuato solamente il giorno di Natale, quando cade in Venerdì, i Religiosi Cluniacesi si astengano totalmente dal grasso (*b*). *Omni sexta feria, præter Nativitatem Domini, si ea die occurrerit, ab adipe abstineant.* La ragione è susseguentemente aggiunta, ed ella renderà maraviglia a i Lettori, che non avranno fatto bastante attenzione intorno a ciò, che è stato detto nella prima Parte di questo Trattato. Ciò proviene, perchè allora tutti i Fedeli, e gli stessi Secolari onoravano la memoria della Passione del Redentore, astenendosi tutti i Venerdì dell'anno da ogni sorta di carne in qualunque foggia, ch'ella potesse essere accomodata, i soli Religiosi antichi usavano liberamente i legumi, ed altre vivande cotte col grasso. Siccome era costume di dar subito a i poveri tutto ciò, che restava dopo la refezione de' Monaci, gli stessi poveri avevano orrore di quei legumi così conditi in giorno di Venerdì, e o gli ricusavano, o gli serbavano al dì vegnente. Finalmente i Religiosi di Clugny se ne vergognarono, e fecero questo Statuto. *Causa instituti hujus fuit inconveniens non parvum, quod non solum Clerici, non solum Laici, sed & ipsi pueri & infirmi totius Latinæ Ecclesiæ ab omni esu carnis solidæ vel attritæ & liquefactæ pro more jam antiquo eo die ob memoriam Passionis Dominicæ abstinebant; soli Monachi jam dicti adipe & sua legumina infundebant, & ea frixa diversa fer-*

(b) *Ibid. 3. pag. 1357.*

ferenda assumebant. Insuper autem tam absurdum hoc omnibus præter Monachos videbatur, ut nec ipsi pauperes darent sibi talium ciborum reliquias comederent: sed aut in posterum reservarent, aut statim indignanter projicerent.

Il Signor du Cange nel suo Glosario (*a*) riferisce un altro statuto del prefato S. Abbate di Clugny, che dice, che in tutto l'Avvento, eccettuata la prima Domenica, si astenranno dall'uso del grasso, di cui avevano la libertà d'usare nelle Feste di dodici Lezioni: *Statutum est, ut omni die Adventus Dominici, excepta prima Dominica, ab adipe, qui in duodecim lectionum festis usu esse solebat, omnes abstineant.* Questo dotto Scrittore aggiugne nel medesimo luogo un passo di S. Agostino nel suo Libro de' costumi de' Manichei, che ci dà a conoscere che questo grasso, *adeps*, era quello, di cui in Italia facevansi le candele (*b*). *Quid de adipe respondebitis, qui prope omnes Italas lucernas illuminat.*

(a) *Tom. 1. pag. 56. voce Adeps.*

(b) *Aug. lib. 2. de morib. Manich.*

XVI. Quando Piero di Clugny dice, che il costume universale della Chiesa Latina di non mangiar carne i Venerdì, era di già antico, *pro more jam antiquo*, non vuol dire, che tal costume fosse de' primi secoli, nè fosse tampoco de' secoli di mezzo. Un secolo avanti il suo tempo bastava, e a un bel bisogno anche meno per poter dire, che sì fatto costume era ormai antico; essendo come se dicesse, ch'e' cominciava ad essere antico. Noi ne parleremo più abbasso, basta presentemente ricordarsi di ciò, che è stato detto nella prima Parte, che i mezzi digiuni del Mercoledì e del Venerdì erano nella Chiesa Latina liberi, e di puro consiglio. Ma quel che Piero Cluniacese non poteva se non difficilmente ignorare, si è, che quest'uso de' Religiosi antichi era venuto da i primi secoli della Chiesa. Abbiamo dato a divedere per S. Basilio, e per il Concilio d'Ancira, che per rimediare, o per andare a parata dell'errore di alcuni Monaci superstiziosi, discepoli del famoso Eutatto, o Eustazio, che avevano in orrore gli animali e il cibo, che i Fedeli prendevano della lor carne, venne ad essi ordinato di far cuocere i loro legumi con un poco di carne salata, e nel medesimo tempo feceli loro conoscere, che quella poco di carne non avrebbe pregiudicato alla loro astinenza, e sarebbe

tuttavolta baſtato, e per guarire la loro ſuperſtizione, o per diſeguarne il ſoſpetto. Io non poſſo quaſi dubitare, che queſto coſtume de i Cluniacesi non foſſe un reſto della pratica antica. Ma di qualunque antichità ch' egli foſſe, era d' uopo rinunziarvi, perciocchè la ragione ch' avealo fatto naſcere, più non ſuſſiſteva, e che una recente Diſciplina della Chieſa univerſale rendeva ſcandaloſa una pratica, che ne' tempi andati era ſtata non ſolo innocente, ma neceſſaria. Ma giacchè il Canone d' Ancira, e il paſſo delle Coſtituzioni Monaſtiche di S. Baſilio furono adoperate dal celebre e dotto Piero, Patriarca d' Antiochia, per la difeſa della Chieſa Latina, contra le invettive di Michele Cerulario, Patriarca di Coſtantinopoli, un poco dopo il mille cinquanta: ho giudicato ſpediente di aggiugner qui i nuovi ſchiarimenti, che potremo trarne per la materia, che trattiamo. Il prefato Patriarca Coſtantinopolitano ſcrivendo a quello d' Antiochia, propoſe varie accuſe contro la Chieſa Latina, in cui tra molti altri capi, tacciava i noſtri Monaci di mangiar della carne, perchè non ſi aſtenevano dal graſſo e dalla cotenna di porco fino alla carne: *Monachos carne vefci, adipe fuillo, omnique corio uſque ad carnem pertingente*. Così ha tradotto Cotelerio queſte parole del Teſto Greco, nel ſecondo Tomo de' ſuoi monumenti della Chieſa Greca (a). *chai to poûs monachous creophagin to ſtear to chοirion, chai ten dermatida paſan ten diechuſan methri ton creator*.

(a) *Monument. Grec. Tom. II. pag. 150-151. Ed.*

Il Patriarca Pietro aſſumendo la difeſa de' Latini intorno a quell' articolo nella ſua riſpoſta a Michele, rappreſentogli, che ſe i Monaci Latini non aſtenendoſi dal graſſo di porco, mangiavano in qualche modo della carne *creophagin to ſtear to chοirion*: I Greci facevano lo ſteſſo in alcune Provincie. Imperocchè quei di Bitinia, della Tracia, e della Lidia mangiavano alcune ſpezie d' uccelli, ed anche i ricci, perchè i ſanti Padri avevano voluto, che l' uſo foſſene libero e indifferente. *Quod autem eorum Monachi edant carnem, adipem, porcinum. Illa quoque invenies, modo indagaveris, apud quoſdam a noſtris fieri. Nam Bithyni, Thraces, & Lydi comedunt picas, graculos, turtures, ac terreſtres echinos, quorum uſum Patres indifferentem reliquerunt.*

Queſto

Questo dotto Patriarca passa poi a i legumi, che si facevano cuocere col medesimo grasso di porco tra i Greci, non altrimenti che tra i Latini, dacchè i Padri della Chiesa l'avevano in questa guisa regolato. *Itidem in legumina oleraque fullum adipem immittere*, ficar choireion, *hoc a sanctis Patribus admissum fuit, & concessum; præsertim apud quos bonum oleum non invenitur*, chreston elaion. Egli è molto verisimile, che il dotto Prelato alludesse qui al Concilio d'Ancira, di cui nella prima Parte abbiamo riferito i propri termini: ma cade in acconcio offervar di passaggio, che quantunque questo Canone non avesse ordinato quel pezzo di carne salata ne i legumi de' Monaci che per ovviare alla superstizione, l'uso erane sempre restato anche da che non vi fu più pericolo alcuno di superstizione, per una semplice condescendenza, principalmente ne' paesi ove mancavano buoni olj.

Contuttociò confesso, che potrebbonsi riferire queste parole del Patriarca Piero a San Basilio e a San Pacomio, di cui riferisce dipoi l'autorità, persuaso senza dubbio, che ciò ch'era stato ordinato dal più dotto de i Padri Greci, e dal più illustre Fondatore di moltissimi Monasterj, era stato approvato da tutta la Chiesa Orientale. Ecco quel che siegue immediatamente nella lettera di questo Patriarca: *Audi verò quid in Asceticis suis dicat magnus Basilius: Jam ciborum diversitatem nullo modo confectari Monachus debet, sed etiam restringatur decoctum illud sale conditum*, to prosepsima touto, to tarischeuton, *quod a sanctis Patribus concessum est, ut modice pro alio quopiam condimento cibis injiceretur, commixtum cum reliquo ferculo aquæ, vel oleorum: ut scilicet prætextu vanæ Religionis propria voluntate susceptu, tanquam carnes repudians*, os crea paratouqenos, *conquirat esearum pretiosiores ac meliores*. Questo salato adunque non era di pesce, ma di carne, perche i Monachi che qui impugna San Basilio, ricusavano di gustare legumi sì fatti per esserci della carne, *carnes repudians*. Questa era altresì la ragione di non permettere tal salato, che in pochissima quantità, che fosse bastante per rimuovere la superstizione, e per condire i legumi, benchè poscia non potesse dirsi, che que' Monaci avessero mangiato della car-

carne. *Minimum enim illud segmentum in tam magnam copiam aquæ, aut si contigerit, seminalis cibi conjectum, non est indicium cupediæ, sed exactissimæ Ascetarum vitæque durissimæ continentiæ. Oportet igitur, ut qui in sanctitate Monastica exercet se, talia observet. Neque enim Judæorum ritus sectati, ab hujusmodi abstinemur: sed fugientes delicatarum futuritates.*

In queste parole di San Basilio riferite da tanto illustre Prelato faremo acora due offervazioni. La prima che lo stesso S. Basilio va d'accordo, cho i Padri precedenti avevano giudicato spediente d'usare di queste piccole mitigazioni, e di non obbligare i Monachi ad una astinenza tanto perfetta, e sì difficile. La seconda è, che l'ultime parole di San Basilio mostrano chiaramente, che quel picciolo pezzo di salato, *taricheyton*, era di carne e non di pesce; dicendo, che quest' astinenza de' Monaci è molto diversa da quella degli Ebrei; perocchè gli Ebrei non avrebbero mai voluto gustare, benchè in poca quantità, il porco salato, dove al contrario i Monaci ne usavano, contentandosi di non usarne che in tenuissima quantità *Oy gar Judaizontes apechometha ton tomon alla tryphes plesmonen pheugontes*.

Il prefato Patriarca viene finalmente alla autorità di S. Pacomio, che alimentava de' porci nel proprio suo Monastero, per far apprestare la loro carne agli Ospiti: e per dare le interiora e l' estremità de' piedi, e le teste a i Monaci, che per la grave età loro erano infermi. Aggiugne, che non eravi ghiottoneria, ne delicatezza a mangiare l' estremità della testa e de' piedi d'un ciacco, o delle fave e lenticchie cotte col grasso di cotesto animale, in fine che quanto a se avrebbe a nausea tutte cosi fatte vivande, se non fossero condite con olio buono. *Sanctus verò Pachomius in suo Monasterio fuit è mitis, ac mensæ reliquiis pascebat; quibus mactatis, reliquam quidem carnem hospitis quos excipere, in epulum dabat: interanea verò, ac extremitates pedum, capitisque, senibus Monachis in infirmitatem delapsis apponebat. Quam suave porro obsonium est, dignissime domine, rostrum porci, auresque & extrema pedum, itemque lens & faba, cum adipe suillo cocta? Quæ nisi bono oleo affatim insperfa, &c.*

Sem-

Sembra da tutto questo discorso, che San Basilio, e San Pacomio, i Vescovi del Concilio d' Ancira, gli antichi Padri citati da S. Basilio, e che si fa gloria di seguire, avevano autorizzate queste pratiche allevianti, e che molto ne manca, che i Latini ne sieno stati i primi autori, principalmente quei del nono secolo, nel quale fu tenuto il Concilio di Aquisgrana, cioè l' 817. in cui i volatili furon permessi a i Monaci, nel corso di quattro giorni a Pasqua, e altrettanti alla Pentecoste; molto meno quei dell' undecimo secolo, in cui Michele Cerulario scrisse con tanta mordacità contro a i Monaci della Chiesa Latina. Giuliano Pomero ci ha fatto osservare la licenza, che nel principio del quinto secolo prendevansi coloro, i quali pretendevano, che i volatili non fossero contrarj alla Regola dell'astinenza, ma solamente la carne de' quadrupedi. Il Patriarca Antiocheno ha giustificato i Monaci di molte Provincie, che si pigliavano l'istessa libertà. Ei ci ha fatto vedere nel fine del quarto secolo ne i Monasterj di San Pacomio, Padre di tante Congregazioni Religiose, la libertà data a i vecchi e agl' infermi di mangiare l' estremità de' porci, e le loro carni apprestate agli ospiti. Noi non avremmo creduto, che l' uso singolare di presente nella Spagna, ove pure se ne usano di tutti gli animali il Sabbato, fosse di sì grande antichità.

Nel rimanente ciò che qui è stato detto con l'onesta libertà, che gli Scrittori si danno, non iscemerà mai un minimo che del profondo rispetto, che noi abbiamo per così illustre Abbate, che fa l'ammirazione del nostro secolo, il quale seppe unire tanta santità con tanta dottrina, e che ha spiegato in altro modo di noi il passo di San Basilio, che fa l'argomento di questa controversia. Non vi ha cosa più edificativa di simil sorta di dispute, benchè le persone più secolari ne sieno le meno edificate. Trattasi di alcune mitigazioni, che taluni biasimano, e che altri sostengono: questa disputa non può derivare che da una straordinaria virtù d' ambedue le parti, essendo queste medesime mitigazioni austerissime pratiche. Gli uni non vogliono niente di mediocre, gli altri si contentano d' una mediocrità, che potrebbe passare per somma virtù, se non si comparasse ad una virtù

anche più eminente. Ma a qual'eminenza può mai elevarsi la virtù in questa vita presente, sopra cui non si possa eziandio ricrescere? sopra di cui non si sieno inalzate virtù eroiche ne' secoli passati, e in altri paesi, de'quali forse non ne sappiamo i nomi? S. Eutimio, quel modello perfetto della vita, e della perfezione Monastica non voleva, che i Religiosi studiassero più rigorosi digiuni di quei del loro Monastero (a), ma egli approvava non solo le persone private, ma le Comunità ancora, che si sforzavano di avanzarsi di giorno in giorno con nuovi progressi di virtù, purchè fossero ben persuase, che tutte le pratiche esteriori, senza eccettuarne il Martirio, possono essere di maggior lustro e più ammirate in quei, che hanno un minimo grado di quella carità, che fa tutto il merito e la vera gloria de' giusti.

(a) *Idem pag.* 213.

Il Lettore mi perdonerà ancora questa ultima osservazione sopra la Lettera del Patriarca Antiocheno, qualor dice, che S. Pacomio faceva dare agli ospiti la carne de i ciacchi, ch'ei alimentava. Imperocchè da ciò apparisce, che quegli antichi Religiosi benchè per altro austerissimi, non avevano veruna difficoltà di far mangiare della carne ne i loro Monasterj: contuttochè Matteo Paris riferisca, che nel 1140. Gregorio IX. scrisse al Cardinale Ottone suo Legato *a Latere* in Inghilterra, che visitando i Monasterj de i Cistercienssi si contentasse de' cibi ordinarj de' Monaci, senza chieder carne. *Regularibus cibis, absque esu carnium.* Si sa in oltre, che ne i Monasterj d'una disciplina meno esatta si alzava una mensa sulla porta medesima, ove gli ospiti erano trattati con della carne. E' poco verisimile, che San Pacomio facesse mangiare i suoi ospiti, o fuora, ovvero alla porta: percioccchè l'uso antico era, che i Vescovi e gli Abbati presedessero alla mensa degli ospiti. Possidio ci ha detto altrove, che Sant' Agostino aveva sempre della carne alla sua tavola per gli ospiti, benchè per esso e pe' suoi Ecclesiastici non ci fossero che legumi.

Ma la osservazione più importante che dobbiamo fare, è quella della distinzione de i quadrupedi, e quella degli uccelli. Imperocchè senza esaminare se provenga da prevenzione, o da una giusta credenza, che noi pre-

se-

feriamo la carne degli uccelli a quella de' quadrupedi: egli è costante, che gli Antichi n'ebbero un sentimento contrario, e si sono unanimamente espressi, che l'uso della carne de i quadrupedi era del tutto altramente opposta alla astinenza de' Monaci, e alla regolarità de' digiuni, che non quella degli uccelli. S. Girolamo lo dice ben chiaramente nella Lettera a Salvina: *Procul sint a conviviis tuis Phasides aves, quibus amplissima avolant patrimonia; nec ideo carnibus te vesci non putes, si suum, leporum atque cervorum & quadrupedum animantium esculentas reprobes; non enim hæc pedum numero, sed suavitate gustus judicantur.* Questa illustre Dama stimava adunque, che fosse veramente astenersi dalla carne il non usar carne di lepre, di porco, di cervo, ed altri simili, ma non d'uccelli. S. Girolamo va d'accordo, che ciò fosse astenersi dalle carni sugose, e più nutritive, ma pretende, che sia altresì necessario astenersi da quelle, che sono più delicate. Fa egli in poche parole l'istessa osservazione nella sua Lettera a Furia: *Illis tribue divitias tuas, qui non Phasides aves, sed cibarium panem comedunt.* Palladio (*a*) loda l'astinenza d' un Monaco d'Oriente, che non mangiava d' uccello alcuno, nè di veruno animale. *Sed neque avium aucupium, neque ullum animal persequebatur.*

(a) *Hist. Laus. cap. 46.*

Questo dotto Vescovo pare adunque, che supponga che v'erano altri Monaci, i quali usavano la carne di uccelli. Socrate (*b*) dice chiaramente, che tra Fedeli ce n'erano, che si astenevano da ogni sorta di animali; altri non mangiavano che pesce; ed altri finalmente vi aggiugnevano gli uccelli, come avendo ugualmente che i pesci tratta l' origin loro dall' acqua. *Alii cum piscibus volucres etiam manducant, easque ex aqua nasci asserunt.* Basilio Sacerdote di Cilicia nella Biblioteca di Fozio, (*c*) biasimò un certo Giovanni Scitopolitano, che aveva ridotta la sua Quaresima a tre settimane, e in questo tempo neppur si privava della carne d'uccelli. Palladio (*d*) facendo la descrizione d'un Monastero sul Nilo dice, che in esso nodrivansi de' porci, e che avendone biasimato i Monaci, gli risposero, che ciò facevano per non mandare a male la crivellatura de' grani, e quel che restava dopo aver

(b) *lib. 5. cap. 21.*

(c) *Cod. 109.*

(d) *Hist. Laus. cap. 39.*

mondato i legumi; finalmente per venderne la carne, e ſerbate l'eſtremità per cibo agl' infermi, ed a vecchi. In queſto Monaſtero ſtanziavano trecento Religioſi. *Sues etiam alunt, quod cum ego reprehenderem; hoc ex traditione majorum ſe ſuſceptiſſe dicebant. Aluntur ſues, ne cribratarum frugum excrementa pereant, & purgatorum oleorum folia, & cetera quæ projiciuntur purgamenta, ne jactura eorum fiat. Et mactantur ſues, ut carnes vendantur. Ungulæ tamen & extremæ earum partes in ægrotorum & ſenum epulas reſervantur, quod in ea regione mediocris ſit rerum copia, & ingens hominum frequentia.*

Dopo le quali coſe non dee più recare tanta maraviglia, ſe le antiche Regole Monaſtiche non hanno proibite in termini formali ſe non che le carni de i quadrupedi. Quella di San Benedetto è chiara intorno a queſto punto: *Carnium quadrupedum ab omnibus abſtineatur comeſtio, præter omnino debiles & ægrotos.* Quella di San Ceſario diſtingue queſte due coſe, e vietale (a): *Pullos & carnes nunquam ſani acceptant: infirmis quidquid neceſſe fuerit miniſtretur.* La Regola di S. Aureliano di lui ſucceſſore nell'Arcivescovato di Arles, fa la medeſima diſtinzione, e lo ſteſſo divieto. *Carnes in cibo nunquam fumantur. Pulli & cuncta altilia in Congregatione non miniſtrentur. Infirmis tantum provideantur, & accipere liceat.* Diſtinguevanſi adunque gli uccelli dagli altri animali terreſtri; San Baſilio non proibì eſpreſſamente ſe non che i quadrupedi; San Ceſario vietò ancora gli uccelli; S. Aureliano permiſſe agl' Infermi i volatili, ma non i quadrupedi.

(a) *Can.* 39.

Adunque certa coſa è, che queſto raziocinio sì ordinario, ſe la Regola di San Benedetto vieta a i Monaci le carni de' quadrupedi, a più forte ragione ella proibiſce loro quella degli uccelli, che è più delicata: certa coſa è, dico, che queſto raziocinio, per qualunque verſimilitudine poſſa avere nella Fiſica, è lontaniſſimo dalla verità contenuta nella Storia, e nella diſcuſſione de' fatti e de' ſentimenti, che ſi avevano ne' ſecoli andati. Abbiamo già veduto moltiſſime perſone perſuaſe del contrario in Oriente e in Occidente, e ſarebbe ſtato bene, che San Benedetto le aveſſe diſingannate, come han-

hanno fatto i due Arcivescovi Arelatesi, s' egli avesse avuto i medesimi sentimenti di que' Prelati. Egli è pur anche evidente, che S. Aureliano permette più facilmente i volatili, che non l' altre carni, nelle parole che sono state riferite. Finalmente è ciò pur anche manifestissimo nella Regola di San Fruttoso Arcivescovo di Lione (a), che vieta ogni sorta di carne, eccetto agl' infermi, e a quei che fanno gran viaggi, finalmente a quelli che sono vivamente pressati da un Principe, o da un Vescovo, a i quali permette di mangiar de' volatili. *Servato moderamine pietatis erga ægrotorum necessitudines, vel longe proficiscentium qualitates, ut & volatilium esu infirmi sustententur, & longoque itineri destinati: si aut a Principe aut Episcopo premantur, pro benedictione & obedientia degustare non metuant.*

(a) *Cap. 3.*

Rabammauro Arcivescovo di Magonza, e S. Ildegarda Badessa, ne dicono altrettanto. Ecco le parole di Rabano nella istruzione de' Chierici (b). *Avium esum, inde credo Patribus esse permissum, eo quod ex eodem elemento, de quo & pisces, creatæ sunt. Nam in Monachorum regula non invenimus aliorum carnium esum illis contradictum esse, quam quadrupedum.* Ecco la Dottrina, che da quattro o cinquecento anni erati disseminata pel mondo, benché s' inveisse contra di quei, che ne abusavano, ove questa indulgenza sembrava necessaria agl' infermi, o conceduta dalla Regola.

(b) *Lib. 3. cap. 7. de Clericor. institut.*

S. Idelgarda se n' esplica più diffusamente negli schiarimenti, che dà alla Regola (c). *De volatibus reticet Regula, quoniam comestionem illorum sanis non interdicit. Nam Pater quia suo tempore Monachorum conversatio rudis, & adhuc fere insolita erat, esum carnium ipsis per omnia interdicere debuerat. Unde ut esu volatilium secretur, eis permittebat.* San Benedetto dice chiaro nella sua Regola di averla mitigata con molti temperamenti, essendo che i più austeri abitatori della solitudine si erano rallentati. La sola permissione del vino n' è una convincentissima prova; e in oltre può ben credersi, ch' egli non volesse proibire espressamente i volatili. I Capitolari di Carlo Magno, o di Lodovico detto il Mansueto lasciarono l' uso libero non già de' quadrupedi, ma de' volatili per gl' infermi. Si sa, che

(c) *Cap. 16.*

quelli Imperadori impiegarono tutto il loro zelo per lo ristabilimento della Regola di S. Benedetto (a). *Ut volatilia intus forisve, nisi pro infirmitate Monachis nullo tempore comedant. Ut nullus Episcoporum Monachis volatilia comedere præcipiat.*

(a) *Addit. 1. cap. 8. 9.*

In un' altra Opera ho riferito la Lettera di Pardulo Vescovo di Laon o Laudonese a Incmaro Arcivescovo di Reims o Remese, in cui gli prescrive la norma, che dee tenere in cibarsi nel tempo della sua convalescenza dopo una pericolosa infermità. Gli ordina, che quando mangerà de' volatili, o della carne d'animali quadrupedi, di non mangiarne mai l'istesso giorno, che sono stati uccisi; ma vuole assolutamente, che si cibi della carne de' quadrupedi, perchè senza questo ajuto necessario non potrà mai ristabilire la sua sanità, nè fortificare lo infiacchito suo stomaco (b). *Sed neque a lardo, sive quadrupedibus abstinere, quoniam sine his stomachum difficile quilibet poterit reparare.* Ecco per mia opinione lo scioglimento della quistione che riguarda la Pisica. La carne degli uccelli può sembrare più delicata, e più gustosa al palato, benchè ce ne sieno tra le carni degli animali, che non le cedano in delicatezza. Ma quelle degli animali terrestri sono certamente più nutritive, e danno maggior forza e vigore, e se ne crediamo a S. Ildegarda, la Regola di San Benedetto le proibiva a' Monaci, per non fortificar troppo la carne loro contra lo spirito. Ecco ciò ch'ella dice de i convalescenti, e de' sani (c). *Ubi meliorati fuerint, a carnibus omnes more solito abstineant, scilicet a carnibus quadrupedum, quia sani illas, & succum earum comedere non solebant, sed infirmi; sani verò carnes volatilium, quoniam munda sunt, nec ardentem libidinem comedentibus inferunt, manducabant.*

(b) *Hincmar. Tom. 2. pag. 428.*

(c) *Cap. 26.*

XVII. Contuttociò convien confessare, che vi fu un' altra ragione, che obbligò la Chiesa a permettere a i Religiosi l'uso non solo del burro, ma del grasso ancora e del lardo. Il Sinodo o il Capitolo degli Abbati in Aquisgrana nell' 817. (d) rimediò verisimilmente con questa permissione al difetto dell' olio, eccettuandone solamente tutti i Venerdì, venti giorni avanti Natale, e dalla Quinquagesima sino a Pasqua. *Pinguedinem*

(d) *Cap. 22.*

dinem ad esum, excepto sexta feria, & viginti diebus ante Nativitatem Domini, & septimana illa quæ ante Quadragesimam vocatur Quinquagesima. E più sotto (a), *ut fratres aliquid pinguedinis in victu quotidiano habeant, excepto, &c.* L' Autore della vita di San Meinverco Vescovo di Paderbona narra (b), come questo S. Prelato avendo una volta voluto gustare delle vivande de' Religiosi del suo Monastero, e avendo trovato ch' erano cotte in acqua semplice, ebbe tanta carità, e credito bastante di far ordinare in un Concilio, che l'olio essendo raro in quelle contrade, si darebbe a i Monaci una mandra di porci, per avere di che condire i loro legumi. *Data authoritate, generali Synodo, Monachis, quoniam olei copiam non habebant, non carnium quadrupedum esum, sed carnibus cognatum adipem indulsit; advocatis vicinis porcos dare mandavit, de quorum sagimine & pinguedine cibos fratrum parari mandavit.* Ecco ciò, che puote aver dato luogo all' uso de' Religiosi, che si abolì tanto tardi nell'ordine Cluniacese.

(a) Cap. 77.

(b) Cap. 45.

XVIII. Il maggiore ed il più frequente alleviamento, di che sia abbisognato usare in questi ultimi secoli, è stato quello, che risguarda tutte le varie maniere de' latticinj. Ciò che abbiamo riferito di Enea Vescovo di Parigi, e di Teodolfo Vescovo d'Orleans, ci ha potuto far comprendere, che l'osservanza della Francia, e della Germania intorno a questa materia era libera, e poco conforme a quella d'Italia. Dipoi si fecero varj sforzi per conformare viepiù la disciplina di tutte le Chiese d' Occidente, a quella della Chiesa di Roma, ch' era la più pura ed esatta. Per la qual cosa si ottennero frequentemente delle dispense da Roma, per poter usare più liberalmente i latticinj, de' quali non se ne usava in Roma, e non eravi gran difficoltà di farne di meno, attesa la dovizia ed eccellenza de' suoi frutti, e de' suoi olj. Queste dispense si dierono solamente per qualche tempo, poi passarono in dritto comune. Nell'anno 1475. il Legato del Papa concedè una di queste dispense per cinque anni alla Germania, Ungheria, e Boemia (c). Tali dispense passarono più tardi in Francia, se ne giudichiamo dagli Statuti Sinodali di Stefano Ponchero, che fu fatto Vescovo di Parigi nel 1503. Imperocchè

(c) *Rainald.* n. 17.

que-

questo Prelato ordinava ancora, che si digiunasse la Quaresima secondo i Canoni, astenendosi dalla carne, dal latte, formaggio, butirro, e dalle uova (a). *Horter vos, & monco Quadragesimam congruè jejunare, & veluti censuerunt sacri Canones a carnibus, lacte, caseo, butyro, & ovis.* Potrebbonsi allegare moltissimi Statuti simili di varie Diocesi di questo Regno, dove l'uso libero de' latticinj non è addivenuto comune, che per dispense concedute da i Vescovi, e per sì lungo tempo continovate, che non fu più necessario di chiederle. Il Sinodo di Anversa nel 1610. continovò a permettere l'uso libero de' latticinj in Quaresima, eccetto il giorno delle Ceneri, e i quattro ultimi giorni della Settimana santa (b), imponendo a tutti quei ch' erano obbligati a digiunare, di fare una preghiera o una limosina, fino a tanto che l'autorità Episcopale ne avesse in altra forma ordinato. *Donec aliter statuerimus.* Il Sinodo di Malines nel 1609. (c) vietò altresì i latticinj ne i quattro ultimi giorni di Quaresima, permettendogli gli altri di per una dispensa, di cui non potevano valersene, se non recitando alcune preci, ovvero facendo qualche limosina ogni giorno di digiuno.

(a) *Synod. part. 1. pag. 243.*

(b) *Tit. 13. cap. 7.*

(c) *Tit. 12. cap. 4.*

XIX. L'astinenza degli Orientali è stata più rigida della nostra. Balsamone interpetre del Canone degli Appostoli, che prescrive il digiuno della Quaresima, spiega questo digiuno, come pure quello de i Mercoledì e Venerdì dell'anno, con l'uso delle Serofage ovvero cibi secchi (d). *Nam & in iis similiter ac in quadragesima jussi sumus aridis vesci, Xerophagein.* Balsamone aggiugne, che da questa regola debbono eccettuarsi gl' infermi, essendo loro permesso di rompere il digiuno, e mangiare del pesce; perocchè per quanto estrema fosse la di lor malattia, non era loro permesso di mangiar carne il Mercoledì e il Venerdì, se non erano de i privilegiati, come quei dopo Pasqua, ed alcuni altri. *Excipe mihi eos, qui agrotant. Hi enim si per pisces jejunium non servant, eis venia datur. Per carnem autem non solvet quis quemcumque quartum diem & Parasceven, exceptis Paschalibus, & aliis concessis, etiam spiritum extremum agant.*

(d) *In Can. Apost. 69.*

XX. Il Concilio *in Trullo* decretò gran pene contro gli

gli Armeni, che non desisteranno da un antico abuso, ch'era di mangiare uova e formaggio nelle Domeniche e ne' Sabbati di Quaresima, che non si digiuna. Questo Concilio vuole, che l'astinenza da tutte le Chiese sia uniforme, e che dappertutto si astengano di tal sorta di cibi, che sono come i frutti degli animali, de' quali non mangiavansene in Quaresima (a). *Accepimus in Armeniorum regione & in aliis locis, in Sabbatbis & Dominicis sanctæ Quadragesimæ quosdam ova & caseum comedere. Visum est ergo & hoc, ut omnis Dei Ecclesia, quæ est in universo terrarum orbe, unum ordinem sequens, jejunium perficiat, & abstineat, sicut ab omni mactabili, sic ab ovis & caseo, quæ quidem sunt fructus & fœtus eorum a quibus abstinemur.* Erasi allora molto lontani dal pensiero di coloro, che crederono, che le Domeniche essendo esenti dal digiuno, si fosse in libertà di mangiarvi della carne. (a) *Can. 56.*

XXI. Osservammo qui sopra, che i Greci cominciano la Quaresima da una settimana, che tuttavia permette loro il formaggio, essendovi già proibita la carne. Il Padre Goar riferisce nel suo Eucologio (b) un Cantico de' Greci, che asserisce essere stato l'Imperatore Eraclio, che fece questo voto a Dio dopo sei anni di guerra contra i Persiani, di far osservare l'astinenza della carne in questa settimana. Il prefato Autore aggiugne, che passata questa settimana, i Greci principiano la lor Quaresima, astenendosi anche dal pesce e dall'olio fino al giorno di Pasqua, eccetto il giorno dell'Annunziazione della Vergine, e la Domenica delle Palme; mangiano tuttavolta di quella sorta di pesci grossolani e imperfetti, che non hanno sangue, come l'ostriche, le seppie, i polipi, i granchi e altri simili: come pure l'uova di pesci salate e seccate al sole. Riferiscene un esempio memorabile dell'Imperatore Andronico Paleologo detto l'Antico, tratto da Niceforo Gregora (c), il qual dice, che si diede a mangiare, cioè a cenare a esso Imperatore in un giorno di digiuno; ma che furono le mentionate sorte di pesci. *Apposita erant omnia testacea propter jejunium illorum dierum.* Trovavasi allora l'Imperatore molto indisposto e avanzato in età, laonde dovevasi poscia presentargli del vino, per po- (b) *Euchol. pag. 207.*

(c) *Lib. 9. rep. ultim.*

poter digerire cibi poco dicevoli alla fiacchezza del suo stomaco: *Post quæ cum merum bibendum fuisset, quo vetulus stomachus ad durtorem illum cibum conficiendum firmaretur*; ma l' Imperadore non volle prendere che acqua, essendo suo costume di temperare l'ardore del suo sangue con molt' acqua fresca, per evitare la cavata del sangue: *Ille aqua usus est: solebat enim cum fervorem aliquem venarum sentiebat, immoderatè frigidam bibere, ne ulla venæ sectione opus esset*. La frigidità dell' acqua, dell' ostriche, e della vecchiaja cagionò all' Imperadore tal crudezza di stomaco, che lasciò di vivere l'istessa notte. Questo è un ammirabil esempio, ed una maravigliosa conferma di quanto ci ha detto Balsamone, che i Greci neppure nelle lor malattie si dispensavano dalla rigorosa legge dell' astinenza, che vietava mangiar carne, ma solamente pesce. Sicchè in Quaresima non è tra essi il pesce che per gl' infermi, e l' Imperatore Andronaco non credè, che la di lui età provetta, e indisposizione gli dessero facoltà di pretendere alla dispensa conceduta solamente agl' infermi. Si contentava adunque dell' ostriche e dell' altre conchiglie di mare, che permettevansi a i sani, e gli costò la vita. Avrebbe verisimilmente potuto ovviare a questo funesto accidente bevendo del vino, come attesta lo Storico, da che ne segue, che il vino in Quaresima non era in modo alcuno vietato a i Greci.

XXII. Non è questo il solo temperamento, che i Greci, secondo il Padre Goar (a), abbiano apportato all' antico rigore de i loro digiuni. Usano l' olio le Domeniche e i Sabbati di Quaresima, beono liberamente del vino tutta la Quaresima, nè tampoco osservano religiosamente l'unità del pasto ne' giorni di digiuno, eccetto il Sabbato santo, come se i giorni di digiuno non fossero più che giorni d'astinenza. I Religiosi Greci passano la Quaresima senza rallentare un minimo che dell'antica austerità de' digiuni, usando cibi secchi, e bevendo dell' acqua. Ma questa severità è tutta contenuta ne' digiuni della Quaresima, e de' Mercoledì, e de' Venerdì dell'anno, come viene affermato da Balsamone nel luogo allegato di sopra, ove protesta non esservi che una vera Quaresima, essendo di pura divo-

(a) *Ibidem.*

vo-

Digitized by Google

vozione l'altre Quarefime de' Greci. Nel che questo dotto Canonista insinua ciò, che il Padre Goar dice in termini formali, che tal rigorosa astinenza è puramente per la vera Quarefima, che precede la festa di Pasqua, essendo libero ad ognuno di mangiare nell'altre Quarefime non solo del pesce, ma talvolta ancora dell' uova e de' latticinj, come appresso diremo parlando dell' Avvento, e dell' altre Quarefime. Gregorio Protosincello, poi Patriarca di Costantinopoli, nell' Apologia del Concilio Fiorentino, asserisce, che tra i Greci, e in Costantinopoli ancora ce ne sono, che mangiano pesce nelle Domeniche, e ne' Sabbati di Quarefima, e parimente negli altri giorni, e altri che in essi non ne mangiano. *Num & ipso magnæ Quadragesimæ tempore, diebus Sabbathi ac Dominicis, multi vescuntur piscibus; alii quoque aliis diebus: sunt enim qui iis omnino se abstinent.*

XXIII. Conchiudiamo tutto questo ragionamento con le sagge e moderate massime di San Tommaso. Questo santo e dottissimo Teologo dopo aver detto, che la Chiesa bramando mortificare le passioni della nostra carne, ha proibito ne' giorni di digiuno più tosto la carne che il pesce, perciocchè la carne in generale è un cibo più nutritivo del pesce: ch'ella ha vietato più tosto la carne che il vino, perchè l'uso della carne somministra maggior materia al fuoco della concupiscenza e della impurità, che non il vino, il quale non fa che passare: ch' ella proibisce la carne più strettamente dell' uova e de' latticinj, che ne provengono: e che perciò essendo il digiuno della Quarefima il più santo e il più rigoroso di tutti, ella vieta in esso non tanto la carne, quanto anche l' uova e i latticinj; e proibisce solamente la carne negli altri giorni di digiuno, dopo le quali cose, San Tommaso dice, che le pratiche non essendo l' istesse intorno a ciò in tutte le Chiese, ciascuno dee conformarsi alla Chiesa, di cui è membro: e che secondo l'egregia massima di San Girolamo, ogni Chiesa particolare può conservare gli antichi usi suoi, come tante Apostoliche tradizioni (a). *Circa quorum abstinentiam in aliis jejuniis diverse consuetudines existunt apud diversos, quas quisque servare de-*

(a) D. Thom. 2. 2. quæst. 147. art. ult. ad 3.

debet ſecundum morem eorum inter quos converſetur. Unde Hieronymus dicit de jejunio loquens, Unaquæque Provincia abundet in ſuo ſenſu, & præcepta Majorum leges Apoſtolicas arbitretur. Già qui avanti ſi diſſe, che ci poſſiamo attenere ſenza ſcrupolo a queſta maſſima, o perchè effettivamente parecchie di queſte pratiche particolari poſſono eſſere di tradizione Appoſtolica, o perchè ogni Chieſa che conſerva la ſua diſciplina con buona intelligenza di tutte l' altre Chieſe, poſſiede una porzione dell' autorità Appoſtolica, o finalmente perchè la libertà ſanta delle Chieſe particolari in mantenere le pratiche loro innocenti, benchè ſingolari, è accertatamente derivata dagli Appoſtoli, e dallo ſteſſo GESU' CRISTO, che i Concilj dicono di avere col prezzo del proprio ſuo Sangue acquiſtato queſta libertà alle Chieſe.

CA-

CAPITOLO VII.

Se vero sia, che bevendo liberamente o dell'acqua, ovvero altri liquori non si offenda punto la legge del digiuno.

I. *Se San Tommaso credè, che la libertà di bere non fosse contraria al digiuno.*
II. *Quanto questa massima sia contraria a i sentimenti de' Dottori più illuminati.*
III. *Quanto sia falsa o incerta questa proposizione, che l' acqua non nodrisce.*
IV. *Il rilassamento giunse sino a dire, che bevendo anche del vino non si rompeva il digiuno.*
V. *Massima contraria di San Tommaso, che il digiuno è un atto di temperanza e di mortificazione, al quale il bere è tanto opposto quanto il mangiare.*
VI. *Le massime antiche erano in tutto e per tutto contrarie alla libertà di bere.*
VII. *Condescendenza della Chiesa per il vino più tosto che per la carne.*
VIII. *Condescendenza delle Regole Monastiche.*
IX. *Il Concilio d' Aquisgrana nell' 817. permise a i Monaci ne' giorni di digiuno di bere una volta la sera avanti Compieta.*
X. *Circostanze rimarcabili di questa dispensa.*
XI. *Confronto di essa dispensa con la questione che trattiamo.*

I. NOn so, se potremo così facilmente sottoscrivere ad un' altra massima, che il prefato Angelo delle Scuole San Tommaso non ha rigettata, cioè che non sia rompere il digiuno bevendo dell'acqua fuor del tempo della refezione legittima ne i giorni di digiuno. Questa proposizione aveva già preso corso, e l' aveva vinta a suo tempo, appoggiata, a mio credere, dal favore e dalla autorità de' Filosofi, i quali avevano posto per fondamento a questa nuova dottrina quest' altra proposizione, che l'acqua sola non nutre. Non essendo adunque il digiuno se non se una sottrazione de' cibi, che tendono a debilitare e a mortificare il

corpo per eſtinguere, ovvero reprimere le voluttà e le paſſioni ſregolate, queſto non era per loro opinione offendere il digiuno, date al corpo ciò, che non è alimento (a). *Quia verò aqua non ſolvit jejunium, æſtimaverunt quidam quod poſt potum aquæ poſſet aliquis ſumere hoc ſacramentum Eucariſtiæ, præſertim quia ut dicunt, aqua non nutrit, ſicut nec aliquod aliud ſimplex elementum. Quamvis autem aqua ſecundum ſe non nutriat, & ob hoc non ſolvat jejunium Eccleſiæ ſecundum quod dicuntur aliqui jejunantes: nutrit tamen aliis admixta, &c.* S. Tommaſo pare, che qui ceda più tosto al ſentimento altrui, o nol contraddica, che dire il ſuo. Non è in vero la queſtione, ch'eſſo vi tratta.

(a) D. Thom. *in Epiſt. 1. ad Corinth. lib. 4. cap. 11.*

II. Quindi chi mai potrebbe perſuaderſi, che ſopra una opinion Filoſofica, che l'acqua pura non è un alimento, poſſa ſtabilirſi una maſſima ſino allora inaudita nella Diſciplina e nella Morale della Chieſa? Non ripeterò qui nulla di ciò, che ſi è detto nella prima Parte di queſto Trattato eſponendo la Diſciplina de i ſei primi ſecoli: Che abbiam noi trovato, e che può trovarſi ne' ſecoli ſeguenti, che favoriſca in ben minima forma queſto nuovo ſentimento? Non v'è una ſola parola, che ſi ſcoſti dall'antico rigore, che faceva conſiſtere la verità del digiuno in mortificare i ſenſi, in ſoffrire la fame e la ſete; a non mangiare e non bere che in così picciola quantità, attalchè la fame e la ſete non ſieno mai eſtinte. San Romualdo, San Pier Damiano, e Goffredo Abbate di Vandomo non hanno eglino eſpoſte queſte medeſime verità con l'iſteſſo ſpirito, e la forza medeſima de i priſci Padri?

III. E ſe queſto raziocinio de' Filoſofi trovaſi alla fine mal fondato, che vergogna, e qual diſpiacimento avraſſene di eſſerſi a quello abbandonato, e d'averci riſchiato l'ubbidienza, che deeſi a i precetti di Dio e della ſua Chieſa? Se l'acqua non nutre, come mai avviene, che le perſone ſtanche ed affinite dalla fatica e dal digiuno, bevendo dell'acqua trovanſi tosto non ſolo rifrigerate, ma fortificate, e ſenza dubbio più atte a continovare ſenza patimento lo ſteſſo travaglio o il digiuno? Se l'acqua non nutre, donde viene, che tanti eſempj ci danno a divedere, che ſi viſſe ben più lungamente

mente pigliando un poco d' acqua senza mangiar cosa alcuna, che se si fosse stato privo affatto di mangiare e di bere? Non dirò qui, che i fiori e le piante si conservano per lungo tempo nell' acqua, e vi pigliano ancora l' accrescimento. Non dirò, che ci sono delle piante lontanissime dalla terra, che hanno profonde radici, ed una vastissima estensione in mezzo al mare, le quali non traggono d' altronde che dall' acqua e la loro origine, e il nutrimento. Non dirò, che quelli i quali ebbero la curiosità di pesare in capo di alcuni anni e le piante preziose da essi allevate in alcuni vasi, e la terra in cui le avevano allevate, esperimentarono che la pianta era senza paragone più aumentata in materia ed in peso, che non erane diminuita la terra: la qual cosa gli obbligò a conchiudere, che ricrescimento sì fatto della pianta veniva incomparabilmente più dall' acqua, onde era stata inaffiata, che dalla terra.

Se ci si risponde, che l' acqua di cui quelle piante erano inaffiate, non era pura, così ella poteva nodrirle; da qui è, che S. Tommaso ha detto, che l' acqua nutriva essendo mischiata con altra cosa, *Nutrit aliis admixta:* Non avrem noi ragione di similmente replicare, che l' acqua non trovandosi pura quasi in verun luogo, ella potrà nodrire gli animali come le piante? E se l' acqua mescolata con tutti i nostri sodi alimenti nutrisce, per confessione dell' istesso S. Tommaso, e per una esperienza sì universale, come poi non nutrirà ella, benche alquanto meno, essendo separata?

Ma se non si voglia rinunziare affatto a tutti i lumi della natura, del buon senso, e della sperienza, come persuaderti, che i liquori in generale non nodriscano? Non è egli per lo contrario evidente, che i cibi sodi nutriscono, dopo che il calor dello stomaco gli ha ridotti in liquori? E tutti i cibi sodi non possono eglino addivenir liquidi in cento modi diversi, senza cessare d' essere nutritivi? E quel che noi chiamiamo consumati, non sono eglino cibi secchi e sodi, che riduchiamo in liquori, e de' quali facciamo i nutrimenti più sugosi e gagliardi? E tutti i frutti che Iddio die' agli uomini per cibo loro avanti il diluvio, e che per conseguenza sono il più naturale alimento degli uomini, non si spremono

e non trasformarsi in cento diversi liquori, che conservano ancora tutto ciò, ch' essi frutti avevano di più delicato e di più nutrimentoso, consistendo tutta la nostra industria a separarne e ripudiarne la feccia? E lo stesso vino è egli altra cosa che un frutto eccellente, spremuto e diventato liquido? Può mai dirsi o pensarsi, che non sia nudrirsi, e offendere la legge del digiuno, mangiando dell'uva, ma che poi di berne il vino non sia nudrirsi, nè fare un minimo che contra la legge del digiuno? E non veggiamo noi al contrario, che quei che beono solamente dell'acqua, mangiano molto più; laddove coloro che si sono assuefatti a bere del vino in maggior quantità, mangiano ordinariamente pochissimo? Fa di mestiere adunque convenire, che tai liquori nutriscono, e perchè effettivamente nutriscono, sono istituiti per nodrire. La qualcosa è tanto più vera, quanto che i frutti datici originalmente da Dio per nutricarci, come si è già detto, sono a guisa di congelazioni diverse di più sorte di liquori gustosissimi, e molto nutrimentosi. La colpa sarebbe perdonabile, se taluno si fosse contentato d'un poco d'acqua, benchè non possa negarsi, che non sia segno d'uno spirito poco mortificato, e d'un fiacco amante della penitenza di non poter soffrir la sete come pure la fame in un giorno consagrato alla penitenza.

IV. Ma non si restò qui. Sopra di questi medesimi principj della Filosofia, si stimò, che la bevanda in generale non nutrisse, che almeno non fosse istituita per nodrire, ma per ovviare che il solido alimento non si abbrucciasse nello stomaco, e per diffonderlo più dolcemente dopo la digestione in tutte le membra, finalmente come non si potè negare, che l'acqua non fosse alquanto nutritiva, si disse, che l'intenzione della Chiesa nell'istituire il digiuno non era di vietare tutto ciò, che può nutrire, ma bensì ciò, che principalmente è istituita per dar nutrimento. In conclusione si pose in campo, che il solo mangiare reiterato era opposto al digiuno, ma non la bevanda (a). *Quamvis aliquis potus aliquo modo nutriat, tamen de se non ordinatur ad nutriendum, &c. Unde sumptio potus manducatio non dicitur; & ideo ille qui potat extra horam unicæ comestionis, non dicitur bis man-*

(a) *D. Thom. in lib. 4. Sent. dist. 2. quæst. 3. art. 4.*

manducare, & propter hoc nec statutum Ecclesiæ frangit, &c. Aqua aliquo modo nutrit, non tamen solvit jejunium Ecclesiæ, quia Ecclesia non attendit in statuendo jejunio, id quod quocumque modo nutrire potest, sed id quod principaliter ad nutriendum ordinatum est. Questo è quanto la malaventura del tempo strappò dalla penna di così incomparabil Dottore. Donde ne seguirebbe, che bevendosi del vino in quantità, ed altri liquori squisitissimi, molto deliziosi e nutritivi, non si violerebbe la legge del digiuno, perchè si berebbe senza mangiare, e sarebbe vero il dire di non aver mangiato che una volta in un giorno.

V. Egli è molto meglio applicarsi a i sodi principj dello stesso santo Dottore, allorchè insegna (a), che il digiuno è un atto di virtù, come essendo istituito per mortificare la carne, per espiare le colpe passate, e per sollevare l'anima a Dio con la estinzione de' movimenti brutti e impuri della sensualità. Finalmente quando insegna, che il digiuno è un atto della virtù, che chiamasi temperanza. Or da ciò segue evidentemente, che il digiuno, che si fosse osservato non mangiando che una volta il dì, ma bevendo tante volte quante si voglia, e bevendo liquori aggradevoli al gusto, ed i più atti ad accendere il fuoco delle passioni carnali, finalmente bevendone ancora in gran quantità, non sarebbe un atto di temperanza, e conseguentemente non sarìa un vero digiuno. Avvi adunque una manifesta contraddizione tra il dire, che il digiuno è un atto di temperanza, e dire, che l'acqua, il vino, e gli altri liquori beuti con tutta libertà, non frangono il digiuno, tra il dire, che il digiuno è istituito dalla Chiesa per reprimere gli ardori della impurità, e mortificar le passioni, e dire, che non si vulnera il digiuno bevendo tra giorno del vino, ed altre deliziose bevande. Egli è per lo contrario evidente essere un atto d'intemperanza, d'immortificazione e di sensualità di non voler soffrire la sete, di bere del vino fuor di pasto, e di ricercare liquori di prezzo in un giorno consegrato all'astinenza, alla mortificazione ed alla espiazione de' propri falli. In ultimo con qual verisimilitudine può mai o credersi, o dirsi, che sia intemperanza il non poter soffrir la fame per poco tempo,

(a) *D. Thom. 2. 2. quæst. 14. art. 1. 2.*

po,

po, e che poi non fia fimilmente intemperanza il non voler per alquanto tollerar la fete? maffimamente in un giorno confacrato dalla Chiefa alla mortificazione, e al patire.

VI. Tutta l'Antichità ha fatto conffiere l'effenza, la gloria, e il merito del digiuno in affenerfi dal bere, ugualmente che dal mangiare: ovvero a non bere che per neceffità, per fortificare la fiacchezza dello ftomaco; a non bere dell' acqua ffeffa che fobriamente al giufto paffo che fi faceva; in fomma crederono alcuni di doverfi per alcuni giorni interamente privare d'ogni bevanda, per rendere il lor digiuno tanto più perfetto, quanto maggiormente aveffero mortificato il di loro appetito. Noi ne abbiamo riferito degli efempi nella prima Parte, e qui può aggiugnerfi quello di S. Platone Abbate e Confeffore a Coffantinopoli nell'ottavo fecolo. (a) Egli non beeva fe non acqua, e non beevane tutti i giorni, paffando talvolta la metà d'una fettimana, o una fettimana intera, e qualche volta fino a dieci giorni fenza veruna bevanda.

(a) *Surius die 26. Decemb. cap. 19.*

VII. Siccome gli eccefli del bene ffeffo fono un male, e che debbonfi fempre evitare con fomma attenzione, fiamo obbligati a riconofcere effervi ffate due ragioni di rallentarfi fulla libertà di bere, o del vino, o dell'acqua, le quali non fono fembrate così premorofe rifpetto al mangiare. I primi digiuni della Chiefa efcludevano ugualmente l'ufo della carne e del vino. Fu neceffità d'ufare temperamento quanto al vino, e non per la carne; e ciò feceffi a imitazione di San Paolo ne' fecoli ffeffi dell'antica purità. Ma non fi pensò mai a dire, che ne' giorni di digiuno permettevaffi il vino, perchè i liquori non fono capaci di rompere il digiuno. Si parlò più fempicemente e con maggior verità dicendo, ch'eravi neceffità d'ufar difpenfa per il vino a imitazion di S. Paolo, e che non eravi neceffità d'ufare della ffeffa difpenfa per l'ufo della carne.

VIII. Può fimilmente penfarfi, che vi furono giufte cauffe di condefcendere alquanto più alla neceffità della bevanda, che a quella di mangiare, teffimonio la maggior parte delle Regole Monaffiche, fieno antiche, o del tempo di mezzo, le quali ne' giorni del digiuno della Re-

gola. Noi appresso ne parleremo, quando sarà d'uopo cercare ne' giorni di digiuno l'origine delle nostre colezioni. Io non disamino ancora, se questo alleviamento avesse luogo ne' digiuni della Chiesa. Ma osservo soltanto qui, che le Regole più austere, e le Congregazioni più riformate giudicarono esservi delle ragioni, e anche delle necessità più pressanti di permettere il bere fuor del pasto legittimo del giorno di digiuno, che permettere il mangiare. Ma egli è costante, che tal concessione, sia o di bere del vino in Quaresima, o sia di bere dopo il pasto, fu considerata come una dispensa, e non come una sequela della massima di alcuni Filosofi, che la bevanda non nutre. Or non è senza ragione, ch'io abbia creduto dovere insistere sopra questa diversa maniera di permettere la bevanda. Imperocchè se permettesi sul fondamento di questa proposizion Filosofica, che il bere non nutrisce, e non frange il digiuno, prendesi tosto una libertà pericolosissima di bere spesso, e di bere liquori delicati, e veramente nutritivi ne' giorni di digiuno. Laddove se fossimo una volta ben persuasi esser questa una dispensa conceduta alla necessità e alla infermità, se n'userebbe con somma riserva nella necessità, e non altramente, perciocchè tale è la natura delle dispense.

IX. Fa di mestiere ancora confessare, che la Chiesa ha talvolta usata l'istessa bontà, e compiacenza verso de' suoi figliuoli rispetto a' giorni di digiuno, che sono di precetto per tutti i Fedeli. Ho creduto di poter attribuire alla Chiesa gli Statuti dell'Assemblea generale degli Abbati e de' Monaci dell'Imperio di Lodovico detto il Mansueto nell'817. in Aquisgrana sotto l'istesso Imperatore, e nel medesimo luogo e tempo. Lo Statuto di questa Assemblea contiene, che se ci sarà bisogno, attesa la fatica e il travaglio, i Religiosi potranno dopo il pasto de'giorni di digiuno bere la sera, avanti l'ora di Compieta, e anche in Quaresima, ed ogni volta che celebrano l'Uffizio de' Morti (a). *Ut si necessitas postulaverit ob operis laborem post refectionem vespertinam, etiam in Quadragesima pars modo, & quod officium mortuorum celebratur, priusquam lectio Completorii legatur, bibant.* Vero è, che la condescendenza domino, almeno ebbe (a) Can. 22.

gran parte in quella Adunanza, e in una parte degli Statuti, che furono in essa formati. Ma ci sono delle sagge e caritatevoli condiscendenze, che non meritano minor lode della più rigida osservanza della legge. Noi dobbiamo fare questo giudizio dell' Assemblea o del Capitolo, di che parliamo. I Decreti furono già d' allora generalmente approvati in tutta la Chiesa, e la posterità gli ha successivamente sempre molto rispettati. Quei che poi vollero portare ad un più alto grado le austerità della vita Monastica, degni sono d'una gloria immortale, purchè non si lascino andare ad una stima e ammirazione pericolosa delle loro austerità, e che nel fondo del cuore sieno ben persuasi, che le compiacenze e i temperamenti della carità sono talvolta più lodevoli e più meritorj de' rigori della più severa penitenza.

X. Egli è pur anche vero, che affine di potersi assicurare non esser questo un rilassamento dannoso, ma un alleviamento della carità, ed una saggia condescendenza, è d' uopo ritrovarvi le medesime condizioni e circostanze, che appariscono in essi Statuti. I. Questa dispensa è data nella necessità. *Si necessitas postulaverit.* II. La causa di questa necessità vi è espressa, *ob asperis laborem:* il travaglio corporale de' Monaci era lungo e aspro, e non dispensavansene neppure ne'giorni di digiuno. III. La celebrazione straordinaria dell' Uffizio de' Morti, oltre alle Ore Canoniche d' ogni giorno, era altresì una fatica assai grande per meritare questo picciolo alleggerimento nel giorno di digiuno. IV. Queste ragioni sono esaminate, e la dispensa vien conceduta da un Concilio, o da un Capitolo generale di Monaci, sostenuto dall' autorità de' Vescovi, e degl' Imperatori. V. Sicchè non avvi motivo alcuno di temere, che tal dispensa dia tanta apertura al rilassamento, quanto la massima Filosofica che impugnamo.

XI. Basta disaminare le conseguenze dell' una e dell' altra, per discoprirne la differenza. I. Questo Statuto permette di bere nella necessità. II. Dopo una fatica straordinaria. III. Al tempo che i digiuni erano continovati fino alla sera. IV. Non permette che di bere una volta sola. V. E dopo il giusto pasto prese

la

la sera i giorni di digiuno. Erasi adunque passato tutto il giorno senza bere e senza mangiare ben minima cosa. VI. Si adunavano in Comunità in Refettorio, ed ognuno beeva una volta, indi andavasi a Compieta. Queste maniera di bere sì misurata, e tutte l'altre osservate circostanze, non hanno niente di comune con quella sfrenata libertà, che noi impugnamo, e che fondasi sulla opinione mal fondata, e maudita ne i dodici primi secoli della Chiesa, che l'uso libero non solamente dell'acqua, ma degli altri liquori ancora non rompe il digiuno.

CAPITOLO VIII.

Se ne i giorni di digiuno fi poſſa a riſchio ancor della vita aſtenerſi dalla carne.

I. *La Chieſa Greca, ſecondo Balſamone, ne i giorni di digiuno permetteva agl' infermi il peſce, e non la carne, anche nelle malattie mortali.*

II. *Alcuni de' noſtri Religioſi poſſono bene imitare una pratica, ch' era comune a tutti i Secolari Greci.*

III. *I Religioſi Greci non hanno mai mangiato carne, anche nell' eſtreme loro infermità. Prove tratte dalla Apologia della Regola di San Benedetto, fatta dal Cardinale Umberto Legato in Oriente in mezzo all' undecimo ſecolo.*

IV. *Conferma di ciò che ha detto Balſamone, per il Canoniſta Greco Blaſtares.*

V. *I Greci permettono il peſce agl' infermi; perchè non ne mangiavano in Quareſima ſtando ſani. I Latini ne mangiavano anche ſani, quindi permiſero la carne a i malati.*

VI. *Tutti gli antichi Solitarj eranſi aſtenuti dalla carne fino alla morte.*

VII. *I noſtri Anacoreti Latini gl' imitarono. Prove tratte da S. Pier Damiano.*

VIII. *Eſſendo ſani non mangiavano quaſi punto di peſce, onde uſavano il peſce eſſendo infermi.*

IX. *Quando i noſtri Religioſi Latini cominciarono a mangiar de' Volatili eſſendo ſani, e non la carne de' Quadrupedi. Qual giudizio ſia ſtato fatto da una parte e dall' altra di queſta diſtinzione.*

X. *Quanto foſſe indiſpenſabile l' aſtinenza della carne a i Monaci Greci, eſſendo infermi.*

XI. *Goffredo di Vandomo oſſerva, che i Monaci poſſono uſar della carne eſſendo malati, ma che non ci ſono obbligati.*

XII. *Innocenzo III dice all' incirca l' iſteſſa coſa.*

XIII. *Eſempj di S. Lodovico, e di S. Lorenzo Giuſtiniano. Trattato di Gerſone intorno a queſta materia.*

I. NOn iſtarò a ripeter qui ciò, che di ſopra è ſtato riferito di Balſamone Patriarca d' Antiochia, cioè, che gl' Infermi potevano in Quareſima diſpenſarſi dal digiuno, mangiando del peſce, ma che non potevano mangiar della carne, quando aveſſe dovuto coſtar loro la vita,

vita. Il prefato Balſamone ha reiterato queſta riſoluzione nelle ſue riſpoſte a i Queſiti del Patriarca Marco d'Aleſſandria, allegandovi lo ſteſſo Canone Appoſtolico, da cui ne trae la medeſima concluſione, che nel pericolo ſteſſo d'una mortal malattia non può uſarſi carne, o uova, o formaggio in Quareſima, e ne i Mercoledì e i Venerdì di tutto l'anno, benchè in eſſi poſſa romperſi il digiuno, uſando olio e peſce (a). *Qui igitur ſine corporali infirmitate diſſolvit dies Mercurii & Veneris punitur juxta Canonis hujus tenorem. Quando vero propter corporis imbecillitatem coactus fuerit diſſolvere, piſcibus vel oleo moderabitur egritudinis afflictionem. Carnes enim, vel caſeum, aut ovum attingere non fuerit conceſſum, licet extremam efflet animam, neque in magna Quadrageſima, neque in qualicumque Mercurii, vel Veneris die. Sufficit enim ei, qui neceſſario per aridorum eſum magnificare debet dies Mercurii vel Veneris, per oleum, vel piſces morbi acerbitatem mitigare.* Balſamone eccettuane alcuni Mercoledì e Venerdì privilegiati, in cui era libero a quegli ſteſſi, che avevano la ſanità, di non digiunare, de' quali appreſſo parleremo.

(a) *Balſamon. Juris Orient. pag. 387. cap. 52.*

II. La quiſtione, che qui trattiamo riguarda ſoltanto alcuni Religioſi ſtraordinariamente riformati, che fanno profeſſione di non mangiar mai carne, neppure nell'eſtreme lor malattie, e all'articolo di morte. Eglino ſono ſtati talvolta impugnati intorno a queſto articolo delle loro auſterità, perchè non ſapevaſi, che non ſolamente i Monaci, ma tutti i Fedeli Orientali ancora hanno mai ſempre oſſervata l'iſteſſa pratica ne i giorni di digiuno, e aſtenevanſi non ſolo dalla carne, ma eziandio dall'uova e da' latticinj, per quanto pericoloſa poteſſe eſſer la loro infermità. I Santi Religioſi dell'Occidente poſſono ben tenere in tutta la vita loro il metodo, che tutti i Criſtiani ſecolari dell'Oriente oſſervano in Quareſima, e in quaſi tutti i Mercoledì e Venerdì dell'anno. Muojono ſenza dubbio molti di queſti ſecolari Greci in Quareſima, come muojono alcuni de' noſtri Religioſi Latini nel corſo d'un anno. La morte loro nè da una parte nè dall'altra può eſſere riputata un omicidio volontario di ſe medeſimo, eſſendo eſſi martiri volontarj della penitenza, e queſta glo-

gloria è loro comune con moltissimi altri, de' quali non può quasi dubitarsi, che le austerità non ne abbiano abbreviato i giorni.

III. Se i secolari Greci astenevansi dalla carne in Quaresima, e ne i Mercoledì e i Venerdì, per quanto pericolosa potess' essere la loro malattia, potrebbesene probabilmente conghietturare, che i Religiosi Greci osservavano inviolabilmente l'istessa legge d' astinenza in tutto il corso della lor vita. Imperocchè le nostre Quaresime, e i nostri interrotti digiuni non sono quasi altra cosa, che una leggiera imitazione de' digiuni perpetui de' Monaci, e de' primi Cristiani nel loro primitivo fervore, di cui i Religiosi hanno seguito i vestigj. Non è necessario ricorrere alle conjetture, quando si hanno in mano certe le prove e convicenti. Eccone una: Gli Annali della Chiesa fanno menzione della legazione del Cardinale Umberto a Costantinopoli alquanto dopo il 1050, per conferire co' Greci, e render ragione alle accuse da essi formate contra la Chiesa Latina. Una delle accuse riguarda la regola di S. Benedetto, che permette l' uso della carne a i Religiosi infermi. *Constituit esum carnium infirmis*. Questo Cardinale si contentò di fare l' Apologia di essa Regola, che è un capo d' opera di sapere, di regolarità e di carità; e di biasimare i Greci de i loro trasporti, e delle loro ingiuste indignazioni contro a i Monaci, che nella necessità mangiano carne (a): *Carnibus in necessitate utentes Carnibitas omnino detestantur*: senza incolpargli, come se la loro asprezza gli rendesse omicidi de i loro infermi. V' è di più, perocchè il suddetto Porporato getta in volto a i Greci un delitto molto più enorme di quello, di che aggravavano i Religiosi Latini: ma esso è sopra una materia differentissima.

(a) *Biblioth. Patr. Tom. 4. part. 2. pag. 229.*

IV. Il Monaco Matteo Blastares Canonista Greco, che scrisse nel 1336. ha seguito lo stesso rigore di Balsamone per i malati (b). *Eos qui male habent, piscium autem esum admittunt, turpium est ventam non consequi: carnibus vero nullatenus vesci, nihil planè mirum, quam primum: imo quamvis aliquis lethali morbo laboraret, illo victu semet convaliturum speraverit.*

(b) *Blast. lit. N. cap. 4.*

V. Cade in acconcio d' osservar qui, prima di pas-

sare

fare più avanti, la ragione che Balſamone ha toccato di paſſaggio, perchè i Greci ſi ſono puramente rallentati a favor degl' infermi per il peſce e l'olio, e non per la carne, l'uova, e i latticinj. Ciò proviene, perchè tutti i Greci digiunando la Quareſima, e i giorni delle Stazioni, ſi alimentano di cibi ſecchi, e in tutto quel tempo non mangiano peſce, nè olio, onde crederono, che foſſe un temperamento ſufficiente per gl' infermi il permetter loro del peſce e dell' olio, e niente più. I Latini, come ſopra ſi diſſe, non eſſendoſi così generalmente attenuti dal peſce in Quareſima, e negli altri giorni di digiuno; perciò non poterono dare sì poco agl' infermi, quanto conceder loro l' uſo della carne. Queſto riguarda generamente i Secolari.

VI. Ma ſe ci ſi addomanda, donde ſia derivato queſto divario tra i noſtri Religioſi Latini, alcuni de' quali nelle lor malattie ſi aſtengono dalla carne, ed altri ne uſano: potrebbe riſponderſi, che S. Benedetto ſi valſe di queſto temperamento, permettendo la carne a i Religioſi infermi, perciocchè ſi proteſtò nel bel principio del ſua Regola, ch'ella era tutta condita di ſaggi e caritatevoli temperamenti pe' Religioſi, che vivono in Comunità ſotto l'ubbidienza d'un Abbate. Gli alleviamenti ſono ſempre molto più neceſſarj a una Comunità ſempre compoſta di deboli e di forti, che a i Solitarj, i quali ſi eſercitano ſoli nelle più aſpre penitenze. Egli è come evidente, che gli Antonj, i Paoli, gl'Ilarioni, e tutti que' divini Solitarj dell' Egitto, della Paleſtina, del Ponto morivano, com' eran vivuti ne' rigori inflеſſibili della penitenza, ſenza chiamar medici, e ſenza cader loro in penſiero di chieder la carne nel più forte delle lor malattie, e all' avvicinarſi della morte. Almeno non appariſce veſtigio alcuno di ſi fatti temperamenti negli antichi monumenti, in cui le vite di queſti Solitarj ſon regiſtrate. I Greci adunque avevano qualche ragione di prenderſela con San Benedetto, e il dotto Cardinale non impreſe di lavarlo da queſta macchia, o piuttoſto di privarlo di quella gloria d' eſſere il primo autore di tal ſollievo a i Religioſi ammalati.

VII. Avvi qualche motivo di credere, che i Solitarj o gli Eremiti d'Occidente continovaſſero nell' uſo ſteſſo di

di privarsi della carne, anche nelle loro infermità, e da ciò esser venuto il costume de' Certosini, che dalla loro origine sono la gloria de' Solitarj, benchè abbiano mischiato colla solitudine alcuni vantaggi della vita comune. San Pier Damiano viveva pochissimo tempo avanti la istituzione de' Certosini. Egli stesso istituì una Congregazione di Solitarj o di Anachoreti, e diè loro una Regola (*a*). Nella spiegazione della qual Regola dice, che S. Romualdo, di cui approva al sommo l'operato, era di parere di concedere più tosto ad un Eremita la permissione di mangiar carne nella necessità, che di soffrire che lasciasse la solitudine, per passare in un Monastero, perciocchè stimava non esser quasi meno pernizioso di passare dal deserto al Monastero, che di passare dal monastero nel Mondo. *Nam & nos approbamus, quod fuit sæpè discipulis B. Romualdus dixisse perhibetur: Dummodo, inquit, frater quilibet cellam non deserat, etiam carnes permittatur ex discretione comedere, si tam inevitabilis videatur necessitas imminere. Addebat insuper, Tale enim propemodum est, de Eremo ad Monasterium reverti, quam de Monasterali ordine ad seculum asportari.* Tutto questo ragionamento di San Pier Damiano e di San Romualdo suppone, pare a me molto chiaramente, che i suoi Solitarj si erano privati della carne per tutta la vita loro, ma che stimavano essere più spediente di permetterne l'uso nella estrema necessità a quei, che non si potevano in altro modo distorre d'abbandonare la solitudine, e ritirarsi ne i Monasterj, ove con questi temperamenti che permettono l'uso della carne nella necessità, trovavano altri rilassamenti pericolosi e contrarj alla salute dell' anima. Ma cosa mai può riferirsi di più preciso, quanto ciò che Pier Damiano narra di se stesso in una delle sue Lettere, dove dice, che avendo come miracolosamente ricuperata la sanità dopo una pericolosa malattia, e i suoi Religiosi sollicitandolo grandemente a mangiare almeno per tre giorni della carne, per non potersi trovar del pesce (*b*); *Cum pisces omnino deessent, & languescente stomacho, capere alimenta non possem, cœperunt fratres vehementer instare, ut saltem triduo esum carnium reparationi effœti corporis indulgerem*: offerendogli altresì

(a) *Opusc. 25. cap. 16.*

(b) *Lib. 6. epist. 29.*

i Religiosi d' obbligarsi a quella penitenza, ch' egli in compenso avesse giudicato bene di loro imporre; ei persistè irrevocabilmente nella sua risoluzione, e di lì a tre giorni gli fu portato una gran quantità di pesce, con che ricuperò la sua sanità, e le forze.

VIII. Quindi v' è qualche ragione di conghietturare, che gli Anacoreti non mangiavano ordinariamente del pesce. II. Ond' è, che il pesce era tutto il sollievo, che si davano nelle lor malattie. III. Il che praticavasi più tosto per costume che per legge veruna. Imperocchè se ci fosse stata una legge, i Religiosi non avrebbero fatte così vive istanze a Pier Damiano per fargli mangiar della carne; e se il pesce fosse stato loro comune, ovvero ordinario, non ne sarebbero stati senza, per sì lungo tempo e in una occasione tanto importante. Piero Cluniacese facendo una descrizione compendiosa, ma ammirabile della vita, e degl' Istituti de' Certosini, unisce con sommo giudizio questi due articoli, che non mangiavano mai carne, sani o infermi, e che non mangiavano mai pesce, se non era dato loro per limosina (a). *Ab omni carnium esu, tam ægri quam sani in perpetuum abstinent. Pisces nunquam emunt, sed fortè charitate dator accipiunt.* L' Abbate Guiberto (b) rende a i Certosini la medesima testimonianza, che non mangiavano pesce se non le Domeniche e nelle gran Feste, neppur lo compravano, ma ricevevano i doni, che ad essi n' erano fatti. *Pisce & caseo Dominicis & valde festis diebus utuntur, pisce, dixerim, non quem ipsi sibi emerunt, sed quem bonorum aliquorum virorum largitione susceperint.*

(a) *De Miracul. lib. 2. cap. 28.*

(b) *Lib. 2. de vita sua cap. 11.*

IX. Ecco qual fu il primo uso del pesce fra questi Solitarj, quasi lo stesso di quello della carne tra i primi Benedettini, che ne usarono. Imperocchè Teodemaro Abbate di Monte Cassino nella sua Lettera all' Imperador Carlo Magno, in cui gli riferisce in succinto i principali Istituti del suo Monasterio, attestò, che non vi si mangiava volatili che l' ottava di Natale e di Pasqua, se ce n' erano: perciocchè S. Benedetto ha parlato dell' uso de' volatili con sì gran cautela, che quei che ne mangeranno, non offenderanno la sua Regola, ma non non se ne danno a i Monaci, che quando ce ne sono, e non hanno mai dritto di chiederne. Finalmente che

qualor ſe ne danno, molti ſe ne aſtengono, come pur ſempre del vino. *Volatilia nunquam, niſi in die Natalis Domini, ſi eſt unde, uſque ad dies octo concedimus. Similiter etiam Paſchalibus. Sed de eſu volatilium tam cautum Pater noſter prudentiſſimus poſuit in ſua Regula, ut ſi vellent comedere Monachi, cum opportunum eſt, non ſubjaceant culpæ. Si autem eis a ſuo tale edulium non præbetur Abbate, ut quaſi ex debito non poſſint requirere. Multi tamen fratrum noſtrorum neque volatilia comedunt, neque vino unquam niſi de ſancto Calice bibunt.* Queſta Lettera fu ſcritta verſo l'anno 774. Il Concilio di Aquiſgrana, o piuttoſto l'Aſſemblea Generale degli Abbati e de' Religioſi nell'817. fece uno Statuto quaſi del tutto ſimile, e poco meno che ne' medeſimi termini, che per quattro giorni alla ſolennità di Natale e di Paſqua gli Abbati poteſſero dare de' volatili a i loro Religioſi, ſe ne aveſſero, ſenza alcuna obbligazione o agli Abbati di darne, o a i Religioſi di mangiarne. *Volatilia in Natali Domini & in Paſcha tantùm quatuor diebus, ſi eſt unde habeant, comedant. Si verò non fuerit unde, non requiratur per debitum. Si autem Abbas, vel Monachi abſtinere ſe voluerint, in eorum ſit arbitrio* (a).

(a) Cap. 78.

Abbiamo detto, che queſto divario tra i quadrupedi e i volatili era ſtato oſſervato da alcuni già dal quarto e quinto ſecolo in Oriente e in Occidente. S. Girolamo ne oſſerva la poca ſodezza nella ſua Lettera a Salvina (b), alla quale ſcriſſe, che doveva bandire dalla ſua menſa non ſolo la carne de' quadrupedi, ma d'ogni cacciagione ancora, e di qualunque ſorta di volatili, non eſſendo ſul numero de' piedi degli animali, che dobbiamo contare, ma ſulla delicatezza delle vivande che ne vengono apprettate, che ſono nemiche della ſobrietà e dell'aſtinenza. *Sed procul ſint a convivio tuo phaſides aves, craſſi turtures, attagen jonicus, & omnes aves, quibus ampliſſima patrimonia avolant. Nec ideo te carnibus veſci non putes, ſi ſuum, leporum, atque cervorum, & quadrupedum animantium eſculentias reprobes. Non enim hæc pedum numero, ſed ſuavitate guſtus judicantur.*

(b) *Epiſt. ad Salvin. de viduitate ſerv.*

Ma per quanto ſodo ed evidente che ci poſſa ſembrare queſto ragionamento di S. Girolamo, S. Benedetto non laſciò di fare nella ſua Regola la differenza di queſte

quelle due sorte di carni e d'animali. In un luogo permette a i malati l'uso della carne (a). *Sed & carnium esus infirmis omnino debilibus pro reparatione concedatur; at ubi meliorati fuerint, a carnibus more solito abstineant.* In un altro luogo vieta a tutti i Religiosi la carne de i quadrupedi, eccetto a quei che sono estremamente infermi (b). *Carnium verò quadrupedum omnino ab omnibus abstineatur comestio, præter omnino debiles & ægrotos.* Si sarebbero forse bene accordati questi due luoghi dicendo, che la carne degli stessi volatili, che stimavasi la più leggera, era permessa unicamente agl'infermi, ma che l'uso di quella de'quadrupedi non veniva concessa se non a quei, che si trovavano pericolosamente ammalati, perchè i brodi che se ne fanno, sono più acconci a fortificare. Non per tanto l'Abbate Teodemaro, e dopo di esso l'Assemblea Generale degli Abti nell' 817. dierono un altro senso a questi due Capitoli della Regola, e giudicarono, che la sola prerogativa ch'ella dava agl' infermi, era d'usare della carne de' quadrupedi, e che S. Benedetto aveva studiato di parlare in modo, che non determinasse niente per la libertà di quei, che stanno bene, a mangiar della carne, affinchè se si risolvevano talvolta di mangiarne, non si potessero accusare d'avere contravenuto alla Regola. Non può negarsi, che il peso e l'autorità di questi Interpetri della Regola non sia considerabilissima. S. Cesario permise parimente i volatili a i Religiosi ammalati (c). *Pulli verò pro infirmis præbeantur, &c.* Siccome l'uso dell'uova era molto più libero e più comune di quello della carne, si alimentavano verisimilmente di polli nella maggior parte de' Monasterj, e così era più facile a permetter sempre agl'infermi, e talvolta a i sani tal sorta di carne, se ce n'era. *Si est unde.*

(a) Cap. 45.

(b) Cap. 48.

(c) *Recapitul. cap. 17.*

X. Fa di mestiero ritornare al punto principale, che trattiamo in questo Capitolo, e conchiudere, che in Oriente e in Occidente non si dubitò mai, che i Religiosi non potessero perseverare nel loro Istituto, nel lor costume, e nella loro risoluzione di non mangiar carne, anche all'articolo di morte. Cotal costume era generalmente ricevuto in tutti i Monasterj d'Oriente; ed in particolare in alcuni d'Occidente, e venne univer-

ſolamente ſtimato e lodato da tutti i più e dotti Scrittori dell' una e l' altra Chieſa. La Principeſſa Anna Comnena narra nel ſuo Aleſſiado (a), che l'Imperadore Botoniate eſſendo ſtato aſtretto a ſcender dal Trono, e farſi Monaco, atteſtò, che la nuova profeſſione non ſembravagli aſpra, che per l'aſtinenza della carne. *Moleſtam ſibi accidere abſtinentiam a carnibus, cetera minus negotii facere*. Se la diſpenſa foſſe ſtata facile, o anche poſſibile, la qualità e la caduta di queſto Imperatore l' avrebbero indubitatamente ottenuta. Niceforo Gregora (b) dice, che l'Imperadore impedì, che il nuovo Patriarcha Giovanni Glycys prendeſſe l' abito Monaſtico, com' era ſolito farſi per riſpetto della Sede Patriarcale, *ardoi tou thronu, reverentia ſedis*, e lo impedì, perchè il Patriarca era tormentato dalla gotta, e i Medici giudicavano, che l'uſo della carne eragli neceſſario. Giorgio Pranzes dicene altrettanto nella ſua Cronaca (c). Sicchè il Monachiſmo tra i Greci e l'uſo della carne erano due coſe, che non potevano andare unite, ſenza darſi tampoco luogo a diſpenſa nè per i Patriarchi infermi, nè per gl' Imperadori depoſti.

(a) Lib. 3.

(b) Lib. 7.

(c) Lib. 1. cap. 8.

XI. Quindi confeſſiamo eſſere con molta ragione, che Goffredo Abbate di Vandomo dopo aver proibito a una Comunità di Religioſi, per autorità della Regola di mangiar carne, ſe non erano infermi, dichiara loro, che la Regola non permetteva la carne che agli ammalati, e che permettevala loro, ſenza che ad eſſi la comandaſſe, e ſenza che quei che non ne mangiavano benchè infermi, foſſero violatori della Regola; ma ſiccome pochi ſono quegli, che ſi ſollevino a sì alto grado di virtù, così permetteſi la carne ſolamente a i malati. (d) *Carnis conceſſio ſicut Monachis pro corporis infirmitate conceditur, ita ex ſa carnis voluptate negatur. Infirmi etiamſi a carne penitus abſtinerent, non propter hoc regulam violarent. Carnibus nunquc veſci in Regula non eſt præceptum Monachis infirmis, ſed permiſſum. Sed quia pauconum, vel nullorum iſtam virtutem eſſe cognoſcimus, ut videlicet a carne omnino abſtinent*, &c. Quando queſto dotto Abbate dice eſſervene pochi o niuni, che rinuntino all'uſo della carne, anche negli eſtremi d'una malattia; parla ſolamente de' Religioſi, che ſeguono la Rego-

(d) Lib. 4. epiſt. 41.

Regola di S. Benedetto, non potendo ignorare, che molti Solitarj in Occidente, e tutti i Religiosi d'Oriente privansi continuamente dell'uso della carne fino alla morte: finalmente i Secolari ancora seguono in Oriente l'istessa regola nella Quaresima.

XII. I Canonisti hanno pariimente trattato questa quistione (a), e Fagnano (b) ha preso il buon partito, dichiarandosi per la difesa de' Certosini. Per verità Innocenzo III. rispondendo all'Arcivescovo di Braga intorno ad alcuni dubbj, che riguardavano i digiuni, dicegli bene, ch'e' deve far osservare il costume della sua Provincia, di non mangiar carne il Sabbato, senza però esporre i deboli e gl'infermi ad alcun pericolo. *Sic tamen quod debiliores & infirmi periculum non incurrat.* Finalmente ch'ei può, ed anco che dee permettere l'uso della carne in Quaresima nelle urgenti necessità. *Cum subjaceat legi necessitas, desiderium infirmorum, cum urgens necessitas exigit, supportare potes & debes, ut magis periculum ne eis eveniat.* Ma tutte queste risposte danno campo alle seguenti osservazioni. I. Che il prefato Pontefice parla de' Secolari malati, e non de' Religiosi, molto meno de' Religiosi obbligati a una Regola, o ad un costume più austero degli altri. II. Dice, che l'Arcivescovo può permettere, ma non dice, che gl'infermi sieno tenuti d'usare questa permissione. III. Dice, ch'ei non dee dare tal permissione se non se nelle urgenti necessità. IV. Finalmente dichiara, che in ciò si tollera la debolezza degl'infermi, per evitare un maggior male.

(a) Clarisi. de observat. jejun.

(b) Fagnan. in lib. 3. Decr. part. 2. pag. 343.

XIII. Questa risposta d'Innocenzo III. sembrerà forse alquanto aspra ad alcuni, ma le converrà facilmente, ch'ella non parve troppo dura a San Lodovico Re di Francia, nella cui vita scritta da Guglielmo Carnotense dell'Ordine di S. Domenico è suo Cappellano, leggiamo questo maraviglioso esempio della fedele osservanza de' digiuni e delle astinenze della Chiesa (c). *Sane jejunia adeo districte servabat, quod infirmitate etiam se nul latenus volebat infringere. Unde in ultima agritudine qua decessit, die Sabbathi jus gallinæ quod sibi apponebatur de consilio Medicorum, gustare noluit: quia super hoc Confessoris sui, qui tunc forsitan aderat, specialem licentiam*

(c) Du Chesne Tom. 5. pag. 474.

tiam non habebat. Questo S. Re ricusò di bere un brodo di gallina un giorno di Sabbato, benchè fosse ammalato della infermità, che morì, perchè non aveane la permissione espressa del suo Confessore, che allora era assente. S. Lorenzo Giustiniani (*a*) Patriarca di Venezia, essendo infermo e settuagenario, non volle mangiar carne in Quaresima, contuttocchè il di lui Medico ce lo stimolasse, confessandogli però, che non pensava, che persistendo di astenersene, dovesse correr rischio della sua vita. Il S. Prelato su questa confessione del Medico ricusò di valersi della carne, profferendo questo bel detto. Che se i Santi moderni si dispensavano dall' astinenza della Quaresima più facilmente degli antichi, egli amava meglio imitar gli antichi, perciocchè se i Martiri hanno guadagnato il Cielo soffrendo la morte, i Confessori l' hanno parimente guadagnato facendosi martiri della penitenza.

(a) *Bolland. Tom. 1. Januar. pag. 554.*

Gersone ha fatto a bello studio un Trattato per la giustificazione della legge, o piuttosto del costume de' Certosini. Ma vi aggiugne due punti, de' quali non so, se si andrà d' accordo, cioè, che possono darsi delle malattie, in cui la carne è assolutamente necessaria per evitar la morte, e che in questa congiuntura gli stessi Certosini sono obbligati a mangiar della carne per non essere omicidi di se medesimi. Il Lettore ne giudicherà dopo aver ben pensato quel, che è stato detto a questo proposito nelle due parti di questo Trattato.

CA-

CAPITOLO IX.

Della legge o del costume di pigliare una sola refezione ne' giorni di digiuno.

I. *Varie prove, che ne' giorni di digiuno non si faceva che un pasto fino all' anno* 1200.
II. *I Greci ne fanno molti, ma tennissimi. Confronto di queste due pratiche.*
III. *Perchè i nostri Teologi antichi non condannavano assolutamente la pratica de' Greci.*
IV. *San Tommaso prescriveva ancora l' unità del pasto.*
V. *Quando l' unica refezione facevasi la sera, la libertà di bere un poco d' acqua poteva più sostenersi, che non dipoi.*
VI. *L' unità del pasto non era ancora del tutto abolita dopo l' anno* 1500.
VII. *Della piccola merenda de' Lettori ne' Monisteri.*

I. GLI antichi Padri facevano consistere il digiuno a mangiare soltanto la sera dopo Vespro, nel che era compresa l' unità e l' ora del pasto. Parleremo più abbasso dell' ora, e questo Capitolo tratterà della unità della giusta refezione, che può prendersi ogni giorno di digiuno, benchè una parte delle testimonianze che vi riferiremo per istabilire l' unità del pasto, non lasci di passaggio d' indicarne l' ora. Teodolfo Vescovo d' Orleans dice in termini formali, che non è digiunare mangiando prima, che sia terminato l' uffizio di Vespro. *Nullatenus jejunare credendi sunt, si ante manducaverint quam Vespertinum celebretur Officium.* Il Cardinale Roberto Pullo (*a*) parlando contra coloro, che mangiavano due volte il Giovedì santo, dichiara loro, che non è digiunare, se mangiasi più d' una volta nel medesimo giorno. *Et ego jejunaturos bis in die edere rationem non puto.* San Bernardo (*b*) diceva a suoi Religiosi, che avanti la Quaresima avevano digiunato soli fino all' ora di Nona, ma che in Quaresima tutti i Fedeli digiuneranno con essi fino a sera. *Hactenus usque ad Nonam jejunavimus, nunc usque ad Vesperam jejunabunt.*

(a) *Sentent. part. 8. cap. 9.*

(b) *Serm. 5. de Quadrag.*

bunt nobiſcum univerſi Reges & Principes, Clerus, & Populus, nobiles & ignobiles: ſimul in unum divet & pauper. Pietro Bleſenſe dice (a), che negli altri giorni di digiuno dicesi la Meſſa dopo ſetta, acciocchè non ſi rompa il digiuno che dopo Nona; ma in Quareſima ſi dice la Meſſa dopo Nona, affinchè il digiuno ſia continovato ſino dopo Veſpro. *Temporibus jejuniorum differtur Miſſæ officium poſt ſextam, ut uſque poſt Nonam protrahatur abſtinentia ciborum. In Quadrageſimâ verò etiam uſque poſt Nonam differtur Miſſæ officium, ut etiam uſque poſt Veſperam refectio differatur.*

(a) *Serm. 11.*

II. Alesſandro d' Ales propone queſta quiſtione. Qual digiuno ſia più perfetto, quello de' Latini, che prendono ogni giorno di digiuno una ſola refezione, o' quello de' Greci, che mangiano più volte, ma pochiſſimo ogni volta (*b*). La ſua ſoluzione è favorevole al digiuno de' Latini, e la ragione ſi è, che il digiuno non ſi diſtingue dagli altri atti di ſobrietà e di temperanza, ſe non per l'unità della refezione: mangiar poco, benchè ſpeſſo, egli è eſſer ſobrio, ma non è digiunare, perocchè finalmente digiuno colui, che in quel giorno non ha mangiato nè bevuto: in ſomma la Chieſa poteva bene preſcrivendo il digiuno determinare l'unità d'un paſto, ma non poteva regolare la quantità di quanto ciaſcuno doveva prender di cibo, non potendoſi mai fare una legge generale di ciò, che dee proporzionarſi al biſogno, alle forze, alla età, e alla compleſſione d'ogni particolare. Queſte ſono le principali ragione del prefato Teologo, che aggiugne, che quando San Girolamo e gli altri antichi Dottori della vita ſpirituale hanno detto, ch' era meglio mangiar poco e ſpeſſo, che mangiar meno frequentemente e ſattollarſi, o eglino non hanno parlato de' giorni di digiuno, oppure parlarono di quei, che paſſavano molti giorni ſenza prender cibo veruno. Potrebbeſi aggiugnere, che i medeſimi Padri davano altresì queſto conſiglio, che non abbiſognava mangiare a ſazietà nell' unica refezione, che prendeſi ne i giorni di digiuno.

(b) *Alenſ. Parte 3 quæſt. v. m. 3. art. 3.*

III. Ma quel ch' io trovo di più rimarcabile in queſto diſcorrere di Aleſſandro d' Ales, è che vivendo e ſcrivendo in un tempo, in cui pigliavaſi nella Chieſa Latina la refezione ne' giorni di digiuno, e ſcrivendo, per

ſermare queſt' uſo, non s' Inalbera contro alla Chieſa Greca, dove digiunavaſi ſenza incomodarſi molto, mangiando più volte ne' giorni di digiuno, benchè poco ogni volta. Egli tratta queſt' uſo come diverſo da quello della Chieſa Latina, e come meno conforme alla natura del digiuno, ma ſenza vituperarlo, e ſenza condannarlo. *Quæritur utrum ſemel comendendum ſit in die, quando jejunatur, & ſufficienter; vel pluries, & qualibet vice parum, ſicut faciunt Græci.* E più ſotto: *Licet lex Græcorum in jejunio poſſibilior ſit ad ſervandum, noſtra tamen eſt honeſtior: imo jejunium noſtrum magis eſt ſecundum legem.* E anche più abbaſſo: *Ita eſt efficacius jejunium noſtrum & laudabilius, quam jejunium Græcorum.* Queſto ſaggio Teologo giudicava ſenza dubbio, che l'eſſenza e la natura delle coſe morali ed arbitrarie dipende molto dall'uſo comune, e dal coſtume ricevuto. Quindi quel che chiamaſi o digiuno, o Quareſima ha ricevuto differentiſſime ſignificazioni in varj tempi, e in diverſe Provincie. Da principio chiamoſſi Quareſima, benchè non aveſſe al più che trentaſei giorni di digiuno: ſi aggiunſero dipoi quattro giorni, e la Quareſima è di quaranta giorni tra i Latini. I Greci vi mettono otto Settimane, e noi ce ne mettiamo ſette intere. Si chiamò da prima digiuno, l'aſtenerſi dalla carne e dal vino, e non prendere coſa alcuna ſino alla ſera; dipoi ſi andò rallentando ſopra l'uſo del vino: i Greci che godono la ſanità, credono doverſi aſtenere anche dal peſce. Si chiamò digiuno il non mangiare che una volta la ſera, dipoi ſi anticipò talvolta queſt'ora, ſi permiſe una piccola bevanda fuora dell'unico paſto, i Greci furono i primi ad aggiugnere una picciola colezione di frutti, finalmente ſi diero la libertà di far piuttoſto conſiſtere il digiuno a mangiar pochiſſimo ogni volta, che a ſcemare il numero delle refezioni. Non ſi laſciò nell'una e l'altra Chieſa di dare il nome di digiuno a queſta ſorta d'aſtinenza, anche allora che non n'ebbe corſo che tra i Greci, perciocchè l'uſo non ſolo e la volontà degli uomini hanno una autorità ſuprema ſopra la ſignificazione de' nomi; ma la natura ſteſſa di queſte divozioni arbitrarie di legge poſitiva dipendono interamente dall' uſo ſteſſo e dalla medeſima volontà, non d'ogni perſona pri-

vata, ma delle gran società, delle Chiese, principalmente delle gran Chiese, ed anche più della Chiesa universale.

IV. Appresso parleremo più diffusamente del costume de' Greci, di mangiar più volte ne' giorni di digiuno. Continueremo qui la serie della tradizione del passo nella Chiesa Latina. S. Tommaso (*a*) ne ha confermata la necessità in più luoghi delle sue Opere, ma principalmente nella sua Somma, ove prova la necessità di quest' uso di mangiare una volta ne' giorni di digiuno per il costume universale della Chiesa (*b*). *Communis consuetudo populi Christiani*. E più sotto: *Ecclesiæ moderatione statutum est, ut semel in die a jejunantibus comedatur*. La sua ragione è, che quest' unica refezione basta per mantenere la sanità, e per conservare le forze necessarie, e non lascia di mortificare la carne.

(a) *In 4. d. 15. quæst. 3. art. ult.*

(b) *2. 2. quæst. 147. art. 6.*

V. Non sarà forse inutile di far qui la seguente osservazione, che se S. Tommaso, Alessandro d' Ales, e alcuni altri antichi Teologi sembrarono allargare un po' troppo la strada stretta della penitenza e del digiuno, dicendo, che l'uso de' liquori, e massime dell' acqua non rompeva il digiuno, anche fuor di pasto; dee considerarsi, che scrissero ancora per difendere la necessità di prendere, come si è veduto, una sola refezione ne' giorni di digiuno, e pigliarla la sera, come appresso daremo a divedere. Se si unisce ciò, che v'è di dolce e di alleviante con quel, che v'è di esatto e di severo nel di lor sentimento, si troverà, che allora non era tanto insostenibile, come fu dipoi, che si aggiunse questo temperamento ad un altro, o temperamento, o sia rilassamento de' nostri ultimi secoli. Qualor si mangiava una volta sola la sera ne' giorni di digiuno, come suppongono gli antichi Teologi, non era tanto strano, né così insopportabile, che si credesse potere avanti o dopo il pasto temperare l'ardor della sete con una moderata bevanda. Ma non vi ha cosa così strana, né tanto insopportabile, quanto il pretendere, che pranzando a mezzodì, e colezionando la sera ne' giorni di digiuno, abbiasi tuttavia la libertà, senza minima offesa della legge e del digiuno, di bere, quando si voglia o dell' acqua, oppure del vino, ed altri liquori anche più ac-

concl

cosi a dar del piacere o del vigore e della forza.

VI. Stefano Ponchero che salì sulla Cattedra della Chiesa di Parigi subito dopo l'anno 1500. esortava ancora il suo popolo ne i suoi Statuti Sinodali a osservar la Quaresima, ad astenersi dalla carne, dall'uova e da i latticini, e a mangiare una volta il dì, e a non prendere quest' unica refezione che a mezzo giorno (a). *Semel in die refectionem corporis alius cibus non vetitis corporibus vestris capiatis. & si tempus congruum habueritis, ut S. Thomas & alii Doctores nos instruunt, circa meridiem capiatis.* Questo Statuto dà qualche fondamento di credere, che le Colezioni che di presente facciamo la sera ne' giorni di digiuno, non erano ancora ordinarie dopo l'anno 1500. e che esortavansi tuttavia in generale tutti i Fedeli a mangiare una volta per giorno ne i tempi di digiuno, nel tempo stesso che ad essi si prescrivevano le altre obbligazioni del digiuno. La connessione delle materie ci astrigne a parlare da qui avanti dell'origine delle Colezioni de' giorni di digiuno, e del cangiamento che si fece del pasto conveniente, che dalla sera anticipossi a mezzodì. Egli è ancor necessario per preparar gli animi a quel, che diremo dell' origine e del progresso delle Colezioni, di trattar prima con alquanto più d' agio ciò, che di sopra è stato di passaggio toccato delle Colezioni de' Religiosi, e della libertà che la Regola o il costume dava loro di bere fuor di pasto anche ne i giorni di Quaresima.

(a) *Synodicon. Paris. pag.* 243.

VII. Si conoscerà ancor meglio l'uso antico di mangiare una sol volta ne' giorni di digiuno, dalla descrizione dello sciolvere o sia Colezione della mattina, che usavasi ne i Monasterj solamente ne i giorni di digiuno della Regola. La Regola di S. Benedetto (*b*) non dava questa libertà che al Lettore: *Frater hebdomadarius accipiat mixtum, priusquam incipiat legere, propter communionem sanctam, & ne forte grave sit ei jejunium sustinere.* Nella serie de' secoli si spiegarono alquanto più largamente intorno a questo punto.

(b) *Cap.* 38.

Leggiamo negli usi antichi di Cistello (*c*), che nel giorno del digiuno della Regola quei, che dovevano leggere e servire a mensa, prendevano anticipatamente

(c) *Nomast. Cisterc. pag.* 174. 260. 351. 565.

uno asciolvere, che chiamavasi *Mixtum*, ed era il quarto d'una libbra di pane, e il terzo d'una emina di vino. *Mensura mixti sit quarta pars libræ panis, & tertia pars heminæ vini*. I digiuni Religiosi ne avevano altrettanto ogni giorno avanti l'ora di terza: *Similiter faciant adolescentes, qui ante Tertiam mixtum fumunt*. Questa libertà dell' asciolvere era tolta in tempo di Quaresima, delle Rogazioni, delle Quattro Tempora e delle Vigilie. *Et sciendum quod a capite jejunii usque ad Pascha, exceptis Dominicis diebus, & tribus diebus Rogationum, & Quatuor temporum, & vigiliis Domini & Sanctorum, Mixtum non fumant*.

CAPITOLO X.

Delle Colezioni degli antichi Monaci.

I. *La Regola del Maestro è la prima, che permise a i Religiosi di bere avanti Completa ne' giorni del digiuno della Regola. Quanto sia dannoso di bere con eccesso anche dell' acqua.*
II. *Riflessioni intorno a questa indulgenza.*
III. *Il Concilio di Aquisgrana nell' 817. difese questa permissione a i digiuni di Quaresima, quando eravi un accrescimento o di fatica, o di Uffizj.*
IV. *Il nome di Colezione deriva dall' andare, che facevano i Religiosi dopo aver bevuto, in Capitolo per leggere le Collazioni o Conferenze di Cassiano, ed ivi passavano alla Chiesa per cantarvi Completa. Varie prove.*
V. *Nuove prove.*
VI. *Osservazioni sopra di queste Colezioni.*

I. LA Regola che vien chiamata del Maestro, è una delle più antiche, che abbia fatto menzione della libertà, che davasi a i Religiosi di bere fuor di pasto ne' giorni di digiuno; essendo principalmente nella State che quest' uso era ordinario, atteso il calore e la lunghezza de' giorni e della fatica. Nella State quando i Religiosi mangiavano all' ora di Nona, cioè ne' digiuni della Regola, permettevasi loro di bere due volte la sera avanti Completa, con ordine di orare prima di bere

bere, e dopo aver beuto (a). *Nam & his affatis dicebat cum ad Nonam reficitur, ſero antequam compleant, bina ſufficient omnibus potiones, ita tamen ut antequam bibant, orent, & poſtquam biberint, redeant.* Ne giorni che mangiavano all' ora di Seſta o a Mezzo dì, e conſequentemente non digiunavano, potevano bere dopo Nona, e indi ritornavano al lavoro. *Et poſt orationem redeant omnes ad opera, quæ dimiſerant facientes. Ergo quivis ſitiens poſt Nonam, mox bibat.* Se avevano tuttavia ſete dopo Nona, ma avanti la decima ora, cioè due ore avanti Mezzo dì, potevano ancor bere dell'acqua; perocchè ſe l'ora decima era giunta, biſognava aſpettare fino a Veſpro. Or quei che beevano in queſta guiſa ſoli e ſtraordinariamente, dovevano bere non alla ſecchia, ma in un piccolo vaſo, affine di ber con miſura, non potendoſi neppur bere con eccello dell' acqua, ſenza eſporſi al pericolo di dare troppa ſoddisfazione alla ſenſualità, d' eccedere la regola della giuſta mediocrità, d' inebriare lo ſpirito d' illuſioni e di ſogni, finalmente di carcare il corpo di moltiſſime ſuperfluità, che ſono tanti oſtacoli alla ſanità del corpo e alla tranquillità dell' anima. *Bibere ſi voluerit aquam non ab urceo, uno hauſtu, ſed ad calicis bibat menſuram: quia quod extra menſuram eſt, hoc eſt nimium & injuſtum, & deſiderii ſatisfactionem ad corruptelam videbitur adimplere. Nam ſecundum ſententiam illam quæ dicit, Ne quid nimis, poteſt & nimia aqua ebriare ſenſum in phantaſiis ſomniorum, & corpus neceſſitatibus occupare, id eſt, in ventre flatus, in medullis frigus, in ſupercilliis gravitas, in capite gyrus, in naribus ſternutus aſſiduus.* Queſta libertà di bere era ridotta a termini più ſtretti nel verno, non eſſendone la neceſſità tanto grande. Nulla di meno ne' digiuni dell' inverno, che non prendevano la loro refezione ſe non dopo Nona, davaſi loro a bere una volta anche dopo Veſpro. *Illis vero diebus in quibus in hyeme ad Nonam reficitur, poſt dictam veſperam non amplius quam dicti calices accipiantur; ita tamen ut antequam bibant, orent, & poſtquam biberint, redeant.* Il termine *Calices*, ſignifica il piccolo vaſo, nel quale beevano. La bevanda era di vino temperato con l' acqua, *ejecto a Cellarario vino, miſceatur ab hebdomadario;*

(a) Reg. Mag. cap. 27.

ma

ma questo non seguiva, se non quando bevano tutti insieme, non essendo permesso il bere che acqua a que' particolari, che avevano anche fatte avanti l'ora decima.

II. Fa di mestiere offervar qui. I. Che secondo questa regola davasi soltanto questa libertà di bere fuora di pasto, ne i digiuni della Regola, la cui refezione prendevasi dopo Nona; e non in quei della Chiesa, che si continovavano fino a Vespro. II. Che beevasi una o due volte senza mangiare cosa veruna. III. Che non si beeva mai se non dopo il pasto, e mai avanti; sicchè all'ora di Nona erasi ancor digiuno. Questo alleviamento veniva conceduto in considerazione della fatica corporale de' Religiosi, ch'era lunga e penosissima nella state. IV. Non era permesso di bere senza moderazione dell'acqua, essendo persuasissimi, che l'uso stesso dell'acqua non è permesso che nella necessità negli stessi digiuni di devozione, e che il bere dell'acqua in quantità, è non solo una colpa contra le leggi della mortificazione, ma una sorgente di molte tentazioni nell'anima, e di parecchi danni pel corpo.

III. Avvenne dunque verisimilmente nel Capitolo Generale degli Abbati e de' Monaci nell'817. tenuto in Aquisgrana per ordine dell'Imperadore Lodovico il Mansueto, che fecesi questa estensione della libertà di bere ne' giorni di digiuno dopo la refezione della fera avanti Compieta, e che si rendè comune ne i giorni di Quaresima ciò, ch'era stato proprio a i digiuni della Regola. Il Canone non è tanto lungo per non poterlo replicar qui anche una volta (a). *Ut si necessitas poposcerit ab operis laborem, post refectionem vespertinam, etiam & in Quadragesima pari modo, & quando Officium mortuorum celebratur, priusquam lecto Completorii legatur, bibant.* Questo Statuto da bastantemente a conoscere essere una innovazione che facevasi, quando dice, che anche ne' giorni di Quaresima, *etiam & in Quadragesima pari modo*; si avrà l'istessa permissione di bere dopo il pasto della sera avanti Compieta. E qualora questo Canone parla della refezion della sera, intende i digiuni della Chiesa, *post refectionem Vespertinam*, perocchè negli altri digiuni mangiavasi dopo Nona. Ma il

(a) Cap. XII.

di-

digiuno di Quarefima effendo più rigorofamente offervato degli altri digiuni della Chiefa, era d'uopo farne efpreffamente menzione, per farvi queſta eſtenſione di indulgenza. Deeſi contuttociò offervare, che tal conceſſione non è per tutti i giorni, ma ſolamente per quei ne' quali eravi qualche urgente neceſſità, *ſi neceſſitas poposcerit*. Qual neceſſità poteva derivare, o da qualche fatica corporale, *ob operis laborem*; ovvero dall'accreſcimento ſtraordinario dell'Uffizio de' Morti oltre la Salmodia ordinaria, *quando Officium Mortuorum celebratur*. Offerviamo qui di paſſaggio, che cominciavaſi a conſiderare nella Chieſa la lunghezza e l'aumento della Salmodia, come una canonica compenſazione delle auſterità, che ſi toglievano con nuove mitigazioni. Contavaſi molto ſopra di queſta ragione, allorchè s'intrapreſe la giuſtificazione de' nuovi alleviamenti, che s'introduſſero a Ciugny. Ma tutto ben conſiderato, l'Aſſemblea Generale di Aquiſgrana non diſteſe la ſua condiſcendenza, che a permettere di bere ſenza mangiare avanti Compieta nelle ſingolari congiunture d'una inſolita fatica. Queſta medeſima permiſſione non davaſi che per bere dopo la cena della ſera, e non avanti: ſicchè erafi veramente digiunato ſino a ſera ſenza mangiare e ſenza bere. E in vece di trarne da ciò una prova per fortificare la maſſima troppo aſtratta, che il bere non frange il digiuno; può al contrario conchiuderſene una verità del tutto oppoſta, per eſſerſi ciò permeſſo sì tardi, e ſolamente dopo aver paſſato tutto il giorno ſenza bere e ſenza mangiare, e per neceſſità tanto rare e così grandi.

IV. Non è ſenza ragione che ſi credè, che il nome di Colezione derivi da queſt'uſo di bere nel tempo ſteſſo, che i Religioſi ſi adunavano per conferire inſieme, o per leggere le Conferenze. La Regola di Piero de Honeſtis n'è una prova accertata, allorchè ella ordina, che il Lettore legga le Vite de' Santi, e le Collazioni o Conferenze de' Santi Padri, la ſera quando i Religioſi ſon congregati (a). *Fratribus quoque ſero ad collationem in Capitulo convenientibus, idem lector de Sanctorum Vitis & Patrum Collationibus lectionem ſemper recitaturus eſt*. La Regola che Abaelardo diede alle Re-

(a) Cap. XVIII.

Religiose, unisce all'uso di bere, la Conferenza e la Compieta (a). *Post Vesperas vel statim cenandum est vel potandum, & inde etiam secundum tempora consuetudinem ad collationem est eundum; post collationem vero ad Completorium.* Gli Statuti dell'Ordine Cluniacese sotto l'Abbate Ugone V. dicendo (b), che tutti si troveranno agli Uffizj, principalmente alla Conferenza e a Compietà, e quei che mancheranno alla Conferenza e a Compieta non beranno, pur che non sieno al sommo affetati, permettendosi loro in questo caso d'andare a bere nell' infermeria. *Ad opus divinum scilicet nocturnis & diurnis horis, ad majorem Missam, & maximè ad Collationem & Completorium omnes conveniant; a Completorio cuiquam liceat remanere, nisi justa causa & cum licentia vel quis a Priore destinetur. Et qui remanserint post tres ictus, non bibant, nisi fortè abstinere nequiverint, & tunc in infirmaria bibant*, &c. Sarebbe stata malagevol cosa dimostrare più chiaramente la connessione di bere, della Conferenza spirituale, e di Compieta. Dopo di che non avrassi più difficoltà a credere, che l'uso di bere la sera dopo Vespro avanti Compieta abbia avuto il nome di Colezione. Negli Statuti della medesima Congregazione di Clugny sotto l'Abbate Enrico I° che fu eletto Abbate nel 1308. l'Assemblea de' Religiosi, che facevasi la sera per bere, portava già attualmente il nome di Colezione. Eccone i termini (c). *Statuimus quod hora potationis serotinæ, quæ apud eos Collatio nuncupatur, ad quam horam omnes convenire præcipimus*, &c. Questo Statuto vuole, che vi si faccia una Conferenza degli studj. Piero detto il Venerabile Abbate Cluniacese aveva fatto menzione del costume di bere dopo Nona in uno de' suoi Statuti (d): *Propriis cibis unusquisque bibat eo tempore, quo post Nonam ad potum Fratres pergere solent.* Negli antichi costumi del Monastero di Fleury scopresi l'uso medesimo di passare dalla Conferenza al Refettorio per bere avanti Compieta (e). *De Collatione itur in Refectorium ad charitatem. De vino quod tunc propinatur*, &c. *De Collatione itur ad charitatem vini in Refectorium, quæ etiam fit in omnibus festivitatibus duarum vel trium Capparum. Et cum in crastino est jejunium, & in tribus primis diebus Octavarum Pentecostes*, &c.

(a) *Acael. pag. 263.*

(b) *Biblioth. Clun. pag. 2462.*

(c) *Ibid. pag. 2582.*

(d) *Ibid. pag. 2562.*

(e) *Biblioth. Flor. pag. 402. 403.*

&

& quando oportet conventum vigilare, vel cum videtur Priori calor nimius esse, aut cum est magnum intervallum inter finem cœnæ & collationis. Ecco una ben lunga enumerazione di giorni, ne' quali era data la permissione di bere dopo cena all'ora della Colezione; ma questo stesso numeramento ci fa sapere, che tal permissione non era generale per tutti i giorni.

S. Benedetto (*a*) aveva ordinato nella sua Regola la lettura delle Conferenze, o delle Vite de' santi Padri, dopo cena immediatamente avanti Completa (*b*). *Mox ut surrexerint a cœna, sedeant omnes in unum, & legat unus Collationes, vel vitas Patrum, vel aliquid quod ædificet*. Negli usi antichi di Cisello possono ravvisarsi in varj luoghi le cose medesime da noi osservate in questo proposito.

(a) *Cap. 42.*

(b) *Monast. Cisterc. pag. 184. &c.*

V. La descrizione di questi usi è anche più chiara negli Statuti dell'Ordine Premonstratese. Sonavasi per la Colezione (*c*), *ad collationem signum pulset Sacrista*. Si rendevano in Refettorio come per la refezione, *Intrent ordinate in Refectorium, & sient ante mensas, sicut ad refectionem:* Il Priore entrava l'ultimo, e comandava all'Ebdomadario di dare la benedizione, dicendogli *Benedicite:* l'Ebdomadario dava la benedizione, e rispondevasi *Amen*. Il che osservo, affine di far vedere qual sia il senso de' termini, che ci serviamo per benedire la mensa, e quale fossene la pratica. Allora tutti i Religiosi si mettevano a tavola, e beevano; la qual cosa facevasi ne i giorni di digiuno. *Responso Amen, Fratres ingrediantur mensas & bibant, quod est diebus jejunii tantummodo faciendum*. Indi si usciva dopo aver fatta una breve orazione. L'istessa cosa osservavasi, quando nella State i Religiosi beevano dopo Nona. *Idem ordo observandus est, cum Fratres biberint in æstate post Nonam*. Dal Refettorio si passava al Capitolo, ed ivi il Lettore diceva subito *Jube Domne benedicere*, e l'Ebdomadario avendo data la benedizione. *Noctem quietem, &c.* tutti i Religiosi si mettevano a sedere. Dopo finita la Lezione, il Priore diceva *Adjutorium nostrum, &c.* i Religiosi rispondevano, *Qui fecit cœlum & terram;* dipoi andavasi dal Capitolo in Chiesa, ove si cantava Completa. Chiara cosa è per questa narrativa, che tre erano le

(c) *Biblioth. Præmonstrat. pag. 793. 794.*

lizioni, che venivano immediatamente l'una dopo l'altra ne' giorni di digiuno, I. Che la Comunità rendevasi in Refettorio per bere, dopo esser sonato il segno della Colezione. II. Che andavasi poscia in Capitolo per la Conferenza, donde apparisce, che la prima parte delle nostre Compiete, che consiste in una Lezione, che dice il Lettore, è questa antica Conferenza, III. Finalmente che si passava dal Capitolo al Coro per cantarvi Compieta.

VI. In tutte queste Regole o Pratiche Monastiche, non abbiamo osservato ancora se non una permissione di bere, o dell'acqua, o del vino la sera di digiuno avanti Compieta, ma non apparisce in parte alcuna, che vi si mangiasse cosa veruna.

Si è atteso di notare minutamente tutte le circostanze particolari, affine che si possa essere persuasi, che questa non sarebbe stata ommessa, se l'uso fossene stato di mangiar qualche cosa. Queste Colezioni, come da qui avanti le chiameremo, non consistevano dunque che in bere, e la massima ridicola che il bere saria pregiudiziale e dannoso, se non si mangiasse una qualche cosa, non aveva per anche corso per il mondo. Queste Colezioni facevansi puramente ne i giorni di digiuno, ne' quali erasi presa la refezione la sera dopo Vespro. Stefano, Abbate di S. Genevieffa, e dipoi Vescovo di Tournay, dando regola di direzione ad un Anacoreta, lo consigliò di moderare il rigor de' digiuni della State, pigliando un poco di cibo la mattina dopo Terza, con far poi il suo giusto pasto all'ora ordinaria di Nona (a). *Castiga & jejuniorum rigorem: ut æstivis diebus modicum cibi post horam tertiam accipias: post Nonam refectionem regularem sumas.* Ma questo consiglio è dato ad un Anacoreta, e per i suoi digiuni volontarj e di devozione, in fine per i digiuni soltanto della State.

(a) *Epist.* 176.

CA-

Digitized by Google

CAPITOLO XI.

Delle Colezioni ne' giorni di Digiuno.

I. *Nell' undecimo ſecolo i Greci facevano già delle Colezioni d' erbe e di frutti la ſera de' giorni di digiuno. Noi ne facemmo loro un rimprovero.*
II. *Balſamone preſe a difendere queſt' uſo.*
III. *Non ſi faceva per anche in Occidente la Colezione nel fine del duodecimo ſecolo.*
IV. *Cominciolſſi nel decimo terzo a bere, e a pigliare qualche conſerva per fortificare lo ſtomaco.*
V. *Di coteſti medicamenti feceſene finalmente un picciolo paſto, che il coſtume e la tolleranza della Chieſa ha autorizzato.*
VI. *Regola di S. Carlo intorno alle Colezioni.*

I. ALeſſandro Ales ci ha dimoſtrato qui ſopra, che i digiuni de' Greci, e quei de' Latini erano diverſi, in quanto che i Greci ſi aſtenevano da molte coſe, delle quali uſavano i Latini, ma che i Latini facevano ſempre un giuſto paſto ne' giorni di digiuno, laddove i Greci mangiavano più volte ogni giorno, e ponevano la gloria della loro aſtinenza a mangiare ciaſcuna volta pochiſſimo. Rilaſſamento sì fatto era antico nella Chieſa Greca, e alla metà dell' undecimo ſecolo il Cardinale Umberto fecene a i Greci un rimprovero nelle famoſe conferenze, ch' egli ebbe con eſſi; zimoſtrando loro, che in Occidente non ſoffrivaſi, che il digiuno di Quareſima foſſe violato, ſe non per cagione d' una grande infermità, e che non vi ſi permetteva, come facevaſi in Oriente, di prendere ne' giorni di digiuno una ſeconda refezione d' erbe e di frutti (a). (a) *Biblioth. Patr. Tom. 4. art. 2. pag. 147.*

Quadrageſimam diligenter obſervare contendimus, quam ut aliquis excepta gravi infirmitate in aliquo infringat ſuf. ferre nequimus. Nec licet cuiquam apud nos, ſicut apud vos, poſt unam refectionem, quidquam pomorum, at herbarum diebus jejuniorum percipere.

II. Teodoro Balſamone Patriarca Greco d'Antiochia riſpondendo a i Queſiti di Marco Patriarca Aleſſandrino, conferma queſta verità, e autorizza cotal coſtume, dicendo che il digiuno è iſtituito per mortificar le paſſioni, e non per fare morir gli uomini. *Jejunium affecticida, non homicida vocatur.* Che perciò quei che oſſervano regolarmente i digiuni della Chieſa, non potranno eſſere biaſimati, ſe hanno biſogno di far Colezione (a). *Si ergo qui continenter vivunt, ad corporis ſuſtentationem ſecundaria menſa indigeant, præjudicium non patientur.* Che nel rimanente intendeſi, che la Colezione della ſera ſarà accompagnata dalla medeſima temperanza, che hanno data a divedere in tutto il giorno. *Omnino tamen nec ipſi tota die continuatam temperantiam per veſpertinam intemperantiam deformabunt. Id enim ſi fecerint, coercebuntur.* Queſta riſpoſta di Balſamone ha qualche conformità col racconto di Aleſſandro d'Ales, che viveva poco tempo dopo di lui; imperocchè Balſamone permette altresì di mangiare due volte ne' giorni di digiuno, purché ſia ſempre con gran ſobrietà. Ma avvi queſto divario, che Balſamone permette il giuſto paſto e la Colezione, e non permette la Colezione della ſera ſe non a quei, a i quali ella è neceſſaria, laddove Aleſſandro d'Ales non limita il numero delle volte che i Greci mangiano, e non inſiſte punto ſopra il biſogno de' particolari, a i quali è neceſſario d'uſarne in ſimil foggia; conta ſolamente ſopra il poco mangiare ogni volta, ed eſſere d'una altrettanto gran virtù il mangiare tanto poco benchè ſovente, ch'abbiaſi ſempre fame, quanto di mangiare meno ſovente, e riempirſi di cibo. Il Cardinale Umberto e Balſamone erano verisimilmente meglio informati di Aleſſandro d'Ales, e conſeguentemente meritano maggior credenza.

(a) *Jur. Orient. pag. 389.*

III. Contuttociò la teſtimonianza del prefato Teologo ſervirà per farci conoſcere, che del ſuo tempo non avevaſi per anche contezza delle Colezioni ne' giorni di digiuno nella Chieſa Latina. Il Cardinale Roberto Pullo avea prima di lui aſſerito l'iſteſſa coſa, che non era digiunare, il mangiare due volte in un giorno. *Et ego jejunaturum bis in die edere rationem non puto.* S. Tommaſo atteſta la medeſima pratica del ſuo tempo, e dice

e dice eſſere il coſtume comune di tutti i Criſtiani (a). *Eſt communis conſuetudo populi Chriſtiani*: non avendoli biſogno che d'un paſto il giorno per conſervare la ſanità e la vita. *Sufficere videtur unica comeſtio, per quam poteſt homo naturæ ſatisfacere*. Di qui è, che la Chieſa ha fatto una legge, affinchè ſi mangi una volta ſola il giorno nella Quareſima. *Et ideo Eccleſiæ moderatione ſtatutum eſt, ut ſemel in die a jejunantibus comedatur*.

(a) D. Thom. 2. 2. *quæſt.* 147. *artic.* 6.

IV. Noi abbiam detto qui ſopra ciò, che v'era da oſſervare ſopra i ſentimenti di San Tommaſo intorno alla libertà del bere ne' giorni di digiuno. S. Buonaventura dando delle iſtruzioni a i Noviz] permette loro di bere due o tre volte alla Colezione de' giorni di digiuno (b). *Ad Collationem tempore jejunii faciendam, duabus vel tribus, ſi indiget, bibere poterit, temperantiæ congruit & honeſtati*. Penſerei volentieri, che queſto Santo non parla qui che de' digiuni dell' Ordine, e che la libertà di bere due o tre volte ſia fondata non ſolo ſopra il biſogno, *ſi indiget*, ma ſulla picciolezza ancora delle tazze de' Religioſi, avendo noi oſſervato qui ſopra, che allora quando non davaſi loro che acqua, non permettevaſi che beeſſero alla brocca o ſecchia, o a lunghi ſorſi, ma nelle loro tazze. Certa coſa è almeno, che San Buonaventura non parla di mangiare alla Colezione. Gerſone parlane nelle ſue Regole morali, e permette di ſtare al coſtume, e c' inſinua, che alla Colezione ſi mangiavano alcuni frutti confettati (c). *De confectionibus ſpecierum & ſimilibus conſuetudo tenetur, & delectationis nimia libido vetetur*. Avanti lo ſcoprimento delle Canarie, e dell'altre parti del nuovo Mondo, donde è venuta la copia del zucchero, le ſpezierie dominavano nelle confetture, da qui viene il nome Latino *Species* dell' ultima età. I Teologi che trattavano la quiſtione, ſe foſſe permeſſo di bere ne' giorni di digiuno fuor di paſto, vi aggiugnevano l'altra queſtione, ſe foſſe permeſſo di prendere un poco di conſerva o di quelle confetture, di cui uſiamo, non per alimentarſi, neppure per la ſoddisfazione del guſto, ma per fortificare lo ſtomaco, e ajutare la digeſtione. Quindi l'iſteſſo San Tommaſo dopo aver provato, che non può mangiarſi ſe non una volta ne' giorni di digiuno

(b) *Spec. Diſcipl. ad Novit. ſuos part.* 1. *cap.* 21.

(c) *Tom. part.* 2. 3.

giuno, per la Legge della Chiesa, e per il costume generale de i Fedeli; nullaperodimeno dichiara non violarsi il digiuno usando delle conserve non meno che prendere medicamenti: perchè quantunque elle contribuiscano alquanto a nodrire il corpo, l'uso pertanto è principalmente destinato a facilitare la digestione. Sarebbe bensì rompere il digiuno prenderne in sì gran copia, che fosse più tosto un alimento che un medicamento. (a). *Electuaria etiam si aliquo modo nutriant, non tamen principaliter assumuntur ad nutrimentum, sed ad digestionem ciborum. Unde non solvunt jejunium, sicut nec aliarum medicinarum assumptio, nisi forte aliquis in fraudem electuaria in magna quantitate assumat per modum cibi.*

(a) *D. Thom. 2. 2. quæst. 147. art. 6. ad 3.*

V. Se l'uso fossene sempre stato conforme alla regola di San Tommaso, e come tuttavia si usano le polveri digestive od altri aromati, che fanno il medesimo effetto, non si sarebbe mai venuto alle Colezioni, tali che sono quelle da due secoli in qua. Gersone rimettendosene al costume, cioè alla tolleranza della Chiesa, ci dà bastantemente a conoscere, che queste Colezioni erano di già assai forti. La Regola de' Teatini (*b*), che fu la prima che si formò per de' Cherici Regolari in questi ultimi secoli, sotto Clemente VII., parla di queste Colezioni, di ciò che vi si dava a mangiare, e della lettura che vi si faceva, come d'una cosa già comunemente ricevuta nella Chiesa. *Jejuniorum tempore ad serotinam coenulam simul accedant, cibum sedentes sumant; spirituali lectionis cibo reficiantur.*

(b) *Part. 2. cap. 3.*

VI. Tutto ben considerato, Fagnano (*c*) ha dato bene a divedere, che il costume universal della Chiesa è l'Interpetre delle Leggi Canoniche, e che le Colezioni purchè sieno moderate, non possono essere una legittima materia di scrupolo. Bellarmino dicene altrettanto. E il gran San Carlo nelle Regole che fece per i suoi domestici, permise loro in Quaresima una Colezione d'un'oncia e mezzo di pane, e d'un bicchiere di vino, se ne avesser bisogno (*d*). *Semel tantum in die post meridiem cibum capiant. Quod si aliquid alium amplius opus erit, vespere panis uncium cum dimidia, & vini, poculum tantum capere licebit.* Questo ammirabile Riforma-

(c) *In lib. 3. Decret. part. 2. pagg. 346. 347.*

(d) *Act. Eccles. Mediol. pag. 811.*

matore della Disciplina, e Morale della Chiesa non trovò niente a ridire a queste Colezioni, quando sieno necessarie e moderate. Se i Religiosi stessi, avevano in effeto mitigati i digiuni di Quaresima dopo 800. anni e più, beendo anche del vino la sera, quando ne avevan bisogno: non è da stupirsi, che i Secolari abbiano preso qualche parte a si fatto alleviamento.

CAPITOLO XII.

In che modo l' ora della refezione de' giorni di digiuno fia paſſata dalla ſera al mezzo giorno.

I. *Quanto fia grande ed importante tal cangiamento.*
II. *Feceſi gradatamente. I primi autori de' rilaſſamenti ſono ſempre colpevoli, e loro primi imitatori non ſono innocenti; quando il rilaſſamento è alla fine paſſato in Diritto rilaſſato, poſſiamo laſciarciſi ſtraſcinare.*
III. *Si cominciò dall' anticipare il paſto della ſera all' ora di Nona. Come e quando.*
IV. *Altro eſempio.*
V. *Eſempio memorabile di Carlo Magno, che anticipava l' ora per non ritardare troppo il riposo de' ſuoi minimi Uffiziali.*
VI. *Varie riſleſſioni intorno a queſta narrativa.*
VII. *In Italia avanti l' anno mille ſi cominciava a mangiare all' ora di Nona.*
VIII. *Si preſero l' ore principiate per l' ore finite. E ogni ora era di quel tempo tre delle noſtre ore.*
IX. *Del coſtume de' Monaſteri di dormire ne' giorni di digiuno avanti Nona.*
X. *Si abolì tal coſtume.*
XI. *I Teologi fondati ſopra l' uſo ch' era di già antico ne i loro tempi, convengono, che l' ora di Nona è quella di terminare il digiuno.*
XII. *L' Uffizio di Veſpro ſi anticipò all' ora di Nona, come pure il paſto. I Prelati andavano d' accordo co' Teologi. Quanto ſia difficile evitare queſti cangiamenti, i quali ſi fanno come inſenſibilmente, e in ultimo non ſono che troppo ſenſibili. Quando ſi paſsò da Nona a Mezzo dì.*
XIII. *Nuove riſleſſioni ſopra ciò che ſi è detto.*
XIV. *Conformità de' Greci co' Latini.*

QUantunque a primo aſpetto ſembri, che il maggiore alleviamento, per non dire il rilaſſamento, del rigor de' digiuni, ſia ſtato quello delle Colezioni: pur nonpertanto certa coſa è, che quello che mutò l' ora della giuſta refezione, e feceſa paſſare dalla

dalla ſera a mezzo giorno, è di tutt' altra conſeguenza. Quando gli antichi Religioſi avevano ſcrupolo di digiugiunare, cioè nelle Domeniche, nelle gran Feſte, e nel tempo Paſquale, perchè la Chieſa non gradiva, che ſi digiunaſſe in tali giorni conſagrati alla gioja, eſſi prendevano il loro paſto a mezzo dì, ſenza bere e mangiare il rimanente del giorno. Nel linguaggio de' Padri, digiunare è non deſinare: deſinare non è digiunare. Il Capitolo Generale degli Abbati e de' Monaci nell' 817. permette in alcune congiunture di bere a i giovani anche in Quareſima. I digiuni della Regola Monaſtica avevano ricevuto lungo tempo prima lo ſteſſo temperamento. Ma non laſciavaſi di veramente digiunare, perchè ſi perdurava a ſtar digiuno, ſenza bere e mangiare cos' alcuna, ſino all' ora di Nona, o fino a ſera dopo Veſpro. Sicchè avendo digiunato ſino a tre ore dopo mezzo dì, o ſino a venti due o venti tre ore, ſecondo i digiuni o della Regola, o della Chieſa; importava aſſai meno, che dopo di ciò uno ſi contentaſſe d'un giuſto paſto, ovvero che vi ſi aggiugneſſe qualche tempo dopo una tenue Colezione. Ma è ſtato un cangiamento ſtraniſſimo di anticipare la giuſta refezione della ſera a mezzo giorno, di aggiugnervi una piccola Colezione la ſera, e con tuttociò pretendere che ſi digiuni. Perocchè in fine non ſi ſta digiuni che ſino a mezzodì, ovvero ſino all' ora della convenevole refezione. Di queſto cangiamento adunque c' ingegneremo in queſto Capitolo di ſcoprirne il principio, il progreſſo, e le cauſe.

II. Non dobbiamo perſuaderci, che tal cangiamento ſiaſi fatto, o potuto farſi tutto in un tratto. La Chieſa non precipita mai in cotal guiſa le mutazioni della ſua Diſciplina, maſſime quando mutazioni sì fatte tendono al rilaſſamento. Ella tollera per l'ordinario queſti cangiamenti più toſto che fargli; gli diſapprova qualora ſi fanno; gli ſoffre allorchè ſono già fatti, e sì bene ſtabiliti, che non ci ſi potrebbe rimediare ſenza pericolo di tumulto e di ſciſma. I primi Autori di tanto rilaſſamento ſono ſempre colpeveli, quando ci ſi portano ſenza neceſſità, ed aprono una via larga, nella quale non mancheranno d'eſſer ſeguiti da altri non pochi, che

non avrebbero fatto una cosa senza esempio, ma che credono, che il cattivo esempio degli uni sia una buona scusa per gli altri. I primi imitatori non lasciano d'esser colpevoli, benchè meno de' primi Autori; essendo trasgressori d' una legge e d' un costume, la cui autorità e il vigore non erano ancora estinti. Ma dopo che un costume contrario ha generalmente prevaluto, e che le vestigie anche della legge o dell' antico costume sono quasi scancellate: quei i quali cedono al torrente, che gli strascina, non sono più rei, benchè sieno sempre obbligati di ricordarsi, che la strada della salute è stretta, che la vita agiata è pericolosa, e che bisogna compensare gli alleviamenti, a i quali uno si abbandona, con altri contrappesi di severità e di rigore.

III. Il primo grado di sì fatto rilassamento sembra essere stato quello di anticipare la refezione de' digiuni di Quaresima all'ora di Nona. Da prima non fu che una licenza di alcune persone private, alle quale Teodolfo Vescovo d' Orleans rimediò nel suo Capitolare nel 797. L'occasione che dava luogo a quest'abuso era, che all' ora di Nona si sonava l'Uffizio, si andava alla Chiesa, dopo Nona celebravasi la Messa, dopo la Messa seguiva il Vespro, il qual terminato ognuno si ritirava, e andava a mangiare. Coloro che non avevano il comodo, o la devozione di trovarsi a tutti gli Uffizj, prendono il segno degli Uffizj, che venivano seguiti dal pasto, per il segno dell' ora della loro refezione. Teodolfo condannò tanto abuso, e ammonì que' codardi osservatori della Quaresima, che dovevano assistere agli Uffizj o alla Messa: ovvero che se qualche insuperabile necessità impedivagli, dovevano fare in privato qualche orazione circa l' ora di Vespro, e indi prendere la loro refezione. Tutto questo è minutamente espresso nell'editto del mentovato Prelato (a). *Solent plures, qui se jejunare putant, mox ut signum audiunt ad Nonam, manducare; qui nullatenus jejunare credendi sunt, si ante manducaverint, quam Vespertinum celebretur Officium. Concurrendum est enim ad Missas, & auditis missarum solennibus, sive Vespertinis Officiis, largitis eleemosynis, ad cibum accedendum est. Si verò aliquis necessitate constrictus fuerit, ut ad Missam convenire non valeat, assumata Vespertina hora, com-*

(a) Cap. 39.

completa oratione ſua, jejunium abſolvere debet.

IV. Avrei potuto allegare un qualche di più antico, ſe aveſſi creduto, che i Canoni pubblicati ſotto il nome di Teodoro Arciveſcovo di Cantuaria, foſſero accertatamente ſuoi. Due ve ne ſono, che dicono, che nella vigilia di Natale i Romani manglavano dopo Nona, e i Greci celebravano la Meſſa dopo Veſpro. *In illa die ante Natale Domini hora Nona expleta, ideſt, vigilia Domini manducant Romani; Greci dicto Veſpere Miſſam cantant.* Queſto ſarebbe ſempre il digiuno d'un giorno ſolo, che la neceſſità di vegliare tutta la notte in Chieſa avrebbe anticipato il paſto.

V. Ciò che il Monaco di San Gallo riferiſce dell' Imperador Carlo Magno merita maggiore attenzione. Queſto gran Principe faceva celebrare la Meſſa nel ſuo Palagio ne' giorni di Quareſima un'ora avanti Nona; la Meſſa era ſeguita dal Veſpro, dopo il quale metteväſi a tavola. Siccome egli poneva ſempre lo ſteſſo intervallo di ventiquattro ore tra due refezioni, non giudicava offendere le leggi del digiuno di uſarne in queſta forma nella neceſſità, che ſiamo per dire (a): *Carolus hanc conſuetudinem habebat, ut in Quadrageſimæ diebus octava hora die Miſſarum ſolemnia celebrare pariter cum Veſpertinis laudibus peracta cibum ſumeret, nec tamen idcirco jejunium violaret, cum ſecundum Domini præceptum ab hora ad horam comederet.* Un Veſcovo il cui zelo aveva maggior ardore che lume, e più ardire che diſcernimento, biaſimò queſto uſo del Palazzo. Il Sovrano lo ringraziò della ſua correzzione, e gli ſoggiunſe d'aſpettare a reficiarſi ſino a tanto, che l'Ufficiali della Corte aveſſero mangiato. *Nihil deguſtes antequam externi Officiales, qui ſunt in Curte mea, reficiantur.* Carlo Magno era ſervito a menſa da i Duchi, e da i Re delle Nazioni da lui domate: *Comedente Carolo miniſtrabant Duces & Tyranni, vel Reges diverſarum gentium.* Queſti Re e Duchi andavano poſcia a tavola, ed erano ſerviti da i Conti, i Conti mangiavano dopo di eſſi, e venivano ſeguiti da gli altri Uffiziali, per modo che gli ultimi Uffiziali non ſi reficiavano che verſo mezza notte. *Ita ut ultimi ante noctis medium non manducarent.* Il Veſcovo avendo digiunato in tal guiſa, quaſi tutta

(a) *Lib. 1. cap. 12. De Eccleſiaſtica cura Car. Magn. Du Chene Tom. 2. pag. 111.*

la Quaresima, si trovò più disposto a creder ciò, che Carlo Magno avevagli detto non essere per intemperanza, se non aspettava a mangiare fino all' ora di Vespro, ma per una inevitabile necessità, affine di non ritardare anche di più la refezione de' suoi Uffiziali. *Ut puto probatis Episcope, quia non intemperantiæ, sed providentiæ gratia ante Vespertinam horam convivor in Quadragesima.*

VI. Da questo racconto apparisce I. Che il prelato Imperadore non si poneva a mensa in Quaresima se non dopo Vespro, cioè, dopo l' Uffizio celebrato del Vespro, benchè fosse avanti l' ora di Vespro. Non dobbiamo aver per male d' osservare in una congiuntura così illustre un vestigio dell' uso nostro moderno, di digiunare in Quaresima fino dopo l' Uffizio di Vespro, ma di anticiparne l' ora. II. Carlo Magno credeva senza dubbio di digiunare, usandone in questa guisa per necessità, e perchè metteva sempre il giusto intervallo d' un giorno intero tra due refezioni. III. Questo Principe facendo cominciare la Messa un'ora avanti Nona, e mettendosi a tavola dopo l' Uffizio, rompeva il suo digiuno intorno all' ora di Nona, o poco dopo. IV. E può ben credersi, che tal' esempio potesse avere per imitatori ben molti, che si lusingavano d' imitare la moda d'una Corte così bene disciplinata, e così Cristiana come quella di tanto Principe, benchè non avessero l' istessa ragione di così fare.

VII. Raterio Vescovo di Verona ci farà sapere, che almeno in Italia, intorno alla metà del decimo secolo, il costume aveva ormai prevaluto, e non contrastavasi più di porsi a tavola all' ora di Nona ne' digiuni della Quaresima. Questo Prelato par che tocchi una terza ragione, che aveva fatto approvare quest' uso novello agli stessi amadori della Morale e della più esatta Disciplina. Perocchè in un Sermone della Quaresima ci condanna la falsa astinenza di coloro, che in Quaresima non solevano mangiare che all' entrar della notte, affine di mangiar poi con più di piacere, e minore moderazione: in vece di mangiare più tosto con maggior sobrietà all' ora di Nona, secondo l' uso libero di quel tempo (a). *Vituperamus & illorum ridiculosam nimium stultitiam, qui contra concessam horam Nona diei omnibus su-*

(a) *Spicil. Tom. 2. pag. 283.*

ſumendi quodlibet licentiam, uſque ad noctem quotidie je-junium eligunt protelare, ut nocte quaſi cum licentia ventrem valeant ingurgitare, &c. Non exemplo Domini jejunare convincatur, qui poſt jejunium ejurians, gulæ appetitum, ut ille tentatorem non ſuperat diabolum. Potevan adunque aver facilmente acconſentito a prevenire l' ora di Veſpro, e a laſciar mangiare i Fedeli all' ora di Nona, per queſta ragione, che ſe il digiuno era più perfetto differendo il paſto ſino all' ora di Nona, eravi altresì da temere più l' intemperanza: e che una ſobria refezione all' ora di Nona offendeva meno la vera virtù dell' aſtinenza e del digiuno. Nel rimanente quando Raterio permetteva non ſolo, ma ordinava a i Fedeli di mangiare all' ora di Nona, ſupponeva indubitatamente, che l' Uffizio di Nona, la Meſſa e il Veſpro foſſero terminati, e che conſeguentemente gli aveſſero cominciati poco dopo mezzodì, per finirgli all' ora di Nona.

VIII. Il Concilio di Roano nel 1072. vieta di mangiare in Quareſima avanti l' ora di Nona terminata, eſſendo il principio di quella di Veſpro (*a*). *Statutum eſt ut nullus in Quadrageſima prandeat, antequam hora Nona peracta, Veſpertina incipiat. Non enim jejunat, qui ante manducat.* Ecco un altro preteſto, o un altro ripiego per mitigare il rigore del digiuno: non dovevaſi andare a tavola in Quareſima ſe non all' ora di Veſpro: in vece d'aſpettare il fine di quell'ora, che l' Uffizio di Veſpro era finito, ſi mangiò da principio, ch' era il fine dell' ora di Nona. Se l' ora di rompere il digiuno era più anticipata in Italia, ciò proveniva dal clima più caldo, e per eſſere più penoſo il digiuno nella calda ſtagione. Al tempo ſteſſo di San Bernardo, i Franceſi principiavano il digiuno dopo Veſpro. Egli ce l' ha già detto in un Sermone a' ſuoi Religioſi (*b*), *Hactenus uſque ad Nonam jejunavimus ſolo, nunc uſque ad veſperam jejunabunt nobiſcum univerſi.* Non dobbiamo facilmente immaginarci, ch' egli intenda, che tutti i Fedeli digiuneranno, o fino all' Uffizio terminato di Veſpro, o fino all'ora di Veſpro ſolamente cominciata. Il più rigido oſſervatore de i digiuni egli è, che parla a i ſuoi diſcepoli degni d' un tal

(a) *Odericus vital. lib. 4. pag. 529.*

(b) *D. Ber. Serm. 3. in Quadrag.*

tal Maestro, e dice loro, che tutti i Fedeli digiuneranno con esso loro, per quanto concerne l'ora del pasto. Piero Blesese ha parlato anche più chiaro (a). *In Quadragesima etiam usque post Nonam differtur Missale Officium, ut etiam usque post Vesperas refectio differatur.* Ugone da S. Vittore spiegando la Regola di S. Agostino dice, che l'ora di mangiare per quei, che non digiunano, e non sono infermi, è da Terza fino a Sesta, e per quelli che digiunano da Nona fino a Vespro, *Nisi jejunantibus nec tamen infirmantibus rectam horam refectionis intelligimus ab hora Tertia usque ad Sextam; jejunantibus verò ab hora Nona usque ad Vesperam.* Come l'ora del pranzo fuor de' digiuni, era sempre stata a Mezzodì o all'ora di Sesta, e che quest' Autore l'anticipa tra Terza e Sesta: può credersi ancora, ch' egli anticipi l'ora di rompere il digiuno tra Nona e Vespro, cioè, ch' ei attesta, che il costume l'aveva ormai anticipata. Abaelardo si attenne all'antico rigore nella Regola, che prescrisse alle Religiose, le quali dovevano desinare a Mezzodì fuor de' digiuni, e ne i giorni di digiuno, all' ora di Nona, e in Quaresima, all' ora di Vespro (b): *Post Sextam prandendum est, nisi jejunium fuerit. Tunc enim Nona expectanda est, & in Quadragesima etiam Vespera.*

(a) *Serm. 11. Tom. 2. pag. 11.*

(b) *Abael. oper. pag. 165.*

IX. Sant' Odone Abbate Cluniacese narra del Santo Conte Geraldo, che quantunque facesse bene spesso mangiare i suoi ospiti la mattina, ei non mangiava mai avanti l'ora di Terza, cioè tra Terza e Sesta, e ne i giorni di digiuno avanti Nona, vale a dire, tra Nona e Vespro (c). *Ipse non ante horam diei Tertiam, vel in jejunio ante Nonam reficiebat.* Ma uno de i più illustri successori di questo santo Abbate, Piero detto il Venerabile ci farà sapere qualcosa di maggior rilievo nella esposizione, che fece degli Statuti del suo Ordine nel suo tempo. Uno di essi Statuti era, che ne' giorni di digiuno nella State, si togliesse la *meridiana*, cioè il sonno che si andava, o facevasi vista d'andare a prendere a mezzodì dopo Sesta, e che s'impiegasse più utilmente quel tempo a leggere, o a cantare in Chiostro, oppure a qualche altro lavoro. *Statutum est ut meridianae jejunantium, quae in aestate fieri solent post Sextam, mo-*

(c) *Bibliot. Clun. pagg. 74. 162.*

men-

mentanea & fimulatitia dimittantur. Lo ſpiegamento di queſto Statuto dice, che ne' giorni de' digiuni di State era per l' innanzi coſtume, che avanti la Meſsa e la refettione, i Monaci andaſſero a ſpogliarſi, ſcalzarſi, coricarſi in letto, e ſtar ben coperti, o per dormire, o piuttoſto per farne viſta; che l' uſo degli antichi Monaci era ne' giorni di digiuno di dormire avanti la refezione, per ſupplire con queſto mezzo al poco ſonno, che avevano preſo nella notte; che lo ſteſſo S. Girolamo aveva riconoſciuto, che la debolezza dello ſtomaco voto veniva ſollevata bene ſpeſſo col dormire, ma che i Religioſi di queſti ultimi tempi eſſendo più degli antichi verſati nella Fiſica, avevano riconoſciuto, che il ſonno era inutile al corpo, allorchè lo ſtomaco era voto: e che perciò avevan ridotto l' antica meridiana a un momento, e ad una infinta, coricandoſi, e alzandoſi toſto al ſuono d' una groſſa campana, che dinotava, che altra fiata eraſi profondamente dormito nel tempo delle meridiane; che finalmente eraſi giudicato più ſpediente d' abolire tal fingimento, e d' impiegare con maggior profitto quel tempo. *Cauſa hujus inſtituti fuit, ipſa inutilis occupatio temporis, qui pro more antiquo diebus jejunii, que in æſtate proveniunt, neceſſe erat fratribus ante Miſſam & menſam, non ad dormiendum vel quieſcendum, ſed ad dormitionem & quietem ſimulandam ſe expoliare, diſcalceare, & veluti longo ſomno ſeipſos in lectis componendo & bene operiendo præparare. Et quidem antiquus Monachorum mos, jejuniorum diebus, detrimenta uſitati ſomni dormitione congruenti ante menſam compenſare. Unde Hieronymus, Sepè vacuo ventre dormiendum eſt. Sed quia ſequentes Monachi antiquis curioſiores Phyſicæ ſectatores, ventre vacuo dormire inutile corporis judicaverunt, ad eam brevitatem meridianos jejuniorum ſomnos redegerunt, ut meridiana quietis nullam veritatem, ſed ſolum veritatis ſimulacrum retinerent. Addebant quod ſalva pace eorum loquor, jam dictæ ſimulationi magis ridendam ſuperſtitionem, ut velut gravitter dormientes prolixiore ſonitu ſigni, & quaſi longa lectorum revolutione biſpidi & incorupti manus abluerent, capita comerent, & omnem prorſus ſolennitatem longiſſimæ meridianæ explerent. Unde &c.*

X.

X. Questi antichi Religiosi avevano adunque trovato il modo di scorciare la lunghezza de' digiuni, e di moderarne col sonno il rigore: facendo la meridiana all'ora Sesta che avrebbero desinato, se non avessero dovuto digiunare. Piero di Clugny fa questo costume antichissimo, e s'ingegna di farne risalire l'origine fino al tempo di S. Girolamo. Io stenterò a crederlo, e parmi che San Girolamo parli piuttosto d'una gravezza di capo, e voglia di dormire, che affaliva gli osservatori infingardi del digiuno, che d'una regola, o d'un costume approvato, massimamente nelle Comunità regolate, di dormire ne' giorni di digiuno dopo Sesta. Ma quest' uso non lasciava di poter essere antico al tempo di Piero Cluniacese, benchè non fosse nella età di S. Girolamo; ed alcune Comunità potevano avere avuta questa saggia e caritatevole condiscendenza per i deboli, il numero de' quali è sempre considerabile nelle Comunità, e Congregazioni molto numerose, di dar loro un tempo regolato di riposo e di sonno tra Sesta e gli Uffici, che chiudevano il digiuno.

XI. Se dopo aver risecato questo riposo o sonno tra Sesta e Nona, si anticipò l'Uffizio seguito dalla Messa e dal Vespro, e se per conseguenza anticipossi l'ora del pasto, si giudicò per avventura, che ciò non fosse scemar molto il rigore, o la lunghezza del digiuno, quanto di toglierne il sonno. Vero è, che quel che noi abbiamo detto del sonno dopo mezzodì, non riguarda che i Monaci; ma chi può promettersi, che il comun de' Fedel digiunasse più esattamente di loro? Egli è ancor vero, che vi è parlato soltanto de' digiuni della State: ma ciò che di S. Girolamo viene allegato, e degli antichi Religiosi, non è limitato alla State; i rilasamenti non si fermano mai, ove cominciarono. Alessandro Ales ci fa sapere, che la Messa in Quaresima, e negli altri digiuni celebravasi all'ora di Nona, eccetto il Sabbato delle Quattro Tempora, in cui ritardavasi fino alla sera, attese le Ordinazioni che vi si facevano, e che in qualche modo appartenevano alla Domenica. *Tertia hora cantatur Missa in diebus festivis, sexta in profestis, nona in Quadragesima & in diebus jejuniorum non tamen omnium, quia in Sabbatbis je-*

jejuniorum Quatuor Temporum, valde ſero debet celebrari Miſſa propter ſacros Ordines, quia ad Dominicam pertinent. Queſto Teologo parla delle Meſſe *Conventuali*, alla fin delle quali era l'ora del paſto. Dic' egli altrove (*a*), che l'ora la più acconcia per prender cibo ne' giorni di digiuno, è quella di Nona, e ch' ella è altresì più propria di quella di Veſpro. *Hora refectionis magis congrua refectionis tempore jejunis eſt hora Nona, quam uſque ad Veſperam.* La miglior ragione che ne adduce, ſi è, che i Criſtiani Latini deſinando in altro tempo all' ora di Terza, e cenando all' ora di Veſpro, è ragionevol coſa, che il paſto de' giorni di digiuno, che tien luogo di pranzo e di cena, ſia collocato come nel mezzo di queſte due ore. L'altre ragioni, che apporta, ſarebbero ancora molto meno guſtate. Ma noi abbiamo già detto che nelle coſe di queſta natura, le ragioni che ſi allegano da una e dall' altra parte, non ſono che convenienze, le quali poſſono confutarſi con altre convenienze contrarie del medeſimo peſo, e il ſolo ſaldo fondamento di così fatte oſſervanze ſi è unicamente il coſtume generale approvato, o tollerato dalla Chieſa. S. Tommaſo (*b*) ragiona e conchiude come Aleſſandro Ales, che l'ora di cibarſi ne' giorni di digiuno è intorno all'ora di Nona, *Conveniens hora comedendi taxatur circa horam Nonam*, che queſto ritardamento del paſto può mortificare il corpo ſenza troppo infiacchirlo; che non è ſtato neceſſario determinare in altro modo l'ora di mangiare, ſe non che foſſe circa l'ora di Nona; *Sufficit quod ſit circa horam Nonam*; non eſſendovi troppo ſpazio dall' ora di Seſta, che è quella del pranzo fuor de' giorni di digiuno, ſino a quella di Nona determinata per i giorni di digiuno, onde ſia ſtato neceſſario preſcrivere coſa più preciſa. *Non eſt autem magnum temporis ſpatium quod eſt ab hora Sexta, in qua communiter homines comedere conſueverunt, uſque ad horam Nonam, quæ jejunantibus determinatur.* Dice finalmente, che ſe queſto ritardamento ſino all' ora di Nona foſſe pregiudiciale alla ſanità di alcune perſone deboli, d' uopo ſarebbe permetter loro per diſpenſa di prevenire queſt' ora. *Eſſet cum eis in jejunio diſpenſandum, vel ut aliquantum prevenirent horam.* Si-

(a) *Part. 4. queſt. 12. a. 3. o. 2.*

(b) *D. Thom. 2. 2. queſt. 147. art. 7.*

miglianti dispense si renderono a un del bisogno comuni, ma il più verisimile si è, che siccome determinavasi nelle Scuole, che bastava aspettare a cibarsi fino intorno all' ora di Nona, si prese bene spesso la libertà di prevenire alquanto l'ora, e si cominciò ad anticipare l'ora del pasto verso Mezzo giorno. Scoto ha parlato dell' ora, che può dirsi la Messa, dimodochè dimostra, che nelle Chiese Collegiali non dicevasi mai più tardi dell'ora di Nona ne' giorni di digiuno (a). *Terminus celebrationis scilicet hora nona colligitur ex consuetudine Ecclesiarum, & ille terminus maxime attingitur in diebus jejuniorum, quando regulariter in Ecclesiis Collegiatis consuevit circa horam nonam Missa de jejunio celebrari.*

(a) *Lib. 4. Sent. dist. ult. q. 3. quæst. 2.*

XII. La Messa del digiuno andava unita all' Ufizio del Vespro; sicchè l' Ufizio era anticipato fino all' ora di Nona, e siccome allora erasi poco studiosi della Storia, si erano talmente dimenticati degli usi antichi di differire la Messa, il Vespro, e il pasto de' giorni di digiuno fino alla sera, che credevasi, che la Messa non si potesse mai dire più tardi che all' ora di Nona: e quando si abbattevano in Canoni o Statuti antichi, che ordinavano, che la Messa non si dicesse, e non si rompesse il digiuno se non se al tempo di Vespro, si spiegavano senza esitare e di buona fede, secondo l' uso presente dell' Ufizio di Vespro, benchè anticipato all' ora di Nona: e non del tempo e dell' ora di Vespro. Dicesi, che Paludano (b) sia stato de' primi, che abbiano posto in campo questa massima, che l' obbligazione de' giorni di digiuno a non cibarsi che dopo Vespro, riguardava l' Ufficio del Vespro, e non il tempo di Vespro o della sera. Può egli averlo fatto di buona fede, tanto perchè effettivamente l' Ufizio di Vespro essendosi celebrato la sera per molti secoli, si potè prendere il fine del digiuno dall'uno e dall'altro, quanto perchè in cento altre congiunture non pochi celebri Teologi della Scuola sembrano aver trascurato ed ignorato la Storia dell'antica Disciplina della Chiesa, principalmente in queste sorte di cose, che non sono in modo alcuno d'offesa della Fede, o della Morale della Chiesa, e che possono sempre mutare. La poca notizia della Storia e della Disciplina di tanti secoli, è un male inc-

(b) *Paludan. Dist. 5. quæst. 4. art. 4. in Lib. 4. Sent.*

inevitabile in alcuni secoli, in cui davasi l'applicazione ad altri studj, in que' tempi forse più utili e più necessarj, ma poco compatibili con altri, che richieggono tutta intera la mente. Tale si è la disgrazia del genere umano, tali sono i limiti del nostro intendimento, le rivoluzioni de' tempi, e le vicende necessarie delle Discipline umane, o sieno Ecclesiastiche, ovvero Civili. Nell' une e nell' altre queste cangiamenti di disciplina si fanno quasi sempre, e innocentemente, e di buona fede per l' istesse ragioni. Non dobbiamo prendercela co' Teologi delle Scuole. La Chiesa in que' tempi non aveva più grand' uomini di loro, nè più dotti. I Prelati poco meno che tutti erano cavati da i loro Corpi. I Vescovi stessi andavano persuasi di questo; testimonio Stefano Ponchero Vescovo di Parigi poco dopo l' anno 1500. nelle sue Costituzioni Sinodali vi esorta i Popoli a digiunare esattamente la Quaresima, secondo la Dottrina di Tommaso e degli altri Scolastici (*a*). *Sic semel in die refectionem corporis capiatis, & si tempus congruum habueritis, ut Sanctus Thomas & alii Doctores nos instruunt, circa meridiem capiatis.* Ei si vale del sentimento di S. Tommaso e degli altri Scolastici, in vece di biasimargli. S. Tommaso erasi dichiarato per l' unità del pasto, e quanto al tempo egli l' aveva determinato circa l' ora di Nona; ma siccome avea permesso d' anticipare quest'ora per dispensa, così Stefano Ponchero par che insinui, che questa dispensa era passata in legge comune, e in questa guisa l'approva. Se dipoi o Gaetano nella sua Somma, o Viguerio nelle sue Costituzioni, hanno riferito, e non hanno biasimato l'uso de' particolari, o delle stesse Comunità Religiose, che prendono la loro refezione avanti Mezzodì ne' giorni medesimi di Quaresima, questo è ciò, che noi non dobbiamo approvare, non potendosi dire, che un costume generale della Chiesa abbia derogato all' uso dinotato dalle Costituzioni Sinodali di Parigi. Abbiamo altresì riferito qui sopra lo Statuto di S. Carlo per i suoi domestici, che ne' giorni di digiuno mangiavano dopo Mezzo giorno (*b*): *post meridiem cibum capiant*. Se alcune Comunità Religiose prevengono quest' ora per una ragione, ch'abbia della conformità a quella dell'Imperador

(a) *Synod. Paris. pag.* 242.

(b) *Mb. Eccles. Med. pag.* 322.

Carlo Magno, per non mettere in neceſſità i Converſi e i Servi, che debbono mangiare dopo di eſſi, a differite troppo lungamente il loro paſto dopo Mezzodì, a me ſi aſpetta riſpettare la loro maniera d' operare, più toſto che cenſurarla. Baſta d' aver propoſto i più lodevoli Statuti, e le pratiche più eſatte del ſecolo preſente, e d' avvertire il Lettore, che veriſimilmente è avvenuto altra fiata all' ora di Veſpro o di Nona, l' iſteſſa coſa, che vediamo ſuccedere all' ora di Mezzo giorno, a cui è già ormai determinato il fine del digiuno. Il tempo di ſimil ſorta di coſa non può determinarſi, che all' ingroſſo, o intorno ad una tale o tale ora. *Circa meridiem, circa horam nonam, aſſimata hora Veſpertina.* Di qui è, che prevenendo alquanto queſt'ora non ſi reputa far coſa contraria alla regola del digiuno. Nulladimeno in lunga ſerie d'anni, anticipando ſempre un poco, trovoſſi finalmente, che circa l' anno 1200. eranſi di già anticipati l' Ufficio di Veſpro, e la fine del digiuno dall'ora di Veſpro a quella di Nona, eſſendoſi fatto tal cangiamento così impercettibilmente, che quando fu compiuto, gli ſteſſi Dotti non ſapevano, che ſi foſſe fatta mutazione veruna. Nella ſteſſa forma avvenne, che dall'anno 1200. gli Uffici de' Veſpri e il fine del digiuno eſſendo ſtato fiſſato circa l'ora di Nona, anticipandolo ſempre un poco nel corſo di due o tre ſecoli, e pretendendo, che foſſe ſempre intorno all'ora ſteſſa, ſi portarono, e ſi fermarono, e il Veſpro e il paſto circa l' ora di Mezzodì nell' anno 1500. Dopo il 1500. alcuni prevennero il Mezzo giorno, pretendendo che foſſe ſempre circa il Mezzodì, nel che non poſſon valerſi della autorità del coſtume univerſale della Chieſa, che è loro contrario, nè di Statuto veruno.

XIII. Non è da temerſi, che queſt' ultimo cangiamento faccia gran progreſſo, perchè l' ora del paſto de' giorni di digiuno è poco diverſa da quella degli altri giorni, e ſi vergogneranno ſempre di non porvi almeno queſto piccol divario. Al che dobbiamo aggiugnere, che l'ore non ſi contano di tre a tre, ma di una a una. Secondo l' antico modo di contare eravi un' ora da Seſta a Nona, e un' altra da Nona a Veſpro, vale á dire, che lo ſpazio da Seſta a Nona era

di

di tre ore, e di altre tre ore da Nona a Vespro, cioè tre ore dopo Mezzo giorno, e tre ore fino al tramontar del sole. La diversa maniera di esprimere o di contare l' istesse cose, non lascia di fare vive impressioni negli animi, e di cagionare gran mutazioni nelle umane cose, tanto le nostre menti sono deboli, e che nello stato della nostra vita mortale siamo corti, e da poco.

Il corso ordinario delle cose umane ha fatto tutti questi cangiamenti. S. Tommaso e tutti gli altri Teologi delle Scuole trovarono questi cangiamenti fatti avanti di loro, e fortificati dal costume o dalla tolleranza della Chiesa, e nelle Opere loro l' han confermati. Se i loro Scritti avessero cagionato sì fatti rilassamenti, d' uopo sarebbe prendersela con essi, e alle deboli ragioni che talvolta v' allegano. Ma eglino hanno sempre cominciato con dire, che tal' era il costume del popolo Cristiano, tale almeno la tolleranza di tutti i Pastori. Convien dire altrettanto dello sbaglio, che ha fatto pigliare l' Uffizio di Vespro o di Nona per termine del digiuno, o per il tempo del pasto, laddove per l' addietro era l' ora di Vespro o di sera, e l' ora di Nona, o delle tre ore dopo Mezzodì, che dava fine al digiuno. Lo sbaglio di alcuni Teologi non ha prodotto questo rilassamento, ma l' ha supposto tanto antico, che gli stessi Dotti del secolo ignoravano, che la cosa fosse stata giammai in altro modo.

XIV. Quanto alla Chiesa Greca leggiamo nella Storia del vecchio Andronaco, Imperadore di Costantinopoli, scritta da Pachimera, che il Patriarca Anastasio essendo risalito sopra la sua Cattedra imprese una generale riforma e durissima de' Monaci e del Clero; obbligando i Monaci a digiunar tutto l' anno, e fare un pasto ogni giorno, e all' ora di Nona (*a*). *Monophagian de etous exacribumenos, os kai. ennatizein aci.* Il che non riguardava se non i Monaci. Può conghietturarsene qualche cosa per i Secolari. Il Padre Goar nel suo Eucologio (*b*) dice, che i Cristiani Orientali ne usano come quelli d' Occidente, e suonano intorno al Mezzo giorno il segno dell' Uffizio per terminare il digiuno.

(a) *Lib. VI. cap. 22.*

(b) *Pag. 209.*

CAPITOLO XIII.

Quali ſieno le perſone ſoggette al precetto del digiuno.

I. *Durezza de' Greci verſo gl' iſteſſi infermi.*
II. *Gli diſpenſavano dal digiuno, ma non dalla aſtinenza ſe non in parte, vietando loro ſempre la carne.*
III. *Continovazione dell' iſteſſa materia. Eſempj degl' Imperadori medeſimi.*
IV. *Eſempio del rigoroſo digiuno di Carlo Magno e di tutta la ſua Corte.*
V. *Eſempio di S. Ludovico.*
VI. *Eſempio di Ludovico dinominato il Manſueto.*
VII. *S. Bernardo atteſta, che i Re, i grandi e i piccoli digiunavano la Quareſima.*
VIII. *Il Concilio VIII. permiſe la carne ad una vecchiezza decrepita, ad una pericoloſa infermità, e ad una neceſſità di aſſedio o di guerra, purchè ſe ne aveſſe la licenza dal Veſcovo. Della diſpenſa de' vecchi, e de' fanciulli.*
IX. *Sentimenti di Aleſſandro Ales, e degli Scolaſtici, che egli ha ſeguito intorno alla obbligazione de' viandanti, e de' fanciulli a digiunare.*
X. *E ſopra quella de' poveri, e di quei che lavorano.*
XI. *Varie oſſervazioni intorno a queſta dottrina d' Aleſſandro Ales, principalmente per gli artieri.*
XII. *Sentimenti di S. Tommaſo ſu delle medeſime quiſtioni, e ſulle diſpenſe fondate ſopra il ſilenzio de' Paſtori.*
XIII. *Sino a che età ſi è in obbligo di digiunare.*
XIV. *Diſpenſa dell' aſtinenza e del digiuno conceduta a i Re, agl' Imperadori, quando e da chi.*
XV. *Simigliante diſpenſe erano concedute ſoltanto alla neceſſità e alla pubblica utilità. Prova ed eſempio nella perſona dell' Imperador Carlo V.*
XVI. *Eſempio ammirabile della diſpenſa conceduta al Cardinale Ximenes.*
XVII. *I digiuni non abbreviano la vita.*
XVIII. *La ſola vecchiaja non diſpenſa dal digiuno.*

I. LA Diſciplina de' Greci, che ha terminato il Capitolo precedente, comincerà queſto. Il Canone Appoſtolico ha qui ſopra preſcritto il digiuno della Quareſi-

resima, e de' Venerdì, e de' Mercoledì ordinarj dell' anno, sotto gravi pene a tutti gli Ecclesiastici e a tutti i Secolari, eccettuandone solamente gl' infermi. E quanto agl' infermi Balsamone (*a*) limitò loro qui sopra la di loro esenzione, non permettendo ch' e' frangessero il digiuno se non con usare olio e pesce, senza potere usar carne, nè uova, nè latticinj, quando anche dovessero correr rischio della vita (*b*).

(a) *Sur Orient. pagg.* 387. 388. Balsamone.
(b) *Ibidem.*

II. Questa severità era antica in Oriente, perciocchè Timoteo Arcivescovo d' Alessandria, che fu uno de i cento cinquanta Vescovi del secondo Concilio Ecumenico nel 380. rispondendo a de' casi, che gli erano stati proposti, diede questa risoluzione, che une donna fresca di parto è assai infiacchita e mortificata da i dolori del parto, senza che sia di bisogno di farle digiunar la Quaresima, e vietarle il vino, o impedirla che mangi. *Debet, qua peperit, in jejunio Paschæ uti vino & cibo;* dice Balsamone (*c*) spiegando la risposta di Timoteo, senza permettere tanto l' uno quanto l' altro l' uso della carne. Quanto agl' infermi in generale, il prefato Timoteo risponde, che essendo esenuti e infiacchiti dalla lor malattia, convien permetter loro di mangiare e bere quanto ad essi sarà necessario, e di usare dell' olio. *Absolvi debet ægrotus, ut cibum & potum capiat, quantum potest. Eum enim qui semel colliquè factus est, esse olei participem æquum est.* Conchiudendo da ciò Balsamone, che a questi malati permettesi il vino e l' olio. Chiara cosa è, che i Greci dispensavano interamente gli ammalati dal digiuno, ma in parte solamente dall' astinenza, cioè, che permettevano loro di mangiare e bere tanto frequentemente, quanto il lor malore il richiedeva, d' usare olio e vino, ma continovando a vietar loro l' uso della carne, dell' uova, e de' latticinj.

(c) *Pagg.* 1062. 1065.

III. Se i Greci trattavano con tanta severità gl'istessi infermi, può da ciò giudicarsi, quale esser potesse la loro esattezza verso de i sani, di qualunque condizione che fossero. Procopio ci ha fatto sapere qui avanti, in che foggia digiunava l' Imperador Giustiniano, che in Quaresima mangiava talora una volta sola in due giorni, non usando pane nè vino, ma solo erbe e acqua.

Zo-

(a) *Tom. 2. pag. 146.*

Zonaro (*a*) ſcrive, che l' Imperadore Leone detto il Filoſofo, infermatoſi nel principio di Quareſima non potè fare al Senato l' eſortazione al digiuno, che gl' Imperatori avevano in coſtume di farvi ogni anno. Queſta aringa era chiamata Silenzio, ch' era un nome, che davaſi talvolta al ſegreto de' Principi. *Imperator coeliaco morbo laborans, viribus ita exhauſtus fuit, ut de jejunio apud Senatum de more orationem habere non poſſet: quæ oratio Silentium appellatur.* Niceforo Gregora qui ſopra ci ha fatto vedere il vecchio Andronaco, Imperador di Coſtantinopoli, in una età molto provetta e inferma, digiunare eſattamente la Quareſima, e contrarne una malattia, che in breve chiuſe i ſuoi giorni.

IV. L' oſſervanza dell' aſtinenza e de' digiuni di Quareſima non fu meno religioſa, o meno eſatta tra i noſtri Re ed Imperadori Franceſi. Il Monaco di S. Gallo ci ha fatto qui avanti ammirare l' eſattezza, con la quale Carlo Magno digiunava la Quareſima con tutta la ſua Corte, cioè co i Re, i Duchi, i Conti, i Governatori delle Provincie, i Magiſtrati, e in ſomma con tutti gli Uffiziali del ſuo Palagio. Nel racconto, che è ſtato fatto, tutta la quiſtione era dell' ora del paſto, eſſendo il ſolo punto, che lo zelo ſtraordinario d'un buon Veſcovo avera creduto poter cenſurare. Queſto Prelato non l' avrebbe perdonata all' altre mancanze contra le leggi del digiuno, ſe aveſſene potuta ſcoprire qualcuna in quella gran Corte in tutta la Quareſima, ch' e' digiunava col Palazzo.

V. Goffredo de Beaulieu, Domenicano e Confeſſore di S. Lodovico Re di Francia, atteſta nella ſua vita, che ne ha ſcritto, che il Santo Re digiunava tutti i Venerdì dell'anno, e aſtenevaſi dalla carne i Mercoledì.

(b) Du Cheſne *Tom. 5. pag. 411.*

(*b*) *Conſuetus erat per totum annum omni ſexta feria jejunare, & quarta feria a carnibus & ſagimine abſtinere.* Aſtenevaſi ancora talvolta dalla carne il Lunedì, ma i Medici l'obbligarono a laſciare tale aſtinenza. Digiunava in pane e acqua le vigilie delle quattro gran feſte della Vergine, il Venerdì ſanto, ed alcuni altri giorni di digiuno ſolenne. I Venerdì della Quareſima e dell'Avvento non mangiava frutti, nè peſce, ovvero guſtava ſolamente d'un ſorta di peſce, e di frutti, con le permiſ-

missione del suo Confessore. Guglielmo Carnotese, Domenicano e Cappellano del prefato Re, di cui ha scritto la vita, aggiugne a quel che si è detto, che questo gran Re digiunava, e usava cibi di Quaresima in tutto l'Avvento, dall'Ascensione fino a Pentecoste, e tutte le vigilie degli Appostoli, benchè non le digiunasse tutte della Diocesi di Parigi, o in quella ov' egli era, e come se avesse avuto bisogno di scusarsi di tanta puntualità, diceva far ciò, perchè era della Diocesi di Chartres, dove si digiunavano tutte. Quanto all' astinenza della carne, abbiamo già detto sulla fede di questo medesimo Autore, che allor quando era infermo, della cui malattia morì, non volle mai prendere un brodo in giorno di Sabbato, per non averne la permissione del suo Confessore. La Chiesa ha bisogno, che Iddio le dia qualche volta di questi grandi Uomini, che la sostenghino con azioni eroiche, e diano animo a i deboli con esempj straordinarj.

VI. L' Imperador Lodovico il Mansueto essendo inchiodato nel letto della morte, non potè prendere negli ultimi quaranta giorni della sua vita cibo veruno, fuor che l'Eucaristia; confessando ch'era una giusta vendetta, che il Cielo esercitava sopra di lui, per non aver digiunato la Quaresima (a). *Cibus ejus erat solummodo per dies quadraginta Dominicum corpus: laudante eo justitiam Dei, & dicente, Justus es Domine, ut quia Quadragesimæ tempus non jejunans exegi, saltem coactus idem jejunium tibi exolvam.* Così parlane l' antico Scrittore della sua vita. Ma io non posso credere, che questo Imperadore non digiunasse regolarmente la Quaresima, benchè potesse averne passata qualcuna senza digiunare, fondandosi forse sopra scuse troppo superficiali. Io punto non dubito, che il Lettore non sia parimente del mio parere, quando avrà saputo la maniera religiosissima, onde questo pio Imperadore passava la Quaresima secondo il mentovato Autore. Poco prima di morire egli seppe la nuova della ribellione del suo figliuolo Lodovico in Germania. Principiò il digiuno di Quaresima, e la passò tutta intera in esercizj di pietà con maggiore assiduità ancora di prima, e in questa guisa preparossi contra sì pericolosa tempesta. Passava sempre tutto il

(a) *Du Chesne Tom. 2. pag. 319.*

tempo di Quaresima in Orazione, in Salmodia, agli Uffici della Chiesa, in limosine, e appena pigliava uno o due giorni per fare un poco d' esercizio a cavallo: in questa congiuntura privossi anche di tale divertimento per pensare a i preparativi e a i celesti soccorsi, da' quali sperava la vittoria contra il ribelle suo figlio (*a*). *Postquam sanctum Quadragesimale jejunium cum uxore & filio Carolo inchoavit, adversus hanc tempestatem sedandam se obicem tulit. Et qui solitus erat hoc tempus psalmorum decantatione, orationum instantia, Missarum celebratione, eleemosynarum liberalitate cum summa devotione totum solenne reddere, ita ut vix uno aut tribus diebus propter exercitationem equitationi indulgeret, nunc propter discordiam fugandam pacemque revocandam nullum diem habere festatum voluit.* Un Principe, che passava la Quaresima in una maniera così cristiana, e tanto esemplare, digiunava indubitatamente, avendone le forze. Ma questo Imperatore era allora molto avanzato in età, e incomodato non poco da un catarro sul petto, per la qualcosa non potè forse digiunare quest' ultima Quaresima della sua vita, perchè morì lo stesso anno. Se questo Imperatore si credè in qual modo colpevole per non aver digiunato quest' ultima Quaresima, benchè fosse già sì vecchio, così indisposto, e tanto vicino alla morte, è indubitato ch' egli avea digiunato l' altre Quaresime nel corso del viver suo.

(*a*) *Ibidem pag.* 318.

VII. Non è adunque senza ragione, che S. Bernardo diceva qui sopra a i suoi Religiosi, ch' e' avevano fino allora digiunato soli fino all' ora di Nona, ma ch' essendo venuta la Quaresima i Re ed i Principi, il Clero e il Popolo, i nobili e gli artieri, i poveri e i ricchi avrebbero digiunato con essi fino all' ora Vespro (*b*). *Hactenus usque ad Nonam jejunavimus soli: nunc usque ad Vesperam jejunabunt nobilium universi Reges & Principes, Clerus & Populus, nobiles & ignobiles, simul in unum dives & pauper.*

(*b*) *D. Ber. Ser. 3. de Quadragesi.*

VIII. Questo passo di S. Bernardo esprime avventurosamente le diverse condizioni delle membra, che compongon la Chiesa, e tutte senza eccezione le soggetta alla legge del digiuno. L' ottavo Concilio di Toledo nel 683. non era stato meno felice in esprimere le re-

ragioni ſingolari, che poſſono dar fondamento ad una legittima eccezzione, non già per certe condizioni, ma per i particolari d' ogni condizione. S. Bernardo non eſenta dal digiuno nè Re, nè Principi, nè Clero, nè Popolo, nè Nobiltà, nè il comune degli uomini, nè i ricchi, nè i poveri. Il Concilio Toletano ſottopone altresì generalmente all'aſtinenza della Quareſima tutti i Fedeli, eccettuati quei a i quali è impoſſibile d' oſſervarla, atteſa qualche pericolosa infermità, ovvero una età decrepita, oppure una inevitabile neceſſità (*a*). *Quiſquis abſque inevitabili neceſſitate, atque fragilitatis evidenti languore, ſeu etiam ætatis impoſſibilitate eſum carnium diebus Quadrageſimæ præſumpſerit attentare, &c. Illi quos aut ætas incurvat, aut languor extenuat, aut neceſſitas arctat, non ante prohibita violare præſumant, quàm a Sacerdote permiſſum acciprant.* La terza ragione tratta dalla neceſſità, *neceſſitas arctat*, diverſa dalla vecchiaja, e dalla malattia, non parmi eſſer altra che quella, nella quale cadeſi in qualche ſtraordinaria contingenza, come di aſſedio di Città, di guerra, di careſtia, ed altre ſimili, in cui la impoſſibilità di trovare altri cibi da talvolta una legittima diſpenſa d' uſar carne in Quareſima. E contuttociò affinchè gli uomini non adulino ſe ſteſſi nelle pretese loro neceſſità, il prefato Concilio vuole, che a i Veſcovi ſia chieſta la permiſſione di mangiar carne. Queſte due condizioni adunque ſono indiſpenſabilmente neceſſarie per una diſpenſa canonica e ſicura in coſcienza, che vi ſia una neceſſità inevitabile di rilaſſare il rigor della Legge, e che s' interponga una autorità legittima per giudicare della neceſſità. Nel rimanente queſto Concilio non vuole, che la vecchiezza baſti per tal diſpenſa, richiede che ſia una età cadente. *Ætatis impoſſibilitate, &c. Quos ætas incurvat.* Le infirmità non baſtano altresì, ſe ſono leggiere: *Fragilitatis evidenti languore &c. Quos languor extenuat.* Il Cardinale Umberto nella famoſa ſua Conferenza co' Greci, dichiarò loro, che nella Chieſa Latina non ſi apprendevano in verun modo le pene coſtituite da un Canone, che i Greci dicono eſſere degli Appoſtoli; *Caput quod dicitis Apoſtolorum*, contra coloro, che non digiunano la Quareſima; perciocchè vi ſi digiunava con tale eſat-

(*a*) *Concil. Tol. VIII. Can. 9.*

tezza, che non diſpenſavaſene alcuno ſe non per una gran malattia (a), *excepta graviſſima infirmitate*; e che vi ſi faceva anche talora digiunare i giovinetti di dieci anni, cioè, ch' e' ſi facevano digiunare alcuni giorni in ogni ſettimana. *Adeo ut interdum decennes pueros nobiſcum faciamus jejunare*. Era pertanto principalmente il Sabbato ſanto, che facevanſi digiunare i più teneri fanciulli. Da qui è, che Lanfranco parlando delle cirimonie del Sabbato ſanto ne i Monaſterj di S. Benedetto dice, che dopo la Meſſa deeſi ſonar Veſpro, e mandare i fanciulli a cibarſi, ſe ce ne ſono di età così freſca, che non poſſano digiunare ſino dopo Veſpro (b). *Vadant infanter ad refectorium, ſi qui adeo parvi ſint, ut uſque ad Veſperas expectare non poſſint*.

(a) *Biblioth. Patrum Tom. 4. part. 2. pag. 845.*

(b) *Decreta pro Ord. S. Benedicti pag. 267.*

IX. I' Dottori Scolaſtici hanno arrecato a queſte regole generali più preciſe reſoluzioni: Aleſſandro Ales afferma, che quei, che viaggiano per neceſſità, e con molto incomodo, non ſono obbligati a digiunare, non prerendendo la Chieſa di attenuare col digiuno talmente le forze d' un uomo, che non poſſa più lavorare. *Non intendit Eccleſia uno die ita affligere hominem, ut non poſſit poſtea laborare*. Ma quel che non poſſono unire il digiuno, e il viaggio, lo debbono differire, ſe poſſono in altro tempo. *Debet expectare uſque poſt tempus jejunii*. Dice, che per una diſpenſa legittima del digiuno due condizioni ſono neceſſarie, la neceſſità e l' autorità delle chiavi della Chieſa (c). *Diſpenſante neceſſitate, & hoc authoritate clavium*. Quanto alla età dice, che i ſentimenti ſono diviſi, volendo gli uni, che ſi cominci ad eſſere obbligati a tutto il rigor della legge de' digiuni della Chieſa all' età di 21. anni compiti, perchè ſino a tal età ſi va creſcendo; altri determinano l' età di 20. anno, per eſſer quello della milizia; altri anticipano queſta età a i 15. perchè la fiamma della impurità princ'pia allora ad accenderſi, alla quale è d'uopo opporre il digiuno: queſto ſaggio Teologo ſtima eſſere l'età di 18. anni, eſſendo queſta propriamente l' età di far penitenza, perchè la Chieſa l' ha determinato per entrare in Religione. *Tempus jejunio aptum eſt octodecim annorum. Hoc eſt enim tempus ordinatum ab Eccleſia ad intrandum Religionem, quod præcurrit non poteſt ſecundum*

(c) *Alex. Ales part. 4. quæſt. 28. m. 6. art. 2.*

dam Ecclesiasticam institutionem. Et ideo hoc est tempus ad pœnitentiam peragendam, & ad jejunandum. Stimo, che questo Teologo abbia parlato in termini troppo generali della età necessaria alla Professione Religiosa. Si richiedevano diciotto anni per entrare nell'Ordine di S. Benedetto, del quale erane esso un illustre membro, ma non se ne richiedevano comunemente se non quattordici secondo le Regole Canoniche per l'altre Religioni, come altrove si è fatto vedere. Pur non pertanto si potrebbe insistere sopra il raziocinio dell'antidetto Teologo, dicendo, che se della età di 18. anni può taluno obbligarsi alla osservanza delle Religioni le più austere, potrà ben'egli esser altresì soggettato dalla Chiesa alla legge de' digiuni. Ma questo raziocinio non è una legge, nè una dichiarazion della Chiesa; onde non è forse ancor senza replica, imperocchè l'ingresso in Religione non essendo che per i volontarj, e per quei che un fervore straordinario trasporta, questi pure non debbono esservi ammessi, se non hanno bastevole sanità, e sufficienti forze corporali per non soggiacere a peso sì grave. Molti vi son ricevuti alla età di 18. anni, parecchi ancora sono quei che ne debbono essere rifiutati. Quest'esempio adunque non conclude per autorizzare una legge, che generalmente obbliga tutti, e che confonde i volontarj con gl'involontarj, e i più forti co' meno forti.

X Quanto a i poveri, ci dispensa dal digiuno coloro, che vanno mendicando di porta in porta, e che non hanno cosa veruna di sperato guadagno: ma se stanno in casa loro, ed hanno di che cibarsi, non gli dispensa in modo alcuno. Finalmente quanto a quei, che si guadagnano il pane col lor sudore, dispensagli parimente dal digiuno, se non possono vivere essi e la loro famiglia senza lavorare, e se non possono lavorare senza infiacchire straordinariamente il loro corpo: e non altrimenti. *Si enim non posset laborando acquirere sibi victum sine labore immoderato; & corporis proprii enervatione: credo quod non teneatur, & excusat eum necessitas debilitatis.* Circa, se possano tenersi operaj, de' quali presumesi probabilmente, che non potranno lavorare e insieme digiunare. E a questa dimanda risponde, che si può, se ha necessità di far lavorare, e che non si tro-

trovino altri operaj, che vogliano lavorare e digiunare; devesi stare ancora al detto loro, qualor affermano esser loro impossibile di unire il digiuno al lavoro. *Ad illud quod quæritur, si licet conducere operarios, de quibus est præsumptio probabilis, quod non jejunabunt. Potest dici, quod si incumbit ei necessitas, pro qua necesse habet operarios conducere, nec invenire potest, qui laborare velint, si eos jejunare oportet; presumere debet, quod necessitatem habent laborandi, & impotentes sunt ad jejunandum. Unde bene potest quis eos conducere. Dubia enim interpretanda sunt in partem meliorem.* Aggiugne non esservi obbligo di fare esatte perquisizioni, se gli operaj possono o vivere senza lavorare, o lavorare senza rompere il digiuno, non potendosi fare richieste di questa fatta senza confusione e senza scandalo. *Si autem quæratur, utrum debeat inquirere & investigare eorum necessitatem vel impotentiam, credo quod non, cum hujusmodi inquisitio multis possit fieri occasio peccati.* Finalmente asserisce, che quei i quali vogliono prendere operaj con patto, che non digiunino, sono certamente molto colpevoli. *Illi peccant graviter, qui tali conditione adducunt operarios, quod solvant jejunium, & aliter non conducerent.*

XI. E' stato necessario riferire minutamente le risoluzioni, e l' istesse parole di questo Theologo, che ne ha seguito altri più antichi, e ch egli è stato altresì seguito da altri non pochi, e tra gli altri frequentemente da S. Tommaso. E' stato, dico, necessario di ciò farne, affine di meglio conoscere qual fosse lo stato, e la disposizione delle resoluzioni Teologiche, e delle pratiche del digiuno ne i principj, e come al nascere della Scolastica, cioè nel duodecimo e terzo decimo secolo. L'età, la malattia, il lavoro sono le tre più generali e ordinarie ragioni di dispensar dal digiuno, ma quella del lavoro è senza difficoltà la più intrigata. Alessandro Ales decide qui molti articoli, e il fa senza esitare e senza dire, che vi fosse diversità di sentimenti tra i Teologi, come aveva fatto parlando della età. Or queste risoluzioni, e le pratiche del digiuno, che vi sono espresse, sono in tutta altra forma esatte, e senza comparazione più severe che in questi ultimi secoli. I. Decidevasi fran-

francamente, che gli operaj dovevano digiunare lavorando, se potevano farlo senza un infiacchimento notabile delle lor forze, che in avvenire gli rendesse inabili al lavoro. II. Che non debbon lavorare, se hanno di che vivere, e se non possono digiunar lavorando. III. Che non si può condurre operaj, de' quali si presume, che non potranno digiunare, se non si ha necessità di far lavorare. IV. Che si debbon prendere, se trovansene, operaj, che digiunino e che lavorino, e per conseguenza non possono ricusarsi quelli, che si offeriscono di travagliare e digiunare, sotto pretesto che lavoreranno meno. V. Che non si potevano impiegare al lavoro se non coloro, de' quali si presumeva, che non potessero vivere senza lavorare, nè unire insieme la fatica e il digiuno, o quei che nel tempo stesso travagliavano e digiunavano, anche quando non poteva farsi di meno di far lavorare. VI. Questa massima generale, che i lavoratori non sono tenuti al digiuno, era tuttavia ben lontana e dal pensar de' Dottori, e dalla stessa pratica degli operaj. VII. Ma questo Teologo non propone neppur la questione, se quei che faticano con la mente sieno obbligati al digiuno. Al contrario parlando di S. Girolamo, e rispondendo alle obbiezioni che gli si facevano, dice molto argutamente, che se S. Girolamo digiunava fino all'ora di Vespro o al tramontar del sole, non è già, ch' e' fosse tenuto a continovare il suo digiuno passata l' ora di Nona, ma voleva così fare, perchè applicavasi più facilmente a' suoi studj della santa Scrittura avanti di cibarsi che dopo, quindi è in libertà di chi studia di pigliare la sua refezione ne' giorni di digiuno più tardi degli altri (a). Ecco qual' era di que' tempi la ignoranza della Storia e della antica Disciplina.

(a) *Ibid. memo 7. art. 2.*

XII. San Tommaso non è guari lontano dalle risoluzioni d'Alessandro Ales, eccetto che per la gioventù, la quale ci non obbliga assolutamente al digiuno se non dopo ventun anni, benchè giudichi convenevole, che si eserciti intanto a digiunar qualche volta, secondo l' età e le forze (b). *Usque ad finem tertij septennij non tenentur ad Ecclesiastica jejunia observanda. Conveniens tamen est, ut etiam hoc tempore, sed ad jejunandum exerceant, plus vel minus, secundum modum suæ ætatis.* Quanto a i

(b) *D. Thom. 2. 2. quæst. 147. art. 4.*

viag-

viandanti e a i lavoratori, egli è di parere, che possono dispensarsi dal digiuno, se i viaggi sono necessarj e le giornate lunghe, ovvero se la fatica è assolutamente necessaria, e incompatibile col digiuno, senza queste condizioni, bisogna differire i viaggi, e sopraseder il lavoro. *Si autem immineat necessitas statim peregrinandi, & magnas dietas faciendi, vel etiam multum laborandi, vel propter conservationem vitæ corporalis, vel propter aliquod ad vitam spiritualem; & simul cum eo non possint. Ecclesiæ jejunia observare, non obligatur homo ad jejunandum.* Giudica in somiglianti occasioni la dispensa del Pastore necessaria, eccetto ne i luoghi ove il costume è già stabilito, e ove il silenzio de' Pastori è un tacito consentimento. *Videtur tamen in talibus ad superioris dispensationem recurrendum esse, nisi forte ubi est ita consuetum. Quia ex hoc ipso quod Prælati dissimulant, videntur annuere.* Quanto a i poveri, S. Tommaso se ne sta alla medesima decisione di Alessandro Ales.

XIII. Non è senza ragione, che Navarra e alcuni altri moderni Dottori hanno fatto riflessione sopra il silenzio dell' Angelico in ordine a i vecchi, e che ne hanno conchiuso aver esso giudicato, che la vecchiaja non fosse una causa legittima di dispensarsi dal digiuno, in veruna età determinata; la sola fiacchezza o impotenza di digiunare potendo dare un legittimo fondamento di dispensar dal digiuno i vecchi, e gl' infermi, cioè allorchè la stessa vecchiezza è addivenuta una spezie di malattia e di languore. Questo è il sentimento di Fagnano (*a*) e degli altri Autori, ch' e' riferisce.

(a) *In lib. 3. Decretal. part. 3. pag. 145.*

XIV. Nel rimanente, i Grandi della terra non vollero esentarsi dal digiuno nella loro infermità, senza la dispensa de' Prelati, e principalmente del sommo Pontefice. Vincestao Re di Boemia chiese a Bonifazio VIII. nel 1297. dispensa dall'astinenza della Quaresima, perchè la debolezza del suo stomaco non poteva soffrir pesce, nè gli altri cibi quaresimali. Il Papa (*b*) commise a due Abbati dell' ordine Cistercienſe d' esaminare presenzialmente la verità di quanto veniva esposto, e indi dare la dispensa, eccettuandone però i Venerdì e i Sabbati, e la vigilia di S. Mattia. Tillet rife-

(b) *Rainald. num. 52.*

(*a*) riferisce il sunto della Bolla di Clemente VI. *Che data podestà a i Confessori del Re di Francia Giovanni, e della Regina sua consorte, e loro successori Re e Regine di dispensargli, e loro Ufficiali ancora, e tutti gli altri essendo con essi in guerra, di mangiar carne, eccetto il Venerdì, la Quaresima, la vigilia di Natale, di Pentecoste, d'Ognissanti, dell' Assunta, di S. Gio. Battista, e S. Lorenzo, purchè i sopraddetti non sieno obbligati per voto, o giuramento a non mangiar carne.* Secondo il medesimo Tillet (*b*), Gregorio XI. *dispensò il Re Carlo V. e la Regina Giovanna sua moglie di mangiare in Quaresima, per consiglio de' Medici, uova, butirro, latte e formaggio; dispensò parimente i suoi Ufficiali di servizio, e quei della sua cucina di assaggiar le vivande.* I Reseritti di Clemente VI. furono dipoi pubblicati (*c*). Avvene uno in cui il Papa permette a i Confessori del Re e della Regina di dar loro dispensa di mangiar carne ne' giorni proibiti, dopo aver presa l' attestazione de' Medici. Sisto IV. se ne rimise similmente al Confessore di Giacomo Re di Scozia nel 1484. (*d*), affine di permettergli di mangiar carne ne' giorni vietati dalla Chiesa. Giulio II. si contentò nel 1505. di riportarsene a' due Medici di Giovanni Re di Danimarca (*e*) per permettergli l' istessa cosa, e a quelli ancora che mangiassero alla sua tavola, e agli Ufficiali di assaporar le vivande. Clemente VII. diede l' istessa dispensa nel 1533. a Enrico Re di Navarra, a Margherita sua moglie, ed alla lor figlia (*f*).

(*a*) *Petr. de Pug.* 442.

(*b*) *Pag.* 455.

(*c*) *Spicil. tom.* 4. *pagg.* 276, 277. 300.

(*d*) *Reinal. num.* 7.

(*e*) *Idem num.* 29.

(*f*) *Idem n.* 35.

Non dubito, che non si potesse accumulare un maggior numero di dispense concedute a' Principi, e Sovrani della terra, per rallentare a favor loro le leggi de' digiuni e delle astinenze della Chiesa. Ma non credo, che queste dispense sieno d'altra natura, che sono l'altre; avendo esse soltanto di singolare, che non è il Pastore ordinario, ma il Papa a cui sono state chieste, che l' ha concedute. Piacque a i Sovrani d' ottenere concessioni sì fatte dal più eminente tribunal della Chiesa, e piacque altresì alla Divina Providenza di legare più strettamente con queste catene d' oro i Principi Sovrani con la Sede Apostolica, ed assodare con tal mezzo viepiù l'unità della sua Chiesa.

XV. Ma tutto ben conſiderato, queſte diſpenſe per eſſer legittime e ſicure in coſcienza, debbono eſſer fondate ſulla neceſſità delle perſone particolari, e ſopra la pubblica utilità. Gl' iſteſſi eſempj che abbiamo propoſti, e de' Sovrani che hanno eſattamente digiunato, e delle diſpenſe che ad eſſi ſono ſtate concedute, fidandoſi alla buona fede o de' Commeſſarj nominati per eſaminare i biſogni, o de' Confeſſori e de' Medici incaricati del medeſimo eſame; queſti eſempli, dico, ſono manifeſtiſſime pruove di ciò che diciamo. Ma eccone un'altra anche più ſtupenda; ed è la diſpenſa che Clemente VII. diede all' Imperador Carlo V. della medeſima legge de' digiuni e delle aſtinenze della Chieſa. Queſto Papa dice chiaramente nel ſuo Reſcritto, che il prefato Imperatore faceva ogni ſforzo per digiunar la Quareſima, ed aveane contratto de' malori, che non ſolo minacciavano la ſua vita, ma la Repubblica Criſtiana, di cui egli erane il difenſore e 'l ſoſtegno (a); ch' ei acquiſtavaſi un merito aſſai maggiore appreſſo Iddio combattendo per la ſalute della Chieſa contra di tanti formidabili nemici, che con digiunare e diſtruggere le ſue forze, il che obbligava la S. Sede di confermare il Reſcritto precedente di Leon X. e non ſolo di permettere all' Imperadore di non oſſervare i digiuni della Chieſa, ma di vietargli, che gli oſſervaſſe. Io non diſamino ora, ſe la ſanità di quel giovane Imperadore forſe effettivamente ſi minacciata da i digiuni e dalle aſtinenze della Chieſa; ovvero ſe ella foſſe tanto importante e così neceſſaria alla conſervazione delle Religione Criſtiana. Baſtami di far oſſervare, che tanto il Pontefice, quanto l' Imperadore crederono, che la diſpenſa doveſſe eſſer fondata ſopra di queſte due ragioni, affine di poter paſſare per buona e ſicura in coſcienza. Fa di meſtiero andar d'accordo, che la ſanità de' gran Principi è degna d'eſſer meglio riguardata e più riſparmiata, che non quella degli altri uomini, dipendendo bene ſpeſſo da quella la ſalute ſteſſa degli altri uomini. Egli è ancora certiſſimo, che non ſolo lo Stato, ma tutto il corpo della Chieſa è incomparabilmente più intereſſato alla conſervazione della vita e ſanità de' Sovrani, che di quella del comune degli uomini. Ma ſiccome i Principi ſono altresì figli della Chieſa, e ſog-

(a) *Rainal. an.* 1524. *n.* 98.

ſoggetti alle leggi de' digiuni, altrimenti non ne chiederebbono la diſpenſa, e ſiccome ſono parimente obbligati ed hanno biſogno di far penitenza, così biſogna da ciò conchiudere, che le diſpenſe ſtraordinarie a favor loro, per eſſer legittime e ſicure, debbono eſſer date con accerto, ch'elleno ſieno neceſſarie alla conſervazione della loro ſanità, e con la ſola mira, che la di loro ſanità ſia utile e neceſſaria allo Stato e alla Chieſa. Sopra di queſte maſſime fu diſteſo il Reſcritto conceduto a Carlo V. del quale eccone i proprj termini: *Acceptum quod Celſitudo tua pro ſua in Deum omnipotentem pietate, & noſtræ Religionis obſervantia, tria jejunia ex præceptis Eccleſiæ indicta obſervare nititur, ut hoc non modo in tuæ valetudinis, verum omnium Chriſtianorum ſalutis, qui a te maxime pendent, detrimentum cedere poſſit, ſi vires corporis tui non ſatis ad hoc robuſtas jejunia & ciborum qualitate extenuent minuſque promptas ad pubblicam utilitatem reddant. Cum autem longe majus meritum tuæ Celſitudinis apud Deum omnipotentem proponatur, longeque utilius publicè futurum ſit, ſi illa, aliis piis actionibus & curis Chriſtianæ Reſpublicæ a domeſticis & extremis hoſtibus defendendæ valido corpore incumbat, quam ſi a jejuniis, ac carnium & lacticiniorum abſtinentia privatum meritum ferat; idcirco nos, quod etiam fel. recor. Leonem Papam X. prædeceſſorem noſtrum feciſſe accepimus, eidem tuæ Celſitudini omnium jejuniorum obſervantiam non ſolum remittimus, ſed pro publica utilitate prohibemus.* Quanto più i dotti Storici o i Politici raffinati potranno trovar da ridire per diſtrugger ciò, che viene eſpoſto in queſta diſpenſa, tanto più fortificheranno il noſtro ſentimento, che affinchè la diſpenſa non foſſe un giorno l'argomento d'un eterno rimprovero al tribunale del Giudice ſupremo, e per chi domandavala, e per chi la concedeva, ciò che ſi eſponeva, doveva eſſer vero, ovvero eſſere ſuppoſto tale. Imperocchè ciò che dacci meglio a conoſcere la forza invincibile della verità, ſi è che quegli ſteſſi i quali non l'amano, ſono pur non pertanto coſtretti a farne viſta, e di adornarſi ſe non delle ſue vere bellezze, almeno de' ſuoi colori e delle ſue apparenze.

XVI. Non può aversi verun giusto motivo di abbandonarsi a simili diffidenze in ordine alla dispensa conceduta da Leone X. al gran Cardinale Ximenes, o piuttosto intorno al comando che fecegli di rallentare il digiuno, e mangiar carne in tutti i digiuni comandati dalla Chiesa, o dalla Regola di S. Francesco, eccettuati i Venerdì, e tutti i giorni della Settimana Santa, ne' quali ancora potrà, mangiarne, quando i Medici lo giudichino necessario. Questo Cardinale era Arcivescovo di Toledo; aveva il Governo de' Regni di Castiglia e di Leone in nome della Regina Giovanna, madre di Carlo V., era Inquisitor Generale, faticava con zelo indefesso alla conversione del Regno di Granata; aveva presa agl'infedeli la Città d'Orano in Africa, e vi aveva inalberata la Croce. Questi beneficj erano certamente considerabilissimi e di sommo vantaggio alla Chiesa, ma per altro il Cardinale era più che settuagenario, quando il Papa gli concedette questa dispensa nel 1517. come apparisce da i propri termini del Rescritto (a). *Qui septuagesimum & ultra ætatis tuæ annum agis*. Egli era ben di frequente malato, e non lasciava d'osservare i digiuni della Chiesa, e della sua Regola, senza voler dar orecchie alle rimostranze de' Medici. *In variis corporis infirmitates sæpè incidis, ac ætatis tuæ quasi immemor, medicorum consilia spernens, a jejuniis & abstinentiis per Ecclesiam indictis, & per fratres Ordinis Minorum S. Francisci de Observantia, cujus Professor existis, adhuc desistere non curas, ea constantissimè observando &c.* Questo Cardinale aveva già per molti anni osservato tutte queste austerità, tanto della Chiesa, quanto del suo Ordine, *Qui multis annis jejunia ipsa, & dictorum Fratrum vivendi modum integerrime observasti*. Tal dispensa fu data, senza che il Cardinale la richiedesse, o che la facesse domandare, *motu proprio, non ad tuam, vel alterius pro te nobis oblatæ petitionis instantiam, sed de nostra mera deliberatione, &c.* Finalmente per ciascun giorno di digiuno, o d'astinenza, di cui il Cardinale doveva in avvenire dispensarsi, il Pontefice l'obbligò ad alimentare tre poveri, affinchè, secondo l'antiche regole della Chiesa, la limosina compensasse il difetto o la impossibilità del digiuno: *Quibus diebus tres Christi pauperes*

(a) *Rainal. n.105.*

peres reficiendo, omne jejuniorum meritum consequaris.

XVII. Questa dispensa è certamente degna di quello, cui fu conceduta, e tutte le circostanze sono di gran rilievo. Ma conviene altresì osservare, che quel gran Porporato, che sotto il carico di tante importantissime occupazioni, e oppresso da sì frequenti infermità, non lasciava d' osservare i digiuni della Chiesa, e quei dell' Ordine; non ostante tali digiuni non lasciò di oltrepassare l' età di settant' anni, e d' avere tuttavia bastante vigore per sostenere il peso di tante gravissime cariche, e per dare ancora speranza, che avrebbe potuto utilmente servire ad una Crociata, che il Papa andava disegnando contro gl' Infedeli. Egli è un ingannarsi credendo, che l'astinenze e i digiuni abbrevino la vita, oppure rovinino la sanità. Carlo Magno, Lodovico il Mansueto, e S. Lodovico, che furono tra i nostri Re i più esatti osservatori de'digiuni, essi appunto vissero più degli altri.

XVIII. Nel rimanente se il prefato Cardinale, più che settuagenario, digiunava ancora, e s' egli ebbe bisogno non d' una permissione di non digiunare, ma d' un divieto di digiunare, sotto pena di disubbidienza al suo legittimo Superiore, ciò verisimilmente procede, ch' egli era persuaso non esservi età limitata a i vecchi, come si è detto, per cessar dal digiuno. Nel secolo di S. Tommaso cominciarono gli Scolastici a determinare l' età, in cui comincia l' obbligo di digiunare, gli uni a quindici anni, gli altri a diciotto, e chi a ventuno. S. Tommaso si appigliò a quest' ultimo parere, e ne tirò seco la maggior parte de' Dottori. Ma siccome è altresì più importante di terminare la sua vita nella penitenza, che di cominciarvela, così non si è notato per anche tempo alcuno, nè veruna età certa, che termini l' obbligazione di digiunare, se l' età non viene accompagnata da gravi infermità, e allora sono le infermità e non gli anni, che danno una giusta dispensa del digiuno.

CA-

CAPITOLO XIV.

De' Digiuni de' giorni delle Vigilie.

I. *Della Vigilia di Pasqua. E di quella della Pentecoste.*
II. *Della libertà che prendesi nella Vigilia di Natale.*
III. *Della Vigilia di S. Giovanni, e della Epifania.*
IV. *Anche una volta di quella di Pasqua.*
V. *Di quella dell' Assunta con digiuno.*
VI. *Del digiuno delle Litanie maggiori nel giorno di S. Marco. Della vigilia de' SS. Giacomo e Filippo.*
VII. *Di quella di San Jacopo maggiore, e di San Bartolomeo.*
VIII. *Tutte queste Vigilie non erano digiunate dappertutto, per quanto dicano S. Pier Damiano, e non lo sono state dipoi. Risoluzione di Innocenzo III. intorno a questa materia.*
IX. *Osservazioni importanti sopra questa Decretale. Libertà delle Chiese nelle loro pratiche particolari.*
X. *Quando si cominciò a digiunare il Sabbato la Vigilia delle Feste, che cadevano nel Lunedì.*
XI. *Diverse Costituzioni de' Vescovi sopra le Vigilie.*
XII. *Come si vegliava le notti delle Vigilie in Chiesa. Quando e perchè se ne abolì quest' uso.*
XIII. *La pietà di tali Vigilie, e di altre.*
XIV. *Delle Vigilie de' Morti.*
XV. *Risposta ad una obbiezione intorno alla incompatibilità di alcuni digiuni con le Vigilie.*
XVI. *Donde derivino tante diversità tra le Chiese intorno a' digiuni delle Vigilie, principalmente di quelle degli Apostoli.*
XVII. *Delle Vigilie de' Greci.*

I. ERardo Arcivescovo di Tours fa menzione nel suo Capitolare delle Vigilie di Pasqua, e della Pentecoste, e delle Lezioni che ad esse erano proprie, per occupare santamente il Popolo nel corso della notte, allorchè davasi il Battesimo a i Catecumeni (*a*). *De Lectionibus vigiliæ Paschæ & Pentecostes*. Il Concilio II. d'Aquisgrana nell'836. riformò un abuso e una negligenza, che andava intromettendosi la vigilia di Pasqua nell' Ufficio di Vespro (*b*): *Vespertinales quoque in Vigilia Paschæ melius celebrandæ sunt propter lætitiam.*

(a) *Cap. 96.*

(b) *Cap. 1. can. 9.*

Re-

Reſurrectionis Domini, quam dimittendæ. Non ſo, ſe foſſe l' ommiſſione de' Salmi a' Veſpro, che queſto Concilio volle, e non potè riformare ; imperocchè queſta ommiſſione dura ancora, e può farſi, ch' ella derivaſſe, perchè la Meſſa eſſendo lunghiſſima attese le dodici Lezioni, e dovendo ſeguire il Veſpro, avanti che ſi poteſſe andare a prender cibo, ſi ſcorciò il Veſpro, acciò ſi poteſſe ritornare anche più preſto alla Chieſa dopo eſſerſi rificiati, per ivi aſſiſtere a i Notturni, che noi chiamiamo Matutino della Domenica di Paſqua. Queſte ſono conghietture, che ſottopongo alla cenſura de' Critici, che ſpiegheranno in altro modo il prefato Canone. La vigilia di Pentecoſte era eſpoſta ad un violemento di digiuno più ordinario, per trovarſi compreſa ne i cinquanta giorni dopo Paſqua, che la Chieſa gloriavaſi di non digiunare. Non pertanto ſiccome lo Spoſo era già ſtato rapito al Cielo, e che gli Uffici della Chieſa, e le cirimonie del Batteſimo de' Catecumeni erano le ſteſſe del Sabbato ſanto, i Capitolari di Carlo Magno rinnovarono l' antica legge Eccleſiaſtica di digiunare la vigilia della Pentecoſte, come quella di Paſqua (*a*). *Ut annuntient Presbyteri eodem modo, ut adveſperaſcente Sabbatho ſanctum Paſcha celebratur, & ipſum diem Pentecoſtes ſimiliter celeberrimum habeant, ut ſanctum Paſcha, & jejunium, & Miſſam, & baptiſmum.*

(a) *Lib. VI. cap. 188.*

Non dobbiamo qui tralaſciare lo Statuto di S. Bonifazio Martire e Arcivescovo di Magonza nel 745. (*b*), che proibiſce di precipitare e finire le vigilie avanti due ore di notte, non eſſendo in quelle permeſſo di bere dopo mezza notte; la qual coſa ſtendeſi ancora alla vigilia di Natale, e a quella di tutte le Feſte ſolenni (*c*). *Non licet vigilia Paſchæ ante horam ſecundam noctis vigilias perexpedire: quia in ipſa nocte non licet poſt mediam noctem bibere; nec Natale Domini, nec in reliquis ſolennitatibus.*

(b) *Spicil. Tom. 9.*

(c) *Can. 24.*

11. Pier Damiano nelle Regole, che preſcriſſe agli Eremiti, permette loro di mangiare tutto il lor pane la vigilia di Paſqua, e di Natale, affine di pigliare alquanto più di vigore atteſa la lunghezza dell' Ufficio della notte, ma ci non dà loro, che pane per tutta la loro refezione (*d*). *In Sabbatho ſancto, neminem & ali-*

(d) *Opuſcul. 14.*

gi-

gilia Natalis Domini, ut labor eccleſiaſtici relevetur officii, totum panem qui voluerint comedent; alium vero cibum ſive Laici, ſive Monachi penitus non admittant. Queſto Santo Cardinale inveſce altrove con calore contra di coloro, che per verità digiunavano la vigilia di Natale, e ſi contentavano di cenare, ma vi uſavano il vino, ed altri ſquiſiti liquori e preparati al fuoco (*a*). *De Nativitate Salvatoris non minus inhoneſtum, quod & indecens agitur cum in ejus vigilia a nonnullis etſi tantum coenetur, vino tamen & diverſis coctionum apparatibus indulgetur.* Indi rappreſenta a i ſuoi Solitarj, che il Pane Celeſte, che ſcende queſta notte ſopra la Terra, gl'invita più toſto a riſecare sì fatte ſuperfluità; che il digiuno dell' Avvento, che precede Natale, chiede loro di non eſſere diſonorato dalla profanazione della vigilia. *Cum tam longum Quadrageſimæ ſpatium, quod a Patribus præfixum eſt Nativitati Domini militare cognoſcitur, mirum eſt, quomodo tam præclara feſtivitas ſolo vigiliarum ſuarum honore privetur.* Finalmente, che non poteva eſſere ſe non che un ingannevole e ridicolo pretetto il dire, che beevano del vino e de' liquori, a intento d' avere la voce e più forte e più dolce, per cantare nella notte i ſacri Cantici, eſſendo in vero l'armonia della pietà e dell'aſtinenza, che penetra più adentro nel Cielo. *Nonnulli ſub hac occaſione in prædictis vigiliis vitiantur, ut ad perſonandas Eccleſiaſticas melodias officio robuſtius convaleſcant. Sed ſi non tam humanas quam divinas aures cupimus ex noſtrarum vocum quantumlibet accurata ſuavitate mulcere, corporis noſtri tympanum celſius intonabit ſiccum, quam liquore vini, vel olei pinguedine delibutum.* Se i Solitarj uſavano vino, e preparavano le loro erbe con olio queſta vigilia, il che appreſſo di loro era un grande eccesſo; può conghietturarſi quanto gli altri Religioſi, gli Eccleſiaſtici, e i Secolari uſaſſero in queſta medeſima vigilia più liberamente de i cibi.

(*a*) *Lib. VI. Epiſt. 35.*

III. Pier Damiano aggiugne nel medeſimo luogo, che beendo dell'acqua la vigilia della feſta di S. Giambatiſta, *Nativitatem ſervi aquam bibendo præcurrimus*, dovevano rendere almeno lo ſteſſo onore alla vigilia di Natale. Indi paſſava alla vigilia della Epifania, ch' e' pretende dover eſſere digiunata; benché permetta a i meno divoti

voti d' ufare in quella vino, ed olio. *Epiphaniorum quoque vigiliae dignum eſt vigilare: licet ſi quibus aliter ſuaderi non poteſt, non prohibeantur, cum liquaminibus & vinum percipere.* Queſto digiuno eragli contraddetto, come nuovo ed incognito a i Padri. Ma egli riſponde, che S. Gregorio avendo poſta nel ſuo Sacramentario una Meſſa per la vigilia della Epifania, eſſer queſta una prova, che digiunavaſi, non eſſendovi vigilia ſenza digiuno. *Sanctus Gregorius in Ordinatione Miſſarum ſpecialem hujus diei Miſſam poſuit, &c. Cum nuſquam repererim vigilias diei, in quibus Miſſæ debeant abſque jejunio celebrari, &c.* In ultimo ſi lagna, perchè la Meſſa di queſta vigilia dicevaſi all' ora di Terza, in vece dell' ora di Nona, come l' altre Meſſe delle Vigilie.

IV. Alcuni davanſi ancora la libertà di vivere alquanto più largamente la vigilia di Paſqua, atteſa la fatica de' Catecumeni, che venivano da lontano per ricevere il Battefimo, ovvero per il vano pretefto, che il Canto dell' Alleluja ha terminato la Quareſima, e dato principio alla Feſta di Paſqua. Pier Damiano replica loro, che il Tratto che cantaſi dopo l' Alleluja, moſtra baſtantemente, che la Quareſima non è finita, perocchè i Tratti ſono propri alla Quareſima, e che i Secolari non mangiando anche carne è una pruova, che il giorno di Paſqua non è ancor venuto. *Miſſa ſimul quadrageſimalis videtur eſſe, atque Paſchalis; dum poſtquam Alleluja canitur, mox etiam Tractus, qui Quadrageſimæ proprius eſt, adhibetur.*

V. Pier Damiano non ha tralaſciato la vigilia dell' Aſſunta, e l'antico coſtume di digiunarla. *Cur Aſſumptionis B. Mariæ ſemper Virginis jejuniis non ſint celebrandæ vigiliæ? Quam videlicet conſuetudinem uſque ad nos, imo uſque nunc proculdubio novimus & antiquitus tenuiſſe.* Dice, che non poſſiamo ſcuſarci di queſto digiuno e della vigilia, per non avere la Vergine terminato col Martirio i ſuoi giorni: poichè digiunaſi la vigilia non del Martirio, ma della Natività del Batiſta.

VI. Queſto Cardinale porta anche più oltre il ſuo zelo contra i ſuoi Anacoreti, e s' adira contro a quelli che non volevano digiunare il dì delle Litanie maggiori,

che cadono nel giorno di S. Marco, nè la vigilia de' due Appostoli S. Giacomo, e S. Filippo. La di loro ragione era, che non si digiunava nel tempo Pasquale, nè ne i giorni di Festa. Si oppone loro, che non bisognerebbe adunque digiunare nelle Rogazioni, nè la vigilia della Pentecoste, che cadono nel tempo Pasquale, nè le Quattro Tempora di Pentecoste, nè la vigilia di S. Piero e S. Paolo, perciocchè tutti questi giorni di digiuno cadono in dì festivi, o nelle ottave; nè finalmente in tutte le Feste, che cadono in Quaresima. *Quidam fratres dum jejunare in Apostolorum Philippi & Jacobi vigiliis perhorrescunt, solemnitatem Pentecostes in excusationem sui dissolutionis opponunt.*

VII. Indi passa alla vigilia della Festa di S. Jacopo, fratello dell' Evangelista S. Giovanni, e dice, che alcuni non la digiunavano, perchè la Festa e la vigilia sono state trasferite dal tempo Pasquale, in cui quest' Appostolo fu martirizzato secondo la storia degli Atti Appostolici. Ma egli rimostra loro, che la vigilia e il digiuno dovettero trasferirsi con la festa, perchè le vigilie debbono seguir le feste, e che i Canoni dispongono, che tutte le feste degli Appostoli abbiano la loro vigilia. *Absoluta siquidem authoritas est Canonum, quæ generaliter præcipit omnes Apostolorum vigilias celebrari.* Finalmente questo rigido censore de' rilassamenti della Disciplina lagnasi, perchè cominciavasi a violare il digiuno della vigilia di S. Bartolomeo Appostolo, *Postremo de B. quoque Bartholomæi vigiliis, quas nonnulli jam violare incipiunt paulatim, non diversa sententia est.* Riferisce l'esempio d' un Vescovo, che non avendo digiunato la vigilia di questa Festa, fu obbligato a digiunare la festa medesima, non avendo trovato di che mangiare nel cammino, ove viaggiava. Nel che S. Pier Damiano ci porge occasione d' osservare, che quantunque egli non iscriva, che a i Solitarj della sua Congregatione, contuttociò pretende, che gli Ecclesiastici e i Secolari sieno parimente compresi nella medesima obbligazione d' osservare i digiuni di tutte le antidette vigilie.

VIII. Benchè il zelo di questo Porporato sia lodevolissimo, nullaperodimeno molto ne manca, che tutte le Chiese abbiano seguito le sue risoluzioni. Lanfranco

prol-

proibisce negli Statuti dell'Ordine di S. Benedetto (a) di digiunare la vigilia della Epifania: *In vigilia Epiphaniæ non jejunetur*. Gli Statuti di Premonstrato (b) non comandano altri digiuni dopo Pasqua fino alla Croce, che il giorno di S. Marco, le Rogazioni, e le vigilie della Pentecoste, di S. Giovambatista, di S. Piero e S. Paolo, di S. Lorenzo, e dell' Assunta, oltre le Quattro Tempora di Pentecoste. Non digiunavasi adunque in tutto quest' Ordine di Canonici sparso per tutta la terra, le vigilie de' SS. Filippo e Jacopo, di S. Giacomo maggiore e di S. Bartolomeo. Onde risulta, che Pier Damiano poteva ben forse ordinare a i suoi Solitarj, ma non poteva richiedere dagli altri Religiosi, nè da i Canonici Regolari, nè dagli Ecclesiastici, nè tampoco finalmente da i Secolari, che digiunassero tutte le vigilie, ond'egli parla. La stessa Romana Chiesa non digiunava la vigilia de' SS. Appostoli Giacomo e Filippo, come sappiamo da una Lettera, che Innocenzo III. scrisse nel 1206. all' Arcivescovo di Braga in Spagna, che avevalo consultato intorno a materie di sì fatta natura; s' era d'uopo digiunare tutte le vigilie delle feste degli Appostoli, o solamente sbi, secondo il parere di alcuni, se abbisognava digiunare l' Avvento; se dovevasi celebrare il Sabbato la vigilia e il digiuno d'una festa, che cadeva in Lunedì. Innocenzo III. risponde da Papa, (c), vale a dire da Padre comune di tutte le Chiese, e come Capo d'un Corpo, una parte della bellezza del quale consiste in una varietà infinita d' usi, gli uni agli altri diversi, ma tutti santi e religiosi. Risponde adunque, che in Roma si digiunavano tutte le vigilie degli Appostoli. *Apud nos Apostolorum omnium vigilia in observatione jejunii celebrantur*, eccetto quella di San Giovanni Evangelista, che cade nella ottava di Natale, e quella di S. Filippo e di S. Jacopo, che cade nel tempo Pasquale. Che vi si digiunava l'Avvento. In ultimo, che vi si digiunavano il Sabbato le vigilie delle feste, che accadevano nel Lunedì. Questo Papa si contenta di proporre a quell' Arcivescovo l'uso della Chiesa Romana, senza obbligarlo a seguirlo in tutto e per tutto.

(a) *Cap. 1. Sect. 2.*

(b) *Bibliath. Premonstrat. pag. 789.*

(c) *Raynal. num. 35.*

IX. Questa Lettera d' Innocenzo III. è riferita nelle Decretali (*a*), ma con qualche divario; perocchè il Papa vi parla risolutamente, e comanda di digiunar le vigilie, che si digiunano in Roma. Antonio Agostino (*b*) ha riferito più distesamente, che non fa Rainaldo l'istessa Lettera; ma ella è certamente conforme al frammento, che ha riportato l' Annalista. Sicchè conviene credere, che il B. Raimondo compilatore delle Decretali Gregoriane a oggetto d'abbreviare, ha mutato lo stile, e proposto l'esempio della Disciplina di Roma in maniera di Costituzione, ma senza necessità di obbligazione, perciocchè quest' esempio non viene esposto nel testo della legge Canonica della Chiesa, se non che per essere imitato, senza togliere contuttociò la libertà antica alle Chiese particolari d' abbondare nel lor sentimento, e di conservare le loro pratiche antiche diverse da quelle di Roma, ma innocenti, e in se stesse indifferenti. Or che sia d' uopo interpetrare in tal guisa la mutazione, che è stata fatta in questa Decretale, questo è ciò che possiamo giustificare per l'istessa continovazione del testo. Imperocchè l' Arcivescovo di Braga avendo proposto al Pontefice nel tempo stesso due altri dubbj, uno sopra la festa di S. Bartolommeo Appostolo, l' altro intorno alla nuova libertà, che alcuni si pigliavano nella sua Diocesi, di mangiar carne il Sabbato: il Papa risponde gli nella medesima Decretale, ch' ei deve attenersi all' antico costume della sua Chiesa, e non l' obbligò in modo alcuno a conformarsi agli usi di Roma. *De festivitate verò B. Bartholomæi Apostoli, de cujus celebratione dubietas oritur apud quosdam, respondemus quod in hoc consuetudinem tuæ Ecclesiæ observes, &c. Item de illis qui propter debilitatem in Sabbatho carnes sumunt, &c. respondemus quod super consuetudinem tuæ regionis facias observari, &c.*

(*a*) *Extra de Observ. jejun. C. Consilium.*
(*b*) *Collect. Tom. 5. p. 377.*

X. L' istesso Innocenzo III. consultato dal Clero di Maguelona sopra consimili difficoltà, rispose, che se la Festa dell' Assunta, o di Natale, o di qualche Appostolo accadeva il Lunedì, abbisognava celebrare la vigilia, e digiunare il Sabbato precedente, e che dovevasi similmente digiunare la vigilia di S. Mattia (*c*). *Respondemus, die Sabbathi festivitates præfatas secunda feriæ præ-*

(*c*) *Cap. Ex parte vestra de observ. jejun.*

praecedente, & B. Matthiæ Apoſtoli debet vigilia celebrari. Egli è adunque evidente, per quanto dicano Pier Damiano, che molte Chieſe non digiunavano punto la vigilia della Epifania, nè quella di molti Appoſtoli; che i Papi proponevano più toſto l' eſempio della lor Chieſa, e non l' imponevano come una legge: finalmente che il coſtume medeſimo di prevenire e digiunare nel Sabbato le vigilie delle Feſte, che avvenivano il Lunedì, non era tuttavia bene ſtabilito. Anzi vi è ragione per credere, che in Roma ſteſſa non foſſe tal coſtume anche ricevuto ſotto il Pontificato d' Aleſſandro III. perciocchè queſto Papa riſponde in un' altra Decretale, che la vigilia di S. Mattia dee precedere immediatamente la ſua feſta, ſenza poter eſſerne ſeparata, o a cagione del Biſeſto, o per qualche altro motivo che poteſs' eſſere, che nel reſto dee digiunarſi queſta vigilia, purchè non cada in Domenica. Il mentovato Pontefice non aggiugne, che venendo in Domenica, ſia d' uopo digiunarla in Sabbato (*a*). *Feſtum B. Matthiæ juxta conſuetudinem Eccleſiaſticam, vigilia eatenus præcedat, ut nec pro biſſexto, nec pro qualibet alio modo inter ſe & ſolennitatem alium diem admittat. In qua utique vigilia, niſi venerit in Dominica, jejunium celebretur.* Tra il Pontificato adunque di queſti due Papi, cioè alla fine del duodecimo ſecolo avvenne, che a Roma s' introduſſe il coſtume d' anticipare al Sabbato il digiuno delle vigilie, che cadevano in Domenica. Ma quando Aleſſandro III. non permette, che la vigilia e la Feſta di S. Mattia ſieno mai ſeparate da verun altro giorno inframeſſo, o ſia a cagione del Biſeſto, ovvero per qualunque altro motivo, io non ſo, ſe queſt' altro motivo non foſſe, o il giorno ſteſſo della Domenica, oppure qualche ordine del Veſcovo per anticipare queſta vigilia, qualor cada il Lunedì, o il Martedì avanti le Ceneri.

(a) *C. Queſitum. De verborum ſignificat.*

XI. Bochelo (*b*) ha inſerito nella ſua Compilazione de' Decreti alcune Coſtituzioni Sinodali de' Veſcovi di Francia, che preſcrivono di digiunare le vigilie di Natale, di S. Giovambatiſta, dell' Aſſunta, degli Appoſtoli S. Piero e S. Paolo, di S. Jacopo, di S. Andrea, di S. Matteo, de' SS. Simone e Giuda o Taddeo, di San Lo-

(b) *Pagg. 600. 601. 606.*

Lorenzo, dell' Aſcenſione, della Pentecoſte, di tutti i Santi; e di prevenire nel Sabbato i giorni delle vigilie che cadono in Domenica. Le Leggi Sinodali di Troyes conſigliano il digiuno della Litania maggiore, che cade il giorno di S. Marco, e vi preſcrivono ſolamente l' aſtinenza e di non mangiare ſe non dopo la Proceſſione. Quelle di Parigi (a) nel 1557. ſono ſimili, e ordinano ſoltanto l' aſtinenza il giorno di S. Marco e alle Rogazioni. Il Concilio d'Oxford ſotto Stefano Arciveſcovo di Cantuaria nel 1222. nota in-oltre l' iſteſſe vigilie per vegliare. *He ſunt vigiliæ ſtatutæ ad vigilandum*. Sono piuttoſto i digiuni, che le vigilie, che queſto Concilio vuole ordinare, mettendovi il giorno di S. Marco e le Rogazioni. La vigilia della Pentecoſte pur ci ſi trova. Quanto agli altri Appoſtoli ci ſono ſolamente quelle, le quali ſono nelle Coſtituzioni Sinodali di Francia, di cui abbiamo parlato, e quella di S. Tommaſo.

(a) *Synod. Pariſ. pag.* 539.

XII. In occaſione di queſto Statuto del Concilio di Oxford, che dà a divedere, che in generale le vigilie erano iſtituite per vegliare, diremo che ſi paſſavano attualmente almeno in parte in Chieſa vegliando, orando, e cantando de' Salmi. Il Concilio di Palenza tenuto in Valladolid nel 1522. in cui preſedeva un Legato della S. Sede proibì in avvenire queſte veglie di notte in Chieſa, atteſi gli abuſi che vi ſi commettevano. *Quam igitur in nocturnis vigiliis, quas in Eccleſiis fieri aliquorum ſimplicium devotio introduxit, nefanda ſæpe & enormia ſub hac boni ſpecie committuntur, ipſas fieri de cetero firmiter prohibemus*. Uno di abuſi sì fatti era, che facevanſi entrare in Chieſa i Mori infedeli co'loro muſicali ſtrumenti per unire i loro concerti con la ſanta Salmodia della Chieſa. *Infideles verò quoſcumque ad vigilias illas adducere, vel procurare, ut quibuslibet inſtrumentis, &c.* Siccome il Concilio dice, ch' eravi ſolamente gente ſemplice, che aſſiſteva a quelle veglie, può crederſi, che l'indevozione de' Fedeli, o le proibizioni de' Paſtori le aveſſero ormai come aboliite. Gotiero Veſcovo di Potiers (b) avevale vietate nel 1280. atteſochè nel concorſo de' pellegrini che ivi giugnevano, avvenivan ben di frequente, che le Chieſe erano contami-

(b) *Rorbel. decret. Eccl. Gallic. pag.* 600.

minate, o da violente effusioni di sangue, o da orribili impudicizie. *Cum ex nocturnis vigiliis, quæ a peregrinantibus in Ecclesiis fieri consueverunt, plerumque contingat Ecclesias ipsas sanguinis vel seminis pollutione fœdari, & alia enormia committi, &c.* Vero è, che tal divieto riguarda unicamente quella sorta di veglie, nele quali trovavasi gran concorso di pellegrini. Ma siccome l'altre veghe non potevano essere, che difficilmente più innocenti, è verisimile, che la loro durata non fosse guari più lunga. San Carlo (*a*) proibì assolutamente nel suo primo Concilio di Milano tutte le veglie, che si passavano in Chiesa eccetto quella di Natale; e ne implorò ancora il braccio de' Principi, per impedire a i Secolari di passare in Chiesa le notti dele vigilie. In questa guisa sono stati bene spesso obbligati i Pastori a rinunziare alle divozioni più antiche affine d'ovviare i nuovi abusi.

(a) *Acta Eccl. Mediol. pag.* 53.

XIII. Il Monaco Elgaldo attesta nella vita di Roberto Re di Francia, che questo piissimo Principe passava le notti intere di Natale, di Pasqua, e della Pentecoste senza dormire, fino a tanto, che si fosse comunicato la mattina (*b*). *Sanctas noctes, hoc est Nativitatis Domini, sanctæ Paschæ & Pentecostes sic totas ducebat insomnes usque ad summum mane, ut nec sedens vel stans somnum caperet, donec quorum expectabat & desiderabat Corporis & Sanguinis Domini nostri Jesu Christi perceptionem perciperet. Probata de eo res illa, & in omni sæculo manifestata.* La vigilia della Natività di S. Giambattista egli imitava la cirimonia di quella di Natale, e faceva cantare dopo il *Te Deum laudamus* dell' Ufficio la Messa della mattina, essendo tal' uso non solo approvato da Amalario, ma autorizzato ancora dal gran Pontefice S. Gregorio. *Solennitate verò Nativitatis S. Joannis Baptistæ, hanc quam in Nativitate Domini tenebat consuetudinem, ut post laudationem Domini, quæ est in Hymno, Te Deum laudamus, Missa celebraretur devotè, quæ sanctis est libris prænotata in primo mane. Hoc sancta constituit authoritas Gregorii Magni & aliorum in Missa. Amalarii verò iterum Doctrina, quam assumpsit ex dictis Sanctorum Patrum.* Ecco quali erano le sante occupazioni delle vigilie, l' orazione, i di-

(b) *Du Chesne Tom. 4. pag.* 71.

i divini Uffici, e talora la Messa. Stefano Ponchero (a) ordinò ancora dopo l'anno 1500. che le vigilie di Pasqua e della Pentecoste fossero parimente passate in Chiesa, *Pernoctanter jejunare & observare injungimus*.

(a) *Synod. Paris pag. 148.*

XIV. Le vigilie o veglie de' morti par che fossero d'un' altra natura per non essere soggette al digiuno: e pur non pertanto vegliavasi in quelle esattamente la notte nelle Chiese, come apparisce dagli Statuti, che il Legato del Papa formò nel 1215. per la Università di Parigi, essendovi ordinato, che se muore un Maestro d'Arti o un Dottore in Teologia assisteranno alle vigilie, ognuno di loro dirà il Salterio, e non uscirà di Chiesa se non passata mezza notte, ovvero dopo avercene passata la metà (*b*). *Omnes magistri interfint vigiliis, & quilibet legat vel legi faciat psalterium; quilibet moram faciant in Ecclesia, ubi celebratur vigilia usque mediam noctem, vel majorem partem noctis, nisi rationabilis causa obstiterit*.

(b) *Hist. Universit. Paris. Tom. 3. pag. 82.*

XV. Ma a proposito delle veglie e de' digiuni e della loro unione, ci si può opporre il Concilio di Salingestadio, tenuto nel 1022. in cui vien detto, che il digiuno delle Quattro Tempora del mese di Dicembre non dee trovarsi mai nella settimana, dov' è la vigilia di Natale, perchè il digiuno non può stare con la vigilia (*c*). *In Decembri proximo Sabbatho ante vigiliam Nativitatis celebretur jejunium, quia si vigilia in Sabbatho evenerit, simul vigiliam & jejunium celebrare non convenit*. Graziano ha riferito questo Canone nel suo Decreto, e vi ha inserito una seconda volta questa medesima massima, che il Sabbato delle Quattro Tempora di Giugno non deve mai cadere la vigilia della Pentecoste.

(c) *Concil. can. 2.*

(d) *Decret. 76. cap. 3.*

(*d*) *Quia vigilia simul & jejunium celebrari non debent*. Questa obbiezione, che a prima fronte abbaglia, non ha gran sodezza, ed è agevolissima a risolversi. Potrebbe esservi qualche difficoltà, se si trattasse o delle vigilie in generale, o di alcune altre vigilie fuor di quelle di Natale e della Pentecoste. Imperocchè mi giova credere, che dopo tante prove convincenti qui sopra allegate, non potrà più dubitarsi di non essersi già da più Secoli esattamente digiunato le vigilie di Natale e della Pentecoste. Glabero racconta altresì, che in

molte

molte Assemblee di Vescovi tenute circa l'anno mille, fu risoluto, che i Prelati non obbligherebbero più alcuno a digiunare tra l'Ascensione e la Pentecoste, eccetto la vigilia stessa della Pentecoste, benchè si lodasse la pietà di quei, che volessero digiunare (a). *Nam de jejuniis, quæ plerique fidelium, scilicet inter Ascensionem Salvatoris & Pentecosten observant, ita decreverunt, ut ne per imperium Sacerdotum fierent, excepto Sabbatho Pentecostes; & a quibus fieri vellent, ne prohiberentur fieri.* Il pensiero adunque di questo Concilio è di dire, che il Sabbato delle Quattro Tempora non dee mai rincontrarsi con queste due vigilie, attesa la incompatibilità degli Uffizj; perocchè i Sabbati delle Quattro Tempora hanno Messe ed Uffici per le Ordinazioni, che non possono andare unite in uno stesso giorno, o in una medesima notte con la Messa e l'Ufficio della vigilia della Pentecoste e di Natale. Non è necessario, che ci fermiamo a dilucidar di vantaggio una cosa tanto evidente; basta solamente aggiugnere, che se questo Concilio dà il nome di digiuno più tosto al digiuno delle Quattro Tempora, che alla vigilia, ciò avviene, perchè la vigilia ha il suo nome proprio, dove al contrario i digiuni delle Quattro Tempora non hanno altro nome se non quello di digiuni. Oltre di che pare, che l'uso siane derivato dall'antico Testamento, in cui questi digiuni sono semplicemente dinominati digiuni d'un tal mese.

(a) *Glaber. lib. 3. cap. 5.*

XVI. Sarebbe desiderabile, che noi potessimo render conto in particolare d'ognuno delle nuove vigilie, ed in che modo sieno state o istituite, o introdotte in ciascuna Chiesa, dopo essere state istituite altrove. Guglielmo da Malmesbury narra nella storia di Guglielmo il Conquistatore, Re d'Inghilterra, il modo, che da i Danesi fu ricevuta la vigilia di S. Lorenzo, e fu per via d'un voto solenne, ch'e' fecero avanti una pericolosa battaglia (b). *Votum illibatum custodiunt, quo se ante pugnam constrinxerunt, ut vigiliam S. Laurentii cunctis in posterum seculis jejuniis & eleemosynis sacrarent.* Il primo Canone del Concilio di Salingestadio nel 1022. fa menzione della vigilia di S. Lorenzo, di quella della Epifania, di tutti gli Appostoli, dell'Assunta, e di tutti

(b) *Guil. Hist. lib. 5. pag. 106.*

i Santi, ordinando, che in queſte vigilie ſi faceſſe un paſto ſolo: *unam horam refectionis*. Il Micrologo dice (a), che tra Paſqua e Pentecoſte non digiunaſi altra vigilia ſe non quella dell' Aſcenſione. Non è difficil coſa lo indovinare, che il digiuno della vigilia dell' Aſcenſione fiane fuggito con quello delle Rogazioni; quindi non era egli più antico di quelle. Quando Fagnano dice, che il digiuno delle feſte de' dodici Appoſtoli è d' obbligazione fuor de' due, che ſono eccettuati nel Capitolo *Conſilium* (b), non oſtante il coſtume delle Chieſe di Francia, che è contrario; ei parla verifimilmente delle Chieſe, in cui il coſtume è di digiunarle tutte; perocchè va egli d' accordo, che ſecondo la medeſima Decretale, le Chieſe particolari poſſono tener fermo negli antichi uſi loro, benchè diverſi da quel della Chieſa Romana. Ora è probabiliſſimo, che l' uſo delle Chieſe, che non digiunano tutte le vigilie degli Appoſtoli, è più antico dell' uſo contrario dell' altre Chieſe, che le digiunano tutte. Eccone le prove.

(a) *De Eccleſ. obſervat. cap. 55.*

(b) *In lib. 3. Decret. part. 2. pag. 343.*

Guglielmo Durando Veſcovo di Manda, che viveva nel principio del ſecolo decimoquarto, e che aſſiſtè al Concilio di Vienna in Francia nel 1311. atteſta, che per l' addietro non ſi facevano le feſte degli Appoſtoli, e che feceſi uno Statuto per far la feſta di tutti gli Appoſtoli il primo di Maggio, nel qual giorno ſi celebra ancora particolarmente quella de' SS. Giacomo e Filippo (c). *Præſertim cum Apoſtoli in Eccleſia primitiva non haberent particulares ſolennitates, ſtatutum fuit ut in Kalendis Maii celebrarentur ſolennitates ad honorem omnium Apoſtolorum, ut dies pariſ non viderentur dividere, quos una dignitas & Apoſtolatus in cœleſti gloria fecit eſſe ſublimes. Quod feſtum Græci celebrare dicuntur in feſto Apoſtolorum Petri & Pauli. Hac etiam die feſtum eſt Apoſtolorum Philippi & Jacobi, quia forte die iſta paſſi ſunt.* Giovanni Belet (d), di cui Durando ſi gloria d' eſſer diſcepolo, e prima di loro il Micrologo aveane quaſi detto altrettanto. Non è inutilmente per noi, che Durando (e) oſſerva, che i Greci celebravano la ſolennità degli Appoſtoli nello ſteſſo giorno di S. Piero e di S. Paolo, o il dì vegnente, imperocchè noi impariamo da ciò in che convenivano le due Chieſe, cioè a celebrare la feſta di tutti inſieme gli Appoſtoli, l' una nel

(c) *Durand. Rationale div. offic. lib. 7. cap. 10.*

(d) *Beleth de div. Offic. cap. 134.*

(e) *Durand. de obſervat. Eccl. cap. 55.*

nel primo giorno di Maggio, l' altra nel dì medesimo di S. Piero e di S. Paolo. E' molto verisimile, che di là sia provenuta la diversità delle Chiese particolari tra loro, tanto intorno alle solennità della festa, quanto al digiuno della vigilia d' ogni Appostolo in particolare. Imperocchè quando le Chiese particolari hanno destinato un giorno proprio ad ogni Appostolo, l'une vi hanno unito il digiuno, perchè la festa del Principe degli Appostoli è preceduta dal digiuno, l'altre non ce l'hanno unito, perchè la solennità di tutti gli Appostoli celebravasi il primo di Maggio senza veglia e digiuno. Il Micrologo avcane detto poco meno la stessa cosa, che Belet e Durando, fondandosi sopra gli antichi Martirologi, e sopra i Sacramentarj. *Invenitur in Martyrologiis, sive Sacramentariis festivitas SS. Jacobi & Philippi, & omnium Apostolorum.*

XVII. Se i Greci digiunano la sola vigilia di San Piero e di San Paolo per tutti gli Appostoli, non lasciano d' avere altrove molti maggiori digiuni de i Latini. Noi ne parleremo trattando dell' Avvento, e dell' altre Quaresime multiplicate. Balsamone (*a*) parla di quella dell' Assunta, che vuole, che si cominci il primo d' Agosto, e di quella di Natale, che fa principiare a i quattordici di Novembre. Aggiugne molto più altrove, e vuole, che si digiunino sette giorni avanti la festa della Trasfigurazione, e quella degli Appostoli. Queste vigilie possono per mia opinione essere per lo meno uguali alle nostre. Quanto alle veglie della notte in Chiesa, Pachimera (*b*) dice, che sotto il vecchio Andronico si scelse per coronare il giovane Imperador Michele, la festa del S. Imperatore Costantino Magno, che fu il primo Imperador Cristiano, e che dopo il Vespro della festa fino al dì vegnente, si andò per tutta la notte cantando Salmi in Chiesa.

(a) *Pagg.* 1129. 1130.

(b) *Lib.* 3. *cap.* 1.

CAPITOLO XV.

Del Digiuno o dell' Aſtinenza de i Mercoledì e de' Venerdì dell' anno.

I. *Si prova per S. Iſidoro, che il digiuno ovvero l' aſtinenza dei Mercoledì e del Venerdì non era d' obbligazione in Spagna.*
II. *Prove, che non eravene precetto in Francia, nè nel reſto dell' Occidente, per ogni ſforzo che ſi faceſſe in contrario.*
III. *Verſo il fine del nono ſecolo il digiuno del Venerdì ſi autorizzò, il Mercoledì rimaſe libero. Prove.*
IV. *Queſto digiuno ſi cangiò in aſtinenza, benchè molti digiunaſſero tutti i Venerdì, come non pochi aſtenevanſi dalla carne tutti i Mercoledì e i Sabbati, ſenza che ve ne foſſe precetto alcuno.*
V. *Sino al terzo e quartodecimo ſecolo l' aſtinenza del Sabbato era tuttavia libera, come pur quella del Mercoledì. Non eravi ſe non quella del Venerdì, che foſſe di precetto.*
VI. *Revoluzioni del precetto di digiunare il Venerdì.*
VII. *Dell' aſtinenza de' Mercoledì in Polonia.*
VIII. *Eſempj memorabili di diſpenſa.*
IX. *I Greci digiunano religioſiſſimamente tutti i Mercoledì e Venerdì dell' anno. Eccezzioni.*
X. *Del digiuno de' Ninivitti.*
XI. *La perfetta uniformità ne i giorni di digiuno non è neceſſaria in tutte le Chieſe.*

I. S Ant' Iſidoro di Siviglia dice, che alcuni mettevano queſto divario tra i digiuni e le Stazioni, che i digiuni erano volontarj e liberi, dove al contrario le Stazioni erano digiuni d' obbligazione come i Mercoledì e i Venerdì nell' antica Legge, donde viene, che il Fariſeo vantavaſi di digiunare due volte la Settimana. (a) *Statio eſt obſervatio ſtatutorum dierum vel temporum. Dierum, ut quartæ feriæ & ſextæ jejunium, ex veteri Lege præceptum; de qua ſtatione in Evangelio dicit ille, Jejunio bis in Sabbatho, ideſt quarta & ſexta Sabbathi. Temporum, ut jejunium quarti menſis, &c.* Quei de'

(a) *Iſidor. Origin. lib. 6. cap. 19.*

de' quali S. Iſidoro riferiſce qui il ſentimento, commettevano a parer mio due errori, l' uno attribuendo il nome di Stazioni alle Quattro Tempora, o ad altri digiuni, che a quelli del Mercoledì, e del Venerdì. L' altra di pretendere, che il digiuno di queſte due ferie foſſe di precetto nell' antica Legge; e noi abbiamo qui ſopra dato a divedere il contrario, e dal ſolo teſto della Scrittura viene baſtantemente giuſtificato. Oltre di che non era il Mercoledì e il Venerdì, che digiunavano gli Ebrei o i Fariſei. Ma quando S. Iſidoro dice ſolamente, che queſto digiuno era d' obbligazione nella Sinagoga, inſinua aſſai chiaramente, che del ſuo tempo non era d' obbligazione nella Chieſa. Il dicelo altresì più manifeſtamente altrove, qualora dopo aver parlato di varj digiuni comandati dalla Chieſa, aggiugne che oltre a queſti, viene ancora digiunato da alcuni il Venerdì, per onorare la Paſſione di GESU' CRISTO, e da non pochi ſimilmente il Sabbato, per oſſequiare la ſua ſepoltura (a). *Præter hæc autem legitima tempora jejuniorum*; chiama digiuni *legittimi*, vale a dire preſcritti dalla Legge, quei de' quali aveva già parlato, affine di diſtinguergli da i digiuni volontarj e particolari, di cui vuol favellare: *Omni ſexta feria propter Paſſionem Domini a quibuſdam jejunatur. Sed & Sabbatho dies a pleriſque, propter quod in eo Chriſtus jacuit in ſepulchro*, aggiugne per il Sabbato, eſſerne tale l' uſo di Roma; *Præſertim cum Apoſtolica Sedes hanc regulam teneat*. Appariſce da queſto, che allora in Iſpagna non parlavaſi ſolamente del digiuno o dell' aſtinenza del Mercoledì, che alcuni vi digiunavano il Venerdì, ma che un maggior numero digiunavano il Sabbato, per conformarſi alla Sede Appoſtolica, finalmente, che queſti digiuni erano del tutto liberi ed arbitrarj. Tra i Sommarj, che ſono ſtati dati delle Lettere di Papa Adriano I. avvene uno di quella, ch' ei ſcriſſe ad Egila Veſcovo di Spagna, per il digiuno del Venerdì e del Sabbato. *Pro jejunio ſexta feria & Sabbatho celebrando*. Il teſto di quella Lettera contiene più toſto una giuſtificazione di quei, che digiunano in queſti giorni, che un comando di digiunare.

(a) *Idem de Offic. Eccl. lib. 1. cap. 42.*

II.

II. E' credibile, che l' esortazioni di questo Papa fossero forti e premurose, perocchè nel tempo stesso si andava altresì operando per farne un precetto nelle Chiese di Francia, senza potersi contuttociò estinguere interamente nella Spagna e in Francia l'antica libertà di tutta la Chiesa Latina intorno a questi digiuni, o a queste astinenze. Ne' Capitolari di Carlo Magno troviamo questa Legge proposta (a): *Præter hæc autem legitima tempora jejuniorum, omni sexta feria propter Passionem Domini jejunetur. Sed & Sabbathi dies a plerisque propter quod in eo Christus jacuit in sepulchro, jejunio consecratus habetur.* Io non so, quali fossero gli sforzi, che allora si fecero per introdur la legge di digiunare il Venerdì e il Sabbato in tutto il corso dell' anno, principalmente il Venerdì; ma vado persuaso, che tali sforzi furono inutili, ed eccone una certissima pruova. Il Monaco Ratrano che rispose alle obbiezioni de' Greci contro alla Chiesa Latina, non tralasciò quella, che riguardava i digiuni del Mercoledì, del Venerdì e del Sabbato. Ei rispose a i Greci, che questi digiuni sono diversamente osservati, com' essendo liberi nell' una e nell' altra Chiesa; e che se quei d' Alessandria digiunano i Mercoledì e i Venerdì di tutto l'anno, quelli di Costantinopoli non gli digiunano, non essendovi obbligati dalla legge, nè dal costume (b). *Nec tamen hoc jejunium, quod quarta sive Sabbathi sexta celebratur, ab omnibus Ecclesiis, vel Orientalibus, vel Occidentalibus peragitur; sed a quibusdam, quibus id placuit observare. Nec tamen propterea qui jejunant bis diebus, reprehenduntur ab eis qui prandent: sed tenet unaquæque Ecclesia morem, quem a majoribus suis suscepit. Qua de re mirandum cur a Græcis Romani reprehendantur super jejunio Sabbathi, cum non redarguantur ab eis, vel Alexandrini, quarta sextaque feria jejunantes, vel reliqui per Orientem Christiani: cum constet Constantinopolitanos quarta, sive sexta Sabbathi ut jejunent, nulla lege, vel consuetudine constringi.*

(a) *Lib. 6. cap. 184.*

(b) *Lib. 4. cap. 3. Spicil. Tom. 2. pag. 119.*

III. Da questa risposta di Ratrano risulta, che tutti gli Orientali digiunavano i Mercoledì e i Venerdì, che quei di Costantinopoli non gli digiunavano, e che nè gli uni, nè gli altri digiunavano il Sabbato; che a Ro-

ma

ma si digiunava il Sabbato: che tutti questi digiuni erano liberi nel resto dell'Occidente, senza esservi obbligati da legge alcuna o da verun costume, non meno che in Costantinopoli. Nicolao I. prescrivendo un temperato modello di Disciplina alla nuova Chiesa de' Bulgari, comandò loro l'astinenza e il digiuno del Venerdì, lasciando loro libero il Mercoledì per il digiuno e l'astinenza (a). *In sexta feria omnis hebdomadæ, & in vigiliis cunctis insignium festivitatum, a carnium esu cessandum, & jejuniis incumbendum, &c. Quartæ autem Feriæ quamvis e ceteris diebus præter sextam feriam sit mœroribus incumbendum; tamen si quis vestrum vult eodem die, potest omnino carnes comedere.* Il Concilio di Coyac in Ispagna nell'anno 1050. ordinò, che si digiunassero tutti i Venerdì, e che si mangiasse all'ora regolata, e che non si lasciasse di lavorare. *Ut Christiani per omnes ferias sextas jejunent, & hora congrua cibo reficiantur, & faciant labores suos.* Non so, se questo Concilio non volesse dire, che in questi digiuni si potesse prendere la refezione in un'ora, che fosse comoda per poter continovare il lavoro. L'Autore della vita di Pier Damiano dice (b), che questo Cardinale faticò molto per fare osservar l'astinenza del Venerdì a i Fedeli. L'Abbate d'Usperga scrive, che nel 1124. Ottone Vescovo di Bamberga andato a formare la nuova Chiesa de' Pomerani, insegnò loro l'astinenza de' Venerdì secondo l'uso comune de' Fedeli: *Feria sexta abstineant a carne & lacte more Christianorum.* Le regole de' Chierici Regolari di Piero de Honestis (c) intorno al 1100., tra i digiuni *legittimi* o di precetto, indica solamente quel della Chiesa, senza comprendervi il Venerdì. Da Natale fino alla Epifania, e da Pasqua fino a Pentecoste, comanda soltanto l'astinenza, e non il digiuno de' Mercoledì, Venerdì, e Sabbati; permettendo altresì l'uso del sangue i Mercoledì e i Sabbati. *Intra Paschales & Natalitios dies, quarta & sexta feria & Sabbatho carnis esum interdixistis, ac in aliis temporibus; sed sanguinis usum quarta Feria & Sabbatho concessistis.*

(a) *Respon. ad Consult. Bulgar. cap. 4.*

(b) *Cap. 11.*

(c) *Cap. 2.*

IV. San Piero, Abbate Cluniacese, scrisse una Lettera circolare a tutti i Priori e Superiori del suo Ordine, piena di rimproveri e d'invettive, attesi gli strani rilassa-

famenti, che ne' loro Monasterj eransi introdotti, massime perchè mangiavano impunemente della carne ogni giorno della Settimana, eccetto il Venerdì (a). *Nulla præter sextam excepta Feria in absumendis carnibus annum continuant*. Questo pio Abbate oppose loro l' esempio di moltissimi Secolari, che osservavano l' astinenza il Sabbato e il Mercoledì, alcuni ancora il Lunedì. *Abstinent causa Dei ipsi Mimi, vel Lixæ a carnibus omni Sabbatho, abstinent insuper plerique Laicorum omni quarta, abstinent quidem ex ipsis etiam omni secunda feria*. Sant' Odone, Abbate Cluniacese, narra nella vita, ch' ei ha scritto del Santo Conte Geraldo, com' esso Santo Conte osservava l' astinenza tre giorni d' ogni Settimana (b). *Tribus feriis in hebdomada a carnibus abstinebat*, eccetto se non cadeva in essi qualche festa; poichè allora rimetteva l' astinenza ad un altro giorno libero della Settimana, com' anticipava nel Sabbato il digiuno delle feste, che accadevano nel Lunedì. Egli è adunque vero, che i Secolari osservavano sovente sì fatte astinenze più religiosamente di alcuni sregolati Religiosi. S. Bernardo si dolse altresì nella sua Lettera a Piero Abbate Cluniacese, perchè non digiunavasi nel suo Ordine secondo la Regola tutti i Mercoledì e i Venerdì dopo la Pentecoste (c). *Cum a Pentecoste ut quarta & sexta feria jejunent, Monachis præcipiatur*, &c. Tutto ciò, che abbiam detto è una serie di prove, che danno a divedere, che la sola astinenza del Venerdì senza digiuno era passata in precetto e in costume per i Secolari, benchè tanto i Secolari quanto i Monaci portassero più in là la divozione volontaria de i lor digiuni e delle loro astinenze. Si potrà ancora conchiudere l' istessa cosa dello Statuto, che il prefato Venerabil Piero pubblicò nel suo Ordine, che in avvenire i Monaci si sarebbero astenuti tutti i Venerdì, purchè non fosse il giorno di Natale, d' usare grasso, e valersene per condire le loro vivande. *Omni sexta feria ab adipe abstineant*. Abbiamo già veduto, che nella esposizione che questo medesimo Abbate ha fatto di questo Statuto dice, che i Secolari astenevansi così generalmente i Venerdì dalla carne, e da tutto ciò che ne proviene (d), *ab omni esu carnis, & solida, vel attrita & liquefacta, pro more jam antiquo eo die*

(a) *Lib. 6. Epist. 25.*

(b) *Bibliotb. Cluniac. pag. 76.*

(c) *Ibid. pag. 452.*

(d) *Ibid. pagg. 1357. 1468.*

ab

ab reverentiam Paſſionis Dominicæ abſtinebant: che i poveri ſteſſi ricuſavano di mangiar i rimaſugli, che davanſi loro della menſa de' Monaci, ove le vivande erano ſtate in altro modo appreſtate. Ugone V. Abbate pur Cluniacenſe rinnovò il divieto nel ſuo Ordine di mangiar carne il Mercoledì e il Sabbato, perchè i Secolari oſſervavano di frequente tali aſtinenze (*a*). *Cum videamus bis diebus etiam ſæculares abſtinere*. L'Abbate Enrico I. che fu eletto nel 1308. rinnovò il medeſimo Statuto, e Giovanni di Bourbon Abbate di Clugny fecene lo ſteſſo nel 1458.

(a) *Ibid. pagg.* 1349. 1599.

V. Puote da ciò conchiuderſi, che ſino dopo l'anno 1400. l'aſtinenza del Sabbato era più volontaria, che neceſſaria tra i Secolari, benchè ci foſſe molto ordinaria, ma che l'aſtinenza del Venerdì già da lungo tempo avanti era paſſata in legge. Dico l'aſtinenza, perocchè per quanti tentativi che ſi foſſero fatti, il digiuno non ne fu mai bene ſtabilito. Chiamo tentativi, benchè foſſero talvolta Statuti, Leggi e Canoni, perciocchè non ſi premeva troppo per la loro eſecuzione, e la inoſſervanza erane almeno tollerata. Può eziandio conchiuderſi dal detto fin' ora, che ſe in mille occaſioni è avvenuto, che ſieno volate alcune ſcintille del fervore e del fuoco de' Religioſi ſopra i Secolari, egli è altresì talora accaduto, che l'eſempio de i più fervidi Secolari nelle pratiche della divozione, ha riſvegliato la pigrizia di alcuni Religioſi. Perocchè in ſoſtanza la inoſſervanza dell'aſtinenza del Sabbato tra i Monaci Cluniacenſi, non era per avventura che un reſiduo dell'antica libertà, e una lentezza ad abbracciare le nuove divozioni, in cui tuttavolta non dovevano ſoffrire d'eſſere ſopravanzati da i Secolari. Innocenzo III. delegò il Veſcovo di Elna in Iſpagna per eſaminare lo iſtituto di certi Penitenti Cattolici, che volevano vivere in Congregazione, e tra l'altre auſterità permettevano di digiunare tutti i Venerdì da tutti i Santi fino a Natale, ſenza uſar peſce, e di non mangiar carne i Lunedì, Mercoledì e Sabbati, ſe in uno di eſſi giorni non cadeſſe la feſta di Natale. Devevano digiunar ſimilmente otto giorni tra l'Aſcenſione e la Pentecoſte. Tali digiuni adunque e aſtinenze non erano allora di comune obbli-

gazione a tutti i Fedeli, poichè queſti Penitenti ne volevano fare la materia della loro particolar divozione, che volevano far approvare da quello Pontefice. Il Cardinale Roberto Pullo dice chiaramente, che la legge dell' aſtinenza della Chieſa vieta l' uſo della carne il Venerdì, e tutti i giorni di digiuno (a). *Sexta feria cum jejunii diebus carnes edere minime fas licet, quoniam id abſtinentiæ Eccleſiæ prohibet*. Mangiavaſi adunque tuttavia della carne nel ſuo tempo, ci è alla metà del duodecimo ſecolo, tutti i Mercoledì e i Sabbati dell' anno.

(a) *Sent. part. 8. cap. 10.*

Dobbiamo aggiugner qui la Lettera o ſia l' ordine di Gregorio VII. che il Baronio ha inſerto ne' ſuoi Annali nell' anno 1187. in cui il Papa eſorta tutti i Fedeli a pregare e digiunare per le Chieſe di Terrafanta, che gl' Infedeli andavano diſolando. Egli vi ordina, che per cinque anni ſi digiunerà almeno tutti i Venerdì uſando in eſſi gli ſteſſi cibi della Quareſima; che ſe vi ſi canta la Meſſa, ſarà all' ora di Nona, il che ſi oſſervarà ancora nell' Avvento; che i Mercoledì e i Sabbati tutti quei che godono buona ſalute, ſi aſterranno dalla carne; che il Papa e i Cardinali ſe n' aſterranno ancora il Lunedì con tutta la loro Caſa, ſe qualche infermità, ovvero una gran Feſta, o qualche altra evidente cagione non vi porrà oſtacolo. *Niſi forte aut infirmitas, aut magna ſolennitas, vel alia evidens cauſa viſa fuerit impedire*. Ecco la conferma di molti punti, che ſono ſtati toccati, o che lo ſaranno ancora. Nel rimanente è probabiliſſimo, che queſta ultima clauſola debba ſtendersi ſopra tutti gli articoli dello Statuto, e non ſolamente ſopra gli ultimi che riguardavano il Papa e i Cardinali.

VI. Non è ſenza ragione, che noi accumuliamo tutte queſte teſtimonianze, perchè è neceſſario opporle a' Decreti ed a' Canoni preciſi, che ordinano di digiunare i Venerdì e i Sabbati di tutto l' anno. Furono terribili calamità, che atterrirono i Paſtori, i Principi e i Popoli, e gli fecero alla fine conſentire a ordinare in più Concilj circa l' anno 1000. ad aſtenerſi dalla carne e dal vino il Venerdì e il Sabbato d'ogni Settimana. *Omnibus in commune placuit, qualiter omnibus hebdomadibus ſanctione*

Elione perpetua ſexta die abſtineretur a vino & carnibus ſeptima. Queſte ſono le parole di Gabero (*a*), che mi ſembrano difettoſe, ſe non tolgaſene *ſeptima*, ovvero ſe non ci ſi mette *ſeptimaque*. L' aſtinenza del Venerdì è ſtato dipoi molto fedelmente oſſervata, ma potrà giudicarſi di quella del Sabbato da ciò, che è ſtato detto in queſto Capitolo, ed ancora meglio dal ſeguente. Si fecero varj ſforzi per ſtabilire il digiuno del Venerdì, e oſſervoſſi per avventura anche in alcune Chieſe per qualche tempo, ma nè il precetto, nè l' uſo univerſale non potè mai affodarſi. Eudo di Sully Veſcovo di Parigi fece queſto Statuto circa l' anno 1200. che ſi digiunaſſero i Venerdì come pure la Quareſima, le Quattro Tempora e le Vigilie (*b*). *Omnes præcipiant jejunia inſtituta ſervari, ut jejunium Quadrageſimæ, Quatuor Temporum, vigiliarum & ſextæ feriæ, ut quantum poſſunt ſine peccato mortali; ex debito enim tenentur facere talia jejunia*. Queſto ultimo conſiglio di procurare di fare queſti digiuni, come ſuol dirſi, in ſtato di grazia, riguarda forſe una queſtione della Morale, ſe chi eſſendo in peccato mortale adempia i precetti. Ma ſenza trattenerci intorno a queſto punto, diciamo che queſto Statuto pone chiaramente il digiuno del Venerdì tra i digiuni comandati. Era una divozione particolare della Diocesi di Parigi, e forſe di alcune altre; ed è ſtata lungo tempo oſſervata in Parigi, perciocchè Stefano Ponchero Veſcovo di Parigi dichiara ancora dopo l' anno 1300. nelle ſue Coſtituzioni Sinodali, che i Canoni avevano preſcritto il digiuno de' Mercoledì, de' Venerdì, e de' Sabbati (*c*). *Cum ſacri Canones ordinaverint feriam quartam jejunare & ſextam feriam & Sabbathum*. Il che biſogna intendere de' Sabbati a Roma, e de' Mercoledì e Venerdì in Oriente. In fine queſto Prelato eſorta i ſuoi Diocesani a digiunare queſti tre giorni, almeno d'oſſervare in quelli l' aſtinenza, dalla quale la ſola feſta di Natale dee diſpenſargli. *Veſtigiis prædeceſſorum noſtrorum inhærendo hortamur diebus prædictis jejunium non ſolvere, & ad minus ab eſu carnium abſtinere, niſi feſtum Nativitatis Domini illis diebus eveniat*.

(a) *Lib. 4. cap. 3.*

(b) *Synod. Pariſ. pag 9.*

(c) *Ibid. pag. 245.*

VII. Per altro non dobbiamo ſtupirci, ſe il digiuno del Venerdì ſia ſtato più lungo tempo, e più eſattamente oſſervato a Parigi, che altrove, poichè l'aſtinenza anche del Mercoledì, di cui pare, che le veſtigie doveſſero eſſere molto più cancellate, era tuttavia religioſamente oſſervata nell' ultimo ſecolo da tutta la Nazione Pollacca, e nello ſteſſo Palagio del Re. Il giovane Re Sigiſmondo nell' anno 1548. trattando i Principi e gli Ambaſciadori di Germania con tutti i Grandi di Pologna il dì vegnente alle Eſequie del Re Sigiſmondo ſuo Padre, fece appreſtare della carne e del peſce (*a*). I Signori Polacchi furono ſorpreſi e quali ſcandalizzati mirando in tavola della carne un giorno di Mercoledì contra il coſtume del Regno. Il Re ſi ſcusò ſulla preſenza de' Tedeſchi, che non oſſervavano l' aſtinenza del Mercoledì in Germania. Abbiamo detto qui ſopra, che la Pologna era ſtata lungo tempo ſoggetta alla Diſciplina de' Greci, che digiunavano il Mercoledì, come pure il Venerdì nel corſo di tutto l'anno.

(a) *Continuat. Spond. anno 1548. n. 13.*

VIII. Nel rimanente non ſo, ſe tale ſcuſa foſſe ammeſſa in una occaſione ſingolare e ſtraordinaria da' Grandi delle due Nazioni, adunati all' Eſequie del Re, ma la regola generale della Chieſa è, che i Foreſtieri debbono conformarſi agli uſi della Chieſa e del Paeſe, in cui ſi trovano. Ci ſono delle diſpenſe più incontravertibili di queſta, come quando il Cardinal Simenes eſſendo alla teſta d' una Crociata, e il ſuo eſercito trovandoſi nella neceſſità di mangiar della carne per mancanza d' altri cibi, ne diè loro la diſpenſa, avendo una legittima autorità di farlo (*b*). *Neque enim quid ederent, præter lardum & porcinum ex claſſis commeatu ſuppetebat: Ximenius qua pollebat authoritate, facultatem carnes edendi dedit.* Queſto gran Cardinale ne uſò alquanto più francamente in un' altra congiuntura, allorchè l' Aſſemblea in cui fu dichiarato Reggente degli Stati di Spagna, eſſendo durata fino dopo la mezza notte, la cena ch' erane ſtata preparata, non trovoſſi più di ſtagione, per eſſere un giorno magro nel quale eraſi entrato. Il Maeſtro di Caſa non giudicando, che ſi doveſſe portare in tavola della carne, ne conſultò il Cardinale, il quale conſiderando la ingeualità e l' incer-

(b) *Gomezius in ejus vita. lib. 4.*

tezza

tezza degli orologi, risposegli, ch' e' non avea dubbio veruno, che non ci fosse tuttavia un' ora di tempo avanti la mezza notte, onde comandò di portare in tavola, il che fu eseguito (a). *Qui quod parum conferet horologius credendum, inter quæ rarò convenit moderantium vitio. Accubamus, inquit intrepide, adhuc enim mediæ noctis terminum integrum horam deesse non dubito.* (a) *Ibid. lib. 3.*

IX. Quanto alla Chiesa Greca, ella è stata ferma e costante nell' antica sua severità di digiunare tutti i Mercoledì, e tutti i Venerdì dell' anno senza usare in essi pesce e olio, se non n fosse infermo, senza permettere altresì agl' ammalati, per quanto evidente possa essere il pericolo, che gli minaccia, d' usare in quei giorni, non meno che in Quaresima, carne, latticinj, o uova. Questa è la risposta precisa, che fecene Balsamone al Patriarca Alessandrino fondandosi sul Canone Appostolico, e sopra l' uso antico degli Orientali, che gli obbligavano a passare questi due giorni d' ogni settimana, e tutta la Quaresima in Serofagie, cioè senza usar pesce ed olio: le parole di Balsamone sono state riferite qui sopra, parlando de' cibi che sono proibiti ne' giorni di digiuno. Aggiugnerò qui le eccezzioni legittime di questa regola generale. Essi ne eccettuano le due Settimane, che precedono le sei Settimane della vera Quaresima, e che sono come il principio della Quaresima de' Greci, che noi chiamiamo le Settimane della Sessagesima e della Quinquagesima, eccettuandone ancora la Settimana di Pasqua, e i dodici giorni, che sono destinati a i digiuni superstiziosi degli Armeni. La ragione di così fatte eccezzioni è, che gli Armeni digiunano questi dodici giorni per una profana superstizione, e la Chiesa studia di opporsi alla di loro disciplina. Nella Settimana della Sessagesima, che è la prima di Quaresima, la Chiesa non vuol digiunare co' Niniviti, e nella seconda seguente ella evita di digiunare altresì con gli Eretici Tetraditi o Quartadecimani. *Quia circa dodecahemerum jejunant Armenii propter Artziburium; in hebdomada prima Carnisprivii propter Ninivitas, & in hebdomade Tyrophagi Tetradita hæretici jejunium magnum observant. Nos igitur contraria sit facientes, frangimus, ne videamur sit consentire.* In tutti questi tre tempi i Gre-

i Greci potevano mangiare anche della carne i Mercoledì e i Venerdì, se abitavano, o passavano da un paese abitato dagli Armeni o da i Tetraditi, dovevano per altro gustar soltanto leggiermente della carne e del formaggio, e poi astenersene, affine d' evitare la intemperanza, e tuttavolta rimuovere il sospetto d' una sacrilega superstizione. *Degustabit tantum ex carnibus, vel caseo, & suspicionem attenuabit per continentiam, non per ingluviem*. Finalmente l' eccezzione la più universale era quella della Settimana di Pasqua, perocchè in essa mangiavasi carne il Mercoledì e il Venerdì ancora, essendo considerati i giorni di questa Settimana, come altrettante Domeniche (*a*). *Hebdomade autem Paschatis sine periculo carnibus vescimur in ejus Mercurii die & Veneris; nam pro uno die Dominico habetur hoc septem dierum intervallum*. Nell' anno 1595. Clemente VIII. fece un Regolamento per i Cattolici Greci, soggetti a de' Vescovi Latini, e permise loro di mangiar carne i Sabbati fuor di Quaresima, e non digiunargli nella stessa Quaresima, eccetto il Sabbato Santo, finalmente non volle, che fossero sforzati ad osservare tutti i digiuni e le vigilie de' Latini, dispensando essi in compenso i Mercoledì e i Venerdì di tutto l'anno. *Cum ipsi qualibet hebdomada feria quarta & sexta jejunent*.

(a) *Bull Magn. Tom. 5.*

X. Il digiuno de i Niniviti, menzionato da Balsamone, era indubitatamente tra gli Armeni superstizioso, avendone la Chiesa Greca conceputa una così straordinaria avversione. Ma S. Isidoro Vescovo di Siviglia avevane parlato con molta maggiore stima nella sua opera degli Uffici Ecclesiastici, dando questo nome a un digiuno di devozione continuato per tre giorni a esempio de' Niniviti, senza essere interrotto da veruna refezione (*b*). *Triduanis autem diebus jejunare, de exemplo sumptum est Ninivitarum, qui damnatis priscis vitiis, toto se tribus diebus jejunio ac pœnitentiæ contulerunt, & operti sacco Deum ad misericordiam provocaverunt*. Non può osservarsi in queste parole segno veruno di obbrobrio. Gli Armeni adunque vi avevano mischiato un qualche di superstizioso, o il loro abuso forse non consisteva, che a fare necessità di precetto un digiuno di devozione arbitraria. Pietro della Valle attesta, come testimonio oc-

(b) *S. Isidor. lib. 1. cap. 41. de Off. Eccl.*

oculato, che questo digiuno de' Naviti, o di Giona è in Persia tuttavia in uso tra i Cristiani.

XI. Terminerò il presente Capitolo con la riflessione di Gregorio Gran Protosincello, e dipoi Patriarca Costantinopolitano (*a*), nella sua risposta a Marco d' Efeso per la difesa del Concilio Fiorentino, e de' Latini. Marco d' Efeso pretendeva, che non si potessero unire le due Chiese, senza stabilire la uniformità ne i loro digiuni, e nelle lor cirimonie. Gregorio dottissimo Religioso e Protosincello gli replicò, che nella sola Chiesa Greca questa uniformità non è generale, che perciò non è necessaria per conservare la inviolabile unità della Chiesa; finalmente che una medesima Chiesa in varj tempi segue regole differenti de' digiuno, senza cessare d'esser una, e l'istessa che ella era. Il Canone Apostolico prescriveva il digiuno di tutti i Venerdì, i Greci ne avevano eccettuati molti, i Latini non n'eccettuavano se non quello, in cui cade talvolta la festa di Natale. Quest' Autore confonde l'astinenza col digiuno; avendo già noi osservato, che mai il digiuno del Venerdì non erasi potuto bene stabilire nella Chiesa Latina, per quanti tentativi ne fossero stati fatti: *Jubet Canon omnibus Feriis sextis esse jejunandum. Nos quibusdam non jejunamus. Latini verò nunquam ejus diei solvunt jejunium, nisi Natalis Domini dies contingat.*

(*a*) *Tom. 3. pag. 591.*

CA-

CAPITOLO XVI.

Del Digiuno e dell' astinenza del Sabbato.

I. *Diversità intorno al digiuno del Sabbato.*
II. *In che modo si debbano intendere i rimproveri del Cardinale Umberto, sopra l'avversione che avevano i Greci di digiunare il Sabbato.*
III. *Altre riflessioni importanti intorno alla replica del prefato Cardinale per la difesa del digiuno de' Sabbati. De' Canoni Appostolici del Concilio* in Trullo.
IV. *Confutazione di Balsamone sul digiuno del Sabbato, fondata sopra un uso più antico de' Canoni Appostolici.*
V. *Moderazione ammirabile degli Apologisti della Chiesa Latina sopra l'indifferenza di questa pratica. Racconto di Retrano intorno al digiuno del Sabbato.*
VI. *Varie osservazioni sopra il digiuno del Sabbato anche in Italia.*
VII. *Gregorio VII. fu il primo, che fece una Costituzion generale dell' astinenza del Sabbato. Prove che non potè allora introdursene l' uso.*
VIII. *Nuove prove che fino nel 1450. l' astinenza stessa del Sabbato non era di obbligazione in tutte le Chiese.*
IX. *De' Sabbati tra Natale e la Purificazione, e della loro esenzione dal digiuno in alcune Diocesi.*
X. *Del costume degli Spagnuoli di mangiare gl' intestini e l'estremità degli animali ne' giorni di Sabbato.*

I. NEl Capitolo precedente noi non potemmo disnodare le varie vicissitudini del digiuno, o dell' astinenza de' Mercoledì, e de' Venerdì, senza parlarvi talvolta del Sabbato, che trovavasi compreso nelle medesime Leggi, o nelle istesse pratiche. Ciò che a noi ne rimane a dire, richiede ancora questo Capitolo, in cui non potremo far di meno di ritoccar di passaggio quel, che nel precedente è stato detto.

S. Isidoro Vescovo di Siviglia ci disse, che parecchi digiunavano il Sabbato (*a*). *Sed & Sabbathi dies a plerisque jejunatur*. Non era adunque una osservanza generale, quindi lo stesso Autore nel seguente Capitolo fa

(a) *Isidor. de Offic. Eccl. lib. 1. cap. 42. 43.*

fa valere la massima e le parole di S. Agostino, intorno alla lodevole libertà di queste pratiche ugualmente innocenti e indifferenti, come di digiunare, o non digiunare il Sabbato (a). *Sicut est quod aliqui jejunant Sabatho, alii non.* I Capitolari di Carlo Magno hanno parlato con l'istessa moderazione (b). *Sed & Sabathi dies a plerisque jejunio consecratus habetur.* Glabero dice, che circa l'anno mille i Vescovi congregati in varie Provincie, ordinarono l'astinenza del Venerdì e del Sabbato, eccetto qualche infermità, o una gran Festa. *Nisi fortè gravis infirmitas compelleret, aut celeberrima solemnitas interveniret.*

(a) *Idem lib. 6. cap. 184.*

(b) *Lib. 4. cap. 5.*

11. Da lì a cinquanta anni il Cardinale Umberto ribattendo le calunnie de' Greci, e nel calor della disputa avendo campo di dir loro tuttociò, che potevasi dire contra di essi, se si fossero voluti trattare con la medesima durezza, di che eglino usano verso i Latini; faceva loro vedere, che in proposito del Sabbato, le loro pratiche erano molto più giudaiche delle nostre, che perciò non avevan motivo di tacciarci di giudaizzare; perchè se gli Ebrei non travagliano il Sabbato, egli è, perchè tra loro è un dì festivo e d' allegrezza; ed in ciò i Greci sono loro imitatori; al contrario i Romani digiunano il Sabbato, come il Venerdì, e vi travagliano come negli altri giorni della Settimana (c): *Judæi Sabatho feriati & otiosi, nec arant, nec metunt, nec ullum opus ex more faciunt; sed festum habent & convivium; & requiescunt servi & ancillæ eorum, boves & jumenta. Nos vero nihil eorum observamus, sed omne opus facimus, sicut & in præcedentibus diebus, & jejunamus, sicut & in proxima Feria sexta jejunamus. Judæi Sabathum celebrant, & vos celebratis. Illi solvunt in sua Quadragesima a jejunio omne Sabathum, & vos in vera Quadragesima solvitis a jejunio omne Sabathum.* Indi gli taccia d'essere della setta de' Nazarei, che avevano fatto un mostruoso miscuglio di Giudaismo e di Cristianesimo. Non è già, che il dottissimo Porporato non fosse persuaso, che tutte queste pratiche differenti sono buone da una parte e dall' altra, ed in se stesse innocenti. Ma parlando a de' Greci furibondi, che ci trattavano d' Eretici, o d' Ebrei per punti di questa natura, voleva far sentir

(c) *Bibliot. Patr. Tom. 4. part. 2. pagg. 205. 206.*

loro ciò, che si sarebbe potuto replicar loro, se si fosse proceduto com' essi a i medesimi estremi.

III. Conviene osservare ancora qualche moderazione nel ragionamento dell' antidetto Cardinale contra de i Greci, i quali condannavano il digiuno de' Sabbati dell' anno, eccetto il Sabbato Santo. Si rappresenta loro, che digiunando in Oriente tutti i Mercoledì e Venerdì dell' anno, non dee loro parere strano, che a Roma si digiunino tutti i Sabbati, perocchè se in Oriente si digiuna i Mercoledì e i Venerdì di tutto l'anno, essendo che in simili giorni GESU' CRISTO fu tradito, e crocifisso; perchè non si digiuneranno tutti i Sabbati a Roma, per onorare la sua sepoltura? Se non deesi digiunare che un Sabbato in tutto l' anno per onorare la Sepoltura del Figliuolo di Dio, non bisogna adunque altresì digiunare che un Venerdì in onore della sua Passione: *Cum ergo omni Dominica celebres resurrectionem, omnique quarta & sexta Feria jejunes propter traditionem & crucem, cur & non & omni Sabbatho propter sepulturam?* Abbiamo già dato notizia, che tal sorta di prove non hanno forza e vigore, che per giustificar quei, de' quali si tacciano alcune pratiche innocenti, non già per obbligar gli altri di conformarsi a simili pratiche. Le parole e i ragionamenti non hanno maggiore estensione di quella, che ne vuole dar loro chi parla di questa sorta di cose arbitrarie.

I Greci si appoggiavano a i Canoni Apostolici, che vietano sotto gravi pene di digiunare il Sabbato, eccetto il Sabbato Santo. Il mentovato Cardinale risponde loro, che il Canone Apostolico che condanna il digiuno de' Sabbati, non è de' primi cinquanta, che sono i soli, che la Chiesa Romana riceve, tenendo gli altri per apocrifi, cioè di niuna autorità nella Chiesa Latina, benchè possano aver corso nella Chiesa d' Oriente, della quale ne contenevano la Disciplina. *Canones Apostolorum inter apocrypha exceptis capitulis quinquaginta, &c.* Fondavansi ancora sopra i Canoni del Concilio *in Trullo*, che attribuivano falsamente al sesto Concilio Ecumenico. Il Porporato gitta loro al volto sì fatta supposizione, o tal falsa attribuzione, e dichiara loro, che questi Canoni, quali possano essere, non sono del

Con-

Concilio VI. e non ſono mai ſtati ammeſſi dagli Occidentali. Era, per vero dire, del tutto inſoffribile il vedere i Greci far eſſi ſoli un Concilio, e volervi cangiare l'antica Diſciplina della Chieſa Romana, e di tutto l'Occidente; la qual coſa impreſero nel Concilio *in Trullo*, ma la immobile ſtabilità della Sede Appoſtolica rigettò Canoni di queſta fatta, e rendette inutili tutti i loro ſforzi. *Capitula quæ ſub ſextæ Synodi auctoritate ponitis, omnino refutamus; quia prima & Apoſtolica Sedes nec aliquando ea accepit, nec obſervat hactenus.*

Il più maraviglioſo ſi è, che il Canone del Concilio *in Trullo* ſe la prende co' Sabbati, che digiunavanſi nella Città di Roma (*a*). *Intelleximus in Romanorum civitate in ſanctis Quadrageſimæ jejuniis in ejus Sabbatis jejunare*, &c. Or benchè il digiuno di tutti i Sabbati non ſia mai ſtato molto diffuſo in tutto l'Occidente, il digiuno però de' Sabbati di Quareſima era poco meno che univerſale nella Chieſa Latina. Era dunque ſomma audacia d'un Concilio particolare di Greci, fare il proceſſo a tutta la Chieſa Latina. Ma quando non ſi foſſe trattato che della Chieſa di Roma, ſi è dimoſtrato qui ſopra con ciò, che ſi è detto di S. Ambrogio, d'Innocenzo I. e di S. Agoſtino, che del loro medeſimo tempo il digiuno de' Sabbati era antichiſſimo a Roma. Egli è adunque molto probabile, che queſto digiuno foſſe più antico in Roma, che non il Canone Appoſtolico, almeno della compilazione, e pubblicazione de' Canoni, che Appoſtolici ſi dinominano, i quali lo condannavano. Imperocchè finalmente ſi va d'accordo, che queſti Canoni altro non ſono, ſe non le regole della Diſciplina della Chieſa Orientale ne i tre o quattro primi ſecoli, ch' erano quelli, che furono chiamati Appoſtolici.

(a) *Can.* 55.

IV. Balſamone ſpiegando queſto Canone del Concilio *in Trullo*, non corriſponde in verun modo alla aſpettativa di coloro, che lo riguardano come un dotto Canoniſta. Imperocchè non doveva egli conſiderare, che al tempo ſteſſo di queſto Concilio la diſciplina de' Canoni Appoſtolici era ormai in molti punti mutata nelle medeſime Chieſe Greche? Che vi ſi digiunavano tutti i Mercoledì e tutti i Venerdì dell' anno, contuttochè

Digitized by Google

i Canoni Appostolici non gli eccettuassero? Che se la Chiesa Greca in varj tempi può essere da se stessa diversa, la Latina può ben essere differente dalla Greca? Nullaperodimeno non deesi togliere a Balsamone la gloria d'un bel detto, che gli è fuggito dalla penna; perocchè avendo parlato della diversità tra gli stessi Latini sopra il digiuno del Sabbato, dice che sembra, ch' e' si regolino più tosto dagli usi ricevuti, che da i Canoni: *Videntur ei mores potius sequi quam Canones.* Non poteva dir cosa più vera, nè più saggia, ne più propria a giustificare i Latini contra le sue proprie intenzioni. Imperciocchè non è egli vero, che gli usi ricevuti sono Leggi più antiche delle medesime Leggi? Che la maggior parte delle Leggi altra cosa non sono che questi medesimi usi scritti? Che la Chiesa fu primieramente governata dagli usi e dalle Tradizioni non iscritte? Che i primi Concilj non essendo guari più antichi del principio del terzo secolo, la Chiesa fu impertanto senza Canoni, ma non fu senza Leggi, per non essere mai stata senza gli usi suoi antichi emanati dagli Appostoli? Finalmente che gli stessi Canoni Appostolici furono usi, prima che d'esser Canoni?

V. I nostri Canonisti Latini sono molto meglio riusciti de i Greci in questa sorta di differenza, delle quali dee confessarsi, che quella del digiuno del Sabbato è stata una delle principali. S. Agostino, e S. Girolamo si sono fatti ammirare del lor tempo contra coloro, che volevano portare troppo in là l' obbligazion del digiuno del Sabbato, dichiarando che queste pratiche sono di lor natura indifferenti: ch' elleno possono esser venute dagli Appostoli, benchè contrarie tra loro, e che ogni Chiesa particolare è in libertà di conservare gli antichi usi suoi, e tenergli per Tradizioni Appostoliche, senza negare che gli usi contrarj nell' altre Chiese sieno parimente Tradizioni Appostoliche. S. Isidoro di Siviglia ci ha parlato con gli stessi sentimenti, e medesimi termini. Il Monaco Ratrano sotto l' Imperadore Carlo il Calvo ha difeso la Chiesa Romana, e il suo digiuno del Sabbato con l' istessa moderazione, senza biasimar quei, che non lo digiunavano, dimostrando che tutti gli Orientali non digiunavano; che tra gli

Orien-

Orientali quei d'Alessandria il digiunavano come pure quei di Roma: finalmente che i Costantinopolitani e gli Alessandrini avendo leggi diversissime intorno a i digiuni, vivevano contuttociò tra loro in una pace profonda, come pure i Romani con tutti i Latini, la maggior parte de' quali non digiunavano il Sabbato. *Culpant Romanos & Occidentales, quod Sabatho jejunent, quandoquidem ipsi, vel Orientales omni Sabbatho prandeant; nescientes ut credimus, quod non omnes Occidentales Ecclesiæ hac consuetudine teneantur, sed Romæ, vel aliæ quædam Occidentales Ecclesiæ; siquidem major numerus Occidentalium in Sabatho non jejunat, nec tamen Romanos propterea jejunantes reprehendunt, vel a Romanis jejunantibus reprehenduntur. Nec tamen omnes Orientales Ecclesiæ Sabatho non jejunare deprehenduntur. Alexandrina namque cum Romana prisca jam traditione super jejunio Sabathi consentit* (a). Nel precedente Capitolo ho riferito ciò, che questo Autore dice de' digiuni del Mercoledì e del Venerdì, che in Costantinopoli non erano osservati, benchè i Canoni Apostolici, e tutte le Chiese Orientali gli autorizzassero con le loro pratiche. Non vorrei già io star mallevadore, che Ratramo fosse stato bene informato di quanto praticavasi a Costantinopoli, ma essendo vera la sua narrazione, d'uopo sarebbe credere, che i Costantinopolitani per discostarsi viepiù da tutta la conformità, che la vicinanza poteva aver data loro con i Latini, abbracciarono ben presto la legge e l'uso di questi due digiuni per Settimana, perciocchè nel 1050. il Cardinale Umberto diceva loro, che digiunando tutti i Mercoledì, e Venerdì dell'anno in memoria della Passione di GESU' CRISTO, correva l'istessa ragione di digiunare in onore della sua Sepoltura non il solo Sabbato Santo, ma tutti i Sabbati dell'anno. Al tempo della disputa, o conferenza di Anselmo Vescovo di Avelberga co' Greci sotto il Pontificato d'Eugenio III. la question del digiuno del Sabbato non apparisce essere stata proposta, ma il sapere e la moderazione di tanto ammirabil Prelato spiccò sì ofattamente in tutti gli altri punti di maggior rilievo, che non può revocarsi in dubbio, ch'egli non avesse dimostrato ancora maggior prudenza, e indifferenza per questo digiuno.

(a) *Ratram. Lib. 4. cap. 3.*

VI.

VI. Nel rimanente, Ratrano non aveva torto in dire, che la maggior parte degli ſteſſi Occidentali non digionavano il Sabbato, dandoci a divedere nelle ſue Lettere Pier Damiano, che gli Anacoreti ancora del ſuo Monaſtero non potevano riſolverſi a digiunare tanto rigoroſamente i Sabbati e i Martedì della Quareſima, e dell' Avvento, come gli altri giorni di quel medeſimo tempo conſecrato alla penitenza (a). *Sabatho meus infirma paulatim incipit in quodam abſtinendi, vel edendi meditullio mutare, &c.* Queſti Religioſi Italiani riguardavano eziandio il Sabbato come meno obbligato al digiuno degli altri giorni della Settimana, eccettuato il Martedì. S. Romualdo aveva tenuto per lungo tempo l' iſteſſa pratica con tutti quegli illuſtri Solitarj da lui formati. Ma avendo in fine ſaputo, che Papa Silveſtro aveva iſtituito il digiuno di tutti i Sabbati, volle conformarſi a quel Decreto, e rimiſe al Giovedì la diſpenſa del digiuno, di cui per l'innanzi eraſi goduta il Sabbato. Così racconta Pier Damiano nella vita di S. Romualdo (b). *Poſt hæc autem Romualdus iterum legens, ſanctus Sylveſter urbis Romæ Epiſcopus Sabatborum diem jejunandum eſſe, ut revera ſancti Paſchatis vigiliæ inſtituerit, mox remiſſionem Sabathi in quintam feriam commutavit.* Pier Damiano ſeguì attentamente S. Romualdo, ed eſortò altresì i ſuoi Religioſi a digiunare in pane e acqua, che tanto importava appreſſo i Solitarj digiunare, i Sabbati di tutto l' anno, eſſendo tal digiuno ordinato da' Canoni (c). *Quoniam Sabatho jejunare etiam Canonicæ Traditionis authenticum eſt.* Attone Veſcovo di Vercelli diceva alla metà del decimo ſecolo, che non conveniva digiunar la Domenica, nè il Giovedì; ma ſe ſi aveſſero a ſcegliere giorni per digiunare, ſi ſceglieſſero il Mercoledì, il Venerdì e il Sabbato, (d) *Quarta, ſexta & ſeptima feria præ cæteris jejunandum eſſe.*

(a) *Lib. 6. Epiſt. 33. Opuſc. 54.*

(b) *Cap. 9.*

(c) *Opuſc. 15. cap. 23.*

(d) *Spicileg. Tom. 8. pag. 26.*

VII. Gregorio VII. pare, che ſia ſtato il primo, che abbia fatto una Legge generale per tutta la Chieſa, non del digiuno, ma dell' aſtinenza de' Sabbati, eccetto malattie, o gran Feſte. Graziano dice (e), che fu fatto nel Concilio Romano dell' anno 1078. Ecco il Decreto: *Quia dies Sabathi apud ſanctos Patres noſtros in abſtinen-*

(e) *De Conſecr. lib. v. cap. 31.*

nentia celebris eſt habitus, nos eorumdem auctoritatem ſequentes ſalubriter admonemus, ut quicumque ſe Chriſtianæ Religionis participem eſſe deſiderat, ab eſu carnium, eadem die, niſi majore feſtivitate interveniente, vel infirmitate impediente abſtineat. Benchè quello Papa aveſſe molto mitigato il ſuo Decreto cangiando il digiuno in aſtinenza, egli è però certiſſimo, che l' aſtinenza del Sabbato non fu ſubito generalmente oſſervata in Occidente. Abbiam già veduto (*a*), che Innocenzo III. riſpondendo al queſito dell'Arcivescovo di Braga intorno alla libertà, che taluni ſi prendevano di mangiar carne il Sabbato, benchè non foſſe tale il coſtume della ſua Chieſa, e che alcuni ne foſſero ſcandalizzati, lo avvertì ſemplicemente di mantenere il coſtume della ſua Chieſa: *Reſpondemus quod ſuper hoc conſuetudinem tuæ Regionis factas obſervare.* Il che dimoſtra, che il Papa riguardava l' aſtinenza del Sabbato, come un uſo dipendente dal coſtume particolare d' ogni Chieſa, e non come una Legge generale per tutte le Chieſe. Teneva egli lo ſteſſo ſentimento, qualora fece diſaminare dal Veſcovo d' Elna la regola di alcuni nuovi Penitenti, che come abbiam detto, annoveravano tra le loro divozioni ſtraordinarie l' aſtinenza del Lunedì, del Mercoledì e del Sabbato; non ponendovi quella del Venerdì, perchè era d' obbligazione, e comune a tutti i Fedeli. (*b*) *Secunda vero, quarta feria & Sabatho, niſi Natalis Domini intervenerit, carnibus non veſcentur.* Il prefato Pontefice non poteva avere altri penſieri, per aver ſeguito sì da vicino Gregorio VIII. il quale nel 1187. per ottenere dal Cielo un ajuto ſtraordinario a favore delle noſtre Crociate della Paleſtina, ordinò che per lo ſpazio di cinque anni ſi digiunaſſe con cibi Quadrageſimali il Venerdì, che ſi dicelle la Meſſa all' ora di Nona, e che ſi faceſſe aſtinenza della carne i Mercoledì, e i Sabbati (*c*). *Statuimus ut omnes uſque ad quinquennium ſaltem per omnes ſextas ferias in cibo quadrageſimali jejunent feria vero quarta & Sabatho omnes indifferenter qui bene valent a carnibus abſtineant.* Quella aſtinenza non fu adunque ordinata che per cinque anni. S. Lodovico Re di Francia digiunava tutti i Venerdì, Joinville che lo ſeguì nelle ſue Crociate

(a) C. *Conſiliatum de Obſervat. jejun.*

(b) *Reg. 15. Epiſt. 80.*

(c) *Roger. pag. 639.*

ciate faceva lo ſteſſo. Nangis dice, che queſto Re faceva altresì aſtinenza i Mercoledì, talvolta i Lunedì, ſenza far parola del Sabbato.

Negli Statuti di Guido V. Priore della gran Certoſa, vediamo che i Certoſini pigliavano il Lunedì, il Mercoledì e il Venerdì per giorni d'un digiuno più rigoroſo; laddove il Martedì, il Giovedì, e il Sabbato erano per eſſi giorni di mitigazione per il lor digiuno. La ſteſſa coſa appariſce nella ſeconda Parte degli antichi Statuti de' Certoſini. Pietro Cluniacenſe moſtra chiaro, che del ſuo tempo l'aſtinenza del Sabbato era comuniſſimo tra i Secolari, ma pare, che inſinui, che foſſe di pura devozione, donde viene, che i Religioſi di Clugny non l'oſſervavano ancora, e che queſto S. Abbate rimproverava loro d'eſſere meno divoti de i Secolari (a). *Abſtinent cauſa Dei ipſi Mimi, vel Lixæ a carnibus omni Sabatho, &c. Cluniacenſes abjecto pudore totum ut dicitur annum, nulla præter ſextam exceptа feria in abſumendis carnibus continuant.* Il predetto piiſſimo Abbate non la vinſe interamente ſopra l'uſo antico, comune a i Secolari e a i Religioſi, di mangiar carne il Sabbato, a cui i Secolari avevano rinunziato i primi. Fu d'uopo, che l'Abbate Ugone V. ne faceſſe un nuovo Statuto, con la medeſima rifleſſione che i Secolari avevano in queſto punto prevenuto i Religioſi di Clugny: *Nec volumus, ut quarta feria, vel Sabatho carnibus quis utatur, cum videamus his diebus etiam ſeculares abſtinere.* Queſto Statuto unendo l'aſtinenza del Mercoledì con quella del Sabbato ne i Laici, c'inſinua verſimilmente, che l'una e l'altra era volontaria e di devozione. Queſto Statuto fu ancora rinnovato da Enrico I. che fu eletto Abbate nel 1308. e da Giovanni di Bourbon Abbate di Clugny e Veſcovo del Puy nel 1438. (b). *Omnes de Ordine diebus Mercurii & Sabathi & Adventus Domini, & Septuageſimæ, & quinque principalibus feſtis, ab eſu carnium abſtineant ſe.* Egli è viſibile, che tutte queſte aſtinenze erano della Regola, e non della Chieſa. Gli Statuti dell'Ordine Premoſtrateſe imponevano altresì gran penitenze a quei, che mangiavano della carne i Sabbati dell'anno, e i Sabbati ancora da Natale ſino alla Purificazione (c). Et

(a) *Lib. VI. Epiſt. 13.*

(b) *Biblioth. Clun. pagg. 1463. 1549. 1599.*

(c) *Biblioth. Præm. pagg. 797. 856.*

in Sabbatis poſt Nativitatem Domini uſque ad Purificatio-ſem, vel in aliis Sabbatis per annum manducare præ-sumpſerint.

VIII. Può adunque conchiuderſi da quanto ſi è detto, che ſino dopo l' anno 1450. l' aſtinenza del Sabbato non era per anche univerſalmente ſtabilita. Il che può ancora confermarſi per S. Antonino Arciveſcovo di Firenze, il qual dice ſempliceemente, che la carne è vietata il Venerdì, e ne i giorni di digiuno; che oltre la carne i latticinj ſono proibiti la Quareſima. Ecco ſecondo queſto Autore, la ſola aſtinenza generale di tutta la Chieſa (*a*). *In lege Eccleſiæ prohibetur eſus carnium, feria ſexta per totum annum, & jejuniis, & latticinia in Quadrageſima.* Parlando più abbaſſo del Sabbato, dice che ſenza peccato non può mangiarſi carne il Sabbato ne i luoghi, ove il coſtume di non mangiarne è univerſalmente ricevuto; ma ſe avvi il coſtume di mangiarne, come in Francia e in Catalogna, può ciaſcuno ſenza ſcrupolo conformarſi al coſtume (*b*). *In Sabbatis comedere carnes in locis, ubi eſt conſuetudo univerſaliter non comedi, mortale eſt. Secus ſi conſuetudo patriæ habet quod comedantur, ut in Francia & Catalonia, & aliis partibus, quia tunc ſtabitur conſuetudini.* Queſto S. Arciveſcovo morì nel 1459. Tale adunque era allora la Diſciplina della Chieſa Occidentale, che non vi ſi parlava più della obbligazion del digiuno del Sabbato; e quanto all' aſtinenza, ella era d' obbligazione ne i luoghi, ov' erane ricevuto il coſtume: ma era interamente libera in Francia, in Catalogna, e in altri luoghi, dove tal coſtume non per anche era ſtato ricevuto.

(a) *Part. 2. Tit. 4. de Gula cap. 2. §. 2.*

(b) *Part. 2. Tit. 16. cap. 1. 4.*

IX. Dobbiamo ritoccare ſommariamente due punti, che ſono ſtati toccati di paſſaggio, uno riguarda i Sabbati tra Natale e la Purificazione, l' altro concerne la Catalogna, di cui S. Antonino ci ha detto, che del ſuo tempo eravi tuttavia il coſtume di mangiar carne il Sabbato.

Quanto al primo punto, non ſarebbero ſtati diſtinti negli Statuti Premonſtrateſi i Sabbati tra Natale e la Purificazione, dagli altri Sabbati dell' anno, ſe i primi non foſſero ſtati riguardati come privilegiati ed eſenti

dall' astinenza, come un residuo dell' antica libertà, e della indifferenza, in cui la Chiesa aveva lasciato i Fedeli, di digiunare o non digiunare il Sabbato. Ci furono adunque de' luoghi, delle Chiese, e delle Comunità, che in fine si accomodarono al nuovo costume di fare astinenza i Sabbati di tutto l'anno, eccettuandone solamente quelli tra Natale e la Purificazione. Alcune Chiese tollerarono questa riserva, e sono le Diocesi di Francia, ove è rimasto quest'uso. Stefano Ponchero Vescovo di Parigi subito dopo l'anno 1500. dichiarò nelle sue Costituzioni Sinodali, che avrebbe sofferto questi Sabbati privilegiati, purchè l'astinenza degli altri fosse stata fedelmente osservata (a). *Et etiam tolleramus diebus Sabbathinis carnes comedere a festo Nativitatis Domini ad Purificationem B. Mariæ, aliis vero temporibus prohibemur*, &c. Eustachio du Bellay Vescovo di Parigi, che assistè ne' due ultimi anni al Concilio di Trento, rinnovò la medesima Costituzione poco meno che ne' medesimi termini (b). Bochelo riferisce uno Statuto Sinodale di Parigi nel 1557. del tutto consimile, riferiscene parimente uno del Vescovato di Chartres nel 1526. il quale dichiara, che può mangiarsi senza scrupolo della carne il giorno della Purificazione, quando cade in Sabbato, essendo antico costume non solo nella Diocesi di Chartres, ma èziandio in tutta la Provincia Ecclesiastica di Sens. *Declaramus autem ad tollendum quorumdam scrupulum bonarum mentium, quibus est timere culpam, ubi culpa non est, ex antiqua consuetudine observari in hac Diœcesi & Provincia Senonensi consuetum esse uti carnibus, quotiescumque dies Purificationis incidit & evenit die sabbathi, nisi aliter ex pia & religiosa devotione quis voluerit abstinere.*

(a) *Synod. Paris. pagg. 250. 1560.*

(b) *Decret. Eccl. Gallic. pagg. 604.*

Potrebbe ben farsi, che quel che S. Antonino ha detto, che il costume era ancora di mangiar della carne il Sabbato in Francia, fosse stato allora limitato a questo picciolo numero di Sabbati privilegiati, e di Diocesi, che hanno ritenuto questo antico vestigio dell' antica lor Disciplina. Non ne abbisognava di più per verificar ciò, che diceva S. Antonino, che il costume regolava tutte queste pratiche, dico il costume stesso delle Chiese particolari. Ci corse sì poco tempo tra S. Antonino

nino e Stefano Ponchero, che non può dubitarsi, chè quest' ultimo non avesse parlato di questi Sabbati privilegiati più favorevolmente, se l'astinenza di tutti i Sabbati fosse stata o così poco comune, ovvero sì nuova nel rimanente del Regno.

Quanto al regolamento della Diocesi di Chartres, apparisce che nella Provincia Senonese si era operato con un' altro principio dell'antica Disciplina, di cui parleremo nel seguente Capitolo; essendo che tutti i digiuni e l' astinenze cessavano altra volta tutti i giorni di Festa. Diremo in che modo quest'uso si è a poco a poco abolito, senza che siane rimasto altro vestigio nella Chiesa universale, che nella festa di Natale, che franca ugualmente dalla legge dell'astinenza i Venerdì ed i Sabbati. Nella Provincia di Sens si è conservato il medesimo privilegio alla festa della Purificazione solamente per il Sabbato; forse atteso che il Sabbato è più particolarmente consecrato alla Vergine. E siccome alcune Comunità Religiose, o alcune persone particolari non vogliono valersi del privilegio della festa di Natale, quanto alla esenzione dell' astinenza; lo Statuto di Chartres osserva, che ce ne sono ancora, che osservano l' astinenza del Sabbato, benchè sia lo stesso giorno della Purificazione.

X. Quanto all' altro punto, che riguarda la Catalogna, ed alcuni altri luoghi, ove il costume era ancora di mangiare della carne il Sabbato; dobbiamo esaminare, se non siavi d' apportarci qualche limitazione. Mariana dice, che Adriano I. scrisse a Cixila Arcivescovo di Toledo, chiamandolo *Egila*, per rimproverargli che in Ispagna all' esempio de' Greci mangiavasi il Sabbato della carne (a). *Diebus Sabbathi carnibus vesci Hispanos, more scilicet è Græcia translato, increpantis*. Stento a credere, che tale sia il vero senso della Lettera di questo Papa. Può vedersi appresso gli Autori, che l' hanno distesamente riferita. Mariana non lascia di conchiuderne esser probabilissimo, che si facesse dipoi un temperamento, cioè di mangiare soltanto le interiora e l'estremità degli animali, *Unde temperamento quodam factum arbitror, ut intestina & extremæ animalium partes hoc tempore in usu sint, & præsertim iis diebus*

(a) *De Rebus Hispan. Lib. 7. c. 6. Lib. 11. c. 24.*

bus honore menſarum. Queſti ſono gli sbagli, a i quali gli uomini più dotti s' eſpongono; imperocchè Mariana è certamente di queſto numero, quando nelle coſe di fatto traggono da troppo lungi le loro conghietture, e che vogliono far diſcendere una pratica del decimo ſeſto ſecolo da una Lettera ſcritta nell' ottavo. Dobbiamo ſeguire paſſo a paſſo tutti i ſecoli, ſe non vogliamo traviare in così lungo cammino. Ciò che abbiamo detto della richieſta dell' Arciveſcovo di Braga, e della riſpoſta d' Innocenzo III. moſtra chiaramente, che già d' allora il Sabbato mangiavaſi della carne in più luoghi di Spagna, e che il Papa ſi contentò di chiedere, che ogni Veſcovo faceſſe oſſervare il coſtume della ſua Chieſa. Mariana aggiugne, che alcuni penſavano, che queſt' ultimo temperamento foſſe cominciato nel 1212. dopo una gran vittoria riportata ſopra i Mori; ma che eglino non avevano prove, nè autori per ſoſtenere la loro opinione. Tutto ciò che ſi è detto in queſto Capitolo dà baſtantemente a conoſcere, che non dobbiamo ſtancarci inutilmente per trovar fondamenti ad una libertà tanto riſtretta di mangiar carne in un tempo, in cui tante altre Chieſe ne mangiavano liberamente. Non dee recarci minor maraviglia, che ſiaſi voluto, che i Goti di Spagna abbiano altra volta preſo queſt' uſo da i Greci, di mangiar carne i Sabbati. Non era neceſſario di andare a prendere dagli Orientali un uſo, che era sì grandemente ſparſo in Occidente. La verità è, che ſe nella Spagna non eraſi mai mangiato carne i Sabbati, ragionevol coſa ſarebbe di cercar l' origine, i principj, e le ragioni dell' uſo, che di preſente hanno di mangiare le interiora e l' eſtremità degli animali. Ma l' uſo eſſendo ſtato sì lungo e così diffuſo in Iſpagna, e in parecchie altre Provincie dell' Occidente di mangiare liberamente carne i Sabbati ordinarj dell' anno, non avvi motivo alcuno di ſtupirſi, che ſiavi rimaſo qualche reſto di un uſo sì lungo. Se noi aveſſimo gli occhi più acuti e penetranti, non ci ſariano di queſti uſi antichi, e un po' comuni, de' quali non ne oſſervaſſimo tuttavia qualche veſtigio.

Aggiugnerò ſolamente, benchè ſiaſi già toccato, cioè che nella Regola di Piero de *Honeſtis* per la ſua Con-

Congregazione di Canonici Regolari, ne i digiuni rigorosi proibisce la carne e il sangue (*a*). *Carnis & sanguinis usum interdixistis*: nelle minori rigide astinenze, toglie la carne, e permette il sangue: *Carnem interdixistis, sanguinis tantum usum non abstulistis, &c.* Quest' uso del sangue parmi, che si accosti agl' intestini degli animali, che in Ispagna si mangiano il Sabbato (*b*). Ma confesso di non vedere in ciò niente di chiaro. Fagnano a lega Navarra ed altri Canonisti, che giustificano l' uso di Spagna, ove anche i forestieri possono godere della medesima libertà, benchè gli Spagnuoli non possano goderne fuora di Spagna, neppure in Portogallo o nella Navarra, non essendovi il costume simile a quello di Castiglia, e di Catalogna.

(a) *Cap.1.24. 3. 4. 6. 10.*

(b) *In lib.5. Decret. part.2. pag.342.*

CA-

CAPITOLO XVII.

Del divieto di digiunare, o di fare aſtinenza le Domeniche, i cinquanta giorni dopo Paſqua, e i dì Feſtivi.

I. *Come ſi cominciò ad unire la triſtezza de' digiuni e della penitenza con le gioje celeſti delle Feſte e del Sacrifizio.*
II. *Quali foſſero le Feſte eſenti dal digiuno e dall' aſtinenza nell' anno 800.*
III. *Continovazione dello ſteſſo argomento.*
IV. *Nuove prove della eſenzion de' digiuni anche in Quareſima, in grazia de' dì Feſtivi. Diminuzione delle Feſte.*
V. *Digiuni introdotti tra Paſqua e Penteceſte.*
VI. *Traslazione della Feſta della Annunziazione per non interrompere i digiuni di Quareſima.*
VII. *Quali furono le Feſte, che Pier Damiano dichiarò eſſere compatibili col digiuno.*
VIII. *Si cominciò a commettere i digiuni con le Feſte, che ſi francarono ſolamente dalle aſtinenze, ch' erano di pura divozione.*
IX. *Saggia moderazione di S. Pietro, Abbate di Clugny, ſopra gli uſi diverſi di Ciſtello e di Clugny; e intorno al differente coſtume di rallentare, o non rallentare il digiuno de' giorni di Feſta.*
X. *Uſi de' Certoſini.*
XI. *Nuove auſterità che Piero Abbate Cluniacenſe aggiunſe a quelle del ſuo Ordine. Digiuno della Domenica anticipato al Sabbato.*
XII. *Quando la ſola Feſta di Natale fu diſgiunta dal digiuno o dall' aſtinenza nell uſo comun de' Fedeli.*
XIII. *Diſciplina de' Greci; eſſi non digiunano ne' dì Feſtivi.*
XIV. *Privilegio della Feſta di Natale.*
XV. *Privilegio della Ottava di Paſqua.*

I. COnvien dare l' ultima mano a queſta materia, la quale è ſtata come abbozzata ne' Capitoli precedenti. I Digiuni e l' aſtinenze eſſendo gli eſercizj della penitenza, e i ſegni d' un anima dolente ed umiliata innanzi a Dio, non era ſtato giudicato di potergli unire con la ſanta lerizia, che deve accompagnare i giorni di Feſta, e co' cinquanta giorni, che

che seguono immediatamente la festa di Pasqua, per essere considerati come la continovazione della stessa festa di Pasqua; ma nella serie de' secoli si cominciò a considerare, che questo gaudio spirituale che si addice sì bene a i dì Festivi, non aveva niente d' incompatibile co' muovimenti segreti, e con gli stessi esercizj d'una sincera penitenza; e che al contrario le austerità della penitenza, attesa una celeste rugiada di grazia, erano temperate con una dolcezza ed una gioja del tutto divina, ed innalzavano l' anima ad un grado di contemplazione, in cui ella gustava anticipatamente come le primizie delle celesti giocondità. Da che questa massima si fu impressa negli animi delle persone spirituali, de' Monaci, degli Ecclesiastici, cominciarono a non interromper più i loro digiuni ne i giorni di Festa, ma principalmente ne i cinquanta giorni dopo Pasqua. S. Isidoro Vescovo di Siviglia ci ha somministrato questo pensiero (a). *Post Pascha autem usque ad Pentecosten licet traditio Ecclesiarum abstinentiæ rigorem pranditi relaxaverit; tamen si qui Monachorum vel Clericorum jejunare cupiunt, non sunt prohibendi: quia Antonius & Paulus, & ceteri Patres antiqui etiam bis diebus in eremo leguntur abstinuisse, neque solvisse abstinentiam, nisi tantum die Dominica. Quis enim parcimoniam non laudet, jejunium non prædicet? Jejunium res sancta est, opus cæleste, janua regni, forma futuri; quod qui sancte agit, Deo jungitur.* Credettero i Greci, che la tristezza de' giorni di digiuno non si potesse collegare con l' allegrezza del Sacrifizio della Chiesa; i Latini al contrario stimarono, che la solennità e la gioja del nostro divin Sacrifizio accomodavasi ammirabilmente col sacrificio volontario del nostro proprio corpo mediante la penitenza. Ma sopra questo medesimo principio i Latini si assuefecero parimente ad unire in fine il Sacrificio e la mortificazione della lor carne per mezzo del digiuno e dell' astinenza con la celebrità delle Feste, come pure con quella dell' Agnello celeste, che si sacrifica ogni giorno sopra de' nostri Altari. Si cominciò da questi cinquanta giorni per essere la più lunga di tutte le Feste, e i Monaci e i Chierici furono che principiarono tal cangiamento, com' essendo i più penitenti, i più

(a) *De Off. Eccles. Lib. 1. cap. 42.*

i più ſpirituali, e più atti d' unire una gioja ſpirituale con una ſalutevol triſtezza.

II. Il Capitolo Generale degli Abbati di Francia, che ſi tenne nell' 817, e che fece degli Statuti, che Leone d' Oſtia dice eſſere ſtati oſſervati quaſi con altrettanta puntualità quanto la Regola di San Benedetto; queſto Capitolo, dico, eccettuò dal digiuno non già queſti cinquanta giorni, ma le Feſte principali dell' anno (a), Natale e il giorno della ſua Ottava, l' Epifania, Paſqua, l' Aſcenſione, la Pentecoſte, le Feſte di S. Stefano, di S. Giovanni Evangeliſta, e gl' Innocenti, la Purificazione e l' Aſſunzione della Vergine; le Feſte degli Appoſtoli, di S. Giambatiſta, di S. Lorenzo, di S. Martino, e del Titolare d' ogni Parocchia. In queſti giorni ſolenni dovevaſi fare l' Uffizio con maggiore ſolennità, e darſi da deſinare e cena a i Religioſi. *Plenarium Officium agatur, & bis refitiatur*. In queſto Statuto non facevaſi riflеſſione veruna ſopra i giorni, ne' quali alcune delle prefate Feſte potevano cadere. Onde benchè elle cadeſſero nel Mercoledì, o Venerdì, o Sabbato, erano eſenti e dal digiuno e dall' aſtinenza, tanto perchè come ſi è detto ne' due Capitoli precedenti, il digiuno o l' aſtinenza di queſte tre ferie era tuttavia di pura divozione, quanto perchè la ſolennità e il giubbilo di eſſe Feſte ſoſpendevano tutte le auſterità di particolar divozione, o della Regola Monaſtica. Or ſe gli ſteſſi Monaci erano in queſti giorni di Feſta franchi dal digiuno e dall'aſtinenza, deeſi indubitatamente preſumere altrettanto degli Eccleſiaſtici, e de' Secolari.

(a) *Cap.46.*

III. Nè tampoco è neceſſario ricorrere a queſto raziocinio, perciocchè Nicolao I. proponendo a i Bulgari i coſtumi e la divozioni generali de' Fedeli, dopo avergli eſortati all'aſtinenza o al digiuno di tutti i Venerdì dell' anno, n' eccettua Natale, l' Epifania, la Feſta di noſtra Signora, quella de' SS. Piero e Paolo, quelle di S. Giambatiſta, e di S. Gio: Evangeliſta, quelle di S. Andrea e di S. Stefano, ſe avvengano il Venerdì; (a) aggiugnendone eſſo la ragione, che la Chieſa rompe il digiuno e l' aſtinenza di tutte le Feſte, per quei che non ci ſi ſono con voto perpetuo obbligati, affine di acce-

(b) *Reſponſ. ad Conſ. Bulg. cap.5.*

accomodarsi alla parola della verità eterna nel suo Vangelo, dove dice, che una madre manda da parte ogni sua precedente tristezza, e tutta rallegrasi, da che ha dato alla luce il suo portato. Questa madre è la Chiesa, che prova i dolori del parto nella vita mortale de' Santi, di cui n' è come incinta: ma nel giorno della morte loro, che è la vera nascita per il Cielo, ond' è, che il giorno della loro morte vien chiamato nascimento, *Natalis*, ella non può più risentire se non la gioja d'avere accresciuto il numero degli avventurosi abitatori del Paradiso. *Nam quod Sancta Ecclesia & fidelis anima in festivitate eorum jejunia, vel abstinentias, quæ non sunt perpetuo voto propositæ solvere debeat: Dominus testatur in Evangelio, dicens, Mulier cum parit, tristitiam habet, cum autem peperit puerum, jam non meminit pressuræ propter gaudium, quia natus est homo in mundum. Mulierem dicit sanctam Ecclesiam, quæ in vitam futuram fidelium populo migrante, digna exultatione repletur: pro qua ejus nativitate multum laborans & gemens, in præsenti quasi parturiens dolet, pro qua re apte consuetudine tenetur Ecclesiastica, ut solemnes B. Martyrum, vel Confessorum Christi dies, quibus de hoc mundo ad regionem migravere cœlorum, nuncupentur Natales.* E' adunque come la festa di Natale o la Nativita di GESU CRISTO, altrettante volte reiterata, quante questo divino Capo ha membra, che vanno ad unirsi per sempre a lui in Cielo; dico, ella è questa Festa, che secondo il pensiero di questo Papa libera dal digiuno e dalla astinenza tutti i giorni, in cui cade.

IV. S'imponevano nuove Quaresime, digiuni, ed astinenze a i pubblici penitenti; e la Chiesa ne rilassava loro l'obbligazione nelle Domeniche, e nelle Feste di nostro Signore. Riferirò soltanto ciò, che sta scritto nel Concilio Generale Costantinopolitano, che è l'ottavo Concilio Ecumenico, in cui dopo avere imposte queste sorte di digiuni e d'astinenze, si aggiugne subito questa Indulgenza per i giorni di Festa: *Abstinere a carnibus & vino quatuor annis, præter Dominicos dies, & præter Dominicas festivitates.* Nel rimanente, Nicolao I. osservò, che in grazia delle Feste della Chiesa si rallentavano non solo le astinenze, ma i digiuni ancora che nello

ſteſſo giorno ſi rincontravano. Potrebbeſi ſpiegar ciò del digiuno del Venerdì, ma queſto digiuno non era per anche bene ſtabilito, nè di obbligazione. Convien dunque credere, che ſe queſte Feſte s' incontravano in un giorno di digiuno di obbligazione, il digiuno veniva rilaſſato per quell' anno. Ratterio ce ne ſomminiſtrerà una prova da cento anni dopo Nicolao I. cioè verſo la metà del decimo ſecolo. Queſto Veſcovo di Vercelli ne' ſuoi Statuti Sinodali a i Parrochi dichiarò loro, che non ſi dovevano rompere i digiuni di Quareſima, o delle Quattro Tempora per le Feſte, che in eſſi ſi rincontravano, ſe non foſſero Feſte o della Vergine, o degli Appoſtoli, o de' Titolari delle Chieſe (a). *Si feſtivitas quæ non ſit ſanctæ Dei genitricis Mariæ, aut Apoſtolorum, evenerit in Quadrageſima, vel Quatuor Temporum jejuniis, magis jejunium tenendum quam feſtivitatem celebrandum, ſcitote, niſi fortè illius Sancti ſit feſtivitas, quæ in eadem Parochia jacet.* Ecco evidentemente i digiuni, anche di Quareſima e delle Quattro Tempora, rilaſciati ne' giorni di Feſta della Vergine, degli Appoſtoli, e del Titolar della Chieſa o del luogo. Queſto ſtabilimento della eſenzion del digiuno n' è parimente una grande diminuzione. Imperocchè abbiamo veduto nel Decreto del Capitolo di Aquiſgrana, e nella Lettera di Nicolao I. un molto maggior numero di Feſte, che avevano sì fatta eſenzione. Gli Abbati del Capitolo generale di Aquiſgrana ne hanno nominate un più gran numero, che non ha fatto Nicolao I., come Ratterio ne ha nominate molte meno di queſto Papa. La qual coſa ci dà a divedere, che quanto più ci ſiamo avanzati verſo queſti ultimi ſecoli, tanto più queſta ſpezie di deferenza per i giorni di Feſta, cioè, queſta eſenzion de' digiuni ſi è diminuita. Ratterio pare, che ſi giuſtifichi, allegando una ragione aſſai pia e ſantiſſima di tale diminuzione; ed è che niuna Feſta, niuna Solennità è più grata a Dio, quanto il doppio digiuno, o la doppia aſtinenza, che ſoſpende al corpo gli alimenti, per togliere ancora i vizj e le paſſioni ſregolate dell' anima. *Quia nulla ſolennitate amplius delectatur Deus, quam illo jejunio quo a cibis abſtinetur & vitiis.*

(a) *Spicil. Tom. 2. pag. 265.*

V. Abbiamo già detto più d' una volta, che ſecondo il

Il racconto di Glabero, i Vescovi d' Italia e di Francia tennero molti Concilj intorno all'anno 1000., in cui tra le altre questioni si trattò quella del digiuno, e fu risoluto, che non se ne prescrivessero, ma che neppure s'impedissero i digiuni volontarj, che alcuni Fedeli avevano cominciato a praticare tra l' Ascensione e la Pentecoste, oltre la vigilia della Pentecoste (a). *Nam de jejuniis quæ plerique fidelium scilicet inter Ascensionem Salvatoris & Pentecosten observant, ita decreverunt, ut ne per imperium Sacerdotum fierent, excepto Sabbatho Pentecostes: & a quibus fieri vellent, ne prohiberentur fieri.* Questi divoti Fedeli volevano senza dubbio digiunare secondo la lettera dell' Evangelio, immantenente dopo la salita dello Sposo al Cielo. Non conveniva opporsi a una divozione così ragionevole, quindi non dovevali comandarla loro, perciocchè la Chiesa aveva fino ad allora riguardati i cinquanta giorni fino alla Pentecoste come la durazione della solennità e del gaudio di Pasqua. Si osservò adunque un giusto temperamento lasciando una piena libertà alla pietà de' Fedeli, o di continovare le allegrezze della Resurrezion del Signore fino alla Pentecoste, secondo l'uso dell' antica Chiesa, o di cominciare a piagnere il ritorno dello Sposo al Cielo il dì vegnente dell' Ascensione, secondo le nuove divozioni, ma lodevolissime de' Secolari.

(a) *Lib. 3. cap. 3.*

La novità non poteva diminuire un minimo che del pregio e del merito della divozione di que' Secolari, essendo in ciò essi gl'imitatori degli antichi Religiosi, de' quali si è parlato nella Parte precedente, che non lasciavano di continovare i loro digiuni anche nel tempo Pasquale. Per altro egli è molto verisimile, che la moltitudine di questi volontarj, che amarono meglio digiunare, che godere l' esenzion del digiuno, ricrescesse di tal fatta, che la esenzione di digiunare o di fare astinenza ne i dì Festivi andò sempre scemando.

VI. Ecco ancora una prova tratta dal prefato Glabero, in continovando a parlare degli stessi Concilj; ne' quali si deliberò ancora di trasferire la Festa dell' Annunziazione de' 25. di Marzo, che cade sì spesso in Quaresima, in un altro giorno; che si trovasse sempre dopo Pasqua. Alcuni erano di parere d' imitare le

Chiese di Spagna, che celebrano questa Festa il 18. di Dicembre (a). *Ferebatur a quibusdam eandem Annunciationem Dominicam more Hispanorum quinto decimo Kalendarum Januariarum die irreprehensibiliter posse celebrari.* Glabero dice, che essendo a Cugny, vedde alcuni Monaci Spagnuoli, che ivi erano similmente venuti al tempo della Annunziazione di Maria sempre Vergine secondo l'uso di Spagna, i quali chiesero all' Abbate Odilone la licenza di celebrare in privato questa Festa alla moda di Spagna: che il S. Abbate il permise loro; ma che questa singolarità non edificò gli altri Religiosi. Finalmente il citato Storico conchiude il suo racconto, dicendo, che l' antico costume la vinse, e non si prese risoluzione contraria in questi Concilj. *Quid plura? apud nos antiqua consuetudo, sicut decebat, prævaluit.* La ragion principale che avevasi per procurare di trasferir questa Festa fuor di Quaresima, era per non essere obbligati di frangere il digiuno nel giorno, in cui ella viene.

(a) *Ibidem.*

In Ispagna trasferivasi per l' innanzi spessissimo la Festa della Annunziazione, o a causa della Quaresima, o a cagion della Pasqua: così appena aveva ella un giorno certo e determinato. Il Concilio X. di Toledo nel 654. volendo fissarle un giorno, che non potesse essere turbato nè dalla Quaresima, nè dal tempo di Pasqua, nel qual tempo gli antichi Canoni non vogliono, che si celebrino altre Feste, ordinò ch' ella si celebrasse in avvenire otto giorni avanti Natale, affinchè l' Incarnazione del Verbo si celebrasse avanti al suo nascimento, e che questa Festa avesse la sua Ottava piena, come pur quella di Natale (a). *Quoniam die qua invenitur Angelus Virgini Verbi conceptum nuncrasse, eadem festivitas non potest celebrari condignè, cum interdum Quadragesimæ dies, vel Paschale festum videtur incumbere, in quibus nihil de Sanctorum solemnitatibus, sicut ex antiquitate regulari cautum est, convenit celebrari &c.* Questo Concilio dimostra poi, che in ciò egli siegue l' esempio di alcune altre Chiese distantissime. *In multis namque Ecclesiis a nobis & spatio remotis & terris hic mos agnoscitur retineri.* Prima di terminare questo Capitolo parleremo delle Chiese Greche, e degli usi loro.

(b) *Can. 1.*

VII.

VII. Dobbiamo continovar qui la Storia e la Tradizione delle Chiese Latine, e la connessione ch' elle hanno sempre viepiù ampliata de' digiuni colle Feste. Il Cardinale Umberto scrivendo contra Niceta Greco attesta, che la Chiesa Latina non rompeva mai i digiuni di Quaresima, nè alle Feste de' Martiri, nè il giorno della Annunziazione. *Nec jejunia resolvimus in celebratione Missæ quacunque hora diei fit, nec in aliquo Natalitio Martyrum, sed nec in Annunciatione Mariæ Virginis.* Pier Damiano trovò questo disegno molto conforme alle sue inclinazioni. Abbiamo già detto, ch' e' volle fare una legge del digiuno della Vigilia de' due Appostoli S. Filippo e S. Jacopo. Siccome replicavagli, che i digiuni e le Feste non possono andare uniti, oppose a questa proposizione, che le Litanie maggiori sono una prova del contrario, imperocchè non ostante che sia il tempo Pasquale, e che oltre a ciò sia la Festa di S. Marco, il digiuno delle Litanie la vince sopra questa doppia solennità (a). *Ubi notandum, quia geminæ festivitati, sancti videlicet Marci, atque Pentecostes, intra cujus spatium jejuni dies ista concluditur, jejunium Sancti Patres prævalere jusserunt.* Egli oppose alla medesima proposizione i tre giorni delle Rogazioni, la vigilia della Pentecoste, le Quattro Tempora nell' Ottava della Pentecoste, finalmente tutte le vigilie, che cadono nelle Ottave. Per verità questi sono esempj, in cui si derogò all' antica massima, che rendeva le Feste e i digiuni incompatibili in un medesimo giorno. Dopo questa induzione d' esempli, Pier Damiano limita questa proposizion generale, e la esenzion del digiuno nelle Feste principali. *Fatendum est festivitates nisi præcipuæ sint, non præjudicare jejuniis.* Se vogliamo formarci una vera idea delle feste, che il prefato Cardinale chiama principali, e che anche secondo i suoi sentimenti, davano altresì l' esclusione al digiuno, basta solamente considerare le feste, ch' egli ha dato a divedere essere compatibili col digiuno, negli esempj da esso allegati, e sono i cinquanta giorni dopo Pasqua, la Festa di S. Marco, le Ottave delle gran Solennità. Ecco quali sono le Feste, ch' e' distingue dalle Principali; considerando le Feste dagli Uffici. Ciò che vi è di più im-

(a) *Lib. 6. Epist.* 35.

importante in questo luogo di Pier Damiano è, che egli non rallenta il digiuno in Quaresima, per qualunque Festa che ne avvenga. *In Quadragesimæ etiam majoribus quibusque festivitatibus refectio geminetur; quod si hoc Ecclesiasticæ regulæ non admittunt*, &c. Sicchè la festa della Annunziazione cadendo in una ferta di Quaresima non lasciavasi di digiunare, e di celebrare nell' istesso giorno la Festa. E questo per avventura fu il risultato di alcuni di que' Concilj, de' quali ha parlato Glabero, che non si togliesse dal suo luogo la festa della Annunziazione, ma che non rompesse il proseguimento e il numero de' digiuni di Quaresima.

Il citato Pier Damiano scrivendo a i Solitarj ci fa sapere, ch' e' digiunavano molti giorni della settimana dopo Pasqua fino alla Pentecoste, perchè il divieto della Chiesa di digiunare in quel tempo non comprendeva i Monaci (*a*). *Illo enim tempore, ut nostis, non prohibentur Monachi authoritate sacrorum Canonum jejunare.* Vero è, che alquanto dopo confessa, che in Quaresima e nell' Avvento non si digiunavano le feste di S. Andrea, di S. Benedetto, e della Annunziazione, ma noi abbiamo detto (*b*), che Pier Damiano ci ha fatto avvertito, che in questi luoghi parlava il linguaggio de' Solitarj, che non davano il nome di digiuno, se non se a' digiuni in pane e acqua.

(a) *Petr. Dam. Opusc.* 14.

(b) *Ibi & Opusc.* 25. *cap.* 16.

VIII. Pietro *de Honestis* nella Regola de' Chierici Regolari, dichiarò intorno al mille cento, che tutti i giorni di Festa o di Ottava, cioè negli Uffizj di nove lezioni si mangiava due volte il giorno (*c*). *Omni tempore, die quo Festum vel Octavam in novem lectionibus celebramus, binæ refectionis usum nulla vetat authoritas*: eccetto i digiuni della Chiesa, *exceptis legitimis jejunii diebus atque temporibus*. Ora i digiuni legittimi, o della Chiesa sono la Quaresima, le Quattro Tempora, le Vigilie, ne' quali giorni si digiunerà, benchè vi s' incontri una Festa di nove lezioni (*d*). *In quibus omnibus si festum in novem lectionibus venerit, celebrari quidem debet, sed jejunium solvi non potest.* Finalmente se da Pasqua a Pentecoste, da Natale alla Settuagesima, e dalla Festa di S. Giambatista fino alle Calende di Novembre un Ufficio di nove lezioni si trovasse

(c) *Cap.* 9. 11.

(d) *Ibid. cap.* 10.

vaſſe in Venerdì, ſi aſteneſſero dalla carne, non dal ſangue: ſe ſi rincontraſſe il Lunedì, il Mercoledì, o il Sabbato, ſi mangiaſſe della carne, purchè non s' incontraſſe nel tempo medeſimo un digiuno della Chieſa o di precetto.

Due oſſervazioni ſono da farſi intorno a queſta Regola. La prima, che tutti i giorni de' digiuni della Chieſa dovevano eſſere oſſervati, qualunque foſſe la Feſta che ci s' incontraſſe. Ma era una divozione particolare di queſta Congregazione di Cherici, non già una obbligazione, o una divozione comune a tutti i Fedeli. Quindi può penſarſi, che i Monaci antichi cominciarono, e i Monaci moderni hanno ſempre continovato ne' ſecoli ſeguenti ad unire viepiù i digiuni con le Feſte per una divozione o ſia voto particolare. Queſta divozione paſsò da Monaci a i Cherici; finalmente da Cherici paſsò gradatamente a i Secolari. La ſeconda oſſervazione è, che la divozione o profeſſione particolare di queſti Cherici a rendere i digiuni comparibili con le Feſte non ſi eſtendeva alle aſtinenze de i Lunedì, Mercoledì e Sabbati dell'anno; imperocchè ella permetteva l' uſo del ſangue il Venerdì, e l' uſo anche della carne i Lunedì, i Mercoledì e i Sabbati, quando vi s' incontrava un Uffizio o una Feſta di nove lezioni. Chiara n' è la ragione, perchè queſte aſtinenze non erano che di pura devozione. Elle adunque potevano cedere ad un' altra divozione, cioè a quella d' onorare le Feſte. Abelardo fu più rigoroſo nella Regola, che formò per le Religioſe del Paraclito: Ei permette loro di mangiar carne la Domenica, il Martedì, e il Giovedì, ma vieta loro aſſolutamente gli altri quattro giorni della ſettimana, benchè vi cadeſſe una feſta ſolenne (*a*). *Quantæcumque etiam feſtivitates intercurrant. Quo namque ſolemnitas major eſt, majoris abſtinentiæ devotione eſt celebranda.*

(a) *Abelard. Oper. pag. 180.*

IX. S. Odone, Abbate Cluniacenſe, che ha ſcritto la vita del Santo Conte Gerardo, dice ch'e' cibavaſi di magro tre giorni la ſettimana, e che ſoſpendeva in vero la ſua aſtinenza, ſe incontravaſi in eſſi giorni una Feſta annuale (*b*). *Si in eſdem feriis feſtivitas annualis eveniſſet*: ma rimetteva ad un altro giorno l' iſteſſa aſtinen-

(b) *Biblioth. Clun. pag. 76.*

nenza. Se avveniva un giorno di digiuno la Domenica, digiunava il Sabbato. Era altresì una pratica particolare, e una divozion volontaria degli ultimi tempi d' anticipare nel Sabbato il digiuno, che cadeva la Domenica. Da prima il digiuno ceſſava per quell' anno. Diremo appreſſo, come queſta anticipazione di digiuno paſsò in precetto.

Guglielmo da Malmesbury nel ſuo quarto libro della vita del Re Guglielmo II. d' Inghilterra, dice che i Religioſi di Cluſello dal primiero loro ſtabilimento fecero profeſſione di digiunare dagli Idj di Settembre ſino a Paſqua, ſenza eccettuare Feſta veruna, fuor che le ſole Domeniche. *Ab idibus Septembris uſque in Paſcha nullius feſtivitatis contuitu, præter dies Dominicos, niſi ſemel in die jejunium ſolvunt.*

S. Piero Abbate di Clugny nella eccellente Lettera, che ſcriſſe a S. Bernardo per la difeſa degli alleviamenti legittimi o tollerabili nell' Ordine Cluniacenſe, venendo al punto della concorrenza de' digiuni e delle Feſte, dimoſtrò a S. Bernardo, che uſi tali, benche oppoſti, poſſono eſſere da una parte e dall' altra lodevoliſſimi, o di oſſervare tutti i digiuni della Regola, ſtate e verno, contuttochè vi avvenga una Feſta: o di ſoſpendere allora i digiuni, imitando tanti Santi Religioſi, che crederono con queſta indulgenza onorare il Figlio di Dio, i ſuoi Appoſtoli e gli altri ſuoi Santi, ma che la ſola coſa, ch' ei non poteva approvare, era il digiunare nell' Ottava di Natale, il giorno della Epifania, e della Purificazione, per eſſer Feſte del Signore, come pur le Domeniche. Quedi ſentimenti di Piero Cluniacenſe ſono sì ſani, cotanto ſaggi, e così temperati, che non poſſo rattenermi di riferirne qui le parole (a). *Simplici oculo tu uteris, qui abſque exceptione aliqua regularia jejunia tam æſtatis quam hyemis obſervas: quia & prout tradita ſunt, vis obſervare, & prolixioris abſtinentiæ cumulatorem fructum recipere. Sed quod puro charitatis animo loquor, octo diebus Natalis Domini, Epiphania, Purificatione, qui vere per omnia dies Dominici ſunt, jejunia, a quibuslibet obſervari non ſatis approbo. Simplici oculo & tu uteris, qui & hos dies, quos prædixi, & omnem authenticam duode-*

cim

(a) *Biblioth. Clun. pagg. 854. 855.*

cim lectionum ſolennitatem ab hac regularium jejuniorum conſuetudine excipit, quia ipſum Dominum, quia Apoſtolos, quia quoſdam alios ſanctorum & ſic honorare conatur, & omnium pene Religioſorum ſic jejunantium morem imitari proponit.

Trattavaſi qui ſolamente de' digiuni della Regola di San Benedetto, che i Ciſtercienſi fedelmene oſſervavano, ſenz' aver riguardo a i giorni di Feſta, in cui potevan cadere, e i Cluniacenſi al contrario ſe ne rallentavano ne' giorni di Feſta, o agli Ufici di dodici lezioni, ſeguendo in ciò l' uſo di quaſi tutti gli antichi Religioſi. *Omnium pene Religioſorum morem*. Ma la ſteſſa moderazione, e la medeſima prudenza dee regolare il giudizio, che noi faremo de' digiuni della Chieſa, che ſi ſono rallentati in certi tempi, e in certi paeſi, e che non ſi ſono rallentati in altri tempi, e paeſi, atteſe le Feſte che vi s' incontravano. Queſte ſono pratiche diverſe, tutte pie e tutte lodevoli, purchè ci uniamo ad eſſe con uno ſpirito di pietà, e una ſaggia moderazione. Lo ſpirito di pietà può muover gli uni ad aggiugnere ſempre nuove auſterità, e a non rallentare un minimo che delle antiche, e può bene altresì indur gli altri a rallentare in altre Feſte i digiuni, che la Chieſa rallenta la Domenica, affine di compenſare tale rallentamento con una più lunga e fervente Salmodia. La prudenza e la moderazione dee ſollicitare gli uni e gli altri a ſtimare e ſeguire le loro pratiche particolari, dimodochè non perdano niente della ſtima e del riſpetto ſincero, che deggiono avere per le pratiche contrarie degli altri.

X. Il predetto Piero Cluniacenſe nell' ammirabile deſcrizione, che ha fatto delle auſterità de' Certoſini, dice, che non mangiavano mai che una volta il giorno, cioè, che digiunavano ſempre, eccetto l' Ottava di Natale, di Paſqua, e della Pentecoſte, il giorno della Epifania, della Purificazione, dell' Annunziazione, quando vien dopo Paſqua, l' Aſcenſione, la Natività e l' Aſſunzion della Vergine, le Feſte de' dodici Appoſtoli, di S. Giambatiſta, di S. Michele, di S. Martino, e di tutti i Santi (a). *Semel in die ſemper comedunt, exceptis octo diebus Natalis Domini, octo diebus Paſchæ, octo diebus Pentecoſtes, Epiphania, Purificatione, Annunciatione, quando Paſchali*

(a) *Ibid. pagg.* 1329. 1330.

tempore provenit, &c. I Certosini adunque erano rimasti nell' uso antico della Chiesa di non digiunare i dì Festivi, eccettuati i cinquanta giorni dopo Pasqua, e la Festa della Annunziazione, quando cadeva in Quaresima. Ma dobbiam confessare, che questo piccolo rallentamento era altrettanto più giusto, quanto quegli incomparabili Religiosi digiunavano tutti gli altri giorni dell'anno, e ne' giorni stessi che non digiunavano, osservavano sempre una esattissima astinenza, non usando mai carne, non mangiando mai pesce, se non allora che veniva loro donato, non usando mai uova, e formaggio se non la Domenica o il Giovedì, cibandosi di legumi il Martedì, e il Sabbato, finalmente digiunando in pane e acqua il Lunedì, il Mercoledì, e il Venerdì. Queste astinenze compensavano certamente i giorni, che non digiunavano.

XI. Questo S. Abbate non fu già un semplice ammiratore delle austerità, de' digiuni, e delle astinenze degli altri Religiosi, faticò molto a ricrescerle, o a ristabilirle nel suo Ordine, comandando che si astenessero dal grasso tutti i Venerdì dell' anno, eccetto la Festa di Natale, s' ella cadeva in Venerdì. Ei fece uno Statuto per far digiunare il Sabbato, le vigilie che cadevano in Domenica. La ragione che allega di questo Statuto è, che il solo Ordine Cluniacese era allora diverso dalla Chiesa Romana e da tutte l' altre Chiese, che facevano il Sabbato questa anticipazione del digiuno delle vigilie (*a*). *Causa instituti hujus fuit, in primis quidem reverentia & amor Sanctorum: secundatamen loco incongrua nec honesta nostræ consuetudinis ab aliarum Ecclesiarum usu differentia. Quia & Romana Ecclesia & aliarum Ecclesiarum universitas, nostris tantum exceptis, jejunia vigiliarum modo suprascripto servabant.* Le Chiese dell' Ordine Cluniacese osservavano verisimilmente in questo l' uso antico, e non facevasene loro un delitto. Fu nonpertanto un debito di pietà il conformarsi all' altre Chiese, principalmente in un punto che consisteva in una nuova austerità, nel che i Monaci non debbono lasciarsi oltrepassare da i Secolari. La libertà stessa, che la Chiesa Romana, e l' altre Chiese lasciavano a i Cluniacesi d' osservare una pratica contra-

(a) *Ibid. pagg.* 1357. 1358

crarla alla loro, dimostra che il costume di digiunare il Sabbato le vigilie cadute in Domenica, era nuovo, e non aveva anche luogo tra i comandamenti della Chiesa. Finalmente Pietro il Venerabile comandò, che si osservassero tutti i digiuni della Regola dopo la esaltazion della Croce di Settembre fino a Quaresima, eccetto la Festa di S. Michele, le Feste della Dedicazion della Chiesa, e degli Appostoli, se avvenivano fuor dell' Avvento, e avanti la Settuagesima: le Feste degli Abbati Cluniccsi, gli otto giorni di Natale, il giorno della Epifania, le Feste di S. Marcello, di S. Vincenzo, della Purificazione, e della Cattedra di S. Piero. Sicchè fuora di questo picciol numero di Feste, dovevasi digiunare nell' inverno le Feste medesime di dodici Lezioni. La ragione di questo Statuto fu la multiplicazione prodigiosa delle Feste, le cagioni delle quali non erano state bene spesso che vili e carnali interessi, e il cui effetto era la soppressione della maggior parte de' digiuni della Regola. *Causa instituti hujus fuit multiplicitas novitèr adinventarum festivitatum, quæ magis fortasse causa quorumdam commodorum, quæ proferre nolo, quam amore Sanctorum, acclamatione quoque velut indocti vulgi adauctæ, majus jam dicti temporis spatium occupabant, & ex regula injuncta jejunia, frequentatis hujus concessionibus jam pene universa excluserant.* Apparisce da ciò, che quantunque questo Santo Abbate facesse l'apologia degli alleviamenti del suo Ordine, quando vedevalo censurare con troppo di calore, non lasciava di travagliare quanto eragli possibile di ricondurvi l'antica austerità.

XII. Passiamo da i Religiosi a i *Secolari*, per dire che nel principio del decimo terzo secolo, o sia per le ragioni che si sono toccate, ovvero per il desiderio d' imitare i Religiosi, o finalmente per la multiplicazione de i piccoli cangiamenti, che di tempo in tempo si erano fatti, il costume si trovò come universalmente stabilito, di non riconoscer più l'antica incompatibilità delle Feste co' digiuni o con le astinenze, se non per le Domeniche e per la Festa di Natale. Le due Decretali d' Innocenzo III. e di Onorio III. fanno fede di quel, che diciamo; imperocchè Innocenzo III. risponde-

(a) C. Conſtitutum.
(b) C. Explicari. Extrav. de Obſerv. jejun.
(c) Rainald. Ann. 1216. n. 45.

all' Arciveſcovo di Braga (*a*), che deveſi digiunare il Sabbato, cadendo la vigilia in Domenica. E Onorio III. riſponde al Veſcovo di Praga (*b*), che può mangiarſi della carne il Venerdì, quando in eſſo avvegna la Feſta di Natale, ſe uno non ſia obbligato ad una pratica contraria per voto, o per profeſſion Religioſa (*c*). *Qui nec voto nec regulari obſervantiæ ſunt aſtricti, in ſexta Feria, ſi feſtum Nativitatis Dominicæ die ipſo venire contigerit, carnibus propter Feſti excellentiam veſci poſſunt, ſecundum conſuetudinem Eccleſiæ generalis. Nec tamen reprehendendi ſunt, qui ob devotionem voluerint abſtinere.* Dobbiamo oſſervare, che il dubbio non fu proposto, e la riſoluzione non venne altresì data che ſulla concorrenza di Natale e del Venerdì nel medeſimo giorno. Deeſi da ciò conchiudere, che allora la Feſta di Natale era la ſola, che rompera l'aſtinenza del Venerdì, e che non mettevaſi in dubbio, che l'aſtinenza de' Mercoledì e de' Sabbati non rimaneſſe ſoſpeſa per la concorrenza dell' altre Feſte, per eſſere più toſto di devozione che di obbligazione nella maggior parte delle Chieſe. Ma allorchè ſi furono accoſtumati a rallentar ſoltanto per la Feſta di Natale l'aſtinenza del Venerdì, ch' era la ſola, che foſſe d' obbligazione in tutte le ſettimane dell' anno; oſſervoſſi dipoi l' iſteſſa maſſima di deferire anche ne' Sabbati queſto riſpetto alla ſola Feſta di Natale, quando i Sabbati furono univerſalmente conſecrati alla medeſima aſtinenza.

Matteo Paris racconta, che la Feſta di Natale eſſendo caduta il Venerdì l'anno 1255. alcuni mangiarono della carne. *Erat autem illo anno Natalis Domini feria ſexta, & comederunt aliqui carnes, ob reverentiam Chriſti: quia Verbum caro factum eo die prodiit in lucem ſæculi.* Queſt' uſo adunque non era allora per anche bene ſtabilito in Inghilterra.

XIII. Egli è tempo di venire alla Chieſa Greca, e terminare queſto Capitolo. Il Concilio che i Greci chiamarono *in Trullo*, atteſo il luogo ove in Coſtantinopoli fu celebrato, e del quale vollero far paſſare i Canoni per Canoni del Concilio VI. Ecumenico, che non ne aveva fatti. Queſto Concilio, dico, fece uno

Sta-

Statuto, per cui ordinò, che tutti i giorni di Quareſima ſi diceſſe una Meſſa ſecca, ch' e' chiamano de i Preſantificati, conſimile a quella della Chieſa Romana nel Venerdì Santo, in cui non ſi conſacra il Corpo e il Sangue di GESU' CHRISTO, ma il Sacerdote ſi comunica con un' Oſtia conſegrata il dì della Cena. Il prefato Concilio eccettuò ſolamente le Domeniche, i Sabbati, e il giorno della Annunziazion della Vergine (a). *In omnibus ſanctæ Quadrageſimæ jejunii diebus; præterquam Sabbatho, & Dominica, ſancto Annunciationis die, fiat ſacrum Præſanctificatorum miniſterium, e non progiaſmenon vera liturgia.* Balſamone ſpiegando queſto Canone dice, che il vero Sacrifizio è il colmo della noſtra felicità e del noſtro giubbilo, che per conſeguenza non ſi addice a i giorni di digiuno; che la Meſſa de' Preſantificati non è il vero Sacrificio incruento, ma ſolamente come una obblazione reiterata d' un Sacrificio precedente. *Præſantificatorum autem miniſterium thereuticum Sacrificium non dicimus, ſed oblationem prius oblatæ & perfectæ ſacrificii:* che perciò il vero Sacrificio non dee celebrarſi che i Sabbati, e le Domeniche di Quareſima, e il giorno della Annunziazione, perciocchè la legge della Chieſa comanda di non digiunare, e di non genuflettere in queſti giorni. *In his enim Feſtum agere, non deflere, non jejunare vel genuflectere juſſi ſumus.* Che finalmente ſopra queſto medeſimo principio i Monaſterj i meglio regolati d' Oriente cantano e leggono avanti le aſtinenze della Quareſima gli Uffici e le Lezioni di tutte le Feſte, che cadono in Quareſima; affine di non unire le Feſte co digiuni, ovvero di non rompere il digiuno, per celebrare le Feſte con maggiore convenevolezza. Da queſto diſcorſo di Balſamone appariſce, che la ſola Feſta della Annunziazione era celebrata in Quareſima tra i Greci con la ſolennità del vero Sacrificio, che portava ſeco l' eſclusion del digiuno. Quanto all'altre Feſte, o elle non v' erano celebrate, come ne' Monaſterj i meglio regolati, che l' anticipavano avanti la Quareſima, ovvero elleno non eſcludevano il digiuno, oppure celebravanſi ſenza Sacrifizio.

(a) *Can. 52.*

XIV. Il prefato Balſamone riferiſce altrove la riſoluzione Sinodale di Luca Patriarca di Coſtantinopoli, ſo-

sopra il giuramento d' un Gentiluomo, che non voleva mangiar carne il giorno di Natale, caduto in un Martedì, perchè aveva giurato di non mangiarne tutti i Martedì dell' anno a onore di S. Giambatista. Il Patriarca rispose, ch' esso doveva mangiar carne il giorno di Natale, senza riguardare il suo giuramento, perchè la Festa di Natale è una Festa Pasquale *Paschalior è ore*; e che il Canone Apostolico scomunica coloro, che digiuneranno qualunque Sabbato, o Domenica dell' anno. Ora tutte le Domeniche sono molto meno la Festa del Signore, di quel che sia Natale.

XV. Ma siccome i Greci digiunavano fuor di Quaresima tutti i Mercoledì e i Venerdì dell' anno, così non avevano per questi digiuni la medesima esattezza. Abbiamo detto qui sopra in che occasioni se ne dispensavano. Quella che fa maggiormente al nostro proposito, è la settimana di Pasqua, che passavano tutta intera, come se fosse stato un giorno solo di Pasqua. Le parole di Balsamone (*a*) sono state riferite qui avanti, parlandosi del digiuno di questi due giorni. I Greci adunque avevano ridotto ad una settimana la esenzione de i cinquanta giorni dopo Pasqua; alla sola Festa di Natale l' esenzione di tutte l' altre Feste fuor di Quaresima, e alla Annunziazione, quella delle Feste di Quaresima.

(a) *Jurif. Or. pag.* 388.

CAPITOLO XVIII.

Del Digiuno delle Quattro Tempora.

I. *I Digiuni delle Quattro Tempora non furono per l' addietro molto comuni nella Spagna.*

II. *Non meno che in Francia avanti Carlo Magno, che voi fecegli pubblicare col digiuno, con l' astinenza, e colle Ordinazioni.*

III. *Spiegazione del Canone memorabile del Concilio di Salingostadio sopra i digiuni delle Quattro Tempora.*

IV. *Gregorio VII. diede l' ultima mano alla uniformità delle Quattro Tempora.*

V. *Confermazione di questo Decreto, da i Concilj e da i seguenti Pontefici.*

VI. *Se le nostre Quattro Tempora sieno state regolate sopra quelle della Sinagoga.*

VII. *Regolamenti di S. Carlo per rinnovare l' antico fervore della divozione delle Quattro Tempora.*

VIII. *Se i Greci hanno le Quattro Tempora.*

I. DE i nostri digiuni delle Quattro Tempora, pare che S. Isidoro (*a*) e conseguentemente la Chiesa di Spagna non ne abbiano conosciuto che due, quello dopo la Pentecoste, e quello del mese di Settembre. Quanto a quello della Pentecoste, S. Isidoro dice, ch' egli è osservato nella Chiesa per adempiere la parola di GESU' CRISTO, il quale promise, che si farebbe digiunato dopo il ritorno dello Sposo nel seno di suo Padre. Il Concilio di Girona nel 517. aveva ordinato un' astinenza il Giovedì, Venerdì, e Sabbato dopo la settimana di Pentecoste. *Ut expleta solennitate Pentecostes, in sequenti septimana a quinta feria in Sabbatum per hoc triduum abstinentia celebretur.* Ritornamo a S. Isidoro. Questo Padre (*b*) trae l' origine del digiuno del mese di Settembre, dal Levitico, ove Mosè ordina il digiuno della esplazione nel decimo giorno del settimo mese. In vece di parlar poi de i due altri digiuni delle Quattro Tempora di Dicembre e di Marzo, passa al digiuno delle Calende di Novembre, che

(a) *Isidor. de Eccl. Offic. lib. 1. capp. 37. 38.*

(b) *Isidor. capp. 39. 40.*

che pretende essere stato istituito dal Profeta Geremia (a), e imitato dalla Chiesa: *Hac ergo authoritate divinæ Scripturæ Ecclesia morem obtinuit, & universale jejunium hac observatione celebrat.* Ho difficoltà a credere questo Autore intorno a ciò, ch' egli dice, che questo digiuno era universale nella Chiesa. Quello poi ch' e' segue a dire, è più certo in ordine al digiuno delle Calende di Gennajo, che si opposero alle stravaganze di alcuni residui della idolatria a onore del Dio Giano; perocchè questo digiuno fu effettivamente universalissimo, almeno in Occidente. *Statuerunt Patres in universo mundo per omnes Ecclesias publicum jejunium.* Egli è evidente, che questi due altri digiuni non sono in verun modo le nostre due altre Quattro Tempora, e può dubitarsi ancora, se i due primi sono gl' istessi delle nostre Quattro Tempora della Pentecoste e di Settembre, dando S. Isidoro al digiuno di Settembre il decimo giorno del mese, conforme al Levitico, e dice, che quello della Pentecoste comincia dal di vegnente, *Post Pentecosten alio die inchoatur.*

(a) *Jerem. cap. 36.*

II. Le Quattro Tempora non erano per avventura state meglio cognite, nè meglio praticate in Francia avanti l' Imperio di Carlo Magno. Il Concilio di Magonza, che questo Principe fece adunare un anno avanti la sua morte, cioè nell' 813. parlane come d'un nuovo stabilimento, che facevasi nella Chiesa di Francia, sul modello di quella di Roma. Eccone il Canone che colloca questi quattro digiuni a un dipresso ne' medesimi tempi, che ora sono (b). *Constituimus, ut quatuor tempora anni ab omnibus cum jejunio observentur: hoc est, in mense Martio hebdomada prima; & Feria quarta & sexta, & Sabbatho venient omnes ad Ecclesiam hora nona cum Litaniis ad Missarum solennia. Similiter in mense Junio hebdomada secunda, Feria quarta, & sexta, & Sabbatho jejunetur usque ad horam Nonam, & a carne ab omnibus abstineatur. Similiter in mense Septembrio hebdomada tertia, & in mense Decembrio hebdomada quæ fuerit plena ante vigiliam Nativitatis Domini, sicut est in Romana Ecclesia traditum.* Le Quattro Tempora di Settembre e di Dicembre sono ancora, e sono state sempre stabili nel medesimo luogo. Io non so la ragione, per-

(b) *Can. 34. Capitul. Carmagn. lib. 5. cap. 86.*

perchè questo Concilio non prese a imitazione della Chiesa Romana, la prima settimana di Quaresima per le Quattro Tempora di Marzo, se pur non fosse, perchè questa prima settimana di Quaresima cade talvolta in Febbrajo. Quanto alle Quattro Tempora del mese di Giugno, il luogo loro non fu generalmente e universalmente fissato nella settimana della Pentecoste, se non gran tempo dopo questo Concilio, come appresso diremo. Il Concilio Romano sotto Papa Zaccaria nel 743. aveva parlato in forma, che il Concilio di Magonza non pareva allontanarsene (a). *Primi, quarti, septimi & decimi mensis fieri debeant Ordinationes.* Questo Canone non esprime, che per il primo mese intende la prima settimana di Quaresima, per il quarto la settimana di Pentecoste, benchè queste settimane cadano bene spesso fuora di questi mesi. Papa Zaccaria l'intendeva però in questa guisa, perciocchè Gregorio II. nella sua Lettera alla Chiesa di Turinga nota la prima settimana di Quaresima per l'Ordinazione del primo mese, *In ingressu Quadragesimali.*

(a) *Canon.*

Per altro il Canone del Concilio di Magonza ci fa sapere, che il digiuno delle Quattro Tempora era ogni volta di tre giorni, che il digiuno eravi continovato fino dopo Nona, e dopo la Messa, che dicevasi dopo Nona, alla quale tutti dovevano assistere, finalmente che quei i quali erano legittimamente dispensati dal digiuno, erano nullaperodimeno tenuti all'astinenza. Carolo Magno aveva antecedentemente ordinato l'istesso digiuno delle Quattro Tempora nel suo Capitolare dell'anno 769. (b). *Ut jejunium Quatuor temporum & ipsi Sacerdotes observent, & plebi denuncient observandum.* Ma il Concilio di Magonza diede l'ultima conferma a questa nuova disciplina; e benchè il di lui Canone non faccia menzione degli Ordini, i Capitolari di Carlo Magno se ne dichiarano apertamente in un altro luogo, facendo conoscere, che questi digiuni furono consecrati per ottener dal Cielo quell'abbondanza straordinaria di grazie, che è necessaria a i Ministri dell'Altare (c). *Doceant Presbyteri populum quatuor legitima temporum jejunia observare, hoc est, mense Martio, Junio, Septembrio & Decembrio, quando Sacri*

(b) *Capitul. Bal. Tom. I. pagg. 192. 1051.*

(c) *Capitul. Bal. Tom. I. pag. 954.*

Ordines juxta ſtatuta Canonum diſtribuuntur.

III. Il Capitolo generale degli Abbati tenuto in Aquiſgrana nell' ottocento diceſſette fece uno Statuto, che vieta il digiunare nella ſettimana della Pentecoſte, ſe non vi vengono ordinati digiuni ſtraordinarj (a). *Ut in hebdomada Pentecoſtes, non flectantur genua, & non jejunetur, niſi ſtatuti fuerint dies jejunii.* Le Quattro Tempora adunque non erano ancora fiſſate in queſta ſettimana. Il Concilio di Salingoſtadio nel 1022. cangiò qualche coſa in queſta diſpoſizione delle Quattro Tempora, avvicinandoſi alquanto a quella di Roma, imperocchè queſto Concilio volle, che ſe il primo giorno di Marzo cadeva il Mercoledì, o avanti, le Quattro Tempora ſi celebraſſero nella medeſima ſettimana: s'ei cadeva il Giovedì, o dopo, che ſi aſpettaſſe la ſettimana ſeguente. E per le Quattro Tempora di Giugno, ſe il primo giorno di Giugno ſi trovava il Mercoledì, o avanti, che le Quattro Tempora ſi faceſſero la ſettimana ſeguente; ſe ſi trovava il Giovedì, o dopo, che ſi rimettellero alla terza ſettimana del meſe. Ma ſe il Sabbato delle Quattro Tempora (*a*) ſi rincontrava, ſecondo queſto calculo, l' iſteſſo giorno della vigilia della Pentecoſte, ſi doveva differire il digiuno delle Quattro Tempora fino alla ſettimana ſteſſa della Pentecoſte, nella quale il rigor del digiuno non avrebbe ſcemato niente della ſolennità degli Uffizj della Chieſa, che vanno adorni di tutta la gloria de' giorni di Feſta, come appariſce dalle Dalmatiche, che portano i Diaconi, per l' Alleluja che cantaſi, e per il divieto di genuflettere. (*b*) *Si jejunium menſis Junii in vigiliam Pentecoſtes ſecundum prædictam regulam evenerit, non ibi celebrandum erit, ſed in ipſa hebdomada ſolenni Pentecoſtes, & tunc propter ſolennitatem Spiritus Sancti Diaconi Dalmaticis induantur, & Alleluja cantetur, & Flectamus genua non dicatur.* La incompatibilità degli Uffizj della vigilia della Pentecoſte, e del Sabbato delle Quattro Tempora, fece finalmente comprendere a i Franceſi e a i Tedeſchi, che Roma aveva preſo il miglior partito di fiſſare le Quattro Tempora nella Settimana di Pentecoſte, tanto per evitare queſto inconveniente, quanto per accordare nel modo più convenevole due maſ-

(a) *Can. 5.*

(b) *Can. 2.*

(c) *Can. 2.*

maſſime Eccleſiaſtiche, ch' erano ſembrate di non poterſi unire. L'una di digiunare, quando lo Spoſo della Chieſa le foſſe ſtato rapito, cioè ſubito dopo l'Aſcenſione. L'altra di non digiunare ne i cinquanta giorni dopo Paſqua. Digiunando dopo la Pentecoſte ſi ſoddisfaceva a queſte due obbligazioni: perocchè i cinquanta giorni dopo Paſqua erano l' iſteſſa Feſta di Paſqua continovata, e la gioja della gloria compiuta di GESU' CRISTO nel ſeno dell' eterno ſuo Padre in tutta l'ottava della ſua Aſcenſione doveva precedere il noſtro giuſto dolore cagionato dalla ſua aſſenza.

IV. Il Concilio di Salingoſtadio ſi accoſtò alquanto più alla pratica di Roma, che non quello di Magonza. El ci indicò altresì la maniera di contare le ſettimane de' meſi, come contanſi tuttavia negli Uffici della Chieſa. Ma la conformità non era ancor perfetta con la Chieſa Romana. Fu Gregorio VII. che ci diede l' ultima mano, ſe ne crediamo Micrologo, e che ordinò, che il digiuno delle Quattro Tempora di Giugno ſi celebraſſe ſempre nell' Ottava di Pentecoſte. Il ſopracitato Autore dice, che i più ſavj e i più intendenti ſi arrendettero al Decreto di queſto Papa, ma che ve ne furono altri, che non potevano d partirſi ſenza pena da uno Statuto contrario del Concilio di Magonza ſotto l' Imperadore Enrico II. (a). *Gregorius Papa VII. conſtituit ut æſtivale jejunium infra octavam Penteceſtes annuatim celebretur. Quod quidem ſapentioribus reverentia Sedis Apoſtolicæ facilè perſuaſit. Simplicioribus autem nonnulla dubitatio ſuper hujus ſtatuti promulgatione remanſit. Nam non parum a conſuetudine eorum diſcrepat, quam a quibuſdam ſcriptis non adeo authenticis mutuaverunt, id eſt a Moguntiacenſi Concilio, tempore Henrici II. Imperatoris facto.* Se queſto Teſto non è manchevole, o il Micrologo ſi è ingannato, ed ha preſo il Concilio di Salingoſtadio tenuto ſotto Enrico II. e confermativo di quello di Magonza tenuto ſotto Carlo Magno, per quello ſteſſo di Magonza, o piuttoſto ha dato il nome di Concilio di Magonza a quello di Salingoſtadio, perciocchè Salingoſtadio è nella Provincia di Magonza, e l' Arciveſcovo di Magonza vi preſiedè (b).

(a) *Capp. 24. 25.*

(b) *Order. Vit. lib. 4. pag. 528.*

V. Il Concilio di Roano tenuto nel 1072. avea pa-

rimente lasciato le Quattro Tempora nel medesimo stato del Concilio di Magonza. Per altro non è da stupirsi, se la Spagna, la Francia, e l'Alemagna avanti Gregorio VII. non eransi per anche conformate alla disciplina della Chiesa Romana, perciocchè il Capitolare di Attone Vescovo di Vercelli in mezzo al decimo secolo ci fa sapere, che fino ad allora nella sua stessa Chiesa non eransi celebrate ancora le Quattro Tempora che tre volte l'anno. Ei cominciò a ordinare, che vi si celebrassero in avvenire quattro volte, per santificare le quattro stagioni dell'anno con questi segni di religione e di penitenza: per accomodarsi in qualche modo all'uso della Sinagoga notato dal Profeta Zaccaria, ed anche più per conformarsi al costume più universalmente ricevuto nella Chiesa (*a*). *Jejunium quod ter in anno apud nos celebrare didicistis, convenientius nunc per quatuor tempora fieri dicimus, ut sicut annus per quatuor volvitur tempora, sic & nos juxta Zachariæ vocem, &c. In hoc ergo omnes nos unanimes esse oportet, &c.*

(a) *Cap. 87.*

Al tempo adunque di Gregorio VII. avvenne, che questa perfetta uniformità nella pratica del digiuno delle Quattro Tempora fù stabilita nella Chiesa. Il Concilio di Quintilineburgo in Germania nel 1085. fecene Decreto. Il Legato di Gregorio VII. vi presiedè. Il Decreto fu, che le Quattro Tempora di Primavera si celebrassero nella prima settimana di Quaresima, e quelle della State nella settimana della Pentecoste. (*b*) *Ut vernum jejunium in prima hebdomada Quadragesimæ, æstivum in Pentecoste semper celebretur*. Questo era tutto ciò, che in esso doveva regolarsi. Imperciocchè abbiamo detto, che i Concilj di Magonza e di Salingostadio avevano fissato le due altre Quattro Tempora ne' giorni medesimi della Chiesa Romana. Papa Urbano II. (*c*) rinnuovò questo Decreto quasi negli stessi termini nel Concilio Claromontano nel 1095. Questo Concilio fu tenuto in Francia, e quasi tutta la Chiesa Latina eravi adunata. Contuttociò io non so, se questo Decreto fosse così subito universalmente ricevuto da per tutto. Goffredo Abbate di Vandomo consultò ancora Idelberto Vescovo di Mans, in qual settimana del mese di Giugno fosse per celebrare le Quattro Tempora.

(b) *Can. 17.*

(c) *Lib. 3. Epist. 28.*

Et

Et in qua hebdomada Junii jejunia sitis celebraturi, nobis notificare curetis. Recherà eziandio maggior maraviglia il sapere, che nel 1222. il Concilio di Oxford in Inghilterra decise, che le Quattro Tempora di Primavera si celebrassero nella prima settimana di Marzo, e quella della State, nella settimana che precede il giorno della Pentecoste, o nella settimana stessa della Pentecoste (a). *In Martio prima hebdomada jejunandum est, feria quarta, & sexta, & Sabbatho. In Junio in secunda, quod dupliciter observatur a pluribus. In prima hebdomada post Litanias, aut in hebdomada Pentecostes*. Furono adunque le Decretali Gregoriane, che perfezionarono questa uniformità delle Quattro Tempora, dichiarando sottoposti alle pene Canoniche quei, che dessero o ricevessero gli Ordini sacri fuora di questi tempi consacrati al digiuno e all' orazione nella Chiesa universale, che fa questi santi e generosi sforzi per dare a se stessa degni Ministri.

(a) *Tit. de Temp. Ordinat.*

VI. San Tommaso non approvò (b), che si cercasse qualche conformità tra le nostre Quattro Tempora, e quelle della Sinagoga. Per verità la convenienza de' tempi non vi è più giusta. Alcuni Pontefici, e Padri della Chiesa non hanno disapprovato questa imitazione della pietà della Sinagoga. La verità è, che la Chiesa ha imitato in qualche occasione le pratiche dell' antico Testamento, e in altre le ha rigettate, ed ebbe delle ragioni per conformarcisi, e per discostarsene. Egli è impossibile, che nella scelta di tali cose per se stesse indifferenti, i sentimenti e le inclinazioni non si dividano. Questa divisione è un segno innocente e della indifferenza delle cose in se stesse, e della libertà de' Fedeli ad unirvisi, ovvero a separarsene.

(b) *D. Th. 2. 2. quæst. 147. art. 3.*

VII. Non possiamo terminar meglio questo Capitolo, che per lo Statuto di San Carlo nel quarto Concilio di Milano. Ei vuole, che si rinnuovi a tutte le Quattro Tempora l' antico fervor de' Fedeli, la loro assiduità agli Uffici Ecclesiastici, e la loro applicazione alle opere buone; che in tutte le Chiese Cattedrali e Parrocchiali, non solo si annunzino le Quattro Tempora dalla Domenica precedente, ma che il Mercoledì

si

ſi faccia una Predica per infiammare il Popolo all' amor de' digiuni, delle orazioni, degli Uffici Eccleſiaſtici, delle limoſine e d' ogni ſorta di eſercizj ſpirituali; che il Sabbato ſera tutti ſi' adunino in Chieſa, ſecondo l' antico coſtume, per ringraziare Iddio e della Ordinazione che é ſtata fatta, e di tanti altri benefizj del Cielo.

VIII. I Greci non conobbero mai le Quattro Tempora, perché celebravano ſempre il Sabbato come un giorno di Feſta, in cui non era permeſſo digiunare, e in oltre digiunavano tutti i Mercoledì e i Venerdì dell' anno, eccetto un picciol numero, di cui parloſſi qui ſopra. Le Qattro Tempora hanno preſuppoſto in Occidente, che non ci foſſe obbligazione, né coſtume generale di digiunare i Mercoledì e i Venerdì dell' anno.

CAPITOLO XIX.

Dell' Avvento, e della Quareſima di Natale.

I. *Delle tre Quareſime ordinate da i Capitolari. L' Avvento erano una.*
II. *Nicolao I. notò quattro Quareſime, e ridusſe l' Avvento a quattro ſettimane d' aſtinenza.*
III. *Pier Damiano par che ne parli come d' un precetto.*
IV. *Il contrario apparisce nel Concilio Claromontano, e in quello di Auranche o Alvinceſe.*
V. *Altre prove tratte da Piero Abbate di Clugny.*
VI. *E dalla Decretale d' Innocenzo III.*
VII. *Diverſi Regolamenti ne' ſecoli ſeguenti intorno al digiuno, o all' aſtinenza dell' Avvento.*
VIII. *Dell' Avvento de' Greci.*

I. SI è fatta ſpeſſe fiate menzione di tre Quareſime in ciaſcun anno con l' obbligo di digiunarle, anche da tutti i Fedeli, acciocchè non ſi penſaſſe, che queſte foſſero le tre Quareſime, che imponevanſi talvolta a' Penitenti. I Capitolari di Carlo Magno ſono sì chiari e formali ſopra di queſto punto, ch' io non poſſo far di meno di reſtarne ſorpreſo, eſſendo prevenuto dal penſiero, che le due Quareſime aggiunte a quella di Paſqua, non foſſero mai ſtate d' obbligazione così preciſa o tanto univerſale. Queſte tre Quareſime de' Capitolari ſono, quella che precede la Paſqua, quella che precede Natale, e quella che ſegue la Pentecoſte, e ſono tutte e tre di quaranta giorni. Si confeſſa, che le due Quareſime di Natale e della Pentecoſte non ſono comandate dalle Leggi Canoniche, ma ſi pretende, che debbano eſſere oſſervate, perchè il popolo ſteſſo le oſſerva, e i noſtri antenati l' hanno oſſervate (a). *Inſuper admoneant Sacerdotes, ut legitima tria jejunia in anno agantur, ideſt, quadraginta dies ante Nativitatem Domini, & quadraginta dies ante Paſcha, ubi de-*

(a) *Lib. 6. Capit. cap. 184. Capit. Baluz. Tom. 1. pag. 954.*

decimæ anni ſolvimus, & poſt Penteceſten quadraginta dies. Quanquam enim nonnulla ex his canonica præventur authoritate, nobis tamen omnibus propter conſuetudinem plebis, & parentum noſtrorum morem hæc obſervare convenit. Et licet omnibus diebus orare & abſtinere conveniat, his tamen temporibus ampliùs jejuniis & pœnitentiæ ſervire oportet. Præter hæc autem legitima jejunia, &c.

L'Avvento adunque era oſſervato, e ſe non eravi legge preciſa ne' Canoni, l' uſo e la pratica attuale avevane fatto come una legge. Cioè ch' era una legge, come ſarebbe deſiderabile, che foſſero tutte le leggi, più rimarcabili e più viſibili ne' coſtumi, e nella pratica de' popoli, che ne i Libri.

II. Nicolao I. ſcrivendo a i Bulgari propoſe loro queſte tre medeſime Quareſime, e ve ne aggiunſe la quarta, cioè quella dell' Aſſunzione della Vergine, per eſſere tutte e quattro antichiſſime, e molto fedelmente oſſervate nella Chieſa di Roma. *Quadrageſimale videlicet tempore, quod eſt ante Paſcha jejunio poſt Penteceſten, jejunio ante ſolennitatem Aſſumptionis ſanctæ Mariæ Dei genitricis, necnon jejunio ante Natale Domini feſtivitatem: quæ jejunia ſancta Romana Eccleſia ſuſcepit antiquitus, & tenet.* Queſto Papa non eſprime il numero de' giorni di ciaſcuno de' prefati digiuni, dubito ancora s' egli imponga una obbligazione preciſa a i Bulgari di digiunarle tutte interamente, benchè gli eſorti ad applicarſi con maggiore attenzione in que' tempi al digiuno e all' orazione. Raterio Veſcovo di Vercelli in Italia dà quattro ſettimane ſole all' Avvento, e non vi preſcrive che l' aſtinenza della carne. Pareva altresì, che a queſto ſi riduceſſe Nicolao I. nelle ſue Riſoluzioni a i Bulgari (a). *In Adventu Domini, niſi Feſtivitas intercedat, quatuor hebdomadibus a carne noverint abſtinendum.* Amalario teſtifica parimente, che ſi oſſervano tre Quareſime, quella di Paſqua, quella di San Giambatiſta, e quella di Natale. *Nos obſervamus tres Quadrageſimas, ideſt ante Paſcha Domini, circa feſtivitatem ſancti Joannis, & ante Nativitatem Domini.* Ma dà a divedere, ch' era per divozione, che ſi oſſervavano queſte tre Quareſime, quando egli aggiugne, che le perſone pie ne uſavano in queſta guiſa. *Sic a*

(a) *Spicil. Tom. 12. pag. 264.*

prin-

piis mentibus frequentatur apud nos (*a*). Il Concilio di Salingostadio nel 1022. prescrisse ancora due settimane d' astinenza di carne e sangue avanti la festa di San Giambatista, al che aggiunse l' Avvento. *In abstinentia sint carnis & sanguinis, & ut ante Nativitatem Domini similiter.*

(a) *De Offic. Eccl. lib. 4 cap. 37 & lib. 1 cap. 56.*

III. Questo per avventura si è il temperamento, che bisogna prendere per riconoscere, che l'Avvento è stato di precetto in alcune Chiese, ma quanto all' astinenza solamente, non per il digiuno. Pier Damiano dà una nuova prova, quando fa parlare un santo Solitario in questi termini (*b*). *Initio illius Quadragesimæ, quæ Nativitatem Domini ex institutione Ecclesiastica præcedit.* Non è ordinario linguaggio il dire, che i digiuni o l' altre divozioni volontarie, o di Secolari privati, ovvero di Comunità Regolari, sieno d' istituzione Ecclesiastica. Non si usano questi termini, se non quando parlasi delle pratiche comuni a tutti i Fedeli. Il prefato Pier Damiano (*c*) si vale altrove di questo prestantissimo argomento, per togliere le superfluità, di cui prendevansi la libertà d' usare la vigilia di Natale, dicendo, che i Padri non hanno dato una Quaresima al Natale, come alla Pasqua, se non se per farci sapere con qual fervore era d' uopo prepararsi a sì gran Feste. *Plane cum tam longum Quadragesimæ spatium, quod a Patribus est præfixum, Nativitati Domini militare cognoscitur, mirum est quomodo tam præclara Festivitas solo vigiliarum suarum honore privetur.* Finalmente Pier Damiano testifica altrove, (*d*) essere in queste due Quaresime, che gli Anacoreti praticavano i loro più austeri digiuni.

(b) *Lib. 5. Epist. 10.*

(c) *Ep. 6. Epist. 31.*

(d) *Opusc. 14.*

Il Concilio Claromontano nel 1095. regolò il digiuno delle Quattro Tempora, proibì a i Secolari il mangiar carne dal Mercoledì dalle Ceneri fino a Pasqua, comandò a' Chierici di cominciare dalla Quinquagesima l'istessa astinenza; parlò finalmente dell' Avvento, ma per farvi soltanto osservare la tregua delle guerre particolari, senza obbligare chi che sia nè al digiuno, nè alla astinenza. Questo Concilio essendo universale per tutto l' Occidente non volle farne legge alcuna, perciocchè l' astinenza medesima dell' Avvento non era universalmente osservata. Nel Concilio Abrincese nel 1172.

i due Legati di Aleſſandro III. pubblicarono molti decreti, riferiti da Rogerio, e queſto tra gli altri, che ſi raccomandaſſe il digiuno o l'aſtinenza dell' Avvento a tutti quei, che potevano oſſervarla, principalmente agli Eccleſiaſtici, e a i Gentiluomini (a): *Item in Adventu Domini omnibus qui poterunt, maximè autem Clericis & Militibus jejunium & abſtinentia carnium indicatur.* Non trattavaſi qui che d'una Chieſa particolare: il digiuno vien ridotto all'aſtinenza, e ſono principalmente i Cherici e i Nobili, che ſi eſortano a queſto debito, per avere più comodo di digiunare che non gli artefici, finalmente viene il tutto laſciato alle forze e alla ſanità de i particolari.

(a) *Roger. pag.* 531.

V. Il Venerabil Pietro, Abbate di Clugny, non impreſe di preſcrivere allo ſteſſo ſuo Ordine un digiuno rigoroſo nell' Avvento, tolſe ſolamente il graſſo con che condivano le lor' vivande, affine di rendere l'aſtinenza loro alquanto più eſatta in un tempo, in cui quaſi tutta la Chieſa oſſervava parimente una più rigoroſa aſtinenza. (b) *Statutum eſt ut omni die Adventus Domini, excepta prima Dominica, ab adipe, qui in duodecim lectionum Feſtis in uſu eſſe ſolebat, omnes abſtineant &c. Cauſa inſtituti hujus fuit ipſorum dierum ab omni pene Eccleſia ſolito major ob præparationem Domini Natalis, ſervata abſtinentia; ut ſacros dies illos quos multi alii majoribus jejuniis dedicant, noſtri ſaltem mediocribus dedicarent.* Egli è adunque vero, che molti digiunavano tutto l'Avvento, che quaſi in tutta la Chieſa oſſervavaſi almeno l'aſtinenza della carne, e che molti Religioſi ſi contentavano d'una aſtinenza più eſatta che all'ordinario. Gli Statuti dell' Abbate Enrico I. dopo avere raccomandato a i Religioſi del medeſimo Ordine l'oſſervanza fedele de' digiuni della Chieſa, vieta loro di mangiar carne in Avvento, dopo la Settuageſima, le cinque gran Feſte dell'anno, e tutti i Mercoledì e Sabbati dell'anno (c). *Diebus Mercurii & Sabbathi, item in Adventu Domini, in Septuageſima, & quinque principalibus Feſtis carnes comedere, nullus præſumat.* Lo Statuto medeſimo fu rinnuovato da Giovanni di Burbon nel 1458. Queſte ſono, a parer mio, altrettante teſtimonianze, che l'aſtinenza nell' Avvento era ſoltanto di conſiglio per i Secolari.

(b) *Biblior. Clun. pag.* 1369.

(c) *Ibid. pagg.* 1549. 1599.

VI.

VI. Può oſſervarſi nella Spagna l'iſteſſa Diſciplina nel Queſito dell' Arciveſcovo di Braga, e nella riſpoſta d'Innocenzo III. L' Arciveſcovo dimandava al Papa, ſe in Avvento eraci obbligazione di digiunare; aſſerendo alcuni, benchè in minor numero, ch' eravi obbligo di digiuno; proteſtando la più gran parte che non ci era obbligazione veruna (a). *Utrum jejunandum ſit in Adventu Domini cum inde ſententiant diverſi diverſa; quibuſdam dicentibus, ſed paucioribus, jejunandum eſſe tunc temporis; pluribus vero ſe ad hoc aſerentibus non teneri*. Il Papa fa la più ſaggia e giuſta riſpoſta, che poteſſe farſi, dicendo, che a Roma digiunavaſi anche l' Avvento. *Jejunium etiam apud nos in Adventu Domini agitur*. Era un proporre ſemplicemente l' eſempio della Chieſa di Roma, ſenza imporre alcuna legge. Era un eſortare al digiuno dell' Avvento, ſenza comandarlo. Era un dichiararſi per il maggior numero, il quale era di quei, che negavano che tal digiuno foſſe d'obbligazione, e intanto invitare i Fedeli a unirſi non al ſentimento, ma alla pratica del picciol numero, che digiunava effettivamente l' Avvento. Ma non poſſo non credere, che l' antidetto Arciveſcovo e il Papa parlaſſero l'iſteſſo linguaggio di Piero Abbate Cluniacenſe, che diſtingue due ſorte di digiuni, i grandi che ſono veri digiuni, *majora jejunia*, e i piccoli digiuni, che ſono ſemplici aſtinenze, *mediocra jejunia*. Sono adunque le ſemplici aſtinenze, delle quali credo, che d' uopo ſia intendere queſta Decretale; imperocchè non iſtimo, che tutta la Chieſa di Roma ne faceſſe più di quello, che allora facevano tutto l' Ordine Cluniacenſe.

(a) C. *Conſilium, De obſervat. jejun.*

VII. Non ſo, ſe debbaſi dare lo ſteſſo ſenſo al Decreto del Concilio di Salisburgo nel 1281. che ordinò a tutti i Religioſi il digiunare dalla Feſta di S. Martino ſino a Natale. *A feſto S. Martini ab omnibus Religioſis uſque ad Nativitatem Domini jejunium obſervetur*. Papa Bonifazio VIII. nella Bolla della Canonizzazione di S. Lodovico Re di Francia aſſeriſce, che queſto Santo paſſava altresì i quaranta giorni dell' Avvento in digiuni e orazioni (b). *Quadraginta dies Feſtum Nativitatis Domini præcedentes in jejuniis & orationibus exiſtebat*. Papa Urbano V. toſto che fu ſalito

(b) *Rainald. an.* 1297. *n.* 64.

ſul Trono Appoſtolico comandò a tutti gli Eccleſiaſtici della ſua Corte d'oſſervare l'aſtinenza dell'Avvento, affine di diſtinguerſi con una pietà più eſemplare. (a) *Idem an. 1370. n.41.* (*a*) *Volenſque Curiales Eccleſiaſticos ſic honeſte vivere, quod eſſent ceteris in exemplum, a principio ſuæ creationis pœnaliter ordinavit, quod omnes generaliter & indiſtinctè in Adventu Domini ab eſu carnium abſtinerent.* I Secolari della Corte del Papa non furono compreſſi in queſt'ordine, e da ciò vedeſi quanto ſi erano rilaſſati dopo Innocenzo III. Non ſolo i Secolari non oſſervavano più l'Avvento, ma biſognava coſtrignervi gli Eccleſiaſtici con nuovi Reſcritti. Non ſo, ſe fu il traſportamento della Corte Romana in Avignone, che fece tal cangiamento, ma può ben giudicarſi, che nè i Secolari, nè gli Eccleſiaſtici oſſervavano più guari l'aſtinenza dell'Avvento in Francia, allorchè il pio Gerſone facendo un riſtretto de' rilaſſamenti degli Eccleſiaſtici, a i quali averebb'egli deſiderato, che ſi portaſſe rimedio, non tralaſciava quello di non (b) *Tom. 2. pag.105.* digiunare l'Avvento (*b*). *Sacerdotes Adventum Chriſti jejunent.* Stimo, ch'el comprenda tutto il Clero ſotto il termine di *Sacerdotes*, e che per il digiuno intenda la ſola aſtinenza ſecondo uno ſtile aſſai ordinario, di cui abbiamo dato diverſi eſempj. S. Franceſco di Paola non obbligò i ſuoi Religioſi, benchè preſcriveſſe loro grandiſſime auſterità e ſingolari, ſe non che a digiunare i Mercoledì e i Venerdì da tutti i Santi fino a (c) *Rainald. an.1493.n.35* Natale (*c*). *A feſto omnium Sanctorum excluſivè uſque ad feſtum Nativitatis Domini, ceteriſque temporibus quarta & ſexta feria ſolliciti ſimus jejunare.* Il IV. Concilio Provinciale di Milano preſcriſſe ſolamente il digiuno de' Mercoledì e de' Venerdì nell'Avvento a i domeſtici de' Veſcovi (*d*). *In Adventu item curetur, ut familia jejunet ſaltem Feria quarta & ſexta.* Nelle (d) *Act. Eccl. Mediolan.pagg 169. 812.* Iſtruzioni particolari, che formò S. Carlo per i ſuoi domeſtici, obbligò gli Eccleſiaſtici all'aſtinenza di tutto l'Avvento. *Per Adventum autem ſecundum antiquam Eccleſiaſticorum hominum conſuetudinem cibis quadrageſimalibus utantur.* Giuſtano (*e*) dice, che S. Carlo pre- (e) *Giuſtano lib.3. cap.4.* ſcriſſe loro ancora alcuni digiuni per ſettimana, ch'egli ſteſſo digiunava tutto l'Avvento, e che per mezzo d'una

d' una eccellente Lettera Paſtorale rinnovò talmente in tutto il ſuo gregge l' antica divozione dell' Avvento, che molti abbracciarono l' aſtinenza, altri il digiuno, almeno di alcuni giorni, e tutti dimoſtrarono del fervore per l'orazione, per i Sacramenti, per le Prediche, e per l' opere buone.

VIII. Non dobbiamo finire queſto Capitolo ſenza dire anche una parola della Chieſa Greca, contuttoche ci riſerbiamo a parlarne più alla diſeſa nel ſeguente Capitolo. Il Monaco Gregorio, che di Protoſincello, o Superiore addivenne finalmente Patriarca di Coſtantinopoli, nella ſua Apologia per il Concilio Fiorentino contra Marco Arciveſcovo d' Efeſo, fa vedere, che non può eſigerſi per la unione delle due Chieſe una perfetta uniformità ne i digiuni, e nell' altre pratiche della ſteſſa natura. Ed ei lo dà a divedere per l'eſempio della ſola Chieſa di Coſtantinopoli, ove gli uſi ſono diverſi per i digiuni, e per molti altri punti di Diſciplina; eſſendovene di quei, che cominciavano il digiuno avanti Natale dal 15. di Novembre, altri il ſeſto giorno di Dicembre, e chi il venteſimo. *Neſcit ergo, ut plane videtur, eximius hic vir varios etiam in hac magna Urbe Conſtantinopolitana ſervari mores, jejuniorumque, & rituum Eccleſiaſticorum eſſe diverſitates. Namque ante Chriſti Natalem ſunt qui ordiuntur jejunium ex die quintodecimo Novembris, alii ex die ſexto Decembris, alii ex viceſimo.* Sicchè in quella Città Imperiale gli uni facevano l' Avvento di quaranta giorni, ſecondo l' uſo antico, cominciandolo a mezzo Novembre: altri di tre ſettimane, tale che è talvolta nella Chieſa Latina; altri d'una ſola ſettimana. Il Padre Goar (*a*) dicene altrettanto, che altra fiata l' Avvento era di quaranta giorni, donde viene, che il Monaco Gregorio il chiama *teſſaracontheméron*; ma che eſſendoſi raffreddata la pietà loro, non è più che d' una ſettimana. I Latini l' hanno parimente per molti ſecoli continovato quaranta giorni, come ſi è dimoſtrato con tante teſtimonianze, che ſono ſtate allegate, e come appariſce ancora dal nome, che gli fu dato *di Quareſima di S. Martino*, nella vita di Santa Chiara, che venne ſcritta per ordine del Papa, toſto che fu ſeguita la morte di eſſa San-

(a) *Euchol. pag. 207.*

Santa. Questo nome di Quaresima di S. Martino non sarebbe stato verisimilmente adoperato in questo luogo, se non fosse stato in uso comune. Dalla Festa di San Martino fino a Natale, restavano quaranta giorni di digiuno, togliendosene le Domeniche.

CAPITOLO XX.

Delle nuove Quaresime, oltre quella di Pasqua e dell' Avvento.

I. *I Greci ebbero le Quaresime di Natale, degli Appostoli, della Trasfigurazione del Salvadore, e dell' Assunta, e le ridussero tutte a sette giorni.*
II. *Proseguimento della stessa materia.*
III. *De' Concilj e de' Patriarchi di Costantinopoli, che regolarono queste Quaresime, e ne determinarono il numero de' giorni.*
IV. *Se il digiuno vi fosse di precetto.*
V. *Quando queste nuove Quaresime furono sstituite.*
VI. *Come possano accordarsi le contrarietà di Balsamone.*
VII. *Altre Osservazioni intorno a queste nuove Quaresime de'Greci.*
VIII. *Nella Chiesa Latina digiunavansi tre Quaresime di quaranta giorni l' una in Inghilterra e in Francia.*
IX. *Della Quaresima della Pentecoste, di S. Giambatista, e della Assunta.*
X. *E' probabile, che queste Quaresime multiplicate passassero da' Penitenti a' Fedeli.*
XI. *L' origine di tutte queste Quaresime in Occidente secondo Amalario.*

I. COntinoveremo in questo Capitolo ciò, che è stato principiato nel precedente, delle nuove Quaresime, aggiunte all' antica Quaresima di Pasqua; quindi le abbiamo dato il primo luogo, e un Capitolo a parte. Parleremo di tutte l' altre in questo, ove saremo talvolta astretti a seguire la connessione delle materie, e di parlare ancora talvolta dell' Avvento. Avendo terminato il precedente Capitolo con la Disciplina de'Greci, sarà senza dubbio più spediente di continovarla qui subito, e cominciare dalla Annotazione di Armenopolo nel

nel ſuo Epitome de' Canoni (*a*), ove conferma ciò, che ſi è detto de' Greci, che hanno ridotto ad una ſettimana l' Avvento loro, ch' era ſtato di quaranta giorni. Eglino ne uſarono per avventura così all' eſempio dell' altre piccole Quareſime, cioè quella degli Appoſtoli, quella della Trasfigurazione, e quella dell' Aſſunta, che ognuna era di ſette giorni. *Ante feſtum SS. Apoſtolorum, Natalis Chriſti, Transfigurationis Chriſti, & obdormitionis ſanctiſſimæ Deiparæ neceſſario ſeptem dierum jejunia præcedunt. Quod ſi quis etiam ultra dies illos ſeptem in feſtis horum, vel ſponte ſua, vel municipali ſtatuto compulſus jejunat, non confundetur.* Queſte ultime parole dimoſtrano, che ve n' erano, che digiunavano un maggior numero di giorni avanti queſte quattro Feſte, ed era verisimilmente un contraſſegno, che queſti digiuni erano ſtati per l' innanzi molto più lunghi.

(a) *Jur. Orient. pag. 30.*

II. Queſta oſſervazione di Armenopolo è tratta parola per parola dalla riſpoſta di Balſamone alle domande di Marco Patriarca d' Aleſſandria. La domanda era, ſe queſti quattro digiuni erano volontarj, o di precetto, cioè, quello degli Appoſtoli, quello di Natale, quello dell' Aſſunta, e quello del Salvatore, *kat tu ſoteros*, vale a dire la Feſta della Trasfigurazione, imperocchè dall' uſo de' Greci ſi è, che noi abbiamo preſo il coſtume di chiamare le Chieſe di S. Salvatore (*b*) quelle, che ſono conſecrate alla Trasfigurazione. Balſamone riſponde, che un Sinodo Patriarcale di Coſtantinopoli aveva abolito il digiuno del meſe d'Agoſto per non digiunar co' Pagani; che nonpertanto molti oſſervavano ancora queſto digiuno; che nel rimanente era aſſolutamente neceſſario digiunare avanti queſte quattro Feſte, ma ſolamente ſette giorni, non eſſendovi che una ſola Quareſima di quaranta giorni, cioè quella di Paſqua, che potevaſi contuttociò digiunare più di ſette giorni, o per divozione, o per uno Statuto particolare, ma quegli che non aveſſe digiunato almeno i ſette giorni, avrebbe meritato una ſevera penitenza. *Defendimus jejunia neceſſario præcedere hæc quatuor feſta, ſed tantum ſeptem dierum. Qui igitur non jejunat ante unumquodque horum quatuor dierum, ſine ulla*

(b) *Jur. Orient. pag. 388.*

ulla omnino excuſatione magnis emendabitur penis, dlepitimion megalon diorthothe ſonta.

III. Queſto Sinodo Patriarcale, mentionato da Balſamone, è quello, che fu tenuto ſotto l' Imperatore Alexis Comneno, e ſotto il Patriarca Nicolao, il quale vi riſpoſe alle queſtioni propoſte da alcuni Monaci, che ſtavano fuora di Coſtantinopoli. Una delle prefate queſtioni era, ſe d' uopo foſſe oſſervare il digiuno del meſe d' Agoſto. La riſpoſta del Patriarca, e del Concilio fu, che queſto digiuno era ſtato trasferito, per non far digiunare i Fedeli nel tempo ſteſſo, che digiunavano gl' Infedeli, ma che non pochi lo digiunavano ancora. *Sed tamen multi homines hoc jejunium jejunant*. Nel Comento che Balſamone (*a*) ci ha dato delle Riſoluzioni Sinodali del Patriarca Nicolao afferiſce, che ſi adunò un altro Concilio ſotto il Patriarca Luca in preſenza del medeſimo Imperatore, in cui fu riſoluto, che ſiccome non appariva in qual tempo foſſe ſtato trasferito il digiuno del meſe d'Agoſto, e che inoltre nel Trattato della Unione ſotto l' Imperio di Leone detto il Filoſofo, era ſtato permeſſo a i Trigami di comunicarſi a Paſqua, alla Aſſunta e a Natale, per eſſere queſte tre Feſte precedute d'un digiuno: *Eo quod in eis praecederet jejunium*: Fu, dico, riſoluto, che ſi oſservaſſero religioſamente queſti tre digiuni. Indi fu propoſto un altro dubbio, di quanti giorni dovevano eſſere i digiuni di Natale, e dell' Aſſunta, e il Patriarca riſpoſe, che i Canoni non ne avendone determinata la durazione, era d' uopo ſeguire la tradizione non iſcritta dalla Chieſa, e perciò cominciare il digiuno dell' Aſſunta il primo giorno Agoſto, e quella di Natale il decimoquarto di Novembre. *Dixit Patriarcha quod cum dies non declarentur ab alia Scriptura, cogimur ſequi non ſcriptam Eccleſiaſticam traditionem*. Finalmente il Patriarca ſoggiunſe, che in grazia delle perſone inferme i Veſcovi potranno ſcorciare queſti digiuni, conforme alla medeſima non iſcritta tradizione. *Sin autem propter corporalem infirmitatem id ſolvere cogamur, Epiſcopali permiſſione dies declarati in anguſtum redigentur. Nam hoc quoque placuit ex non ſcripta Eccleſiaſtica traditione*. Non ſi permette al Veſcovo

(a) *Balſamon. pag. 218.*

di

di dare agl' infermi una intera diſpenſa di queſti digiuni, ma ſolamente di accorciargli. E furono veriſimilmente queſte frequenti diſpenſe, che alla fine ridußero queſti due digiuni ad una ſettimana per ciaſcheduno.

IV. Non ſo, ſe Balſamone aveſſe ſempre avuto, o teneſſe ſempre dipoi gli ſteſſi ſentimenti, che ora abbiamo eſpoſto, perchè ſcrivendo ſopra il Canone Appoſtolico, che ſoggetta a gravi pene coloro, che non digiuneranno la Quareſima, oſſerva non eſſervi propriamente che una ſola Quareſima, che è quella di Paſqua (a). *Propriè unum eſt jèjunium Quadrageſimæ, quod eſt in feſto Paſchæ*: ma che non ſi può eſſere biaſimato, *Pudore non afficietur*, di digiunare quei degli Appoſtoli, dell' Aſſunta, e di Natale. Il che ſembra annoverare queſti tre digiuni a i digiuni liberi ed arbitrarj. Balſamone fa una conſimile oſſervazione ſopra il Canone del Concilio *in Trullo* (b), che ordina, di non dire la Meſſa perfetta ne' giorni di digiuno di Quareſima, ma ſolamente i Sabbati, le Domeniche, e la Feſta della Annunziazione. Queſto Canoniſta dice, che il predetto Concilio avrebbe diſteſa la medeſima ordinazione all' altre Quareſime, e non vi avrebbe tampoco ſofferto che la Meſſa de' Preſantificati, ſe aveſſe conoſciuto altre Quareſime fuor di quella di Paſqua.

(a) *Can. 69.*

(b) *Can. 52.*

V. Certa coſa è, che queſti tre altri digiuni non erano per anche iſtituiti nel terzo o quarto ſecolo, che è il tempo, nel quale fu fatta e pubblicata la Compilazione de' Canoni Appoſtolici. Non è guari men certo, che queſti tre medeſimi digiuni non foſſero ancora in uſo al tempo del Concilio *in Trullo*, in cui erano puramente volontarj e particolari. Imperocchè ſe foſſero ſtati comuni a tutti i Fedeli, e di precetto, Balſamone giudica ſaggiamente, che il prefato Concilio avrebbe altresì dovuto interdirvi la Meſſa, come incompatibile col digiuno, ſecondo le maſſime de' Greci. Se queſti tre digiuni ſono poſteriori al Concilio *in Trullo*, furono iſtituiti poco dopo, perciocchè erano perfettamente conſolidati al tempo, che feceſi l' Editto della unione ſotto l' Imperator Leone detto il Filoſofo, come qui ſopra ſi è detto.

VI. Nel rimanente non dobbiamo dissimulare, che quando Balsamone ha parlato con dubbio della obbligazione d' osservare questi tre digiuni, può farsi, che non abbia preteso parlare che del numero di quaranta giorni. Nel supplimento della sua Opera (*a*) aggiunse ancora un altro passo, più formale de' precedenti, per la precisa obbligazione di digiunare avanti queste tre Feste, e avanti quella della Transfigurazione, benchè il numero de' giorni sia indeterminato, per i Clerici e per i Secolari, perocchè i Monaci debbono seguire i loro particolari Statuti, i quali fanno cominciar loro il digiuno dell' Avvento a Ognissanti, o il quattordici di Novembre. Il digiuno della Trasfigurazione, di cui Balsamone parla in questo luogo, era stato ammesso in alcuni altri passi, essendo compreso in quello dell' Assunta, che principiava il primo giorno di Agosto.

(a) *Pag.* 1130.

VII. Il Monaco e Protosincello Gregorio che ci ha parlato nel Capitolo precedente del digiuno dell' Avvento tra i Greci, parla nel medesimo luogo del digiuno, che precedeva l' Ascensione di Nostro Signore, e che alcuni cominciavano il primo giorno di Maggio. Ma questo digiuno era un sacrificio volontario di alcuni privati. *Ad honorem quoque Ascensionis Christi quidam jejunare incipiunt ex Kalendis Maij & alia ab aliis jejunia observantur*. Il Padre Goar dice (*b*), che il digiuno degli Appostoli principia la prima Domenica dopo la Pentecoste, e ch' egli è ora più lungo, ed ora più breve, secondo che la Festa di Pasqua è più o meno anticipata, ma che tutti questi digiuni distinti dalla vera Quaresima sono osservate da' Greci con molta minore esattezza rispetto a i cibi, perchè mangiano bene spesso del pesce, dell' olio, dell' uova, e de' latticinj.

(b) *Goar Euchol. pag.* 207.

VIII. Convien ora passare alla Chiesa Latina. Beda ha parimente parlato nella sua Storia d' Inghilterra di tre Quaresime, che i Religiosi osservavano, quella di Pasqua, quella di Natale, e quella che seguiva la Pentecoste; ed erano tutte e tre di quaranta giorni, e non vi si mangiava che una volta sola il giorno. Ecco ciò, ch' e' dice di S. Egberto, restauratore della regolarità ne' Monasterj d' Irlanda (*c*). *Addidit votis quæ*

(c) *Beda lib.* 5. *cap.* 27.

que diximus, ut in Quadragesima semper non plus quam semel in die reficeretur: non aliud quam panem ac lac tenuissimum, & hoc cum mensura gustaret, &c. Cujus modum continentiæ etiam quadraginta diebus ante Nativitatem Domini, totidem quoque post peracta solennia Pentecostes, hoc est, quinquagesima observare solebat. Dice quasi altrettanto altrove del Vescovo Eadberto.

Egli è molto probabile, che queste nuove Quaresime passassero da' Penitenti o da i Monaci a i Secolari. Convien passare d' Inghilterra in Francia, e metterci tosto dinanzi agli occhi la Legge de' Capitolari di Carlo Magno, che è stata distesamente riferita nel principio del precedente Capitolo, si ordina in esso quaranta giorni di digiuno avanti Pasqua, e Natale, e dopo la Pentecoste, e vi si aggiugne, che quantunque alcuni di questi digiuni non sieno fondati sopra i Canoni della Chiesa, *Quamquam nonnulla ex his canonica priventur auctoritate*, debbiamo contuttociò osservargli, per essersene antico tra lo stesso popolo il costume (a). *Propter consuetudinem plebis & parentum nostrorum morem hæc observare convenit.* Dee principalmente intendersi del digiuno dopo Pentecoste, ch' egli non è fondato sopra le leggi Canoniche; perocchè per quello dell' Avvento vi è maggior fondamento.

(a) *Lib. 4. cap. 30.*

Non vien parlato ne' Capitolari de' digiuni degli Appostoli, della Trasfigurazione, e dell' Assunta, di cui i Greci ci hanno parlato. Ma il digiuno di quaranta giorni dopo la Pentecoste ne comprendeva una parte, e supplива abbondantemente agli altri. Io non so giustamente, di che tempo sia la Compilazione, che ci è stata data de' Canoni d' Irlanda, ma il Canone, che prescrive la continenza a i conjugati nelle tre Quaresime, potrebbe ben essere del medesimo nono secolo, in cui fecesi quella de' Capitolari (b). *In tribus Quadragesimis anni Conjugales continere debent.* Par nonpertanto, che questo Decreto supponga, che l' osservanza di queste tre Quaresime fosse d' obbligazione, richiedendovisi anche la continenza, ch' era una sequela del digiuno, come appresso diremo. S. Isidoro Vescovo di Sivíglia parla altresì del digiuno dopo la Pentecoste, e dice, che il cominciavano subito dopo l' Ascensione,

(b) *Spicil. Tom. 9. pag. 4.*

per piangere, secondo il testo dell' Evangelio, Il rapimento dello Sposo. Ma questo Padre non accenna la durazione di tal digiuno; dice solamente, che questo digiuno è conforme a i Canoni, *juxta Canones* (a), onde potrebbe conghietturarsi, che fosse come il digiuno delle Quattro Tempora, essendo il solo, che parlano i Canoni, immediatamente dopo la Pentecoste.

(a) *Isidor. de Offic. Eccl. Lib. 1. cap. 37.*

IX. Papa Nicolao ci ha dato parimente a conoscere nel Capitolo precedente, che la Chiesa Romana osservava da lungo tempo, *suscepit antiquitate & tenet*, non solo i digiuni di Natale, e di Pasqua, ma quello ancora che segue la Pentecoste, e quello che precede l'Assunta. *Jejunio post Pentecosten, jejunio ante Assumptionem Genitricis Dei Mariæ*. Se questi digiuni erano antichi nella Chiesa Romana, da essa verisimilmente si è, che gli prese la Chiesa di Francia, non potendo veruno ignorare la premura di Pipino e Carlo Magno, per trasportare in Francia la Disciplina Ecclesiastica di Roma. La Festa dell'Assunta era tuttavia nuova in Francia al tempo di Carlo Magno e di Lodovico il Mansueto, il che per avventura gli ratteune di prenderne il digiuno. Ma Papa Nicolao esprimendo questo digiuno, che verisimilmente comprendeva quello della Trasfigurazione, ci dà a divedere molta conformità tra la Chiesa Latina e la Greca intorno al punto del digiuno, essendo sommamente probabile, che il digiuno della Pentecoste de' Latini fosse a un dipresso lo stesso che quello degli Appostoli S. Piero e S. Paolo tra i Greci. Dobbiamo dirne altrettanto di quello di S. Giambatista, notato dal Concilio di Salingostadio nel 1022. ed era una astinenza di quattordici giorni, che doveva precedere la Festa della Natività del Precursore, nel qual tempo era obbligo astenersi dalla carne e dal sangue (a). *Ut quatuordecim dies omnes Christiani ante festivitatem Sancti Joannis Baptistæ in abstinentia sint carnis & sanguinis, nisi infirmitate impediente, aut alicujus Festi solemnitate, quæ in illo Episcopio celebris habeatur, intercedente.*

(b) *Can. 2.*

X. Siccome nella prima Parte abbiamo dato a divedere, che la Chiesa ha preso il digiuno dell' Avvento da i Monaci: non sarebbe malagevole di mostrare, che questa

queſta moltitudine d'altre Quareſime fu da principio impoſta a i Penitenti, indi paſsò inſenſibilmente ne' più ferventi tra i Fedeli e gli Eccleſiaſtici, finalmente l'oſſervanza eſſendone addivenuta comune e antica, ella paſsò in coſtume, il coſtume fece una legge, la legge parendo nella ferie de' ſecoli alquanto rigida, ſi andò mitigando, e abbrevioſſene il tempo. Il Padre Morino (*a*) ha provato co' libri Penitenziali di Giovanni denominato il Digiunatore, Patriarca di Coſtantinopoli, e di Teodoro Monaco Greco, elevato finalmente all' Arciveſcovato di Cantuaria, che i Greci cominciarono a imporre a i Penitenti due nuove Quareſime, oltre quella di Paſqua, cioè quella degli Appoſtoli S. Piero e S. Paolo, e quella di S. Filippo. I Latini impoſero a i Penitenti le medeſime Quareſime multiplicate in un anno ſteſſo, quella degli Appoſtoli, quella dell' Aſſunta, quella dopo la Pentecoſte, ec.

(a) *Morin. de Pœnit. lib. 7. cap. 13. Lib. 7. cap. 23. lib. 10. cap. 25.*

XI. Amalario è di tutti gli Scrittori del tempo mezzano, quegli, che ci dichiarerà molto bene l'origine di tutte quelle diverſe Quareſime dopo Paſqua, le quali ſono procedute tutte dalla obbligazione, che crederono d'avere le pie perſone di dover digiunare dopo il rapimento dello Spoſo. V'erano già due Quareſime, cioè di Paſqua e di Natale. Elleno giudicarono ben fatto principiarne un altra dopo l'Aſcenſione. Siccome dovevaſi paſſare la Natività di S. Giambatiſta, ſecondo il Vangelo, nel giubbilo, ſtimarono non pochi, che ſi doveſſe terminare queſta terza Quareſima alla Feſta ſolenne, che le dava il nome di Quareſima di San-Giambatiſta. Gli amadori di tal pratica vi trovarono in fine un grandiſſimo inconveniente, ed è, che negli anni ne' quali la Feſta di Paſqua è molto alta, la Pentecoſte cadeva ne' digiuni di quella Quareſima. Altri per evitare ſi fatta irregolarità, cominciarono queſta Quareſima dopo la Pentecoſte, che le diede il ſuo nome, ma trovarono, che quando le Feſte di Paſqua e di Pentecoſte ſono alte, la Quareſima, che principiava a Pentecoſte conteneva nella legge del digiuno la Feſta di San Giambatiſta. Amalario dice, eſſervi minore inconveniente a obbligare nel tempo de' digiuni la Feſta del Battiſta, che quella della Pentecoſte, che ſi farebbe potuto in-

interrompere questa Quaresima nelle Feste del Precursore, e de' due Principi degli Appostoli, e indi riassumerla e continovarla. Ecco ciò che faceva dare ancora a questa Quaresima il nome di Quaresima di S. Pietro e di S. Paolo. Ma tutto ben considerato l' antidetto Autore desiderava, che i Vescovi volessero determinare questa quistione, e dando una regola costante, stabilire la uniformità nelle divozioni de' Fedeli. Imperocchè in sostanza, ei conviene, ch' erano digiuni volontarj e di pura divozione. *Si visum fuerit Magistris, ut hoc desinant; quando tempus jejunii peragatur eorum, qui sponte propter peccata sua jejunant post resurrectionem Domini, videtur nobis variabilis res auferri de nostra Ecclesia.* E alquanto dopo: *Non ex necessitate indicenda jejunia Pentecostes communi Ecclesiæ, sed voluntate licere unicuique jejunare ob devotionem suæ mentis.* A i soli Penitenti venivano comandati questi digiuni. *Ab ista licentia & ab ista libertate excluduntur, qui propriè pœnitentes in Ecclesia nominantur.*

Dopo questo discorso d' Amalario non recherà stupore, che le Quaresime di S. Giovanni, degli Appostoli, o della Pentecoste sieno state così indifferentemente osservate, principalmente per il numero de' giorni, perciocchè questi erano digiuni di divozione in Occidente, e che le trè Feste della Pentecoste, di S. Giambatista, e degli Appostoli non essendo compatibili col tempo del digiuno, accorciassero questa Quaresima di quaranta giorni. A quest' effetto il Concilio di Salingostadio limitò il digiuno del Precursore a quattordici giorni. Questa varietà e questo intrigo in una pratica puramente volontaria fece, che finalmente ella si abolì, e non ebbe più sussistenza che per i pubblici Penitenti, e l' ultimo suo colpo fu in fine, quando cessò la pubblica penitenza.

GA-

CAPITOLO XXI.

Del digiuno delle Rogazioni, o delle Litanie, e di alcuni altri digiuni.

I. *Si celebravano altra fiata le Litanie maggiori per tre giorni, e digiunavasi.*
II. *Si ridussero poi queste tre giorni a uno, e il digiuno all' astinenza.*
III. *Delle Rogazioni della Chiesa di Spagna con digiuno, cioè con astinenza.*
IV. *Varie osservazioni intorno al digiuno delle maggiori e minori Litanie.*
V. *Diversi Statuti per rinnovare l' antica pietà delle Rogazioni.*
VI. *Del Digiuno delle Calende di Gennajo.*

I. L' Osservanza delle Litanie maggiori, che sono quelle di S. Marco, viene ordinata ne' Capitolari di Carlo Magno, e di tre giorni erane la durazione, come pure quella delle Litanie minori, immediatamente avanti l' Ascensione (a). *Placuit nobis, ut Litania major observanda sit a cunctis Christianis diebus tribus.* E in un altro luogo (b). *Litania major more Romano ab omnibus in septimo Kal. Maij celebretur.* Unendo questi due articoli, si giudicherebbe, che le Litanie Romane nel giorno di S. Marco fossero altresì di tre giorni. Il Concilio di Magonza nell' 813. dichiarò, che il termine di Litanie era Greco, e significava l' istessa cosa, che quello di Rogazioni o Preghiere (c). *Litaniæ autem Græco nomine appellantur, quæ Latinè dicuntur Rogationes.* Il prefato Concilio aggiugne, che le Litanie maggiori saranno celebrate per tre giorni, e che si assisterà ad esse non a cavallo non con abiti sontuosi, ma a piè nudi, coperti di cilicio e di cenere. *Placuit nobis, ut Litania major observanda sit a cunctis Christianis diebus tribus, sicut legendo reperimus, & sicut sancti Patres nostri instituerunt, non equitando, nec pretiosis vestibus induti, sed discalceati, cinere & cilicio induti, nisi infirmitas im-*

(a) *Capitul. Lib. V. cap. 85.*
(b) *Baluzii Capitul. Lib. VI. cap. 64.*
(c) *Concil. Mog. Can. 32. 33.*

impedierit. Il Concilio II. d'Aquisgrana nell'836. rinnovò il medesimo Decreto de' Capitolari, o più tosto il Decreto de' Capitolari, che pone la Litania maggiore nel giorno di S. Marco, è tratto da questo Concilio di Aquisgrana, in cui fu fatto questo Statuto, conforme all' uso di Roma, e al costume della Chiesa Gallicana. (a) Can. 10. (*a*). *Juxta morem Romanum, juxta consuetudinem nostræ Ecclesiæ.*

II. Possono formarsi due dubbj sopra di questi Decreti. Il primo, se digiunavasi in questi tre giorni delle Litanie maggiori, il secondo è, se a Roma queste Litanie di San Marco si celebravano per tre giorni. Mi sembra probabilissimo, che il Concilio di Magonza, da cui fu tratto il somiglievole Capitolare, volesse unire l' uso di Francia a quello di Roma, e come la Francia consacrava tre giorni alle Rogazioni Francesi dell' Ascensione, consacravane altrettanti alle Litanie maggiori di S. Marco, benché i Romani non vi avessero consegrato se non il giorno stesso di S. Marco. Parmi ancora probabilissimo, che il Concilio II. di Aquisgrana si ristabilisse nell' osservanza precisa di queste Litanie secondo l'uso de' Romani, dando loro un giorno solo, affine di non turbar la gioja del tempo Pasquale con più giorni di tristezza e di penitenza, essendo in vero questa poca convenienza della tristezza de' digiuni e delle Litanie con la gioja del tempo Pasquale, che diede motivo a tutte queste Sinodali deliberazioni. Nel rimanente, dobbiam parlare del digiuno delle Litanie maggiori, come di quello delle Rogazioni: si fecero alcuni sforzi per indurvi i Fedeli al digiuno; ma il tempo essendo così poco proprio, non si infilò, e bastò l' osservanza dell' astinenza, che è il piccolo digiuno. Il Concilio di Magonza esorta di camminare a piè nudi, coperti di cenere e di cilicio, ma non parla del digiuno. Erardo, Arcivescovo di Tours, nel suo Capitolare, (b) ordina, che la Litania maggiore si celebri il giorno di S. Marco, senza far parola de i due altri digiuni: e ne' giorni delle Rogazioni, proibisce solamente i divertimenti, i conviti, e gli eccessi, e non fa motto del digiuno. Sicché può conchiudersi, che nella sua Diocesi, ovvero ancora nella sua Provincia non digiunavasi.

(b) Cap. 94. 95

In

in diebus Rogationum, ut reverenter ac ſtudioſè abſque turpibus jocis ac verbis celebrentur ut nullus in eis prandia, comeſſationes, diverſaſque potiones per diverſa loca facere præſumat. Non è certamente preſcriver digiuno il vietar ſolamente la licenza e gli eccelſi.

III. Due ſorte di Litanie ſi celebravano in Iſpagna, ciaſcuna di tre giorni, cioè dal Giovedì ſino a Sabbato ſera, che terminavaſi con la Meſſa ſolenne, nel qual tempo facevaſi aſtinenza di carne e di vino. La prima di eſſe Litanie o Rogazioni era celebrata nella ſettimana, che ſegue la ſolennità della Pentecoſte, la ſeconda alle Calende di Novembre, di maniera però che ſe la Domenica incontravaſi in uno di queſti tre giorni, la Litania era traſferita alla ſettimana ſeguente. Tal fu la deliberazione del Concilio di Girona nel 517. (*a*). *Ut expleta ſolennitate Pentecoſtes, in ſequenti ſeptimana a quinta feria in Sabbatum per hoc triduum abſtinentia celebretur. Item ſecunda Litania facienda eſt Kalendis Novembris; ea tamen conditione ſervata, ut ſi iiſdem diebus Dominica interceſſerit, in alia hebdomada ſecundum priorem abſtinentiæ obſervantiam a quinta feria incipiatur, quibus tamen diebus a carnibus & vino decrevimus abſtinendum*. Gli Spagnuoli avevano la diſgrazia di non eſſer conformi nè alla Chieſa di Roma, nè a quella di Francia nelle loro Rogazioni; ma avevano il vantaggio, che le loro Rogazioni non erano eſpoſte allo inconveniente inevitabile a quella di Roma e di Francia, di cadere nel tempo di Paſqua, e di unire il lutto e il digiuno al giubbilo della maggiore di tutte le ſolennità. S. Iſidoro Veſcovo di Siviglia (*b*) parla di queſti due digiuni della Pentecoſte, e delle Calende di Novembre: noi abbiam riferito ciò, ch' e' dicene, ragionando delle Quattro Tempora. Sembrami bene più probabile di riferire queſti due digiuni alle Rogazioni conforme al Concilio di Girona. Non ci tratterremo a diſputare intorno a queſta quiſtione, al poco utile. Sarà meglio oſſervare, che' S. Iſidoro dice chiaramente, che ſono digiuni, *ſecundum jejunium juxta Canones poſt Pentecoſten*, &c. Sono probabilmente i Canoni del Concilio di Girona, di cui eſſo favella. *Quartum jejunium Kalendarum Novembrium eſt*. E con-

(a) Can. 2, 3.

(b) *De Offic. Eccleſiaſt. lib. 1. cap. 37. 39.*

tuttociò era una pura astinenza di carne e di vino secondo il sopramenzionato Concilio. Erano adunque di que' piccoli digiuni, che consistevano nella sola astinenza, de' quali abbiamo già di frequente parlato.

IV. Potrebbero bensì essere di que' piccioli digiuni, che Amalario dice (a), che si digiuni tre giorni avanti l' Ascensione. *Triduanum jejunium in vigilia Ascensionis*. Quest' Autore scrive nello stesso luogo, che la Litania maggiore a Roma era d' un giorno solo, e che non si digiunava, *non in jejunio*: perocchè la Litania essendo una preghiera, si può orare, e mangiar carne a mezzodì. *Potest serena & aliena mens a vanitate mala deprecari Deum, quamvis manducet sobrie carnem meridie*. Dice in ultimo, che in ciò dee seguirsi l' uso approvato da i Vescovi e da i Papi. *Tamen majorum Patrum, idest Apostolorum usus sequendum est*. Agobardo si è troppo avanzato, qualora confutando Amalario dice sopra di questo articolo, non essersi mai detto, che le Litanie fossero senza digiuno ed astinenza di carne. *Nunquam dictum est, nec a parum sapientibus*. Sono le Litanie minori, o le Rogazioni Francesi, che Leone III. secondo Anastasio Bibliotecario trasportò a Roma, con il medesimo zelo, che Carlo Magno fece osservare in Francia le Litanie Romane: *Iste Pontifex constituit, ut ante diem Ascensionis Dominicæ, Litaniæ celebrarentur*. Il prefato Pontefice disegnò le varie Processioni, che si dovevano fare in essi tre giorni. Ei non parlò del digiuno, ma Pier Damiano non l' ha taciuto, e diede loro gli stessi digiuni, che si osservano le vigilie delle gran Feste. Vero è, che in questo luogo ei non parla che della maggior Litania del giorno di S. Marco, ma vi fa l' osservazione, che già qui sopra toccammo, che il digiuno di questa Litania la vince sopra la doppia solennità di S. Marco, e del tempo Pasquale. Donde può agevolmente conchiudersi ciò, ch' e' pensò delle Rogazioni Francesi. Questo dotto Cardinale (b) autorizza il suo sentimento col Canone del Concilio di Magonza, che abbiamo riferito, ma ch' egli pure riferisce alquanto diversamente. *Placuit nobis, ut Litania major observanda sit a cunctis Christianis uno die, septimo Kalendas Maij, sicut in Romana Ec-*

(a) *De Offic. Eccl. lib. 2. cap. 37.*

(b) *Lib. VI. Epist. 35.*

Eccleſia conſtitutum reperimus, & ſicut Patres noſtri conſtituerunt: non equitando, &c. Pier Damiano ha detto *uno die*, laddove il Canone del Concilio di Magonza, com' egli è nel medeſimo Concilio e ne' Capitolari, dice *tribus diebus*. Tal differenza non oſtava per il digiuno, che Pier Damiano voleva mantenere: ma ella giova molto per appoggiar ciò, che abbiamo detto qui ſopra, che il cangiamento che il Concilio di Magonza aveva voluto fare nelle Litanie maggiori, non ebbe ſuſſiſtenza, e fu verſimilmente corretto nel Concilio II. di Aquiſgrana, che deſtinò il giorno di S. Marco, che è ſtato notato da Pier Damiano, benchè il vero Canone del Concilio di Magonza non l' aveſſe del tutto notato. Può aggiugnerſi a ciò non eſſer coſa nuova nell' uſo degli Scrittori del tempo di mezzo, o anche de' Compilatori de' Canoni di mutar qualche termine ne' Canoni per rendergli più conformi alla Diſciplina Eccleſiaſtica della loro età.

V. Stefano Ponchero Veſcovo di Parigi nelle Coſtituzioni Sinodali pubblicate alquanto dopo l'anno 1500. rinnovò il Canone antico del Concilio d'Orleans ſopra le Rogazioni, che precedono immediatamente l' Aſcenſione, volle che vi ſi oſſervaſſe l' aſtinenza del tutto ſimile a quella di Quareſima, e ingiunſe a i Padroni di eſimere il loro ſervi e le loro ſerve dal travaglio, affinchè la ſolennità foſſe più celebre, e che ſi attendeſſe puramente all' opere della ſalute (*a*). *Per quod ſervi & ancillæ ab opere relaxentur, quo magis plebs univerſa conveniat, &c.* San Carlo paſsò più avanti nel ſuo primo Concilio Provinciale, e vi ordinò il digiuno ne i tre giorni delle Rogazioni, ſecondo l' uſo più antico (*b*). *Ut triduo Rogationum poſt Aſcenſionem Domini ex veteri inſtituto in Mediolanenſi Eccleſia jejunium adhibeatur.* Era una ſingolarità della Chieſa di Milano, come queſto Decreto la dà a conoſcere, che le Litanie minori o le Rogazioni Franceſi foſſero fiſſate a i tre primi giorni, non della ſettimana dell' Aſcenſione, ma della ſettimana ſeguente. San Carlo l' ha oſſervato ancora più eſpreſſamente nelle Iſtruzioni, e Lettere Paſtorali, che pubblicò per far rivivere tutta l' antica pietà de' Fedeli in queſto tempo. Queſt'uſo particolare aveva il vantaggio, ch'era un

(a) *Synod. Pariſ.* 247.

(b) *Acta Eccleſ. Mediolanenſ.* pag. 12.

un digiuno opportuno e di convenienza dopo il rapimento dello Sposo divino dalla Chiesa al Cielo, e una preparazione a chiedere e ricevere il divinissimo Spirito nel giorno della Pentecoste. S. Carlo inculca questo Statuto nella sua Lettera a i Parrochi, in cui vuole, che annunzino la Domenica precedente i tre giorni delle Rogazioni, e l'obbligo generale di digiunare. (a). Quanto alle Litanie maggiori del giorno di San Marco, S. Carlo le trovò abolite nella sua Diocesi, e le ristabilì nel suo secondo Sinodo Diocesano. Giossano (b) conferma ciò, che diciamo, e aggiugne che il S. Arcivescovo non mancò mai alle Processioni di queste Rogazioni, che principiavano avanti giorno col ricevimento delle Ceneri, che duravano fino a tre o quattro ore dopo mezzo dì, che vi faceva ogni mattina una Predica per esortare i popoli alla penitenza, vi cantava la Messa, e si digiunava in pane e acqua, e non soffriva, che veruno Ecclesiastico mancasse ad una così santa cerimonia.

(a) *Ibid. pag.* 335.

(b) *Lib. 2. cap.* 21.

VI. Parlammo qui sopra del digiuno de' Niniviti, del quale alcuni Fedeli ostentavano d'essere imitatori, digiunando tre giorni continovi, e senza prendere un minimo che, e gli chiamavano *Triduanos*; Sant' Isidoro Vescovo di Siviglia gli dà questo nome (c), e parla ancora del digiuno delle Calende di Gennajo. Il Concilio IV. di Toledo nel 633. attesta, che era anche in uso, e per renderlo più consimile a' giorni di Quaresima, ordina che non si canterà il Cantico Solenne d'allegrezza, *Alleluja*, e che si useranno gli stessi cibi di Quaresima, cioè pesce e legumi, astenendosi alcuni anco dal vino (d). *In temporibus quoque reliquis, id est Kalendis Januarii, quæ propter errorem Gentilitatis aguntur, Alleluja omnino non decantetur. In quibus etiam præter piscem & olus, sicut & in illis quadraginta diebus, ceteris carnibus abstinetur; & a quibusdam etiam non vinum bibitur.*

(c) *De Eccl. Offic. lib. 1. cap. 41. 42.*

(d) *Can. 10.*

CA-

CAPITOLO XXII.

De' Digiuni ordinarj ordinati da i Veſcovi.

I. *Autorità de' Veſcovi a ordinare nuovi digiuni.*
II. *Gl' Imperadori e i Re mantengono l' autorità delle Chieſe, e ordinano anch' eſſi delle Litanie con digiuni e limoſine.*
III. *Eſempio memorabile delle Rogazioni e de' digiuni, che ordinò Carlo Magno.*
IV. *Eſempio del Re Gontrano.*
V. *I Veſcovi facevano oſſervare i digiuni pubblicati dall' Imperadore.*
VI. *Riunione della autorità de' Veſcovi e de' Principi per ordinare nuovi digiuni.*
VII. *Riſcatto de' digiuni.*
VIII. *Digiuni ordinati per le Crociate.*
IX. *Nuovi Eſempj.*
X. *Obbligo di ordinare digiuni ne' biſogni ſtraordinarj.*

I. I Veſcovi hanno ſempre avuta l' autorità d' ordinare digiuni ſtraordinarj a i loro Dioceſani, ne' nuovi biſogni della Chieſa, o dello Stato. I Concilj Provinciali hanno renduta teſtimonianza a queſta giuriſdizione, nel tempo ſteſſo, che la limitarono per conſervare la uniformità della Diſciplina tra le Chieſe d'un medeſimo Stato. Il Concilio IV. d' Orleans nel 541. vietò a i Veſcovi d' anticipare il principio regolato da sì lungo tempo de i digiuni di Quareſima, ordinando nuovi digiuni nelle ſettimane della Quinquageſima, o della Seſſageſima, il che tendeva a francar dal digiuno i Sabbati di Quareſima (*a*). *Quadrageſima ab omnibus Eccleſiis æqualiter teneatur, neque Quinquageſimam ante Paſcha, aut Sexageſimam, quilibet Sacerdos præſumat indicere.* I Veſcovi adunque avevano la podeſtà di ordinar de' digiuni, ma non dovevano uſarne a ſpeſe della unità e della pace della Chieſa, che dipende talvolta dalla uniformità, anche nelle coſe in ſe ſteſſe indifferenti.

(a) Can. 2.

Il

(a) *Can.35. Capitul.Lib.5. cap.152. Capitul. Baluz. Tom.1. pag. 854.*

Il Concilio di Magonza nell' 813. (*a*), dopo aver regolato i digiuni delle Litanie maggiori e delle Quattro Tempora, diè poscia un nuovo peso di autorità a i digiuni, che fossero straordinariamente ordinati, minacciando gli orgogliosi violatori di una così santa obbligazione della stessa scomunica, che altravolta comandò il Concilio di Gangra. *Quod si quis indictum jejunium superbiendo contempserit, & observare cum ceteris Christianis noluerit, in Gangrensi Concilio praecipitur, ut anathematizetur, nisi emendare se studeat.* Quel che mi fa giudicare essere de' digiuni straordinariamente ordinati, che debbano intendersi questi digiuni, si è, che ne' Canoni precedenti non era stato parlato d' annunziare anticipatamente a i Popoli i digiuni seguenti, o delle Rogazioni, o delle Quattro Tempora; e che al tempo dell' Imperio di Carlo Magno s' ordinavano bene spesso novelli digiuni per nuove necessità. Il Concilio IV. d' Orleans ci fa sapere, che il Vescovo doveva annunziare ogni anno (*b*) nel dì della Epifania il giorno di Pasqua, e per conseguenza la Quaresima. Il Sinodo Antissiodorese nel 578. ci attesta, che i Parrochi debbono annunziare al gregge loro lo stesso giorno della Epifania il principio della Quaresima, essendosene anticipatamente informati dal loro Vescovo per mezzo d' Inviati espressi. Ma passa bene un gran divario tra ordinare un digiuno, e annunziare in qual giorno principierà un antico digiuno della Chiesa.

(b) *Can.1.*

II. Quel che avvi per avventura di più rilevante in questo Canone del Concilio di Magonza, egli è di non osservi specificato per quale autorità tali digiuni saranno ordinati. Non sono i soli Vescovi, che hanno usato di questa podestà. I Principi supremi hanno spessissimo ordinato de' digiuni, delle Litanie, e delle Limosine, benchè nol facessero verisimilmente senza il consiglio de' Vescovi. Pippino Re di Francia essendo stato favorito dal Cielo d' una abbondanza straordinaria dopo una estrema carestia, scrisse a i Vescovi, affinchè facessero celebrare delle Litanie senza digiuno, servendo ciò per un rendimento di grazie (*c*). *Unusquisque Episcopus in sua Parochia Litanias faciat, absque jejunio indicto, nisi tantum in laudem Dei, quia talem nobis abundantiam dedit.*

(b) *Capitul. Baluz. Tom.1. pag.186.*

dedit: ognuno doveva fare delle limosine, e alimentar qualche poverello: *Et faciat unusquisque homo suam eleemosynam, & pauperes pascat*; finalmente fu ciascuno obbligato di dare almeno le decime. *Ut unusquisque homo, aut vellet, aut nollet, suam decimam donet*. Il Capitolare di Lodovico il Mansueto nell' 823. comanda a i Soprantendenti, ch' egli mandava, e che distribuiva in tutto il suo Impero, di far osservare i digiuni, che i Pastori della Chiesa avevano ordinato. (a) *Jejunia ab Episcopis indicta reverenter observent, & suos observare doceant, & compellant*. Carlo Magno aveane comandato altrettanto nel 789. (b). *Ut Ecclesiastica a Sacerdotibus jejunia constituta sine necessitate rationabili non solvantur*.

(a) *Ibid. pagg.* 220.635.738. 878.

(b) *Capitul. lib.*1. *cap.* 47. *& lib.*2. *cap.*7. *& lib.*5. *cap.* 270.

III. Ma lo stesso Carlo Magno per render grazie a Dio d' una insigne vittoria riportata sopra gli Avari o Ungari, celebrò egli stesso in persona, e dipoi fe' celebrar dappertutto delle Litanie per tre giorni, che meritano tanto più d' esser qui riferite, quanto ch'egli stesso ne fa la descrizione nella Lettera, che scrisse alla Regina Fastrada, e ch' elleno furono accompagnate con digiuni e limosine. Può giudicarsi delle sollecitudini, che questo Principe prendeva per meritar da Dio delle vittorie, per la gratitudine che gliene dimostrava dopo averle ottenute. Imperocchè la premura di tutti gli uomini è sempre maggiore a chieder grazie, che a ringraziarne chi le comparte. Le Litanie durarono tre giorni consecutivi, il Lunedì il Martedì e il Mercoledì. *Nos tribus diebus Litaniam fecimus* (c). I Vescovi ordinarono, che in esse si astenessero dalla carne, e dal vino, quei che volevano riscattare la facoltà di bere del vino in questi tre giorni, venivano taxati a maggiori o minori limosine, a proporzione de i loro averi, *Et a vino & a carne ordinaverunt Sacerdotes nostri, ut abstinuissent, & qui redimere voluisset, quod vinum licentiam habuisset bibendi tribus ipsis diebus*, &c. Oltre questi digiuni o compiuti o riscattati, bisognava ancora, che ognuno facesse delle limosine, la cui misura doveva essere, o la propria carità, o la possibilità. *Eleemosynam verò unusquisque secundum propriam atque bonam voluntatem, vel juxta possibilitatem fecisset*. Tutti i Sacerdoti

(c) *Du Chesne Tom.*2. *pag.* 187.

doti furono obbligati a dire una Messa, e tutti i Chierici che sapevano il Salterio, di recitarne cinquanta Salmi: assistettero tutti alle Processioni senza scarpe; e tutto fu fatto per il concorso della podestà Reale e Sacerdotale. *Sic confideraverunt Sacerdotes nostri, & nos omnes ita aptificavimus, & Domino adjuvante complevimus.* In ultimo Carlo Magno ingiunse alla Regina d' imitar quest' esempio, e di far celebrare simili Litanie. *Volumus ut tu cum &c. considerare debeas qualiter ipsæ Litaniæ ibidem factæ fiant.* Non dobbiamo dopo di ciò maravigliarci, se le vittorie di tanto gran Principe furono sì grandi e continove, per essere i suoi ringraziamenti a quello ch' erane l' Autore, così memorabili e accompagnati da tante sode virtù. Imperocchè non era la pompa nè il lustro esterno, che rendeva i di lui ringraziamenti magnifici e commendabili, erano bensì i digiuni continovi, le fervide orazioni, l' effusioni delle limosine, e tutti i segni di penitenza. Era in vero meritare nuove vittorie con rendere tali rendimenti di grazie per le precedenti.

IV. Regnando i Re Francesi della prima stirpe, il pio Re Gontrano avendo saputo, che la peste disolava la Città di Marsilia, e che faceva de' progressi dalla parte di Lione, fece in qualche modo la funzione di Vescovo, ordinando delle Litanie, de' digiuni, e delle limosine per tre giorni, e per dare maggior peso a i suoi comandi col suo esempio, operò più tosto come un Vescovo che come un Re, e volle che tutto il Mondo vegliasse ed orasse, non mangiando che pane d' orzo e bevendo dell' acqua. Ecco ciò che dicene Gregorio Vescovo di Tours (*a*) non dimostrando essergli mai passato per le mente, che questo Re passasse i limiti della sua podestà. Vero è, che quello buon Re era sempre circondato da Vescovi e da Ecclesiastici. Ma Gregorio Turonese non dicene cosa alcuna in questo luogo. *Sed Rex, ac si bonus Sacerdos, providens remedia quibus cicatrices peccatorum vulgi mederentur, jussit omnem populum ad Ecclesiam convenire, & Rogationes summa cum devotione celebrare, & nihil aliud in usu vescendi, nisi panem hordeaceum cum aqua munda adsumi, vigiliasque adesse instanter omnes jubet. Quod eo tempore ita gestum est.*

(a) *Lib. 9. Hist. cap. 21.*

Per

Per triduum enim ipſius eleemoſynis largius præcurrentibus, ita de cuncto populo formidabat, ut jam tunc non Rex tantum, ſed etiam Sacerdos Domini putaretur.

V. Convien però confeſſare, che gli eſempj di queſti Reſcritti de' Principi per le Litanie, e i pubblici digiuni, furono molto più frequenti ſotto la ſeconda ſtirpe de i Re Franceſi, che ſotto della prima. Abitone, o Attone Veſcovo di Baſilea ſotto l' Imperio di Carlo Magno ſomminiſtracene una prova nel ſuo Capitolare, in cui comanda, che ſi oſſervino fedelmente i digiuni, che ſaranno pubblicati o dal Principe, o dalla Chieſa (*a*). *Indictum verò jejunium, quando a Palatio, vel a Domo fuerit denunciatum ab omnibus generaliter obſervetur.* Io non penſo già che in vece di *Domo*, ſia d'uopo mettere *Domno*, e intendere il Papa, come ſe ci foſſe *Domno Apoſtolico*. Se ſi foſſe parlato del Papa, ſarebbe ſtato poſto avanti l' Imperatore. L'uſo ſembra tale in tutti i monumenti iſtorici dell' Imperio di Carlo Magno e della ſua auguſta Famiglia, che fu mai ſempre riſpettoſiſſima verſo la S. Sede. I Pontefici non ordinavano allora digiuni nelle rimote Provincie della Criſtianità. I noſtri Veſcovi, i noſtri Re, e i noſtri Imperatori ne ordinavano ſovente. Gli eſempj precedenti e i Capitolari ne fanno fede. Biſogna adunque riconoſcere, che di quel tempo la Chieſa Cattedrale chiamavaſi *Duomo*, com' è tuttavia l'uſo in Milano, e in parecchie Città d'Italia.

(a) *Spicil. Tom. VI. pag. 693.*

VI. I Bulgari conſultarono altresì Nicolao I. intorno alla podeſtà di pubblicare preci e digiuni per i biſogni ſtraordinarj, come in tempo di ſiccità (*b*). Il Papa riſponde loro, che potevano farlo, ma eſſere convenevol coſa, che foſſe il Veſcovo, che ne aveſſe l'autorità e la diſpoſizione, eſſendo antico coſtume, che precedeſſe l'ordine del Veſcovo, e indi ſeguiſſe il conſenſo del popolo. *Vobis quidem hoc agere licet, ſed congruendum eſt, ſi hæc per Epiſcoporum diſpoſitionem fiat, qui ligandi poteſtatem, &c. priſco tempore, quod nunc quoque ſacra tenet Eccleſia, Sacerdotum præcedebat inſtitutio, & omnis penitus ordinatio, & tunc reliqua plebis ſubſequebatur aſſenſus.* Alla qual coſa debbono a un bel biſogno ridurſi gli ſteſſi digiuni ordinati da i Re; imperocchè quantunque ſembraſſe aver eſſi tutta l' autorità, in ſoſtanza

(b) *Cap. 56.*

non facevano che pubblicare il risultato e la deliberazione comune dell' Assemblea de' Vescovi e de' Baroni, in cui ben si sa, che i Vescovi tenevano sempre il primo posto d' autorità, massime nelle cose, che riguardavano la Religione. Lodovico il Mansueto pubblicò un digiuno nell' 828. per il consiglio de' Vescovi e de' Signori del Regno (a). *Recordari vos credimus, qualiter hoc anno consilio Sacerdotum & aliorum Fidelium nostrorum, generale jejunium per totum regnum nostrum celebrare jussimus.*

(a) *Baron. an. 818. num. 29.*

VIII. Il Concilio di Salingostadio nel 1022. inculca ancora l' obbligazione d' osservare esattamente i digiuni comandati da una legittima autorità, senza dire, se sia quella del Vescovo o del Principe: con permissione però di redimere con limosine proporzionate la libertà d' usare di otto sorte di cose vietate dall' astinenza del digiuno (a). *Decretum est etiam, ut omnes bannitum jejunium in quocumque Episcopio celebratur, diligentissime observent, & si quis illarum interdictarum octo rerum aliquam redimere voluerit, unum pauperem, prout facultas fuerit, eadem die reficiat.* Dee credersi, che non si permettesse di redimere tutto il digiuno, eccetto a quelli che non potevano assolutamente digiunare: ma lasciavasi solamente la libertà d' usare d' una delle otto sorte di cibi vietati, compensando questa mortificazione con limosine. *Si quis aliquam illarum octo rerum redimere voluerit.*

(b) *Can. 15.*

VIII. Verso il fine del medesimo secolo undecimo cominciammo le nostre Crociate per la conquista della Palestina, e dobbiamo confessare, che in questa occasione fu principalmente, che i Papi, i Vescovi, e i Principi usarono più di frequente dell' autorità di ordinare de' digiuni, per tirare sopra le nostre armate le celesti benedizioni. Gregorio VIII. per consiglio de' Cardinali e de' Vescovi (c), comandò per lo spazio di cinque anni il digiuno del Venerdì, e l' astinenza del Mercoledì e del Sabbato, obbligandosi oltre a ciò egli stesso, i Cardinali, e tutta la loro famiglia all' astinenza del Lunedì.

(c) *Roger. pag. 639.*

IX. Negli sregolamenti straordinarj delle stagioni, nelle pubbliche calamità, in cui sembra, che il Cielo abbia di-

dichiarato agli uomini la guerra, i Vescovi sono talora ricorsi a questi digiuni. Leggesene un esempio illustre nella vita di S. Goffredo Vescovo d'Amiens (a). Una straordinaria siccità avea bruciate le messi, e andava consummando tutti i frutti della terra. Ugone Vescovo di Soiffons ordinò un digiuno, e invitò questo Santo, ch' era tuttavia Abbate di Nogent, a trovarsi a Soissons. Vi si concorse da ogni parte con le Urne de i Santi. Goffredo salì in pulpito alle preghiere del Vescovo, per esortare il popolo alla penitenza, e prima che avesse terminata la predica, il Cielo si coprì di nuvole, tramandando subito copiosissima acqua, e come un diluvio di benedizioni. Ecco qual' erasi l'uso di que' tempi, e de' secoli precedenti, di unire alla pompa delle Reliquie, alla orazione, alle Processioni, e alle Litanie il digiuno, e le compagne allora inseparabili del digiuno, la continenza e la limosina, come appresso diremo, affine di rattenere la mano vendicatrice di Dio, e soddisfare alla sua giustizia.

(a) *Surius Nov. die 8. cap. 25.*

X. Il Concilio di Bourges nel 1584. protestò ancora altamente, che apparteneva non solo alla podestà, ma all' obbligo eziandio d' un Vescovo, d' ordinare de' digiuni, nelle necessità della sua Chiesa, a i quali debbono i Fedeli una esatta ubbidienza, per non incorrere le pene Canoniche (a). *Cum res postulabit Episcopi indicant jejunia, ex veteri Ecclesiæ Catholicæ ritu, & ea sub pœna Ecclesiastica & Canonica servare teneantur iis, quibus indicta fuerint.*

(b) *Tit. 8. cap. 3.*

CAPITOLO XXIII.

Degli altri eſercizj di pietà, che accompagnano il digiuno. Primieramente gli Uffici della Chieſa, la Meſſa, la Confeſſione, la Comunione frequente, e le Prediche.

I. *Si condanna la ceſſazione, che nella Spagna erafi introdotta, degli Uffici, e della Predica il Venerdì Santo.*
II. *Quali foſſero gli eſercizj di pietà ne' giorni di digiuno.*
III. *Celebravaſi ogni giorno la Meſſa, eccetto il Venerdì ſanto, e la vigilia di Paſqua.*
IV. *In alcune Chieſe nel corſo della Quareſima davaſi ogni giorno la Comunione.*
V. *In Francia i Fedeli ſi comunicavano tutte le Domeniche di Quareſima, il Giovedì, il Venerdì, e il Sabbato ſanto.*
VI. *Eſempj di Carlo Magno, e Lodovico il Manſueto.*
VII. *I Greci in Quareſima ſoſtituirono in luogo della vera Meſſa, la Meſſa de' Preſantificati.*
VIII. *Quando, e in che occaſione cominciò nella Chieſa Latina la Meſſa ſola del Venerdì ſanto.*
IX. *In che modo il Cardinale Umberto difeſe le noſtre Meſſe in Quareſima contra gli attacchi de' Greci.*
X. *E dee avvedere, che comunicandoſi non ſi rompe il digiuno.*
XI. *In qual guiſa impugnò la Meſſa de' Preſantificati de' Greci.*
XII. *In che tempo cominciò la Meſſa de' Preſantificati tra i Greci.*
XIII. *E infra i Latini.*
XIV. *Si propala un nuovo ſentimento, che la Meſſa del Venerdì ſanto nella Chieſa Latina non è nè la Meſſa de' Preſantificati, nè una Meſſa ſecca, ma una Comunion generale.*
XV. *A Milano non dicefi la Meſſa in tutti i Venerdì di Quareſima a imitazione de' Greci.*
XVI. *Altre oſſervazioni intorno alla medeſima cerimonia del Venerdì ſanto.*
XVII. *Rilaſſamento di queſti ultimi tempi intorno alla frequente Comunione di Quareſima.*
XVIII. *Riſtabilimento della ſanta pietà, e della frequenza de' Sacramenti per opera di S. Carlo.*

I. TErmineremo queſta ſeconda Parte, e tutto queſto Trattato de' digiuni della Chieſa, come abbiam fatto la precedente, per gli Eſercizj di pietà e di pe-

pi-

nitenza che debbono accompagnargli, e che ne fanno tutto il pregio ed il merito. Principieremo dalle Preci; dalla affidulità alle Chiese, dalle Prediche, e dalla frequenza de' Sagramenti.

Già dicemmo qui sopra, che il Concilio IV. di Toledo nel 633. aveva condannato l' abuso di alcune Chiese di Spagna, in cui il Venerdì santo si chiudevano le porte delle Chiese, non cantavasi l' Uffizio, nè vi si predicava (*a*). *Claufis Basilicarum foribus non celebratur Officium, nec Passio Dominus populis praedicatur.* Era una divozione male intesa, la qual faceva, che quelle Chiese ne usavano in questa guisa, per far osservare il lutto e il dolore estremo che avevasi, attesa la morte del Salvadore. Il prefato Concilio comandò, che si ristabilissero gli Uffizj, che si predicasse la Passione di nostro Signore, e che si esortassero con tanto di zelo e di vigore tutti i Fedeli alla penitenza, che si astringessero a implorare ad alta voce la misericordia di Dio, e chiedere il perdono de i loro peccati, affinchè per la espiazione delle loro iniquità potessero prepararsi alla Comunione del giorno di Pasqua. *Ideo oportet eodem die mysterium Crucis, quod ipse Dominus cunctis nunciandum voluit, praedicari, atque indulgentiam criminum omnem populum clara voce postulare: ut poenitentiae compunctione mundati, venerabilem diem Dominicae Resurrectionis remissis iniquitatibus suscipere mereamur; corporisque ejus & sanguinis Sacramentum mundi a peccatis sumamus.*

(a) Can. 7.

II. Non so, se i Francesi fossero più divoti degli Spagnuoli; ma Teodolfo Vescovo d' Orleans ci accenna molti altri obblighi di pietà, communi a tutti i Fedeli nel tempo di Quaresima. Deggiono rendersi tutti alla Chiesa all' ora di Nona, ascoltarvi la Messa, e indi il Vespro, poscia fare le loro limosine, e andare a prendere la loro refezione. Quei che non potevano per qualche inevitabile necessità trovarsi agli Uffici della Chiesa, dovevano nel tempo stesso pregare in privato, e dipoi cibarsi (*b*). *Concurrendum est ad Missas, & auditis Missarum solennibus, sive Vespertinis Officiis, largitis eleemosynis ad cibum accedendum est. Si vero aliqua necessitate constrictus fuerit, ut ad Missam conve-*

(b) Can. 39.

nire

nire non valeat, affumata veſpertina hora, completa oratione ſua, jejunium abſolvere debet.

III. Gli Uffici adunque ſi celebravano con ſolennità tutti i giorni di digiuno, celebravaſi ogni dì della Quareſima il divin Sacrificio, eccetto il Venerdì ſanto, e la vigilia di Paſqua, e tutto il popolo ci aſſiſteva. I Capitolari di Carlo Magno ci fanno ſapere', che l'uſo della Chieſa Romana era paſſato in Francia, di non offerire il tremendo Sacrificio i due ultimi giorni di Quareſima (a) .. *Nec Miſſa in Paraſceve, aut in Sabbatho ſancto, vel divina myſteria bis duobus diebus celebrentur: Canonibus quippe jubentibus, biduo iſto Sacramenta penitus non debent celebrari.* Il Canone da noi riferito del Concilio IV. di Toledo, ci fa giuſtamente credere, che l' iſteſſo coſtume aveva luogo nella Spagna. Ma la ſoſpenſione del Sacrifizio ne i due ultimi giorni di Quareſima, ella è un ſegno, che celebravaſi tutti gli altri giorni nella Chieſa Latina, ed è ben noto, che le Meſſe non ſi celebravano nelle Chieſe maggiori ſe non ſe per invitarvi i popoli.

(a) *Lib. 7. cap. 333.*

IV. Nicolao I. porta anche più oltre la divozion de' Fedeli in Quareſima, e ſommioliracene nel tempo ſteſſo evidentiſſime pruove di quanto abbiam detto. I Bulgari l' avevano conſultato, ſe foſſe neceſſario comunicarſi ogni giorno in Quareſima, egli riſpoſe loro, che deſiderava ardentemente che il faceſſero, e che dovevano farlo, ſe la di loro coſcienza non era gravata d'alcun peccato, e ſe il loro affetto non era attaccato a coſa non lecita (b). *Corpori & Sanguini Dominico quotidie in Quadrageſima majori ſi deberetis communicare, conſulitis. Quod ut fiat, Dominum omnipotentem ſuppliciter exoramus, & vos omnes vehementiſſime exhortamur, ſi tamen mens in affectu peccandi non ſit, vel hanc non de criminabilibus peccatis conſcientia impetitens, vel non reconciliata forteſſe accuſet.* Queſto Papa non avrebbe parlato così a de' nuovi convertiti, ſe il coſtume degli antichi Fedeli a Roma non foſſe ſtato di comunicarſi ogni giorno in Quareſima, almeno di quei che vivevano criſtianamente. Quindi il prefato Pontefice ſoggiugne ancora, che biſogna comunicarſi ogni giorno in Quareſima, e che deve darſi alla ora-

(b) *Cap. 9.*

zio-

zione, alla continenza e al Sacrifizio tutto questo tempo consacrato alla penitenza. *Interim tantum Quadragesima, quam mos Ecclesiæ majorem appellat, omni est die, servato superiori tenore, communicandum; quoniam semper est orationi vacandum & sacrificiis Fidelium concurrendum, &c.*

V. Se i Francesi non comunicavansi tutti i giorni di Quaresima, lo facevano almeno spessissimo. Il citato Teodolfo Vescovo Aurelianese o d'Orleans prescrisse a' suoi Diocesani di confessarsi una settimana avanti Quaresima, di ricevere la penitenza da i Sacerdoti, di riconciliarsi co' loro nemici, e di passare la Quaresima in una purità, che gli disponesse a celebrare degnamente la Festa di Pasqua (a). *Hebdomada una ante initium Quadragesimæ confessiones Sacerdotibus dandæ sunt, pœnitentia accipienda, discordantes reconciliandi, &c. Et sic ingredientes in beatæ Quadragesimæ tempus, mundis & purificatis mentibus ad sanctum Pascha accedant.* Indi questo Prelato dichiara, che tutti quei che non sono scomunicati, debbono comunicarsi tutte le Domeniche di Quaresima, il Giovedì, il Venerdì, e il Sabbato della Settimana santa, finalmente il dì della Pasqua con tutta la sua settimana (b). *Singulis diebus Dominicis in Quadragesima, præter hos qui excommunicati sunt, sacramenta Corporis & Sanguinis Christi sumenda sunt: & in cœna Domini, & in Parasceve, in vigilia Paschæ, & in die Resurrectionis Domini omnibus ab omnibus communicandum: & ipsi dies Paschalis hebdomadæ omnes æquali religione colendi sunt.* Ecco qual'era la disciplina della Francia, si obbligavano tutti i Fedeli a confessarsi avanti Quaresima, e a comunicarsi tutte le Domeniche di Quaresima, ma si astrignevano anche ben da vantaggio a comunicarsi il Giovedì, il Venerdì e il Sabbato della Settimana santa, e il giorno di Pasqua.

(a) Cap. 36.

(b) Cap. 41.

VI. Lo Scrittore della Storia di Lodovico il Mansueto, ci ha detto qui sopra, che questo pio Imperatore impiegava tutta la Quaresima alla Salmodia, alla orazione, a i Sacrifici solenni dell' Altare, a fare delle limosine, per modo che appena prendeva un giorno o due della Quaresima, per fare un poco di esercizio a cavallo (c). *Quadragesimale jejunium inchoavit, &c.*

(c) *Du Chesne Tom. 2. pagg. 318. 319.*

So-

Solitus erat hoc tempore pſalmorum decantatione, orationum inſtantia, Miſſarum celebratione, eleemoſynarum liberalitate, cum ſumma devotione totum ſolenne reddere, ita ut vix uno aut duobus diebus propter exercitationem equeſtatus indulgeret. I torbidi dello Stato impedirono una volta queſto Imperadore di applicarſi a i ſuoi eſercizj di pietà, riparò in qualche modo cotal difetto nell' ultima ſua malattia, in cui cadde da lì a poco, confeſſandoſi e comunicandoſi ogni giorno per quaranta giorni, e non vivendo che della Eucareſtia. *Per Epiſcopum Metenſem quotidie confeſſionis ſuæ munus, ſacrificium cordis contribulati, quod Deus non deſpicit, offerebat. Cibus ejus erat ſolummodo per dies quadraginta Dominicum corpus*. Il Monaco di S. Gallo ci ha parimente qui ſopra aſſicurati, che Carlo Magno non ſi poneva a tavola in Quareſima, ſe non dopo avere aſſiſtito alla Meſſa e a Veſpro (*a*). *Carolus hanc conſuetudinem habebat, ut in Quadrageſimæ diebus octava hora diei Miſſarum celebritate pariter cum veſpertinis laudibus peracta, cibum ſumeret*. Abbiamo detto la ragione, perchè queſto Imperadore anticipava l'ora della Meſſa e del Veſpro, affine di poter mangiare ſubito dopo; e non ritardare troppo lungamente il paſto di quel, che non potevano refiziarſi, che lungo tempo dopo di lui. Si continovò ſempre in anticipando l'ora del paſto ne' ſecoli ſeguenti, d' anticipare altresì l'ora della Meſſa e degli Uffici. Queſta ſi è una prova coſtante, che tal' uſo non è venuto, ſe non perchè il comun de' Fedeli cominciava la ſua refezione in Quareſima, dopo avere aſſiſtito alla Meſſa e al Veſpro.

(a) *Ibid. pag. 111.*

VII. Verò è, che nella Chieſa Greca la Meſſa non dicevaſi punto in Quareſima ne' giorni di digiuno, ma ſolamente i Sabbati, le Domeniche, e la Feſta della Annunziazione. Ma andavaſi perſuaſi, che tutti i giorni di Quareſima dovevano eſſere conſacrati alla orazione, perciocchè vi ſi ſoſtituiva una Meſſa ſecca, o la Meſſa de' Preſantificati, in vece della Meſſa, o del vero Sacrificio, di cui i Greci non potevano unirne la gioja con la triſtezza de' digiuni. Queſt' uſo non cominciò verisimilmente al Concilio *in Trullo*, benchè ci foſſe autorizzato col Canone ſeguente (*b*). *In omnibus ſanctæ Quadra-*

(b) *Can. 52.*

dra-

dragesime jejunii diebus, praterquam Sabbatho & Dominica, & & sancto Annunciationis die, fiat sacrum Praesanctificatorum ministerium. Ella è una Messa a un dipresso consimile a quella della Chiesa Latina nel Venerdì santo.

VIII. Non è tanto malagevole lo 'ndovinar la ragione, quanto di trovare il principio di questa Messa del Venerdì santo appo i Latini. Questo giorno non avendo vero Sacrifizio, secondo la Decretale d' Innocenzo I. ch' era fondata sopra l' uso precedente, e che die' fondamento all' uso de' secoli seguenti, ed essendo il Sacrifizio come l' anima della solennità di tutti gli Uffici Ecclesiastici, era difficile di trattenere i Fedeli per tutto quel sacro giorno negli esercizj della cristiana pietà, senza dar loro almeno l' immagine del Sacrifizio. Non ebbesi l' istesso bisogno di dare una Messa de' Presantificati nel Sabbato santo, perchè la Messa della notte di Pasqua in cui si battezzavano solennemente i Catecumeni, non dicevasi più si tardi, e anticipavasi ogni anno più verso il mezzo dì del Sabbato. Potrebbe adunque credersi, che ciò seguisse al tempo delle nostre Crociate, che i nostri Prelati Latini avendo osservato nella Grecia e in Oriente la Messa secca de' Greci ne' giorni di digiuno, che non celebravano il vero Sacrifizio, giudicarono doverla imitare in Occidente il giorno del Venerdì santo, che è il solo, in cui non avvi assolutamente Sacrifizio. Il Canone del IV. Concilio di Toledo, qui sopra allegato, dà a divedere la necessità d' occupare i popoli agli Uffici solenni, ne' giorni de' nostri sublimi misterj.

IX. Non può dirsi giusto, se i Vescovi Greci, che assisterono al Concilio *in Trullo*, e vi fecero un Canone della Messa de' Prefantificati per i digiuni di Quaresima, avessero disegno di soggettarvi la Chiesa Latina, che non ebbe parte al di loro Concilio. Ma si sa, che intorno all' anno 1050. al tempo della disputa del Cardinale Umberto co' Greci a Costantinopoli, avevan costoro cotal pretensione, e con altrettanta ignoranza che temerità, si avanzarono a dire, ch' egli era il sesto Concilio Generale, che aveva fatto questi Canoni, che il Papa Agatone avevagli confermati, confermando il sesto

Concilio, che la Messa che i Latini celebravano nei giorni di Quaresima doveva per conseguenza essere abolita; finalmente che non era digiunare cibandosi del Corpo e Sangue della nostra Vittima divina. Il Cardinale Umberto replicò loro (a), con somma dottrina e molto vigore, che il sesto Concilio non aveva fatto questi Canoni; che la Chiesa Occidentale non gli avea mai ricevuti; che non era al tempo del sesto Concilio, che fosse abbisognato cominciare ad insegnare alla Chiesa Greca o Latina, la maniera di celebrare il Sacrificio; che le due Chiese erano passate d' intelligenza, ed eransi bene spesso unite in generali Concilj avanti il sesto, senza toccare queste quistioni, che i Messali Romani ricevuti da tutta la Chiesa Occidentale: *Ex Missalibus Romanorum libris ab omni Occidentali Ecclesia antiquitus receptis*, erano del tempo de' Papi Silvestro, Gelasio, e Gregorio, ed avevano Messe proprie per tutti i giorni di Quaresima, senza che si rompesse il digiuno in altro giorno che la Domenica. *In cujus libris Missalibus omnis dies Quadragesimæ habet specialis Missæ plenarium Officium, & excepta Dominica nullus dies ejus solvit susceptum jejunium*. Che questo costume non potè essere abolito da Papa Agatone, ch' era alienissimo d' opporsi a i Decreti de' suoi Predecessori, de' quali rispettava e l'autorità e la scienza, *Quam traditionem si tentasset Papa Agatho aliquatenus removere Romanis, non audiretur ab eis. Quia licet ipse magnus existerit, præfatis tamen prædecessoribus suis, sicut tempore, ita scientia & authoritate minor fuit:*

(a) *Biblioth. Patrum. Tom. 4. part. 2. pag. 244.*

X. Questo Cardinale s'infiammò dipoi con maggior calore contra lo stravagante pensiero de' Greci, i quali dicevano, che violavasi il digiuno della Quaresima celebrando la Messa perfetta. *Porro unde accepimus omni die jejuniorum perfectam Missam facere, supra curavimus offendere. Nec timemus Caput, quod dicitis Apostolorum, de his qui non jejunaverint Quadragesimam.* Ei dà loro a divedere, ch' egli è cadere nell' infame errore degli Stercorari, il dire che non si è più digiunato, qualora siasi consumato il Sacrificio della divina Vittima de' nostri Altari, ch' egli è un immaginarsi, che questo Cibo celeste sia della medesima condizione, e soggetto alla stessa viltà

de'

de' cibi materiali, in vece di conſiderare ch' egli è il pane della vita, la vita eterna, la verità incarnata, e la ſapienza incorruttibile del Verbo, che noi mangiamo. *Sed o perfide Stercoraniſta, quia putas fideli participatione Corporis & Sanguinis Domini, quadrageſimalia atque Eccleſiaſtica deſolvi jejunia; omnino credens cœleſtem eſcam velut terrenam per aqualiculi fœtidum & ſordidum egeſtionem in ſeceſſum emitti. Qui manducat meam carnem, & bibit meum ſanguinem, habet vitam æternam. Ergo qui Chriſtum manducat, procul dubio vitam æternam manducat.* Queſto Porporato aggiugne, che comunicandoci prendiamo una picciola parte di queſto celeſte pane, perchè egli non è un cibo corporale, ma ſpirituale, e divino, non potendo i veri Fedeli dubitare, che la menoma particella di eſſo pane conſegrato non contenga tutto intero GESU' CRISTO, e tutta la vita eterna. *Cum ſumma parcitate præguſtamus, videre cupientes tantummodo, quam ſuavis ſit Dominus, cujus panis non vult, ſicut nec manna faſtidium. Nec dubitandum in quantulacumque portione ejus Fideles manducare ſibi totam vitam, id eſt Chriſtum.*

XI. Scende poſcia alla Meſſa imperfetta de' Preſantificati, e non ſolo dichiara, ch' ella era ſtata ſino ad allora, ed era pur tuttavia incognita alla Chieſa Latina; ma la impugna con argomenti, ch' e' non avrebbe forſe lor fatto, ſe aveſſe potuto prevedere, che la Chieſa Romana aveſſe abbracciata, e preſcritta ella ſteſſa una di queſte Meſſe imperfette in uno de' più ſanti giorni dell' anno. E' difficil coſa anche agli uomini grandi di contenere il loro zelo e la penna ne i limiti d' una giuſta difeſa. Avevaſi ragione di ſoſtenere la diſciplina della Chieſa Latina contra gli attacchi de' Greci; potevaſi anche abbondare nel proprio ſentimento, e preferire l'uſo de' Latini a quello de' Greci; ma il ſoggetto della diſputa non eſſendo per ſe ſteſſo che una coſa indifferente, non era d'uopo avanzarſi a dire per la difeſa della Chieſa Latina ciò, che un giorno ad eſſa ſarebbeſi potuto opporre, s' ella aveſſe cangiato Diſciplina. Ma ritorniamo alle riſpoſte del noſtro Cardinale, e conſideriamole come ſtrappate a forza dalla ſua lingua e dalla penna, dalle più ridicole e violente calunnie

de' Greci. Ei dice, che nella Chiesa Latina, in qualunque ora, che dicasi la Messa, si dice sempre perfetta, che non riserbasi parte alcuna della Vittima offerta per servirsene cinque giorni a delle Messe imperfette; che la Storia dell' Evangelio, e degli Atti Apostolici rappresentaci sempre Messe compiute celebrate dal Figlio di Dio, e dagli Apostoli, senza riserbarvi niente per altre Messe imperfette; che quantunque la Messa delle Domeniche e delle Feste debba dirsi all' ora di Terza, non è pertanto assolutamente necessaria quest' ora, come lo pretendevano i Greci, alla perfezion della Messa; che potevasi dire la Messa perfetta, o all' ora di Nona, o verso la sera ne' giorni di digiuno, e che in ciò s' imitava maggiormente il Figliuolo di Dio, che istituì e celebrò questo divin Sacrifizio alla Cena, e che sacrificossi ancora sulla Croce verso la fine del giorno. *Quotidie sive Tertia, sive Nona, sive quacunque hora fiat a nobis Missa, non fit nisi perfecta, nec reservatur ex oblatione ejus pars aliqua, ut per dies quinque agatur inde Missa imperfecta. Quia nec sanctis Apostoli leguntur quidquam ex illo primo Corporis & Sanguinis Christi mysterio sub ipsa Cœna distributo reservasse: nec Actus eorum indicant eos aliquando tale quid egisse, aut præcepisse, &c. Et ipsum Dominum legimus, non imperfectam, sed perfectam commemorationem suis Discipulis tradidisse, &c. Alia causa est Dominicæ diei, ac solemnitatum, alia jejuniorum. Si ergo hora Nona, aut Vespertina diebus jejuniorum perfecta agitur Missa, nulla inde contrahitur noxa; quia & Dominus ad Vesperum primam & perfectam administrationem tanti Sacramenti Discipulis instituit, & hora Nona Spiritum tradens, Sacrificium Vespertinum in Cruce consummavit.*

XII. Dopo di che non può dubitarsi, che la Messa secca, o imperfetta, che i Greci dinominano de' Prefantificati, non sia stata incognita alla Chiesa Latina fino al tempo delle nostre Crociate, che cominciarono al fine del medesimo undecimo secolo. Ma in qual tempo precisamente dopo le nostre Crociate principiate, noi usammo la Messa de' Prefantificati, confesso di non averlo per anche potuto scoprire, e che potrà esserci insegnato da qualche studioso osservatore degli antichi Messali Roma-

mani. Quanto a i Greci, eſſi prètendono, che la loro Meſſa de' Preſantificati ſia o del tempo degli Appoſtoli, o del tempo del Concilio di Laodicea, che non permette di dir la Meſſa in Quareſima, che ne' Sabbati e nelle Domeniche, finalmente vogliono, ch' ella ſia più antica di S. Baſilio e di S. Giangriſoſtomo. Leone Allazio che ha fatto una dotta Diſſertazione ſopra di queſta Meſſa, ſi dichiara per queſta oppinione, che parmi poco ſodamente provata. Imperocchè qual veriſimilitudine vi è, che queſta Meſſa abbia avuto corſo in Oriente, e che la prima volta che ne è ſtata ſfatta menzione, ſia ſtato nel Concilio *in Trullo*, verſo il fine del ſettimo ſecolo? Se queſta Meſſa foſſe più antica di S. Baſilio, e di S. Gian Griſoſtomo, come mai queſti Padri avendo fatto tanti diſcorſi ſopra i digiuni della Quareſima, e ſovra l' obbligazione d' unire al digiuno l' aſſiduità agli Uffici della Chieſa, e all' orazione, non avrebbero mai detto una parola di queſta Meſſa? Come non ſi ſarebbero eſſi preſo il penſiero di ripulir queſta Meſſa, e darle un' altra forma, una nuova bellezza, come fecero alla Meſſa ordinaria degli altri tempi dell' anno? Se queſta Meſſa foſſe ſtata in uſo al tempo del Concilio di Laodicea, come i Veſcovi di queſto Concilio non ne avrebbero parlato tanto chiaro, quanto il Concilio *in Trullo*? Nonpertanto il Concilio di Laodicea ſi contenta di vietare la celebrazione del Sacrificio ne' giorni di digiuno della Quareſima, ſenza inſinuare in alcun modo, che ſi ſupplirà a tal difetto con una Meſſa imperfetta. Che ſe Leone Allazio ſi fonda ſulla frequente Comunion de' Fedeli ne' primi ſecoli, dee riſpondeſſegli, che i Fedeli ſi comunicavano allora, o ſeparatamente nelle loro abitazioni, perchè permettevaſi loro di portare l' Eucariſtia alle lor caſe, di cuſtodirveja, e di comunicarſi per molti giorni, or queſta Comunione de' Secolari nelle lor caſe non era in verun modo la Meſſa de' Preſantificati. Ovvero ſi comunicavano tutti inſieme in Chieſa, e non avvi veſtigio alcuno che l' abbiano mai fatto ne' ſei primi ſecoli, che dopo una Meſſa perfetta.

XIII. Il più probabile è adunque dire, che i Greci avendo paſſato alcuni ſecoli ſenza celebrare la Meſſa i giorni

i giorni di digiuno in Quaresima, pensarono in fine d' eccitare maggiormente la divozione de' Popoli, e la loro assiduità agli Uffici divini, con celebrare questa Messa imperfetta, e di comunicarsi; e che quest' uso si trovò molto bene stabilito al tempo del Concilio *in Trullo*, per esservi autorizzato espressamente da un Concilio. In quel modo che la Chiesa Latina dopo i primi secoli non ebbe Messa ne' giorni del Venerdì santo, e della vigilia di Pasqua, fino a tanto che nel duodecimo, o decimo terzo secolo ella imitò la Messa Greca de' Prefantificati il giorno del Venerdì Santo, ed anticipò talmente il tempo della Messa della vigilia di Pasqua, che non può dirsi, ch' ella sia senza Messa. Quel che può dirsi di più ragionevole intorno all' uso de' primi secoli di comunicarsi spessissimo, e fuor del tempo e del luogo della Messa, si è, che sopra di quest' esempio si potè istituire nella Messa de' Prefantificati una Comunione fuor della vera Messa, ed una Comunione sotto la sola specie di pane.

XIV. Ci sarà per avventura chi crederà più volentieri, che la nostra Messa del Venerdì santo non sia in verun modo una Messa de' Prefantificati, non essendo certamente una Messa, ma la cerimonia antica che si faceva di comunicare il Clero ed il Popolo senza Messa, e conseguentemente comunicargli con Ostie consecrate nel giorno della Cena. Questa cirimonia viene rappresentata nell' Ordine Romano, che credesi essere dell' ottavo secolo, in cui fu scritto espressamente nella cirimonia del Venerdì santo, *Ordo in die Parasceves*, che in questo giorno non dicesi la Messa, e che dicesene una il Sabbato santo alla veglia della notte. *Feria sexta Parasceves Missa non cantatur, sed usque in Sabbatho sancto usque ad vigilias noctis.* Segue la cerimonia tale che or noi la celebriamo, la prostrazione del Celebrante dinanzi all' Altare, la recitazione d'una Lezione del Profeta Osea, il Tratto, il Canto della Passione, le Collette multiplicate, l' adorazione della Croce, la Processione per andare a ripigliare e riportare l' Eucaristia, ch' erasi riserbata del giorno precedente, la recitazione della Orazione Domenicale, l' orazione *Libera*, la frazione dell' Ostia consegrata,

per

per riporne una porzione nel vino, che in certo modo addiviene consagrato per tale mischiamento, *Sumit de Sanctis, & ponit in Calicem; sanctificatur autem vinum non consecratum per sanctificatum panem.* Indi tutti si comunicano, ed è terminato, dopo di che dicesi Vespro. *Et communicant omnes cum silentio. Et sic expleta sunt universa. Et post paululum Vesperas dicit unusquisque privatim.* Ecco ciò che noi chiamiamo la Messa del Venerdì santo, e l' Ordine Romano dice formalmente, che non è Messa. Non era adunque che una Comunion generale del Clero e del popolo, *Communicant omnes*, e per questa Comunione riserbavansi l' Ostie del Giovedì Santo. Teodolfo prescriveva qui sopra a tutti i Fedeli di comunicarsi consecutivamente questi quattro giorni, il Giovedì, il Venerdì, il Sabbato santo, e la Domenica di Pasqua. Il Cardinale Umberto non aveva adunque torto di sostenere, che la Chiesa Latina non aveva Messa, nè perfetta nè imperfetta, il Venerdì santo, perciocchè una Comunion generale non è punto una Messa. Ei non avrebbe forse biasimato la Messa de' Prosantificati in Oriente, se i Greci fossero stato meno alteri e meno ingiusti verso di noi Latini. Perocchè finalmente ciò che i Greci chiamarono nel settimo secolo la Messa de' Prosantificati, altro non era, che questa Comunion generale o particolare, qualunque fosse il nome che a lei si dasse. Sicchè la differenza delle due Chiese quanto alla Messa de' Prosantificati era una differenza di nomi. Ma il divario effettivo era, che i Greci non celebravano il Sacrificio i giorni di digiuno della Quaresima, e che i Latini lo celebravano tutti i giorni di Quaresima, eccetto il Venerdì santo, e la Vigilia di Pasqua. Da ciò seguene, che le nostre Crociate non cangiarono per avventura altro che il nome di Messa, che cominciammo di dare ad una cerimonia, la quale è per adorare la Croce, e indi fare la Comunione.

XV. L' altre Chiese d' Occidente imitavano verisimilmente in questo punto la Romana, perciocchè il Concilio XIV. di Toledo nel 693. comanda d' offerire ogni giorno il Sacrifizio per il Re, eccetto il Venerdì santo, in cui non dicesene (a). *Nec cuiquam in eadem*

(a) *Concil. Tolet. Can.*

die

die Miſſarum licet ſolennia celebrare. La Chieſa di Milano mantenne ſempre maggiore attenenza con le Chieſe Greche, che veruna dell' altre Chieſe d'Occidente. Il Sinodo XI. Diocesano ſotto S. Carlo Arciveſcovo di Milano, fece queſta oſſervazione, che la Chieſa di Milano, o il Rito Ambrogiano aveva maggior conformità con la Chieſa Greca, principalmente in queſto punto, che ſecondo il Rito Ambrogiano non diceſi la Meſſa i Venerdì di Quareſima, come non diceſene a Roma il Venerdì ſanto, e nelle Chieſe Greche tutti i giorni di digiuno in Quareſima (*a*). *Eccleſia Mediolanenſis illud in antiquiſſimo perpetuoque more & ritu habuit, ſingulis feriis ſextis quadrageſimalibus Miſſæ ſacrificium non celebrare, cum id præter cetera myſteria ſummam quandam & cumulatam populi Catholici ſpiritalem lætitiam præſeferat. Cum hac noſtræ Eccleſiæ conſuetudine & inſtituto, multis ex partibus* convenit, *quod & Romano more ſexta feria in Paraſceve fieri ſolenne eſt; quodque in Quadrageſima itidem præſertim illis feriis in Eccleſia Græca veteri, cum quæ ritus multos Eccleſia noſtra communes fereque eoſdem habet, fieri a Patribus Græcis proditum eſt.* Il Sinodo Diocesano dello ſteſſo S. Carlo (*b*) aveva di già ingiunta l' oſſervanza fedele di queſt' uſo a tutti quei, che ſeguivano il Rito Ambrogiano, benchè ordinaſſe a quelli che ſeguivano il Romano nelle Chieſe ſteſſe di Milano, di celebrare la Meſſa ne' Venerdì comuni di Quareſima.

(a) *Act. Eccl. Med. pag. 421.*

(b) *Ibid. pag. 350.*

XVI. Ritorniamo all' Ordine Romano, che Amalario giudica contrario al Decreto d' Innocenzo I. in quanto che fa miſchiare il Corpo di GESU' CRISTO col vino non conſecrato, e che dà la Comunione, in vece di differirla al giorno di Paſqua. L' Arcidiacono al quale Amalario (*c*) fa tenere queſto diſcorſo, era poco erudito in prendere queſta cerimonia e Comunione per i Sacramenti vietati da Innocenzo I. Queſto Papa non aveva proibito che la Meſſa, Amalario riconoſce altrove queſta verità, ma s' inganna ancora dando il nome di Meſſa a queſta ſingolar cirimonia del Venerdì ſanto, e chiamandola altresì la Meſſa degli Appoſtoli. (*d*) *Innocentius Papa ſcripſit Miſſam non celebrari in Paraſceve, & in Sabbatho ſancto. Tamen celebratur Miſſa,*

(c) *Lib. I. cap. 15.*

(d) *Lib. IV. cap. 10.*

que

que celebrabatur ab Apoſtolis, ſcilicet per ſolam oratio-nem Dominicam. Si hoc voluit monſtrare verbis ſuis, ubi dicit, Sacramenta penitus non celebrari, ut nullo modo celebrarentur, nemo id ſervat apud eos. Sed ut populus, qui reficiendus erat ipſo die, haberet in fundamentum Corpus Dominicum; & nihilominus reducatur nobis ad memoriam Miſſa Apoſtolorum, celebratur eadem. Quod non eſt neceſſe fieri in Sabbatho ſancto, quia expectant omnes jejuni uſque ad noctem, quando Miſſa celebratur Reſurrectionis Domini. Queſto Scrittore ſi ſarebbe liberato da un grande intrigo, s' e' aveſſe voluto conſiderare, che non è punto una Meſſa, molto meno la Meſſa degli Appoſtoli, qualora non ſi conſacra; che Innocenzo I. Vietò benſì la Meſſa, ma non la Comunione nel Venerdì ſanto, e che ſe ſi dà il nome di Meſſa alla cerimonia del Venerdì ſanto, è una innovazione ne' nomi, che nulla mutano nelle coſe. Impertanto queſt' Autore ci dà a divedere, che avanti le noſtre Crociate eraſi dato il nome di Meſſa a queſta Comunione del Venerdì ſanto. Il Cardinale Umberto meglio iſtruito degli altri eraſene aſtenuto. Conturtocchè io abbia dato altre aperture qui ſopra, egli è però probabiliſſimo, che quei che ſi applicheranno a queſt' ultimo patere, prenderanno il miglior partito, e il più vicino alla verità. Imperocchè non ſi deve ſperare, che in coſe di natura tanto mutabile e ſi diverſificata, ſecondo i tempi e i luoghi diverſi, poſſano darſi preciſe riſoluzioni e del tutto accertate.

XVII. Nel rimanente non ſolo l' antico fervor de' Fedeli per la freqüente Comunione nel corſo della Quareſima, ma quello ancora de' ſecoli di mezzo, ſi è pur anche raffreddato non poco ne' ſecoli ſeguenti. Le Coſtituzioni Sinodali di Guglielmo Veſcovo di Parigi (*a*) nel decimo terzo o decimo quarto ſecolo, obbligarono ſoltanto i Parrochi di fare iſtanza nelle loro Prediche per ſollecitare tutti i Fedeli, o almeno i Capi di famiglia a confeſſarſi avanti la Domenica delle Palme, e ſe traſcurarano di farlo, di non ammettere la lor confeſſione ſe non dopo l' ottava di Paſqua, vietando loro di mangiar carne per tutto quel tempo. *Qui in hoc negligentes fuerint, in panam uſque poſt octavas Paſche ad Confeſſionem*

(a) *Synod. Pariſ. pag. 27.*

non admittantur, ſed uſque ad illud tempus a carnibus jejunabunt ſicut in Quadrageſima. Era ben queſto un allontanarſi molto dalla pietà de' Fedeli atteſtata dal Capitolare di Teodolfo Veſcovo d' Orleans. Stefano Ponchero Veſcovo di Parigi ci ſi accoſtò alquanto più nelle ſue Coſtituzioni un poco dopo l' anno 1500. ingiugnendo a i Parrochi d' eſortare i loro Parrocchiani a confeſſarſi dal principio di Quareſima, almeno avanti la Domenica delle Palme, di non ricevere al Confeſſionale nella Settimana ſanta, nè in quella di Paſqua, coloro, che differiranno da vantaggio, eccetto qualche grande neceſſità; di prolungare anche di più in aſcoltargli, ſe il giudicano ſpediente, e intanto di non permetter loro d'uſare altri cibi che di Quareſima, ſotto pena di vietar loro l'entrare in Chieſa, ſe moſtrano difficoltà d' ubbidire. In ultimo queſto Prelato condannò e ordinò d' abolire il pernizioſo coſtume di coloro, che aſpettano a confeſſarſi il giorno di Paſqua (*a*). *Ut hortemini ſingulos Parochianos veſtros circa tertium Quadrageſimæ, ut ab hujuſmodi intitio ad Confeſſionem accedant. A vobis, aut a commiſſis a vobis ſimul antequam veniat dies Dominica in Ramis Palmarum. Alias hebdomada ſancta non admittantur, niſi neceſſitate urgente, ad hujuſmodi Pœnitentiæ & Euchariſtiæ Sacramenta, uſque ad octavam Paſchæ aut poſt, prout videritis expedire. Prohibentes eiſdem negligentibus eſum carnium, & ovorum, & caſeorum; & ſi renuerint, ingreſſum Eccleſiæ prohibeatis. Et aboleatur illa mala & damnabilis conſuetudo nonnullorum expectantium diem Paſchæ ad ſeipſos confitendos*. Non è neceſſario, ch' io mi diffonda intorno a i diſordini, a i quali ſi rimedierebbe con l' oſſervanza di queſto Statuto.

(a) *Synod. Pariſ. pag. 279.*

XVIII. San Carlo avvicinaſi anche più all' antica frequenza de' Sacramenti nel corſo della Quareſima, quando nel ſuo quarto Sinodo Diocefano, comandò, (*b*) che i Parrochi ſi affaticaſſero a ristabilire la pratica per l' addietro ſoſtenuta da i Decreti di Papa Silverio, che quei i quali non ſi comunicavano più ſpeſſo, ſi comunicaſſero almeno tutte le Domeniche dell' Avvento, e della Quareſima. *Parochus crebris monitis illud, quod Silverius Pontifex maximus ſtatuit, in conſuetudinem revocare ſtudeat, ut qui ſæpius non communicant, ſingulis ſal-*

(b) *Act. Eccl. Mediol. pag. 339.*

ſaltem Dominicis diebus in Quadrageſima Corpus Domini ſumant, ac præterea diebus Dominicis Adventus. Il Concilio V. di Milano rinnovò lo ſteſſo Statuto, allorchè dopo aver eſortato i Fedeli a paſſare tutto il tempo di Quareſima in aſtinenze, digiuni, ed orazioni, a veſtirſi moderatamente, a fuggire tutti i divertimenti profani; a non trovarſi a i conviti; e uſare con ſomma frugalità anche de' cibi in Quareſima; ad aſſiſtere ogni giorno alla Meſſa e alla predicazione; invitagli finalmente a comunicarſi tutte le Domeniche, ſe non poſſon farlo ogni giorno, come Nicolao I. altra fiata deſideravalo. (*a*). *Miſſæ ſacrificio quotidie interſit, divinis colloquiis ſacriſque concionibus præſens adſit. Moneatur ut vitæ ſanctitati ita incumbat, ut ſingulis Dominicis ſaltem diebus confeſſus Euchariſtiam ſumat, ſi ſingulis diebus non poteſt, id quod olim in conſuetudine uſuque fuiſſe ex Nicolai Pontificis Reſcripto liquido conſtat*. Le Lettere Paſtorali di queſto Santo Cardinale (*b*) per l' Avvento, per la Settuageſima, e per la Quareſima contengono ammirabili ragionamenti ſopra tutti queſti punti di pietà e di Diſciplina.

(a) *Ibid. pagg.* 214. 215.

(b) *Ibid. pag.* 1012. *& ſeq.*

CAPITOLO XXIV.

Della continenza de' Conjugati nel tempo di Quarefima, e degli altri giorni di Digiuno.

I. *Prova tratta da S. Gregorio Turonefe, che la continenza doveva accompagnare il digiuno, particolarmente in Quarefima.*

II. *Altre prove di Teodolfo Vefcovo d' Orleans, e di Erardo Arcivefcovo di Tours.*

III. *Prove tratte da i Canoni d' Irlanda. Tutti i giorni di Domenica, di Feſta, di digiuno e di Communione ſoggetti alla medeſima Legge della continenza.*

IV. *Nicolao I. di queſti ſteſſi inſegnamenti alla nuova Chieſa de' Bulgari.*

V. *Perchè le Nozze ſono vietate in Quarefima e parimente i convitti.*

VI. *Di quale obbligazione ſia queſto debito di continenza in Quarefima.*

VII. *Della continenza de' giorni di Domenica.*

VIII. *Moderazione di Nicolao I. regolata ſopra quella di S. Paolo, che vuole, che tutto ſi faccia di ſcambievole conſentimento.*

IX. *Quanto i Veſcovi e tutti i Paſtori premevano per far oſſervare la continenza, e quanto il coſtume erane generalmente ricevuto.*

X. *Proſeguimento della ſteſſa materia.*

XI. *Le Nozze vietate ne' giorni, che ſi doveva oſſervare la continenza.*

XII. *Nuove prove della premura de' Veſcovi per far oſſervare la continenza in Quarefima.*

XIII. *Nuove prove del duodecimo ſecolo.*

XIV. *Prove tratte da Burcardo, Ivone, e Graziano, e dal Penitenziale Romano.*

XV. *Eſempio memorabile di S. Lodovico nel ſecolo decimo terzo.*

XVI. *Prove cavate dal Concilio di Toledo nel 1473.*

XVII. *Nuove tratte da i moderni Canoniſti.*

XVIII. *Rinnovellamento d' una parte dell' antica Diſciplina per San Carlo Arcivescovo di Milano.*

XIX. *La continenza era di precetto in Oriente in Quarefima, e in tutti i giorni di digiuno.*

XX.

XX. *Si giustifica questa Disciplina de' Greci, con l' esempio della Chiesa Latina che obbligava i penitenti alla continenza. Or la Quaresima è un tempo di penitenza per tutti i Fedeli.*

I. I Digiuni, la Comunione, e le Feste erano tre diverse ragioni, che obbligavano alla continenza le persone conjugate.

S. Gregorio di Tours dopo aver raccontato la miracolosa guarigione d' una creatura sconfratatta (a), dice, che gli stessi genitori riconobbero e confessarono con vive lagrime, che la causa di tanto difetto era stata la loro incontinenza, per essere stata concepita in una notte di Domenica. L' antidetto Prelato ammonisce poscia le persone congiunte in matrimonio di passare con purità e santamente queste notti, per non far cadere pene così lunghe sopra de' loro figliuoli per un sì breve diletto. *Cavete o Viri, quibus sunt injuncta conjugia. Satis est aliis diebus voluptati operam dare. Hanc autem diem in laudibus Dei impollutam deducite; quia si in ea conjuges simul convenerint, ex inde contracti, aut epileptici, aut leprosi filii nascuntur; sitque hoc quod diximus documentum, ut malum quod una nocte committitur, in multorum spatia annorum perferatur.* Quest' esempio si è potuto riferir qui, perciocchè molti digiunavano il Sabbato, la notte del Sabbato ch' entravasi nella Domenica, si passava in veglie, e darassi a divedere nella continovazione di questo Capitolo, che non può separarsi la causa della Domenica da quella de' giorni di digiuno intorno alla continenza.

(a) *De Mirac. libr. 2. cap. 14.*

II. Teodolfo dichiarò altamente nella sua Istruzion Pastorale, che dovevasi osservare la continenza in tutta la Quaresima, affinchè con la purità del cuore e del corpo ciascuno si disponesse alla solennità della Pasqua; perdendo il digiuno poco meno che tutto il suo pregio, se non venga accompagnato dalla castità, dalle limosine, dalle veglie, e dalle orazioni. *Abstinendum est in his sacratissimis diebus a conjugibus, & caste & pie vivendum, ut sanctificato corde & corpore isti sancti dies transigantur, & sic perveniatur ad diem sanctum Paschæ.*

Quia

Quia pene nihil valet jejunium, quod conjugali opere polluitur, & quod orationes, vigiliæ & eleemosynæ non commendant. Erardo Arcivescovo di Tours fa la medesima Costituzione per tutti i giorni di Festa e di digiuno, ammonendo nel medesimo tempo i Fedeli, che il fine del maritaggio non è in verun modo una voluttà sensuale, ma la produzion de' figliuoli; alla qual cosa si affà benissimo l'osservanza della castità nelle Feste, e ne' digiuni, nel rimanente il mezzo più efficace per astenersi da i piaceri illeciti è di privarsi talvolta da quei, che sono leciti. Ecco a parer mio il senso del Decreto dell' Arcivescovo Erardo. *Ut diebus festis & jejuniorum a conjugibus se abstineant. Et quia non est concessa uxor causa libidinis, sed filiorum: & omnia prohibeantur illicita, parcaturque a licitis.*

III. I Canoni d' Irlanda hanno molta conformità al Decreto di Erardo, ma particolarizzano maggiormente i vari tempi dell' obbligo della continenza tra i Fedeli conjugati. *In quibus Quadragesimis anni & in Dominica die, & in feriis quartis & in sextis feriis conjugales continere se debent. In omnibus solemnitatibus, & in illis diebus, quibus uxor pragnans est, &c.* La continenza era adunque prescritta in tre Quaresime, cioè di Pasqua, della Pentecoste, e di Natale, come pur gli altri giorni di digiuno, tali ch' erano verisimilmente in Irlanda i Mercoledì e i Venerdì di tutto l' anno, secondo la pratica de'Greci (*a*). Ella era altresì prescritta le Domeniche e le Feste secondo questi Canoni, conformi in ciò a tutti i Canoni dell'altre Chiese. La ragione si è, che i giorni di Festa e di digiuno sono principalmente destinati all' orazione, nel qual tempo l' Appostolo ha desiderato, che i Fedeli conjugati vivessero, come se nol fossero. Erardo Arcivescovo di Tours aveva altresì prescritto la continenza ne' giorni di Domenica e delle Feste, almeno quando si comunicavano in essi. Il Decreto di questo Prelato diceva, che i Popoli dovevano essere esortati a comunicarsi ogni terza o quarta Domenica, separandosi in questi santi giorni dalle loro mogli (*b*). *Ut populis prædicetur, ut oblationes Deo offerant, & ut tertia Dominica, vel quarta communicent, abstinentes se a luxuria propriisque uxoribus.*

(a) *Spicil. tom. 9. pag. 43.*

(b) *Cap. 13.*

IV.

IV. Nicolao I. formando con le ſue Iſtruzioni la nuova Chieſa de' Bulgari, die' loro a divedere con le Scritture, che tutte le voluttà ſenſuali dovevano eſſere bandite da i noſtri giorni di digiuno, ſe noi vogliamo evitare il rimprovero, che Iddio faceva agli Ebrei per bocca de' ſuoi Profeti, che ne' giorni di digiuno non ſi privavano de i loro carnali diletti; dove al contrario il digiuno obbliga alla orazione e al Sacrifizio. *Quoniam ſemper eſt rationi vacandum, & Sacrificiis fidelium concurrendum: & illud propheticum, quo dicitur, in die jejunii veſtri inveniitur voluntas veſtra, jugiter ad memoriam revocandum.* Imperocchè ſe l'Appoſtolo ha eſortato i Fedeli a ſcegliere in altri tempi i giorni deſtinati unicamente alla preghiera e alla continenza, come non ſi praticherà il medeſimo inſegnamento in tempo di Quareſima, in cui conſacriamo a Dio le decime dell'anno, e ci gloriamo d'imitare più attentamente la vita pura e penitente di GESU' CRISTO, ſeparandoci non ſolo da' piaceri illeciti, ma eziandio da quei che ſono leciti? *Si enim ex conſenſu conjugatorum etiam alio forte tempore, mundo corpore vacatur orationi, quanto potius iſto, quo Deo etiam carnis noſtræ decimas damus, quo ipſum in abſtinentia Dominum imitamur, quo non ſolum illicita, verum etiam multa a nobis quoque licita reſecamus, omni eſt voluptati renunciandum. Et ut licenter orationi vacetur, caſtitate mentis & corporis incumbendum?*

V. Queſto Papa dichiara alquanto più abbaſſo a' medeſimi Bulgari, che le Leggi Eccleſiaſtiche proibiſcono le nozze e i conviti in tempo di Quareſima (*a*). *Unde nec uxorem ducere, nec convivia facere in Quadrageſimali tempore, convenire poſſe nullatenus arbitramur. Quid hinc ſacri Canones dicant, Epiſcopo veſtro docente ſcietis.* Può dubitarſi, ſe le nozze ſieno vietate in Quareſima, attesa che i conviti ci ſono altresì vietati, o atteſa la continenza che deve accompagnare il digiuno. Queſta diſcuſſione non è ora molto importante, poichè ſi conviene eſſere tre l'obbligazioni unite al digiuno, cioè di bandire i conviti, d'oſſervare la continenza, e di non prendere queſto tempo per contrarre il maritaggio. Come le nozze ſono vietate aſſolutamente in Quareſima, e che

(a) Cap. 48.

e che si potrebbero celebrare senza conviti, pare che vi sia maggior probabilità a dire, essere la ragione della continenza che ha fatto proibire le nozze in Quaresima. Perocchè non vi ha cosa più contraria al buon senso, e alla convenienza, quanto di scegliere per maritarsi un tempo, che è consecrato non solo al digiuno e alla penitenza, ma eziandio alla continenza.

VI. In ultimo questo medesimo Papa risponde con una prudenza e moderazione ammirabile alla richiesta, che i Bulgari gli avevano fatta, come dovesse trattarsi colui, che avesse abitato in Quaresima con la propria moglie. Ei rimette il giudizio di tal causa al di loro Vescovo, ed al loro Parroco, che peseranno maturamente tutte le circostanze de' costumi e della età delle persone (a). *Quid de eo, qui Quadragesimali tempore cum uxore sua coierit, sit judicandum, Episcopi vestri & Sacerdotes, qui ab eo constituerentur arbitrio, considerandum, ac definiendum committimus, qui singulorum mores agnoscere poterunt, & uniuscujusque vestrum causas librare personis ac temporibus discernere ac moderari debebunt.* I Bulgari avevano addimandato, se in questo tempo di penitenza era permesso a i conjugati di non separarsi di letto, benchè risoluti di star continenti. Il Papa rispose loro, che non dovevano esporsi ad occasione sì prossima, e a così violente tentazioni della carne e del demonio. Se questa narrazione è alquanto lunga, ella è altresì piena di eccellenti istruzioni; imperocchè ci fa sapere, I. Che questi nuovi Cristiani, avanti di consultare il Papa, erano già persuasi di questo dovere di cristiana pietà, il che non fecero se non se per confermarsi ne i loro precedenti sentimenti. II. Questo era non solo il lor sentimento, ma la pratica loro, e questa pratica era tra di loro così bene stabilita, che stimavano doversi fare il processo ad un marito, che avesse mancato a tal debito di castità e di penitenza. III. Convenne al Papa di regolare piuttosto intorno a questo punto il loro fervore che di ricrescerlo, imperciocchè volle rapportarsene al giudizio de' Pastori de i luoghi, acciò esaminassero tutte le circostanze particolari, prima di pronunziare cosa veruna. La ragione si è, che possono darsi congiunture, nelle quali questa legge di continenza sa-

(b) Cap. 50.

farebbe fuor di tempo. Il conſenſo d' ambe le parti è neceſſario, ſecondo lo ſteſſo S. Paolo, e non ſempre ci ſi ritrova. S. Paolo non parlava nominamente della Quareſima, ma non abbiamo certezza alcuna, che l'abbia eſcluſa. Il prefato Appoſtolo ha detto altrove, che egli è più eſpediente di congiugnerſi in matrimonio, che di ardere: ei l' ha detto in generale, ſenza aver riguardo alla Quareſima, ed una ſomiglievole congiuntura può altresì incontrarſi in Quareſima. L'antidetto ſanto e dotto Pontefice aveva verisimilmente altre mire, che l'obbligavano di non pronunziare cos'alcuna, e di laſciar tutto alla prudenza, alla carità, e alla moderazione de' Paſtori particolari.

VII. Queſta circonſpezione non appariſce meno in un' altra riſpoſta di eſſo Papa alle richieſte degli ſteſſi Bulgari, intorno alla neceſſità d'oſſervare la continenza i giorni e le notti delle Domeniche. Si riſponde, che la Domenica eſſendo il giorno del Signore, dev'eſſere impiegato tutto intero al ſervigio di Dio, e all'opere della noſtra ſalute. Nel rimanente, ſe in tal giorno fa d' uopo aſtenerſi da i meſtieri, anche innocenti, e da tutte l'opere, che ſi chiamano ſervili, e terrene: ella è bene più convenevol coſa di aſtenerſi in quello dal conjugale aſſembramento, e da tuttociò che macchia la purità dell' anima e del corpo (a). *Conſulitis praeterea ſi liceat viro, Dominico, nocturno, vel diurno tempore cum uxore ſua conjungi, vel dormire. Quibus reſpondemus, quia ſi Dominico die ab opere mundano ceſſandum eſt, quanto potius a voluptate carnali, & ab omnimoda corporis pollutione cavendum? Praeſertim cum Dominici diei nomen, quod nihil eodem die, praeter quae Domini ſunt, Chriſtianus agere debeat, liquido manifeſtet.* (a) *Ibid. cap.* 63.

VIII. Queſte prove ſono per mia opinione baſtevoli, per non mettere più in dubbio, che le Leggi della Chieſa richiedeſſero la continenza a i conjugati in queſte tre diverſe occaſioni, cioè ne' giorni di digiuno, ne i di Feſtivi, e ne i giorni di Comunione: ma con oſſervar però ſempre le ſagge miſure, e la caritatevole condeſcendenza dell' Appoſtolo, di non eſigere un bene con una ſeverità, che poteſſe cagionare mali maggiori; e, d' uſare piuttoſto indulgenza che rigore in

questi obblighi di pietà, che dovevano esser liberi e non lontarj. Questa è altresì la cautela, che il prefato Pontefice aggiugne dopo l' Appostolo, che le risoluzioni le quali loro ne ha date, non sono lacci, ch' e' tenda alla loro libertà, ma consigli che porge loro, e mezzi che ad essi propone per potersi dare tutti interi con maggior libertà alla orazione. *Hoc ad utilitatem vestram dico, non ut laqueum vobis injiciam, sed ad id quod honestum est, & quod facultatem præbeat sine impedimento Dominum obsecrandi.*

IX. Non lasceremo di dire, benché a disonore degli ultimi secoli, che quantunque questo debito di continenza non fosse proposto a' Fedeli conjugati, se non come un consiglio, piuttosto che come un precetto: contuttociò i Vescovi, i Parrochi, e i Predicatori vi esortavano i Popoli con tanto zelo, e tanto fervore, che la pratica erane ordinaria, e poco mancò, che il costume non ne facesse una legge. Dalla parte della Chiesa proponevasi soltanto una legge di consiglio, di convenienza, e di perfezione, ma avevasi tanta premura d' inculcarla, e i Fedeli si arrendevano così comunemente a quella, che poco mancavane per addivenirne generale il costume, assumendo quel grado d' autorità, che non può guari separarsi da i costumi generalmente ricevuti. Alla metà del decimo secolo il Vescovo di Verona Raterio fece una Lettera Pastorale, o una Costituzion Sinodale, che rendeva la continenza inseparabile da' giorni di digiuno, e di Festa (a). *In Adventu Domini nisi festivitas intercedat, quatuor hebdomadibus a carnibus noveritis abstinendum & coitu. In Natali Domini viginti diebus ac noctibus a coitu etiam licito omnino cessandum. Similiter octavis Paschæ & Pentecostes, Litaniarum, & omnium Festivitatum vigiliis, sextis etiam Feriis, præcipuè autem omnibus diebus, vel noctibus Dominicæ.* Egli è un ordine assoluto, che prescrive l' astinenza del conjugale assembramento a tutti i giorni di digiuno, e della Festa o di Domenica, e conseguentemente nelle quattro settimane dell' Avvento che digiunavasi, le vigilie delle Feste, e i giorni delle Rogazioni, senza parlare della Quaresima e delle Quattro Tempora, in cui la cosa è ancora più evidente. Egli prescrive altresì la con-

(a) *Spicil. Tom. 2. pag. 264.*

continenza, non solamente in tutte le Feste e tutte le Domeniche, ma nelle ottave di Pasqua e di Pentecoste, e ne' venti giorni dopo Natale, il che abbraccia, a parer mio, le due ottave di Natale, e della Epifania. L'antidetto Prelato non propone quella cautela di prudenza, e di circonspezione, di cui usava qui sopra Nicolao I. perciocché essendo il Pastor particolare della sua Diocesi, appartenevasi a lui, secondo l'avviso del prefato Papa Nicolao qui sopra allegato, ad esaminare con una discretezza piena di zelo, e con una sollecitudine veramente pastorale, in che modo fosse d'uopo trattar coloro, che avessero mancato a questo debito di cristiana pietà.

X. Questa Costituzion Sinodale era verisimilmente comune a tutte le Diocesi. Ne furono pubblicate gran numero di consimili, in cui i Vescovi ingiugnevano a i Parrochi d'istruire i Fedeli, in che tempo dovevano osservare la continenza (a). *Certis temporibus conjugatos ab uxoribus abstinere, exhortamini.* Quest' ordine vien semper lor dato dopo aver parlato de' giorni di digiuno, di Comunione, e di Festa. Nelle inchieste che il Vescovo o i suoi Sostituti dovevano fare nel corso della lor visita, questo articolo era espressamente notato, se il Parroco ammoniva i suoi Parrocchiani de' tempi e de' giorni dell'anno, che dovevano vivere continenti (b). *Si illud admoneat, quibus temporibus conjugati se abstinere debent a propriis.*

(a) *Balux. in Reginal. pagg.* 605. 609. 613.

(b) *Ibid. pag.* 26.

XI. Il senso, che abbiamo dato alla Costituzione Sinodale di Raterio, può confermarsi con un Canone memorabile del Concilio di Salingostadio nel 1022. Questo Concilio di Vescovi Tedeschi, dopo aver regolato la Quaresima di S. Giovanni a quattordici giorni di digiuno, che debbon precedere la sua Festa, e i digiuni delle Quattro Tempora dell'anno, aggiugne poscia immediatamente il Canone, che vieta la celebrazion delle nozze negli stessi giorni di digiuno, e di Festa, ne' quali Raterio proibisce alle persone unite in matrimonio il conjugale assembramento (c). *De legitimis conjugiis ita visum est, quod nullus Christianus uxorem ducere debeat ab Adventu Domini usque in octavas Epiphanie, & a Septuagesima usque in Octavas Paschæ, nec in supra notatis quatuordecim diebus ante festivitatem*

(c) Can. 9.

Sancti Joannis Baptiſtæ, neque in prædictis jejuniorum diebus, ſive in omnium ſolennium dierum præcedentibus noctibus. Ecco le nozze chiaramente vietate negli ſteſſi giorni, e nelle medeſime notti, che eſortavanſi le perſone maritate alla continenza, la qual coſa moſtra, che il divieto di celebrare le nozze in eſſi giorni è una ſequela della continenza, che vi è preſcritta.

XII. Guglielmo di Malmesbury narra una ſtoria, che non deve eſſere ommeſſa in queſto luogo, potendo ella confermare quanto ſi è detto ſin' ora, e che può altresì farci meglio conoſcere la premura de' Veſcovi in eſortare i Fedeli alla continenza nel corſo della Quareſima, ed il ſommo riſpetto col quale i Fedeli aſcoltavano tali eſortazioni (a). Il Santo Veſcovo di Vinchester Elpheg avendo dato le Ceneri il primo giorno di Quareſima, e avendo fatto la cirimonia di ſcacciare i pubblici penitenti fuora del Paradiſo della Chieſa, eſortò poſcia i Fedeli a digiunare, ed a vivere caſtamente in Quareſima, privandoſi ancora delle voluttà lecite in un tempo, in cui debbono eſpiarſi i piaceri illeciti, per l' addietro amati. *Dies erat cinerum, & Pontifex pro more pœnitentes Eccleſiæ limitibus excludebat; ceteros adhortatus eſt, ut jejunio & caſtitate vacantes, etiam uxorias delicias abjicerent: illis diebus fractum dignum pœnitentia eſſe, ſi quis multa illicita commiſerit, etiam licitis abſtineat*. Quella eſortazione fu ricevuta riſpettoſamente da tutti, *Doctrinam reverenter audientibus ceteris*; e non vi fu che uno ſfacciato, che miſe in ridicolo l' eſortazione del Veſcovo, e giurò di ripigliare quell' iſteſſo giorno la ſua conſorte, da cui erali da qualche tempo ſeparato. Il Veſcovo ne provò un ſommo diſpiacimento, e il Cielo non tardò a vendicare l' inſolente diſpregio delle Leggi della ſua Chieſa, mentre il dì vegnente fu coſtui trovato morto nel letto. Imperciocchè quantunque la Chieſa non faccia che propotre a i Fedeli tal ſorta di Leggi, ſenza imporre loro una neceſſità aſſoluta di conformarciſi, elle non per tanto debbono eſſere molto riſpettate da quei, che non hanno baſtante coraggio, o virtù per praticarle. Gli Atti del Concilio di Reims nel 1092. ci danno a divedere Roberto, Conte di Fiandra, ritirato nel tempo di Qgareſima entro il Mo-

(a) *Lib. 1. De geſtis Pont. Angl. pag. 183.*

Monistero di S. Bertino, per viverci in continenza e in orazione. *Commorans in Claustro S. Bertini causa continentiæ, & Quadragesimalis supplicationis.*

XIII. Il Padre Mabillon ne' suoi dotti *Analecti* ci ha dato la Lettera dell'Abbate Vaselino di S. Lorenzo di Liegi scritta circa la metà del duodecimo secolo (*a*), sopra una quistione che insorse nel paese di Liegi, se un marito non avendo custodita la continenza la notte precedente ad una Festa, in cui non può esso senza scandalo ommettere la Comunione, possa riceverla, e se si possa ricusargliela. Il predetto Abbate risponde, che la Scrittura del vecchio Testamento, e le leggi Ecclesiastiche del Nuovo hanno prescritto limiti, e leggi di continenza all'uso stesso lecito del maritaggio. *Usus legitimæ copulæ habet tam ex antiqua legis authoritate, quam ex reverenda Canonum sanctione præfixam sibi legem continentiæ.* Nell'antica Legge i giorni di Sabbato, della Neomenia o Novilunio, e del Sacrifizio erano giorni di continenza per i Sacerdoti, ed i Secolari non potevano partecipare all'Agnello Pasquale, se non erano puri e continenti. I Cristiani adunque sono bene molto più obbligati alla continenza, *Arctior continentiæ observantia jure exigitur.* S. Paolo desidera, che si unisca la continenza al digiuno e alla penitenza. I Canoni sopra questo fondamento dell'Apostolo hanno ristretto i limiti a i conjugati. *Ex hac institutione Apostolica, salubriter erudita sinceritas Ecclesiastica regulam figit, quam teneant conjugati.* Posti questi principj, il prefato Abbate conchiude appartenere al Sacerdote o al Confessore di esaminare, se quegli che è colpevole di simil fallo, ne abbia fatto una condegna penitenza; perocchè allora può egli permettergl il comunicarsi. *Erit ex arbitrio Sacerdotis, ut judicet & faciat secundum quod viderit animum & cor pœnitentis.*

(a) *Annal. Tom. 1. pag. 339.*

XIV. Burcardo, Ivone, e Graziano (*b*) hanno attribuito al Concilio di Elvira un Canone, che non è di esso, ma che basta per farci sapere il sentimento di questi Canonisti, e la pratica de i tempi loro. Questo Canone dice, che dee osservarsi la continenza tre o quattro, ovvero otto giorni avanti la Comunione. *Omnis homo ante sacram Communionem a propria uxore ab-*

(b) *Gratian. de Consecr. dist. 2. omnis homo &c.*

abſtinere debet tribus, aut quatuor, aut octo diebus. Il Penitenziale Romano pubblicato da Antonio Agoſtino era rigoroſiſſimo, condannando a digiunare venti giorni in pane e acqua i mariti, che non erano ſtati continenti cinque o ſette giorni avanti la Comunione, e tutta la Quareſima. *Totam Quadrageſimam ſe non ſuſtinuiſſe; & poſtea in aliis temporibus, aut ſeptem dies, aut quinque, ante acceptionem Corporis Dominì, viginti dies debet pœnitere in pane & aqua.*

(a) *Penit. Rom. Tom. II. cap. 10.*

XV. L' eſempio del gran S. Lodovico Re di Francia ci darà a divedere, che queſti Canoni, queſte leggi, e queſti conſigli della Chieſa erano del ſuo tempo tuttavia in uſo, conformandoſi eſſo con tanta fedeltà ed eſattezza, di conſenſo della Regina Margherita ſua conſorte. Goffredo di Beaulieu ſuo Confeſſore ſcrive, che queſto ſanto Re oſſervava la continenza nell' Avvento, e in tutta la Quareſima, alcuni giorni d' ogni ſettimana dell' anno, le vigilie e i giorni delle gran Feſte. Le ſue Comunioni erano ſempre precedute, e ſeguite da molti giorni di continenza. Ecco la pratica fedele di tutti gli Statuti fatti dalla Chieſa in tutti i ſecoli andati intorno a queſta materia. Imperocchè i giorni di ciaſcheduna ſettimana, non determinati dall' anzidetto Scrittore, ſono probabilmente il Venerdì, o il Sabbato e la Domenica (*b*). *De conſenſu uxoris ſuæ Reginæ, per totum Adventum, per totam Quadrageſimam ab opere carnali mutuo continebant, & nihilominus certis aliquot diebus qualibet ſeptimana: ſimiliter in vigiliis & diebus magnorum feſtorum. Inſuper in ſolennitatibus, in quibus communicare debebat, pluribus diebus ante Communionem, & pluribus poſt, ob reverentiam ſacri myſterii continebat.*

(b) *Du Cheſne Tom. V. pag. 448.*

XVI. Il Concilio di Toledo nel 1473. dichiarò chiaramente, che la ſoſpenſion delle nozze in Quareſima e nell' Avvento è nel tempo ſteſſo uno ſtatuto di caſtità e di continenza (*c*). *Tempore quo ſacrorum Canonum decretis nuptiarum celebratio interdicitur, & carnalis copula prohibetur*; e che l' intenzione della Chieſa era ben meno di prohibire la ſolennità delle nozze, che d' impedire ogni conjugale aſſembiamento: *Non contendentes quòd vera ſacrorum Canonum intentio fuit, non tam Eccleſiaſ-*

(c) *Can. 16.*

ſolennitates & nuptiarum benedictiones, quam carnales commixtiones probibere. Egli rinnovò l' iſteſſo divieto e della celebrazion delle nozze, e del conjugale aſſembiamento. *Sacro approbante Concilio commixtiones praditas, choreas, &c. temporibus quibus ſolennia Eccleſiæ interdicuntur, & ceſſant nuptiales benedictiones, fieri de cetero prohibemus*. In ultimo queſto Concilio ingiugne a i Parrochi di pubblicare queſto Statuto tutte le prime Domeniche di Quareſima, e dell' Avvento.

XVII. Dopo le quali coſe non dee recar maraviglia, ſe Fagnano ha detto, che le nozze ſono interdette in certi tempi, per eſſere in eſſi vietata la conſumazione del maritaggio (*a*): *Cum feriarum tempore prohibita ſit copula carnalis, eſt etiam prohibita traductio privata nupta, per quam ad carnalem copulam pervenitur*: che alcuni Caſiſti ſono di ſentimento contrario, ma che l' opinione comune de' Canoniſti è loro oppoſta: *Contra præditos ſtat communis Canoniſtarum ferè omnium ſententia*; che la Gloſa va d' accordo, che in ogni tempo poſſa convenirſi d' un maritamento, ma che non ſi può celebrare ne' giorni proibiti, per non poterſi in quelli conſumare: *Quolibet tempore poteſt matrimonium contrahi, ſed nuptiarum ſolemnitas tantum bis diebus, ne carnaliter conjungantur, prohibetur*. Finalmente che eſſendo ſtata propoſta la quiſtione, ſe in ogni tempo potevaſi ſpoſare alla preſenza del Parroco: la Congregazione del Concilio riſponde, che il maritaggio poteva contrarſi in ogni tempo, ma che ne' tempi prohibiti era vietato di ſolennizzare le nozze, di condurre la ſpoſa all' abitazion dello ſpoſo, e conſumare il matrimonio (*b*). *Poſſe contrahi quocumque tempore matrimonium, ſed temporibus comprehenſis in Cap. 10. ſeſſ. 24. de Reformatione matrim. Nuptiarum ſolemnitates, traductiones ad domum, & carnalem copulam prohiberi*. In ultimo nota Fagnano eſſerſi già potuto oſſervare, che il tempo di tal divieto era per l' addietro molto più amplo, ma che il Concilio di Trento (*c*) lo accorciò, e limitollo dalla prima Domenica dell' Avvento fino al giorno della Epifania, e al Mercoledì delle Ceneri fino all' Ottava di Paſqua.

(a) *Fagnanus leg. 1 Decretal. pag. 113.*

(b) *Concil. Trid. ſeſſ. 24. cap. 10.*

(c) *Seſſ. 24. cap. 10.*

XVIII. Niente poté fuggire alla accuratezza di S. Carlo, di tutto ciò che può ſervire allo riſtabili-

men-

mento dell'antica Disciplina, e della più pura Morale. Quindi non tralasciò il punto, che noi trattiamo (a): Divisando nel suo Quinto Concilio Provinciale le sante pratiche, che debbono rilevare il merito, e'l pregio de' digiuni della Quaresima, dinotò espressamente la continenza. *Ut tempus hoc sacrum abstinentiæ, jejuniis, eleemosynarum largitionibus, orationi, continentiæ, omnique salutaris pœnitentiæ disciplina colatur.* Indi questo Concilio propone il Concilio d' Elvira, e l' antica pratica della Chiesa, che era, che i conjugati passassero la Quaresima tutta intera, come se non fossero legati in matrimonio; ma prevedendo o la inclinazione del clima, o il rilassamento della pietà, contentasi di chiedere alle persone conjugate, che si separino di scambievol consenso i giorni di Domenica, secondo il Rescritto di Nicolao I.; e ciò che abbiamo riferito di questo Papa, fa bastantemente comprendere, ch' e' non erasi racchiuso in limiti così stretti. Ma non dobbiamo prendercela con questo Concilio, s' ei non ha osato proporre a i Popoli di sua autorità ciò, che Nicolao I. proponeva altrafiata a i Bulgari nuovamente convertiti. Tutti i Concilj di Milano sotto S. Carlo furono animati d'uno spirito puro ed ardentissimo per la riforma de' costumi; ma la prudenza e la carità accompagnavano il loro zelo; e non vollero proporre leggi, o consigli di una sì gran purità, temendo di esporgli a vilipendio. Ecco le parole del Decreto. *Cum autem id olim observatum sit, ut per totam Quadragesimam ab uxore fideles abstinerent, ad Eliberitani Canonis præscriptum: meminerint qui matrimonio junctis sunt, studendum sibi, ut eo sacro tempore mutuo consensu diebus saltem Dominicis abstineant, ut hoc de genere sanctissimi Pontificis Nicolai I. extat rescriptum.*

(a) *Mr. Eccl. Mediol. pag. 213.*

XIX. La somma condescendenza di questi Canoni pieni di severità e di esattezza non dee infiacchire la credenza di ciò, che è stato detto della pratica effettiva di questo consiglio di continenza nel corso della Quaresima, anche nella Chiesa Latina. Perocchè si andrà facilmente d' accordo, che questa pratica, benchè volontaria, era non pertanto ordinarissima nella Chiesa Latina, se si considera, ch' ella era di precetto tra i Gre-

Greci, e gli Orientali. Questa fu una delle dimande di Marco, Patriarca Alessandrino, quando consultò Balsamone: se i Fedeli, ch' essendo conjugati non osservavano la legge della continenza in Quaresima, dovessero essere privati della Comunione il giorno di Pasqua. La risposta di Balsamone fu, che tutte l' altre astinenze, che sono preserittе in Quaresima, sono altrettanti indizj di non usare in quella il conjugale assembiamento, il quale era libero in tutto l' anno; e il non privarsene in un tempo così santo e interamente consacrato alla penitenza era contrassegno d' una punibile incontinenza, e che coloro i quali n' erano convinti, meritavano non solo, che fosse negata loro a Pasqua l' Eucarestia, ma eziandio altre penitenze (*a*). *Si neque pisces edere docemur per totam Quadragesimam, & quavis quarta feria & parasceve; multo magis a carnali complexu abstinere cogentur. Conjuges ergo qui sic transgressi sunt, & in satanicam incontinentiam commutarunt salutarem pœnitentiam, quæ ex jejunio est, & liberatione cupiditatum carnalium, quasi totius anni curriculum bis non sufficiat ad suas explendas libidines; divinam & sanctam participationem in die sancti magnique Paschatis non promerebuntur, quin imo potius pœnis emendabuntur.*

(*a*) *Juris Orient. pag.* 386.

XX. San Carlo ci ha già fatto qui sopra osservare la medesima ragione, che è tratta dalla penitenza, ed ella è certamente d' una grandissima conseguenza; perocchè i penitenti pubblici della Chiesa erano sottoposti a varie austerità, a de' digiuni, ed alla continenza s' erano conjugati. La continenza era di così grande necessità, che le consorti innocenti erano come astrette da una convenienza di Cristiana carità, a fare respettivamente a questo punto penitenza con essi, e soggettarsi a questa sì rigorosa legge di continenza. Or la Quaresima è come la pubblica penitenza e generale di tutti i Fedeli, che per quanto innocenti che sieno, sono mai sempre peccatori, e debbono vivere, e morire in penitenza. Era adunque d' una grande necessità, che la Chiesa esortasse almeno questi penitenti, vale a dire tutti i Cristiani nella Quaresima a custodire la continenza nel matrimonio: e se in Oriente ella non si è contentata di

esortarvegli, ma ce l' ha obbligati sotto pena della scomunica testè enunciata, e seguita d' altre pene: non dobbiamo trovar noi sì strana tal forma d' operare. Imperocchè se la Chiesa Latina ha potuto astrignere i pubblici penitenti, ch' erano conjugati a custodire la continenza per tutto l' anno, e per un lungo corso di anni, qualora la penitenza loro era lunga, perchè la Chiesa Greca non avrà ella potuto obbligare tutti i penitenti, che si erano coperti di cenere nel principio della Quaresima, a consacrare sì breve tempo ad una casta vita? Terminiamo questo Capitolo, dicendo che sarebbe una vergogna ed un eterno disonore per il nostro secolo, se non si osasse di proporre per consiglio nella Chiesa Latina ciò, che è stato per tanti secoli nella Chiesa Greca di obbligazione e di precetto.

CA-

CAPITOLO XXV.

La ſoſpenſione della caccia e de' conviti, de' giuochi e divertimenti, della guerra e delle liti nel corſo della Quareſima.

I. *Tutte queſte coſe ſono in certo modo incompatibili con la Quareſima, per eſſere un tempo conſacrato all' orazione, e alla penitenza.*

II. *Si prova dalle Coſtituzioni Sinodali di Tedoſio, e dal Concilio Meldeſe nell' 846. che le liti, le udienze, e le guerre dovevano ceſſare in Quareſima.*

III. *Nuove prove della incompatibilità della Quareſima, o del rigore con cui oſſervavaſi allora, colle ſpedizioni militare, tratte dalla Storia di Lodovico il Manſueto.*

IV. *Altra pruova di ciò, cavata da Nicolao I.*

V. *Queſto Pontefice vietò parimente i litigi e i giudizj in Quareſima.*

VI. *Egli proibì in Quareſima la caccia, i banchetti, i giuochi, e ogni ſorta di divertimenti.*

VII. *I Greci vietavano il bagno ne' giorni di digiuno. Queſto Papa moderò tal fatta proibizione.*

VIII. *Balſamone vietava i bagni caldi la Domenica. In che modo non è egli contrario alla riſoluzione di Nicolao I.*

IX. *Quali erano i giorni in Oriente, ne' quali ſi ſoſpendevano le liti, e i giudizj, gli ſpettacoli, i giuochi, e la caccia pubblica.*

X. *In Occidente i litigi ceſſavano in Quareſima.*

XI. *Sino a che tempo ci è ſtata ſoſpenſione d' armi nel corſo della Quareſima.*

XII. *Queſta ſoſpenſione d' armi regolata da i Canoni non fu più in vigore col tempo, che per le guerre particolari.*

XIII. *San Carlo rinnovò tutti gli antichi regolamenti di Nicolao I. contra i giuochi, la caccia, i conviti, e tutte le ſorte di divertimenti in Quareſima.*

XIV. *E contra i giudizj e le liti.*

XV. *Liberazione de' priggionieri ne i dì ſolenni.*

XVI. *Sentimento di S. Raimondo di Pegnafort intorno alla caccia in Quareſima, e negli altri tempi d' Orazione.*

I. LA Quareſima eſſendo un tempo d' orazione e di penitenza, per l' una e per l' altra di queſte due conſiderazioni i Padri ed i Concilj hanno ſempre

infiſtito ſopra di queſta maſſima ſtabile e coſtantiſſima, ch' era d' uopo bandirne tra i Fedeli i banchetti e la caccia, i giuochi e i divertimenti, la guerra ed i litigi. S. Iſidoro di Siviglia dice, che digiunare, e mal vivere, egli è imitare i demonj, il cui cibo altro non è che la malignità e il peccato; ma che per digiunar da Criſtiano, era neceſſario aſtenerſi da vizj e dalle paſſioni del mondo con tanta eſattezza, quanto da i cibi vietati. (a). *Qui a cibis abſtinent & pravè agunt, daemones imitantur, quibus eſca non eſt, & nequitia ſemper eſt. Ille enim bene abſtinet a cibis, qui & a malitiæ actibus, & a mundi jejunat ambitionibus.* Secondo queſto Padre, il digiuno è degno di diſpregio, quando vien ſeguito d' un paſto ſontuoſo, e d' una copia di cibi delizioſi. *Spernitur jejunium, quod in veſperam deliciis compenſatur; dicente Iſaia Propheta, Ecce in die jejunii veſtri inventur voluntas veſtra. Voluntas enim delicia intelliguntur.* Il Propheta Iſaia ha dichiarato il digiuno incompatibile tanto con le delizie, quanto con le conteſe e le liti, le inimicizie e le diſſenſioni. *Sicut enim repetitio debiti, & Iites, & contentio & percuſſio; ita & deliciæ improbantur a Propheta in jejunio.*

(a) *Sent. lib. 2. cap. 44.*

11. Teodolfo, Veſcovo d' Orleans, bandì ugualmente le delizie, e le liti in Quareſima, come due coſe ad un pari oppoſte allo ſpirito di penitenza, che è come l' anima de' digiuni della Chieſa (b). *Abſtinentia vero in his diebus omnium delectarum eſſe debet, &c. In his jejuniorum diebus nullæ Iites, nullæ contentiones eſſe debent, ſe in Dei laudibus, & in opere neceſſario perſiſtendum. Arguit enim eos, qui contentiones & Iites in Quadrageſimæ tempore exercent, & qui debita a debitoribus exigunt. Dominus per Prophetam, dicens: Ecce in die jejunii veſtri inventuntur voluntates veſtræ, & omnes debitores veſtros repetitis. Ecce ad Iites & contentiones jejunatis, & percutitis pugno impiè.*

(b) *Concil. Gall. Tom. 2. pag. 222.*

Tra gli articoli o i Decreti che i Veſcovi formarono ne i loro Concilj (c), e che preſentarono al Re Carolo il Calvo nell' 846. a Epernay, ve ne fu uno, che riguardava la materia, che trattiamo. I Signori del Regno ſi oppoſero a una parte di queſti Decreti, e induſſero il Re a fare la medeſima oppoſizione; ma il De-

(c) *Concil. Meld. Can. 28.*

Decreto, di cui parliamo, fu in tutto e per tutto accettato senza veruna resistenza. Egli diceva, che il Sovrano non chiamerebbe più i Vescovi alle militari spedizioni in tempo di Quaresima e d' Avvento, affinché i Pastori delle Chiese potessero soddisfare a il di loro ministerio spirituale, per tutto quel tempo più specialmente destinato agli esercizj della Religione, e che lo stesso Re potesse applicarsi in quel medesimo tempo ad opere pie, che tirassero sopra di lui ed il suo Regno i Celesti influssi del Padre delle misericordie, e del Dio degli eserciti (*a*). *Ut regia magnificentia liberiorem libertatem Episcopis, ad suum peragendum in eorum Parochiis ministerium, quam hactenus propter diversas perturbationes habuissent, maxime in sacratissimis temporibus Quadragesimæ scilicet & Adventus Domini tribuat quatenus & periculum & ipsi Episcopi, & regia dignitas salubrius pro ministerio sibi commisso & neglecto possint evadere, & pro strenue executo divinam misericordiam sibi conciliare prævaleant.*

(a) *Capitul. Baluz. Tom. 2. pag. 33.*

II Concilio Meldese nell' 846. scongiurò la Maestà Reale di far osservare a i suoi Ministri, a i Conti e a i Giudici ciò, che viene ordinato da i Vescovi, e da i Santi Padri, *Quod a divina authoritate, & sanctorum Patrum constitutione cautum esse dignoscitur*, di non poter tenere udienza o assemblea per i giudizj dal Mercoledì delle ceneri fino a Pasqua, affinchè i penitenti potessero con sicurezza impiegare tutto quel tempo agli esercizj della penitenza (*b*). *Ut nemo Comitum, aut quisquam ex judiciaria potestate, post quartam feriam, quæ Caput jejunii nominatur, in qua omnes pœnitentes manus impositionem ad vacandum solummodo pœnitentiæ & divinis Officiis accipiunt, placitum aut mallum tenere præsumant.*

(b) *Can. 76.*

III. L' Imperadore Lodovico II. profittò eziandio di così saggi consigli de i Vescovi nell' 867. allorchè nella marchia della sua armata in Italia in tempo di Quaresima, prese cautele straordinarie per rimuovere tutti i delitti e i disordini, che accompagnano ordinariamente gli eserciti numerosi, o per gastigarli più severamente, attesa la santità di questo tempo di penitenza (*c*). *Et quia temporis congruentia immunes Quadragesimalis*

(c) *Ibid. pag. 360.*

in quo ſtudende ſunt præcepta Dei, conſtituimus, ut quicunque, &c.

Si è già più volte narrato, come l' Imperadore Lodovico il Manſueto paſſava tutte le Quareſime in orazioni, e in limoſine, dandoſi appena la libertà di fare un poco d' eſercizio a cavallo una volta o due in Quareſima, del che ſi aſtenne ancora l' ultimo anno della ſua vita, acciocchè il togliere a ſe ſteſſo un divertimento così onesto, e sì neceſſario, gli meritaſſe un ajuto ſtraordinario del Cielo contra una nuova calamità che minacciavalo (a). *Ita ut vix uno aut duobus diebus propter exercitationem equitationis indulgeret. Nunc propter diſcordiam fugandam, pacemque revocandam, nullum diem habere feſtivum voluit.* Può giudicarſi qual ſorta di divertimenti poteva permettere a ſe ſteſſo in Quareſima un Principe, che appena concedeva due giorni di cammino alla ſua ſanità in tutta Quareſima.

(a) *Du Cheſne Tom. 2. pag. 318.*

Queſto pio Imperadore confeſsò, allorchè per un eſecrabile attentato fu depoſto dall' Imperio, ſotto preteſto di dover ſoffrire la pubblica penitenza, confeſsò, dico, che ſi ſentiva reo d' un gran delitto, e d' un gran pregiudizio fatto alla Chieſa ed allo Stato, allora quando aveva ordinato una militare ſpedizione in tempo di Quareſima, agli ultimi confini dell' Imperio, e che aveva tenuto un congreſſo generale il Giovedì Santo, che è un giorno conſacrato alla celebrazione de' più ſolenni miſteri della Religione, la qual coſa aveva cagionato tumulto tra i popoli, ſcandalo al Clero, per l' aſſenza de' Veſcovi allontanati dalle lor Chieſe in tempo, che ci ſono sì neceſſarj (b). *Quia contra Chriſtianam Religionem & contra votum ſuum, ſine ulla utilitate publica, aut certa neceſſitate, pravorum conſiliis deluſus in diebus Quadrageſimæ expeditionem generalem fieri juſſit, & in extremis Imperii ſui finibus in cana Domini, quando Paſchalia ſacramenta ab omnibus Chriſtianis rite ſunt celebranda, placitum generale ſe habiturum conſtituit. In qua expeditione quantum in ipſo fuit & populum in magnam murmurationem pertraxit, & Sacerdotes Domini ſui Officii contra fas amovit, & pauperibus graviſſimam oppreſſionem irrogavit.* Queſti ſono i proprj termini degli Atti, che furono ſcritti, allorchè ſegnì la depoſi-

(b) *Baron. an. 833. num. 17.*

ſtabile impreſa de' ſudditi contra del loro Sovrano. Ove conviene oſſervare, che quei, i quali traſſero dalla bocca dell' Imperadore tal confeſſione, di cui non voglio eſaminarne a fondo la verità, andavano non per tanto d' accordo, che in una gran neceſſità, *certa neceſſitate*, avrebbe potuto adunare la ſua armata, e farla marciare, e convocare i ſuoi Stati generali anche in Quareſima. Ma puote altresì da ciò conchiuderſi, che fuor della neceſſità, o grande ed evidente utilità dello Stato o della Chieſa, non ſi ordinavano conſigli di guerra o di Stato, non ſi traevano fuora delle lor Chieſe i Veſcovi, e da i loro Monaſteri gli Abbati nella Quareſima, e maſſimamente nella Settimana ſanta. Imperocchè ſe il coſtume non foſſe ſtato tale, quale or noi diciamo, non ſi farebbe incolpato di delitto, vero o falſo, queſto Imperatore d' averne uſato altrimenti, perciocchè queſt' uſo era pur anche allora altrettanto più neceſſario, quanto che l' armate Reali erano compoſte in parte di Vaſſalli de i Veſcovi e degli Abbati, che gli ſteſſi Veſcovi e Abbati vi conducevano per il dritto e l' obbligazione de' Feudi, che tenevano dalla Corona. Egli è da crederſi ancora, che come i Principi erano i ſoli Giudici di quella certa neceſſità, o utilità coſtante della convocazione delle armate, almeno nelle impenſate occaſioni, i Veſcovi avevano richieſto a Lodovico il Manſueto di non fargli aſſentare dalle lor Chieſe in Quareſima. I Veſcovi del Concilio Meldeſe dimandarono poſcia l' iſteſſa coſa al Re Carlo il Calvo, e fu loro conceſſa. Lodovico il Manſueto c' inſinoa dal canto ſuo una ſimil promeſſa, quando ſi accuſa d'aver fatto contra il ſuo voto, *contra votum ſuum*, imprendendo in Quareſima una militare ſpedizione. Poco avanti la morte di queſto Imperadore i Veſcovi del Concilio II. di Aquiſgrana gli chieſero ancora, che non gli chiamaſſe alle armate in tempo di Quareſima, eccetto una inevitabile neceſſità (a). *Ut abſque inevitabili neceſſitate ſanctum tempus Quadrageſimæ liceat Eccleſiaſticis vacare ſub armata agere, quatenus tempus illud, quod purificato eſſe debet aliorum temporum, non inquietetur inquietudine perturbationum.*

(a) *Part. 2. cap. 10.*

IV.

IV. Nicolao I. fu conſultato da i *Bulgari* ſopra di queſta medeſima difficoltà, ſe v' erano giorni, ne' quali non foſſe permeſſo di marciare contra i nemici, o di combattere. Riſpoſe loro prudentemente, che tutti i giorni ſono per ſe ſteſſi indifferenti e che non biſogna farne diſcernimento alcuno per una ridicola ſuperſtizione; ma che i giorni conſacrati dalla Chieſa alla orazione, alla penitenza, e alla ſolennità de' miſterj della Religione non debbono eſſere impiegati a veruna altra coſa, ſe una grandiſſima neceſſità non ci aſtrigne a difenderci contro a de' nemici, che ſi abuſaſſero della noſtra pietà per diſtruggerci, come avvenne agl' Iſdraeliti, che ſi fecero ſcrupolo di combattere in giorno di Sabbato (*a*). *Non eſt ulla dies in quibuſcumque negotiis incipiendis, vel exercendis penitus obſervanda; præter ſi nimia non urgeat neceſſitas, ſupra memoratos dies celeberrimos, & omnibus venerabiles Chriſtianis: non quo vel in his tale quid fieri prohibeatur; cum non ſit in diebus ſpes noſtra ponenda, nec a diebus, ſed a Deo ſolo, vivo & vero ſalus omnis penitus expectanda; ſed quo ſi inevitabilis neceſſitas non eſt, vacandum eſſe in his ſolito ſtudioſius orationi, & tantæ feſtivitatis myſteria frequentanda. Nam cum Hebræi, &c.* Gl' Iſdraeliti riconobbero poſcia l' error fatto da i loro predeceſſori, e diero a divedere in combattendo nel giorno di Sabbato, che per bene oſſervar la Legge, non deeſi ſempre letteralmente oſſervarla. Queſta riſpoſta del Papa riguarda ſoltanto le Feſte, ed avvene un'altra più ſotto, che tratta particolarmente del tempo di Quareſima. Il prefato Pontefice riſponde, che la guerra non è permeſſa ſenza una urgente neceſſità, ma che nella inevitabile neceſſità può ancora combatterſi in Quareſima (*b*). *Si nulla urgeat neceſſitas non ſolum quadrageſimali tempore, ſed omni eſt proelia abſtinendum. Si autem inevitabilis urget opportunitas, nec quadrageſimali eſt tempore, pro defenſione tam ſua, quam patriæ, ſeu legum paternarum, bellorum proculdubio præparatione parcendum. Ne videlicet Deum videatur homo tentare, ſi habet quod faciat, & ſuæ, vel aliorum ſaluti conſulere non procurat.* Chiara coſa è, che queſto Papa non concede libertà alla milizia, e a i combattimenti nella Quareſima, ſe non quan-

(a) *Cap.34. 36.*

(b) *Cap.46.*

quando non possa differirsi, e che una inevitabile necessità ci obblighi alla difesa, per non tentare Iddio, non impiegando le forze ch' egli ci dà nelle mani.

V. Vi è un'altra milizia, sovra di cui i Bulgari proposero il medesimo dubbio, cioè quella delle leggi e delle liti, de' giudizj, e delle esecuzioni a morte, ne' giorni di Festa e in Quaresima. Quanto alle Feste, il Papa decide assolutamente secondo i Canoni e le Leggi, che i giudizj e le sentenze di morte sono in esse vietati, anche più dell' altre secolari occupazioni (*a*). *Quoniam in his festivitatibus, in quibus supersus ab omne opere mundano cessandum esse monstravimus, multo magis a secularibus negotiis, & adhuc a mortibus abstinendum fore decrevimus.* Quanto poi alla Quaresima il Papa risponde esser l' istesso che de' giorni di Festa, e che non è necessaria altra risposta di quella, che è già stata fatta. *A nobis scire cupistis, si in Quadragesimæ tempore judicia sint exercenda, & ad mortem quis addicendus. In quo nos novertitis eadem de quadragesimali tempore super hac respondere consultatione, quæ diebus festis nos duodecimo harum responsionum nostrarum capitulo jam respondisse dignoscimur.*

(a) Cap. 12. 45.

VI. Un' altra domanda de' Bulgari riguardava la libertà di attendere alla caccia in Quaresima. La risposta del Papa fu, ch' era d' uopo astenersi dalla caccia, in un tempo che l' uso della carne è vietato, e che i piaceri e i divertimenti del mondo sono proibiti, particolarmente per questa considerazione, che quello della caccia dissipa molto lo spirito, e che nella Scrittura la caccia non è esercitata se non da coloro, che portano il carattere di reprobi (*b*). *Quanto jejunii tempore arctius est divinis cultibus insistendum, tanto est in cunctis mundi nostris oblectamentis longius recedendum: præsertim cum neminem nisi reproborum venationes exercuisse sacra designet historia.*

(b) Cap. 45.

Lo stesso divieto secondo questo Papa abbraccia il giuoco, i divertimenti, i banchetti e le nozze. La Quaresima e tutto il tempo de' digiuni è consacrato all'orazione, alla penitenza, alle lagrime, alla compunzione, alla tristezza e al timor salutevole, che ci guida alla salute ed a i gaudj eterni, con la privazione di tutte

le falſe allegrezze del ſecolo. L' antidetto Pontefice facendo queſti divieti dichiara, che gli proporziona alla fiacchezza, e come alla infanzia ſpirituale di que' nuovi Criſtiani (a). *Quia vobis, qui in montem nondum aſcendere tanquam infirmi poteſtis, ut inde ſublimia mandata Dei percipiatis*, &c. *Quadrageſima ac jejunii tempore quando per ampliùs & inſtantiùs orationi, & abſtinentiæ, & omnimodæ pœnitentiæ vacare debetis: non ſolùm jocis, verùm etiam ab vaniloquio & ſcurrilitate, atque ab omni otioſo verbo, quanto magis perverſa*, &c. *Nulla ergo vos voluptatum & jocorum maximè in tempore jejuniorum vanitas ſeducere valeat. Non enim lamenta cum jocis conveniunt, ac fallax & deceptrix lætitia veraces lachrymas producere neſcit.* Queſte parole ci fanno ſapere, che tutti i giorni di digiuno danno l' iſteſſa eſcluſione ad ogni piacere de' ſenſi, e che gli ſpettacoli, i balli, e le commedie v' erano vietati, come indubitamente compreſi ſotto queſti terminî, *joci, ſcurrilitas, vaniloquium, fallax lætitia.*

(a) Cap. 47. 48.

VII. Terminerò la riſoluzione di queſto Pontefice per quella, ch' egli dà intorno al divieto de' Greci, di bagnarſi i Mercoledì e i Venerdì. *Porrò dicitis, quod affirmant Græci dicentes, quod nullo modo in quarta & ſexta feria balneari debeatis.* La ſua riſpoſta è prudentiſſima e piena di moderazione, ed è tratta da quella, che il gran Pontefice S. Gregorio fece agl' Ingleſi ſopra un ſomiglievole dubbio; eſſendoſi altresì ſparſa voce tra i nuovi Cridiani d' Inghilterra, che non era permeſſo di prendere il bagno in giorno di Domenica. I Greci digiunavano i Mercoledì e i Venerdì di tutto l' anno, onde la queſtione era, ſe il bagno foſſe lecito i giorni di digiuno, di Feſta, e la Domenica. Queſti due Papi riſpoſero, che ſe ſi prendeva il bagno ſenza neceſſità, per un puro amore della voluttà, non eravi giorno nell' anno, in cui ſi poteſſe prendere; ma ſe prendevaſi per neceſſità, come un rimedio utile alla ſantità, poteva prenderſi indifferentemente ogni giorno. (a). *Si pro luxu animi atque voluptate quis lavari appetit, hoc fieri nec reliquo quolibet die concedimus. Si autem pro neceſſitate corporis, hoc nec Dominica die prohibemus.* Queſte ſono le parole del gran S. Gregorio; ecco quelle di Nicolao I.

(b) Cap. 6.

Hanc

Hanc discretionem servantes, ut si quidem pro luxu animi atque voluptate, quis lavari appetat, hoc fieri nec reliquo quolibet die concedamus. Si autem pro necessitate corporis, hoc nec quarta nec sexta feria prohibeamus.

VIII. Marco Patriarca Alessandrino ignorando senza dubbio la risoluzione del gran S. Gregorio propose l'istesso dubbio al Patriarca d'Antiochia Balsamone, se fosse permesso di prendere i bagni caldi la Domenica. Balsamone risponde, che non era permesso, perchè tutte l'opere servili sono vietate nel giorno di Domenica, che tutta intera dev'esser data agli esercizj della pietà. Sicchè tutti i Bagnajuoli, e gli Stufajoli debbono riposarsi, ed applicarsi all'orazione i dì Festivi e la Domenica, con maggior esattezza de i Lavoratori, il cui travaglio è molto più necessario alla vita (a). *Quapropter dicimus & nos, cum omne genus negotiatorum & ipsorum quoque agricolarum cessat, omnesque cogantur in Ecclesiis versari, & glorificare Deum, nequidem eos qui balneorum æstuaria & lavacra, & reliqua tractant, his operas suas facturos; neque fidelis ullus veniam mereatur, qui ab oratione abstinent & a multum celebrandis glorificationibus precationibusque diei Dominici recedent, aquis calidis adhæret & occupatur, sed Episcopali judicio emendationibus corrigetur.* La presente quistione è alquanto diversa da quella, che trattavano gli menzionati due Pontefici. Imperocchè i due Patriarchi non consideravano quasi che l'imbarazzo de' bagni caldi, e la lunga fatica degli Stufajoli, che c'impiegavano poco meno che la miglior parte del giorno, e perciò si occupavano ad un'opera servile la Domenica, per la qual cosa tali bagni dovevano star chiusi la Domenica. I due Papi senza considerare la fatica manuale parlano ugualmente de' bagni freddi, e de' caldi. Tutto l'abborrimento che ne hanno, procede dall'avversione, che tutti i Fedeli debbono avere de' piaceri, che sono unicamente piaceri, e non sono nel tempo stesso rimedj necessarj per la sanità. Se avvi qualche contrarietà tra le risoluzioni de' due Pontefici e quella di Balsamone, ella deriva, perchè il bagno era più raro in Occidente al tempo de i due Papi, e non ci erano ormai quasi più che gl'Infermi o i voluttuosi, che gli prendessero, lad-

(a) *Juris Orient. pag. 386.*

dove era, com' egli è pur tuttavia assai più comune in tutto l' Oriente, e non può dirsi che fuor de' malati, non siavi che i voluttuosi che ne usino. Questo divario può procedere, perchè i Latini hanno panni lini, o altri comodi, a i quali i Greci credono dover supplire con la frequenza del bagno. Quindi i due Pontefici ebbero ragione di proibire il bagno in ogni tempo, eccetto la necessità, non essendo la sola voluttà un motivo, che debba far operare i discepoli e gli adoratori d' un Dio crocifisso. E Balsamone non ebbe torto di vietare il bagno la Domenica solamente, essendo tra gli Orientali il bagno uno di que' comodi della vita, di cui possono talvolta farne di meno, ma non sempre. Ora i Bulgari si appressavano molto più alla disposizion de' Latini, che a quella de' Greci.

IX. Balsamone che qui vieta i bagni ne i dì Festivi, e che qui sopra ha mai sempre sostenute così vigorosamente le austerità de' giorni di digiuno, o sia in Quaresima, o in altro tempo, ci ha fatto bastantemente comprendere, quanto fos' egli lontano d' approvare in Quaresima qualunque sorta, ch' essere potesse di divertimenti o di giuochi. Ei tratta ciò, che concerne il litigio sopra il Nomocanone di Fozio (a), e ci riferisce le Leggi, che vietano l' attitare, e i giudizj ne' giorni di Festa, o sia in tutta la giornata, o solamente nel tempo de' divini Uffizj. Balsamone unisce la Quaresima, e in parte la cinquantina dopo Pasqua e tutte le Domeniche dell' anno. *His ut ab omni negocio penitus immunes computabuntur etiam quadragesimalis jejunii meditatur, & Pentecostes, & Servatoris Assumptio, & omnes totius anni Dominicæ, ut in eis sit exclusus omnis ad judicium aditus.* Ho creduto, che queste parole *ai mesotesses tessaracontemeru nesteias, kai tes pentecosstes.* significassero il mezzo di questi due tempi uniti insieme, cioè la Settimana santa, che termina la Quaresima, e la settimana di Pasqua, che principia la sacra cinquantina de' giorni, che per l'addietro veniva riputata una Festa sola. Siccome si ridusse il privilegio di quelli cinquanta giorni alla settimana di Pasqua, così si è compresa nella sola Settimana santa la cessazione d'ogni sorta di litigi, alla quale i Padri ed i Concilj esortavano i popoli nel cor-

(a) *Nomocan. Tit. 11. cap. 1.*

corso della Quaresima. Or questo senso che noi diamo a Balsamone è fondato sovra la legge del Codice riferito da Fozio nel luogo medesimo del Nomocanone. *Est sexta Constitutio, quod dies festi sunt septem dies ante Pascha, & Christi Natalis, &c.* Per altro quest' istesse leggi Imperiali, che sospendevano i giudizj, vietavano altresì ne' medesimi giorni gli spettacoli. *In iis diebus nec spectaculum peragitur, nec causa dicitur.* Quindi le cacce, le corse de' cavalli, e tutte le profane ricreazioni dell' istessa natura venivano proibite in questi santi giorni. Non credo, che le commedie, i balli, e gli altri consimili divertimenti de' nostri giorni sieno una qualche cosa di più innocente delle corse de' cavalli, e delle cacce pubbliche, che facevansi nell' Anfiteatro o nell' Ippodromo di Costantinopoli, al tempo dello Imperador Giustiniano, di cui sono queste Costituzioni. Gli Imperatori già da tre secoli erano Cristiani, e ne i loro divertimenti non restava più vestigio alcuno d' idolatria. Ecco, al riferire di Fozio, il senso d' una di esse Costituzioni (a). *In eo die non interpellatur quispiam ob publicum aut privatum debitum, nec judicatur, nec scenicum spectaculum, vel venatio, equorumque cursus peragitur, ute scenice thea, e hippodromion celebrae.* Questa era la caccia, e la corsa de' cavalli che facevasi a Costantinopoli nell' Ippodromo, i giuochi di teatro si facevano altrove, ed a questi giuochi di teatro sono succedute le nostre Commedie. Tutti cotesti spettacoli erano vietati dalle Leggi nelle Domeniche, ne i dì Festivi, e di digiuno. Se il giorno della nascita dell' Imperadore cadeva la Domenica, rimettevansene le allegrezze e gli spettacoli al dì vegnente. Chunque si fosse trovato agli spettacoli un giorno di Domenica era cassato dalla milizia, e ne venivano confiscati i suoi beni.

(a) *Ibid. cap. 4*

X. La risoluzione di Nicolao I. avendoci fatto passare alla Disciplina degli Orientali più presto che non pensavamo, dobbiamo ripigliare il filo di quella della Chiesa Latina. Il Concilio Triburiense tenuto in Germania sotto l' Imperatore Arnaldo nell' 895. ordinò secondo gli Statuti antichi de' Padri, che i Giudici non esercitassero atto veruno di giustizia i dì Festivi, e la Domenica, in Quaresima, e ne' giorni di digiuno,

non

non potendo Iddio soffrire nelle sue Scritture, che col tumulto de' litigi si turbi la tranquillità del suo servigio (a). *Secundum sanctorum Patrum statuta in hoc sancto præjudicamur Concilio, ut nullus Comes, nullusque omnino secularis diebus Dominicis, vel Sanctorum in Festis, seu Quadragesimæ, aut jejuniorum Placitum habere, sed nec populum in illo præsumat coercere. Quia inde, asseritur Deus, quod cum tantum suo sancto servitio debeat populus desudare, inveniatur lites & contentiones frequentare, &c. Arguit enim eos qui contentiones & lites tempore jejuniorum, & qui a debitoribus debita exigunt, Dominus per Prophetam dicens. Ecce, &c.*

(a) Can. 35.

XI. Guglielmo di Malmesbury ci fa vedere ciò, che noi non avremmo forse pensato, che questo pio costume di sospendere tutti gli esercizj, e i fatti militari in Quaresima, fosse in vigore fino al duodecimo secolo. Perocchè questo Istorico parlando delle due armate nemiche, cioè, quella della Imperatrice, e quella del Re d'Inghilterra nell' anno 1143. dice, ch' erano state in una sospensione di ostilità da Natale fino a Quaresima; ma che venuta la Quaresima, ed essendo loro notificata secondo il solito un' intera cessazione di armi, gli eserciti si ritirarono (b). *Superveniens Quadragesima omnibus vacationem bellorum indixit, qua mediante Imperatrix cum suis ad Divisas venit, illic mysterium confilii sui habitum.*

(b) Lib. 2. Hist. Novell. pag. 293.

Ottone Vescovo di Frisinga deplorava del suo tempo l'orribile confusione di tutte le cose, quando i furori della guerra non cessavano neppure in Quaresima (c). *Apud nos vero tam tetra jam videtur confusio, ut non solum reliquo anni circulo prædæ, sed incendio cuncta permisceant, sed & in ipso quadragesimali & pœnitentiali tempore contra divinas leges desævire non pertimescant.* Questo illustre Prelato era strettissimo parente dell' Imperadore Federigo I. che accompagnò ordinariamente, e di cui scrisse la Storia. Egli fu a un bel bisogno, che nell' assedio di Tortona gli fece soprassedere tutte le ostilità per quattro giorni, cioè, dal Giovedì santo fino al giorno di Pasqua inclusivamente (d). *Princeps Religionis intuitu quatuor diebus, videlicet a quinta Cœnæ Domini feria usque ad proximæ Paschalis hebdomadæ secundam fe-*

(c) Chron. Lib. VII. cap. 35.

(d) Lib. 2. cap. 28.

feriam ab arcis impugnatione ceſſandum ſtatuit. Il Venerdì ſanto il Clero uſcito di Città ſi portò a chieder grazia all' Imperatore, il quale gli fece dare udienza da i Veſcovi, e fu effettivamente commoſſo dalle lor ſuppliche, ed avrebbe perdonato a quella infelice Città, s' ella non aveſſe dimoſtrata la ſua perfidia ricominciando la ſcarica della ſua artiglieria nel fine del quarto giorno.

XII. Quei che hanno trattato della tregua, o della pace della Chieſa, che tendeva a diſtruggere il perniciofo coſtume delle guerre particolari, ci hanno notato i tempi e i giorni, che i Concilj e i Principi avevano determinato per farvi eſattamente oſſervare queſta intera ſoſpenſione d' armi e di oſtilità. Or queſti ſono quaſi i medeſimi tempi, e gli ſteſſi giorni che quelli, ne' quali, ſecondo le regole della Chieſa, e la Lettera di Nicolao I. ſarebbe abbiſognato ceſſare da ogni ſorta di guerre, e fare di tutta la Criſtianità un teatro di penitenza, eſſendo molto ben noto, che la milizia era vietata a i penitenti. Rogerio ci ha dato i tempi di queſta pace (*a*), come furono regolati da Guglielmo dinominato il Conquiſtatore, cioè dall' Avvento fino all' Ottava della Epifania, e dalla Settuageſima fino all' Ottava di Paſqua, nelle Quattro Tempora, nelle Domeniche, nelle Feſte e loro Vigilie. Sicchè il coſtume di far ceſſar le guerre in queſti tempi più ſpezialmente deſtinati alla orazione ed alla penitenza, parve paſſare dalle guerre pubbliche alle particolari, alla qual coſa erano meno indotti dal deſiderio d' onorar queſte Feſte, che dalla paſſione d' abolire guerre così deteſtabili.

(a) *Pag. 611.*

XIII. Il Quinto Concilio di Milano ſotto S. Carlo raccolſe poco meno che tutti quelli inſegnamenti già da noi toccati in uno de' ſuoi Decreti, in ordine alla religioſa oſſervanza della Quareſima, e degli altri digiuni. Ei vi proibiſce, ſecondo le tracce di Nicolao I., tutti i giuochi, e tutti i divertimenti, che diſſipano troppo lo ſpirito, i quali non ſono mai guari convenevoli a de' Chriſtiani, ma meno ancora in un tempo di penitenza (*b*). *Omni tempore a jocis Chriſtianum hominem abſtinere convenit; at Quadrageſime & jejunii tempore tanto diligentius, quanto frequentius, ſtudioſiuſque orationi, abſtinentiæ, omnique pœnitentiæ generi incumbendum.*

(b) *Acta Eccleſ. Mediol. pag. 114.*

bendum eſt. Vietò parimente la caccia conforme alla medeſima Lettera di Nicolao I. *A venationibus item, ut eodem reſcripto continetur, abſtineat item quadrageſimali tempore, quo neque carne veſci, neque adeo carnalia feſtare licet*. Proibì i banchetti in tempo di Quareſima, anche ne i giorni di Domenica: *Convivia autem in quadrageſima non conducat, nec vero apparet, ne Dominicis quidem diebus, ut idem Nicolaus Pontifex reſcribit*.

Il Sinodo d' Anverſa nel 1620. proibì in tutto e per tutto le Commedie nell' Avvento e in Quareſima, non tollerandole in altro tempo, ſe non dopo eſſere ſtate eſaminate da i Cenſori (a). *Hiſtriones, Comœdi, & ſimiles, non admittantur ad agendum, ſeu exhibendum, niſi eorum Comediæ a Cenſoribus ſint perluſtratæ & probatæ, ac ne ſic quidem in Quadrageſima, vel Adventu*.

(a) V. Tit. 13. cap. 5.

XIV. Quanto alle liti ed a i giudizj il Concilio IV. di Milano ſotto il predetto S. Carlo, ne ordinò interamente la ſoſpenſione ne i dì Feſtivi, e le mattine de i giorni di digiuno o ſia in Quareſima, o ſia in altro tempo, cioè nell' ore della Predica e de' divini Uffici. (a). *Ne aliquando Iſaiæ Prophetæ illis verbis nos Dominus graviſſimè arguat. Ecce in die jejunii veſtri invenitur voluntas veſtra, & omnes debitores veſtros repetitis; ecce ad lites & contentiones jejunatis. Quare ne quadrageſimæ, quatuor temporum, & aliorum jejuniorum diebus, id quod & Liberii Pontificis Maximi, & Concilii Tribuienſis Canone ſancitum eſt, in aliquo foro, mane, quo tempore Miſſæ ſacro, divinis Officiis, & verbi Dei prædicationi Chriſtianos homines intereſſe potius oportet, jus dicatur, judicia exerceantur, aut quidquam agatur, quod ad judicii forenſis ordinem pertineat*. Appartienſi al Veſcovo a provvedere, che ſia oſſervato queſto regolamento. *Id vero pro Paſtorali gregis Dei cura, quam ſuſcepit Epiſcopus, ab omnibus præſtari quam diligentiſſimè ſtudeat*.

(b) Ibid. pag. 220. 403.

Egli è verisimile, che molti altri Concilj Provinciali avrebbero fatto queſti medeſimi Statuti, ſe aveſſero avuto come San Carlo la podeſtà di fargli eſeguire. San Carlo medeſimo avrebbe verisimilmente rinnovata l' antica regola o coſtume di fare una generale ſoſpenſione

sione d' armi nel corso della Quaresima, se avesse giudicato d' aver credito bastante nell' animo de' Sovrani, per fargli acconsentire ad una cosa, ch' essi soli ne hanno il potere, e con la quale debbono provvedere a due interessi, a quello di tirare sopra di loro l' ajuto del Cielo, aspettando più tosto di colassù la vittoria, che dal coraggio e numero de i loro eserciti, all' altro, di non lasciar fuggire gli avvantaggi del tempo, e della occasione. San Carlo non ha trascorso i limiti di ciò, che stimò di poter fare riuscire; e convien credere, ch' ei approvava l' operato de i Vescovi, che regolavansi sopra di questo medesimo principio.

XV. Egli era come per una sequela naturale di questo influsso dello spirito e della Legge della Chiesa sovra il governo civile de' Regni e de i Re Cristiani, che in tempo delle gran Solennità, a Natale, a Pasqua, e alla Pentecoste si mettessero in libertà i prigionieri, e si licenziassero assoluti. Ne' Capitolari di Carlo Magno viene ordinato a i Vescovi d' ammonire i Giudici di quest' obbligo, e d' interdir loro l' entrare in Chiesa, se ricusavano d' ubbidire. *Ut Episcopi Judices publicos commoneant ut in dies celeberrimos, hoc est Nativitatem Domini, & sanctam Resurrectionem, & Pentecosten, quicunque miserrimis vinculis detinentur, relaxari debeant, & propter reverentiam D. N. Jesu Christi debeant absolutionem promerere. Et Judex si Pastorem commonentem despexerit, quandiu loci illius Episcopo visum fuerit, ab Ecclesiæ liminibus arceatur.* Matteo Paris osservando alcune circostanze singolari della morte del glorioso Martire S. Tommaso, Arcivescovo di Cantuaria, riflette ancora intorno al tempo, che è quello di Natale, in cui agli stessi assassini e rei di lesa Maestà vien perdonato (a). *Non in quolibet tempore, sed in diebus Natalitiis, in quibus homicida, rei lesæ majestatis habent pacem & gaudium.* Giovanni Giovenale degli Orsini racconta nella vita del Re di Francia Carlo VI. come dopo aver fatto tagliare le teste di alcuni de i più colpevoli nella Città di Roano, perdonò agli altri ribelli: *Ed essendo vicina la Pasqua, cioè la Settimana penosa, e la Resurrezione di Nostro Signore GESU' CRISTO, i prigioni fur' liberati. E a Parigi il criminale fu convertito in ammenda civile.*

(a) Lib. VI. cap. 106.

XVI. Termineremo questo Capitolo con la risoluzione del beato Raimondo di Pegnafort, Compilatore delle Decretali Gregoriane, il quale annovera tra i peccati benchè leggieri, la caccia de' Cherici, e quelle degli stessi Secolari se sono in tempo di Quaresima, purchè non sia una Caccia, che consista a tender reti, e che facciasi senza strepito, non essendo questa vietata a i Cherici (a). *Dicuntur minora, crimen venationis in Clerico, & etiam in laico, nisi faceret ob necessitatem pellium, vel carnium, vel victus sui, quia pauper esset; & non in Quadragesima, vel alio tempore specialiter deputato ad orationem & peccatorum purgationem, &c. Et hoc de venatione saltuosa, idest qua fit cum clamore, canibus, & avibus, & armis; quæ etiam prohibita est Clericis. Ponere autem laqueum vel rete, plana & in silentio, non prohibetur etiam Clericis, dum tamen divinum Officium non negligant.*

(a) *Summa lib. 3. pag. 346.*

CAPITOLO XXVI.

Delle limosine che debbono accompagnare il digiuno. E le dispense che si danno o del digiuno o dell' astinenza.

I. *Rimostranze di S. Carlo, e de' suoi Concilj Provinciali, intorno alla obbligazione d' unire la limosina al digiuno.*

II. *Rimostranze di Raterio Vescovo di Verona sopra l' istesso soggetto.*

III. *Rimostranze di Teodolfo Vescovo d' Orleans sopra la medesima obbligazione. Risposta alla obbjezione che si fa, che i cibi di Quaresima sono più cari che in altro tempo, e maggiore la spesa.*

IV. *Nuova obbligazione di far la limosina, fondata sulle dispense generali o particolari, del digiuno, o dell' astinenza.*

V. *Le dispense particolari debbono esser compensate dalle limosine, essendo indispensabile l' obbligo di far penitenza e di espiare i propri peccati.*

VI. *Affinchè la dispensa del digiuno sia legittima, bisogna, che sia data da i Pastori in una impotenza effettiva di digiunare.*

VII. *Cautele di S. Carlo per impedire la violazione dell' astinenza della Quaresima.*

VIII. *Conferma di quanto si è detto, tratta da' nostri Concilj di Francia e dalle Assemblee generali del Clero.*

IX. *Risoluzioni di Papa Innocenzo III. intorno all' astinenza della Quaresima e le dispense che se ne danno.*

I. LO stesso S. Carlo Arcivescovo di Milano, che ha terminato il Capitolo precedente, ci avvertirà nel principio di questo, della obbligazione de' Fedeli a sostenere il pregio e il merito del lor digiuno, non solo con le orazioni ma eziandio colle limosine. *jejuniis, eleemosynarum largitionibus, oratione.* Questi sono i tre debiti della Cristiana pietà, che il Figliuolo di Dio ha uniti nell' ammirabile Sermone sul Monte, e che deggiono essere inseparabili nella vita de' Fedeli, massimamente in Quaresima. Le limosine debbono in ogni tempo esser copiose, ma in tempo di Quaresima

(a) *Alla Ecrl. Medial. pagg.* 213. 215.

deono essere più abbondanti (*a*). *Eleemosynas, cum per facultates potest, uberiores pauperibus egentibusque conferat; in aliaque pietatis officia atque opera, liberali charitate eroget.* Sono parole del Concilio V. di Milano.

II. Raterio nel suo primo Sermone di Quaresima asseriva non essere un vero digiuno, se non davasi a' poveri ciò, che si toglieva a se stesso; che senza di questo, è un digiunare non per Iddio, ma per soddisfare al proprio appetito, o all' avarizia (*b*). *Male jejunant & illi, qui quod corpori suo subtrahunt, non pauperibus tribuunt, sed aut sibi aut quod est nequius, mammonæ, idest cupiditati Dæmoni abstinendo reservant*; che i nostri digiuni non possono innalzarsi fino a Dio, se non sono sostenuti come di due ali, dall' orazione, e dalla limosina. *Fac eleemosynam, jejuna, & ora. His enim nisi duobus alis jejunia nostra vebuntur, cælum non valent conscendere: orationum videlicet & eleemosynarum jugamine*; che dee temersi, che Iddio che è la carità perfetta, e che esige questi tre debiti, non rigetti i vani sforzi di coloro, che non glie' offeriscono tutti e tre insieme. *Unum quodlibet eorum duobus aliis destitutum, placere, ut verentur, tria omnia requirentem justum omnino non valent Judicem, ac perfectæ bonitatis amantissimum Deum.*

(b) *Spicil. Tom. 2. pag.* 283.

III. Teodolfo Vescovo d' Orleans avea altra fiata proposta l' istessa regola, che è stata come una tradizione costante e perpetua nella Chiesa, derivata originalmente dalle divine Scritture, e rinnovata in tutti i secoli dalle Determinazioni de' Concilj, de' Papi, e degli Scrittori Ecclesiastici, cioè, che deesi dare a' poveri ogni giorno tutto ciò, che per la legge del digiuno si toglie a se stesso. Imperocchè digiunare, e non sottrarre cosa veruna a se stesso, è un differire, e non ricusare di soddisfare l' appetito suo sensuale; e di non dare a' poveri ciò, che si è sottratto al proprio gusto digiunando, è un far servire il digiuno alla sua avarizia, e non alla Religione (*c*). *Diebus vero jejunii eleemosyna facienda est, & cibum, & potum quo quisque uti debuit, si non jejunaret, pauperibus eroget. Quia jejunare & cibos prandii ad cenam reservare, non mer-*

(c) *Capitul. cap.* 38.

ce-

cidis, ſed ciborum eſt incrementum. Può ſuccedere in due modi, che la ſola giuſta refezione che è lecita in Quareſima, e negli altri giorni di digiuno, uguagli la ſpeſa de i due paſti, che prendonſi ordinariamente in altro tempo; perocchè o ciò deriva, perchè ſi ricreſcono ſenza miſura le vivande di queſta unica refezione, e allora ſiamo doppiamente colpevoli di dare alla avidità inſaziabile del ventre ciò, che è dovuto alla carità e a i biſogni de' poveri, e di credere che ſia ben digiunare, unire in uno due giuſti paſti. O ciò procede, perchè i cibi di Quareſima ſono in certi paeſi più cari di quelli d' un altro tempo, e in queſto caſo ſe la ſpeſa è ſcuſabile per quello che la fa, non biſogna credere, che queſta ſia una giuſta diſpenſa, per eſentarſi di far la limoſina. Imperciocchè ella è una condizione deplorabile per i ricchi, ed è giuſta coſa di eſpiare con più copioſe limoſine il non poter digiunare ſenza maggior diſpendio, che ſe non ſi digiunaſſe, e di non poter far penitenza che uſando cibi di più gran prezzo che in un altro tempo. Non è già il loro clima, e la natura de' luoghi, ov'eſſi vivono, è bensì la loro delicatezza, che gli pone in così fatta neceſſità. Nello ſteſſo clima, e in que' medeſimi luoghi gli antichi Criſtiani, che non avevano più gran ſanità di loro, nè minori facoltà, ma maggior pietà, hanno digiunato in bene tutt' altra maniera, ed hanno trovato ne' riſparmi de' giorni di digiuno un teſoro di carità e di liberalità per i poveri. Se nella ſerie de' ſecoli i ricchi ſono addivenuti più codardi e più delicati, queſt' iſteſſa codardia e delicatezza dev' eſſer riſcattata con più ample limoſine. Abbiamo dato a divedere, che per l' addietro ſi è digiunato ſenza uſare vivande, nè vino, nè peſce; e tutto queſto riſparmo veniva acquiſtato per i poveri. Se la Chieſa ſi è rallentata di sì fatti rigori a prò de' ricchi, ella non ſi è rallentata a pregiudizio de' poveri. I ricchi debbono prendere la diſpenſa delle coſe, che per indulgenza vengono loro permeſſe, non già nella parte de' poveri, ma ſopra gli altri lor beni, e deggiono ancora compenſare tale indulgenza con una maggiore effuſione di carità. Tutti i Greci e gli Orientali digiunano tutt' ora ſenza uſar peſce, e ſono ſempre

in istato di assistere i poveri di ciò, che risparmano della loro spesa. E' una ingiusta pretensione il volersi dispensare d' imitare le loro limosine, perchè siamo dispensati d' imitare il rigore de i loro digiuni. Di qualunque qualità sia il clima, ove abitiamo, e a qualsivoglia spesa che obblighi i ricchi, è sempre vero il dire secondo le massime Evangeliche, che il digiuno, l'orazione, e la limosina debbono essere inseparabili, che il digiuno non può sollevarsi a Dio, che sopra le ali dell' orazione e della limosina: che i tempi del digiuno sono tempi destinati ad ogni sorta d'opere buone, principalmente alla limosina, che un tempo di penitenza è un tempo di liberalità per i poveri; che i ricchi deono riscattare con le limosine i loro peccati, e che questa obbligazione non è mai più urgente che in tempo di penitenza, finalmente che il digiuno non è di verun pregio, e che la penitenza non è sincera, quando non si studia d' astenersi da i vizzi, singolarmente da quelli a i quali si sta esposti per la propia condizione, come l' amore de i beni caduchi, e l' avarizia a risguardo de' ricchi. Perciocchè quale avarizia più evidente e inescusabile, quanto quella di non dar niente a i poveri ne' tempi medesimi consacrati alla espiazione delle nostre iniquità? Vedemmo qui sopra, che quando i nostri Re notificavano de' digiuni, nel tempo stesso ordinavano ancora una certa quantità proporzionata di limosine; tanto è vero, che le massime dell' Evangelio, e le Leggi Canoniche spiccavano allora negli Editti medesimi de' Sovrani, e di presente si pena a rintracciarne le vestigie ne' costumi della maggior parte de' Fedelj. Il Concilio di Triburia nell' 895. rinnovò eziandio la ricordanza di questa antica obbligazione d' unire le limosine al digiuno (a). *Diebus quadragesimæ & jejuniorum summa devotione jejunandum; & omni intentione est orandum, atque unicuique pro facultatibus suis eleemosynæ tribuendæ.*

(a) *Cap.* 31.

IV. Avvi un' altra particolare ragione di ricrescere le sue limosine in Quaresima; ed è quella delle dispense, che si danno o del digiuno, o dell' astinenza agl' infermi, o convalescenti. Perocchè le dispense legittime non dandosi senza qualche compenso, il compenso giusto e ca-

canonico delle aſtinenze è quello delle limoſine. Queſta è un' occaſione, che ci obbliga a parlare ſuccintamente di queſte diſpenſe. E la prima oſſervazione che vi faremo, è quella che connette la ſeconda parte di queſto Capitolo colla prima; dovendoſi con ingenuità confeſſare, che la noſtra maniera di digiunare è in qualche modo una diſpenſa del digiuno, ridotto poco meno che alla ſola aſtinenza. E potremmo forſe anche dire ſenza troppo eſagerar la coſa, che la noſtra ſteſſa aſtinenza ne' giorni di digiuno tiene ancora molto della diſpenſa e della indulgenza. Non è egli ridurre in certo modo il digiuno in ſemplice aſtinenza, il fare due paſti in vece d' uno, di mangiare a mezzo giorno, in vece di digiunare fino a ſera? Non è egli aver molto rallentata l' iſteſſa aſtinenza, di avervi comunemente permeſſo il vino, il peſce, e in alcuni luoghi buona parte di latticinj? Io non impugno queſti alleviamenti, ma dico, che per eſſere indulgenze, e diſpenſe generali, non per queſto laſciano d' eſſer diſpenſe, e per conſeguenza l' obbligo di dar loro un giuſto contrappeſo con più copioſe limoſine non n' è minore.

V. Quanto alle diſpenſe totali che ſi chieggono, e ſi ottengono, o del digiuno ſolamente, o dell' aſtinenza ancora, o ſia da i Veſcovi, ovvero da i Medici, oppure da i Parrochi, acciocchè ſieno legittime, debbono eſſer tutte compenſate, da una giuſta proporzione di altre opere buone, e principalmente di limoſine. Senza di sì fatto compenſo ſecondo le regole della Chieſa e della equità, queſta indulgente condiſcendenza rimarrà diſſipata, e ricoperta ſoltanto col velo apparente d' una caritativa diſpenſa. Tutti gli uomini ſono tenuti a far penitenza, e a riſcattare i loro peccati con l' opere buone. Quest' obbligo non ſoffre certamente eccezione, nè diſpenſa. Tra l' opere buone per il cui mezzo ſi eſpiano i peccati, il primo luogo è dovuto a' digiuni, alle limoſine, ed alla orazione. La Chieſa ha determinato certi digiuni, e certe preghiere, perchè tutti poſſono comunemente digiunare ed orare. Ella non ha niente determinato per le limoſine, perchè tutti non la poſſono fare, e ſe tutti poteſſero, non vi fariano poveri, e non potrebbeſi fare. Quei che hanno ragioni legittime di farſi di-

ſpenſar dal digiuno, non ne hanno per fatti diſpenſare di far penitenza, e non avrebbero ardimento di chiedere tal diſpenſa, non avendo chi che ſia podeſtà di dargliela. Eſſendo legittimamente diſpenſati da digiunare, ſono altrettanto più obbligati a far la limoſina, perciocchè l' obbligo di far penitenza è indiſpenſabile. Queſto, per mia opinione, è il ſenſo delle ſeguenti parole di S. Ceſario Arciveſcovo di Arles, che ſono troppo belle per eſſere anche una volta replicate (a). *Pro eo quod non poteſt quis jejunare, amplius debet erogare pauperibus, ut peccata, quæ non poteſt jejunando curare, poſſit eleemoſynas dando redimere.* La limoſina baſta per la ſalute, quando non ſi può digiunare; ma il digiuno ſenza la limoſina non baſta. *Si poſſibilitas non fuerit jejunandi, eleemoſyna ſufficit ſine jejunio, jejunium ſine eleemoſyna non ſufficit.* Queſto diſcorſo di S. Ceſario è inſerito parola per parola nelle Coſtituzioni Sinodali di Stefano Ponchero Veſcovo di Parigi (b).

(a) *Hom. 2.*

(b) *Synod. Pariſ. pag. 244.*

VI. Ma acciocchè la limoſina baſti ſenza il digiuno, biſogna che non ci aduliamo, ma che ſiamo in una intera impoſſibilità di digiunare. *Si poſſibilitas non fuerit jejunandi, &c.* Il Concilio VIII. di Toledo eſpreſſe in termini anche più forti la neceſſità inevitabile, e l'impoſſibilità aſſoluta, in cui dovevano eſſer quei, che chiedevano d' eſſere diſpenſati dall' aſtinenza in Quareſima (c). *Quiſquis abſque inevitabili neceſſitate, ſeu fragilitatis evidenti languore, ſeu etiam ægritis impoſſibilitate, diebus quadrageſimæ eſum carnium præſumpſerit attentare, &c.* Oltre quella evidente impoſſibilità, queſto Concilio vuole ancora, che abbiaſi la diſpenſa dal Veſcovo, *Non ante prohibita violare præſumant, quam a Sacerdote permiſſum accipiant.* Le due condizioni aſſolutamente neceſſarie per la validità di queſte diſpenſe, ſono, che ſieno concedute dalla legittima autorità de' Paſtori, e che ci ſia una neceſſità inevitabile di chiederla, e di concederla. Se daſſi ciò a credere ai Paſtori, non può già ingannarſi Iddio. Se i Paſtori ſono troppo facili, ſi addoſſano i peccati, de' quali ne impediſcano l' eſpiazione, e non ne ſgravano i rei.

(c) *Can. IX.*

VII. Il Concilio V. di Milano ſotto San Carlo, ri-

riferì questo Canone del Concilio VIII. di Toledo, e vi osservò la pena de i contravventori, che è la privazione della Comunion Pasquale, e il divieto di mangiar carne per quell'anno. Ei non eccettuò che l'urgente necessità, per obbligar tutti all'osservanza della Quaresima (a). *Quem urgens necessitas, vel imbecilla ætas quadragesimali lege non eximit.* Ma questo Concilio prese ammirabili cautele contra i violamenti dell'astinenza della Quaresima. Vieta egli di vender la carne ad altri che a quei, che avranno la licenza scritta dal Vescovo, dichiarando, che tal permissione cessava dal momento, che la causa, che avea la fatta dare, più non sussisteva, che abbisognava rinnovarla ogni dieci giorni, in ultimo che i passaggieri e i forestieri erano altresì compresi in questo divieto: *Neque omnibus vendatur, sed iis tantum, qui scriptam ab Episcopo facultatem habuerint, quæ facultas tunc plane extincta est, cum primum causa ob quam data est, cessarit; at vero si decem dierum spatio diuturnior causa fuerit, iterum ea facultas impetretur, alioqui recissa sit; idem deinceps decimo saltem quoque die fiat, quamdiu opus erit, nec sine ea scripta facultate, ac sigillatim nominatimque data, vetitos cibos vendant etiam hospitibus, peregrinis, viatoribusve, quales quales sint.*

(a) *Alle Eccl. Mediol. pagg. 213. 214.*

VIII. I nostri ultimi Concilj di Francia non sono stati in silenzio intorno a questa materia. L'Assemblea di Melun nel 1579. alla quale fu dato talvolta il nome di Concilio, avendo bandito non solo in Quaresima, ma nel Carnevale ancora il lusso, l'ubbriachezza e i giuochi (b): *Abercenda sunt omnia mala, ut luxus, ebrietates, ludi, & alia forte deteriora*; ella raccomandò, che il digiuno fosse accompagnato con l'orazioni, colla frugalità, e con le limosine, affinchè secondo S. Agostino, l'astinenza de' ricchi sollevasse la fame de' poveri. *Ornentur Christianorum jejunia precum assiduitate, victus honesta tenuitate, & eleemosynarum pia largitione, juxta illud Augustini, sic jejuna, ut in alio te prandisse gaudeat.* Il Concilio di Bourges nel 1584 riservò al Vescovo o al suo Vicario la podestà di dispensare dall'astinenza (c). *Cibis prohibitis omnes abstineant, nisi adversæ valetudinis causa, cum licentia Epi-*

(b) *Cap. de Jejunio.*

(c) *Tit. 8. cap. 4.*

ſcopi, vel ejus Vicarii. Le malattie, ſecondo queſto Concilio, e non le leggere indiſpoſizioni, molto meno le delicatezze, danno un legittimo fondamento a queſte diſpenſe.

(a) *Cap.* 10. Ma il Concilio di Narbona nel 1609. è quello (a), che ha ſeguito più accuratamente S. Carlo, e che ha preſo più ſagge cautele contra l'abuſo troppo comune di queſte diſpenſe. Ei vieta di vendere pubblicamente la carne ne' giorni di digiuno, permettendo bensì il venderla ſoltanto di naſcoſto agl' infermi, che ne avranno la permiſſione in iſcritto dal Veſcovo, il quale non darà tal permiſſione che in una evidente neceſſità, e ſull' atteſtazione de' Medici. I Veſcovi congregheranno tutti i Medici alcuni giorni avanti Quareſima, e gli avvertiranno del pericolo, a cui eſpongono la loro eterna ſalute, ſe adulano gli ammalati, o le perſone indiſpoſte per la loro facilità a dare le atteſtazioni, in ultimo gli eſorteranno a travagliare eſſi ancora a ſantamente celebrar la Quareſima con la loro aſſiduità agli Uffici della Chieſa e

(b) *Cap.* 10. alle Prediche, e con la frequenza de' Sacramenti (a). *Diſtis temporibus cibi venales veteris non exponantur, ſed pro neceſſitate agrotantium clam & ſine ſcandalo miniſtrentur, habentibus expreſſam ab Ordinario in ſcriptis licentiam, quam nonniſi nota neceſſitate & ſi fieri poſſit, Medicorum atteſtatione inſpecta conferent, Medicos vero quibuſdam diebus ante Quadrageſimam Epiſcopi ad ſe venire mandent, & moneant ne propriæ ſalutis immemores, facultate nimia cujuſpiam male affectam teſſentur ſanitatem, ne ſibi parent gehennam, alios nimia adulatione perdentes, &c.*

IX. Non ſo, ſe quei che non avranno tutta quella ſtima, che debbono per queſte Coſtituzioni de' Concilj Provinciali, n' avranno da vantaggio per la Decretale d' Innocenzo III. che leggeſi nel corpo della Legge Canonica univerſalmente ricevuta in tutta la Chieſa. L' Arcivescovo di Braga aveva domandato al Papa, qual penitenza ſi doveſſe imporre a quei, ch' erano ſtati aſtretti a mangiar carne la Quareſima in tempo d' una crudel careſtia, che aveva fatto perire una parte della plebe. Il Papa riſpoſe, che non doveva imporſene loro, eſſendo ſtata così inevitabile e tanto notoria la ne-

neceſſità, che non per tanto era d' uopo pregare per eſſi e con eſſi, affinchè tal libertà non foſſe loro imputata: eſſendo proprio dell' anime pure di temere d' aver mancato, qualora ſecondo le regole comuni eſſe non hanno mancato (a). *In tali articulo illos non credimus puniendos. Preces tamen Domino pro illis & cum illis effundas, ne ipſis aliquatenus imputetur: quia bonarum mentium eſt, ubi timere culpam, ubi culpa minime reperitur.* Queſto Pontefice ci fa ſapere con queſto eſempio maraviglioſo, qual foſſe allora la fedeltà de' Popoli e delle Provincie in oſſervare le leggi Eccleſiaſtiche dell' aſtinenza. Apparisce ancora da sì fatta riſpoſta, qual ſia la purità della Morale Criſtiana, che vuole, che ſi proccuri d' eſpiare almeno con le orazioni, l' ombra de' falli, che non ſono falli. L' Arciveſcovo aveva altresì conſultato il Papa intorno agl' infermi, che chiedevano la licenza di magiar carne. Reca ſtupore, che fino nel principio del ſecolo decimoterzo queſte diſpenſe foſſero ſtate così rare nella Spagna, che un Arciveſcovo ne ſtaſſe tuttavia dubbioſo, e ſi credeſſe obbligato di conſultarne la Santa Sede. La riſoluzione del Papa fu la ſteſſa, che già per l' addietro era ſtata quella del Concilio VIII. di Toledo, che nelle urgenti neceſſità egli poteva, e anche doveva permettere agl' infermi il mangiar carne. *Reſpondemus cum non ſubjaceat legi neceſſitas, deſiderium infirmorum, cum urgens neceſſitas exigat, ſupportare potes, & debes, ut majus periculum in eis evitetur.* L' urgente neceſſità è la ſola giuſta cauſa delle diſpenſe: *urgens neceſſitas.*

(a) C. Conſilium de obſervat. jejun.

CAPITOLO XXVII.

De' luoghi di ritiro, e delle ſolitudini, ove le perſone divote ſi ritiravano in tempo di Quareſima.

I. *Gli antichi Veſcovi paſſavano la Quareſima in luoghi di ritiro e di ſolitudine. Eſempio.*
II. *Altro eſempio.*
III. *E gli antichi Solitarj avevano dato principio a queſto coſtume. Eſempio.*
IV. *I Solitarj eſſendo fatti Veſcovi inſegnarono a i Veſcovi queſta pratica lodevole. Eſempio.*
V. *E gli Anacoreti ritiravanſi altresì in qualche ſolitudine più remota.*
VI. *Eſempj più recenti di queſto medeſimo coſtume.*
VII. *Il ſilenzio più religioſamente oſſervato in Quareſima nelle Comunità.*
VIII. *Obbligazione de' Secolari a imitare queſte ſante pratiche nel modo ad eſſi conveniente.*

I. TErmineremo queſto Trattato de' Digiuni della Chieſa con queſt' ultimo contraſſegno, che le perſone pie davano in queſto ſanto tempo, del loro ſpirito di penitenza, di mortificazione, e di orazione, ritirandoſi in luoghi ſpartati e ſolitarj, per eſſerci ſoli con Dio, e non vivere che a lui e per lui. Gregorio di Tours (a) parlando del Santo Veſcovo di Clermont Eparco narra, com' egli fece fabbricare un Monaſtero ſul ridoſſo d'un monte, in cui racchiudevaſi per tutta la Quareſima, e uſcivane il Giovedì ſanto per celebrare nella ſua Chieſa gli Uffici della ſolennità di Paſqua. Fu eſſo il predeceſſore immediato di Sidonio Apollinare: *Ferunt ipſum in arce Cantobennici montis Monaſterium collocaſſe, ubi nunc oratorium eſt, & ibi diebus ſe quadrageſimæ ſanctæ recludere, die autem Cœnæ Dominicæ cum magno pſallentio comitantibus Clericis civibuſque ad Eccleſiam ſuam revertebatur.*

(a) *Lib. 2. cap. 21.*

Queſt' Autore par che c' inſinui altrove, che queſt' uſo

uso fosse comune e ordinario a i Vescovi; perocchè parlando di Palladio, Vescovo di Saintes, dice, che erasi ritirato in un' Isola nel corso della Quaresima, per darsi tutto all' orazione, e che ne ritornò secondo il costume il dì della santa Cena, per far la Pasqua col suo gregge (a). *Erant autem eo tempore diet quadragesimæ sanctæ, & Episcopus in Insulam maris orationis causa secesserat. Secundum consuetudinem autem diem ad Dominicæ Cœnæ festa ad Ecclesiam suam populo expectante rediret, &c.*

(a) Lib. Greg. l. 43.

III. Gli antichi Solitarj d' Egitto e della Siria avevano dato cominciamento a sì lodevol costume; se pur non vogliamo risalire al principio, per osservare che i primi modelli della Quaresima, Mosè, Elia, e il Figlio di Dio intorno al rigor del digiuno non interrotto una continova orazione, e una solitudine inaccessibile ad ogni umana società, e a tutti i pensieri del mondo. Non mi tratterò a riferire gli esempli degli antichi Religiosi, che nel principio di Quaresima uscivano dalla solitudine de i lor Monasterj, per cercare altre solitudini anche più rimote e più orribili, ove tutta la loro conversazione fosse con Dio, e quasi tutto il cibo loro non fosse che Dio medesimo. Basterà di narrar qui ciò, che Pier Damiano ci ha notificato di S. Romualdo (b), Padre di tanti santi e illustri Solitarj. A quanto avanti il principio di Quaresima usciva egli del suo Monastero con alcuni Religiosi, e andava a cercare con essi un luogo spartato per ritirarvisi in celle separate; e quanto a lui, fuor d' una inevitabile necessità, non usciva mai della sua in tutta Quaresima. *Quadragesimale verò tempore, nisi necessitate inevitabile cogeretur, in Cellula jugiter morabatur. Dum igitur prædictum Cœnobium cum beatissimo regeret, quadragesimali jam propinquante jejunio cum discipulis suis quærebat per vicina montium loca, ubi Eremum facere potuisset.* S. Romualdo non ignorava la pratica degli antichi Solitarj, de' quali era egli un sì perfetto imitatore. Sapeva, che il grande S. Eutimio avendo ricevuto dal Vescovo di Melitene la superiorità e la direzione di tutti i Monasterj di quella gran Città, ritiravasi sopra d' un monte vicino in tutto il tempo di Quaresima, per raccogliersi

(b) *De vita S. Romualdi cap. 67.*

(a) *Surius die 20. januarius capp. 7. 45. 67.*

tutto in se stesso e in Dio (*a*). *Ab ipsa quoque civitate omnino secedebat, & bonorates jejuniorum dies in monte propinquo transigebat, qui tunc quidem erat solitudo, & mons Assumptionis vocatus fuerat ab accolis. Nunc autem est Monasterium.* Quest' esempio ci porge motivo di fare la presente riflessione, che il Monastero che finalmente fu fabbricato nel luogo, ove questo Santo andava a ritirarsi in Quaresima, non è il solo, che avesse quest' origine. Quando egli fu salito al sommo della Virtù e della autorità, che davagli la sua virtù, continuò sempre poco dopo l'Epifania a lasciare i suoi Monasterj, e di passare in qualche profonda solitudine. *Erat dies octavus sanctorum Theophaniorum, & jam advenerat dies praefinitus quo is exibat in vastam solitudinem.* I Discepoli di sì grand' uomo seguirono i suoi esempj, e l'Autore stesso della sua vita, parlando d'uno di loro stretta, che ritiravasi ancora in un deserto dopo l'ottava della Epifania fino alla Domenica delle Palme. *Ad imitationem B. Eutbymii post divinorum Theophaniorum octavum diem secedens in brevi Monasterium, quod sibi aedificaverat, in eo morabatur usque ad festum Palmarum.*

IV. Questi ammirabili Solitarj erano ben di frequente collocati a forza sulla Sede Episcopale, e in vece d'esserne abbagliati dal lustro di tanta dignità, gli davano un nuovo lustro con la pratica costante delle austerità religiose. Beda ne dà un esempio nella vita di San Cutberto Vescovo di Lindisfarna, e del suo successore Eadberto, che fu altresì suo discepolo, e suo fedele imitatore. Eadberto passava ogni anno tutto l'Avvento e la Quaresima in un luogo ritirato d'una piccola Isola, in una profonda solitudine, lontano dal suo Monastero (*b*). *In remotiore a Monasterio loco, vastis undique maris fluctibus cinctus solitarius manebat. In hoc etenim semper quadragesimae tempus agere, in hoc quadraginta dies ante Dominicum Natalem magna continentia, orationis, & lacrymarum devotione ducere consueverat, in quo etiam venerabilis praedecessor ejus Cutbertus antequam Farne peteret, aliquandiu secretus Domino militaverat.* In Oriente Teodoro Siceote è ancora uno di que' santi Abbati, che passarono dal Chiostro al Vescovado, e che unirono alla

(b) *Beda in vita S. Cutberti cap. 42. lib 4. Hister. cap. 30.*

alla follecitudine Paſtorale le auſterità monaſtiche, e tra l'altre quella di cui parliamo. Teodoro eſſendo ancora Abbate paſſava tutto il tempo del digiuno entro una Cella di legno, della quale non uſciva; ed eſſendo ſtato fatto Veſcovo continuò la ſanta ſua pratica, come appariſce dal ſuo terzo pellegrinaggio, che fece a Geruſalemme, perocchè ſi racchiuſe ancora in una Cella da Natale fino alle Palme. *Profectus in Lauram Sabæ Abbatis, vivebat ibi in cellula pii cujuſdam Monachi. Et cum quietis & ſilentii ſui tempus advenisſet, fecit illi cellam frater, apud quem morabatur, in qua vir beatus ſedens ſuam a die Chriſti Natalis uſque ad ramos Palmarum tranſegit, ne pedem quidem inde movens, adeo ut patientiam ejus patres illi omnes mirarentur.*

V. Andavali talmente perſuaſi, che il tempo de' digiuni era un tempo di ſolitudine e di ſilenzio, che non ſolo i Veſcovi laſciavano le Città, ed i loro palagi, e i Monaci i loro Monaſterj, ma gli ſteſſi Solitarj abbandonavano le loro celle per ritirarſi in una più alta ſolitudine, e ſeppellirſi in certo modo tutti vivi, e non uſcirne che per riſuſcitare a Paſqua col Figliuolo di Dio. Teſtimonio S. Saba che fu uno de' più celebri Fondatori de' Monaſterj, che avevano celle ſeparate e ſparſe in un gran deſerto, tenendo come per centro un altro Monaſtero in cui i Religioſi vivevano in comunità. S. Sabba adunque laſciava la ſua cella per rendersi a paſſar la Quareſima entro una caverna (*a*). *Tempore jejuniorum accedit ad quendam torrentem, qui a maxima Laura diſtabat decem ſtadiis, cum quondam Paulo, ætate quidem ſene, floreute verò veritate, & cum offendiſſet quandam ſpeluncam, in ea quidem tranſegit totam quadrageſimam.* Queſto Santo trovò queſta ſpelonca così bella e tranquilla, che vi fabbricò dipoi una Chieſa e un Moniſterio.

(a) *Surius die 3. Decemb. cap. 31.*

VI. Mi ſono dilungato alquanto più, che non penſavo negli eſempj dell' antichità. Mi ſi perdonerà tanto più facilmente, che queſta materia non è ſtata toccata nella prima Parte di queſto Trattato. Egli è ormai tempo di dare a divedere, che queſti eſercizj di ritiratezza, di ſolitudine, e di ſtraordinario ſilenzio non ſono ſtati incogniti in ſecoli meno diſtanti dal noſtro.

San

San Lorenzo Vescovo di Dublin passava tutte le Quaresime nell' antro d' una montagna, usando soltanto pane e acqua tre volte la settimana, e talvolta alcuni legumi: ei non parlava a cui che sia, fuor che ad un Abbate suo nipote, che somministravagli le provisioni di penitenza, e gli riferiva lo stato e i bisogni della sua Diocesi per riportarne le risposte. Non potevasi avere accesso alla grotta, entro cui il S. Prelato stavasi ritirato che per mezzo d' una scala, che teneva i suoi piedi nell' acqua. Non lasciava egli di scendere a guisa d' un altro Mosè dalla montagna, e d' interrompere le sante delizie che godeva della contemplazione, qualorà la carità e i bisogni del suo gregge il richiamavano altrove (a). *In ea concavitate persæpe latitans, contemplativis illic deliciis perfruebatur, &c. Ibi ergo morans per quadragenas hominum non admittebat frequentiam, nisi Abatis nepotis sui, qui ei cibum, quem diximus, subministrabat, eique causas & negotia populi & ad populum sancti Sacerdotis responsa atque consilia referebat. Erat autem accessus ad eum per scalam, cujus ima pars in aqua figebatur, superior tenebatur ad rupem. Neque tamen ex hoc ipso loco egredi sancto viro molestum erat, si urgente negotio subditis suis id necessarium cognovisset, sed velut alter Moses, &c.* Ci accosteremo anche più a' nostri giorni, se passiamo a S. Piero Celestino Fondatore del celebre Ordine de' Religiosi, che portano il suo nome, e sì conosciuto per il sommo Pontificato, cui fu poscia elevato, e dal quale discese più di buon grado, che non v'era salito. Questo Santo amante della solitudine, passava tutti i Mercoledì e Venerdì dell'anno, e le quattro Quaresime in un perfetto silenzio, e in una profonda ritiratezza non parlando a veruno (b). *Licet autem vir Dei quarta & sexta feria totius anni, ac in quatuor quadragesimis ab hominibus sequestratus, Deo sibique ipsi vacans, nullius admitteret colloquium; hoc tamen non contentus &c.* Abbiamo veduto un esempio di due Quaresime, eccone uno di quattro ogni anno, osservate con una prodigiosa esattezza nella solitudine e nel silenzio.

(a) *Surius die 14. Novembr.* 17.

(b) *Surius die 19. Maji lib. 2. cap. 9.*

VII. Le Comunità, e le intere Congregazioni de' Religiosi hanno riconosciuto questa connession necessaria del

del digiuno col silenzio e colla ritiratezza. Quindi S. Piero dinominato il Venerabile, Abbate di Clugny, fece, ovvero rinnovò questo Statuto, che aggiugneva al silenzio di Quaresima i tre giorni, ch' erano rimasti loro per parlare nel Claustro, cioè il Mercoledì, il Giovedì e il Sabbato. *Statutum est, ut quadragesimali tempore, additis ad silentium tribus diebus, hoc est tertia feria & quinta & Sabbato, quibus in Claustris juxta morem pristinum locutio esse solebat, continuum per totam Quadragesimam silentium teneatur.*

VIII. Quanto a i Secolari, non è necessario, nè parimente possibile, ch' e' vorino tutte le Città e le case loro; possono bensì e debbono farsi una solitudine nelle proprie loro abitazioni, separandosi dalle delizie nel mangiare, dalle loro conforti, e da ogni sorta di piaceri. Questo è quel deserto, in cui S. Ambrogio gli consiglia d' entrare in Quaresima, un deserto d' astinenza, di mortificazione, e di castità, finalmente una separazione da tutto ciò che il mondo ha di delizioso e d' ingannevole (a). *Ut jejuniorum tempora tanquam desertum habitantes, abstineamus epulis, voluptate, mulsere. In deserto enim quodammodo videtur habitare, qui quadragesimæ tempore, jejunus & castus est. Desertum est corpus nostrum, cum abstinentia marcescit caro, fit pallor obductus, & contemptu rerum totius hominis speciem inculta sordescit.* Si è qui sopra riferita la istruzione di Nicolao I. a i Bulgari, in cui gli esortava ad astenersi in Quaresima, non solo da buffonerie, e conversazioni pericolose, ma eziandio da parole inutili. *Non solum a jocis, verum etiam ab omni vaniloquio & scurrilitate, atque ab omni otioso verbo.* E' stato pur detto qui avanti di Roberto Conte di Fiandra, che ritiravasi in Quaresima nell' Abbadia di San Bertino per custodirvi più esattamente la continenza *causa continentiæ*. Quest' esempio ci dà qualche motivo di conghietturare, che questa medesima ragione induceva molti Secolari a ricoverarsi nel tempo di Quaresima in luoghi di devoto ritiro.

(a) Serm. 37.

CA-

CAPITOLO ULTIMO.

Conclusione di quest' Opera. Ristretto delle utilità che possono ricavarsene.

Giudichiamo dover finire quest' Opera con gli stessi ammonimenti da noi dati nel principio. Il fine che ci siamo proposto, e il frutto che speriamo raccogliere, è stato ben meno di far ammirare a i Lettori il rigore degli antichi digiuni della Chiesa, o di fargli gemere de' rilassamenti che ci si sono introdotti, quanto di rappresentar loro le maniere dolci e agevoli di rimediarci. Abbiamo dato a divedere, che dal quarto o quinto secolo la Chiesa cominciò a rallentarsi intorno all' uso del vino ne' giorni di digiuno. Si è dimostrato, che dal nono secolo ella giudicò, che gli stessi Religiosi, oltre la regolata refezione, bevessero ancora una volta ne' digiuni medesimi di Quaresima. In ultimo abbiamo dato a conoscere, che queste dispense non erano state concedute che alla necessità, e ch' erano state contrappesate dal ricrescimento de' giorni di digiuno, allorchè erasene mitigato il rigore; e da una lunga applicazione a i divini Uffici.

Gli allaviamenti de' secoli passati, e anche de' secoli della più pura Disciplina della Chiesa, sono certamente bastevoli per autorizzare, o almeno per iscusare le nuove mitigazioni degli ultimi secoli, ne' quali all' uso del vino si è aggiunto quello di quasi ogni qualità di latticinj, e si è permessa la Colezione della sera, dopo avere anticipato l' ora della cena a quella del pranzo. Dacchè i Pastori tollerano universalmente quest' uso, e che non solo le persone, ma le più sante e più regolari Comunità ancora ci si sono conformate, le coscienze de' particolari debbono acquietarsi su di questa materia, e dar fine ad ogni loro inquietudine.

Ma siccome fu massima costante e inalterabile nella Chiesa da i primi secoli fino al tempo presente, che le dispense, acciò non vadano inutilmente disperse, debbono essere compensate con altri esercizj di penitenza

tenza o di pietà, ſoſtituiti in luogo di quei, da i quali ci rallentiamo: ed eſſere queſto giuſto compenſamento un debito e un obbligo indiſpenſabile e comune a tutti i Fedeli, i quali non poſſono ricuſare alla divina giuſtizia queſto equivalente contraccambio.

Così i Padri della Chieſa hanno ſempre proteſtato, che il digiuno della Quarefima conſiſteva non tanto in aſtenerſi dalla carne e dal vino, e a cibarſi una volta il giorno verſo l'ora del tramontar del ſole: ma eziandio a diſtribuire a' poveri il prezzo della giuſta refezione, di che ciaſcuno privaſi digiunando, a fare molta orazione, a frequentare le Chieſe ed aſſiſtervi agli Uffici e alle Prediche, ad allontanarſi da ogni ſorta di profana converſazione e da i divertimenti, a confeſſarſi ſovente e comunicarſi, a ſoprafſedere o terminare ogni diſſenſione ed ogni litigio, finalmente a cuſtodire la continenza affine di poter digiunare, e digiunare a oggetto di potere ſtar caſto.

Da' primi ſecoli della Chieſa, tutti non potevano digiunare nella ſteſſa rigida forma, che allora facevaſi, ma i Santi Padri hanno mai ſempre richieſto da queſti infermi un contrappeſo di limoſine, d'orazioni, e d'altre pratiche di pietà, che bilanciaſſe la caritatevole condiſcendenza, che uſavaſi verſo di loro. Il numero degl'infermi è ſcreſciuto in queſti ultimi tempi. Io non diſamino, ſe ſia infermità o codardia; eſſendo una grande infermità l'iſteſſa codardia, ſpezialmente quando è inveterata; ma dico, che l'indulgenza della Chieſa che non ci ſprona a digiunare più rigoroſamente, dee trovare una giuſta compenſazione in queſti eſercizj di carità, di pietà, di mortificazione, e di religione, che deggiono accompagnare il digiuno, e che ne fanno tutto il ſuo pregio. Tutti non poſſono digiunare come per l'addietro fino a ſera, ma tutti poſſono e tutti debbono altresì che, per l'addietro contrappeſare queſto rilaſſamento d'altre pratiche di pietà: tutti poſſono ne' giorni di digiuno fare più copioſe limoſine, tutti poſſono aſſiſtere maggiormente alla Chieſa, all'orazione, agli Uffici, e alle Prediche, tutti poſſono dare un po' meno al ſonno, e dare un poco più alla ritiratezza, alla lettura, al ſilenzio; tutti poſſono meglio diſporſi a i Sacramenti, e frequen-

quen-

quentargli ancor da vantaggio ; tutti poſſono aggiugnere la continenza al digiuno , affinchè quelli due eſercizj di pietà ſi facilitino, e l' uno l' altro ſcambievolmente ſi fortifichino, tutti poſſono o comporre interamente le loro controverſie e i loro litigi, o riſtarne almeno in Quareſima ; tutti poſſono riſparmare un poco più i loro domeſtici , e la ſervitù , per dar loro maggior facilità a digiunare , e maggior comodo per applicarſi all' orazione, tutti poſſono rimetterſi davanti agli occhi tutte le Chieſe d' Oriente, in cui non uſaſi carne in Quareſima nella eſtremità ancora d'una mortal malattia, e tutti i Religioſi Greci che oſſervano lo ſteſſo rigore in tutto il corſo della lor vita, come pure tutti i noſtri antichi Solitarj della Chieſa Latina, tutti poſſono , dico, rimetterſi dinanzi agli occhi queſti memorabili eſempj, non per interamente imitargli, ma per iſcemare un poco di quella eccefſiva facilità , che ſi ha in rompere l' aſtinenza della carne per leggere indiſpoſizioni. In ultimo tutti poſſono praticare queſto digiuno , che è il più eſſenziale di tutti, il quale conſiſte a mortificar le paſſioni, a reprimere gli appetiti , e a coreggerſi de' propri vizj.

Queſti ſono quei debiti di pietà, che danno il giuſto equilibrio alla diſpenſa de' digiuni , che non ſi praticano ſecondo l' antico rigore ; e per i quali ſi ſoddisfa all' obbligo a tutti comune di far penitenza ; ed eſſendo noi tutti peccatori, ci ſiamo indiſpenſabilmente obbligati. Le noſtre infermità poſſono renderci incapaci di alcune pratiche di penitenza in particolare, ma elle ci aſtringono allora tanto più ſtrettamente all' altre, che non ſono ſuperiori alle noſtre forze; perchè un ſtato d' infermità che ci rendeſſe incapaci d' ogni ſorta di penitenza, non potrebb' eſſere che una infermità immaginaria, ovvero ſarebbe una infermità e una impotenza che terrebbe luogo d' una perfetta penitenza.

IL FINE.

Digitized by Google

CARTOLERIA
di
FILIPPO POGLI
FIRENZE

Digitized by Google

00564866 1
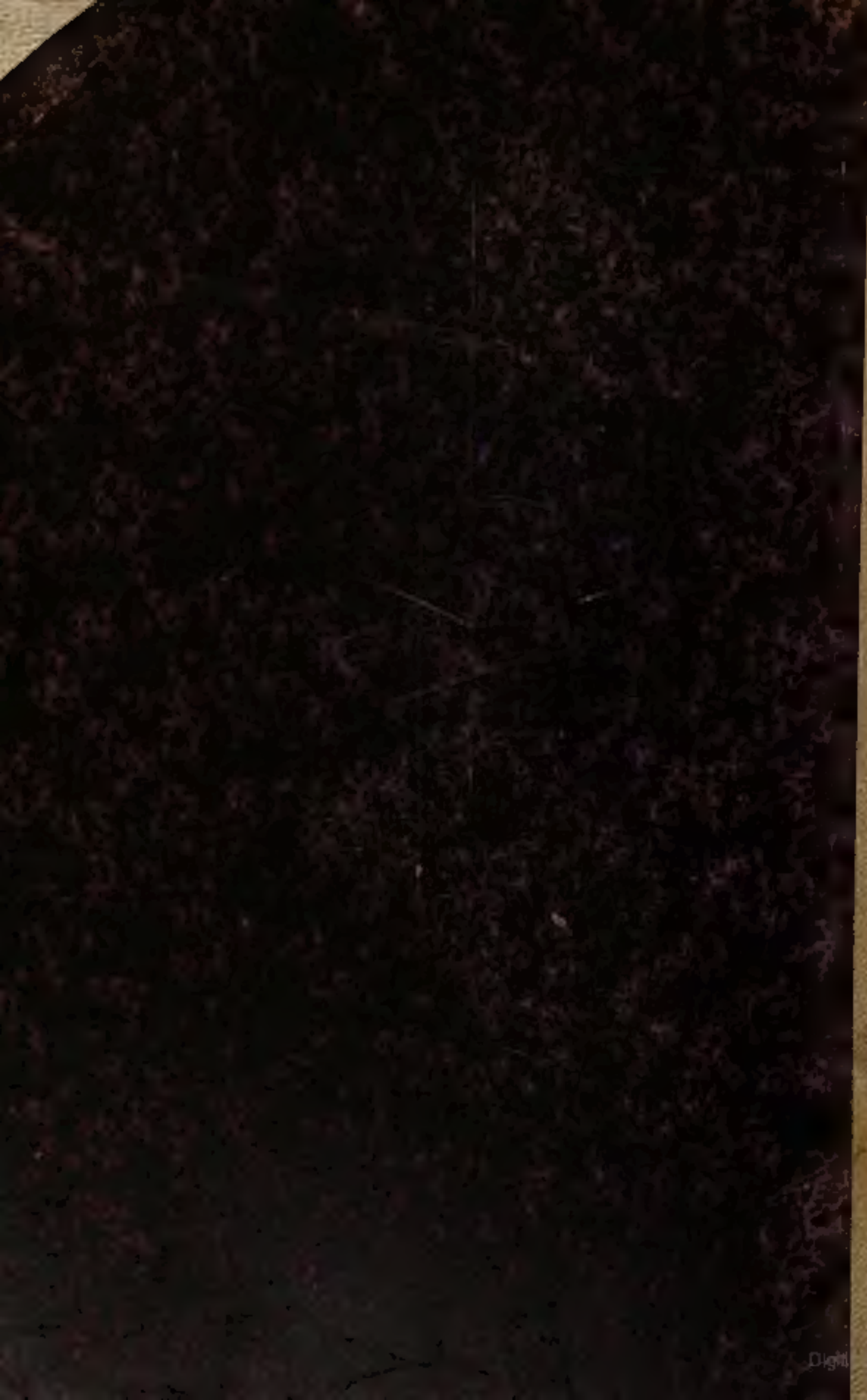
Digitized by Google